DELLA GIURIDIZIONE
DELLA
CHIESA

Vol. III.

DELLA

POLITICA, E REGOLATA PODESTÀ GIURIDIZIONALE DELLA CHIESA

DESCRITTA

DA

DON NICCOLÒ FRICHIGNONO DI QUAREGNA

CAVALIERE GRAN CROCE, CONSIGLIERE, AUDITOR GENERALE, E VICE-GERENTE LA DIGNITÀ DI GRAN CONSERVATORE DELL' ORDINE MILITARE DE' SANTI MAURIZIO, E LAZZARO.

OPERA DIVISA IN TRE VOLUMI

Vol. III.

IN TORINO DALLA STAMPERIA MAIRESSE

MDCCLXXXV.

SE ABBIA AVUTO USO

L'ANTICA CHIESA

DI RAGIONE POLITICA

PER L' ESTERNO MORALE GOVERNO DE' FEDELI.

ARTICOLO I

§ 9

Dell' esenzione dei beni ecclesiastici dal pagamento de' tributi; e delle diverse mutazioni, e molte, che di tempo in tempo, come piacque a Dio, correndo gli antichi secoli, per tutti questi accidenti ebbe la chiesa.

Convenevole cosa è, che quella ragione, la quale alcuno trova buona per l'interesse suo, se gli viene saviamente da altri allegata, sia volentieri per buona accettata; e comecchè a ciascuna persona stia bene così fare, a coloro è particolarmente richiesto, che curano gl' interessi de' principi, li quali ottimi tutti vogliono manifestamente parere, ed essere riputati savj piucchè gli altri uomini. Perciò siccome non è dubbio, che dell' autorità della parola di Dio, che è poi per se legge incommutabile, vogliano servirsi perpetuamente i ministri del secolo nella guisa che fece Valentiniano I nella sua legge del 372, di cui parleremo qui sotto al n. 44, e dell' autorità di varie persone dotte in ragione, e vogliano servirsi ancora delle leggi civili per provare, che hanno trovata ragione fortissima per chiamare da chiunque è nato suddito tutte quelle opere, che a difesa dell'

onore della corona avvisano essere necessarie: se ho io bisogno di citare a favor degli ecclesiastici le stesse autorità, e se dirò esser vero, che ogni cristiano non dee aver discaro, seguite le pedate di Cristo con sincera, e santa imitazione (1), pagare i tributi al re, perchè Cristo lo pagò a Cesare, ed interrogato dopo più mesi se ognuno fosse tenuto pagarlo, rispose dicendo, che al principe (che è la ragione, che Valentiniano disse sapere competergli) dobbiamo dare tutto ciò, ch' ei chiama, se questo tocca al suo dominio, conservato per Dio tutto ciò, che è attenente alla sua podestà; nè voglio dissimulare, che trovandosi il Salvatore nella sua borsa il solo danaro necessario per far le spese ai poveri suoi discepoli, avvisato * da essi, quando erano con lui in Cafarnao, che quelli, i quali riscuotevano il censo, per cui gli uomini pagavano due dragme ciascuno, interrogarono Pietro così: il vostro maestro non paga la tassata provvisione di due dragme? abbia voluto, come è già detto, pagarlo, ma l' abbia pagato con gran miracolo, e con moneta tratta in miracolosa maniera dalla bocca di un pesce, ed abbia detto prima, che dal suo figlio il re non esige tributo, bensì dai figlj de' suoi sudditi, perocchè, posso replicare (di se particolarmente ivi parlò, e non degli ecclesiastici, nè de' laici cristiani) ch' egli è il vero Figlio di Dio, e noi lo siamo tutti unicamente per l' eredità, che ci aspetta in Cielo, e non per rispetto ai beni mondani, come disse e 'l Tirino *2, ed il

(1) *Matthei evangelium* cap. 22 vers. 15 ad 22.
* *Matthei* cap. 17 vers. 23 fino al fine del capo.
*2 Tirino Giacomo Gesuita: esposizione sua al luogo di s. Matteo da noi qui sopra addotto. V. il verso di quell' esposizione: *Filii regum cum sua familia liberi sunt*; testo, che il sacerdote Condegna riferisce dicendo del Tirino, ch' egli è insigne, ed erudito teologo, ed è con ragione riputato uno de' più giudiciosi espositori della sacra scrittura. V. il già detto tom. 10 della collezione di scritture di regia giuridizione pag. 145.

Bellarmino *, e siamo figlj di Dio in ispirito, e non per riguardo al corpo, finchè s'aspetta il dì dell'universale

---

* Bellarmino: opera sua intitolata: *Controversiæ*. V. ivi il trattato de' cherici cap. 28 al verso seguente della 5 proposizione: *Exceptio clericorum in rebus politicis tam quoad personas, quam quoad bona jure humano introducta est, non divino*. Questo passo nell'ultima edizione delle opere di Bellarmino fatta a Venezia nel 1599, ove Bellarmino istesso ha dato questo sermone suo abbreviato, si cercherebbe inutilmente, perchè ivi si è omessa la citazione, e la spiegazione del cap. 17 vers. 25 dell'evangelio di s. Matteo, che è quello, che ampiamente si legge scritto nelle edizioni fatte innanzi delle opere di questo autore sì in Ingolstat nel 1587, 1588, 1590, 1592, che in Lione nel 1593, e 1596.

Di quest'autorità di Bellarmino ha ne'tempi nostri presenti fatto uso in un suo scritto intitolato: *Esame dell'immunità degli ecclesiastici dai pubblici pesi dello stato*, il sacerdote Napolitano Pietro Condegna al principio di questo suo trattato. Vedi quest'opera nella compilazione di varj scritti di diversi autori stampata sotto il titolo di collezione di scritture di regia giuridizione, ove l'opera del prete Condegna si dà nei due tomi 10, e 11; a questo tom. 10 vedi la pag. 8 fin., e seguenti.

Or perchè al proposito del testo di s. Matteo in secondo luogo qui sopra addotto, cioè del cap. 17 vers. 25, ove dice l'evangelista, che Gesù pronunciò, che i figliuoli dei re non sono mai gravati di pagamento di tributo, alcuni scrittori deducono, che i sacerdoti, i quali figlj possono dirsi di Dio, debbano riputarsi per virtù di questo testo fatti esenti dal jus divino d'ogni gravezza; si guardi, e attenda come Bellarmino nel luogo citato risponda a quest'argomento dottamente. Dic'egli: se si vuole acconsentire, che per l'autorità del testo del cap. 17 di s. Matteo debbano dirsi i cherici di quella ragione d'uomini, che non debbano pagar tributo, per virtù di quel testo non lo dovrebbe più pagare alcun cristiano, perocchè ogni cristiano è figlio di Dio se non per il corpo, e per dipendenza, che abbiano con lui le robe nostre caduche, e terrene, lo è perchè ha relazione a Dio lo spirito, e l'anima di ciascun uomo; oltrecchè per ognuno, che voglia essere battezzato, amandolo quanto che figliuolo suo ha voluto morire, rigenerandolo nel suo amore Gesù Cristo: si prova poi Bellarmino di rispondere ancora al testo di Bonifacio VIII, che è al capit. 4 lib. 3 tit. 20 *De censibus, exactionibus etc.*, che da alcuno adducesi per provare, che ivi è definito, che sia fondata nel jus divino l'esenzione dei sacerdoti dai carichi civili, e dice: queste frasi, come anche ogni altra espressione, per cui dal detto testo di s. Matteo alcun santo padre, come è fatto da s. Girolamo al comment. in questo luogo, che è nell'opere sue stampate a cura di Vallarsio tom. 7 pag. 136 linea 1, deducesse, che i sacerdoti non han debito di pagamento di tributo, doversi intendere dette per tal modo, che significhino, che quantunque non sia quest'esenzione ordinata nelle divine scritture, ove non si ha positivo precetto, che la comandi, ella può dedursi conveniente tal'esenzione per argomenti nati da esempj, e somiglianza di casi narrati sì nel vecchio, che nel nuovo testamento,

redenzione; e se dirò per converso essere altresì verissimo, che anche perchè è scritto, che sarà ogni chiesa dotata competentemente, ove possa il cristiano per mezzo d'uffizj corporali, cerimonie, e sacrifizj dare a Dio tributo di riverenza, e riportarne sovvenimento alle sue necessità, o favorevole rescritto alle sue suppliche, dee darsi il mantenimento dal pubblico ai preti, che per fare uffizio santo, e non già da grossi salarj, e sconvenevoli tratti servono Iddio, ogni volta che non sono essi di peso soverchio alla chiesa, per il sostentamento della vita dei quali dee il comune mettere ogni sforzo, e usare ogni diligenza, che non patiscano delle cose necessarie al vitto, anzi che possano con agio sostentarsi, affinchè, curando le cose sacre, e spirituali, non pure nella verde età, ma più nell'ultima vecchiezza ne ricevano un giusto merito; il che disse san Paolo (2) più di due volte fondato

---

Circa questo punto hanno per una parte, e per l'altra scritto dottissimi uomini, fra quali si può vedere Covaruvias *Practicarum quæstionum* quest. 31, il quale ivi dal principio infino al secondo verso del n. 3 nomina i molti padri, e dottori, che sostengono e l'una, e l'altra delle due opinioni, e mostra, ch'egli è inclinato a credere più sana la dottrina di quelli, che difendono, che possa far legge il sommo pontefice, o la chiesa, fondando il suo parlare nelle sacre carte, la quale sarebbe e convenevole, e conforme al parlare di molti padri, ed al pubblico bene, e conforme anche al pensare, a cui hanno e tacitamente, ed espressamente assentito i governatori de' regni, dalla quale siano esentati i sacerdoti per rispetto al pagamento de' tributi dalla giurisdizione laica, comecchè abbia poco dianzi conceduto l'istesso Covaruvias, che intorno ai fatti, e alle robe temporali non furono da Dio privilegiati gli ecclesiastici, che pertanto sono ai potentati della terra soggetti. Vedasi anche Barbosa, che ha stesamente spiegata questa questione nel suo trattato *Juris eccles. universi* lib. 1 cap. 39 *De privileg. clericor.* § 5 n. 3, ove de' nomi degli autori, che parlano sopra questo punto ne ha pieno un foglio; e vedasi Gonzalez al n. 8 del comment. suo sopra il capit. 4 lib. 3 tit. 49 *De immunit. eccl. etc.* tom. 3 pag. 651.

(2) S. Paolo: lettera sua 1 ai Corinti cap. 9 vers. 2 a 16.

S. Paolo lettera 1 a Timoteo cap. 5 vers. 16 a 19.

Actus apostolorum cap. 20 vers. 27, 28, 32, 33, ove si riferisce un discorso di s. Paolo.

fondato sul detto di Cristo da lui, come anche da s. Matteo *, e s. Luca raccontato, che per ogni sua fatica l' operajo dee acquistar mercede; e lo dissero anche Grozio (3),

---

* S. Matteo evangelio cap. 10 vers. 5 a 10.
S. Luca evangelio cap. 10 vers. 1 a 8.
Oltrecchè è provato, che i sacerdoti, i quali s' affaticano a far conseguire al popolo la vita eterna, hanno buona ragione di chiedere sia loro dato quanto li faccia sicuri del vitto; dai testi del nuovo testamento qui sopra addotti, e dagli altri del vecchio testamento, che sono da s. Paolo citati nei luoghi delle due sopraddette lettere sue mentovati, che sono Deuteronomio cap. 18 vers. 1, e cap. 25 vers. 4, si possono ancora produrre in questa materia gli altri, che qui sotto noteremo, d'onde si trae anche argomento, che non debbono poi i ministri di Dio pigliarsi travaglio alcuno per ire dietro alla roba, avendo sostentamento della vita loro, anzi debbono spregiare ogni maggiore ricchezza, cioè *Liber regum* 1 cap. 12 vers. 1 a 4, Numeri cap. 18 vers. 20 a 25, e cap. 35 vers. 2 a 7, Josue cap. 13 vers. 14, e cap. 21 vers. 1 a 6, e finalmente s. Luca evangelio cap. 3 vers. 12 a 15.

(3) Grozio Ugone: opera sua intitolata: *De imperio summarum potestatum circa sacra* cap. 11 § 16 al mezzo, verso: *Videamus ergo quid sit*, pag. 208 linea prima, ove egli cita Calvino, e Bullingero dopo d'aver addotti s. Giovanni Grisost., s. Girolamo, e s. Ambrogio per confermare la sua proposizione, che già avea provata col testo del cap. 9 della lettera 1 di s. Paolo ai Corinti, cioè che gli ecclesiastici debbono essere sicuri del loro vitto, che dee esser loro provveduto dai laici; e perchè egli non cita i luoghi di questi santi, che afferma concordare col suo trattato, dirò io, che il luogo di s. Giovanni Grisost. forsi è la sua omelia 21 §§ 2, 3 fatta sopra l' epistola 1 di s. Paolo ai Corinti cap. 9 da noi veduta al n. antecedente, il qual luogo fra le opere di questo santo stampate a cura de' Maurini è al tom. 10 pag. 182, 183, ove s. Giovanni Grisost. fatta considerazione, che s. Paolo si serve dell' esempio del soldato, del vignajo, e del pastore, che vivono il primo dello stipendio, che gli dà il re, e gli altri due l' uno de' frutti della vigna, l' altro del latte del gregge, per provare, che il ministro di Dio può chiamare mantenimento ai fedeli, apertamente dichiara, che i dottori della divina legge, li quali con temperanza schifar debbono satollamento, ogni volta che hanno il necessario, tutto il rimanente debbono riputarlo superfluità: il luogo di s. Girolamo sarà verisimilmente il commentario di questo santo sopra l' epistola a Tito, ove spiega il cap. 1 d'essa dal vers. 5 all' 8. Vedasi il fine del commentario suddetto sopra il verso 7 di s. Paolo. Vedi di quel comment. il verso: *Episcopus, qui imitator apostoli*, opere del santo stampate a cura di Vallarsio tom. 7 pag. 701 princ. Quello di s. Ambrogio sarà forsi il cap. 12 del lib. 2, ossia §§ 76, e 78 dell' opera sua intitolata: *De officiis ministrorum*, che nell' edizione dell' opere di questo santo è al tom. 3 pag. 104, 105, ove per niente

e Graziano (4) citatisi dal primo, oltre a varj dottori della chiesa, eziandio e Calvino, e Bullingero, e lo dissero pure s Tommaso d'Acquino (5), e Giustiniano *; aggiugnerò inoltre, che col fatto suo lo spiegò Costantino, sapendo da Teodoreto *2, che diede una legge, per cui dovea essere ogni anno data una certa quantità di formento ai ministri di Dio, che Giuliano l'apostata levò loro, e Gioviniano *3 suo successore restituì ad ogni chiesa. Il che pare a noi abbiano pur dichiarato Marciano nel 454, e prima di lui (6) altri antecessori suoi

---

questi due santi dottori si dilungano dalla sopraddetta massima data da s. Giovanni Grisostomo, li quali testi abbiamo noi citati qui tanto più volentieri, che non sono altrimenti nel presente discorso della composizione, od opera nostra mentovati.

(4) Graziano: decreto suo, ov'è da vedersi la sola nota da lui composta, e scritta appiè del can. 22 caus. 23 quest. 8, che è un testo di Urbano II, che vedremo qui sotto al n. 20.

Si può anche vedere l'altra nota di Graziano, che produrremo al n. 36, ed è scritta appiè del can. 20 detta causa 23 quest. 8.

(5) S. Tommaso d'Acquino: *Summa theologica* 2 2 *quæst.* 87. Vedasi dopo la conclusione il luogo, in cui difende, che le decime non sono dovute *jure divino*, ma bensì *jure naturæ, & ecclesiæ institutione*.

* Giustiniano: novella 67, esordio d'essa, e cap. 2 ivi, dal qual ultimo luogo ha tratto Graziano quello, ch'egli riferisce nel canone, che qui sotto noteremo, dalle parole ivi: *Et ante præfiniat*, perchè quello, che in questo canone precede a tali voci, è copiato dal cap. 1 della detta novella. V. il

Can. 9 dist. 1 male.

Giustiniano novella 3 prefazione.

*2 Teodoreto: istoria sua eccles. lib. 1 cap. 11.

*3 Gioviniano imp.: legge sua riferita da Teodoreto nell'istoria sua suddetta lib. 4 cap. 4, al principio del qual luogo parla di una lettera, che nel cap. 3 antecedente ha riferita, scritta dal sinodo, che s. Atanasio tenne d'ordine del detto imp. Gioviniano al parere di Mansio nel 363, e che l'istesso imp. avea chiamato da quel santo tosto che gli fu dato l'impero istruzione intorno alla vera fede, ed alla cattolica, ed apostolica credenza per divenire più atto a servire degnamente Dio.

Di questa istessa legge data a favore delle chiese cattoliche, e fatta da Gioviniano parla anche Sozomeno nell'istoria eccl. sua lib. 6 cap. 3.

(6) Marciano imp.: legge sua fatta nel 454 data alla l. 12 cod. Giust. lib. 1 tit. 2 *De sacrosanctis ecclesiis*. V. in essa il § 2.

amanti della congregazione de' fedeli, qualora questi stabilirono certi determinati salarj, e provvisioni da darsi ai preti, e quello nel detto anno 454 ordinò doversi sempre somministrare loro tali provvisioni intere, ed inviolabilmente; ed è pur cotesto quello, che c'insinua la disciplina delle decime date da Dio ai sacerdoti ebrei *, che dopo molto, cioè nel secol VIII della chiesa, i vescovi adunati in Colonia *2 chiamarono censo dovuto a

---

* Numeri cap. 18 vers. 20, 21, 24.
Deuteronomio cap. 18 vers. 1, 2, 3.

*2 Agrippinense conc., che è come dire tenuto in Colonia città anche nominata Agrippina, come è mostrato al dizionario geografico portatile del signor Lorenzo Echard alla voce *Colonie*, del qual conc. se non ne è fatta menzione nelle compilazioni delle collezioni de' concilj, e quindi non ne parlò Mansio nell'ultima sua amplissima collezione de' medesimi, ne diede certa notizia Ivone Carnotense, di cui è il testo, che noi citiamo. Vedasi l'opera sua intitolata *Decreta*, ivi part. 3 cap. 201, ove non spiegò in qual tempo, nè sotto quale Romano pontefice sia stato tenuto; ma di questo sinodo parlando Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 2 cap. 15 n. 14, di cui riferisce il solo secondo membro, che è nel canone d'Ivone sopra addotto, dice, ch'ei pensa sia stato tenuto questo conc. quando avea la cattedra di s. Pietro Gregorio II, il quale l'ebbe nel 714, e crede Tomassino sia stato a questo sinodo di Colonia presente Bonifacio legato apostolico da quel pontefice mandato in Allemagna; per la qual cosa abbiamo detto noi nell'opera nostra, che questo conc. fu fatto nel sec. VIII.

E' da aver considerazione, che se i vescovi in Colonia dissero delle decime, che esse sono un censo dovuto a Dio, non parlarono in modo difforme da quello, che vedesi usato nell'Esodo cap. 30 vers. 16, ove il tributo, che ivi narrasi doversi pagare dai laici per far le spese al tabernacolo, chiamasi fatto, *ut sit monimentum eorum coram Domino, et propitietur animabus eorum*, che è come dire, che è fatto dall'uomo a Dio in ricordamento d'amore verso di lui, e per rimedio della peccatrice anima sua, perocchè la voce *monimento* da Duhamel nella sua nota si spiega colla voce di *ricordanza*, che è come fu voltata anche in francese nell'edizione ultima della bibbia stampata in molti tomi in 4 con prefazioni, e note, e dissertazioni dottissime, ed ha usata l'istessa voce di *ricordanza* Carlo Dati nella sua versione italiana della bibbia a questo capo.

Quanto appartiene alla disciplina delle decime, che è il soggetto del testo del canone del conc. Agrippinense dato da Ivone nel luogo qui sopra prodotto, e come nei diversi secoli della chiesa si pagassero, è spiegato distintamente e da Tomassino alla già sovra citata part. 3 dell'opera:

Dio, colle quali facevansi le spese necessarie alle chiese, ed al mantenimenro de' sacerdoti, e de' poveri.

Nè hanno potuto dissimulare molto più tardi ancora ed Alessandro III *, ed Innocenzo III *2, ed Alessandro IV *3 nel 1258 sommi pontefici, che questo era il parer loro, dettosi apertamente da Innocenzo III, ch'egli avvisava essere questo carico imposto dalla Divina Giustizia, a cagione che David nel salmo 23 *vers.* 1 disse, che al Signore del Cielo appartiene la terra, e tutto quello, che in lei si contiene, tantochè è suo eziandio ogni uomo abitatore d'essa; e se dirò, che è da comprovare chi difende queste due proposizioni, non potrò nè per questo ragionamento, nè per alcun altro consimile, che qui appresso si trovi spiegato, certo temere d'essere dai politici ripreso, perchè io abbia posta tra

---

Vetus, et nova ecclesiæ disciplina lib. 1 cap. 2 a 12, e da Gonzalez ai commentarj suoi delli capitoli 1, 7, 31 § 1 lib. 3 delle decretali tit. 30 *De decimis*, ove al commentario del detto capit. 7 al n. 7 del medesimo commentario nota, che pagansi le decime dall'uomo alla chiesa per mostrare a Dio, ch'ei sa, e crede vero quello, che disse David al salmo 23 vers. 1, che *Domini est terra, et plenitudo ejus*.

* Alessandro III capit. 14 lib. 3 tit. 30 *De decimis*.

Alessandro III; altro decreto suo capit. 4 lib. 3 tit. 5 *De præbendis, et dignitatibus*.

E perchè qui si parla di prete, che dicesi ordinato non a titolo di qualche chiesa, ma ordinato semplicemente, e che qui comanda il pontefice, che debba mantenerlo il vescovo, eccetto ch'egli abbia patrimoniale fondo, od eredità, coi frutti della quale egli abbia il mantenimento, sappiasi, che i dotti intendono sia qui significato, che potesse a questo tempo darsi l'ordinazione a titolo di qualche fondo patrimoniale per l'autorità di questo testo, e in virtù d'esso. V. Gonzalez al comment. fatto a questo capit. 4 ivi n. 8 princ., e n. 9 pure princ., e Fleury ist. eccl. lib. 73 § 21, li quali dicono, che questo è il primo documento, che lodi tale disciplina.

*2 Innocenzo III capit. 16 lib. 3 tit. 5 *De præbendis et dignitat.*

Innocenzo III capit. 26, 33 lib. 3 tit. 30 *De decimis*.

*3 Alessandro IV capit. 2 lib. 3 tit. 13 in 6 *De decimis* ivi § 2, ove è comandato, che il privilegio dato di esigere le decime non debba aver vigore mai contro il paroco, o contro quel rettore di chiesa, che pagandole altrui, non potessero più competentemente vivere senza chiedere sussidio da altri.

loro, e i preti materia di lite, o che abbia io seminato scandalo, da cui ne nasca avidità della rovina l'uno dell'altro, che effetto essere non può delle dottrine, le quali dichiareremo, che d'alcun prete si dica mai quello, che non volle fosse dubbio Tiberio, ch'ei pensava di Sesto Mario il più ricco delle Spagne, che fece gettare dal sasso Tarpeo, cioè che lo gran danaro suo sia lo suo peccato, che anzi il ricco sacerdote, che non avrà mai procurato onori, imitatore di quelli, che l'antichità ha celebrati, d'ottima vita, sarà non curante di più arricchire, darà ai poveri grandi limosine, nè vorrà magnificarsi, quinci non sarà da moderare nè la sua casa, nè l'argenteria, nè l'arredo, nè servitù, che n'avrà nè troppo, nè poco per rispetto al suo stato, e non si adagierà per contento dell'animo giammai, sì per sanità del corpo, e costretto dalla natura, e dalla necessità; perciò sì bene potrò sperare si debba vedere, se l'amor non m'inganna, da ognuno, ch'io fo sì ai laici, che ai sacerdoti por mente a quelle cose, che a ciascuno più importano, e cercano tutti interamente conoscere, pigliando rispettivamente a difendere colle caduche loro temporali ragioni, insiememente e più quello, che de' passati illustri personaggi e del secolo, e della chiesa fu, e sarà sempre e ne' moderni, e ne' futuri tempi la più onorata cura loro, cioè l'eterna gloria, e la fama, che è durabile quanto l'animo umano, che morto il corpo in vita eternamente persevera; seguirò dunque più oltre, e soggiugnerò, che si può dire, che i laici, o sia lo stato debbono dare agli ecclesiastici annunziatori dell'eterna gloria, che tuttora pregano, ogni cosa conveniente alla conservazione della vita loro, senzachè per questo il comun benefizio ne sia impedito; e perchè pare, che naturalmente chiaro già sembri quello, di che nonpertanto mi sono proposto di favellare più sotto dal num. 15 al 20, che prerogativa fu comune a tutti li

sacerdoti pagani l'essere sì fattamente privilegiati, che fossero provvisti dal comune, dove abitavano, di tutto il vitto loro; ma inoltre già debba essere ognuno ammaestrato, che in ogni secolo ai santi nostri religiosi, che fanno professione di vera perfetta povertà, diedero sempre i popoli cattolici larghe, e sufficienti limosine, e penso io non poter egli essere, che alcuno non veda, che rispetto ai serventi i divini altari, se pericolosa è la ricchezza, brutta certamente troppo è la povertà; e perchè il concilio (7) Vormaziense dell'anno 868, ed il

(7) Vormaziense conc. tenuto nell'868 can. 50. Mansio tom. 15 pag. 878. Questo luogo è dato da Graziano al
Can. 25 caus. 23 quest. 8 fedel.
Se non che ivi aggiunse Graziano tre, o quattro parole, che sono nel passo del capitolare di Ludovico Pio dell'816, che daremo al n. 12, il qual capitolare per conseguente fu fatto alquanti anni avanti che fosse fatto il detto conc. Vormaziense. Vedasi anche la nota da Graziano medesimo scritta al citato can. suo 25.

Non è però da tacersi, che de' canoni, che abbiamo sotto il nome di questo conc. dal can. 45, tutti gli altri, che seguono, mancano in un antico manoscritto, e di varj di questi scrive Lorenzo Surio nella nota, che Mansio ha data dopo il can. 24, che sono canoni copiati da concilj anteriori, e da qualche scrivano a sua posta scritti in qualche esemplare di questo concilio; e scrive Baluzio alla nota da lui fatta al § 85 del lib. 1 de' capitolari, di cui parleremo al citato n. 12, che per le istesse considerazioni fatte da Surio, e perchè diversi degli ultimi canoni del detto conc. Vormaziense sono leggi, che trovansi ne' libri de' capitolari composti dal monaco Ansegiso, anzi sono nel concilio queste leggi date coll'istess'ordine, col quale le ha scritte il detto monaco, deesi credere, che questi canoni dal can. 45 siano stati scritti da qualche studioso appiè degli atti del medesimo conc., piuttosto che composti dai vescovi, che intervennero al sinodo. Vedi questa nota nell'edizione de' capitolari fatta dall'istesso Baluzio tom. 2 pag. 1148 princ.

Che nel testo del conc. Vormaziense si parli d'immunità data per un manso alle chiese delle ville, ove usasse giuridizione alcun vassallo, che ivi è indicato colla voce *Seniores*, lo provano Tomassino *Vetus, et nova eccl. discip.* part. 3 lib. 1 cap. 36 §§ 2, 3, 4, ove anche ci fa notare, che niuno dubiti, che se per i soli dritti de' vassalli godevano a questo tempo le chiese l'immunità per un solo manso, la godessero intera per ogni gravezza di comune, e lo prova col testo del capitolare, che daremo al n. 149, e Gonzalez nota sua 6 al capit. 1 lib. 3 tit. 39 *De censibus*, e li signori Dufresne, e Ducange nel glossario loro, e Baluzio alla nota sua fatta alla voce *Senioribus*, che è al lib. 1 § 85 de' capit., luogo, che citeremo al n. 12.

Metense * dell'888 decretarono il primo che non si molestino dai vassalli, e grandi del regno i cherici delle chiese fabbricate nelle terre, ove hanno essi giuridizione per alcun carico, se non hanno, oltre le decime, le oblazioni, e casa, ed orto, maggior quantità di terreno d'un manso; ed il secondo: non si pagherà censo da alcuna chiesa nè per la quantità di terreno, che chiamasi manso, nè per il terreno de' cimiterj, nè per quattro servi, nè per i figliuoli loro; sicchè trovo per questi detti, come si è qui parlato con intendimento di palesare, che un manso (8) era la minor quantità di terreno, che potesse avere ciascuna chiesa, quella cioè che

---

* Metense conc. tenuto nell'888, can. 4. Mansio tom. 18 pag. 79.

Le sentenze di questi due canoni dei concilj Vormaziense, e Metense ci fanno pensare, che la quantità di terreno, che dicevasi manso, fosse quella, che a quei tempi credevasi necessaria a qualunque chiesa per sua vera dote, laonde si potessero far le spese necessarie al servizio divino; ma del manso parlando mi distenderò al n. seguente; notisi nonpertanto qui l'osservazione di Gonzalez a questo canone del conc. Vormaziense, sopra del quale scrisse Gonzalez, perchè è dato questo testo, come diremo al n. 9, nelle decretali al capit. 1 lib. 3 tit. 39 *De censibus*.

(8) Manso cosa sia è spiegato da Baluzio al verso secondo, cioè in fine della sua nota fatta al n. 85 del lib. 1 de'capitolari. V. il tom. 2 d'essi pag. 1148 fin., ove cita Baluzio un testo dello scrittore della vita di Ludovico Pio, che è nominato l'astronomo, riferito all'anno 817, che è nella collezione degli storici Francesi fatta dal signor Duchesne tom. 2 pag. 298 dopo il mezzo; e perchè Baluzio dice, che manso è quel terreno, in cui si contano dodici bunuarj, pare a me si possa intendere, ed è paruto agli autori del glossario qui sotto citato alla voce *Masus pro mansus*, con questa voce bunuario significato quello, che nominavasi jugero, che è quello, che ha pure pensato Enningio Boemero alla sua nota 21 fatta al sopra cit. can. 25 caus. 23. E veramente anche Papia nel passo di lui, che è dato nel glossario delli signori Dufresne, e Ducange sotto la voce *Mansus, vel mansa*, al primo verso mostra, che manso significa quanta terra fa dodici jugeri; ma sappiamo poi dal Calepino grande, e dall'istesso glossario sovra citato alla voce *Jujerum pro jugerum*, che *juger* significa quel terreno, che può lavorare in un giorno un pajo di buoi, di che parleremo appresso n. 85; perciò i dodici bunuarj mentovati da Baluzio, che è il terreno, che dicesi manso, come anche i dodici jugeri, de'quali parla Papia, che indicano anche il manso, mostreranno il terreno, che dodici paja di buoi poteano in un giorno lavorare; e se Baluzio chiama bunuario un dato terreno, lo

dodici paja buoi possono arare in un giorno, senzachè Giustiniano * già prescrisse: che non potesse più fabbricarsi nuova chiesa, a cui non fosse dato tanto terreno, che la sufficienza vi fosse, la quale si richiedeva ne' suoi tempi,

---

ha fatto perchè questa voce fu usata a quel fine da Lotario I nella sua legge qui sotto citata al n. 14, e da Incmaro al § 2 della parte 2 delle informazioni, o notizie, ch'ei chiese nell'852 dai suoi parochi, e dai suoi decani. V. le opere sue a me tom. 1 pag. 716, testo questo, che si legge anche nella nota, che Sirmondo ha fatta al capitolare tenuto in Silvaco da Carlo il Calvo nell'853. V. i capitolari raccolti da Baluzio tom. 2 pag. 768 linee 12, 13, e seguenti.

Che la misura di terreno, la quale chiamavasi manso, fosse quella giusta quantità, che era stimata necessaria a qualunque chiesa, affinchè coi frutti d'essa si facessero le spese convenienti al culto divino, fra le quali si conta il mantenimento de' ministri dell'altare, è provato dalla definizione del manso ecclesiastico, che si legge nel sovra citato glossario tom. 4 pag. 438, e consta dai luoghi de' capitolari di Ludovico Pio dati qui sotto al n. 12, e dal capitolare di Carlo il Calvo tenuto a Tusi nell'anno 865, chiamato capitolare *Apud Tusiacum* ivi § 11. V. il tit. 37 de' capitolari di questo principe, luogo, che si citerà anche al n. 12; come altresì si dimostra dai sentimenti espressi nel can. 9 del sinodo tenuto da Valtero vescovo d'Orleans nell'858, ove si fa menzione del § 85 del lib. 1 già da noi mentovato in principio di questo numero dei capitolari, dato tal canone da Mansio tom. 15 pag. 506 verso il fine, dal qual luogo deduce Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 27 n. 10, che era a quel tempo dai vescovi ai signori delle ville comandato di dare ad ogni parrocchia delle terre loro un manso di terreno libero da ogni carico.

Questa quantità di terreno, che ancor oggi in qualche provincia della Francia nominasi tuttavia manso, è quella, che oggi ancora dassi in dote alle chiese, perchè giudicata necessaria al mantenimento d'esse, per testimonianza intorno alla provincia di Montpellier del magistrato, o del parlamento di questa provincia, per il quale terreno un avvocato celebre, che servì al detto magistrato, scrive, che non pagasi taglia alcuna. Vedasi il volume dell'opere del signor avvocato Antonio D'Espeisses, diviso in quattro tomi, nella prima parte dell'ultimo de' quali tomi, cioè del 4, trattasi del carico delle taglie, e d'ogni altra imposta. V. il tit. 2 di questo trattato *Des tailles, et autres impositions* artic. 14 sess. 1 num. 18 circa il mezzo, al verso: *Et ladite décision n'a lieu*, il qual testo è nel volume suddetto all'affogliazione ultima pag. 341 col. 2 al mezzo, ove vuole si creda il sig. D'Espeisses quello, ch'egli ivi sentenziosamente afferma, che gli antichi chiamavano manso quella quantità di terra, che un pajo di buoi arano in un anno, che masseria è della chiesa.

* Giustiniano novella sua 67 cap. 2.

tempi, acciocchè potessero competentemente dai sacri ministri farsi gli uffizj divini, e le orazioni, che si dirizzano verso Dio; e li vescovi del concilio Valentino III tenuto nell' 855 nel testo, che daremo al n. 180, comandarono: ogni fondatore di chiesa debba darle quel terreno, che colonica chiamavasi; e perchè dettò questa proposizione coi due concilj soprannominati al num. 7 e Gregorio IX, e la chiesa universale ne' due suoi codici (9) delle leggi ecclesiastiche, ove pose, e tiene tuttavia questa legge del concilio Vormaziense quale precetto da osservarsi, epperò fatto secondo ragione, e fede, e promovitore sì de' buoni costumi, che della pubblica pace, qualità, che la chiesa volle sempre, e vuole oggi ancora abbiano siccome tutte le leggi civili, così anche le canoniche (10). Ma oltre a ciò Berardi provò (11),

---

(9) Codice primo delle leggi ecclesiastiche, sopra del quale nelle scuole s' impara la ragione canonica, compilato dal monaco Graziano. Vedasi ivi il testo del conc. Vormaziense, che è dato in questo codice nominato decreto di Graziano al luogo del medesimo già citato al n. 7, che è il can. 25 caus. 23 quest. 8.

Codice secondo, sopra del quale nelle università il maestro insegna allo scolaro anche la ragion canonica, intitolato: *Decretali di Gregorio IX*. Vedasi ivi il capit. 1 lib. 3 tit. 39 *De censibus*, ove sotto il titolo di concilio fatto in Germania si dà il testo del citato conc. Vormaziense, quale lo ha dato Graziano.

(10) Can. 7 distin. 1 § 2 fedel.

(11) Berardi *Gratiani canones genuini ab apocryphis etc.* part. 1 cap. 55 al fine, ove spiega il canone del conc. Vormaziense secondo che è dato da Graziano al can. 25 caus. 23 quest. 8 vol. 1 dell' opere di Berardi pag. 493 dopo il mezzo; ove si noti, che Berardi avvisa, che la legge, che fu data dal conc. Vormaziense dell' 868 nel testo sovra citato da Graziano, era già stata da Ludovico Pio pubblicata nel suo capitolare Aquisgranense dell' 816 ivi § 10. V. la collezione de' capitolari di Baluzio tom. 1 pa 565 linea ultima, e 566, e notisi, che Berardi all' ultima linea dell' istesso verso c' insegna, che Carlo il Calvo ha data una similissima legge a quella del sovra citato capitolare dell' 816 di Ludovico Pio, la qual legge di Carlo il Calvo è al cap., ossia § 11 del tit. 37 de' suoi capitolari, nel qual tit. 37 si dà un capitolare fatto a Tusi nell' 865. V. i capitolari raccolti da

che avevano già prima posta questa massima nelle loro proprie leggi due savissimi re di Francia Ludovico Pio, e Carlo il Calvo. Così fatta sentenza pubblicò (12) Ludovico Pio nell' 816, e 829, la prima volta coll' istessa locuzione, colla quale fu di poi data dal concilio Vormaziense, se non che omise il concilio Vormaziense di far menzione degli atrii, degli orti, o sia cimiterii delle chiese, di un servo, di una serva, per i quali rispetti Ludovico Pio * fece esenti d'ogni gravezza gli ecclesiastici; e la seconda *2 dicendo, che contro ogni signore, che prendesse censo per un manso di qualche chiesa, s'adoprassero i giudici, affinchè lo restituisse; e Carlo il Calvo suo figlio *3 nell' 865 con altre frasi, ma consimili,

---

Baluzio tom. 2 pag. 198 linea ultima, e 199, ed è da avvertirsi, che in questo luogo Carlo il Calvo sapea, e lo dice nella detta sua legge, ch'egli nuovamente ordinava quello, che era già prescritto ne' libri capitolari di suo padre, e di suo avo.

(12) Ludovico Pio: capitolare suo dell'816 tenuto in Aquisgrana § 10 d'esso. V. il tom. 1 de' capitolari raccolti da Baluzio pag. 565 linea ultima, e 566. Questa legge fu copiata nel lib. 1 de' capitolari § 85, ed al lib. 5 § 214, e può ognuno vedere, che da questo luogo, come ha detto Berardi nel passo dell'opera sua dato da noi al num antecedente 11, hanno i vescovi Francesi copiato il can. 50 del conc. Vormaz. dato al n. 7.

* Qui fa esenti Ludovico dai carichi i sacerdoti per un manso d'ogni chiesa, per le decime, per le case, per gli orti, e gli atrii delle istesse chiese; ma perchè diciamo noi nel nostro trattato, che Ludovico Pio ordinò altresì, fossero liberi dall'obbligazione di pagar tributo per un servo, e per una serva, sappiasi, che questo è asserito dall' autore innominato della vita di Ludovico Pio, che ha avuto il soprannome di Astronomo, al luogo della detta vita citato da noi già al n. 8, che viene a dire ove riferisce i fatti attenenti all'anno 817, e lo dicono altresì i PP. del conc. Meldense fatto d'ordine di Carlo il Calvo nell'845, testo, che daremo appresso al n. 179.

*2 Ludovico Pio: altro capitolare suo, tenuto questo in Vormazia nell' 829 § 4 d'esso. V. il citato tom. 1 de' capitolari pag. 663 fin., e 664; questo luogo si vede ripetuto al lib. 5 de' capitolari § 100, ed all'addizione 4 §§ 98, e 163.

*3 Carlo il Calvo: capitolare suo fatto in Tusi nell'anno 865 già da noi stato citato al n. 8, il quale capitolare è dato al tit. 37 de' capitolari di questo principe. Vedasi ivi il § 11, che è al tom. 2 della collezione de' capitolari di Baluzio pag. 198 linea ultima, e 199.

fece anch' egli franco d' ogni gravezza di baronaggio il manso d' ogni chiesa; diremo noi, che è colla grandissima autorità di questi imperatori, e dai detti concilj bandita la sopra toccata nostra sentenza, della quale mostra, che furono lodevolmente molti altri prelati, ed altri laici Francesi, perchè ripetutosi il decreto di Ludovico Pio di parola in parola nel concilio Troslejano (13)

---

(13) Troslejano conc. fatto nel 909 can. 6. Mansio tom. 18 pag. 279, e seguenti.

La voce *Paraveredo*, che è in questo canone, significa il carico di dar cavalli per il pubblico servizio, che si dee fare per strade non diritte, ma fatte per traverso, o per servigio appartenente alle squadre, o forsi per dare pastura ai cavalli del padrone. Di quest' ultima interpretazione vedi il capitolare di Carlo il Calvo dell' 858 § 14 dato al tit. 27 de' suoi capitolari citato tom. 2 pag. 116 al mezzo: e vedi nelle formole di Marculfo al lib. 2 il § 1 circa il mezzo, ove le voci *caballorum pastus*, *et paravereda* leggonsi sinonime, detto tom. 2 de' capitolari raccolti da Baluzio pag. 400, e finalmente vedi la nota de' Pittei fatta a' capitolari de' re di Francia sotto la voce di *paravereda*, detto tom. 2 pag. 736. Che la voce *paraveredo* sia sinonima alla voce *agminales æqui*, che usa Arcadio Carisio nella legge, che daremo qui sotto al n. 18, le quali già leggonsi sinonime nel glossario delli Dufresne, e Ducange alla voce ivi *paraveredi*, e che le voci *agminales æqui* significhino cavalli dati a comodo delle squadre, letteralmente si mostra dalla voce *agmen*, e dalla voce *agminalis*; e che l' una, e l' altra espressione sì di *paravredo*, che di *agminales æqui* importino dar cavalli al servizio militare per vie non comuni, e diritte, ma conducenti per traverso, ove cioè chi serve al corso pubblico non può far provvisione a chi per queste seconde vie militarmente cammina, è mostrato da Gottofredo Giacomo al princ. del comment. fatto da lui alla l. 3 cod. Teod. lib. 8 tit. 5 *De cursu publico*. Di questo nuovamente qui appresso n. 152.

Perchè nel citato canone i PP. del sinodo tenuto a Troslej citano, e riferiscono un canone d' un concilio Toletano, è da sapersi, che scrissero qui i detti PP. fedelmente il can. 19 del conc. Toletano III fatto nel 589, che è in Mansio tom. 9 pag. 998, ed è questo un testo dato da Graziano al Can. 2 caus. 10 quest. 1 male.

Si cita poi da' PP. adunati in Troslej un capitolare di Ludovico Pio, e qui è mentovato il capitolare dell' 816 nel passo dato al n. 12.

Resta da spiegarsi la voce *Senior*, che leggesi nel detto can. 6 dell' istesso conc. Troslejano, ma abbiamo già veduto al n. 7, che Tomassino, Gonzales, ed il glossario delli signori Dufresne, e Ducange manifestano, che tal voce significa la persona di un conte, o signore di una villa, locchè è anche letteralmente provato dal § 9 del II capitolare fatto da Carlo M. nell' 812 ivi § 9. V. il tom. 1 de' capitol. raccolti da Baluzio pag. 496 princ.

dell' anno 909, non ha potuto se non che sembrare questo canone giustissimo a tutti; ma chiarissimamente Lotario I figlio di Ludovico Pio nelle sue leggi Longobardiche manifestò, che a ragione le chiese per un manso, e per due servi non devono pagare tributo, che disse (14): affinchè abbiano i sacerdoti ogni roba necessaria al vitto, e possano essi servire tranquilli a Dio, siccome già comandò mio padre, abbia una chiesa un manso di terra sgravato d' ogni tributo, e liberi d' ogni carico due servi.

E dov' è chi voglia negarmi, che questa conclusione, di che discorriamo, compaja un assioma ragionevolissimo, che già si prova vero, dacchè Sozomeno (15) detto in prima, che Giuliano l' apostata confermò ai sacerdoti pagani i loro privilegj, disse specificamente, che ai guardiani dei tempj ordinò fossero dati annualmente per loro sostentazione le vettovaglie, che per editti de' suoi passati non erano più loro provvedute, ordine manifestante, con cui stimava, che non doveano rammaricarsi i ministri dell' impero Romano, se si comandava loro d' aver cura, che fossero anche i sacerdoti degl' idoli serventi i sudditi suoi pagani sicuri del vitto; e per infervorare quelli della Galazia ci assicura Niceforo *, che dati a questa provincia trentamila moggia di formento, e sessantamila staj di vino per uso degli ospedali, che volea

---

(14) Lotario I: legge sua Longobardica, che è data al § 63 delle leggi Longobardiche di questo principe. Vedi la collezione *Corpus juris germanici antiqui etc.* pag. 1232: questa legge è al § 46 del lib. 3 tit. 1 nella collezione delle leggi Longobardiche fatta da Lindenbrogio, ed è data, ma con mutazione di qualche voce nei capitolari dei re di Francia sotto il nome di legge Longobardica di Lotario I al tit. 4 § 1 de' capitolari di questo principe nella collezione de' capitolari fatta da Baluzio tom. 2 pag. 327 dopo il mezzo.

(15) Sozomeno: ist. eccl. lib. 5 cap. 5 princ.

* Niceforo: ist. eccl. lib. 10 cap. 22. ove riferisce una lettera dell' imp. Giuliano ad Arsacio pontefice idolatra nella Galazia pag. 299 col. 2.

fossero governati dai pagani, ordinò, che la quinta parte di queste provigioni fosse divisa non ai sacerdoti idolatri, ma ai soli loro servitori. E avvegnachè io abbia qui principiato a parlare di costumi già dagli antichissimi Romani rispetto ai loro sacerdoti tenuti, mentre era il paganesimo in tutti gli stati di quella nazione, dai quali tempi in qua, contando anche solo sino al numero primo degli anni dell' era cristiana, sono corsi molti, e molti secoli, perchè quei costumi tenevansi ancora da Giuliano, e da molti ne' suoi dì, che com'esso paganizzavano tuttavia; non dicasi, che da me siansi abbandonate le carte ordite alla tela di questo mio lavoro, perchè, oltrecchè lo ricerca il presente soggetto, e quindi lo posso fare, seguitando ancora alquanto più oltre, senza pericolo di biàsimo, o di riprensione, citeremo a suo luogo nel discorso, che qui vogliamo fate di questa materia, principiando dai detti dei più antichi padri, e da Costantino, come i molti scritti fatti da quelli, che ebbero maggior dottrina della divina parola, così i molti editti da innumerevoli principi fatti per dare immunità agli ecclesiastici, ed ogni testo, che la comprovi dovuta, che è l'opinione, la quale ebbe Giuliano, come si è detto, circa il mantenimento degli Etnici sacerdoti a lui cari; ed è pur ciò, che secondo il lume naturale parve giusto agli Egizj per i sacerdoti della propria nazione, che sappiamo dalla Genesi (16), che per generoso pensiero, e disegno, anzi risoluzione del principe Faraone, oltre ai fondi, e possessioni donati, perchè non fossero costretti a venderli negli anni della carestia, hanno avuto quelli dai pubblici granaj quanto era al vitto necessario;

(16) Genesi cap. 47 vers. 20 a 23. I fatti qui narrati si notano avvenuti nell' anno 1701 innanzi la venuta di Cristo nella bibbia con molte note, e dissertazioni stampata.

e veramente ricercavano, che così si facesse le antiche costituzioni di quel regno, in cui sappiamo da Isocrate *, che con lodevole sentenza furono dati ai sacerdoti fondi sacri da Busiride fondatore, e institutore d'esso delle rendite, colle quali vivessero, e furono ancora i medesimi fatti esenti da ogni fatica, o travaglio, che fosse allo stato necessario, ed eziandio dal carico di militare. Concorreva anche a' suoi tempi nella medesima inclinazione del mostrare pensieri accesi a far conoscere, e persuadere, ch'ei riputava giusti così fatti provvedimenti, Artaserse re de' Persiani, di cui ci narra Esdra (17), che egli, per non aver a provare l'ira di Dio, proibì riscuotersi tributo alcuno dai sacerdoti d'Israele, nè dai leviti, nè dai cantori, anzi ordinò darsi dai rettori delle provincie e danaro, e fromento, e vino, e sale, e finalmente tutto quello, che a fare il servizio divino sarebbe stato opportuno; perciocchè ivi Duhamel *2

---

* Isocrate: orazione sua in lode di Busiride. V. il princ. d'essa al verso: *Nam sacerdotibus ita prospexit* secondo la versione latina di Girol. Wolfio, edizione di Enrico Stefano del 1593 pag. 225.

Visse Isocrate circa due mila anni innanzi al secolo XVI dell'era cristiana, circa la metà del quale vivea Wolfio, che lo dice Wolfio istesso nelle prime linee del suo discorso intitolato: *De vita Isocratis, et orationum ejus divisione* stampato in fine dell'opere d'Isocrate istesso, anzi dopo le orazioni di Aristide, e dopo la narrazione della vita d'esso Isocrate. V. il tomo suddetto affogl. 3 dopo il fogl. XXXIII; quindi vivea Isocrate 500 anni circa innanzi la nostra redenzione; e se si guardano le lettere, che sono in principio di questo tomo, colle quali Wolfio dedicò a varj amici le diverse opere del detto Greco scrittore da lui voltate in latino, si vedrà, che vivea Wolfio nel detto secolo XVI, che quelle lettere sono scritte nel 1547, e 1558.

Di Busiride re degli Egiziani parla anche Diodoro Siculo nella sua biblioteca istorica lib. 1 al mezzo a me pag. 42 dopo il mezzo edizione Reclejana del 1604 greco-latina colla versione latina di Lorenzo Rodomano fatta in Annover.

(17) Esdra lib. 1 cap. 7 vers. 10 a 25. Li fatti da Esdra narrati notansi nella già citata bibbia all'anno 467 innanzi l'incarnazione di Cristo.

*2 Duhamel: nota sua fatta al vers. 24 del detto cap. 7 di Esdra.

Vedasi ancora così il lib. 3 di Esdra cap. 8 vers. 24, 25, come quegli altri testi, che citiamo più sotto al n. 203.

ha creduto poter notare godessero di simile privilegio verisimilmente li sacerdoti Persiani, nella quale istessissima volontà entrarono naturalmente i vecchj, e barbari Francesi rispetto ai Druidi, o sia sacerdoti loro, de' quali scrive Giulio Cesare (18), che non pagavano alcun tributo, ed erano esenti da ogni, e qualunque carico; oltrecchè qualor diede Dio * comandamento, che fu diligentemente fatto, che si formasse la consegna di tutti i figliuoli degli ebrei, che aggiugnessero a 20 anni, affinchè per ogni capo d'uomo si togliesse un certo determinato censo, ed il carico di guerreggiare, ove ne apparisse il bisogno, si dasse ai medesimi, volle ne fossero esenti i figliuoli de' sacerdoti, e c'insegna la scrittura sacra nel testo dato al §. 8 n. 28., che fu severamente punito Eliodoro, che divisò far proprj i denari ai sacerdoti, e a Dio donati. Nè minor comodo, e felicità secondo l'istoria scritta da Diodoro Siculo ebbero dai suoi li sacerdoti, e indovini Caldei *2, e più anticamente ancora nell' Egitto *3 quei primi divoti, che un culto divino insegna-

---

(18) Giulio Cesare: commentarj suoi della guerra di Francia lib. 6 circa il mezzo al verso: *Druides a bello abesse*. V. l'edizione d'Elzevir con note di varj sapienti pag. 226, ed avea poco innanzi già detto Giulio Cesare, che Druidi chiamavansi i sacerdoti.

* Esodo cap. 30 vers. 11 a 15. Numeri cap. 1 vers. 2, 3, 45, 46, 47 a 51, e cap. 2 vers. 33.

*2 Diodoro Siculo: istoria sua, ossia biblioteca istorica lib. 2. V. la versione latina di Lorenzo Rodomano, verso *Chaldæi ergo Babyloniorum* pag. 115.

*3 Diodoro Siculo: opera medesima lib. 1, verso: *Plurimas postea ex Ægypto*, pag. 24 al mezzo; ed avea narrata prima la vita di Osirj, di cui scrisse, ch'ei fabbricò una grande città nell' Egitto, la quale avea cento porte, e che di lui credeasi, fosse stato il primo, che avesse insegnato agli uomini seminar grano, e farne pane, dando così utile e grato cibo ai medesimi, che l'un l'altro allora si divoravano.

Leggasi anche poco più sotto alla pag. 56 circa il fine, che ivi parlando de' pubblici tributi, che da questa gente pagavansi, afferma, che dagli Egiziani della rendita de' medesimi tributi facevansene tre porzioni, delle quali la prima era data ai sacerdoti, che dice *Hi a cunctis oneribus sunt immunes*, la seconda al re, la terza ai soldati.

rono agli uomini ignorantissimi, che non era fatto ai medesimi mai carico alcuno; il che è una confermazione di quello, che Isocrate ha detto nel luogo dato al n. 16. Ella è però questa una grazia, che parrà giustissima, se si aggiugnerà qui ciò che l'istesso Diodoro Siculo * più sotto

* Diodoro Siculo: opera citata lib. 4 dopo il mezzo, verso: *Æsculapii prognati sunt*, pag. 273 al mezzo, luogo, che si può vedere citato nelle opere di Puffendorfio *De jure naturæ, et gentium* lib. 8 cap. 5 num. 6 tom. 2 pag. 423, ove citasi di Diodoro il detto lib. 4 cap. 73.

Quando vivea Diodoro Siculo era già morto di molti secoli Isocrate, imperocchè Enrico Stefano nel suo avvertimento intitolato: *De Diodoro, et ejus scriptis* al §, ossia cap. 2 afferma, che fu Diodoro contemporaneo di Giulio Cesare. Vedasi questo avvertimento nell'edizione dell'opere di Diodoro qui sovra citata, ove è l'ultimo degli scritti, che precedono l'istoria di Diodoro.

Perchè però da Diodoro Siculo si parla dei due figliuoli d'Esculapio, li quali furono soldati all'assedio di Troja dai Greci per la loro dottrina graziati, stimo notare, che secondo la breve cronologia del P. Calmet, che è anche intitolata: *Rationarium temporum eccl., ac civilis historiæ a mundo condito*, la detta guerra ebbe fine, e fu Troja rovinata prima della nascita di Cristo anni 1180. V. l'edizione di detta cronologia pag. 7 dopo il mezzo, ove è anche notato poi alla pag. 60 prima del mezzo, che Giulio Cesare morì ucciso dai congiurati contro di lui nell'anno del mondo 3960, che è come dire 40 innanzi la nascita di Cristo. Non discorda in questo, se non di pochi anni s. Girolamo in un luogo della versione sua della cronica di Eusebio, ch'egli nota l'uccisione di Giulio Cesare all'anno dopo la nascita di Abramo 1970. V. le opere di s. Girolamo tom. 8 pag. 609 linea 8, e nota poi la nascita di Cristo nell'anno dopo Abramo 2015, ivi pag. 636 linea 2, onde se agli anni di Abramo 1970 si giungono gli anni del mondo preceduti alla nascita di Abramo, secondo la detta cronologia di Calmet pag. 2, che sono anni 2008, verrebbe trovarsi notata la morte di Cesare, secondo s. Girolamo, nell'anno del mondo 3978, che viene a dire 22 anni prima della nascita di Cristo, posta questa nell'anno del mondo 4000. E' però ancora da avvertirsi, che dicendo Girolamo nato Cristo nell'anno dopo Abramo 2015, se si detraggono da questi 1970 di Abramo, che è il tempo, in cui fu ucciso Cesare, risulterebbe quest'uccisione aver preceduto la nascita di Cristo anni 35; nel che essendovi contraddizione, o varietà in questa cronologia di Eusebio, crediamo ogni savio possa attenersi sopra questo punto a quanto insegnò il seguente dotto scrittor Parigino. L'autorità, e il sapere del signor Rolin ci mostra § 2 del lib. 44 dell'istoria Romana verso il fine tom. 14 edizione di Parigi 1767 pag. 397 al mezzo, l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta nell'anno dopo la fondazione di Roma 708, e innanzi alla nascita di Cristo anni 44.

sotto riferisce dei due figliuoli d'Esculapio Macaone, e Podalirio, i quali perchè dottamente curavano, e sanavano molte infermità de' Greci soldati, che erano all'assedio di Troja, ricevettero grazia di piena libertà di lasciar di servire anch'essi nella milizia, ed inoltre l'altra ancora di portar in avvenire niuna pubblica spesa; e se narra Tito Livio *, che una volta fu esatto tributo dai sacerdoti pagani in Roma, da quello, ch'ei scrisse, possiamo prendere argomento, che non si facea prima, nè fu fatto di poi, e che parve anche a lui questo un atto dislodevole, perocchè spiega, che gran parte del popolo non ne era contento, e perciò si levò a rumore la città; per tutto ciò non si può dubitare, che i pontefici dai sapienti Romani non fossero giudicati esenti generalmente dall'aver l'assunto di pagare, e di far pagare le contribuzioni necessarie, che devono farsi da ognuno, che ha beni, affinchè sia intera in ogni anno l'esazione de' tributi, considerati questi in generale, se si osserva quello, che dice il giureconsulto Arcadio Carisio *2 con riguardo

---

* Tito Livio: decade 4 lib. 3 cap. 17, verso: *Romæ eo primum anno*: questo passo è al lib. 33 num., ossia cap. 42 dell'edizione dell'opere di Tito Livio fatta a Amsterdam da Elzevir, ivi tom. 3 pag. 185.

*2 Carisio Arcadio giureconsulto: sentenza sua, che è alla legge 18 § 21 a 25 dig. lib. 50 tit. 4 *De muneribus, et honoribus*; circa i soldati concorda la legge 11 dig. lib. 50 tit. 5 *De vacatione, et excusatione munerum*.

E' da aver considerazione, che pare, che il solo titolo, sotto il quale nel digesto è la legge qui citata di Arcadio Carisio, imperti, che in essa non si parli del carico del pagamento de' tributi, ossia di alcun carico, o dovere di roba, nè di chi da questo sia esente, ma sì ben si parli del carico personale, ossia dell'assunto, o dell'uffizio, che vogliam dire, che si dà ad alcuno di far le riscossioni de' tributi, e chi possa pretendere d'essere di quest' uffizio esente, che la parola *Munus* importa propriamente carico, uffizio, ed assunto. V. il vocabolario della crusca alla voce *Assunto sustantivo*. E vedi Cujacio al comment. del tit. 41 lib. 10 del codice *De muneribus patrimoniorum*, opere sue tom. 2 pag. 739. E vedi la recitazione

ai carichi, che non la persona, ma i beni, cioè il patrimonio dirittamente gravano, laonde reali si dicono, ove è detto, che intorno all'opera del pagamento de' soli carichi, che s'impongono, particolarmente ragguardato l'utile, che si ha dalla possessione de' beni, cioè sopra i cavalli appartenenti alle squadre, i muli, i carri, e il servigio del pubblico corso, dee sempre intendersi data in ispecialità anche a quelli, ai quali è fatta grandissima grazia, quali sono i soldati, ed i pontefici. Agli Egiziani nuovamente guardando piacemi con

---

dall'istesso Cujacio fatta alla legge 10 dig. lib. 50 tit. 4 *De muneribus, et honoribus*, opere dell'istesso Cujacio tom. 5 pag. 1175 princ. Duareno però uomo dottissimo nella sua opera *De sacris ecclesiæ ministris, et beneficiis* lib. 7 cap. 10 intende, e spiega le leggi, che parlano degli uffizj, che chiamavansi dai Romani *Munera, et honores*, e di quelle, che parlano delle contribuzioni ai pubblici tributi, quasi il carico, ossia l'uffizio, o l'assunto di far pagare i tributi, ed il dovere, e carico di pagarli siano cose sinonime. Duareno tom. 2 pag. 511, e 512. Il che è vero. Ed il giurisconsulto Carisio ne' §§ qui sovra citati, quando dice, che i soldati, ed i pontefici non sono esenti da certi carichi, ch'ei chiama *Munera, quæ possessionibus, sive patrimoniis indicuntur*, intende certo parlare del soddisfacimento, che si fa da ogni suddito al principe di quelle cose, delle quali egli ivi specificamente dice doversi portar il carico anche dai soldati, e dai pontefici. Queste contribuzioni, per le quali sono tenuti secondo Carisio i soldati, e i sacerdoti pagani, sono da lui mentovate così: *Æqui agminales*, che viene a dire i cavalli delle masserie appartenenti alle squadre, *vel mulæ, et angariæ*: parole, che importano il carico di dar muli, e carri per il servizio del pubblico; che la voce *Angariæ* è spiegata da Cujacio al commentario suo fatto alla l. 7 del codice Giust. lib. 11 tit. 9 *De Fabricensibus* a questo modo: *Angariæ sunt jumentorum, vel plaustrorum præstationes*: e finalmente aggiunge Arcadio Carisio *atque veredi*: nè si può dubitare secondo la testimonianza, che ne fa Cujacio alla prefazione de' commentarj da lui fatti alle leggi del codice, che sono al lib. 12 tit. 51 *De cursu publico, et angariis*, che la parola *Veredi* importi il servizio del pubblico corso, ivi dic' egli: *Prima origo nominis veredorum, quod vehant, sive ducant rhedas, quæ et ipsæ cursuales dicuntur*. V. le opere di Cujacio tom. 2 pag. 987 fin. E basti ora per mostrare, che usavasi dai Romani la voce *Munus* scambievolmente a significare tanto l'assunto di far pagar da altri, che il carico di pagare i tributi, l'allegare, che la l. 18 dig. *De verborum significatione* ci fa fede, che la voce *Munus* ha i due predetti significati. Intorno a questo vedansi altre autorità qui sotto al n. 89.

Aristotele * osservare, che un re loro, il quale volle dai sacerdoti danari, de' quali avea carestia, ha usata ben coperta malizia, la quale manifesta, che occupava l'animo suo il timore, che questa sua deliberazione potesse essere molesta al popolo, e l' azione sua potesse lasciare anzi in ciascuno costante opinione, che sospetto di poco divota inclinazione a' luoghi sacri, ed eziandio agli Dei. Fece bandire Taos re, che per le angustie, nelle quali la guerra, ch' ei faceva ai Persiani, avea ridotto lo stato, non potea più sostentare tanti sacerdoti, quanti ne avea, laonde volea ne fosse scemata la compagnia a numero minore; ciascuno di questi per avere il principe amico, e superare l' opposizione, che a lui potea essere colla detta legge fatta, gli offerì ogni suo avere, quali robe tutte accettate, prestate le orecchie alle persuasioni di Cabrias Ateniese, stabilì, che la decima sola tenessero i preti di tutta la somma, e a lui fossero date in presto le restanti nove parti, colle quali cercò di rimediare ai pericoli comuni.

Tornando poi tosto a quello, che di dichiarare io ho avanti promesso, dico, che l' aver cura, o governo delle ragioni de' principi è sempre stata opera grata ai più fidi servitori di Dio, che sono, e furono in ogni tempo accertati doversi dire d' essi ciò, che disse Giustiniano (19), che non sono meno interessati i sacerdoti,

---

* Aristotele: opera sua intitolata: *De cura rei familiaris*, che è anche nominata *Œcumenicorum* lib. 2 § *Chabrias*. Vedasi la versione latina di Gioachino Camerario tom. 3 dell' opere di questo grande filosofo, edizione di Parigi 1654.

Che debbasi dallo stato dare ai sacerdoti il vitto per testimonianza, ed esempio de' fatti di antichissime gentili nazioni, è già stato provato da Enningio Arniseo fra le opere sue politiche in quella, che è intitolata: *De subjectione, et exemptione clericorum* cap. 4 affogl. 2 del tomo di queste opere pag. 39 e 40.

(19) Giustiniano novella 17 cap. 7 § 1.

che la repubblica istessa, i soldati, ed ogni privata persona, che si esigano dai tesorieri dell' impero esattamente, e dal signore tutti i tributi, li quali per istabilire, ed assodare gli stati sono necessarj, in che tanta virtù si adopra, ch' egli si vuol dire eseguita una sentenza, che è, e sarà sempre lodata non solo dai dotti nella ragione civile, ma dai sapienti ancora della ragion canonica, sì perchè detta da un sommo pontefice ne' seguenti termini, che dice averla imparata nelle regole antiche della chiesa, e sì perchè è posta nel codice della medesima (20). Disse Urbano II: dalla bocca del pesce Cristo comandò a Pietro di trarre il denaro, con cui voleva si pagasse il tributo a Cesare; perciò la chiesa paga i carichi per tutti que' beni, che ella tiene fuori d'essa, e gli ha sempre da tempi antichissimi pagati, per rendere contraccambio a chi l' ha sempre levata da ogni travaglio, e tratta dai pericoli, e le dona sicurtà, e la tiene in felice, e comodissimo riposo. Dirò subito, che la prima delle nostre due sentenze spiegate alli nn. 1, e 2, della seconda delle quali parleremo dopo il n. 69, che non disubbidisca alcun buon cristiano ad editto, per cui si chiami da lui pagamento di tributo, Origene, fatta anche menzione del quieto possesso, che il principe solo mantiene esente d' ostilità dei loro beni ai preti, la dedusse da altro sacro testo, cioè dall' epistola di s. Paolo ai Romani, ove in ispecie parlando del debito nato da editto, con cui sono imposti tributi, predica (21), che

(20) Decreto di Graziano: testo suo
Can. 22 caus. 23 quest. 8 fedel.
Intorno al qual testo, che è di Urbano II, Berardi ha mostrato, che è riferito il passo, che si è voluto dare di questo pontefice, e sinceramente.

(21) Origene lib. 9 sovra l' epistola di s. Paolo ai Romani § 25 al mezzo. V. il verso: *Nunc ergo quoniam*, tom. 4 dell' opere sue stampate a cura dei Maurini pag. 655 col. 1 princ., vedasi anche ivi il § 29 al verso: *Si*

generalmente i cristiani sarebbero colpevoli, se nón pagassero i comuni carichi, li quali però essi pagano non solo per li fondi loro immobili, ma anche per le negoziazioni, imperciocchè sanno, che Gesù Cristo, non ostante che non avesse roba mondana alcuna, che fosse sua, pagò il censo a Cesare; nè può alcuno con ragione dubitare, che il detto di s. Paolo: ogni uomo viva sottomesso ai potenti, che sono in sublimissimo stato, significhi, che se egli ha danaro, o fondi, o qualunque altra roba terrena, è data a lui questa legge; e veramente lo dice s. Paolo (22), dando la ragione, per cui può il principe darci carico di tributo, perchè è ministro di Dio, testo, che anche è citato a quest' istesso fine da s. Giovanni Grisostomo (23), il quale afferma, che Dio per bocca di s. Paolo nel detto luogo ci ricorda i benefizj, che riceviamo dal principe di pace, e di sicurezza, di poi ordina anche a quelli, che più accesi del divino amore lo stato ecclesiastico abbracciano, di pagare i tributi; ed in un altro luogo (24) disse, che c'insegnò Cristo con quell'atto, e quel discorso, che fu da noi riferito al n. 1, che può l'uomo senza mancare di

---

enim ponamus verbi gratia, detto tom. 4 pag. 656 col. 1 fin., e si veda finalmente il § 30 al mezzo, verso ivi: *His ergo etiam tributa quædam pendimus*, pag. 656 col. 2 fin. Questi luoghi d'Origene, come anche i testi dati qui sotto alli nn. 23, 28, 29 sono già stati citati al § 1 n. 106, ma per altra cagione.

(22) S. Paolo: lettera ai Romani cap. 12 vers. 6 e 7.

(23) S. Giovanni Grisost. omelia 23 tra quelle, che sono state scritte da questo santo sovra la lett. di s. Paolo ai Romani. Vedi ivi il § 2 della medesima omelia, ed il fine, verso: *Qui ergo multorum animos præparat*, e vedasi il seguente § 3, ove scrive il santo sovra il cap. 13 vers. 1 dell' epistola di s. Paolo ai Romani, tom. 9 delle opere di s. Giovanni Grisost. pag. 688 al mezzo, e 689.

(24) S. Giovanni Grisost. omelia 17 in s. Matteo § 2 prima del mezzo, verso: *Itaque cum interrogaret*. Opere del santo tom. 7 pag. 688; e parla qui il santo precisamente del fatto da s. Matteo narrato al cap. 22 vers. 15 a 22 da noi addotto qui sopra al n. 1.

adempiere l'officio, che lo fa servidore suo, servire anche con amore, e fedeltà al suo principe. S. Giustino martire in un'apologia all'imperatore affirmativamente disse di tutti i cristiani in generale (25): noi i primi paghiamo a' vostri esattori ogni imposizione, che abbiamo avuto da Cristo il comandamento di farlo, quando interrogato, se dovea da tutti pagarsi il tributo da Cesare allora imposto, rispose: date a Cesare le sue robe, e conservate per Dio quello, che è suo; per la quale cagione noi, adorato Dio, serviamo voi volonterosamente. Tertulliano antichissimo scrittore anch'esso in un'apologia, che a favore de' cristiani scrisse, e mandò ai sacerdoti pagani, perocchè erano i cristiani dai loro nemici detti inutili alla repubblica, perchè non ispendevano denaro negli spettacoli, e nell'incenso, od in onorare gli idoli, rinfaccia loro (26), che portavano i pagani molto maggior danno allo stato per le somme de' tributi, che frode

---

(25) Giustino martire: apologia sua 2, in cui parla all'imp. a favor de' cristiani, § 17, verso: *Illud etiam studio nobis est*. Vedi la noviss. bibliot. de' PP. antichi stampata a cura del sacerdote Gallandio tom. 1 pag. 423 fin. Quest'apologia è creduta la 1 fra quelle, che scrisse il detto Giustino e da Natal Aless., e da Fleury, il quale al lib. 3 § 38 dell'istoria eccl. tom. 1 pag. 368 dà tradotto in francese, e riferisce brevemente il testo da noi citato: d'essa parla anche il dotto nostro compatriota il sacerdote Gaspare Saccarello nell'istoria sua eccl. all'anno 150, in cui la crede scritta. V. il tom. 3 della sua istoria pag. 24 fin. E che quest'opinione sia quella, che dee difendersi intorno alla data di quest'apologia, lo ha affermato il sopra nominato signor Gallandio ne' suoi prolegomeni scritti intorno alle opere dei PP., ch'ei compilò nel citato tom. 1 della sua biblioteca. V. ivi il cap. 17, ove parla di s. Giustino gran filosofo, e martire, § 10 d'esso capo linea ultima d'esso, ossia sess. 3 del capo medesimo linea ultima; questa proposizione egli la prova con molti argomenti, e molte autorità, detto tom. 1 della sua bibliot. noviss., affogl. 1. pag. LXXXVIII.

(26) Tertulliano: libro suo apologetico cap. 42 versic. ult.: *Spectaculis non convenimus*; a questo luogo nella sua nota 1 Pamelio, perchè è la scrittura diretta a quei, che Tertulliano chiama *antistites*, afferma, essere stata mandata ai sacerdoti pagani. Opere sue edizione di Parigi 1664 pag. 34 prima del mezzo.

usando non pagavano, nel quale vizio nessun cristiano cadeva, li quali tutti pagavano le imposte esattamente, e ciascuno nella precisa somma del suo debito, perchè, dice egli, crediamo noi commettasi peccato da chi toglie altrui qualunque parte del suo avere; ed altrove * disse: dona a Dio, o cristiano, tutto te stesso, perchè tu se' fatto conforme all'immagine di lui, e guarda di non ricusare all'imperatore qualunque somma di danaro, ch' egli ti chiegga, che è comandamento fatto da Cristo, il quale vista l'impronta di Cesare, che era sovra la sua moneta, disse, datela a lui, ch'ella è roba sua. Chiara legge poi (disse ad un prete Isidoro Pelusiota *2) ci fu data da Cristo di pagare i regj carichi, quand'ei li pagò all' imperatore, nè si confà allo stato, e condizione del prete, che dee ad imitazione di lui professare povertà, negarne il pagamento eziandio per provvedere alcuno, che stringa grande bisogno, che prese ad insegnarcelo nel codice de' canoni ecclesiastici la chiesa con un testo di s. Ambrogio (27) così: ogni volta che il sovvenimento, che dà colla sua roba il sacerdote a qualcuno, torna in danno d'altri, l'opera del prete è fuor d'ogni ragione, che non potendo egli beneficar tutti (e nol può, che lo può fare il solo Iddio) col fatto suo, non generi esso

---

* Tertulliano, altra opera sua intitolata: *Idololatria* cap. 15 princ., verso: *Reddenda sunt Cæsari*, pag. 94 al mezzo.

*2 Isidoro Pelusiota lib. 1 lettera 48 scritta al prete Epagato, che pagava i tributi di mala voglia. V. la bibliot. massima de' ss. PP. tom. 7 pag. 538 col. 1.

(27) S. Ambrogio *De officiis* lib. 3 cap. 9 d'essa opera, che è secondo i Maurini il § 59 del detto lib. 3. Vedi il principio di questo testo 59, che è dato da Graziano al

Can. 10 caus. 14 quest. 5 fedel.

Con questo testo concorda un passo di s. Agostino, che è dato da Graziano al

Can. 8 caus. 22 quest. 2 § 1. V. ivi di tal § il solo secondo verso: *Non est mentiendum secundo genere*, fedel.

almeno mai nocumento ad uomo alcuno; e veramente Cristo ha ricevuta così volentieri la protesta fattagli da s. Pietro * a nome di tutti i compagni suoi, che aveano essi per seguirlo abbandonata ogni roba del secolo, che loro promise la gloria, e la vita eterna. Nè altro che buon senno, ed essere atto a filosofo dicevole giudicarono eziandio gl' imperatori *2 pagani, ed i Romani giureconsulti *3, che si portino anche da questo lietamente i carichi, pe' quali con danari è soddisfatto il principe, e quelli particolarmente, che si danno per rispetto ai beni, avvisando, che quando l' opposito intervenga, non è savio l' uomo, ma vizioso, avaro, o simulatore; per le quali cose scrisse Salviano *4, che nuocono alle cristiane

---

* Matteo cap. 19 vers. 27, 28, 29, ove si riferisce un discorso fatto da s. Pietro a Gesù Cristo.

*2 Diocleziano: legge sua, che è la l. 6 cod. Giust. lib. 10 tit. 41 *De muneribus patrimoniorum*; ed è da notarsi, che qui si parla dei carichi reali.

Graziano: legge sua del 368, che è la l. 28 cod. Giust. lib. 10 tit. 31 *De decurionibus*.

*3 L. 1 § 4 dig. lib. 50 tit. 13 *De extraordinariis cognitionibus*.

L. 8 §§ 4, 5 dig. lib. 50 tit. 5 *De vacatione munerum*.

L. 14 dig. lib. 12 tit. 6 *De condictione indebiti*.

L. 206 dig. *De regulis juris*.

*4 Salviano: trattato suo intitolato: *Adversus avaritiam*, lib. 2 § 13 fin., verso: *Non est itaque quod competere*. V. la novissima bibliot. de' PP. antichi tom. 10 pag. 68 al mezzo. Questo testo troverassi prodotto colla citazione del lib. 2 di Salviano *De ecclesia*, a cagione che quest' opera fu da lui diretta a tutta la chiesa cattolica, come consta dalla linea prima dell' opera medesima, e la chiama quest' opera così col titolo *De ecclesia* Dionisio Gottofredo nella sua nota fatta al § 4 della sovra citata l. 8 del digesto lib. 50 tit. 5 *De vacatione munerum*, ove in fine di questa nota cita precisamente il passo, che abbiamo noi citato qui sopra, e lo adduce Gottofredo con varj altri testi per provare, che siccome ad ogni filosofo, così ad ogni cristiano (e potressimo dir noi più ancora ad ogni sacerdote) è richiesta la virtù, per cui l' uomo si chiama disinteressato, e particolarmente nel caso, che li governatori dello stato abbisognino di sovvenimento. Salviano vivea nel secolo V, che il signor Gallandio al cap. 1 § 2 de' suoi prolegomeni stampati in testa del sovra citato tom. 10 scrisse, che fu

cristiane virtù le ricchezze, e fa men che bene ogni cattolico, il quale non sa patire alcun incomodo, o disagio per dare altrui quel comodo, cioè l'utilitade, o prode, ch'ei vuole, o desidera da lui. C'insinua pure s. Agostino nel testo da noi già dato al §. 3 n. 143 in primo luogo, che può il principe pretendere di fare ogni uomo, che è sotto sua signoria, suo tributario; dice il santo: Cristo non ha comandato a'suoi soldati di negare al sovrano, nel regno del quale vivono, di servirlo delle opere, delle quali è debitore un vero suddito; disse anzi: pagate i carichi a chi può imporgli, onorate i maggiori, ed amatevi tutti vicendevolmente, e per i re non cessate d'intercedere perpetue, e sante benedizioni; insegnamento, che l'istesso s. Agostino dà, non pure secondo che già dissi nel luogo da noi dato al citato §. 3, e n. 143, cioè nel primo passo ivi riferito, ma eziandio altrove nuovamente ci dona quest'istesso ammaestramento (28), detto quì, che Cristo Dio, perchè era anche uomo, ha pagato a Cesare quella gravezza, che al comune degli uomini era stata legittimamente imposta, ove insegnaci, che fin che siamo al mondo dobbiamo ricordarci, che siamo sudditi dei re della terra, quale suggezione Agostino chiama servitù. Ei predicò altra volta questa virtù in fine del luogo da noi addotto al §. 2 n. 101., ove dettò, ch'erra chi pensa, che la libertà, che abbiamo

---

quest'opera da Salviano composta intorno l'anno 440. Consta poi dalla prima parola di quest'opera, che fu da Salviano diretta a tutta la chiesa, quasi l'autor d'essa si chiamasse Timoteo.

Inculca questa virtù medesima in un altro luogo Salviano. Vedasi il § 2 al mezzo, e li §§ 3, 6 del lib. 3 dell'opera intitolata: *De gubernatione Dei*, che è al citato tom. 10 pag. 14 col. 2, e seguenti.

(28) S. Agostino: *De cathechizandis rudibus* § 37, ossia cap. 21, verso: *Hoc autem totum figurate*. Opere del santo tom. 6 pag. 287 prima del mezzo.

avuta da Cristo, possa farci lecito di non onorare, o servire il principe, o di levargli il sussidio de' tributi, come errerebbe quell' altro, che volesse la sola religione professare, che loda il suo sovrano, che in questo servendo il principe, obbediamo alla legge divina, che per tutte quelle robe, che gli uomini, perchè sono formati di corpo, appetiscono, non debbano schifar mai qualunque disagio, che possa avvenir loro dai comandamenti del re, persuasi di non essere sudditi suoi, se vuole comandare, o dare nuova regola sopra la materia della religione. Duolsi altresì s. Agostino contro quelli, che non pagano i tributi, nel luogo veduto al §. 1 n. 104, quando disse: a nocumento dei cristiani resta agli eretici unicamente, che impeditori si facciano, perchè non paghino i tributi; perciò s. Ireneo (29) argomentando dal sovra citato luogo cap. 13 vers. 6 dell' epistola ai Romani, che i re sono stabiliti da Dio, e da lui hanno avuta la ragione, che esercitano come ministri suoi, di costringerci a pagar tributi, conchiude, che il tributo si paga per servire a Dio dai cristiani ai regj esattori, perchè ogni sovrano ha da Dio la qualità di suo ministro, ed in questo i riscuotitori del pubblico conformano la loro volontà con quella di lui, e mostransi anch' essi al medesimo ubbidienti. E s. Ilario * vescovo di Poitiers commentando il luogo di s. Matteo da noi qui citato al n. 1, e commendata la legge, che proibisce torsi a Cesare ciò, che è suo, comanda, che a Dio solo da noi tutti si dia ciò, che teniamo di sua proprietà, e dice: se noi godiamo dei diritti, che ci dona il principe, senza

(29) S. Ireneo: opera sua *Contra hæreses* lib. 5 cap. 24 §§ 1, 2.
* S. Ilario cap. 23 § 1 del suo comment. sopra l' evangelio di s. Matteo, ove spiega il cap. 22 vers. 21 di quest' evangelio. Opere sue stampate a cura dei Maurini pag. 721 fin.

timore d' essere querelati da alcuno, dobbiamo goderne, e possedere le robe, intorno alle quali abbiamo ragione da lui, siccome debbono fare i suoi legittimi proccuratori, e conservare interamente per Dio quali robe sue proprie, il corpo nostro, l'anima, e la nostra volontà; per la qual cosa non mi pare inconveniente ricordare, che uno scrittore di questi ultimi secoli Giovanni Surd Domenicano denominato Gio. De Paris * sostenne, che se un frate è fatto vescovo, ed un altro curato, sarà ubbidiente intorno agli atti del governo della chiesa il primo all'arcivescovo, e il secondo al vescovo, e non all'abate; così il sacerdote, a cui ha dato larghe, e copiose provvisioni il re, che le tiene con contento del papa, nei fatti pertinenti al principe, ed alla vita civile unicamente dee servire a lui sempre con fede, ed alle sue leggi vivere interamente sottomesso. Perocchè, dic' egli, Ugone di santo Vittore dettò nel lib. 2 dei sacramenti part. 2 cap. 7, che delle giuridizioni, e delle possessioni, che alla chiesa per gloria, ed esaltazione sua dona il monarca, non può esso interamente rinunciarne il dominio più che possa dire, che la custodia della salute, e della pace degli uomini suoi oltre al particolare,

---

* Giovanni Surd soprannomato De Paris: trattato suo intitolato: *De potestate regia, et papali* cap. 20 princ., verso: *Sed notandum, quod.* Quest' opera è stampata a cura di Richerio Edmondo nel tomo suo, che ha per titolo: *Vindiciæ doctrinæ majorum scholæ Parisiensis*, ivi pag. 126 linea ultima, e 127, e leggesi pure quest'opera nella grande compilazione di varj trattati fatta da Melchior Goldasto, e pubblicata sotto questo titolo: *Monarchiæ s. Romani imperii, sive tractatuum de jurisdictione imperiali, regia, et pontificia, seu sacerdotali*, ove il testo da noi citato è al cap. 21 secondo la divisione ivi fatta di quest'opera di Giovanni Paris. Vedi il tom. 2 della detta collezione pag. 137 linea 44, ed è da notarsi, che Giovanni Paris avea detto innanzi, che i vescovi, i quali hanno avuto dal sovrano e feudi, e grandi beni, e favori, devono obbedire alle leggi, che sono generalmente date ai possessori di siffatti beni.

in generale ancora non a lui, ma ad altri importi; e volentieri quì racconterò ancora, che nel secolo IX vivendo Ludovico Pio Agobardo * celebre vescovo dell' insigne chiesa di Lione, riguardato all'istesso fatto di Cristo notato, come ho detto, da s. Ilario, immaginando, che il suo parlar piacer potesse a Dio, e alle chiese della Francia, come certo potea piacere al principe, in una istessissima sentenza in un suo libro concorse con questo antico vescovo di Poitiers. S. Gregorio Nazianzeno nel passo già da noi veduto al §. 2 n. 78 prima del mezzo d'esso confessa anch'egli, che dobbiamo pagare tutti al principe i regj carichi; nè mai alcuno di questi vecchj padri pensò far eccettuazione di persona di qualunque ordine di uomini, se si parlasse de'più limosinieri, e de' più santi ancora, eccetto che s. Basilio nel modo seguente (30), il quale scrisse, che Gesù Cristo pagando il censo a Cesare, perchè il danaro ha l'immagine sua, manifestò, che ogni uomo, se foss'egli anche monaco, il quale possede averi del dominio del sovrano, è tenuto pagare i tributi; ove ne deduce questa conseguenza, che

---

* Agobardo: *De rerum eccles. dispensatione* §, ossia cap. 19, verso: *Quæsitum est etiam, vel quæri potuit*, ov'egli argomenta circa il cap. 17 vers. 25 di s. Matteo. V. la massima bibliot. de' ss. PP. tom. 14 pag. 299 col. a al mezzo.

Che Agobardo vivesse con Ludovico Pio, lo dice Natal Aless., ove dà quest'istesso testo nell'istoria eccl. delli secoli IX e X cap. 3 artic. 10 princ. tom. 6 pag. 48 col. 2, al qual luogo cap. 5 artic. 7 princ. si legge il testo, che noi citiamo.

Ma perchè Agobardo nel luogo suddetto fa menzione di una piccola borsa, in cui Cristo avea alcuna poca quantità di danaro, che era un piccolo avere, che gli era necessario per provvedere a se, a' suoi discepoli, e ai poveri quanto bastava per conservar la vita, è da notarsi, che questo è chiaramente espresso in s. Giovanni cap. 13 vers. 29, giungasi il cap. 12 vers. 6.

(30) S. Basilio: regole per i monaci da lui scritte succintamente, opera intitolata: *Regulæ brevius tractatæ*, ivi interrogazione 94, opere sue tom. 2 pag. 448.

colui, e non altri è esente da simile pagamento, che da prima lasciata ai parenti ogni roba mondana si è fatto frate dappoi; e qui si dee fare menzione del luogo di s. Ambrogio (31), in cui spiegando il passo di san Matteo da noi dato al n. 1 per tutti i cristiani afferma, che quì Cristo insegnò, che non è debitore d'alcun tributo quello solamente, che non possede cosa alcuna, col quale concorda s. Gregorio Nazianzeno (32) in fine della sua orazione fatta al censitore Giuliano, che pregatolo d'avere pietà de' monaci, e sacerdoti, che possedevano quel bene solamente, che con solenni digiuni, col pianto, e con divote orazioni s'acquista, tutti erano poverissimi, nè aveano proprietà, o dominio sovra veruno di que' molti beni, che il mondo intende commessi alla fortuna, anzi credevano non avere padronanza, nè l'usavan essi sul corpo loro, conchiude, che non sono debitori a Cesare per conto alcuno, perchè non hanno possessioni. All'istesso Giuliano questo santo parlando altra volta * a favore de' cherici della sua famiglia ricordò, che come facevano gli altri giudici per i poveri, e preti delle

---

(31) S. Ambrogio: lettera sua 7 scritta a Giusto §§ d'essa secondo i Maurini 16, 17, 18. Opere sue tom. 3 pag. 814.

(32) S. Gregorio Nazianzeno: orazione sua 19 secondo l'edizione dell' opere di questo santo fatta dai Maurini, e intitolata quest'orazione: *De suis sermonibus, et ad Julianum tributorum exæquatorem* § 13, verso: *Sane nisi me fallit sententia*, tom. 1 pag. 371 linea ultima. Qui il santo avvisa il censitore Giuliano, che Dio guarda attentamente gli amministratori degli stati; indi vedasi al § 15 il fine pag. 173 al mezzo, che ivi ricorda al censitore, che Dio per bocca di Giobbe cap. 3 vers. 19 ha fatto sapere agli uomini, ch'egli è il censitore d'ogni vivente, che viene a dire, che Dio nota quasi sotto il nome di ciascun uomo, e di quello ancora dei censitori medesimi delle repubbliche, le azioni d'ognuno. Vedasi poi finalmente ivi al § 16, e al mezzo d'esso il verso: *Tu quidem orationi meæ mercedem*, pag. 374 prima del mezzo, che è un luogo, ove raccomanda a Giuliano i poveri, i sacerdoti, e i monaci, che dic'egli, erano pur poveri anch'essi.

* S. Gregorio Nazianzeno: lettera sua a Giuliano. Opere del medesimo tom. 2.

altre provincie, era pur bene facesse anch' esso per i suoi, che è tenerli esenti dal carico dell' imposta.

Sant' Agostino, distinta l' anima dal corpo dell' uomo al principio del luogo mentovato qui sopra al num. 28, e già da noi dato al § 2 num. 102, sostiene, che per tutte le robe attenenti al corpo, ed al mantenimento del medesimo siano interamente soggetti al re, quantunque circa tutti quegli atti, che possono farci indegni del regno eterno, si debba ubbidir sempre a Dio; ed in un altro luogo il medesimo dottore (33), la sentenza del quale brevemente toccammo al citato § 2 n. 102 in secondo luogo, chiama in testimonio il suo popolo, che egli ha sempre manifestato di credere, che i re sono padroni per i negozj umani di far d' ogni loro volere comandamento, od editto pubblico circa la possessione de' poderi, ne' quali jus non può aversi che sia divino, salvo in quanto che il cielo, la terra, ed ogni cosa creata è di Dio, perchè è tutto umano il jus, che influisce a formar quella pretensione, per cui si dice, questa villa è mia, è mia la casa, è mio il servo ancora, sì perchè l'apostolo s. Pietro nella sua prima epistola cap. 2 vers. 17 glielo ha insegnato, e sì perchè il jus Romano è dipendente dalle opinioni di chi regna, e mise sotto una forza, e signoria od un ducato, od un impero; e che per contro circa gli atti, che sono soggetto del jus divino, deesi interamente obbedire a quanto si legge statuito nella sacra scrittura: non venne Cristo al mondo

(33) S. Agostino trattato 6 fra quelli, che sono scritti sopra l'evangelio di s. Giovanni, ove spiega ancora il cap. 1 del detto evangelio, di cui ha parlato ne' trattati antecedenti. Vedi in questo trattato li §§ penultimo, ed ultimo, cioè 25, 26. Opere sue tom. 3 part. 2 pag. 340 fin., e 341; qui al § 25 prima del mezzo è il verso: *Ecce sunt villæ: quo jure defendis villas*, che è un testo già da noi prodotto addietro al § 2 n. 102 in secondo luogo.

(34) (ci grida anche questo santo dall' Affrica) per farsi ricco, o rendere a lui tributarie le genti, ma sì per rimovere gli animi degli uomini da qualunque malvagità, e per farli beati in cielo in eterno. Ha questa dottrina del sapientissimo santo dottore della chiesa avuta la dovuta commendazione dall' immortal difensore de' diritti ecclesiastici il monaco Graziano (35), e l' avrà da tutti i savj sì laici, che cherici, i quali diranno in ogni tempo con Graziano medesimo da questi passi provarsi, che tutti gli uomini, ed eziandio i sacerdoti devono essere contenti possedere i loro fondi, come lo permette a ciascuno il suo principe, d' uno de' quali riferisce Sigonio * che è Federico I, dal generale al particolare passando, dove pur volea, che s' intendesse ragionato di tutti i preti fuorchè de' poveri, che nel 1159. parlò così ai legati del papa: se mi dite voi, che sopra il vescovo non ha diritto il sovrano, a voi dico io; quale diritto ha il vescovo, che tragga origine dal suo grado sopra le

(34) S. Agostino: trattato 51 fra quelli, ch' ei fece sopra l' evangelio di s. Giovanni § 4, ove spiega il cap. 12 del medesimo evangelio dal vers. 12 al vers. 27. Qui spiegasi anche dal santo Affricano vescovo con quali frasi i Giudei lodassero Gesù Cristo gettando rami d' ulivi nella strada dopochè egli risuscitò Lazzaro, entrando il dì di festa nella loro città di Gerusalemme. V. il verso del detto § 4: *Has ei laudes turba dicebat*, tom. 3 dell' opere del santo part. 2 pag. 635.

(35) Graziano: nota da lui scritta nel suo decreto. Vedasi il § 1 d' essa, e questa è appiè del can. 26 caus. 11 quest. 1.

* Sigonio: *De regno Italiæ* lib. 12 verso il fine al luogo, ove si narrano i fatti dell' imp. Federico I dell' anno 1159. Ivi dopochè è narrato, che chiamò Federico dai vescovi d' Italia per mezzo de' suoi messi, che giurassero a lui fedeltà, o rinunciassero alla possessione dei diritti regali, che essi tenevano, spiegasi, che il papa mandò a Federico quattro cardinali, affinchè gli spiegassero quanto questi nuovi ordini lo avessero contristato, e gli chiedessero la rivocazione, alla quale istanza rispose Federico con quelle voci, e quei sentimenti, che noi abbiamo nel nostro trattato riferiti; il discorso dall' imp. fatto allora ai legati di Urbano III comincia nell' ist. di Sigonio con queste voci: *Se episcoporum Italiæ*. Vedi l' ultima famosa edizione delle opere di questo scrittore tom. 2 pag. 744 al mezzo.

terrene possessioni? E sappiamo, che Ugone di s. Vittore * scrisse: alle robe, in quanto che ci danno vita e vigorosa, e felice, e quieta, e durevole, dee dar legge il monarca, nè all' acquisto d'esse perviene il vescovo in detrimento della regia podestà, per la quale il re le cose mondane ha a sua mano, siccome ha le spirituali il sacerdote; e altrove, che è l'istesso luogo, di cui abbiamo detto al n. 29. essersi già in un suo discorso servito Gio. Paris, detto il medesimo Ugone *2: mai non può il re far rifiutanza del diritto, ch'egli ha sovra le possessioni, che sono ne' suoi stati, sicchè non possa chiamare in alcun luogo quel sovvenimento, che gli sarà necessario per provvedere a' fatti del comune, il che dee egli pur fare indifferentemente per ciascuno. L'istesso Graziano volle ancora difendere (36), che il prete, il quale vive non delle decime, ma dei fondi, e frutti di essi, è per questo soggetto alle leggi civili, e pagare deve le imposte, se non ne ha ottenuta legittima liberazione. A questi santi padri consente s. Basilio, il quale quando desiderò non si molestassero i frati per alcun pagamento di carico, non disdisse la sua proposizione da noi

---

* *Hugo de s. Victore*: *De sacr. fid.* lib. 2 part. 2 cap. 6 e 7 princ., verso: *Potestas terrena pertinet ad vitam terrenam*, testo già prodotto sopra questa nostra materia da Enningio Arniseo nel suo trattato già citato qui dietro al n. 18 *De exemptione, et subjectione clericorum*, ivi cap. 4 § 6 princ., af. fogl. 3 pag. 42 col. 2 fin.

*2 *Hugo de s. Victore*: luogo sovra citato cap. 7 più sotto: *Nunquam possessiones a regia*; testo pure citato da Enningio Arniseo nello stesso luogo della sua opera qui sopra mentovata, ivi § 13 pag. 49 col. 1 fin.; questo ultimo passo di Ugone è quello istesso, che fu citato da Giovanni Paris, ma più stesamente nel luogo dato qui dietro al n. 29, come si è da noi nel nostro trattato spiegato distintamente.

(36) Graziano: altra nota sua fatta al can. 20 caus. 23 quest. 8, ove dee notarsi, che li testi, de' quali parla l'istesso Graziano sono li

Can. 19 di Papa Niccolò I } caus. 23 quest. 8 fedel.
Can. 7 di Leone IV }

noi data al n. 30, ma scrisse al regolatore dei tributi (37) con voci, per le quali pare supponesse ne fossero

---

(37) S. Basilio: lettera sua 284 scritta al censitore, opere sue tom. 3 pag. 424 fin.

Censitori nominavansi i comandatori sopra i tributi, li quali imponevansi per le terre. V. il paratitlo di Giacomo Gottofredo al cod. Teod. lib. 13 tit. 10 *De censu*, ed il paratitlo al tit. 11 ivi *De censitoribus*.

Da questa lettera non pensi alcuno dedurre, che volesse s. Basilio, che il censitore liberasse dal pagamento de' tributi i frati; che non potea fare questa preghiera il santo, poichè già dal 315 era stato con legge espressa di Costantino, che è alla l. 1 cod. Teod. lib. 11 tit. 1 *De annona*, proibito a qualunque magistrato di condonare niuna menoma parte del carico del tributo, che dal principe era stato approvato, e stabilito; oltreechè la lettera istessa spiega, ch' ei chiamava, non fossero gravati i monaci, a cagione che fosse questo già stato a lui con regola, e comandamento mandato specificamente prescritto; ma Gottofredo istesso nota al princ. del commentario suo alla detta legge fatto, che consta dalle leggi 20, 25, 26, 33, 36 di questo istesso titolo *De annona*, e dal titolo intero dell' istesso cod. Teodos. *De immunitate concessa etc.*, che certo non avevano facoltà i giudici di dar esenzioni per il pagamento de' tributi. Della detta legge del 315, l' ultima parte della quale, che è quella, che noi citiamo, è data al cod. Giust. l. 4 lib. 10 tit. 16 *De annonis, et tributis*, diciamo noi esserne autore Costantino, non ostante qualche ragione notata da Gottofredo, cioè che ivi si fa menzione di un Daziano, e visse un celebre Daziano sotto Costanzio, e si fa menzione d' un re degli Armeni nominato Arsace, e visse amico di Costanzio un re di questa gente di tal nome, perchè malgrado tali particolarità ha creduto mostrato Gottofredo, che debbasi riputar fatta questa legge da Costantino, come diremo noi altra volta al n. 73, ove riferiremo tal legge.

Ma perchè taluno mi potrebbe opporre, che letteralmente s. Basilio nella lettera 313 scritta al censitore della Galazia per Sulpizio abbia pregato, che fosse Sulpizio fatto esente dal pagamento di parte del regio censo, si consideri, che da questa lettera, la quale daremo al num. seguente, pare a noi, venga mostrato, che ove chiama favore per Sulpizio, debbasi intendere fatta preghiera, affinchè non già il censitore liberi per grazia la casa di Sulpizio da una parte del carico datogli, ma si bene perchè la partigione de' tributi non essendo stata fatta giustamente, ponesse la sua opera egli, acciocchè il giudice, a cui toccava aver cura, che la imposta data dal principe alle plebi, ossia ai popoli fosse con giusto partimento fra ciascuno del comune divisa, facesse la debita ragione a ognuno, del che ne consta dalla l. 26 di Onorio del 399 cod. Teod. lib. 11 tit. 1 *De annona, et tributis*. E che con equità dovessero i giudici partire il tributo, è ancora provato dalle leggi 3, 26, 36 dell' istesso titolo, e da quanto è detto ivi da Giacomo Gottofredo nel paratitlo a questo titolo, alli due versi 1: *Itaque ad collationem etc.*, e 2: *Post publicam indictionem*.

già fatti esenti, anzi a dir meglio supponesse notorio, e chiaro, che i medesimi erano poverissimi. Dice ivi: penso, che abbiate qualche legge circa gl' interessi de' monaci, nè che sia necessario, che io vi chieda alcuna grazia a loro pro, che, come sanno tutti gli altri, vorrete sappiano li medesimi, che voi siete pietoso; ciò non pertanto vi scrivo, che li liberiate dal pagamento de' tributi, perchè nè con fatica, nè con danaro possono servire lo stato questi, che se hanno quelle volontà, alle quali la professione dell' ordine loro spezialmente ordina, i suoi frati a tanto mortificamento devono giungere, che non abbiano più forza corporale per i già passati lunghi digiuni, nè moneta alcuna per le limosine per debito loro già fatte. Similissima preghiera egli fece (38) per rispetto delle terre della sua chiesa di Cesarea, allegandone la seguente ragione, che elle erano dei poveri, e che la chiesa dalla possessione delle medesime non aveva mai avuto cagione d'utile, o d' allegrezza alcuna, ma spesa, e pregiudizio grave, sicchè era risoluto

---

(38) S. Basilio: lettera sua 285, che non ha iscrizione, o titolo, onde non si sa a quale specie de' varj magistrati, che aveano giuridizione sopra le imposte, sia stata scritta, tom. 3 pag. 425. Perchè s. Basilio assomiglia all' idra l' imposta data ai beni della sua chiesa, e perchè abbiamo già toccato al num. antecedente, che dell' imposta ordinata dal principe, dove non era fatta giusta partigione da quelli, ai quali toccava, che Gottofredo nel paratitlo già sovra citato prova erano i principali colla l. 117 *De decurionibus* qualche volta i censitori, che è voce posta per sinonima con quella di perequatori al tit. 11 lib. 13 del cod. Teod., ed anche inspettori colle leggi 31, 33 *De annona* cod. Teod., correggevasene l' errore verisimilmente dai prefetti pretorj, come pure anche c' insegna la l. 10 cod. Teod. lib. 13 tit. 11 *De censitoribus*, o dai vicarj, ai quali mostra Gottofredo nell' istesso paratitlo al verso: *Adscriptione facta*, era dato il carico dell' esazione de' tributi; e perchè finalmente non ha titolo questa lettera, onde non si sa se sia stata diretta ad un censitore, o ad un giudice, ossia prefetto, ci crediamo fondati a dire, come abbiamo detto nel trattato nostro sopra questa lettera, quello, che abbiamo già notato al num. antecedente, che qui s. Basilio desiderasse piuttosto correzione della partigione fatta del censo, che grazia di liberazione dal pagamento del medesimo.

alienarle; oltrecchè chiamandosi qui col nome d'idra da s. Basilio il carico del censo dato ai beni della sua chiesa, pare si manifesti, ch'egli si lagni della ripartigione fatta dello stesso censo, la quale stava tutta in mano de' censitori, li quali il censo dal principe stabilito per ciascuna plebe, o popolo partivano secondo giustizia fra li possessori de' fondi del medesimo. Quindi, perchè fu suo debito intercedere un'altra volta * in generale per tutt'i preti, e diaconi del suo vescovado, che possedevano molti fondi immobili, al prefetto Modesto, gli uffiziali del quale fra gli obbligati a pagare i tributi avevano notati i sacerdoti suoi, allegò, che per vigore d' antica consuetudine, e di vecchie leggi agli esattori altre volte non aveano porto somma alcuna i ministri di Dio, e lo pregò, che mantenesse anch'esso questa loro ragione non già per modo che fosse esente in generale ogni persona ecclesiastica da questo pubblico debito, perchè fra i successori sacerdoti alcuno, che forse sarebbe dissoluto, o amante troppo le mondane felicità, ricercherebbe quell'istesso favore, ma piuttosto all'arbitrio del vescovo permettesse fosse dato questo conforto a que' cherici, e questo contento, ai quali avrebbe egli stimato

* S. Basilio: lettera sua 104 scritta al prefetto della Cappadocia nominato Modesto, tom. 3 pag. 198, che i Maurini notano scritta nell'anno 372. Sono da vedersi le note dei Maurini, che nell'ultima hanno scritto, che a questo tempo erano immuni da ogni carico e i preti, e i diaconi, ed eziandio i cherici dall'anno 346, in cui secondo Gottofredo fu fatta la l. 10 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episcopis, ecclesiis, et clericis*, la quale vedremo appresso al n. 78. E veramente benchè in questa legge non siano ove si parla delle immunità, che dannosi ai cherici, nominatamente posti i tributi, ma si bene siano fatti esenti dai carichi sordidi, e da quelli, che sono dati ai negozianti, diremo nonpertanto con Gottofredo, che la legge vuole siano anche liberi i cherici dal pagamento de' tributi, perchè nell'ultimo periodo della legge essendo liberati i figliuoli, e le mogli degli ecclesiastici da ogni pagamento, a cui le persone tributarie fossero soggette, forza è intendere, che per virtù di questa legge non dovesse il censo dai cherici pagarsi.

convenevole rendere tale merito, e tal frutto; ed entrò in queste ultime considerazioni il santo, perchè avea pur tanto egli di conoscimento, che vedea, che l'inosservanza * delle leggi, ch'ei citava, originata era dacchè le medesime sollevavano alcuni in turbazione, per cui aveano fors'anche indignazione cogli ecclesiastici. Nè riguardò il pagamento de' carichi quasi come se fosse un peso troppo grave ad alcun cristiano, qualunque riguardo debbasi avere alla dignità del suo uffizio, s. Giovanni Damasceno in un'orazione, in cui lagnavasi, che dasse il bando Leone Isauro ai difensori delle immagini, e parlò dei tributi (39) così, detto in prima al principe, che sanno i cattolici, che Cristo pagò il tributo a Cesare: noi cristiani, o principe nostro, in tutti i negozj del secolo ti saremo tuttavia obbedientissimi, e pagheremo tutt' i carichi, ed ogni qualunque gravezza. Nè Isidoro Pelusiota *2 autore, che morì alla metà del secolo V, ha temuto, che non volessero sentirlo volentieri i cristiani, quando insegnava loro, che Gesù Cristo, il quale tollerò, che non nato ancora fòsse notato dai censitori, e pagò volentieri di poi il tributo, con questi atti ha data una legge generale ai fedeli di pigliare esempio imitativo da lui circa l'obbedienza dovuta ai comandi di questa qualità, che sono fatti dai principi. Voglio poi, ch' esattamente si osservino le poche parole da sant' Ambrogio

---

* I Maurini nelle note a questa legge, e Gottofredo al commentario della medesima oltre a quello, che abbiamo già detto avere scritto intorno all' immunità de' preti, scrivono ancora, che questa, e le altre leggi simili alla medesima non erano esattamente nè da tutti i censitori osservate, locchè sia da questa lettera istessa di s. Basilio, e da quella di s. Gregorio Nazianzeno data al n. 32 chiaramente provato.

(39) S. Giovanni Damasceno: orazione 2 *De imaginibus* dopo il n. 12, verso: *Quando ad Dominum accesserunt scribæ*.

*2 Isidoro Pelusiota: lettera sua 48 del lib. 1 scritta ad Epagato. Vedi la bibliot. massima de' ss. PP. tom. 7 pag. 538 col. 1 al mezzo.

dette (40) per l'osservazione fatta da Cristo, che nelle monete essendo improntata l'immagine dell'imperatore, deono a lui donarsi, s'egli le chiama, riferita da s. Luca al cap. 20 vers. 24. Ne deduce queste conseguenze il santo: vuoi tu liberarti dal debito di non dare mai cosa alcuna a Cesare? dona al tuo prossimo ogni mondano bene, che per fortuna tu possedi, perchè finchè sei spenditore di danari, devi tenerti obbligato, e soggetto al tuo sovrano, che allora unicamente non chiederà esso da te cosa alcuna, quando poverello, e purissimo sarai vero seguace di Gesù. Ed avea già detto nell'istess' opera (41): pensa chi tu sei, che non vuoi pagar il regio censo, il quale Cristo figliuolo di Dio pagò, quantunque non avesse possessione alcuna; e perchè non vuoi tu essere alle leggi del mondo soggetto, che pure tieni molti fondi terreni, ed al mondo sei affezionatissimo? Il qual passo loda Graziano (42), riferendo il precetto di s. Paolo ai Romani cap. 13 vers. 1, ove dice: che ogni uomo dee vivere obbediente ai signori potenti, e più sublimi per la ragione allegata da s. Pietro epist. 1. cap. 2 vers. 10, che essi sono fatti da Dio vendicatori de' misfatti, e lodatori delle buone azioni. Nel sermone, che fece il detto dottore santissimo conrro Auxenzio (43)

---

(40) S. Ambrogio in s. Luca lib. 9 §§ 34, 35 secondo i Maurini, tom. 2 pag. 1052.

(41) S. Ambrogio: opera medesima lib. 4 § 73 detto tom. 2 pag. 849. Di questo passo di s. Ambrogio ha riferito Graziano nel primo de' canoni, che qui sotto citeremo, il primo membro, indi ha riferito il secondo, e terzo membro, omessa ogni restante parte di tal passo nel secondo canone qui sotto notato; questi sono li

Can. 8 caus. 24 quest. 1 }
Can. 28 caus. 11 quest. 1 } fedel.

(42) Graziano: nota sua fatta al sovra citato can. 28 caus. 11 quest. 1.

(43) S. Ambrogio: sermone suo fatto contro Auxenzio §§ 5, 33; questo sermone è dato dai Maurini dopo la lettera del santo 21 tom. 3 dell'opere sue pag. 915 e 925. Intorno alla parola *Vindicandi*, con cui s. Ambrogio

leggiamo: ei volea, che io donassi i vasi della chiesa, io risposi, se le mie possessioni, le case, ed ogni mobile d'argento, od oro, che mio sia, vuole l'imperadore, glielo dono volentierissimamente; sentenza, che di questo caso parlando alla sua sorella avea già detta nel luogo da noi dato al §. 2 n. 11. Ma seguita il sermone così: pensi esso, che non è ben suo, ma sua disgrazia, che io alieni le robe, che mi furono date solo perchè le guardi; ho sempre detto io con somma umiltà al mio sovrano, che gli pagherò ogni tributo, e che tuttora lo pago per ogni fondo della mia chiesa, de'quali se uno, o più ne raddomanderà, se lo torrà egli liberamente, e gli avrà tutti eziandio, se li vuole, senza contrasto, perchè se lo desidera, può menare il suo pensiero ad effetto, e ricco mi chiamo io non per patrimonio, ma perchè sono padre di molti poveri, ai quali do tutto il mio. Ecco se aveva pure ragione Valentiniano I, che negli ultimi anni della sua vita, cioè nel 367. (perchè Fleury,

---

spiega la facoltà, che ha il principe ne'fondi della chiesa, è da notarsi, che Cujacio ne'suoi paratitli fatti ai cinquanta libri del digesto, vedi in essi il paratitlo del lib. 6 tit. 1 *De rei vindicatione*, opere sue tom. 1 pag. 746, asserisce, che chi vendica qualche roba afferma esserne sua la proprietà: quindi si può presumere, che s. Ambrogio qui abbia riguardato, che sia nel principe jus d'eminente dominio, e padronanza sopra i fondi delle chiese. Intorno all'altro vocabolo seguente, col quale significa i poveri s. Ambrogio nominandoli *Ærarii mei*, notano i Maurini, che con tal voce denota s. Ambrogio con buona ricevuta frase latina quelli, che non poteano esser ricevuti in alcun officio, o dignità, e conseguentemente *amplius æra mereri non poterant*, cioè non poteano guadagnarsi alcun stipendio, li quali però quantunque non fossero notati nelle centurie, erano scritti nel catalogo de'plebei inutili per questo solo rispetto, come è notato da Roberto Stefano nel suo tesoro della lingua latina sotto la voce *Æs*, *æris*, perchè anch'essi pagavano tributo, ove sono addotti molti testi, che lo provano. Dal sovra citato § 33 Graziano ha copiati tre soli membri, e gli ha dati al

Can. 27 caus. 11 quest. 1 fedel.

Baronio, Pagio, e Muratori (44) dicono essere morto nell'anno 375) fece una legge scrivendo a tutt'i vescovi della Frigià, e dell'Asia da noi data al §. 2 n. 56, e 57, in cui per questo loda sommamente i sacerdoti cattolici, che ubbidienti alle leggi civili, ed all'autorità del vangelo, che vuole si diano a Cesare tutte le robe sue, comportavano ogni domanda di danaro per gabella dal principe imposta. La rammemorazione sola di questi testi manifesta, che non hanno insegnata, nè praticata più volentieri alcun'altra dottrina i ss. padri, che questa: che deesi biasimare chi cerca vantaggiare le comunità ecclesiastiche con arti, che non siano onestissime, e condannare qualunque divoto, se cerca sollevarsi da basso stato di povertà a quello d'uomo ricco con sollecitudine, ed ansietà viziosa, od aggravi altrui, o defraudi il principe d'alcun danaro a lui dovuto. E chi sarebbe colui, che credesse leggermente essere meno da riprendere per il suo peccato chi non vuol pagare al re il debito, che ha ogni possessione verso di lui per l'eminente, e supremo dominio, ch'egli ha ne'suoi stati, che quello, il quale disdirebbe soddisfare a qualunque privata persona d'ogni particolar carico, che alcun suo fondo abbia verso d'essa? Certo io non credo niuno; perciò comportarono quietamente i sacerdoti in Costantinopoli, che gli

(44) Che Valentiniano abbia fatta negli ultimi anni della sua vita quella legge, che abbiamo noi prodotta con due diverse versioni al § 2 nn. 56 e 57, è mostrato da Enrico Valesio nella nota sua seguente, ove la dice fatta nell'anno 367. Vedi la sua nota scritta sovra il cap. 8 del lib. 4 dell'ist. eccl. di Teodoreto; e morì Valentiniano nel 375, com'è parere di Baronio, vedi gli annali suoi a quest'anno n. 4, fondato in Ammiano Marcellino lib. 30 cap. 6 pag. 603, ed è parere di Pagio alla sua nota 2 fatta al detto luogo di Baronio, fondato Pagio nei fasti d'Idacio, sovra di cui fondasi anche Fleury ist. eccl. lib. 17 § 23 tom. 4 pag. 321, che concorda in questo coi sovra citati autori; così anche pensò Muratori annali d'Italia a quest'anno tom. 2 pag. 406 al mezzo.

economi de' beni ecclesiastici ne rendessero i conti ai magistrati, e lo tollerò pazientemente s. Leone (45), che non avendo voluto Marciano aderire alla sua instanza, perchè si abolisse questo costume, non disdegnò, rammentatagli la riverenza, la quale deesi portare all' ordine sacerdotale, e la pietà, ch' egli istesso ha sempre mostrato verso Dio, comprare questa grazia con una seconda preghiera, che ha affettuosamente replicata.

Ma perchè nei fatti del secol IV, di cui abbiamo sinquì parlato, trovo avvenimenti, che ci chiariscono maggiormente di quello, che abbiamo veduto qui sopra dichiarato, volentieri ricordo una legge del già mentovato imperatore Valentiniano I, in cui (46) si vede predicata una massima, della verità della quale desiderò s. Ambrogio nel testo, che daremo qui sotto al n. 51., fossero persuasi tutti gli ecclesiastici. Questa legge fu mandata da Valentiniano nell' anno 370 al papa Damaso a Roma, che ne consta dall' intitolazione d' essa, nella quale leggesi ancora, che in quell' editto il principe del ben vivere è umano maestro, e regola agli ecclesiastici, e a quelli, che hanno fatto fermo pensiero di conservare la loro castità, e dà loro potenziale forza di giustamente, e direttamente conversare; a piè d' essa poi si trova

notato,

---

(45) S. Leone: lettera 108 scritta all' imp. Marciano a' 29 maggio 454 secondo l' edizione dell' opere di questo santo fatta a cura di Quesnello. Vedi il cap. 2 d' essa.

(46) Valentiniano I: legge sua del 370 data alla l. 20 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episcopis, eccl., et clericis*, della qual legge voglio pure si osservi l' intitolazione, e si noti, che siccome il primo periodo di questa legge è letteralmente scritto contro le vedove, e le pupille, così supponiamo noi importi questo senso il 2 periodo, ove dice il principe di parlare in generale delle donne, non ostante che Gottofredo Giacomo nel suo commentario alla medesima al verso secondo: *Prohibentur hac lege*, sostenga, che il secondo membro è fatto per ogni qualunque femmina.

notato, ch' ella fu pubblicata nelle maggiori chiese Romane, la quale usanza hanno praticata altri principi per altre leggi (47), che furono or lette nelle chiese, or pub-

(47) Che molte lettere, o costituzioni imperiali fatte a bene, ed onor della chiesa sieno state lette pubblicamente nelle case di Dio, come si leggevano negli auditorj de' giudici, non pure è evidente da questa legge, ma ne fa altresì testimonianza s. Giovanni Grisost. nell' omelia 3 sovra l'epistola 2 ai Tessalonicensi cap. 1 § 4, verso: *Quando enim lector*. Opere del santo tom. 11 pag. 527 fin. Questo testo è già stato a questo proposito citato da Gottofredo nel commentario alla sopraddetta legge di Valentiniano, ove cita gli altri seguenti testi, li quali palesano egualmente, che le leggi alle chiese utilissime, ossia fatte, quando non erano i principi da cattivi consiglj preoccupati, a fondamento, e sostegno dell' evangelica dottrina erano lette con piacere dei santi nei luoghi sacri. Teodoreto ist. eccl. lib. 1 cap. 26, e qui narra l'istorico, che non avea guari di tempo ancora retta il dotto, e santo Atanasio la chiesa d'Alessandria, che gli fu dal popolo, e dal clero lietamente conferita, che gli Ariani, i quali l'odiavano perchè egli avea innanzi alla sua elezione a quel vescovado, e nel grande conc. Niceno ributtata in molti modi l'eretica opinione d'Ario, lo accusarono all' imp. Costantino d'avere di sua autorità voluto esigere dai popoli d'Egitto un' imposta a fine di somministrar danaro ad un nemico dello stato, e che chiamato a Costantinopoli, mostrata da lui la sua innocenza, il principe scrisse alla chiesa d'Alessandria, cioè agli uomini d'essa, e loro comandò, che si fermassero ad amar la pace uniti al santo pastore, che loro rimandava, perchè s'era egli al tutto di ciò, che gli era stato apposto, chiaramente scolpato; per le quali tutte ragioni, e perchè questa lettera fu diretta alla detta chiesa, è evidente, che ha dovuto in essa leggersi al popolo, e che di tal lettura i preti della chiesa d'Alessandria doveano esserne i più contenti uomini, che fossero giammai. Aggiugne Gottofredo Sulpizio Severo nella sua istoria sacra lib. 2 cap. 39, verso *Sed Valens, et Ursacius*, che è nella novissima bibliot. de' PP. antichi tom. 8 pag. 388, poichè Sulpizio Severo ha narrate le arti usate in Milano negli anni 354, o 355 dagli inimici d'Atanasio per ottenere dall' imp. Valente autorità di far concilio, in cui pensavano potere, come era avvenuto a Tiro, nuovamente condannare il santo, narra poi nuova frode pensata dai due Ariani Ursacio, e Valente, e questa fu di far leggere in chiesa una lettera falsa scritta a nome dell' imp. piena dei loro errori per tentare se si fosse potuto condurre il popolo a difenderli; nè avrebbero essi questa malizia pensata, se non fosse stata costuma di leggere nelle chiese editti, o lettere così fatte del potentato. A questi testi dati da Gottofredo sono conformi, e similissimi i seguenti. 1 Due lettere scritte anche per Atanasio, una da Costantino il Grande, l'altra da Costantino suo figlio, la prima delle quali è data dal detto santo nella sua apologia scritta contro gli Ariani § 61 d'essa secondo

blicate alle porte * delle medesime, fatte tutte sovra punti appartenenti alla salute dell'anime, dalle quali avrà

---

l'edizione dell'opere di s. Atanasio fatta a cura dei Maurini tom. 1 pag. a me 141 fin., e la 2 è data anche ivi dopo il § 87 pag. 160 dal mezzo al *fine*: questa si cita da noi all'artic. 2 § 3 n. 17. 2 Sono simili a queste le altre qui sotto mentovate pure di Costantino, che tutte doveano certo essere notificate alli popoli congregati nelle chiese senza rammarico de' sacerdoti; tale è quella, ch'ei scrisse ai vescovi, e preti cattolici generalmente, la quale è da noi data al citato artic. 2 § 3 n. 69, e quella, che scrisse al popolo della chiesa d'Alessandria da noi data all'istesso luogo n. 70; tali sono le altre, che noi citiamo ivi alli nn. 33, 58, e quella, che abbiamo riferita qui dietro all'artic. 1 § 3 n. 226.

Ma dell'editto di Valentiniano I se ne fu fatta lettura in tutte le chiese di Roma; questo non avvenne solamente perchè in essa siasi trattata materia di disciplina ecclesiastica, cioè perchè si prescrisse dall'imperatore, che debbano li religiosi vivere onestamente, e che debba esser innocente, e fedele la loro conversazione, bensì anche perchè fu desiderata questa costituzione, e forsi chiamata da papa Damaso, a cui fu addirizzata, come mostra d'aver pensato Gottofredo nel commentario a questa legge circa il mezzo poco prima del § principiante colle parole *Sæcularis interim jurisdictionis*, dove narra, che fu quest'opinione da Baronio sostenuta, giungasi anche il fine dell'istesso § di quel commentario alle voci *Illud alterum equidem, quod subjicit*, (parla di Baronio) *et Damasum edictum illud impetrasse, haud adeo abnuam*.

* Questa materia della lettura fatta nelle chiese di varie leggi mi dà occasione di dire, che ne'secoli posteriori al IV, e V si usò altro diverso costume intorno alla pubblicazione da farsi d'esse in luogo di ragione ecclesiastica, la quale era creduta necessaria per le leggi regie utili alla chiesa. Oltre a quella pubblicazione, che facevasi d'ogni legge in luogo di ragion civile, dunque dirò, che le imperiali costituzioni di quella maniera, di cui parliamo, se non si pubblicavano alle chiese colla lettura fatta in esse, pubblicavansi coll'attaccarle alla porta delle chiese medesime, od in altra sì fatta forma: così si legge fatto da Atalarico re de' Goti per una legge sua, che fu fermata all'atrio della chiesa, la qual legge Cassiodoro ci ha data al lib. 9 *Variarum* lettere 15, 16, e di cui Muratori annali d'Italia fa menzione all'anno 532, testo citato da noi al § 4 n. 35; perciò Giustiniano fece comando, che fosse coi vasi sacri preziosi custodita la sua novella 9. Ved. il fine d'essa; così fu fatto in fine del secolo IX da Lotario I per le quattro leggi Longobardiche sue, che furono da noi mentovate al § 5 num. 113 in secondo luogo; così forsi fece altra volta l'istesso principe per la legge sua, che è data al lib. 1 tit. 19 de' libri feudali, che nell'intitolazione d'essa leggesi, che fu attaccata alla porta della chiesa di s. Pietro di Roma: e che questa legge sia di Lotario I figlio di Ludovico Pio, che visse nel secolo IX, lo ha sostenuto Carlo Molineo nel primo titolo de' suoi commentarj sopra le consuetudini di Parigi

sempre la chiesa felicità troppo maggiori, che dalle limosine ad essa dagl' istessi principi fatte; e potrei qui citare la testimonianza certissima di s. Gio. Grisostomo, che scrisse aver esso sentito da varj messi d' imperatori farsi quest' uffizio in chiesa a Costantinopoli, e di diverse lettere dell' imperator Costantino scritte a favore di s. Atanasio, oltre una legge di Atalarico Goto re d' Italia del secolo VI, che Muratori crede del 532, molte altre di Ervigio re in Ispagna de' Visigoti, che vivea negli ultimi anni del secolo VII, quattro da Lotario I fatte per i Lombardi, questa del secolo IX, ed una finalmente di Lotario III, che è nei libri delle consuetudini feudali, e specialmente l' usò Teodosio II per quell' editto, che nel codice degli atti del concilio Efesino generale III del 431, ove è inserito, si legge essere stato pubblicato in molte chiese de' monaci dei deserti, e che fu da lui fatto circa la difesa della lettura de' libri di Nestorio nel febbrajo * dell' anno 449 da noi citato al

prima del § 1 ai nn. 25, 80, opere sue tom. 1 pag. 7 col. 1 principio, e pag. 16 col. 2 fin. Cujacio però attribuisce questa legge a Lotario III. Vedansi le opere sue stampate in Napoli nel 1758 tom. 2 part. 2, cioè volum. 2 pag. 1216, ove la legge istessa, la quale ne' libri feudali secondo l' edizione comune è come abbiamo detto al lib. 1 tit. 19, trovasi posta da Cujacio al lib. 1 tit. 17. Leggesi poi anche in fine delle vent'otto leggi, che sono nel lib. 12 tit. 3, ossia ultimo delle leggi de' re Visigoti, che queste leggi tutte furono lette nella chiesa di Toledo intitolata santa Maria regnando il re Ervigio; in queste leggi dannosi regole intorno agli ebrei, che desiderano farsi cristiani, e ricevere il battesimo: il re Ervigio regnò nel fine del secolo VII, e lo dice Natal Alessandro ist. eccl. di questo secolo cap. 3 artic. 18 princ. tom. 5 pag. 559 col. 2 pure princ.

* Che nel febbrajo sia stata segnata la legge di Teodosio II del 449, vedi quanto s' è detto qui dietro al § 3 nn. 180, e 181, ove anche è mostrato, che questa legge fu letta in molte case di Dio. Che poi Ireneo sia stato protettore d' ereticali opinioni nel conc. Efesino del 431, e ch' egli sia stato deposto, cioè scacciato dal suo vescovado di Tiro nel conciliabolo Efesino, il quale si tenne nell' agosto dell' anno 449, e che finalmente molti mesi innanzi, cioè nel febbrajo di quell' anno fosse già stato bandito per vigore della sopraddetta legge di Teodosio II, siccome è chiaro da quanto abbiamo detto al § 3 citato n. 182. Vedasi quello, che è ivi notato.

§ 3 n. 180, e 181, e § 4 n. 20, e § 6 n. 27, col quale, fu però deposto, e bandito dalla città di Tiro il vescovo Ireneo Nestoriano nel febbrajo suddetto, non ostante che di poi d' agosto, quasi fosse ancora secondo le leggi ecclesiastiche legittimo vescovo di quella città, siasi trattata, o fatta la sentenza della sua ecclesiastica deposizione da Dioscoro nel conciliabolo d' Efeso, cioè dopo li 8 dell' agosto dell' istesso anno, quando con lui fu anche deposto il famoso Iba vescovo d' Edessa, ove se trovasi sentenza imperiale data per negozio ecclesiastico, se ella ben si riguarda trovasi manifestato, che il principe l' ha fatta, avvisandosi non di far danno, ma sì notabile bene alla chiesa, alla quale non che egli abbia mai voluto ribellarsi, non ha voluto tollerare senza prenderne vendetta, che altri si ribellasse. Ma sebbene io abbia lasciato alquanto di spiegare quello, a che mi tirò l' ordine del mio ragionare, cioè di parlare dell' editto di Valentiniano del 370 avanti prodotto, tornandovi tosto dirò, che se quivi il principe Valentiniano comanda assolutamente quanto gli pare buono in materia attenente direttamente alla disciplina ecclesiastica, perchè più onestamente vivessero, che aveano fatto prima i sacerdoti, e tutti quelli, che son chiamati continenti, non perciò doveva essere meno grato od a chi non cerca, che fare gran pro all' impero, od a quelli lo studio, e i modi de' quali è procacciare continuamente, che la nostra sola religione s' aumenti. Sotto pena di nullità, o di confisca delle robe donate proibisce non già alle chiese (che è parere di Gotofredo *, e del Sarpi *2 fondati

---

* Gottofredo Giac.: commentar. suo alla detta legge di Valentiniano I del 370, la quale è alla legge 20 lib. 16 tit. 2 *De episcop., eccles., et cler.* Vedasi di questo comment. il §, le prime parole del quale sono: *Secundo prohibentur hac lege*, al fine d' esso il verso: *Nam quum aliæ mulieres.*

*2 Sarpi F. Paolo: tratt. delle materie benefic. § 6 tom. 4 delle sue opere.

sulle espressioni della legge medesima, e di Vallarsio *, che argomentando dal passo di s. Girolamo, che daremo poco appresso al n. 56, ci ricorda anche il passo di s. Ambrogio, che si vedrà al n. 51) ma ai frati, e ai cherici di ricevere dalle vedove, o dalle donzellette pupille ancora alcun dono nè per contratto tra vivi, nè per ultima volontà di qualunque roba anche per mezzo d' interposta persona; qui proibisce inoltre sì ai continenti, che ai sacerdoti di visitare le vedove, e le pupille nelle loro case sotto la pena d' essere accusati dai parenti, e puniti dai giudici secolari, eccettuata a favore dei preti la successione delle parenti loro. Questa non fu certo creduta legge dannosa all' interesse della chiesa; benchè bandita dalla podestà secolare, fu essa bensì fatta a richiesta di papa Damaso secondo Baronio (48), e desiderata, e chiamata, e creduta necessaria, ed utile da altri eccellentissimi ecclesiastici, come si dirà; oltrecchè la medesima, con cui fu frenata la troppa ingordigia delle ricchezze nelle persone consecrate a Dio, si dice dallo stesso imperatore Valentiniano stata consultata, e ciò in altra sua legge del 372, colla quale si può (49)

* Vallarsio: vedasi la nota sua fatta al § 6 della lett. 52 di s. Girolamo nell' opere di questo santo a cura d' esso Vallarsio stampate, verso di tal nota: *Hinc verissime Ambrosius*, tom. 1 delle dette opere pag. 259. S. Girolamo nella lettera suddetta 52, che daremo noi al n. 56 qui sotto, spiega, che gran vergogna tornava agli ecclesiastici per avere essi data giusta cagione a Valentiniano di fare la legge suddetta; indi grida perchè sovente lasciassero i divoti le loro eredità ai preti, e non alle chiese.

(48) Baronio: annali eccl. all' anno 370 § 118 e 123, dopo d' aver riferita la legge di Valentiniano soprammentovata al n. 46, scrive provarsi coi testi, che diamo anche noi in questo discorso e di s. Girolamo, e di sant' Ambrogio, ch' ella era necessaria a riformazione del clero, e fu da Damaso chiesta.

(49) Valentiniano I: legge sua dell' anno 372, che è la l. 22 cod. Teod. citato libro, e titolo *De episcopis, ecclesiis, et clericis*. Vedasi anche il comment. alla medesima fatto da Giacomo Gotofredo, verso ivi: *Quænam autem illa*.

con buona ragione sostenere siasi la proibizione già fatta ai cherici ampliata anche per i vescovi, e per le sacre vergini. Nè oltre al vero forse direi, se affermassi, che s. Ambrogio (50) loda i cherici, perchè si astenevano di cercare donazioni dalle vedove, o ricchezze con lusinghevoli modi, detto però, che ai suoi tempi non era chiaro, che non ci fosse fra i cherici alcuno reo di questo delitto, ed inoltre che quei, che cadono in simile vizio peccano egualmente, come se togliessero altrui la sua roba violentemente. Ma l'istesso sant' Ambrogio in una lettera parla (51) verisimilmente di questa legge e

(50) S. Ambrogio: sermone suo 66 secondo l'edizione Romana, il quale ha per titolo: *Della domenica 22 dopo pentecoste*. I Maurini nell'edizione delle opere di questo santo non hanno voluto dare il detto sermone nè anche fra le opere apocrife d'esso, ma l'hanno solamente citato dandone l'intitolazione coll'avviso, che si legge fra le composizioni di s. Agostino, ma apocrife. Vedi l'opere di s. Ambrogio tom. 4 fogl. 4 facciata 1 in fine dopo la pag. 451. Di questo sermone è da vedersi il § 4, verso: *Milites igitur Christi sumus*, esso è nell'appendice del tom. 5 dell'opere di s. Agostino, ossia fra le opere apocrife del medesimo al sermon. 82 pag. ivi 150.

(51) S. Ambrogio: lettera sua 18 scritta a Valentiniano II nel 384, come è notato nel discorso dai Maurini posto in testa di queste lettere per mostrar l'ordine del tempo, in cui ciascuna d'esse fu scritta. Vedansi li §§ di questa lettera 13, 14, 15, opere del santo tom. 3 pag. 759 fin., 881, 882. L'imp., a cui fu mandata, nominasi anche Valentiniano il Giovane fratello di Graziano, siccome consta dalla lett. 17 § 16 scritta nell'istesso anno al medesimo Valentiniano II, ove il santo induce il suo fratello, che è Graziano, a predicargli virtù; e ne consta parimenti dal § di questa lettera, in cui si vede, che parla s. Ambrogio a un principe, il quale non pure avea fratello, ma fratello virtuoso, e ch'egli era giovanissimo; in questa lettera cerca s. Ambrogio di persuadere a Valentiniano, che le ragioni allegate da Simmaco prefetto di Roma a favore de' gentili, e contro i cattolici nella relazione dal medesimo mandatagli, che è stampata anteriormente a questa lettera, sono fallaci, epperò non si debba muovere a proteggere il gentilesimo; e nel citato § 13 spezialmente si studia Ambrogio di confutare quello, che nella relazione di Simmaco è alli §§ 11, 12, 13, ove il prefetto con lamentatorie, e lusinghevoli parole leggiamo, che avea detto a Valentiniano, che non si confà colle azioni sue virtuose, nè con quelle de' suoi passati, che si negasse alle vergini vestali, ed ai pagani sacerdoti dai custodi de' pubblici eraij quella provvisione di moneta, che davasi loro ne' tempi antichi, senza la quale non aveano le robe necessarie

secondo il parere di Giacomo Gottofredo (52), e secondo Baronio (53), perchè in questa lettera, o sia libro scritto nel 384, secondo i Maurini, dice, che non si dolevano i cattolici ecclesiastici, che per legge civile fossero loro state proibite alcune private successioni, che non doleansi di dover preporre alle ricchezze atti di virtù, e la povertà istessa, nè che sovrasti il sacerdote pagano al cristiano, perchè a quello era lecito acquistare per eredità, e a questi in comune era stato, ed in generale proibito ricevere legati, o donazioni dalle vedove; e certa cosa è, che disse altrove (54): la chiesa detesta

---

temporali; di poi in quest'istesso § 13 indica s. Ambrogio al parere dei Maurini la legge di Valentiniano I del 370, dicendo, che dai sacerdoti cattolici per una nuova legge non poteansi più avere alcune successioni; al verso poi ivi: *Si privilegium quærunt*, fa menzione il santo della legge di Teodosio I del 383 data alla l. 104 cod. Teod. lib. 12 tit. *De decurionibus*; al § 14 asserisce s. Ambrogio, che secondo le leggi era tuttavia lecito a chiunque far eredi i ministri dei tempj, del qual beneficio non godeano nè i cherici, nè i preti; al § 15 finalmente afferma, che veramente non era stato proibito lasciare per testamento alle chiese, come lo era lasciare ai sacerdoti cristiani; e quì non solo fa nuova menzione della legge sopraddetta di Valentiniano I, ma chiaro la spiega, se avesse alcuno voluto intendere, che in essa siasi parlato di donazioni, o legati fatti alle chiese; e perchè in questo istesso § scrive, che intervenne a danno delle chiese, che furono a molte tolti i doni loro fatti dai principi medesimi, a questo luogo i Maurini notano, che ci ricorda il santo i danni dati alle chiese dall' imp. Giuliano, spiegati da Sozomeno lib. 5 cap. 5, e da Teodoreto lib. 3 cap. 12; quali mali afferma anche il santo nel detto § 15 non hanno i principi cattolici fatti agli altari de' dei profani, che ai ministri d'essi, cioè agl' indovini fu solo fatto pregiudizio in questo, che furono loro tolte le somministrazioni, che loro dava il comune.

(52) Gottofredo Giacomo: commentario suo alla l. 20 citata da noi qui sopra al n. 46 di Valentiniano I. Vedi al § di questo comment., che principia colle parole: *Secundo prohibentur hac lege*, al mezzo d'esso il verso: *Sane Ambrosius quoque*.

(53) Baronio: annali eccl. all'anno 370 § 122, ove dice, che s. Ambrogio nel luogo qui sovra da noi citato ha parlato della detta legge di Valentiniano da noi veduta al n. 46, che esso Baronio ha riferita ivi al § 117.

(54) S. Ambrogio: lib. 8 dell' esposizione dell' evangelio di s. Luca, ove alli §§ 77, 78, 79 parla del cap. 18 di quest' evangelio. Vedi le opere del santo tom. 2 pag. 1035. Dall' ultimo membro del detto § 78 ha copiato Graziano il Can. 29 dist. 86 fedel.

quelle ricchezze, che si vedono al suo successor debito tolte, cioè ai parenti, per la qual cosa ne avviene, che i più cadano in istato di povertà, e per aver da mangiare sono costretti poi ripararsi sovente nelle case altrui; dà dunque la tua roba più volentieri ai congiunti, ed eziandio ai poveri, che alla chiesa, che il superfluo puoi indi donarlo anche al prete, che ti fa doni utili all'anima. Ma della virtù di questa legge, di cui parliamo, ne risulta ancora da un discorso di Ammiano Marcellino (55), che lodata sommamente la modestia, e moderazione usata sì nel vitto, che nelle vestimenta de' vescovi delle migliori città d'Italia, ch' eziandio non levavano il capo per via, tenendo sempre gli occhi a terra, per le quali virtù dice, che erano essi certo cari a Dio, e si sentivano amare, e commendare da ogni lato, quasi nel viso d'essi si vedesse, che non fosse stata in niuna maniera la purità, e verecondia dell'animo loro contaminata, ci attesta, che in Roma viveano i preti, ed i cherici troppo riccamente per la liberalità delle matrone; di che per poco direi al presente, che per questo solo potressimo indurci a credere, che Damaso nel 370 abbia chiamata, ed ottenuta da Valentiniano la legge da noi data al n. 46; dirò, perocchè avviso di tosto por mente a quello, che soggiugne qui anche Ammiano, che per tal cagione varj preti Romani passavano per le strade in carrette seduti, e credevano essere in pregio per le gale, e

(55) Ammiano Marcellino: *Rerum gestarum* lib. 27 cap. 3 circa il fine, verso: *Damasus, et Ursinus supra humanum modum*, pag. 480 linee ultime. Parla qui Ammiano de' fatti avvenuti nel 367 quando per la morte di Felice II successore di Liberio I era vacante la sede pontificia di Roma, e quello, ch' ei nomina quivi Giuvenzio, avea già detto poco innanzi, ch' era stato fatto prefetto di Roma.

e le attillature, e consumavano grosse somme in pasteggiare regalmente. Di questa legge poi s. Girolamo (56) facendo menzione nel 394 non ci lascia dubitare, che fu essa tanto necessaria, che pare non potesse altrimenti fare la chiesa per proccurar il ben suo, che di chiederla dal principe, e riceverla dal medesimo, come dono utilissimo a Dio grato più di qualunque predicazione di prelato suo, o servidore zelantissimo; dic'egli espressamente: non mi dorrò mai, che sia stato fatto questo comandamento, ma ben mi attrista, che dovevasi per i nostri peccati fare, che ai cherici, ed ai monaci non fosse permesso ricevere quello, che possono tuttora accettare i sacerdoti degli idoli, i cerettani, ed altri uomini infami; è severa, ma è prudente la proibizione della legge, nondimeno non basta ancora per correggere alcuni avari ecclesiastici, che pare non temano Cristo, nè l'evangelio, e vorrebbero, che la chiesa, la quale è madre di tutti, servisse loro di pretesto per fare, ch'essa medesima faccia nocumento a' figliuoli suoi; ma sia pur essa sempre, e sola erede, quale ragione abbiamo noi di cercare quello, che torna in nostra grande vergogna, cioè di voler guadagnare ricchezza a danno di lei, e de' suoi

(56) S. Girolamo: lettera sua 52 nell'edizione di Vallarsio scritta a Nepoziano nel 394, in cui spiega quali costumi debba avere, e quali fuggire il prete. Vedi il § 6 d'essa al tom. 1 delle opere del santo pag. 252 fin. Qui particolarmente da s. Girolamo è spiegato quanta perturbazione, e vergogna dovrebbero avere gli ecclesiastici per essere stata fatta, a cagione che erano viziati i cherici, la legge di Valentiniano da noi data al n. 46; indi grida, che non debbano farsi eredi i preti dai laici, imperocchè sarebbono danneggiatori e della madre, che è la s. chiesa, siffatti eredi, e danneggiatori altresì de' figlj suoi, ma sì bene si faccia dai divoti erede la madre istessa; colla quale considerazione ci manifesta letteralmente egli quello, che abbiamo già detto al n. 47 sotto il nome di Vallarsio, che non dee intendersi, come non intendeva s. Girolamo, che dalla legge di Valentiniano sia stata data niuna proibizione d'istituire erede la chiesa.

figliuoli? Che dirò poi di ciò, che sento narrarsi, che alcuni corteggiano e vecchj, e vecchie, che non hanno figliuoli, talmentechè non isdegnano adoperarsi in qualunque più vil ministero posti in sulla sponda del letto, fingendo rallegrarsi, se il medico dice, che spera superi il male quello, che per avarizia vedrebbero morire contenti? Che dirò (avea già scritto * prima nel 384) di quelle vedove, che dai cherici, dai quali dovrebbero imparare regole di santità, sono abbracciate, e mentre crede il mondo, che vogliano quelli benedirle, porgono la mano per riceverne moneta, e caste, e sante si chiamano esse, che sono però superbe sì d'essere libere dalla podestà del marito, che di essere tenute da'preti per scorta loro? Si crederà più facilmente ancora, che fosse necessaria più che la predicazione a correggete quei preti, e cherici, che cercavano beni con troppo ardente affetto, una legge di chi governava il secolo, e vi aveva e forza, e signoria, se si rifletterà, che il grande Teodosio fedele amatore di santa chiesa, quando eran passati solo venti anni nel 390 ha fatta costituzione più ampla di questa, come a vergogna de'cattivi, che troppi più già si trovavano essere allora quelli, ne'quali era smoderata sollecitudine d'oro, così bene avventurosamente a loda, ed onore de'buoni, che l'avranno tutti desi-

* S. Girolamo: lettera sua 22 scritta nel 384 alla figlia di Paola nominata Eustochio § 16, verso: *Neque vero earum*. Opere del santo tom. 1 pag. 98 prima del mezzo. Qui spiega il santo alla Eustochio, che debba fuggire la conversazione delle donne vedove mondane, che facevansi per le strade strascinare sopra *biasterne*, colla qual voce Vallarsio ci avvisa indicarsi carri nobili, dietro i quali soleano ancora avere per superbia numero grande di servi eunuchi, che è un vizio, per il quale dice, che ne era gran biasimo alle donne s. Giovanni Grisost. nell'omelia 20 § 7 princ. fatta sovra il cap. 5 dell'episola di s. Paolo agli Efesiani. Vedi le opere del santo tom. 11 pag. 157 princ.

derata. Proibisce (57) alle diaconesse Teodosio applicare a veruna persona eziandio senza alcun pensiero di morte nè alcun mobile d'oro, o d'argento, nè danaro, nè gioje, od alcun ornamento prezioso della casa a titolo di divozione, e di lasciare l'eredità per testamento, codicillo, o donazione non solo ad alcun cherico, siccome fu detto nel 370 da Valentiniano per le vedove, ma di lasciarla eziandio alla chiesa, o ad alcun povero, ordinatosi, che dalle diaconesse ogni sua roba, o fondo sia lasciata od ai figliuoli, od ai parenti, od a qualunque delle persone ivi non eccettuate loro piacerà, spiegato quanto fosse grave il male, a cui cercava egli dare rimedio; così se alcuno de' cherici avrà da una diaconessa avuto a titolo eziandio di fidecommisso gli averi suoi, per potere non ostante a questa legge fare quel, che più gli piace, investigatore esso ingordo di chi piena ha la borsa, si torrà a lui la possessione di questi fondi, o poderi, perchè o fu esso troppo astuto, od altri per compiacere a lui vergognosamente finse non saper ciò, che sapeva esso benissimo. Di pochi giorni era fatta questa legge, quando anche di quest'anno 390 Teodosio, nominate le

---

(57) Teodosio: legge sua del 390, che è alla l. 27 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episcopis etc.*, fatta questa a Milano, la quale fu con poca fedeltà nel solo 1 suo membro posta da Triboniano alla l. 9 cod. Giust. istesso titolo. In questa legge sonovi i seguenti comandamenti, che così l'ha divisa, cioè in sei membri Giacomo Gottofredo parlando della medesima nel comment., ch'ei fece sì alla costituzione presente, che a quell'altra costituzione, che daremo al n. seguente. E' detto in questa legge: 1 che debba aver settant'anni la diaconessa: 2 che debba aver prole, ed essere vedova d'un solo marito: 3 che chiami in questo caso curatore per i figlj: 4 che faccia amministrare i beni suoi da persona idonea: 5 che non dia ad altri a titolo di divozione, ma conservi per i figliuoli i mobili preziosi della casa: 6 e finalmente che non possano aver retaggio di diaconessa nelle chiese nè li poveri, nè i cherici, senzachè era poi ancora nella medesima proibito alle diaconesse farsi radere il capo.

diaconesse col nome anche di vedove, quasi questa parola sia sinonima alla prima, laonde ha parlato a favore delle diaconesse unicamente, e non delle vedove in generale, delle quali parlò Valentiniano nella legge da noi data al n. 46., derogò (58) alla sola sua antecedente, ed anche ad una sola parte d'essa, non avendo alterato alcuno degli altri cinque capi della medesima; e qui i cherici, de' quali dice avere parlato nella prima, si chiamano soperchiatori delle femmine, alle quali natura negò forza. In questa seconda legge del 390 derogò alla prima per quanto spetta ai beni mobili solamente lasciati fra vivi, e non a quanto è lasciato per atto d'ultima volontà, con questo comandamento: sappia ognuno, che è da me levato l'editto, in cui aveva io fatta costituzione di questa maniera: non voglio, che per bene, e utile suo, o di alcuna chiesa verun cherico con troppa arte dalle donne, che manco possono, e sono facilmente dagli uomini colte alla sprovveduta, e con suoi conciglj, e con dire, che ne saranno in cielo lodate, ricerchi d'acquistare, e togliere alle medesime o servi, o robe preziose in modo, che possa risultare in detrimento dei parenti d'esse l'avere un servente la casa di Dio l'eredità di persona, che per ancora non è morta; io casso or questa legge, nè più secondo essa si darà alcun ordine dal senato. In questa derogazione, che fu così prontamente da Teodosio il Grande fatta, che disse egli medesimo non fosse forsi ancora nota a tutti la prima legge, che annullava, riluce la pietà del principe colla sua giustizia, ed il genio di rendere a tutti il debito. Che se desiderio di fare utilità,

(58) Teodosio il Grande: legge sua dell' istess' anno già detto 390, fatta questa a Verona, che è la l. 28 cod. Teod. istesso libro, e titolo sovra citato, e leggasi anche qui il commentario di Giacomo Gottofredo.

che è rendere grande, e vero onore alla chiesa, lo mosse a far legge, per cui fossero costretti i cherici a dispregiare la roba, amore certo agli ecclesiastici gli suggerì di fare immediatamente la seconda; tutte e due però, nelle quali vedeasi, che erano state fatte a riformazione della santa chiesa non per tirarla in miseria, od in servitù, dovevano essere, e saranno certo state in piacere agli ecclesiastici; ma lo prova maggiormente il savio favellamento, che daremo qui sotto di s. Agostino, col quale dà immortale esempio ai preti, ed ai vescovi di non desiderare, nè chiamare l'eredità d'alcuno, anzi pur di non rallegrarsi delle eredità lasciate loro anche liberamente; e lo provano le altre seguenti autorità, ove generalmente penso, che troveranno non che i dottori, ma quelli, che solo assai convenevolmente sono informati delle opinioni della ragione cattolica avere a tutti Iddio comandato, e più ai preti, e cherici il dispregio delle robe terrene, e condannato il disordinato amore alle ricchezze, fattili di questo ricordevoli con due sentenze del Salvator nostro Gesù Cristo, che sono registrate in s. Matteo (59), ove si legge: Gesù disse a' suoi apostoli: io vi dico in verità, che un ricco malagevolmente entrerà nel regno de' cieli; di che da capo vi dico: egli è troppo più agevole, che un camelo passi per la cruna d'un ago, che un ricco si salvi; ed avea già detto prima *: non cercate le robe terrene, che la ruggine, e la tignuola le rodono, e i ladri le involano, ma quella ignota ricchezza bramate, e quel ben verace, che niuna tignuola offende, e non può nè con violenza, nè con inganno esservi tolto dall' uomo.

---

(59) S. Matteo: evangelio cap. 19 vers. 20 a 25.
* S. Matteo: cap. 6 vers. 19, 20.

Sant' Agostino (60) volea, che fosse disinteressato il suo clero sicuramente, al quale parlando protesta, che non vuole, che la sua chiesa accetti l' eredità datale da Gianuario suo prete, il quale, lodata la sua figlia, e biasimato il figlio, li diseredò, data loro nè anche piccolissima porzione de' suoi fondi; e predica il santo: voi sapete pure, che io sono solito dire, dove che si trovi un padre, il quale vivendo odii tanto il suo figlio, che voglia infino arrivare a disereditarlo, potrà forsi il sacerdote lasciar di studiare di fargli amici? Mai no, che certo dee egli porre la sua opera in questo; per qual buona cagione dunque prenderà allegrezza il prete d' essere erede del padre, che more irato contro il suo figlio? Nessun genitore lasci più in avvenire alla chiesa di quanto lascierà a qualunque de' figliuoli suoi; che s' ei non ha più che un figliuolo, dell' eredità ne serbi tanta parte a lui, quanta ne intende donare a Dio; se ne ha due, è mio avviso, che conti Cristo il terzo, se ne ha tre, Cristo sia il quarto, e l' undecimo, se egli ha dieci figlj;

---

(60) S. Agostino: sermone 355, il 1 dei due, che ha fatti colla seguente intitolazione: *De vita, et moribus clericorum*. Vedansi li §§ del medesimo sermone 2, 3, 4, 5, opere del santo tom. 5 pag. 1380. Dal fine de' quali due ultimi §§ sì del § 4, che del § 5 ha copiati Graziano li due

Can. 8 caus. 13 quest. 2 } fedel.
Can. 43 caus. 17 quest. 4 }

Perchè nel § 5 si parla de' servi dei padroni delle navi, che affondavano, i quali davansi alla tortura, è egli perciò da dire, che questa era forse usanza antica, la quale fu confermata dalla l. 2 cod. Teod. lib. 13 tit. 9 *De naufragiis*, ove si prescrive da Valentiniano I, che debba nel posto caso torquirsi la metà dei servi della nave; questa legge, che non ha data, diremo essere del 369, perchè questa è la data della l. 12 cod. Teod. lib. 13 tit. 4 *De naviculariis*, di cui Gottofredo pensa, che la detta l. 2 sia una parte, onde unite componessero un solo editto: fu però questa legge corretta da Graziano nel 380 colla l. 3 dell' istesso codice, e titolo *De naufragiis*, ordinando, che dovessero unicamente porsi alla tortura due, o tre dei detti serventi.

e nel vero ho accettata io l' eredità di Giuliano, ma non aveva esso più prole; dunque il padre di famiglia, che vuole arricchire qualche chiesa dell' eredità sua, non faccia mai erede quella, ove è Agostino, e spero in Dio, che nessuno di questi troverà mai vescovo, che voglia simile bene mondano, perchè è famoso Aurelio vescovo di Cartagine anche per questo, che restituì tutti gli effetti suoi al donatore, a cui nacquero figlj dopo che aveva già dato alla chiesa il dominio di tutto il suo; ma spogliandosi esso degli effetti donatigli, fece pure quanto la ragione cristiana detta, sebbene avesse potuto essere lodato secondo la ragione civile, e fare l' opposto. Ci discuopre anche qui, che ricusò esso l' eredità di Bonifacio barcajuolo, per la quale avrebbe dovuto osservare le leggi de' carichi a questi uomini padroni di navi dati, perchè era già discorso un uso, che se affondava la nave si dessero dal padrone i servi al giudice, che dovevano essere posti alla tortura, affinchè fosse chiarito, se erasi perduta la nave per colpa dei serventi alla medesima, azione dislodevole ai preti, o si dovesse pagare una data somma al fisco. Non voglio io poi prescindere, che s. Giovanni Grisostomo * non credeva, che gli appostoli abbiano venduti i fondi, che i peccatori convertiti davano ad essi, perchè divisassero, che fosse loro proibito tenerli, e dovere unicamente vivere della beneficenza de' laici i sacerdoti, ma solo perchè approvavano per migliore consiglio questo di venderli tosto; e che

---

* S. Giovanni Grisost. omelia 86 sopra l' evangelio di s. Matteo fatta al cap. 26 d' esso evangelio. Vedi il § 4 di quest' omelia al fine d' esso, anzi all' ultimo suo membro, verso: *An non poterant etiam*, opere del santo tom. 7 pag. 809 princ.

Sidonio Apollinare * autentica questi detti così: quanto puoi il più prega per noi, che dobbiamo dirizzarsi sempre verso Iddio, perchè siamo descritti nel ruolo de' leviti, e non dobbiamo metterci in cuore di farci ricchi de' beni mondani, affinchè schifando di far acquisto di ricchezze possiamo peccato scansare. E servono a confermare quanto è qui detto e Salviano nel passo suo, che abbiamo noi riferito al proemio di quest' opera n. 30, e Severo Sulpizio *2, che scrisse: vorrei, che tutti i sacerdoti leggessero la regola data ai leviti di non aver fondi, intantochè non fossero distornati dall' eseguimento della divina legge, considerando meco stesso, che sono tuttavia stimolati da brama de' beni di fortuna, sicchè già quasi pare sia pur chiaro, che è esorbitante in molti lo inchinamento ad acquistar roba, ed oro, e che l' ardor di questa passione ha ad essi tutti il cuore incancherato. Di questi pensieri di s. Agostino, e degli altri padri qui citati pare fosse appieno informato Ludovico Pio *3 imperatore figlio di Carlo Magno, che sconsigliata oblazione, di cui vuole ne sia sempre in avvenire del tutto morta, ed invalida la ragione sì nelle chiese, che nei tribunali, chiamò nell' 816 quella di un padre, per la quale fosse data ad alcune persone ecclesiastiche l' eredità del medesimo ai figliuoli dovuta, o ad

---

* Sidonio Apollinare: lettera sua 3 lib. 9 scritta a Fausto vescovo, che prima era monaco. Vedi la medesima al mezzo, ivi verso: *His igitur ut supra dixi*: ella è nella novissima bibliot. de' PP. antichi stampata a cura di Gallandio tom. 10 pag. 543 al mezzo.

*2 Sulpizio Severo: istoria sacra lib. 1 cap. 23, verso: *Levitis in sacerdotium assumptis*. V. la novissima bibliot. de' PP. antichi tom. 8 pag. 370 col. 1 al mezzo.

*3 Ludovico Pio: capitolare suo Aquisgranense dell' 816 § 7. V. i capitolari raccolti da Baluzio tom. 1 pag. 565. Questo decreto è ripetuto al lib. 1 § 83, e lib. 5 § 211.

ad un prossimano suo per sangue; e perchè forse a questo solo non tendeva la legge di Ottone signor d'Atene fatta anche da altri baroni dell'impero d'Oriente vivendo Innocenzo III, colla quale era proibito farsi donazioni, o legati di fondi alle chiese, di essa all'imperator Enrico * di Costantinopoli, ed a varj vescovi suoi sudditi si querelò, che pensò tosto ripararvi il detto sommo pontefice Innocenzo III *2, e promettendo, che l'avrebbero abrogata, fece protestazione, che non avrebbe a malgrado suo operato chi avesse voluto, che per i fondi, che sarebbonsi lasciati alle chiese, pagassero le medesime i carichi, che da prima dal laico padrone, e donatore pagavansi. Ricordevole, e forse anco persuaso della bontà delle istesse suddette massime il già mentovato principe Carlo Magno *3, nell'anno 811 detestabile, e viziosa nominò la predicazione di quelli, che della gloria celeste, e delle pene dell'inferno ragionano, e fabbricano nuove chiese per strappare dai ricchi più incauti, ed eziandio da'poveri le loro sostanze, laonde i figlj loro poverissimi sono dalla tribolazione incitati a cose meno onesre; e pare ne fosse anche dotto, ed instrutto il duca

* Innocenzo III: lettere sue 98, e 110 del lib. 13, e lettera 12, e varie seguenti del lib. 11. In questa lettera 12 scritta all'imperatore di Costantinopoli spiega il pontefice, ch'egli avvisava, che varj testatori mostravano donare alle chiese, li quali realmente facevano compensazione del male commesso per roba tolta altrui.

*2 Enrico re di Costantinopoli, di cui parla Innocenzo III nella sopraddetta lettera 12, era fratello di Baldovino conte di Fiandra, il quale nell'anno 1204 conquistatasi la città di Costantinopoli dall'armata della crociata a danno degl'imperatori Greci cristiani, fu esso fatto imperatore dell'oriente nel detto anno 1204; e perchè nell'anno seguente 1205 fu Baldovino preso, ed ucciso dai Greci, e dai Bulgari unitamente, fu data quella corona imperiale ad Enrico, od Arrigo suo fratello. Vedi Muratori annali d'Italia ai detti anni tom. 7 pag. 100 in fine, e 103 prima del mezzo.

*3 Carlo M.: capitolare suo 2 dell'811 §§ 5, 7. V. il citato tom. 1 de' capitolari pag. 480.

Emanuel Filiberto di Savoja * nel fine del secolo XVI, che con editto espressamente proibì a qualunque novello frate di dare al monastero più che un terzo de' suoi beni. Nè ho io ripugnanza a credere, che non da altro forse derivarono tutte quelle molte leggi, che dell'ammortizzazione trattando ha compilate l'illustre scrittore Spagnuolo il signor Campomanez *2, ed il prete Italiano Andrea Serrai *3; ma sapeano forsi anche questi principi, che in un altro ecclesiastico documento, che è il concilio Cabillonense *4 dell'813, si predicò l'istessa massima, che non dopo molti secoli pose nel suo codice ecclesiastico Graziano, ove letteralmente rapina chiamasi, e peccato d'avarizia, di cui deesi fare penitenza canonica, darsi dal vescovo, o da un abate l'abito clericale, o monacale per ottenere dal novello cherico, o novizio frate la piena possessione, o proprietà de' suoi fondi; il che nel secolo XI da Leon IX *5 fu chiamato rapimento, con cui si avevano allora i frati molti uomini inlacciati a danno anche delle chiese, i sacerdoti delle quali avevano fatto

---

* Emanuel Filiberto di Savoja: editto suo riferito, e spiegato da Fabro nel suo codice defin. 44 lib. 1, titolo *De sacrosanctis ecclesiis*; morì Emanuel Filiberto nel 580 a' 30 agosto. V. l'albero genealogico del conte Ferrero.

*2 Campomanez: trattato da lui composto intitolato: *Trattato della regalia d'ammortizzazione .... scritto da D. Pedro Rodriguez Campomanez*, stampato in Milano 1767.

*3 *Serrai Andreæ presbyteri: annotationes ad consultationem 2 de renunciationibus monialium, et ammortizatione bonorum*. V. la compilazione intitolata: *Collezione di scritture di regia giuridizione*, tom. 15 pag. 117 a 208.

*4 Cabillonense conc. II dell'813 can. 7. Mansio tom. 14 pag. 95. Il solo primo membro di questo testo è dato da Graziano due volte fedelmente ai luoghi del suo decreto, che qui sotto riferiremo, attribuendo però con errore questa legge ad un conc. Moguntino; indi ha riferito abbreviato il secondo membro, omessa poi ogni restante parte d'esso. Vedi li

Can. 42 caus. 16 quest. 7 } male.
Can. 5 caus. 20 quest. 3 }

*5 Leone IX: lettera sua 8 a tutti i vescovi d'Italia scritta, e data da Mansio tom. 19 pag. 670 dal mezzo al fine.

continuamente da quell' ora, in cui aveano a quelli dato il battesimo, ogni potere a salute dell' anime loro; quinci si può intendere, perchè dagli anni, ne' quali vivea Marculfo *, cioè nel fine del secolo VII secondo Bingonio *2, si usasse dai notaj per le donazioni, che i secolari facevano largamente alle chiese, la formola seguente, qual' escusazione, che dai parenti dovesse esser accettata, costume, di cui abbiamo parlato alla dissertazione preliminare cap. 3 num. 62, cioè per ricomperare la vita all' anima, e riscattarla, e per trovar remissione delle offese fatte a Dio; formola spiegata in tre documenti degli anni 767, 863, e 1004 datici da Muratori *3, il quale nell' istess' opera in altro luogo *4 ci fa vedere, che il marchese Malfreda nel 1055 donò ad un monastero tutto il suo, indotto dai frati, che gli avevano affermato,

---

* Marculfi *Formularum* lib. 2 formola, ossia § 4, verso: *Ideo ego in Dei nomine ille, et conjux mea*. V. i capitolari di Baluzio tom. 2 pag. 405 verso il fine.

*2 Bingonio Girolamo: prefazione sua alle note da lui fatte alle formole di Marculfo. V. il princ. di questa prefazione, verso: *Præfixa quidem*, tom. 2 detto pag. 861 prima del mezzo.

*3 Muratori: *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 68 circa il mezzo: V. la donazione fatta da Gunifredo alla chiesa di s. Pietro Pistoriense nel 767, verso: *Qui ibidem secundum sancta regula*, tom. 5 di quest' opera pag. 748 e 749 princ. Vedasi poi altra donazione fatta da madonna Beata al monastero di s. Colombano di Bobbio nell' 863, detta pag. 749 al mezzo, e vedasi inoltre la donazione del conte Gerardo ad altra chiesa del 1004, tom. detto 5 pag. 745 princ.

*4 Muratori: opera sopraddetta dissert. 67 prima del mezzo, ove è l'atto di donazione fatta al monastero Tremitense dal marchese Malfreda nell' anno 1055. V. il princ. d'essa al verso: *Et subito respexit in me divina pietas*, tom. 5 detto pag. 611 al mezzo.

Altra simile donazione leggesi fatta nel 1032 da un altro ricco egualmente come lo era il marchese Malfreda a farla indotto a bene dell'anima sua da persone religiose, che è citata alla detta dissert. 68, ove si dà una sola piccola parte di questo documento: tom. 5 detto pag. 743 al mezzo; ma ivi è dato avvertimento, che questo istrumento si legge intero nella compilazione fatta dall' istesso Muratori, che ha per titolo: *Rerum Italicarum scriptores* tom. 2 part. 2 pag. 994.

che non potea meglio soddisfare a Dio, ch' egli aveva molte volte gravemente offeso. Fu però questa frase, che donavasi alle chiese per il rimedio dell' anima peccatrice, già usata per significare la medesima sentenza nel concilio Agatense * del 506 fatto regnando in Francia Alarico re de' Goti, e si usava in Italia nel 502, che leggesi nel concilio Romano detto Palmare *2, ed anche regnando in Francia Teodorico *3, che visse pur in principio del secolo VI † vivendo il re Dagoberto I *4, da varj popoli ai loro reami soggetti negli altri anni 630, e 634, ne' quali permise quest' ultimo a varj suoi popoli donare le robe loro per questa maniera alle chiese ai soli Bavaresi, dichiarando, che se il donatore ha figliuoli,

---

* Agatense conc. del 506 can. 6. Mansio tom. 8 pag. 305.

*2 Romano conc. nominato Palmare fatto sotto Simmaco, can. 5 princ. Mansio tom. 8 pag. 267. Di questo conc. si è parlato qui dietro al § 4 n. 157.

*3 Teodorico re di Francia primo autore, come è già notato al § 8 n. 110, e 116, delle leggi sì de' Franchi, che degli Alemanni, e Bavaresi, che abbiamo nella collezione de' capitolari de' re di Francia antichi raccolti da Baluzio, come consta dalla prefazione, che è stampata in testa della collezione delle seguenti tre sorta di leggi, cioè dei Ripuarj, che viene a dire Olandesi, e Lussemburgesi; 2 degli Alemanni; 3 dei Bavaresi. V. questa prefazione al tom. 1 de' capitolari raccolti da Baluzio pag. 25 al mezzo. Ora noi citiamo la legge di Teodorico, che è stata posta al tit. 1 cap. 1 delle leggi de' Bavaresi, principio d' esso cap. 1 tom. 1 de' capitolari raccolti da Baluzio pag. 95 dal mezzo al fine.

† Teodorico vivea nel 511 secondo l' albero genealogico degli antichi re Francesi, che è in testa del tom. 1 della collezione de' scrittori de' fatti in questo regno anticamente avvenuti.

*4 Dagoberto re di Francia, e si potrebbe anche qui citare Teodorico suo antecessore, per quello, che è stato notato da noi al già citato § 8, n. 110, e 116: legge sua del 630 secondo Baluzio per i Ripuarj cap. 58 d' esse intitolato: *De tabulariis* § 1. V. i capitolari raccolti da Baluzio tom. 1 pag. 41.

Dagoberto: altra sua legge del 634 citata da Muratori *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 68 princ. tom. 5 pag. 715 al mezzo, ov' egli dice trovarsi questo documento negli annali de' Benedittini composti da Mabillione tom. 1.

Dagoberto: editto suo del 634 fatto a favore della chiesa di s. Dionigi in Parigi, che produrremo qui appresso al n. 135 in secondo luogo.

lasci ad essi una parte del suo patrimonio; usata fu da Pipino, e lo prova il documento, che è dato al § 5 n. 74 in quarto luogo, come altresì l' altro dato in secondo luogo al n. 79, che lo afferma ivi papa Paolo I scrivendo a Pipino istesso, e ricordando la ragione della donazione da lui fatta alla chiesa Romana di molti stati, di cui parla ivi il pontefice, di che anche si parla da Anastasio Bibliotecario nel citato luogo del n. 74. Usavasi in Lombardia vivendo Carlo Magno *, come consta da una delle sue leggi Longobardiche: usavasi comunemente ancora nel secolo XII, eziandio alienandosi alle chiese beni feudali (anche se non lo concedea il padrone) sì per contrizione de' peccati, che per ottener da Dio misericordia dell' anima del donatore, od alienatore, cosa, che fu da Federico I *2, ossia Barbarossa,

---

* Carlo M.: legge sua Longobardica, che è al § 78 delle leggi Longobardiche nelle collezioni, ove stanno divise sotto tanti titoli, quanti sono i principi, che hanno fatto leggi per i popoli abitanti nella Lombardia. V. l' opera *Corpus juris Germanici antiqui* pag. 1153, e vedi la collezione di Muratori intitolata: *Rerum Italicarum scriptores*, tom. 1 part. 2 pag. 103 col. 1 princ.

*2 Federico I chiamato per soprannome Barbarossa: legge sua, con cui proibì alienarsi feudi con questa frase: *Judicare feudum pro anima*. Vedi il lib. 2 delle consuetudini feudali tit. 55 princ., verso: *Habito ergo concilio episcoporum*. Questa legge è anche data dall' istorico Radevico Frisingense lib. 2 cap. 7. V. la collezione *Rerum Italicarum scriptores* tom. 6 pag. 788.

Questa costituzione fatta in Roncalia, cioè nel placito ivi tenuto, si crede fatta nell' anno 1158, che la riferisce a quest' anno Muratori negli annali suoi d' Italia a tal anno, tom. 6 pag. 448 al mezzo. Il luogo nominato Campo di Roncalia è un luogo, ove sonovi prati sul Piacentino, in cui era costume, che venendo di Germania in Italia i re dell' Italia medesima, ossia gl' imp., andavano essi a posarsi, e doveano ivi trovarsi a quell' ora i feudatarj Italiani per riconoscere il loro sovrano. V. Muratori annali d' Italia all' anno 1154 tom. 6 pag. 428 verso il fine; V. anche la nota 2 da Muratori istesso fatta alla legge di Lotario, che fra gl' imp. di questo nome è il II, e fra i re d' Italia è il III, la qual legge è l' ultima fra le leggi Longobardiche nella collezione stampata a cura di Muratori nell' opera *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 ivi pag. 180. Questa legge si darà da noi qui appresso al n. 203 fin.

proibita, imperciocchè in questo non seguì il suo giudizio, ma col suo quello di molti vescovi, e de' magnati suoi. L'istesso s. Agostino ad Ilario (61) scrisse, che il suo clero ha sempre seguito il suo consiglio, e tenuta per buona la sua opinione, che dal luogo di s. Matteo cap. 19 vers. 21, ov' ei riferisce, che Cristo fece il seguente comando a chi vuol essere perfetto: va vendi ciò che hai, donalo ai poveri, dipoi vieni, e seguimi, ha esso conceputo, che devesi amare questa virtù, e mettere in pratica questo consiglio, e che fortunato è chi per la bontà, e misericordia di Dio, fattosi povero, è ricco della sua grazia.

---

(61) S. Agostino: lettera sua 157 scritta ad Ilario § 39 d'essa. Opere del santo tom. 2 pag. 558. Circa questo testo è notabile la cagione, per cui il santo scrisse quanto noi citiamo. Il santo in questa lettera dopo di avere al § 23 allegato, che contro i buoni ecclesiastici, li quali predicano, che non si devono amare le ricchezze, delle quali chi avventurosamente le ha deve con carità servirsene per far opere generose a sovvenimento de' suoi fratelli bisognosi, alcuni oppongono, che Cristo abbia assolutamente comandata la virtù della povertà, e che sia la profession d'essa necessaria per guadagnare il cielo, risponde poi, che è contrario a quest' opinione l'esempio de' vecchi patriarchi, che sono santi, ed erano ricchi, e godevansi intere le loro facoltà; e soggiunge ivi nonpertanto al § 26, che è certo vero il fatto de' patriarchi, ma ch' ei sa non esser interamente giusto il paragone d'essi coi cristiani, perchè Cristo venne a predicare a noi maggiore virtù di quella, che avea voluto comandare agli ebrei; che disse Cristo: se vuoi essere perfetto va, vendi, e dà ai poveri i tuoi beni; per il che segue più oltre s. Agostino scrivendo, che è da avvertire, che disse prima Cristo al ricco non già che solo dando tutto il suo ai mendici, ma osservando la legge sarebbesi salvato, e che dando poi ai poveri le sue sostanze sarebbe stato perfetto; dal che ne deduce la conseguenza, ch' ei spiega nel § da noi citato 39, che devonsi lodare quelli, che vogliono essere perfetti, non però che siano da biasimare quegli altri, che tengono le possessioni loro, e sanno non amarle viziosamente, o più di quanto la legge prescrive, e così si mostra essere provato, che avvegnachè sia uomo di perfetta virtù quello, che fassi povero donando i suoi averi ai bisognosi, e vivendo del lavoro delle sue mani, non dee condannarsi chi tiene le sue sostanze, senzachè possa a lui apporsi d'avere menomo amore alle medesime, o di commettere trasgressione de' comandamenti della santa legge.

Che poi si debba credere più fortunata la chiesa quando non solo non cerca acquistare, ma perde anche, e cede, e rinuncia per non commettere tra cristiani, nè tra amici, e parenti, od alcun'altra persona mali, inimicizie, o qualunque leggiero scandalo, lo disse pure s. Agostino, qualora scrisse (62): dee sapere ogni nostro fratello, che quegli tenta, come possa fare viziosi i cherici, che cerca, che alcuno d'essi o per via di donazione, o per qualche altra legittima cagione acquisti roba per se, ed avvertisco io tutti, che non voglio avere nè cappello, nè veste migliore di quelle, che comuni, similissime usano, e tengono i miei preti, tra quali a quello, che avrà cosa alcuna, la quale sia in proprietà sua, se non gli torrò l'ordine immediatamente, toglierò il suo nome dal catalogo de' miei sacerdoti, o cherici, e non permetterò, che viva più con noi; chiami pur egli migliore giudizio da qualunque concilio, che sarà guardato quasi non sia più nel clero, finchè sarò vescovo. Di qui nasce, che Possidio amato da s. Agostino ci ha potuto fare la seguente testimonianza nella sua vita, ch'ei scrisse secondo un antico volgarizzatore d'essa così (63): che il clero d'Ippona era istruito delle dette santissime massime, ed amava la povertà; crescendo intanto la divina dottrina, quelli, che sotto s. Agostino, e con lui servivano a Dio nel monastero, cominciarono ad ordinarsi cherici nella chiesa d'Ippona; e manifestandosi poscia di giorno in giorno la verità della predica-

(62) S. Agostino: sermone suo 356 secondo i Maurini §§ 13, 14 tom. 5 pag. 1389.

(63) Possidio: vita di s. Agostino da lui scritta, che era prete della sua chiesa, come lo dice esso medesimo al cap. 1 di quest'opera. Vedasi ivi il cap. 11, il quale abbiamo noi nel nostro trattato riferito come sta nella volgarizzazione fatta di tal'opera da autore antico.

zione della chiesa cattolica, e risplendendo sempreppiù l'instituto, la continenza, e la profonda povertà de' religiosi servi del Signore, la chiesa fondata in pace, e carità incominciò con gran desiderio a ricercare, od a ricevere vescovi, e cherici dal monastero, che da quel venerabil uomo avea ricevuto il principio, e l'accrescimento, e parecchi col progresso del tempo ne ottenne. In quale dispregio s. Agostino volesse si avesse dai preti ogni terrena sostanza, in quest'istesso luogo poco più sotto è dal medesimo Possidio spiegato così (64): ricordavasi sempre de' poveri, e quindi a loro soccorreva, onde somministravasi a se, e a tutt'i suoi, che seco abitavano, cioè o delle rendite de' beni della chiesa, od eziandio delle oblazioni de' fedeli; e mentre a sorte, come avviene, erano invidiati i cherici per gl'istessi beni, ei diceva al suo popolo, che amava meglio vivere delle offerte de' fedeli, che aver il pensiero, e l'amministrazione di quelle possessioni, e che era pronto a cederle loro, acciocchè tutt'i servi, e ministri del Signore vivessero in quella maniera, per cui dicesi nel vecchio testamento, che quelli, i quali servivano all'altare, dello stesso viveano; ma i laici non vollero mai ciò permettere. Quindi è evidente, che era esatto osservatore s. Agostino, siccome lo erano moltissimi altri vescovi, della legge, che piacque al celebre concilio Antiocheno del 341, ove (65) dettosi, che il vescovo è caritatevole dispensatore delle rendite de' beni della chiesa, fu statuito, che abbia castigo dal sinodo quello, il quale si appropria

(64) Possidio: vita suddetta cap. 23.
(65) Antiocheno conc. del 341 can. 25. Mansio tom. 3 pag. 1328 dato in Graziano al
Can. 23 caus. 12 quest. 1 fedel.

appropria o frutto, o fondo ecclesiastico, dimentico, che s. Paolo nella prima a Timoteo cap. 6 v. 8 disse: avendo da nudrirci, e da coprirci saremo contenti. Ma sappiamo anche dall'istesso s. Possidio (66) quello di che addietro è già fatta menzione, ch'ei giudicava essere opera mala quella, che è condannata da Teodosio nella legge del 390 da noi data qui sovra al num. 57, cioè a dire ricercarsi da' cherici l'eredità, perchè scrive Possidio: non volle pure in alcun tempo comprare alcuna casa, o podere; ma se a caso da taluno veniva alcuno stabile spontaneamente o donato, o lasciato in legato alla chiesa, non lo ricusava, ma ordinava, che si ricevesse; perocchè sappiamo avere lui ricusate ancora alcune eredità, non perchè fossero per essere inutili ai poveri, ma perchè giudicava essere giusto, e conveniente, che si possedessero o dai figlj, o dai consanguinei, o dagli affini dei defunti, ai quali essi morendo non le vollero lasciare.

Sono ancora per produrre un'autorità circa l'ordinazione della legge di Teodosio del 390, perchè d'essa più che di niun'altra parmi voglia forse affermarsi da alcuno, che si vorrebbe rimessa alla chiesa: che se ci ha fatto intendere s. Agostino, che non poteano essergli discari gli ordini dati nelle due leggi di Valentiniano, e di Teodosio citate alli nn. 46., e 57; e se a s. Ambrogio non è paruta odiosa la prima d'essa, siccome mostrato è alli nn. 50, e 51, dell'ordinamento poi della seconda avviserà ognuno ce n'abbia egli insegnata l'obbedienza elegantemente (67), mostrando che più di

(66) Possidio:, vita di s. Agostino cap. 24.
(67) S. Ambrogio: lettera sua 82 scritta a Marcello, §§ d'essa 8, 9, 10 tom. 3 pag. 1208, e 1209.

tutto gli stava a cuore, che le persone divote in ispezialità non aspirassero ad arricchire le chiese delle robe, nelle quali i parenti succedono appresso di loro, nella lettera, in cui spiega a Marcello vescovo in qual modo egli stimasse fosse dato fine alla lite, ch' esso aveva col suo fratello Leto, e colla sua sorella per la possessione di un fondo, di cui voleva esso Marcello far donazione alla chiesa, ma lasciarne però l' usufrutto all' istessa sua sorella. Giudicò s. Ambrogio per terminare amichevolmente questa lite, e deliberò, che Leto godesse il fondo col carico di pagare alla sorella una certa determinata pensione, e la proprietà fosse da Marcello anche pienamente ceduta a Leto; per le quali cose scrisse, che credeva egli averli fatti tutti tre vincitori, Leto, perchè evidentemente pareva, e dovea parere a tutti tale, la sorella, perchè la pensione, e così la sua rendita non potea per nessun avvenimento più essere in alcun anno minore, sebbene il valore de' frutti del fondo potesse essere in ogni anno diverso, ed esso Marcello, perchè perdendo ragione terrena acquistava merito in cielo. Che poi l' altra legge di Teodosio del 390, che fu da noi data al n. 58, abbia piaciuto agli ecclesiastici, è manifesto, che, alterato un articolo d' essa, anzi cassatolo, com' è detto, per il medesimo in questa si proibisce ai giudici di non permettere, che in odio de' cherici sia mai più in tribunale citata l' anteriore dell' istesso anno. Ma perchè Teodosio sì nell' una, che nell' altra non parlò, se non che delle diaconesse, e che perciò sua forza restava ancor alla legge di Valentiniano del 370, che fu fatta, perchè non avessero i cherici l' eredità delle vedove, o dei pupilli, osservazione già fatta da Gottofredo (68)

---

(68) Giacomo Gottofredo: comment. suo alla l. 28 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episc., eccl. etc.* V. dal princ. al mezzo d' esso.

Giacomo, e perchè ragionevolmente può credersi, che molti divoti prelati fossero in grave doglia, e afflittissimi di veder il clero in generale, come già disse s. Girolamo, per i peccati di pochi disonorato, vogliamo, e sappiamo rammemorarci, che non già i sacerdoti, ma il senato di Marciano fu quello (69), che nell'anno 455 lo indusse a stabilire, che ogni vedova, come ogni diaconessa, cassate le sovracitate leggi di Valentiniano, e di Teodosio, potesse liberamente in avvenire testando, o per codicillo dare il suo sì alla chiesa, che ai cherici, od ai monaci; nè ebbe il senato altro interesse, perchè fossero le dette leggi annullate, salvo che questo importantissimo alle anime pietose dell'esaltazione, e del maggior onore dell'ordine clericale.

Circa le immunità, che senza guastare l'impero hanno i potentati concedute ai cherici, ossia alle ecclesiastiche persone per i beni delle chiese, assai tosto tornando alla nostra principale materia, che abbiamo alquanto lasciata, e così anche per conoscere, se è chiaro, che se ne possa dare certa sentenza, e risoluta, che abbiano necessità, o ragione almeno i buoni, e santi sacerdoti d'avere con opera, o per industria dello stato libero per maniera l'animo dal fastidio di guadagnarsi il vitto, e dal timore di poterne patire disagio, o bisogno, che il laico

---

(69) Marciano: novella sua del 455 data al tit. 6, ossia ultimo delle novelle di questo principe stampate appiè del cod. Teod., raccolte da Daniel Rittero. In principio di questa istessa legge l'imp. protesta, che ha ricevuto consiglio di farla dal suo senato, di poi fa letterale menzione della legge di Valentiniano da noi data al n. 46, indi delle due di Teodosio, che qui ha piaciuto a Marciano intitolare anche col nome di Arcadio, cioè quelle, che abbiamo citate alli nn. 57 e 58; appresso spiega il caso, per cui ha creduto dover cassare le leggi sovra mentovate; e finalmente e lo stanziamento di questa legge imperiale, e questa parte di tal legge, che è l'ultima, è riferita nel cod. Giust. alla l. 13 *De sacrosanctis ecclesiis*.

giudichi mai rincrescere non dovergliene, racconteremo, e faremo quella memoria, che si conviene di tutti quei fatti passati, sì de' principi, che de' santi padri, che ne pare di necessità al nostro trattato siano distintamente narrati; e però non parleremo d'una legge di Costantino del 313, perchè dicesi ivi (70) dover essere queste persone esenti dai carichi personali, e non si parla dei rurali, di quelli cioè, che sono imposti per cagione de' beni, de' quali particolarmente abbiamo noi qui a favellare. Ed aveva a' mesi passati di quell'anno Costantino data esenzione personale ai cherici d'Affrica con lettera scritta al prefetto Anulino conservataci da Eusebio nella sua istoria (71), di cui Anulino * mede-

---

(70) Costantino: legge sua del 313, ossia del III suo consolato fatta all'ultimo dì di ottobre, data alla l. 1 cod. Teod. *De episc., eccles., et clericis*, già da noi prodotta al § 7 n. 62. Costantino qui liberando i cherici dai carichi personali dice, che per simile modo erano già stati fatti franchi; e qui Giacomo Gottofredo nel comment. a questa legge pensa, che Costantino parli di una grazia di poco tempo da esso medesimo fatta al clero, poichè non era ancor guari di tempo passato, che s'era fatto egli protettore de' cattolici.

(71) Costantino: lettera sua ad Anulino proconsole d'Affrica, ove dichiara, che in quella provincia, di cui n'avea egli la governazione, e ne era vescovo Ceciliano, non possano le persone ecclesiastiche essere molestate per servigio personale; ella è riferita da Eusebio nell'ist. eccl. lib. 10 cap. 7.

* Che questa lettera sia stata scritta nell'istess' anno 313, in cui fu fatta la legge citata al n. 70, e che sia stata scritta alquanti mesi innanzi all'ottobre, di cui è la data della detta legge veduta al n. 70, Anulino medesimo ne ha data la prova, poichè i Donatisti, tosto che venne al proconsole d'Affrica notificato, e da lui al pubblico il favore, che Costantino col detto editto, o lettera mandata al proconsole d'Affrica volea fosse fatto ai cherici del vescovado di Ceciliano, portarono ad Anulino medesimo suppliche per l'imp., nelle quali accusavano Ceciliano medesimo; fatto questo da Anulino istesso narrato nella lettera, con cui mandò da Cartagine, ov'egli era allora, questi scritti all'imp. Costantino: questa lettera ha la data del III consolato di Costantino, che è dell'anno 313, ma di mese anteriore a quello, in cui fu scritta la legge data al n. 70, poichè è segnata questa lettera colla data dei 15 del mese d'aprile, leggendosi in essa: *Datum die decimoseptimo kalendas majas*. Questo documento ha inserito s. Agostino in

simo ci lasciò sicura prova. Dell' immunità de' cherici particolarmente circa i pesi dati a tutti i curiali, e quale giurisprudenza tenessero in questo i vecchi imperatori, si è veduto, e spiegato al § 7; medesimamente non parleremo di varie altre leggi (72) di sì fatta maniera, o qualità del 319, 323, 330, e 349, tutte di

---

una sua lettera scritta a Gianuario cherico, che è fra le lettere del santo secondo i Maurini la lettera 88 data al tom. 2 dell' opere del medesimo pag. 213 fin., e 214. Di questo istesso fatto è parlato distintamente negli atti della 3 giornata delle celebri collezioni, ossia conferenze tenute nel 411 tra i Donatisti, ed i cattolici alli §§ di quella 3 giornata 216 a 221. Vedansi questi atti in Mansio tom. 4 pag. 227 linea prima sino al fin. Queste medesime considerazioni ha fatte Gottofredo nel comment. da lui scritto alla l. 1 cod. Teod. *De episc., eccles. etc.* Ma non solamente la consonanza della materia trattata in questi due editti di Costantino da noi dati alli nn. 70 e 71, e la consonanza del tempo, in cui furono fatti, e l' autorità di Gottofredo dee persuaderci, che la legge, che è mentovata in quella dell' ottobre del 313, sia quella, che fu scritta a' sedici d' aprile dell' istess' anno 313, e mandata ad Anulino in Affrica; che anzi dee ancora maggiormente convincerci della verità di questa sentenza il sapere, che Valesio Enrico l' ha anch' esso sostenuta nella sua nota al detto cap. 7 del lib. 10 dell' istoria d' Eusebio, ch' egli voltò in latino. V. questa nota alla pagina dell' edizione dell' istoria d' Eusebio 1097 col. 1, che l' ha pure tenuta, come ha fatto Gottofredo, e l' ha con varj argomenti confermata il dotto critico Pagio nelle sue note 5, 6 fatte a quest' anno 313 annali di Baronio.

(72) Costantino: altre leggi sue tutte dell' istesso tenore delle due ultimamente citate

di Costanzio (L. 2 del 319)
(L. 5 del 323)
(L. 7 del 330) cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*
(L. 9 del 334)
Graziano L. 24 del 377)

Intorno particolarmente alla l. del 323 nota Gottofredo al princ. del comment., ch' ei fece alla medesima, che fu segnata nella città di Sirmio nella Pannonia, e che fu mandata ad Elpidio, che era allora vicario di Roma, ossia d' Italia; di poi conchiude potersi sostenere, che l' abbiano desiderata, e chiesta o Silvestro I, che era allora papa, od il grande, e santo vescovo Osio, che era in questo tempo a Sirmio; ed intorno alla legge del 349 secondo Gottofredo al comment. d' essa dopo la voce *obnoxii* dee aggiungersi la voce *non*, siccome ha pure insegnato Baronio negli annali suoi anno 349 num. ultimo.

Costanzio, nè di un'altra di Graziano del 377, la prima delle quali dall'imperator istesso dicesi fatta, perchè i cherici in generale non siano distratti dal servizio di Dio nelle chiese. Per simile modo di questo favore ha pure anche dichiarati degni gli ecclesiastici, e tutti i custodi de' luoghi santi della Palestina Teodosio I * nel 381, cioè, che non debbano essere gravati di alcun carico personale, affinchè possano liberi porre ogni loro studio in servire come si conviene a Dio, di cui sono ministri colla ragione della sua legge, insegnando, che se dai carichi personali non sono esenti i cherici necessarj al divino servizio, a suo giudizio è fatta offesa a Dio. Ma faremo notare, che Costantino (73) nell' anno 315, pareggiati i beni delle chiese a quelli del suo imperiale patrimonio, ha dato questo comandamento, che eccettuati i soli fondi suoi, e le chiese cattoliche, e le case di certo Eusebio, ed il re degli Armeni Arsace, tutti gli altri si abbiano obbligati al pagamento delle imposte; colla qual legge non è dubbio sia vero ciò, che scrive della medesima Dionisio Gottofredo *2, che

---

* Teodosio I: legge sua del 381, che è la l. 26 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.* Perchè qui Teodosio privilegiò egualmente come i custodi delle chiese, così i guardiani de' luoghi santi, è da vedersi il verso 2 del comment. a questa legge fatto da Giacomo Gottofredo, il quale con varie autorità dichiara, che a Gerusalemme, alli monti Golgota, ossia del Calvario, e a quello nominato degli Oliveti, e al luogo della Risurrezione andavano a questi tempi molti per divozione, e chiamavansi comunemente già allora luoghi santi, perchè in essi avvenuti i più singolari accidenti della nostra santa redenzione; e cita una lettera di Gregorio Nisseno scritta ad Eustachio intorno a quelli, che andavano a Gerusalemme, de' quali ne condanna ivi esso alcuni; e cita Eusebio ist. eccl. lib. 6 cap. 11, e nuovamente l'istesso Eusebio nella vita di Costantino lib. 8 cap. 41, 42, e Socrate ist. eccl. lib. 2 cap. 4.

(73) Costantino: legge sua del 315, che è alla l. 1 cod. Teod. lib. 11 tit. 1 *De annona, et tributis*.

*2 Gottofredo Dionisio: comment. suo a questa legge. Vedasi il princ. d'esso, ove ci avvisa, che qui letteralmente sono fatti esenti dal pagamento

tutte le chiese de' cattolici sono tutte privilegiate, che non pagassero alcun carico per i beni loro, che vale a dire è stato dato un privilegio reale non ai fondi dagli ecclesiastici posseduti, ma a quelli, che erano tenuti

---

de' tributi i beni delle sole chiese, non quelli de' cherici, o preti, e soggiugne, che nel comment. alla l. 40 istesso codice, e titolo *De episc. etc.* che fu fatta passato un intero secolo, cioè nel 412, da noi data qui sotto al n. 114, al verso di tal comment.: *Ex hac interim quoque*, ha mostrato, che non erano ancora a quest'anno stati fatti liberi i cherici, ma solo i sacerdoti, e i diaconi dal carico del pagamento de' tributi per i beni loro, fondato sulla lettera di s. Basilio data da noi in secondo luogo al n. 38, che, come abbiamo detto ivi, deesi coi Maurini supporre scritta nell'anno 372; ma secondo quello, che abbiamo già noi al detto luogo del n. 38 notato coll'autorità della legge di Costanzio, che daremo qui sotto al n. 78, la quale può credersi fatta innanzi al 353, o nel 346, pare, avesse dovuto dire l'opposito il signor Gottofredo, cioè, che i beni dei cherici fossero già liberati dal pagamento de' carichi nel dett'anno, in cui furono fatti esenti da tale pagamento i beni delle chiese, e quando scrivea Basilio nel detto anno 372, e quindi gran tempo innanzi che fosse dato quel privilegio nel 412 ai beni delle sole chiese, quantunque si conceda, che s. Basilio chiami per i soli preti, e diaconi, che non si riscuota da essi per virtù di legge il *censo*, massimamente se si considera, che Costanzio nella detta legge, che, come è detto, fu fatta prima dell'anno 353, e forsi nel 346, parlando eziandio delle sole mogli, e dei figliuoli de' cherici dichiarò letteralmente, che questi dovessero essere riputati privilegiate persone, e già franche, e libere di pagare alcun *censo*, poichè la voce *Census* secondo il paratitlo di Gottofredo al lib. 13 cod. Teod. tit. 6 *De censu, sive adscriptione*, ed al primo membro d'esso comment., verso ivi al mezzo: *Et est census, censitio, aestimatio*, significa la tassazion de' tributi, de' quali s'aggravano i beni, e dice Gottofredo, che si fa *pro modo scilicet possessionis capitum, seu jugorum*, quale tassazione, o distribuzione i Fiorentini dicono *censuare*, o *accatastare*, o descrizione di cosa *censuata*, o *accatastata*. V. il vocabolario della crusca alla voce *Accatastare*, e alle voci *Accatastato*, e *Censuato*; giungasi inoltre, che potrebbesi far argomento per provare, che quando furono fatti esenti i beni delle chiese nel 412 dal pagamento de' carichi, erano già liberi i beni de' cherici in generale da quello, che è stabilito nella legge di Costanzio del 357, che daremo qui sotto al n. 83.

Continuando il discorso intorno alla nostra materia, cioè alla legge del 315, e ch'ella abbia liberati tutti i fondi delle chiese per generalissimo privilegio reale dal carico del pagamento d'ogni tributo, oltrecchè lo abbiamo veduto affermato da Gottofredo al comment. di questa legge, lo ripete esso, dicendolo però non osservato nell'altro comment. alla l. 33 dell'istesso titolo, e codice *De annona, et tributis* ivi § penultimo, le prime parole del quale sono: *Sed ad rem.*

dalle chiese, se pure è vero, che erano allora stimati di diversa condizione questi dai beni de' preti. Contro ciò, che dissero in Roma molti vescovi nel 504 * con Simmaco, e li vescovi Spagnuoli nel 589 *2 con Recaredo † loro re, dai quali fu deliberato, che le robe, ed i servi proprj de' vescovi, o de' preti, e delle chiese colle istesse doti, e prerogative debbono essere qualificati. Dottrina predicata agli Italiani col testo del 1089, che daremo al n. 196 del concilio Melfitano, e predicata ne' secoli XIII, e XIV in varj altri paesi, come si dirà al n. 234, predicata pure ai Francesi da Onorio III *3 nel 1221, il quale ha eccettuati per questo rispetto quei soli cherici, che è ciò, che disse anche più tardi Bonifacio VIII *4, che sono tutti dati ad esercitare la mercatura, quale

pensiero

---

* Sinodo Romano VI sotto il papa Simmaco fatto nel 504. V. gli atti d'esso intorno al mezzo, al verso: *Similiter et hoc ad omnium*. Mansio tom. 8 pag. 312 al mezzo, passo questo dato al
Can. 58 caus. 16 quest. 1 fedel.

*2 Conc. Toletano III tenuto nel 589 can. 21. Mansio tom. 9 pag. 998 fin., luogo dato al
Can. 69 caus. 12 quest. 2 fedel.

† E' notabile, che il re Recaredo, che fu presente al conc., comandò ai vescovi di fare quei decreti, che avrebbero creduti buoni. V. nel discorso fatto da Recaredo medesimo al sinodo il primo verso. Mansio tom. 9 pag. 989 al mezzo, come anche l'ultimo verso, ivi: *De cetero autem*, pag. 990 pure al mezzo. Fece poi editto questo principe, con cui confermò le deliberazioni prese dai PP., che è in Mansio detto tom. 9 pag. 999 fin.

Ma se da Recaredo re della Spagna, e se dai due concilj detti tenuti nel secolo VI si è creduto, che fossero degni i cherici degl'istessi privilegj per i beni proprj, che si davano ai beni delle chiese, si può pensare abbiano fatto lo stesso giudizio alcuni de' primi imperatori cristiani, e i più tra i divoti loro sudditi nel secolo IV, come sopra si diceva.

*3 Onorio III: lettera sua scritta dalla Francia al vescovo Ambianense in Roma nell'anno 1222 secondo le note de' fratelli Pittei a questo testo, che è nelle decretali al capit. ultim. lib. 3 tit. 1 *De vita, et honestate clericorum*.

*4 Bonifacio VIII: decreto suo dato al capit. 4 lib. 3 tit. 20 *De censibus in 6.*

pensiero può credersi abbia avuto Clotario II, che regnò in Francia, e morì nell' anno ventottesimo del secolo VII, testo, che daremo al n. 130. Fu fatta ancora eccezione dall' istesso Onorio III *, e dal concilio di Trento *2 de' cherici ammogliati, o che non avendo ancora avuto alcuno degli ordini minori, e senza possedere benefizio ecclesiastico sono unicamente diversi dai laici per l' abito clericale. In uno de' canoni *3 apostolici troviamo insegnata quest' istessa massima, che ivi si legge, che le robe, o possessioni, che sono proprie del vescovo, e non della sua chiesa, diconsi fondi del Signore. Ma pur non si convennero fra loro d' una sola sentenza circa il punto qui proposto in generale considerato molti dottori anche d' una sola nazione, veggendosi scritto dal sapiente Spagnuolo Quintanadvegnas *4, che tiensi dagl' interpreti di legge comunemente, che per i beni proprj i cherici sono privilegiati, e da Covarruvias *5, che comunemente si sostiene, che per rispetto a questi beni sono i cherici distinti dai laici solo ne' casi, ne' quali è loro stata con qualche chiara legge fatta grazia particolare. Poco conto di queste opinioni fanno ed il Panormitano, e con lui il sapiente Grego-

---

* Onorio III: costituzione sua, che è nelle decretali al capit. 9 lib. 3 tit. 3 *De clericis conjugatis*.

*2 Concilio di Trento sessione 23 cap. 6 *De reformatione*.

*3 Canone apostolico 39 secondo l' ordine, col quale sono dati questi canoni nelle edizioni comuni, ed in quella, che è appiè del decreto di Graziano.

*4 Quintanadvegnas: *Ecclesiasticon* lib. 1 cap. 9 n. 8 pag. 75 al mezzo, edizione di Salamanca 1592.

*5 Covarruvias: *Variarum resolutionum* lib. 1 cap. 4 n. 3.

rio Tolosano *, ed il chiarissimo cardinale Deluca *2, a cui gli scritti suoi altissimo merito hanno apparecchiato, li quali materia danno a chi volesse replicare contro tutti e due, che dicono, che nè per i beni proprj de' cherici, nè per quelli, che acquista la chiesa, purchè non sia per donazione da alcuno fatta a Dio, devono dirsi immuni le persone ecclesiastiche dai tributi, dove s' impongono propriamente, o perpetuamente ai beni colla sola considerazione d' essi, sebbene lo debbano essere per quelle imposte, che quantunque siano fatte ai beni, si fanno per rispetto agli uomini, e però chiamansi miste *3, perchè non sono nè reali, nè semplicemente

* Pietro Gregorio Tolosano: opera sua *De republica* lib. 3 cap. 7 n. 38, 53, ove dopo d'avere al n. 52 citato Guido papa, che ciiende, che per i beni, i quali acquista la chiesa dappoichè sono già stati catastati, non si può pretendere immunità, fondandosi nel testo del Panormitano al n. 12 sovra il capitolo final. *De vita, et honestate clericorum*, ne riferisce le sue proprie parole.

Pietro Gregorio Tolosano: altra opera sua intitolata: *Syntagma juris universi* part. 1 lib. 2 cap. 28 n. 5 circa il fine, verso: *Et clerici pro prædiis propriis*.

*2 Deluca: *De regalibus* discors. 50 n. 1 fin. concorda col Panormitano, e V. ivi discors. 102 n. 4, e 103 pur n. 4.

*3 Misti diconsi alcuni carichi, altri reali, ed alcuni personali, de' personali non è nostro scopo parlare; nè pensiamo vogliasi dubitare, che generalmente parlando le persone degli ecclesiastici debbano dirsi, e siano e libere, e privilegiate in materia di carichi, che lo disse Vanespen *Jus ecclesiasticum universum* part. 2 tit. 35 cap. 2 n. 24. De' carichi reali quali essi siano, come anche quali debbansi nominare carichi misti, specificamente ne parla, e spiega quale differenza sia intra di loro il detto Vanespen nel luogo citato nn. 19, 21, 22, e ne dà distinta definizione ancora Barbosa *Juris ecclesiastici universi*, *De privilegiis clericorum* lib. 1 cap. 39 § 5 n. 57, ove ci fa intendere, che reali sono quelli, i quali sono dati perpetuamente ai beni, e per contro che non sono veramente reali gli altri, che dannosi alle persone per rispetto ai beni, che esse posseggono: circa i quali ultimi carichi, come ha scritto Gregorio Tolosano seguitando il Panormitano, così sostiene Barbosa, che non li pagano gli ecclesiastici per i fondi, che acquistano, pagando però per questi beni i carichi, o tributi della detta prima classe, cioè quelli, che sono dati perpetuamente ai beni, che anche diconsi variabili.

personali; e non discorda dal sentimento del Panormitano quello del senato * nostro, che distinte le imposte meramente reali, che vuole si paghino per i beni, de' quali fa acquisto o il prete, o la chiesa, da quelle, che sono incerte, e variabili, disse per queste doversi convenevolmente e le persone, e le case sacre sotto varie limitazioni nel proposto caso dire immuni, del che parleremo con altre autorità al n. 135 in fine. In una legge poi, che è anche di Costantino, fatta nell' anno 320, che abbiamo data al § 7 num. 18, intendo si osservi *2, che

---

* *Decisiones senatus Pedemontani*: opera di Antonino Tesauro autore, e collettore delle decisioni in essa compilate, ed era egli nel senato di Torino senatore a' 25 d'aprile 1590, che è il giorno della data della lettera, con cui dedicò quest' opera ai presidenti, e senatori suoi colleghi. Vedi la decisione ivi 234, ove dice dal n. 2 a 8, che i carichi anche reali che si chiamassero se non sono perpetui, cioè quelli, che diconsi variabili, non li paga la chiesa, ma che intendesi detto, che li paga, se sono carichi invariabili, ossia perpetui, o meramente reali per i beni, de' quali fa nuovo acquisto; ed al n. 8 spiega, che paga altresì la chiesa i tributi non perpetui, cioè non meramente reali, quando si pone il caso de' tributi chiamati, od imposti sopra certi beni anzichè pervenissero alla chiesa, come anche quando l' autore, o chi gli ha donati, o venduti alla chiesa avea presa obbligazione per se, e suoi eredi di pagare perpetuamente i carichi, e finalmente li paga altresì la chiesa, se trattasi di tributo chiamato per necessario sovvenimento (e mostra qui, che col nome di chiesa intende, che anche gli ecclesiastici in tutta la sua decisione sono significati, e mentovati) alle spese della guerra. Intorno al qual ultimo punto cita altro anteriore compilatore delle decisioni del senato di Piemonte il conte Ottaviano Cacherano nella sua opera intitolata: *Decisiones sacri senatus Pedemontani* alla decisione ivi 68.

* Costantino: leggi sue del 320, e 326, dalle quali vera cosa pare pure che sia, che Costantino medesimo (e questo è quello, che diffusamente nel trattato abbiamo spiegato e al n. 73 in fine, e dopo il n. 75) il quale in due sue leggi, una del 320, e l' altra del 326, che sono state da noi prodotte al § 7 nn. 18, 19, comanda, che non sia più ricevuto cherico chi per molti beni è obbligato alla repubblica, e Costanzio nella legge del 354, che daremo qui sotto al n. 75, ci somministrano una conghiettura, che presa dalle parole d' esse pare ci faccia certi, che i beni degli ecclesiastici già allora, e conseguentemente anche innanzi all' anno 412 contro

Costantino comanda, che nessun uffiziale molesti alcuno, il quale già sia cherico, sebbene fosse egli figlio di decurione, od avesse anche ricco patrimonio; ma indi dichiara volere si eseguisca il precetto da lui fatto in un' altra legge, che non abbiamo in nessun altro luogo, se non che in questa, ove la riferisce così: che aveva spiegato già una volta, che li servitori dello stato, e chiunque ha beni, per i quali è convenevole paghi esso qualche pubblico carico, non sia più in avvenire fatto cherico, che è con altri concetti l'istessa sentenza, che egli ha ripetuta nel 326 in un altro suo editto da noi dato pure al § 7 n. 19, e che piacque a Costanzio suo figlio, detto virtuosissimo principe, e prudentissimo da Ammiano Marcellino (74), di pubblicare (75) nell'

---

quello, che ha scritto Gottofredo nel suo comment. sopra citato, e generalmente quelli de' cherici fossero esenti dai carichi o per chiara legge, che si fosse perduta, o per osservata, e costante consuetudine, o forse anche dacchè il privilegio dato colla legge del 315 in questo num. citata ai beni delle chiese, si fosse inteso dato a quelli de' preti; imperocchè queste leggi del 320, 326, e 354 qui sopra mentovate, che limitano indirettamente l'immunità de' beni de' sacerdoti, fannoci non solo presumere, che non pagassero censo i cherici per i loro beni, ma quasi vedere, che avessero forse già fatte i laici querele contro quel beneficio d'immunità, che per i molti loro beni verisimilmente godeano gli ecclesiastici, e che per queste querele siansi mossi i principi a fare i tre suddetti decreti.

(74) Ammiano Marcellino: istoria sua lib. 21 cap. 16, verso: *Bonorum igitur*; parla qui di Costanzio, e delle sue virtù, del quale disse, ch' ei morì all' anno 361.

Che inclinasse questo principe ai consiglj di quei, che pensava egli desiderassero il bene, e l'onore vero della chiesa, e della compagnia degli ecclesiastici, e che lo avesse sempre fatto, se non fosse stato ingannato da quelli fra gli ecclesiastici medesimi, che erano macchiati dell' eresia Ariana, ne è certa prova la legge, che daremo al n. 89.

(75) Costanzio: legge sua del 354, che è la l. 11 cod. Teod. *De episc., eccles. etc.*, la quale Gottofredo nell' ultima nota fatta alla medesima, che precede immediatamente il comment., afferma essere stata scritta nella città d' Arles.

anno 354 quasi per i beni proprj degli ecclesiastici, che forse erano anche immuni, se sol si suppone perduta alcuna legge, che sia stata fatta su questo punto, come possono denotare le leggi ultimamente citate, e questa istessa di Costanzio, non che per i beni alle chiese donati, per i quali a suo giudizio non era più obbligato alcuno verso l' impero per effetto della paterna legge del 315 da noi data qui sovra, ne avesse non leggiero discapito la repubblica, la quale a' suoi guai, e per la troppo grave soma, che portava, potesse sperare le dovesse essere posto alcun alleggerimento. Nè crediamo intendendo, che Costanzio parli di questo accidente, allontanarci in questa cosa dal vero, perchè non è forse buona conghiettura quella, che a questo modo ci fa discorrere; e qual ragione abbiamo noi di credere, che Costanzio fosse spregiatore di sacerdoti, considerato l' universale de' ministri di Dio, e non anzi che desiderasse egli il bene, e l' onor loro, e quanto a questo somigliasse al suo genitore? come si manifesta dalla legge, che daremo al n. 89, che basta aver notato al presente, che tornerà l' occasione di parlare qui sotto immediatamente dal n. 76 al n. 89, e dal n. 96 al n. 117 di questa proposta, che erano i laici sospettanti de' cherici con poco discreto occhio guardandoli, a cagione, che dalla loro molta ricchezza ne potesse venire ad essi troppa disuguaglianza, ed un altro punto correlativo a questo dal n. 198 al 216, e da questo al fine del § ricercheremo poi, cioè del perchè le ricchezze d' alcuni come se fossero disutili allo stato sono alcuna volta meritamente odiate, e quindi meglio mostreremo quello, che intendiamo col fatto presupposto delle due leggi di Costantino in ultimo luogo da noi mentovate. Il perchè non potrebbe più riputarsi per questa legge iniquo Costanzio, quale lo definì Gottofredo, se nessuno mi vuol negare

ciò, che scrivono e Plutarco *, e Tito Livio *2; il primo dice, che i Romani, li quali nel pregio della buona

---

* Plutarco: vita di Camillo, fine d'essa. Vedasi la narrazione, ch'ei fa di una seconda guerra fatta dai Galli ai Romani nell'anno terzo dappoichè erano già stati cacciati dall'assedio del campidoglio, e dall'occupazione dell'istessa città di Roma. Vedasi la versione di questa vita fatta da Lapo Fiorentino nn. 80, 81, verso del n. 80: *Hanc dimicationem tertio fuisse anno*, e verso del n. 81: *Tantus autem tum erat terror*, edizione delle vite degli uomini illustri scritte da Plutarco fatta a Parigi nel 1558 a me foglio 84, pag., ossia facciata a prima del mezzo. Avea narrato Plutarco poco innanzi (vedi ivi n. 39), che nell'anno dopo la fondazione di Roma intorno al 360 fu fatta una prima guerra dai Celti, ivi nn. 24, 31, così significati gli uomini, che chiamavansi Galli, che avea già nominati, e nomina poi al n. 35 Francesi, ossia Galli, de' quali scrive, che discesi dall' alpi soggiogarono l'Italia, e vennero con tanto animo contro la stessa città di Roma, che la presero, e restava loro da cercar fortuna d' impadronirsi del campidoglio solamente per gloriarsi d'aver disfatto il regno de' Romani, siccome avrebbero fatto con un assalto da essi dato di notte a questa rocca, se il canto delle oche, di che parla Plutarco al luogo citato nn. 48, 49, non avesse dato indizio ai custodi d'essa di chiamare la milizia alla difesa, e se Camillo poi colla sua virtù in battaglia non gli avesse interamente rotti. Questa prima guerra, come si dirà qui sotto, secondo la cronologia Liviana fu fatta nell'anno della fondazione di Roma 365, che è l'anno 389 innanzi la nostra salutifera redenzione. Plutarco come ha fatto nel sovra citato luogo, cioè n. 81 della vita di Camillo, così fa nuova menzione della legge data dai Romani, per cui era stato ordinato, che contro i Francesi, perchè temuti, dovessero guerreggiare anche i sacerdoti, quasi non fossero privilegiati, e ricorda questa legge nella vita di Marcello al princ. d'essa ivi n. 4, verso: *Atqui bello finitimo*, secondo la versione di Guarino, tomo sopra citato fogl. 109 pag. 2 al mezzo.

Appiano Alessandrino: istoria sua della guerra civile lib. 2 fine, verso: *Nec semel in hostem*, fa testimonianza anch'egli, che era dato ai sacerdoti Romani privilegio di non essere tenuti servire nelle armate con questa limitazione, che non dovessero godere di siffatto favore ogni volta che i Romani avessero nemici i Galli, come ha scritto Plutarco ne' luoghi citati. V. l'edizione delle opere di Appiano colle note di varj sapienti tom. 2 pag. 850.

*2 Tito Livio riferisce altra guerra, che ebbero i Romani coi Francesi, indi scrive il fatto, che noi citiamo al lib. 33 n. 42 secondo l'edizione di Elzevir della sua istoria, che è il passo già prodotto qui dietro al n. 18, e questo avvenne secondo la Liviana cronologia di Sigonio al fine dell'anno 554 di Roma. V. il tom. 3 dell'opere di Sigonio tavola 6, essendo consoli L. Furio Purpureo, e M. Claudio Marcello, poichè Tito Livio immediatamente dopo il passo da noi citato nota l'elezione de' nuovi consoli, che sono quelli dell'anno 555, M. Porcio Catone, e L. Valerio Flacco, secondo l'istessa cronologia di Sigonio.

filosofia furono felicissimi, sicchè ad essi ignoranza, o rozzezza di costume non può essere imputata, per le spaventevoli guerre de' temuti Galli fatte nell' anno † 365 dopo la fondazione di Roma, non ebbero vergogna d'ordinare, nè di scrivere poi a tre anni, che fosse stato dagli antichi padri loro ordinato, che se sopra i Romani nuovamente facessero oste i Francesi, militassero come i vecchi, così i sacerdoti, le querele dei quali per simile esenzione sentite narra il secondo, e dice, che nell' anno di Roma 554 qualora ai questori Quinto Fabio Labeone, e L. Aurelio proposero, che nelle imposte, che per guerra si facevano, non doveano contribuire somma alcuna, non furono trovate giuste, quantunque circa i tributi ge-

---

† La presura della città di Roma, e la forza dai Galli fatta di notte contro il campidoglio, ove sarebbero entrati, se ascendendo essi le oche col loro grido non avessero fatto intendere ai custodi della rocca, che s'avvicinava l'armata nemica, è narrata da Tito Livio all'anno, in cui erano con altri anche tribuni tre Fabj fratelli. V. l'istoria di Tito Livio lib. 5 n. 36 linee ultime dell' edizione d'Elzevir; ma nella cronologia da Sigonio fatta sovra l'istoria di Tito Livio, la quale è stampata in fine del tom. 1 dell' edizione suddetta di Tito Livio fatta da Elzevir, all' anno della fondazione di Roma 365, che è all' affogliazione ultima di detto tom. 1 pag. 5 princ., si leggerà, che furono tribuni de' soldati in quest' anno 365 con Quinto Fabio Ambusto due altri suoi fratelli: quest' istessa cronologia dell' istoria di Tito Livio studiata, e fatta da Sigonio leggesi con questa intitolazione all' opera intitolata: *Fasti consulares Sigonii ex Tito Livio*, nell' ultima nobile edizione di tutte le opere di Sigonio fatta a Milano, al fine del tom. 3 d'esse opere anche dopo l'indice generale del medesimo, ivi tom. 3, ov'è divisa tal cronologia in sette tavole, delle quali vedendosi la 3, troverassi al mezzo d'essa, che all' anno 365 di Roma sono notati i tre suddetti fratelli col nome de' tribuni de' soldati; questa sentenza è ripetuta da Sigonio negli scolj, ch'egli ha fatto intorno alla cronologia suddetta dell' ist di Tito Livio. V. lo scolio intitolato: *Ad annum Livianum urbis conditæ CCCLXV*, che è al detto tom. 3 dell' edizione citata dell' opere di Sigonio pag. 991 fin. Certo è poi, che Tito Livio dice egli letteralmente, che fu presa la città di Roma nel dett' anno 365. V. l'orazione, che Tito Livio narra aver recitata Camillo poichè avea cacciati i Galli, e si legga il fine d'essa al verso: *Trecentesimus sexagesimus quintus annus urbis, quirites, agitur*, edizione d'Elzevir già citato lib. 5 n. 54 al mezzo, tom. 1 pag. 518 pure al mezzo.

nerale grazia fosse loro stata fatta, come lo dinota il sopraddetto Tito Livio, ove parlando di questo avvenimento, scrive, che opposero i sacerdoti gravi difficoltà ai questori, e ne dà anche indizio Dionisio di Alicarnasso *, che delle virtù di Romolo discorrendo, scrive, che volea fossero d' età di 50 anni, e per questa particolarità non fossero più arrolati fra i soldati, e ch' ei diede ai medesimi privilegio, che gli esentava di tutte le brighe, che potessero essere date ai cittadini; caso questo, del quale nuovamente si fa menzione al n. 200, e seguenti, ed in cui ci dettò Alessandro III *2, che è giusta l' inosservanza d' ogni privilegio, e ad Innocenzo III *3, e con lui al concilio Lateranense IV generale XII del 1215, che confermò il decreto del concilio generale XI Lateranense III fatto nel 1179 sotto Alessandro III, testo, di cui parleremo in fine di questo discorso, parve di poter dichiarare, che facciano bene gli ecclesiastici, quando siccome fanno i laici, così anche essi colle loro rendite danno buon sovvenimento al principe, e caso, per cui, oltre ciò, che abbiamo veduto scritto da Ugone di s. Vittore qui sovra n. 35, il cardinal Baronio *4 confessò, che a favore di varj principi, quali urgea il bisogno, e che per la novità di qualche infortunio ripararsi non poteano coi loro averi, erasi dai sommi

---

* Dionisio Alicarnasseo: opera sua *Antiquitatum Romanarum* lib. 2, verso: *Lege sanxit*, e parla di Romolo pag. 92.

*2 Alessandro III: canone da lui fatto nel conc. Lateranense III generale XI tenuto nell' anno 1179, dato nella collezione delle decretali al cap. 4 lib. 3 tit. 49 *De immunitate ecclesiarum*, ivi dopo il mezzo vedi il verso: *Quo circa*.

*3 Innocenzo III: decreto suo, ossia canone da lui, e dal conc. Lateranense IV generale XII fatto nell' anno 1216 dato al capit. 7 citato lib. 3 tit. 49 delle decretali. Di questi due ultimi testi faremo nuova menzione qui appresso ai nn. 201, 202.

*4 Baronio: annali eccl. anno 387 § 13 fin., verso: *Vides nonnisi*.

sommi pontefici, che vollero pure prestare ad essi tanta forza, che mostrasse non piccoli segni d'amore, infinite volte decretato poter i medesimi prendere gran parte delle rendite delle ample instituzioni fattesi alle chiese dai loro antecessori; quindi dirò, ch' ei vuole piaccia, com' è ragione, ai sommi Romani pontefici dare in molte occasioni e con benignità, e con cortesia larghe provvisioni di danaro ai monarchi. Ma perchè Costantino istesso per quest' opinione non discapiti esso medesimo nel giudizio d'altri, si sentano i padri del grande concilio Sardicense del 347 nel passo da noi citato al § 7 n. 8, che acconsentirono ad Osio, il qual propose, che senza licenza del principe, e se non fu prima servente la chiesa negli ordini minori, e sacri il dovuto tempo, non sia fatto vescovo così nessun ricco, come nessun dotto per istudio forense. Queste due leggi fatte da Costantino, una nel 320, e l'altra nel 326, ove è l'istessa sentenza, che chi ha tanta possessione, quanta a vivere largamente gli basta, non dee essere vestito dell'abito clericale, per non sottrarre, o togliere allo stato il bene, che ne può sperare, od avere, ci mostrano, se pur le vogliamo con giusta estimazione riguardare, ch' egli in tutti e due i luoghi presuppose non solo, che godeano, ed aveano ancora avuto fermo privilegio a buona equità, ma ad alcuni spiacevole, li cherici per i beni loro proprj, ma anche che non era interamente eseguita la legge sua del 315, forse perchè desiderandola molti dimessa garrivano agli esecutori d'essa, effetto della quale doveva essere, che li beni delle chiese certamente, o fors' anche quelli de' ministri di Dio, non servissero più al regno. Laonde è chiaro, che gli era a cuore, che tutta l'autorità imperiale conferir dovesse, come a dare ad ogni chiesa e gloria, e pace, così anche libertà, e piena facoltà di

goder i frutti de' suoi averi, purchè non si sopportasse pur l'ombra d'un grave pericolo dello stato, ch' egli non è dubbio, che in Costantino non è mai caduto sì strano appetito di far diminuzione all' autorità della chiesa, quando non avesse veduto imminente l' annullazione della sua.

E veramente Costanzio colla sua legge dell'anno 343 vuole, che si creda, che suo padre Costantino avesse fatto un decreto da lui gradito di grazia eziandio maggiore ai sacerdoti, oltre quella, di cui si è parlato al num. 73, cioè, che con questa fossero stati dichiarati, e fatti esenti dalle nuove gravezze, che in avvenire sarebbonsi imposte, tutti i beni de' cherici. Questa legge di Costanzio dice (76), che ordinò suo padre quanto ribandisce egli medesimo, che per i tributi; i quali nuovamente sarebbero stati imposti, siano tenuti immuni ed i sacerdoti, ed i servitori loro, ed inoltre fece franco, e libero senza pagare alcun censo, o carico qualunque cherico, che negoziando cercasse di sua sostenenza per cotale maniera; legge questa, di cui fa

(76) Costanzio: legge sua del 343, che è la l. 8 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*, ed è nel cod. Giust. alla l. 1 dell' istesso titolo.

Non solo in questa, ma nell' altra legge del 357, che daremo al n. 83 fece Costanzio menzione di una legge di Costantino, che è perduta, per cui non doveano più essere molestati i cherici per i carichi straordinarj, o nuovi.

La liberazione de' carichi nuovi, o straordinarj significa privilegio sovventi reale per i beni, che è ciò evidente dalla l. 6 cod. Teod. lib. 11 tit. 16 *De extraordinariis, sive sordidis muneribus* del 346, ove è detto, che sonosi privilegiati i Palatini, e cittadini di Costantinopoli, che non paghino per le loro terre i carichi straordinarj con queste parole: *Pro capitibus, seu jugis suis extraordinariis oneribus liberati*, colla quale voce *Jugum* Gottofredo al verso ultimo del comment. della l. 2 cod. Teod. lib. 13 tit. 10 *De censu* mostra, che significasi tanta quantità di terra, quanta può essere arata in un anno da due buoi aggiogati.

menzione Sozomeno (77), dettosi da lui, che i figliuoli del grande Costantino con eguale amore a quello, che il loro padre mostrò alle chiese, le favorivano, dati anche privilegj ai figliuoli de' preti, e loro servitori. Un' altra volta Costanzio con legge, che mandò a tutti i vescovi del suo stato (78), che si crede da Gottofredo fatta prima dell' anno 353, dati diversi privilegj personali ai cherici, siccome ai giovani, soggiugne, che privilegia, affinchè non siano nè per le loro botteghe, nè altramente soggetti ad alcun dispendio a favor dello stato gli ecclesiastici, che negoziano, avvegnachè, dic' egli, sono essi limosinieri; e chiude il suo discorso dicendo, che era voler suo, che nessun cherico più in avvenire pagasse censo veruno, quale sentimento spiegò con queste frasi: vogliamo, che i cherici, le mogli, i figliuoli, e servi loro sì maschi, che femmine continuino a riputarsi esenti dal pagamento de' censi, che Gottofredo non dubitò dire sia immunità d'ogni tributo reale (79), la

---

(77) Sozomeno: Ist. eccl. lib. 3 cap. 17. Ivi narrandosi i fatti avvenuti appresso la morte di Costantino, è detto, che la virtù de' vescovi, ed il tenore della vita loro era siffatto, che per le buone opere loro continuamente aumentavasi l'ardor santo ne' fedeli dell' amore di Dio, ed il desiderio d' obbedirgli, e gl' infedeli stessi erano animati a professare la nostra santa religione; indi parla de' principi figliuoli del grande Costantino. V. il verso: *Al earum autem rerum incrementum.*

(78) Costanzio: legge sua, che Gottofredo nella sua nota ultima fatta alla medesima, che precede immediatamente il comment., spiega potersi credere fatta innanzi all' anno 353, e forse nel 346; questa è la l. 10 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*, che fu scritta a tutti i vescovi dello stato.

(79) Gottofredo Giacomo: comment. suo a questa legge. Vedi il membro, o cap. 2 del medesimo, le prime parole del quale sono: *Prima igitur immunitas*: sostiene qui Gottofredo, che in questa legge non è data esenzione sola de' carichi, o censi personali ai cherici, ma generalmente anche esenzione de' tributi reali, fondato nell' espressione generalissima delle voci d'essa legge: *A censibus jubemus*, le quali si leggono anche nella l. 14 di questo titolo del cod. Teod., di che addietro n. 73 è già fatta menzione.

E quantunque siano stati fatti forti argomenti da Bingamo nel lib. 5 cap. 3 § 2 dell' opera intitolata: *Originum ecclesiasticarum*, per provare, che

quale è la prima manifestissima grazia fatta ai preti dopo quella, che è spiegata al n. 73 per gli ecclesiastici beni. Mostrò Costanzio in questa legge, e nel principio d'essa qual ragione l'indusse a farla, cioè affinchè per opera delle congregazioni de' cherici fosse maggiore la frequenza de' popoli nelle chiese. Ma come vedremo parlando d'altra legge di questo principe fatta nel 360, che si produrrà al n. 85, non si attenne il medesimo sempre a questo proposito, per cui diede così grande immunità ai beni degli ecclesiastici, che non l'aveva data maggiore Costantino nella legge da noi citata al n. 73, che pure fu una pienissima liberazione data ai cherici dal pagamento de' carichi per i beni ivi appellati delle chiese; perciò con ragione notò già Gottofredo (80) fatta menzione di questa legge del 360, colla quale

---

in questa, ed altre leggi si dee intendere siano stati liberati i cherici dal censo personale, tra perchè qui si parla anche de' giovani in generale, e tra perchè si dice poi che abbiano immunità i cherici, e che l'abbiano anche i figliuoli de' medesimi; ove nota anche Bingamo, che i giovani minori di 14 anni godeano immunità personale, siccome è spiegato da Ulpiano alla l. 3 dig. lib. 50 tit. 15 *De censibus*; e avvegnachè da questi argomenti si possa dire provato, che vivendo Costanzio si pagava ancora il censo personale, il quale circa l'anno 368 non si pagava, cioè a' tempi di Valentiniano, dagli uomini liberi, secondo Gottofredo al comment. alla l. 4 cod. Teod. lib. 13 tit. 10 *De censu*, il qual censo quand'era dato ai servi chiamavasi *Capitatio humana*, l. unica cod. Giust. lib. 11 tit. 51 *De colonis Thracensibus*, e V. i commentarj di Gottofredo alla l. 2 cod. Teod. *De censu*, e alla l. ultima cod. Teod. lib. 11 tit. 20 *De conlatione donatarum*; ciò non ostante si potrà ancora sostenere, che per non aver spiegato Costanzio da quali dei due censi volea liberare il clero, abbia inteso dargli immunità generale per ogni censo, sì per quello, che era dato alle persone, che per quello, che s'imponeva sopra i fondi, che seppe fare distinzione dei due suddetti censi Teodosio II nel 441 con queste voci: *Omnis ubique census, qui non personarum est, sed agrorum*, nella sua novella legge, che è data appiè del cod. Teod. fra le novelle di questo principe Teodosio al tit. 21. Vedi la medesima fin. al verso: *Quare repetita clementiæ nostræ præceptione*. Questa novella è da noi prodotta qui sotto al n. 113.

(80) Gottofredo Giacomo: comment. suo alla l. 10 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.* capo, ossia membro 2 d'esso, che principia colle voci: *Prima igitur immunitas*, già citato al num. antecedente.

vedremo fu data restrizione alle immunità concedute agli ecclesiastici, e facendo esso anche nuova versione di un passo di una lettera di s. Gregorio Nazianzeno scritta ad Anfilochio, per cui si può dire, che le leggi, le quali davano immunità reali ai cherici, non ebbero forza lungo tempo, anzi furono prontamente considerate abolite. Il detto santo dottore e ad Anfilochio, ed a Giuliano, testo quest'ultimo già dato qui sovra al n. 32, chiede (81), che non si molestino nè il diacono Eulalio, nè gli altri cherici della sua chiesa per pagamento di tributo, detto nel primo luogo, che per grazia dell' imperatore hanno i cherici questo privilegio, e nell'altro, ossia nel secondo, che nessuno potrebbe creder vero, che in ogni altra chiesa essendo gratificati i cherici, fossero nella sua molestati, ove egli aveva esso Giuliano amico. Ed avea ragione s. Gregorio, se ogni giudice avesse voluto guardarsi di trasgredire alla legge di Costanzio del 353, di cui abbiamo parlato al n. 78; se pur non si poteano in questo caso citare le leggi di Costantino, e particolarmente quella del 315 data al n. 73, e quell'altra, che abbiamo già notato al num. 75 aversi motivo di supporre perduta. Ma è verissimo molti sentissero dispiacere, fors' anche senza avere di ciò cagion convenevole, e molti predicassero avere danno la repubblica per queste leggi d' immunità; perocchè s. Basilio in una lettera scritta al prefetto Modesto (82) secondo i Maurini nell' anno 372, che è quella, che fu da noi data al n. 38, fa a giudizio dei Maurini medesimi menzione della detta legge di Costanzio del 353;

(81) Gregorio Nazianz.: lettera sua ad Anfilochio, opere sue tom. 2. Lettera sua a Giuliano già citata qui dietro al n. 32 in secondo luogo.

(82) S. Basilio: lettera sua 104 già prodotta al n. 38 pure in secondo luogo.

il comandamento della quale doleasi non fosse eseguito, detto ivi due volte, che i cherici per antica legge erano esenti dal pagamento de' censi, quantunque nella medesima lettera il santo indichi, ch' ei sapeva, che non si voleva da alcuni intendere fatta questa legge, salvo per i cherici, che nell' anno della sua pubblicazione viveano, e non per i loro successori, li quali forse non sarebbero tutti stati e buoni, e santi, epperò preghi, che a giudizio de' vescovi almeno si osservi quest' editto per quelli fra gli ecclesiastici, che ne sono creduti per la loro povertà i più degni, ove forse volle s. Basilio mostrare avere compresa ogni particolarità del sentimento da Costantino espresso nelle sue leggi del 320 al 326, da noi mentovata dopo il n. 73, che per l' immunità generale data ai cherici anche ricchi nel 315 avea conosciuto, che non era bene dello stato, che il facoltoso fosse fatto cherico, in quanto che era per i suoi fondi immune, come anche che quella esenzione, che era goduta per forza della legge di Costanzio del 353, da alcuni era stimata pregiudiziale all' impero. Di più nella città di Roma nell' anno 357 l' istesso principe Costanzio (83) pare, che abbia fatto il mondo certo di questa

(83) Costanzio: legge sua del 357, che nel detto cod. Teod. è la l. 14 *De episc., eccl. etc.*, e nel Giustinianeo è la l. 2 dell' istesso titolo.

Perchè in questa legge si nominano i carichi sordidi, e le parangarie, sappiasi, che sopra i carichi sordidi spiega Gottofredo di quale maniera questi carichi fossero al paratitlo del lib. 11 tit. 16 cod. Teod. *De extraordinariis, et sordidis muneribus*, versicolo ivi: *Sordida munera*; ed è notabile, che Teodosio nel 390 alla l. 18 di quest' istesso titolo del cod. Teod. letteralmente ha scritto, che i carichi sordidi erano dati al patrimonio. Intorno alle parangarie vedasi quello, che è già stato da noi detto qui dietro parlando della voce *Angariæ* n. 18 fine, che le parangarie sono una sorte di carico consimile a quello delle angarie, con questa varietà, che angaria è detto il carico di provvedere e bestie, e carri per il servigio dei comune, che deesi fare per le strade comuni, usuali. e diritte, e parangarie si dicono il carico di dare bestie, e carri, che debbano servire per le strade

sua divozione, ch' ei voleva, che non fosse mai più alcun cherico contato nel numero di quelli, che debbono pagare tributo al principe, non pure per cagione della persona, ma nè anche per carico di censo dato ai beni, che mostrò sommo desiderio di beneficare, e guiderdonare generosamente la virtù de' sacerdoti. Ivi in lettera mandata a quello, che nominavasi allora vescovo con ingiuria di papa Liberio * della città di Roma Felice

---

traverse. Vedi il luogo di Cojacio citato al già detto n. 18, che è il suo commentario alle leggi del codice, che sono al lib. 12 tit. 51, opere d'esso Cujacio tom. 2 pag 987 fin Vedi anche il commentario di Giacomo Gotofredo fatto alla l. 4 cod. Teod. lib. 8 tit. 5 *De cursu publico* al. luogo, ove cita esso Enrico Christ. Hennio, il testo del quale ivi dato dee anche leggersi ivi princ..

* Liberio era forse in esilio nell'anno 357: certo è poi, ch' egli non tenea la cattedra di s. Pietro in quest'anno, in cui vediamo, che Costanzio scrisse, e mandò la sovra citata lettera a Felice II; perlaqualcosa è da sapersi, che Liberio per la costanza, colla quale difendea s. Atanasio contro gli Ariani, fu da Costanzio, che li proteggea, mandato in bando, per effetto del quale gli Ariani istessi elessero in sommo pontefice il detto Felice II nell'anno 355 secondo Baronio annali eccl. a quest'anno § ivi 55, in che non è contraddetto da Pagio, che anzi scrive essere questo suo parere alla nota 16 fatta agli stessi annali di Baronio anno 357, ove anche c' insegna, che a' ventinove di luglio dell'anno 358 non tenea più Felice II la cattedra di s. Pietro. Pure non si dirà fosse Felice II nè eretico, nè usurpatore della detta chiesa, la quale tenne Liberio dall'ora della sua tornata a Roma finch' ei morì nel 367; imperciocchè Filostorgio al lib. 4 cap. 3 della sua istoria ci fa noto, che tostochè fu fatto il conc. di Sirmio, per cui fu lecito a Liberio ritornare a Roma, lasciò il governo di questo vescovado Felice II, nè resse più alcun' altra chiesa, non avendo più fatto alcun ufficio attenente a vescovo, contento del grado solo di vescovo. V. questo passo di versione d' Enrico Valesio nel tomo dell' ist. eccl. di Teodoreto stampato a Parigi 1673 pag. 493 dopo il mezzo, contro del quale Sozomeno scrive alla sua ist. eccl. lib. 4 cap. 15, che il sopraddetto conc. di Sirmio, quando fu dall' imp. Costanzio fatto lecito a Liberio di ritornar a Roma, scrisse a questa chiesa, che dovesse sì il clero, che il popolo permettere, che la reggessero amichevolmente sì l'uno, che l'altro dei due viventi suoi vescovi Liberio, e Felice II; ed in questo concordano questi due scrittori, che Felice non è stato dalla chiesa tenuto Ariano, benchè sia stato dagli Ariani protetto. Vedasi sopra di ciò Baronio al citato luogo degli annali § 55 al § 59, cioè dell'anno 355. Del detto conc. di Sirmio scrive poi diffusamente Enrico Valesio nella sua nota al cit. cap. 15 lib. 4

scrisse: indebitamente, e con oltraggio, ed ingiuria dei cherici è da essi domandato, e per iniqua ribalderia, si sottomettano ai carichi chiamati sordidi, e se fosse eziandio alcuno de' medesimi negoziatore, e perchè negoziano essi col fondo, che è frutto di usata parsimonia, o dono di provveditor amico, e quindi hanno stretto, e scarso capitale, non s'intenderà soggetto alle imposte fatte ai mercanti, e perchè ogni avanzo de' sacerdoti dee darsi ai poveri, ed ogni guadagno, o felice evento, che risulti fatto da quei d'essi, che con mantenimento d'onore solleciti sono in atto di mercanzia, è capitale di ricchezza guadagnata dalla chiesa, ed è quasi alimento di quella pietà, per cui i virtuosi si muovono a sovvenire i deficienti, e farne a loro parte conveniente in tutte le loro opportunità; loda questa, che avea già data l'istesso principe agli stessi cherici negoziatori nella legge sua, che abbiamo mentovata al n. 18. Ma segue ancora più oltre così: il grande principe Costantino nostro padre con più leggi ordinò, che dovessero li medesimi godere de' molti privilegj loro dati; pertanto voglio, che

dell'istoria di Sozomeno, che fu da Pagio trascritta per notizia di questo conc. alle note sue 12 e 13 agli annali di Baronio anno 357, e vogliono e Valesio, e Pagio sia stato il medesimo conc. tenuto nell'anno 358, e che sia questo il IV de' sinodi Sirmiensi fatto vivendo Costanzio. Certo è poi, che non fu, nè potea essere legittimo pontefice Romano Felice II, quantunque il suo nome trovisi scritto dopo Liberio nel catalogo de' Romani pontefici, che è stampato in testa delle edizioni comuni del decreto di Graziano, verisimilmente perchè nel libro pontificale di Damaso dopo la vita di Liberio è scritta fra le vite de' Romani pontefici quella di Felice II, la quale è data da Mansio al tom. 3 pag. 401 fin., ragione, per cui Baronio al luogo sopra citato scrive, che di Felice II, perchè era di fede buona, può dirsi sia stato corepiscopo, ma non vescovo della Romana chiesa. Vedasi quanto hanno scritto anche del detto Felice II Natal Aless. ist. eccl. del secolo IV dissert. 32 artic. 3 tom. 4 pag. 374 e seguenti, e dopo di lui dottamente, e succintamente il nostro compatriota P. Saccarelli nell'ist. sua eccl. all'anno 355 nn. 17 e 18, tom. 5 pag. 332 e 333.

che non paghino mai più carichi straordinarj, nè tanto s' arroghi alcuno, che rinchiuda parangaria per nessuno de' fondi loro, come si è a dire non s' imponga ad essi obbligazione di far trasportare con bestie, e carri robe per le strade minori, o traverse, e saranno esenti dal pagamento d' ogni censo eziandio i loro figliuoli, e le figlie. Questi eran pur savj ammaestramenti dati con chiare parole; alle medesime non però di meno si credeva anche quando uscivano col nome di legge di bocca agli imperatori, quinci non si credevano esenti, costretti molti cherici dal debito di sopportare carichi, e pagare tributi, e trovavano frequentemente i principi persone, che persuadevano loro essere conveniente; che ai cherici si lasciasse il carico di portare anch' essi in parte il peso delle pubbliche imposte, riflessione, che ripeteremo al n. 100, è provato come da quanto diremo di questa legge al n. 116, così anche dagli atti del concilio Ariminense (84) fatto nell' anno 359 †, e da un'

(84) Ariminense conc.: decreto fatto dai vescovi a questo sinodo adunati per chiamare dall' imp. Costanzio esenzione de' tributi a favore de' cherici, il quale non è in altro luogo riferito, se non che nella legge del detto principe, che daremo al num. seguente.

† Questo conc. si crede fatto da Mansio nel 359, come consta dalla nota *E* da lui fatta sopra le parole, colle quali si esprime, che fu tenuto *Eusebio, et Hypatio consulibus*, tom. 3 pag. 295 fin., e Muratori nella sua cronologia agli annali d' Italia a quest' anno 359 segna i sopraddetti consoli. In questo sinodo, siccome brevemente fu scritto nel libello sinodico, V. Mansio tom. 3 pag. 310, sappiamo, che fu nuovamente condannata l'eresia d' Ario, e furono condannati Eusebio, ed Ursacio. Fu esso fatto d'ordine di Costanzio per desiderio di dar pace, e buono stato alla chiesa, il quale volle, e permise per opera, ed a richiesta degli eretici Ursacio, e Valente, che si facessero a questo tempo due distinte assemblee nelle due diverse città, cioè in Seleucia per gli orientali, ed in Arimini, ove ebbevi una grande compagnia di santi, per gli occidentali, poichè i cattolici non voleano dir buona la formola di fede data a Sirmio dagli Ariani, affinchè si definisse ogni dubbio per essa nato, non ostante che la prima sua deliberazione presa col voto di s. Basilio fosse stata, che tutti i vescovi in un

altra legge dell' istesso imperatore Costanzio del 360, legge questa scritta nella città di Milano (85), di cui

---

tempo, ed in una sola compagnia s'adunassero. Mansio tom. 3 pag. 294 fin., e 295. V. anche Sozomeno ist. eccl. lib. 4 cap. 16 dal mezzo al fine, verso: *Episcopi vero propter Nicomedia*.

(85) Costanzio: legge sua del 360 fatta In Milano, come l'antecedente data al n. 83, che è la l. 15 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episc., eccl. etc.*, la quale è data mancante di molte parti, che precedono, e che seguono il verso, che dal mezzo della medesima ha copiato anche con poca fedeltà Triboniano alla l. 3 del cod. Giust. istesso suddetto tit. *De episc., et cleric.*

Perchè nella porzione del decreto sovra mentovato del conc. d'Arimini, che da Costanzio solo ci è trasmesso, è scritto, che chiamasi grazia al principe d'immunità dai vescovi per ogni giogo di terra da ciascheduna chiesa posseduto, voglio dire, che Mansio appiè degli atti di questo conc. Ariminense tom. 3 pag. 302 princ. trascrisse una nota di Baluzio, ove ha egli definito, che giogo nominavasi ogni porzione di terra, che un pajo di buoi poteva arare in un anno, che è quella misura istessa di terra, che abbiamo veduto al n. 8 aver detto il signor d'Espeisses essere stata chiamata, e chiamarsi manso; ma oltrecchè non è verisimile volessero i vescovi chiamar esenzione per tanto terreno a favor d'ogni chiesa, quanto è quello, che due buoi aggiogati lavorano in un anno, sappiamo da Roberto Stefano nella sua celebre opera intitolata: *Tesoro della lingua latina*, alla voce *Jugum*, che con questo vocabolo sotto l'autorità di Varrone lib. 1 cap. 10 s'intende significato il terreno, che due buoi arano in un giorno, ove Roberto Stefano ci avvisa di vedere l'altra voce *Jugerum*, che è al fogl. antecedente, ed ivi colle autorità e di Plinio lib. 18 cap. 3, e di Collumela lib. 5 cap. 1, e di Varrone detto *De re rust.* lib. 1 cap. 10 dà al jugero la stessa definizione, ch'egli al foglio susseguente ha data al giogo; e per simile modo definisce la voce *Jugum* il glossario delli signori Dufresne, e Ducange. V. tom. 3 pag. 1588 linee ultime, e 1589, citandosi in questo luogo del glossario la definizione data a questa voce *Jugum* da Gottofredo Giacomo alla l. 2 cod. Teod. lib. 13 tit. 10 *De censu*, nel qual comment. sono da vedersi a questo proposito le ultime linee.

E perchè Costanzio in questa legge ha privilegiato i cherici, ch'ei chiama *copiati*, che, dic'egli, erano stati di fresco divisati, ed istituiti, sappiasi, che Gottofredo così nel comment. a questa legge, capo, o membro ultimo d'esso, come al comment. della l. 1 cod. Teod. lib. 13 tit. 1 *De lustrali conlatione*, capo d'esso, che principia colle parole: *Tertio igitur de copiatis*, prova, che con questo vocabolo nominavansi i cherici, ai quali era data la cura di seppellire i morti, de' quali cherici era però già stata fatta menzione da Costanzio medesimo nel 347 nella legge sua, che è la l. 1 del detto titolo *De lustrali conlatione*, ove si dichiarano immuni interamente i soli cherici copiati dal pagamento del tributo, che lustrale collazione dicevasi, che è quello, V. il paratitlo di Gottofredo a questo titolo, il quale pagavasi dai negozianti. Ma a questa grazia generale data nel 347

parleremo qui sotto immediatamente. Nè mi si opponga che non una volta, o due, come ho già fatto, ma altre

---

diede l'istesso principe nella legge da noi prodotta qui sopra num. presente 85, che è come è detto del 360, la limitazione, che non pagassero il detto carico que' soli cherici negozianti di qualunque ordine si fossero, se negoziavano per povertà, cioè per guadagnarsi il vitto, e con piccoli capitali: nè si faccia errore quando leggendosi la legge di Costanzio del 343 da noi data al n. 76 si vedrà, che ivi egli dichiara, che era già stato con altre leggi ordinato, che fossero liberi i cherici dal pagare nuove collazioni, e che volea non pagasse alcun tributo il cherico, che negozia per guadagnarsi gli alimenti, che non si dee supporre, che qui, cioè nella seconda parte della legge suddetta del 343 al fine d'essa, ove parla de' cherici non più in generale, ma de' cherici negozianti, colla voce d'immunità ad essi data debba intendersi, che parli delle collazioni, ossia delle straordinarie imposizioni in genere, come avea fatto prima, perchè la voce sola di collazione significa i tributi straordinarj, che anzi secondo Giacomo Gottofredo dee intendersi, che parli qui del tributo, che è tributo de' mercanti, il quale, come è detto, collazione lustrale dicevasi. L'istessa definizione qui sopra veduta de' cherici copiati ha insegnata Dionisio Gottofredo padre del Giacomo. Vedasi la nota 5 da esso Dionisio Gottofredo fatta alla l. 4 di Onorio del 409, che è al cod. Giust. lib. 1 tit. 2 *De sacrosanctis ecclesiis*, dicendo ivi Dionisio, che colla voce de' cherici *Decani* usata da Onorio significansi i cherici, che erano anche chiamati *Copiati*, o *Vespilloni*, o *Lecticarj*, o *Bergene*, o *Fossasj*, e cita le due novelle di Giustiniano 43, 59, ognuna delle quali nella prefazione spiega, che si vuole dal principe ivi far favore ai cherici, che servono nell'opera del seppellire i morti, e fanno loro anche le esequie. Nella prima questi cherici chiamansi lecticarj, e decani, e nuovamente decani si nominano al cap. 2 della seconda, ove a tal voce Dionisio Gottofredo fece altra nota, che ha il n. 11, per avvisarci, che questi erano quelli, che coprivano, trasportavano, e seppellivano i morti, citando Epifanio nel luogo, ove spiega gli ufficj degli ecclesiastici, ed alla nota seguente 12 ripete, che sono voci sinonime decano, lecticario, copiato, vespillone, e bergene.

Parla Costanzio altresì nella detta l. 15 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.* di alcuni cherici, che questa rea opera commetteano, che studiavansi di giovare a persone laiche sopra i beni da queste persone goduti, chiamando immunità per tai beni, la quale a niuno, fuorchè ad essi, se fossero stati veri padroni di que' fondi, era conceduta; perciò è da sapersi, che di queste frodi fatte al principe parlò anche Teodosio II nella legge del 424, che daremo poco più sotto al n. 110.

Parla ivi di *pensitazioni fiscali*, per le quali non vuole abbiano esenzione i cherici, che tengono fondi, e con queste voci significa pagamento de' tributi ordinarj de' coloni, com'è provato dalla nota *C* di Giacomo Gottofredo fatta alla l. 7 cod. Teod. lib. 11 tit. 1 *De annona, et tributis*, ove

volte ancora distintamente ricordando quelle contraddizioni, che sono nelle varie leggi fatte intorno a questa materia, abbia io data ai leggitori cagione d' aver qualche noja, e dispiacere, che non sarà nè nojosa, nè dispiacevole tale rimembranza, se sarà conosciuto, che questa è cagione stringente, perchè sia compreso, che non dovendosi arbitrare, che siano fuggiti mai dalle menti de' principi dell' impero Greco nè l' avvedimento, nè la discrezione, devesi necessariamente estimar dichiarato, e conchiudere, che furono condotti a fare cotali contrarj comandamenti per alcuna leggiera tema dai giudiciosi ministri del secolo data loro, che fossero i primi troppo molesti al comune, tanto che riputassero i sudditi d' aver essi per caritativa pietà adoperata in favore de' sacerdoti negato leggiermente forsi ai laici il dovuto ajuto in alcuna occasione, che è uno strale, che il popolo giudica di gravissima molestia, e pena a sostenere. Nel concilio Ariminense fu fatto decreto, che fossero

---

questa nota precede immediatamente il comment. ivi fatto dall' istesso Giacomo Gottofredo; e non è dubbio poi, che la voce *Pensitazione* sia sinonima alla voce *Illazione*, che lo mostra anche Gottofredo alla nota *D* fatta da lui appiè della l. 4 cod. Teod. lib. 6 tit. 35 *De privil, eorum, qui in S. Pal. Mil.*, e usa anche in questo senso nel suo commentario alla detta legge la detta voce *Pensitatio* l' istesso Giacomo Gottofredo, la quale nel glossario delli signori Dufresne, e Ducange è notata anche per significare pagamento annuo, quale è quello de' tributi. Oltrecchè Roberto Stefano nel suo *Tesoro della lingua latina* alla voce *Pensitatio*, che è sotto quella del verbo *Penso*, coll' autorità di Asconio *in 4. Verrem* princ. definisce, che tre sono le specie di pensitazioni, una, che chiamasi *Canon*, che non è dubbio possa significare pensione, o pagamento, 2 *Oblatio*, 3 *Indictio*, la qual' ultima voce significa certamente imposizione, taglia, tributo, ossia pagamento d' essi carichi; e finalmente che la voce *Illazione* significhi pagamento di tributo, e soddisfacimento di carico chiesto da chi ha signoria in qualche stato, è mostrato dalla sola intitolazione del tit. 9 lib. 11 del cod. Teod. ivi *De his, quæ ex publica conlatione inlata sunt*, ove è da vedersi anche il comment. di Giacomo Gottofredo; e finalmente insegna il glossario delli signori Dufresne, e Ducange alla voce *Inlatio*, che questa significa pagamento, e spezialmente pagamento di tributo.

tenuti da tutti immuni, o forse volea il concilio, che solo si pregasse l'imperatore Costanzio, perchè fossero dichiarati immuni da ogni pubblico carico li beni delle chiese qui chiamati gioghi; ma non rispose Costanzio sì, che abbia mostrato avere fatto tanto conto de' cherici per rispetto del sacro ordine, ch' egli non temesse, come non avea temuto un tempo, che per troppa ricchezza non salissero in troppo alto stato. Scrisse Costanzio al prefetto Tauro nel già detto anno 360, che è quell'istesso giudice, che d'ordine suo, come si legge in Sulpizio Severo (86), ha preseduto al detto concilio Ariminense: è paruto ai padri, che furono nel concilio in Arimini, che considerati i privilegj alle chiese, ed ai sacerdoti conceduti i gioghi, li quali possono dirsi delle chiese, debbano essere mantenuti esenti da ogni pubblica gravezza, quale istanza abbiamo già noi altra volta rigettata; i cherici però, che chiamansi copiati, che altro non è a dire, che quelli, i quali hanno cura di seppellire i morti, non saranno tenuti per i carichi chiamati sordidi, e per quelli, che s'impongono ai negozianti, non s'intenderà obbligato alcun cherico, che prima che sia pubblicata l'imposta, e fatto il catalogo di quest'ordine di persone non era negoziatore, purchè il cherico eserciti mercatura con piccola somma, che basti unicamente pel vitto suo, e suo modesto sostentamento, come avea già detto esso medesimo in fine della legge data al n. 76, quale ultimo sentimento anche Onorio spiegò (87) in una sua legge del 401. Segue più oltre Costanzio così: quelli poi de' preti, che tengono

(86) Sulpizio Severo: istoria sacra lib. 2 cap. 41, verso: *Igitur apud Ariminum*. V. la novissima biblioteca de' PP. antichi tom. 8 pag. 388 col. 2.
(87) Onorio: legge sua del 401, che è alla l. 36 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*

fondi (qui reputano alcuni essersi parlato delle possessioni, la proprietà delle quali non è di alcuna chiesa, ma de' cherici medesimi, il che parmi non possa con certe prove mostrarsi) sarà tua cura, che paghino i carichi fiscali della provincia, che Gottofredo Dionisio interpreta per i carichi reali ordinarj, laonde sarebbero secondo il medesimo Dionisio per questa legge supposti immuni da prima, e tuttavia dai soli carichi personali contro ciò, che avea detto Costanzio istesso nel 353, luogo dato al n. 78, fondato nel precetto di suo padre, che agevolò tanto la questione del privilegiare le chiese, e forse anco i cherici d'immunità reale nel 315, come si è veduto al n. 73, leggi queste, delle quali penso erano verisimilmente ricordevoli gli uomini nel 415, quando fece Onorio la legge, che daremo al n. 114, che secondo quello, che ha fatto qui Costanzio, ivi esso dichiarò esenti i fondi delle chiese non già dai carichi canonici, ossia reali ordinarj, ma dai straordinarj, e vuole Costanzio inoltre, che con niun viziato pensiero cerchino gli ecclesiastici sotto ombra de' loro beni di rendere immuni i beni altrui, perocchè debba ogni cherico possessore di alcun fondo pagare le pensitazioni fiscali, che è come dire i tributi ordinarj, e canonici; e perchè da' Vescovi Italiani, Africani, e Spagnuoli dice essere stato ravvisato, che i gioghi, ed ogni fondo, che sia di qualche chiesa, dee portare ogni carico pubblico, dal qual luogo si vede, e fu già pensiero di Gottofredo, e di Bingamo (88), che non consentivano più i politici,

---

(88) Gottofredo Giacomo: comment. alla legge data al n. 85, ivi si veda il membro, ossia capo, che principia colle parole: *Secundo ex hac lege liquet*; dice qui, che spiegherà nel comment. alla l. 40 dell'istesso titolo la ragione, per cui Onorio in quella l. 40, e Costanzio nella detta legge data da noi al n. 85 abbiano ordinato, che per i beni delle chiese dovessero i cherici pagare i tributi ordinarj; e nel commentario poi alla l. 40,

che per la legge di Costantino del 315 data al n. 73, nè per quelle di Costanzio medesimo date ai nn. 78, e 83 si godessero per i beni delle chiese dai cherici la grande immunità ad essi ivi conceduta.

L' istesso principe Costanzio poi a pochi mesi per le opere, che si fanno in servigio de' regni, ossia per i carichi personali, i quali, quantunque qui non abbiano luogo, non voglio lasciar da parte per rammemorare la nobile seguente sentenza, che sarà dolce sempre sentir ricordare, spiegò, siccome avea detto Costantino nel 313, legge da noi citata al § 7 n. 62, e nel 319, e 330, queste già mentovate qui sovra al n. 72, ch' ei voleva ne fossero immuni i cherici, cioè nell' anno seguente 361 in Antiochia con questo editto disse (89): ch' ei non poteva avere maggiore contento, che fare la chiesa felice, e che non poteva in alcun miglior modo mettere ad effetto il desiderio, che aveva di vedere prosperare, ed aumentarsi la repubblica, salvo che dichiarasse, come faceva noto a tutti, essere voler suo, che ogni sacerdote, il quale per voto dimostra, e professa essere virtuoso, e degno di stima, sia esente da ogni carico di

---

ed al princ. d' esso fa questa osservazione, che le ricchezze già dagli anni di Costantino a questi tempi dalle chiese acquistate di povere le aveano fatte ricche, e per siffatta maniera ebbe felice, e avventurosa mutazione la compagnia degli ecclesiastici, che parea duro, che i soli possessori laici pagassero i tributi, quantunque tenessero piccole possessioni, e non li pagassero i cherici, che possedeano fondi, e poderi di molta rendita.

Bingamo: opera sua intitolata: *Originum, sive antiquitatum ecclesiasticarum* lib. 5 cap. 3 § 3.

(89) Costanzio: legge sua del 361, che è la l. 16 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.* Questa legge è data da Graziano al

Can. 23 princ. caus. 23 quest. 8 fedel.

Se non che è scritto male nell' intitolazione anche il nome di Costante, ove è da notarsi, che immediatamente poi Graziano al § 1 di quest' istesso canone riferisce malamente un' altra legge, che è la l. 26 cod. Teod. dello stesso titolo.

Can. 23 caus. 23 quest. 8 § 1 male.

pubblica opera, od abiti in città, o ne' borghi, e terre, o nelle fortezze, od in altro qualunque luogo. E ben conobbe Graziano il monaco in quanto conto si debba tenere questa legge, che fedelmente la trascrisse nel suo codice delle leggi ecclesiastiche, la sentenza della quale per avventura troviamo, che avea già con poche parole pubblicata nel 349 l'istesso Costanzio (90), il quale comandò, che non fosse più dato alcun carico di opera civile ai cherici, nè più alcuno de' carichi personali. Ora per ricapitolare il discorso fatto de' cherici negoziatori, l'istesso principe Costanzio dopo che avea già detto nel 343, cioè nella legge da noi data al n. 76, che se un cherico povero negoziava non fosse soggetto a pagamento di tributo, come replicò nel 347, ed è detto nel testo, che fu veduto al n. 83, ivi però anche colla restrizione a' mercatantuoli di piccolo traffico, come con qualche lodamento de' misericordiosi era anche stato detto già prima da lui generalissimamente nel 353 colla legge da noi data al n. 78, che a qualunque negoziatore cherico generalmente non si tolga mai imposta, perchè d'ogni utile fa bene ai poveri; questa istessa laude, e benefizio egli ha nuovamente dato ai sacerdoti nel 360 colla legge, che si è veduta al n. 85. Nè pensi alcuno, che senza importantissima cagione i cherici negoziatori, de' quali parlano gl'imperatori, che poveri mercatantuoli erano di pochi danari privi di quelle cose, che alla vita bisognano, eppure erano umili sì, e generosi verso de' miseri, che ad ognuno mostravano credersi per povertà arricchire, siano stati riputati degni di privilegj; che quale fosse l'alto merito loro già lo provano gli elogj ad

(90) Costanzio: legge sua del 349, che è la l. 9 cod. Teod. tit. *De episc., eccl. etc.*

ad essi fatti sì nella detta legge del 357, che in quella del 353 data al n. 78, ma lo manifestano anche tre canoni del concilio (91) Cartaginese IV del 398, che ci spiegano secondo la disciplina del IV secolo, se per desiderio, ed immoderata cupidità di ricchezza occupavano l'animo, o le mani loro in quest'opera mondana, per i quali è comandato ai cherici anche dotti di guadagnarsi il vitto attendendo ad alcun'arte, ed ai giovani di cercare ammaestramento e nelle scienze, e nelle arti, che quantunque sconvenevole atto sia sempre stato detto dagli antichi padri nel cherico quello di attendere al guadagno mercatando con grosso capitale, e spieghino san Girolamo *, Sulpizio Severo *2, ed altri, che per questo ne stavano di mala voglia i santi, non è però contraddetta nè la sentenza degl'imperatori, nè quella dei citati padri di Cartagine, nè quella eziandio, che si legge data nel concilio Illiberitano *3 del 305, che la

---

(91) Cartaginese conc. IV del 398 canoni 51, 52, 53. Mansio tom. 3 pag. 955. Questo conc. è dato da Mansio all'an. 398, così ha fatto Binnio nella sua nota *C*, che è anche in Mansio tom. 3 pag. 961; così anche Schelstrato nell'opera sua: *Ecclesia Affricana dissertationes*, ivi dissert. 3 cap. 8 pag. 210. Li due canoni 51, e 53 suddetti sono dati da Graziano al Can. 4 dist. 92 princ. d'esso, e § 1 nel solo primo verso d'esso § 1 fed., poichè dal secondo verso d'esso § 1 *Qui vèro* sono dati altri passi di questo conc.

* S Girolamo: lettera sua a Nepoziano, ove tratta della vita de'cherici. Opere del santo tom. 1 pag. 252 e seguenti.

*2 Sulpizio Severo: lib. 1 cap. 23 dal mezzo al fine, verso: *Tanta hoc tempore* nell'opera sua *Historia sacra*. V. la biblioteca novissima de' PP. antichi tom. 8 pag. 370. Questi due testi sono prodotti da Giacomo Gottofredo nel capo, o membro ultimo del comment. suo alla legge di Costanzio da noi data al n 76, ed ivi con queste autorità, citato ancora nella sua opera intitolata: *Ipparco*, ivi specialmente § 3 n. 41, Renato a Valle, che dice aver dato il catalogo di tutti i testi, che sostengono la sua proposizione, intende aver provato, che le leggi dell'antica disciplina ecclesiastica condannano l'atto del negoziare per le persone clericali, la quale sentenza colla limitazione nel nostro trattato da noi spiegata è verissima.

*3 Illiberitano conc. del 305 can. 18. Mansio tom. 2 pag. 9.

chiesa ha solo in questo la sua limitazione, cioè che con netta coscienza possa trattarsi dal cherico stanziante nella patria, che non fa ne' paesi strani mai cammino, qualche negoziuccio, purchè nol faccia per accoglierne gran frutto per se, ma per non patir esso di fame, ed anzi poter dare gli alimenti, e far servizio ancora altrui.

Ma quelle leggi, le quali abbiamo vedute alli nn. qui sopra ultimamente citati, e principalmente 26, 85, l'una del 343, l'altra del 360, che piacquero a Costanzio, furono annullate coll'altre simili da Valente nel 364. In quel tempo adunque si è detto da lui, che i cristiani (92), cioè i preti, senza fare distinzione alcuna delli poveri da quelli che sono facoltosi, che debito loro credono essere soccorrere i poveri, ed a tutti li necessitosi dare sovvenimento, saranno soggetti a tutti quei carichi, che sono dati ai mercanti, se negoziano anch'essi; comandamento, che sarà stato fatto per qualche grande ragione di stato, quale è quella, di cui parleremo al n. 113, poichè coi cherici sono con essa angariati li maggiori di ogni provincia, che negoziavano, ed eziandio

(92) Valente: legge sua del 364, che è la l. 5 cod. Teod. lib. 13 tit. 1 *De lustrali conlatione*, la quale fu copiata male nel cod. Giust. alla l. 1 lib. 1 tit. 4 *De episcopali audientia*, e peggio ancora un'altra volta nell'istesso cod. alla l. 1 lib. 4 tit. 63 *De commerciis, et mercatoribus*.

Che la parola *Potiores* usata da Valente in questa legge significhi li maggiori d'ogni provincia, lo spiega Giacomo Gottofredo al comment. di questa legge, ove spiega altresì, e prova quello, che nella sua nota *d* a quest'istessa legge avea già scritto, che la voce *Christianos*, che leggesi nella medesima, significa i cherici.

Chi volesse con molte prove vedere dimostrato, che con ragione Valente nel 364, ed altri principi anzichè egli lo dicesse hanno nei testi da noi veduti alli nn. 78, 83 sentenziando detto, che erano proprie de' poveri, e patrimonio loro poteano chiamarsi le facoltà degli ecclesiastici, veda il cap. 2 e seguenti fino al cap. 8 del libro composto da Giovanni Launojo con questo titolo: *De cura ecclesiæ pro miseris, et pauperibus*, la quale è al tom. 2 part. 2 delle opere sue edizione di Colonia 1731, ivi pag. 581 e seguenti.

gli uomini della casa di Cesare; e perchè dall'uso, che qui si narra, che facevasi dagli ecclesiastici de' beni di fortuna, pare si dovesse fare la conclusione contraria, cioè che non dovessero pagarsi i carichi, che pur qui si vuole siano anche tolti da essi, per quale uso, o partito, che vogliam dire, il quale ei vedea comunemente preso a' suoi tempi dagli ecclesiastici, di dare i frutti de' loro beni limosinando ai poveri, gli ha onorati con elogio Marciano nel 454, detto ivi: che voleva fossero esattamente pagati ai preti dal pubblico erario i stipendj stati loro assegnati, perchè erano limosinieri. Nella legge da noi data al n. 6, e di cui parleremo nuovamente al n. 116, Graziano, forse perchè erano molti i ricchi cherici negoziatori, unitamente con Valentiniano II suo fratello (93) nel 379, rivocata in parte, e tacitamente la legge di Valente data qui sovra al n. 92, ordinò, che i preti Italiani, e dell'Illirico per i loro negozj, se solo non erano di valore maggiore di dieci soldi, ed i Francesi se il fondo del loro negozio non era maggiore di soldi quindici, non pagassero tributo, ma lo dovessero pagare per ogni altra maggior somma. Teodosio poi nel 384, senza però nominare i cherici (ed è legge questa,

(93) Graziano, e Valentiniano II fratelli: legge loro del 379, che è alla l. 11 cod. Teod. *De lustrali conlatione*. Le voci, che in essa si leggono: *Usum conversationis exerceant*, sono spiegate colla voce di negoziazione da Giacomo Gottofredo nel comment. qui fatto colle autorità seguenti dell' istesso codice, cioè della l. 2 lib. 9 tit. 3 *Si quis pecunias conflaverit*, della l. 1 lib. 11 tit. 21 *De conlatione æris*, della l. 72 lib. 12 tit. 1 *De decurionibus*, e di varie altre.

Valentiniano II a giudicio dei Maurini si crede morto nell'anno 392. V. la prefazione dai Maurini fatta dell'orazione funebre, che a questo principe recitò s. Ambrogio, linea 3 di tal prefazione, opere del santo tom. 4 pag. 243 al mezzo; e sostiene l'istessa opinione Muratori annali d'Italia anno 392 tom. 2 pag. 469, il quale all'anno 375 di questo principe scrisse, che avea a questo tempo, in cui morì suo padre Valentiniano I, soli anni cinque circa d'età.

che può dirsi non sia fatta in caso nostro) (94) ordinò, che per le opere, quali dovrebbero farsi attorno ai porti, ai canali d' acqua in Costantinopoli, e qualunque fabbrica, non s' ammetta scusa d' esenzione alcuna, o privilegio ottenuto; pure forsi esempio diede, onde dal carico, che può pur dirsi alle robe dato, ed è proprio de' negoziatori, nel 399 Arcadio volle (95) non fosse più alcun cherico esente, dettosi: che debba ognuno abbandonare o la mercatura, od il chericato, perchè non dee curare chi serve Dio i guadagni, ai quali hanno la mira i soli uomini accorti, che virtù amiche non sono la pietà, e lo scaltrimento; quale editto fu ripetuto nel 452 da Valentiniano III *, che non volle però mai recare disgrazia veruna alla chiesa.

La virtù della legge data in Antiochia da Costanzio nel 361 veduta al n. 89, di cui un'altra del 368 mi fa di nuovo al presente sovvenire, non comporta, che di quella si taccia la menzione, che un' altro savissimo principe ne fece, come si vede poi a ben piccolo tempo. Valentiniano I, perchè Giuliano l' apostata aveva alla chiesa cattolica, e conseguentemente ai cherici ancora

---

(94) Teodosio I: legge sua del 384, che è data alla l. 23 cod. Teod. lib. 15 tit. 1 *De operibus publicis*, ed è stata da Triboniano copiata, quantunque con qualche addizione, fedelmente però sì, che non si muta il senso, alla l. 7 cod. Giust. lib. 8 tit. 12 pure *De operibus publicis*.

(95) Arcadio: legge sua del 399, che è la l. 16 cod. Teod. lib. 13 tit. 1 *De lustrali conlatione*.

* Valentiniano III: novella sua del 452 scritta in Roma, che è al tit. 12 delle novelle di questo principe, che leggonsi stampate appiè del cod. Teod. V. questa novella prima del mezzo al verso: *Jubemus, ut clerici nihil prorsus*. Non vogliamo però lasciar di dire, che può esser dubbio, se in questo verso Valentiniano abbia avuto in animo di levare al cherico negoziatore anche i favori già fattigli da altri principi d'esenzione di pagamento di tributo, od abbia voluto solo torgli il privilegio del foro da lui forse significato unicamente il medesimo con queste due frasi: sappiano, che avranno i giudici podestà sovra essi, se negoziano, e non goderanno del privilegio de' cherici.

levato ogni favore, e privilegio (96) stato ad essi dai principi suoi antecessori conceduto, nell' anno 368 e secondo Gottofredo Giacomo, e secondo Pagio (97) fatta menzione de' danni dati da Giuliano agli ecclesiastici, ha ordinato, che dovessero interamente (98) eseguirsi le ultime leggi da Costanzio fatte, fra le quali è certo quella del 361, dettosi ancora qui da Valentiniano, che non voleva, che ai decreti di Giuliano nè con atti, e modi sinceri, nè con finti si dasse esecuzione. Altre mutazioni ebbe in questo secolo ancora intorno alle immunità de' beni degli ecclesiastici nella chiesa, che fece (99) questo principe Valentiniano I nel 382, come piacque ripetere a Teodosio * nel 390, che i rettorici, i grammatici, e le chiese pagassero esattamente ogni carico straordinario, intendendoli e l' uno, e l' altro liberati dai soli carichi sordidi, come altresì dai carichi ordinarj, per i quali nel 398 Arcadio (100) ha stimato stabilire, che i cherici delle terre s' intendessero obbli-

(96) Che Giuliano imp. sia stato nemico de' cattolici, ed abbia tolto ad essi molti privilegj, e beni loro fatti dai suoi antecessori, lo provano Teodoreto ist. eccl. luoghi dati al n. 5, come altresì ivi lib. 3 cap. 3, 6, 7, e Sozomeno nel passo addotto al n. 15, e le leggi seguenti dell'istesso Giuliano, che sono nel cod. Teod l. 50 linea 1 lib. 12 tit. 1 *De decurionibus*, e l. 4 lib. 13 tit. 1 *De lustrali conlatione*, tutte e due del 362. Vedasi anche Filostorgio istoria lib. 7 cap. 4.

(97) Gottofredo Giacomo: nota sua *h*, ossia ultima alla legge, che daremo al num. seguente; ivi spiega, che quella legge dee riputarsi fatta nel 368, o forsi nel 370, e cita ivi Pagio dissert. *Hyp.* part. 2 cap. 4 fin.

(98) Valentiniano I: legge sua del 368, che è la l. 18 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*

(99) Valentiniano I: legge sua del 382, che è alla l. 15 cod. Teod. lib. 11 tit. 16 *De extraordinariis, sive sordidis muneribus*, la quale è data male nel cod. Giust. alla l. 12 lib. 10 tit. 47 *De excusationibus munerum*.

* Teodosio I: legge sua del 390, che è alla l. 18 cod. Teod. detto tit. *De extraord, vel sordidis muneribus*.

(100) Arcadio: legge sua del 398, che è alla l. 33 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*

gati per ogni carico, che sotto nome di capitazione era dato in generale, qual nome significava i pagamenti, e pesi ordinarj, che imponevansi per le possessioni, che così lo spiega Giacomo Gottofredo *; laonde consta, che per i cherici delle città, non ostanti le leggi di Valentiniano, e di Teodosio date al n. 99, non era ancora creduto punto assai chiaramente dichiarato, che si osservasse il privilegio generale d' immunità reale dato loro da Costanzio nella legge del 353 da noi citata al n. 78, nè quello, ch' ei fece nel 357 mentovato al n. 83, od il privilegio reale, ed amplo conceduto per tutt' i beni veramente ecclesiastici dato da Costantino nel 315 colla legge da noi veduta al n. 73, e consta ciò, che notò Giacomo Gottofredo in più d' un luogo (101), che essendosi fatte dissimili leggi principalmente circa l' immunità reale ecclesiastica, è manifesto non si sono potute quelle stabilire in pace, lo che sarà nuovamente considerato al n. 116, e senza che ne fosse ripetuto il comando, come fece due volte Onorio, perchè nessuno

---

* Che la voce *Capitazione*, la quale è scritta in questa legge, non significhi imposta data alle persone, ma carico dato ai beni, quale è il significato della voce *Capitatio*, è provato da Giacomo Gottofredo stesamente al comment. suo fatto alla l. 2 cod. Teod. lib. 13 tit. 10 *De censu*, capo, o membro d' esso, che principia colle parole: *Videamus igitur per capitationem*, come anche all' altro comment. alla l. 15 lib. 11 tit. 1 *De annona*, ivi verso: *Atque haec quidem*; e lo mostra al paratitlo del lib. 13 già citato tit. 10 *De censu*, e significava imposta data ad uomo, il quale però non era riputato persona, cioè al servo, questa voce *Capitatio* quando alla medesima aggiugnevasi *Capitatio humana*, come abbiamo già detto qui sovra al n. 79.

(101) Giacomo Gottofredo prova in più luoghi, che dalla varietà delle leggi, che vedonsi fatte per l' immunità reale ecclesiastica, si manifesti, che non acconsentivano leggiermente, anzi difficilissimamente i laici, che fossero i beni delle chiese liberati dal pagamento de' carichi. V. l' unico suo comment. fatto per le due leggi 21, 22 cod. Teod. lib. 11 tit. 16 *De extraord., et sordid. mun.*; il comment. alla l. 33 cod. medesimo lib. 11 tit. 1 *De annona*, al verso ivi: *Sed ad rem*; e li commentarj alle leggi 29, 30, 33, 40 cod. medesimo lib. 16 tit. 2 *De episc., eccl. etc.*

turbasse la chiesa (102) nel godimento de' suoi privilegj così: sappia ognuno, che i favori, per i quali di tempi in tempi ha avuto dai nostri passati buono stato la chiesa, desideriamo gli abbia, e li goda tutti ne' nostri stati di continuo la medesima, la quale desideriamo anzi noi fare oggi ancor più felice, e perchè niuno glieli tolga, sarà condannato a pagare chi le farà danno cinque libbre d'oro.

Le contraddizioni, che soventi si fecero agli ecclesiastici contro le grazie loro concedute di questa qualità, e medesimamente contro quella di non esser tenuti a guerreggiare, di cui parleremo al n. 177, la quale non essendo stata osservata ne' tempi eziandio più bassi, furono, non ostante la buona volontà di Carlo Magno, soventi e nel fine del secolo IX (103), e molto più tardi ancora condotti a far guerra e gli abati, ed i vescovi, e gli uomini loro, se bene si esamina l' indole, ed inclinazione

---

(102) Onorio: legge sua del 395, che è la l. 29 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*

Onorio: altra legge sua del 399, che è la l. 34 cod. Teod. istesso luogo. Questa è nel cod. Giust. alla l. 13 titolo medesimo; in essa si suppone, che per insolenza, o per negligenza aveano danno le chiese da molti, che ponevano impedimento, perchè non godessero esse i privilegj alle medesime conceduti. Graziano ha dato queste due leggi al

Can. 20 princ. § 2 caus. 25 quest. 2 fedel.

Ove al § 1, come già notarono i correttori Romani, ha dato male l'altra legge d' Onorio del 397, che noi daremo al n. 108

Can. 20 § 1 caus. 25 quest. 2 male.

(103) Ludovico II principe, che visse nel secolo IX: editto suo dell' anno 866 citato da Muratori *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 26 princ., verso: *Heic autem sciscitetur*, tom. 2 pag. 444 al mezzo, e vedasi poco più sotto il verso: *Repetamus nunc Ludovici II constitutionem*, ivi pag. 448 lin. 1: possono vedersi ivi inoltre la carta di privilegio di Ottone I del 965, che è alla già citata pag. 448 dal mezzo al fine, ed il discorso dall' istesso Muratori fatto alla pag. 450 fin., verso: *Sæculo autem decimo*, ed altri documenti trovansi prodotti nell' istesso luogo alla pag. 451. Notinsi il fatto del vescovo Venilone, e gli altri avvenimenti, de' quali parliamo qui sotto nn. 185, 186, 187.

degli uomini, non potevano da alcun politico o pagano, od anche cattolico ministro fondarsi sovra ragione più forte, che quella, che allega Giustiniano in una sua novella, di cui parleremo al n. 122, ove dettò, che per mille e cento botteghe d'uomini occupati a servire i morti era libera la chiesa di Costantinopoli da ogni carico, e che ne avea allora un numero molto maggiore, e che per altri effetti pretendevansi da molti molte altre esenzioni, laonde il carico de' tributi da chi non aveva privilegio erasi aumentato non solo del quadruplo, anzi era cinque tanti divenuto maggiore, e fors' anche del decuplo, perchè si pagava da poche ciò, che dovevasi pagare da molte persone; o forse anche potevano i ministri del secolo contro le dispense date ai cherici dall' obbligazione del pagamento d' imposta (non volendo qui noi discorrere di quegli accidenti, per i quali può stringere la patria bisogno estremo, di che si è fatta menzione al n. 75, e si parlerà nuovamente al 200, e seguenti) produrre la considerazione fatta da Urbano II da noi allegata al n. 20, ove predicò, che desiderava, che gli ecclesiastici pagassero esattamente al principe i tributi, perchè il valore, e la grandezza d' animo dei re non consente, che non contrariino anche i preti chiunque ha scoperta guerra, od inimicizia con essi, quale atto del principe di vendicare l'ostilità è glorioso, e necessario, sicchè fu lodato da Tacito qualor disse, che non si può a' popoli mantener pace senz' arme, nè arme senza soldo, nè soldo senza tributi, narrando i fatti nel secondo anno dell' impero di Vespasiano avvenuti (104); ed è questa una

(104) Tacito Cornelio: istorie sue lib. 4 cap. 74, che abbiamo dato nel nostro trattato secondo la versione di Bernardo Davanzati. Vedi questo passo num. marginale dell' edizione delle opere di Tacito fatta da Comino

una nobil cura presa da chi governa, per cui acquistano vera, e stabil pace i sudditi, nella quale sollecitudine di difendere contro gli oltraggj, e le ingiurie de' nemici il regno, e di provvedere, ed attendere alla pace, perchè tranquilla l' abbiano i popoli, Teodosio II colla legge

---

nel 1755, e prima del mezzo d'esso num. marginale 357, che è alla pag. 522 fin, ove Tacito attribuisce la sentenza da noi riferita a Petilio Ceriale nel mezzo d'una sua diceria, ossia orazione fatta agli uomini di Treveri, e ai Lingoni, che ribellatisi dai Romani volea egli ridurre ad essere nuovamente obbedienti a quell' avventuroso, e forte impero, cui egli serviva, il quale con forte armata lo avea mandato contro essi, e con sì valorosa compagnia di soldati, che se fossero stati contumaci, n'avrebbero avuta rovina.

Quest' elezione di Petilio Ceriale in capitano contro le Gallie tumultuanti, che fu data non a lui solo, ma anche ad Annio Gallo, è narrata da Tacito al detto lib. 4 cap. 68, e la riferisce Muratori negli annali d'Italia all'anno di Cristo 70, che secondo il medesimo deve dirsi il secondo anno dell'impero di Vespasiano, in cui sono notati consoli Vespasiano medesimo per la seconda volta, e Tito Flavio Cesare suo figlio. Muratori annali d'Italia all'anno di Cristo 70 tom. 1 pag. 180; ma il signor Giuseppe Maria Stampa, come si dirà, non è in tutto concorde con Muratori nella continuazione de' fasti consolari di Sigonio appiè di questi stampata nel tom. 1 dell'ultima famosa edizione dell' opere di quell' autore, ove al fogl. 1 del detto tom. 1 ha l'editore avvisato i lettori, che la continuazione de' detti fasti è opera del detto signor Stampa. All'anno di Cristo 70, in cui nota il signor Stampa i consoli Flavio Vespasiano la seconda volta, e Tito Cesare suo figlio, discorda in questo da Muratori, che conta quest'anno il primo dell'impero di Vespasiano, quantunque esso medesimo sig. Stampa all'anno precedente 69 di Cristo abbia scritto, V. il detto tom. 1 dell'opere di Sigonio pag. 656 fin., e 657, quello, che ha scritto anche Muratori all' istess'anno 69, che in quest' anno per la morte, che disperato si diede l'imp. Ottone, e perchè i più de' sudditi Romani aveano in detestazione Vitellio viziosissimo principe, fu in molte provincie, e da moltissime compagnie di soldati acclamato imp. Vespasiano, a cui tosto corsero molti altri popoli a soggettarsi: laonde la varietà tra questi autori unicamente è in questo, che conta Muratori l'anno di Cristo 69 per il primo anno del governo di Vespasiano, ed il signor Stampa no: Pagio poi nelle sue note fatte a Baronio agli annali suoi anno 72 ivi nota 1 scrive, che questo anno dee dirsi l'anno 70, e non 72 di Cristo, com'è fatto da Baronio, che è quello, in cui nota anch' egli, come fa Muratori, il secondo anno dell'impero di Vespasiano.

del 441, che avendo la data di Ravenna sede di Valentiniano III dee dirsi fatta da lui, la quale noi daremo qui sotto al n: 113, disse aversi la più essenziale ragione per difendere, che è giusta l'imposizione de' tributi, che sono il nervo necessario a conservamento di vita alla repubblica, secondo insegnò due volte Giustiniano *, dal pagamento de' quali se è liberata senza misura una parte del popolo, disse lo stesso Tacito (105), cade tosto l'impero, perchè, dic' egli, non si sostenterebbe scemandogli gli alimenti, e quasi ricolte della repubblica; nè questa imposizione può farsi giusta, se non si fa con tal modo, che chi gode maggiore frutto dell' opera del principe paghi più che non paga quello, che per la povertà de' suoi fondi sente minor comodo nel ben pubblico, e nella pubblica tranquillità. Questo parere, o voto quanto più potè lodò Servio Tullio e genero, e successore nell' impero di Roma a Tarquinio, ed il penultimo dei re antichi di questa città come ei fu re: promise egli allora al popolo Romano, secondo l' istorico Dionisio Alicarnasseo (106), comandarne l' esecuzione, e secondo altro istorico

---

* Giustiniano: novella 8 cap. 10 § 2, cioè dal mezzo al fine, e novella 149 cap. 2.

(105) Tacito: altra opera sua intitolata: *Annali* lib. 13 cap. 50, verso: *Eodem anno crebris*, a me pag. 214 al mezzo; qual luogo nella versione di quest' opera fatta dal Davanzati è al n. 179 marginale degli annali pag. 259 princ., voltato in italiano così. " In quest' anno a Nerone, rompendogli la " testa il popolo delle avanie de' pubblicani, cadde in animo di lasciare " tutte le gabelle, e fare al mondo questo bel dono; ma i vecchi alzata a " cielo la sua grandezza d' animo rattennero il furore, mostrando, che l' im- " pero non si sostenterebbe scemandogli gli alimenti, e quasi ricolte della " repubblica." Questo fatto è riferito da Muratori negli annali d' Italia al 5 anno dell' impero di Nerone, ed è l' anno di Cristo 58.

(106) Dionisio Alicarnasseo: *Delle antichità Romane* lib. 4 prima del mezzo; ivi narrata la morte di Tarquinio re de' Romani, e che Servio Tullio suo genero succedette dopo la morte di lui al suo regno, del quale Tito Livio decade 1 lib. 17 ci mostra, che fu il sesto re de' Romani, che viene a dire il penultimo, riferisce di poi un discorso, che questo nuovo re fece

Dione Cassio (107) dovea eseguirlo in quanto era in lui sollecitamente Cajo Giulio Cesare, tostochè avesse ottenuto l'impero di Roma, se pure voleva eseguire il consiglio di Mecenate.

Maravigliosa cosa a chi ha udito questo, che ho detto fin qui, non parrà, che se Arcadio nel 398 intorno all' imposta di capitazione, come fu detto al num. 100, ha divisato, che i cherici delle terre fossero a questa soggetti, nell' Italia Onorio compagno suo nell' impero per legge nell' anno antecedente 397 fatta in Milano (108) generalmente abbia voluto, che fossero puniti quelli, che avrebbero fatto qualche atto, per cui non godessero le chiese di tutti que' privilegj, che erano loro stati conceduti, e specialmente ha ivi anche ordinato, che niuna gravezza straordinaria, nè peso sordido fosse mai dato ad alcuna chiesa, abolita eziandio la distinzione, che era pure stata fatta nel 381, e 390 da Valentiniano I, e Teodosio nei luoghi dati al n. 99 fra questi due tributi, ed abbia voluto circa i carichi delle possessioni

---

al popolo, ov' è da vedersi il verso: *Superest, ut audiatis quid excogitaverim*, secondo la versione di Frederico Silburgio pag. 215 al mezzo. Che sia stato Servio Tullio re di Roma antecedentemente a Tarquinio il Superbo, che ne fu l' ultimo re, poichè dopo lui ressero Roma i consoli, e che fosse genero dell' altro Tarquinio, che ebbe anche il governo di Roma, ed era nominato Lucio Tarquinio Prisco, può vedersi anche in Sigonio ne' suoi commentarj ai fasti consulari. Vedi le opere di Sigonio già citato tom. 1 pag. 64 fin. a 68.

(107) Dione Cassio: istoria Romana lib. 52 § 28, verso: *Unde ergo, inquies, pecuniæ*, secondo l' interpretazione di Zilandro tom. 1 pag. 681 al mezzo. Ivi si riferisce l' orazione, con cui Mecenate volle persuadere a Cajo Giulio Cesare Ottaviano, che dovea prendere il governo di Roma, e potea tenerlo con loda, luogo già citato al § 3 n. 126.

(108) Onorio: legge sua del 397, la quale se si vuol vedere intera, debbono leggersi tutte e tre le seguenti leggi del cod. Teod. l. 30 lib. 16 tit. 2 *De episc., eccles. etc.*, leggi 21, 22 lib. 11 tit. 16 *De extraord., et sordid. muner.*

Teodosio II, che avea pur l'animo inclinatissimo a quello, che intendeva convenirsi al volere di Dio, imitare Arcadio nell'anno 415, che mandò al prefetto pretorio Aureliano (109), che anche per i beni, che avevano nelle terre le due grandi chiese patriarcali di Costantinopoli, e d'Alessandria, esigesse ogni dovuta, e solita capitazione, intendendo però, che fosse punito ogni violatore degli antichi privilegj di queste due chiese, quale principe nel 424 dichiarata immune d'ogni capitazione (110) la chiesa di Tessalonica, ossia dal pagamento d'ogni tributo anche ordinario, spiegò, che dovea il prefetto guardare, che la medesima non servisse di scusa ad altre chiese, o ad altri cherici, od a private laiche persone di mandare ad effetto il coperto mal volere del far frode allo stato per il pagamento da esse dovuto di questo tributo; vizio questo, che come Teodosio II, così Costanzio biasimò nella legge sua citata da noi al § 7 num. 5, ed in quella, che è citata qui sovra al n. 85, e per cui i vescovi di undici diocesi adunati in

---

(109) Teodosio II: legge sua del 415 data alla l. 6, ossia ultima cod. Teod. lib. 11 tit. 24 *De patrociniis vicorum*. Vedasi al fine d'essa il verso: *Quid autem in tempus usque*.

Che Teodosio II avesse in cuore la salute eterna de' suoi sudditi, ed altresì fame santa dell'onor di Dio, ce ne fa fede la sola l. 5, ossia ultima cod. Teod. lib. 15 tit. 5 *De spectaculis* fatta nel 425. Ivi fatta menzione de' giorni, ne' quali la chiesa fa solenne commemorazione della passione di Cristo, per cui dee, dic'egli, ogni cristiano in tali giorni attendere unicamente alla salute dell'anima sua, ordina, che ogni teatro a quei tempi si tenga chiuso, sicchè nè anche i sudditi pagani facessero, o vedessero fare allora atti osceni.

(110) Teodosio II: legge sua del 424, che è alla l. 33 cod. Teod. lib. 11 tit. 1 *De annona, et tributis*. Vedasi il verso ultimo d'essa, il quale è copiato fedelmente alla l. 8 cod. Giust. *De sacrosanctis ecclesiis*, ove però errò Triboniano in questo, che tal l. 8 si nota fatta dall'imp. Caro. Questa legge è ancora data in un altro luogo nell'istesso cod. Giust., ed ivi è scritta perfettamente intera, come sta in quello di Teodosio II, ed è attribuita all'istesso Teodosio II ivi l. 12 lib. 10 tit. 16 *De annonis, et tributis*.

Narbona * nel 1374 d' ordine di papa Gregorio XI, il quale ai cherici, la perduta vita de' quali gli era nota, avvisò essere necessario fossero dati nuovi ammaestramenti, dissero vituperoso l' atto di quel sacerdote, che affine che non sia alcun laico tenuto a pagare tributo per un fondo lo riceve in donazione, chiamatosi frodatore ivi per tre volte questo prete, testo, di cui nuovamente parleremo al n. 235. E nel 407, e due altre volte indi a non pochi anni, cioè nel 440, e 445, l' istesso Teodosio II (111) unitamente a Valentiniano III.

---

* Narbonense concilio tenuto nel 1374 can. 25: *Item ad nostrum pervenit auditum*. Collezione de' concilj del signor Labbeo tom. 15 pag. 937. Questo sinodo fu fatto d' ordine di papa Gregorio XI, come consta dalla bolla di questo pontefice, che dà Labbeo tom. 15 pag. 922, vedi ivi in fine: *Licet pro observatione*; e perchè ognuno sia convinto, che volle il papa si tenesse questo concilio, affinchè si facessero tali decreti, per i quali si destassero nei petti degli ecclesiastici quei pensieri, che agli uomini della loro compagnia si convengono, poichè generalmente mostravano, che erano loro a grado più i costumi, e le usanze viziose, che le buone, e le laudevoli, si osservi ancora la lettera dell' arcivescovo di Narbona Pietro, colla quale chiamò a concilio tutti i sacerdoti della sua diocesi oltre cinque vescovi della sua provincia, li quali ivi tennero il luogo di cinque altri vescovi, de' quali erano essi procuratori, che chiamati non hanno potuto trovarvisi; la quale lettera è data da Labbeo al già detto tomo pag. 920 in fine, vedasi il verso: *Cum igitur pro*.

(111) Teodosio II: legge sua, che è alla l. 21 cod. Giust. lib. 12 tit. 51 *De cursu publico, et angariis, et parangariis*, ove quantunque non vi sia scritta data alcuna, può supporsi dovesse esservi scritta la data dell' anno 407, o circa quel tempo, perchè la legge antecedente ivi 20 ha la data delle none d' agosto del dett' anno 407, il quale secondo Muratori negli annali suoi d' Italia a quest' anno è notato il 6 dell' impero del detto principe Teodosio II.

Teodosio II: legge sua del 440, che è alla l. 11 cod. Giust. lib. 1 tit. 2 *De sacrosanctis ecclesiis*.

Quantunque in questa legge si comandi unicamente, che per i viaggi, che fa il principe per andare al campo, non possano le chiese per le loro possessioni, nè possa alcuno pretendere esenzione dal carico delle angarie, e delle parangarie, diciamo noi nel nostro trattato, che fu questo comando fatto da Teodosio II anche per i trasportamenti necessarj al servigio dell' esercito ogni volta che si manda il medesimo d' un luogo in un altro, perchè questa l. 11 del cod. Giust. detto tit. *De sacrosanctis ecclesiis*, che è riferita nel lib. 5 delle basiliche tit. 1 *De ecclesiis, et monasteriis etc.* ivi § 6 tom. 1 pag. 159 al mezzo, dona un precetto generale, col quale si

con sentimento concorde ai principj della giurisprudenza Romana parlando già spiegati qui sopra al num. 18, cioè sopra le limitazioni, che hanno le leggi delle angarie, e delle parangarie con riguardo solamente all' aggravio, che dato ai beni è detto reale, o patrimoniale, non saranno esenti i beni di nessuna chiesa dal carico delle angarie, e parangarie necessarie per i viaggi, che dee fare il principe per andare a campo, o l' esercito suo qualora ei marcia in ischiera, che fece intendere, e che ebbe di certo, e tenne eziandio con riguardo all' aggravio personale il giureconsulto Arcadio Carisio *,

---

dichiara, che, niuno eccettuato, si porti da tutti il carico, ogni qualunque volta l'esercito si muove, e delle angarie, e delle parangarie.

Teodosio II ha ripetuta questa legge nel 445 con un altro editto anche da Valentiniano III come il primo sottoscritto, che è la l. 2 cod. Giust. lib. 10 tit. 48 *De quibus muneribus, vel præstationibus nemini liceat se excusare*, ove è definito, che come per i beni loro le chiese, così anche l'imperatrice per i suoi sia soggetta ai carichi, che s' impongono quando viaggia l' imperatore.

* Carisio Arcadio giureconsulto: sentenza sua riferita alla l. 18, ossia ultima § 29 dig. lib. 50 tit. 4 *De muneribus, et honoribus*.

Intendiamo noi, che il giureconsulto parli in questo § 29 delli carichi soli personali, che danno aggravio all' uomo, cioè della sola opera personale del far soddisfare ai tributi, de' quali fa egli ivi menzione, cioè che parli non già del reale soddisfacimento a questi carichi, poichè parla di tali carichi, i quali vuole, che, i soldati eccettuati, ogni privilegiata persona sia tenuta a portare, e quindi che da ognuno d' essi si soddisfaccia alle leggi dell' angarie, e alle altre gabelle ivi nominate; imperciocchè non vuole qui certo Carisio contraddirsi in quello, che avea già detto, ma vuole inoltre, che dal dovere, di cui parla, siano i soldati esenti, lo che per rispetto all' opera del soddisfacimento già lo avea negato, e parla realmente poi così del carico delle annone, come delle angarie, e di quello, che *veredo* dicesi, carichi questi, che importano i trasportamenti, che debbonsi fare sì per le strade dritte, che per le traverse, e per i quali avea già chiarissimamente, quanto è come si diceva al soddisfacimento, scritto il giureconsulto Carisio nel testo da noi citato qui dietro al num 18, cioè nelli §§ di quest' istessa legge 21 a 25, che non sono esenti nè i soldati, nè i pontefici dal dovere di soddisfare a queste imposizioni, cioè non sono esenti dal debito del soddisfacimento di giustizia a favor del pubblico per siffatti carichi, che reali sono, o patrimoniali, e non personali. Del carico nominato *veredo*, e di quello delle angarie, e parangarie vedasi quello, che è detto qui dietro alli nn. 18 e 79 fin., e n. 83.

che eccettuati i soli soldati militanti oltre i veterani, fra quelli eziandio, che sono immuni dell' avere ogni carico tanto personale, che civile, qual è quello tra molti, che è dato a chi dee ricogliere gabelle, e tributi, gli altri tutti aveano a portar questo come del soddisfacimento, così del ricoglimento dell' annona, delle angarie, del trasporto, degli alloggiamenti, e dell' esazione delle capitazioni; laonde intendeva il giureconsulto, che ai sacerdoti, ancorchè fossero stati privilegiati per gli uffizj sì personali, che civili, si potessero questi ultimi lecitamente dare ad essi, che pur non davansi nè ai soldati militanti, nè ai veterani, a niuno dei quali, dic' egli, mai si dava tale assunto, eccetto che alcuno l' aggradisse. Circa l' istesso sopra mentovato carico di capitazione Onorio nel 409 stabilì (112), che da ogni fondo, al quale fosse ascritto qualche cherico, a utile del suo padrone fosse in avvenire sempre pagata, eccettuata quella sola parte di capitazione, per la quale si dovesse da leggi anteriori intendere fatta liberazione a qualche chiesa. E che è ciò, tornando all' imperatore Valentiniano III, che esso in una sua novella già da noi mentovata dopo il n. 104 pubblicata nell' anno 441, fatta questa considerazione, che quella ragione (113),

---

(112) Onorio: legge sua del 409, che è alla l. 16 cod. Giust. lib. 1 tit. 3 *De episc., et cler.*; legge già citata al § 7 n. 97.

(113) Valentiniano III: novella sua comunemente attribuita a Teodosio II fatta nel 441, che è data appiè del cod. Teod. sotto il nome di Teodosio II, ivi tit. 21. V. il princ. d' essa.

Dee dirsi questa legge di Valentiniano III, essendo ella stata scritta in Ravenna, e nell' anno 441, perciocchè questo principe, secondo scrive Muratori negli annali suoi d' Italia, per la morte avvenuta ad Onorio nel 424 fu tosto di Costantinopoli mandato a Ravenna col titolo di Cesare, ove poi nell' anno seguente Teodosio II mandogli la veste imperiale, e lo dichiarò Augusto sotto la tutela di Galla Placidia sua madre, perchè egli avea allora solo sette anni; e mostra inoltre Muratori all' anno 426, che questo principe Valentiniano III tenne la sua sede nella detta città di Ra-

la quale veglia, ed attende ai pubblici affari, detta, che non può uno stato durare in pace, nè in guerra difendersi, in cui i più ricchi siano esenti dal pagamento de' tributi, li quali perciò siano pagati da pochi, e tutti poveri, comanda, che per i loro fondi le persone della sua casa, ed eziandio li suoi parenti siano in avvenire tributarj; indi soggiugne, che s' abbiano per cassati tutti i privilegj dati a qualunque comunità, ed anche quelli, che per rispetto della religione furono conceduti agli ecclesiastici, dai quali perciò, dic' egli, si riscuoterà la quarta parte dei censi, o gravezze non personali, ma imposte ai beni? fuor solamente che altra ragione ha mosso i principi a dar le spiegate immunità ai beni delle chiese, e fors' anche a quelli degli ecclesiastici, alla quale immunità potrebbe sostenersi abbia posto l' animo Costantino nei testi dati al § 7 n. 18, e 19, delle quali è parlato anche qui sovra al n. 73, e Costanzio nella legge ivi data al n. 75 diversa da quella, per cui sono stati liberati dai carichi personali, e che intorno alla prima immunità cagionarono alcuna volta questioni i politici non dissimulanti i loro dispiaceri, e quelli de' popoli, qualora per essa ne doveano vivere i più della plebe in gravi stenti, e miserie, o si erano almeno i comodi de' popolani troppo guastati, è bene si noti nuovamente, che per questi carichi personali, come fu già detto

venna, per le quali tutte ragioni è bene, che nell' edizione di queste novelle stampate a cura di Riterio, quella, di cui parliamo, benchè sia sotto il titolo generale delle novelle di Teodosio II, abbia non solo in testa i nomi dei due sopraddetti principi, ma abbia quello di Valentiniano scritto con lettere più grandi che non sono quelle, le quali notano il nome di Teodosio; e seppero già insegnarci, che questa è legge di Valentiniano III, e a lui l' hanno attribuita e Natal Aless. ist. eccl. del secolo V cap. 6 art. 6 tom. 5 pag. 188 col. 2, e Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* lib. 1 part. 2 cap. 34 § 4. Novella questa, di cui si è parlato dinanzi al n. 79 fin.

detto al n. 72, hanno considerato i principi, che erano impediti i cherici servendo lo stato di servire Dio, all' onore del quale, e colla dottrina da lui rivelata devono pur mirar di continuo, e seguentemente non debbono attendere ad altro, che ad opere spirituali, siccome dichiarò, posciachè il suo re Sisenando glielo avea comandato, il concilio Toletano * IV del 633, e per rispetto alle prime immunità considerarono, che non avrebbe il prete potuto servendo Dio aver l' animo tranquillo, ma bensì senza tale beneficio avrebbe dovuto pigliarsi molti travagli per ir dietro alla roba necessaria alle spese per suo vivere, come fu spiegato da Ludovico Pio nel luogo dato dato al n. 14, se per difetto della rendita, la quale fosse scarsa al suo mantenimento, avesse dovuto tribolato provvedersi coll' opere il vitto; epperciò come si è veduto alli nn. 8, e 84 discorrendosi di questa immunità, si è qualche volta voluta limitata od a quelle porzioni di terreno, che o giogo, o manso chiamavansi, od a qualche particolare aggravio, od altrimenti ancora, sebbene abbiano i principi detto anche qualche volta generalmente, com' è nelle leggi date da Costanzio nel 360, e da Arcadio nel 398 mentovate alli nn. 85, e 100, che per i beni delle chiese devono pagarsi i carichi ordinarj.

Resta però ancora a farsi prima che si parli degli antichi principi cristiani Francesi, secondo lo stile preso, qualche riflessione per rispetto a varie ecclesiastiche immunità, che ha piaciuto dare ad onor di Dio, o levare per buon reggimento pubblico a qualcuno degl' imperatori Greci d'Oriente, tuttochè d' ognuno d' essi siasi

* Toletano conc. IV del 633 can. 47. Mansio tom. 10 pag. 631.

già ragionato di sopra, e particolarmente poi del grande imperatore Giustiniano. Onorio nel 412, che vedeva dappresso la luce dell' appostolica sede Romana, fece servire la sua grandezza, ed il suo potere per dichiarare, che non credeva egli giusto, che per sei capi, che specificamente spiega, fossero le chiese soggette ai carichi. Dice Onorio (114), che con moderata prudenza, e da persone discrete, e di gran consiglio preso parere, stimò spiegare da quai carichi dovessero essere esenti le chiese; e primo le liberò dai carichi sordidi; secondo da quello di aggiustare le strade; terzo da que' pesi, che chiamati sono straordinarj, grazia, che fu approvata da un dottore a' nostri tempi, in quanto che ragionevolmente, dic' egli (ed è il Tedesco Arniseo *) libera le chiese da ogni maniera di carico, che per cupidità di principe s' imponga ai popoli; quarto da quelli, che s' impongono per la fabbrica de' ponti: circa il qual soggetto, e circa le spese da farsi attorno le strade fu questo privilegio

---

(114) Onorio: legge sua fatta in Ravenna nel 412, che è la l. 40 cod. Teod. *De episc., eccl. etc.*, la quale è scritta con mancamento di diversi periodi alla l. 5 cod. Giust. *De sacros. eccl.*, ove Dionisio Gottofredo alla sua prima nota scrisse, che questa legge è canonizzata, perchè se si ragguarda come è scritta in questo codice, si può dire copiata con ben poca infedeltà da Graziano al

Can. 40 § 4 caus. 16 quest. 1 male.

Vedasi il comment. a questa legge da Giacomo Gottofredo fatto nel cod. Teod., perchè noi l'abbiamo spiegata come l'ha esso intesa, ed interpretata.

Che li censi, o tributi ordinarj si chiamassero anche tributi *canonici*, come mostra abbia usata questa voce in questa legge Onorio. è altresì provato dalle altre seguenti leggi del codice istesso Teod. l. 5 lib. 11 tit. 1 *De annona, et tributis*, l. 2 lib. 11 tit. 5 *De indictionibus*.

* Arniseo Enningio; trattato intitolato: *De subjectione, et exemptione clericorum* cap. 4 § 13. Vedi a me pag. 49 affogliazione 3 di quel tomo col. 1 fin., ove cita la detta l. 5 cod. Giust. *De sacrosanctis ecclesiis*, e la l. 8 dell' istesso titolo da noi prodotta al n. 110.

annullato nel 423 da Teodosio (115), e replicatamente molte altre volte con distinti rescritti, dettosi (116), che questo non era peso sordido; quale deliberazione istessa ebbe luogo nell'animo del re Inglese Etelbaldo *,

---

(115) Teodosio II: legge sua del 423, che è la l. 6 cod. Teod. lib. 15 tit. 3 *De itinere muniendo*, ed è nel cod. Giust. in due luoghi alla l. 7 *De sacrosanctis ecclesiis*, ed alla l. 4 lib. 11 tit. 74 *De privilegiis domus augustæ*.

Vedasi anche nella novella, che è attribuita a questo principe, ed è di Valentiniano III citata qui sovra al n. 113, il verso: *Nunc jam non dissimile*, che è al mezzo della medesima.

(116) Quante volte Teodosio II abbia statuito, che siano tenute le chiese fare anch'esse parte delle spese necessarie per il rifacimento de' ponti, e delle strade, per conoscerlo si ragguardino le seguenti sue leggi:

1 Le leggi 3, 4, 5 cod. Teod. lib. 15 tit. 3 *De itin. muniendo*, l'ultima delle quali è alla l. 2 cod. Giust. lib. 10 tit. 25 *De immunit. nemini conced.*

2 La l. 11 cod. Giust. *De sacrosanctis ecclesiis*.

3 La l. 21 cod. Giust. lib. 12 tit. 51 *De cursu publico*, e finalmente ivi la l. 2 lib. 10 tit. 48 *De quibus muneribus, vel præstationibus*, qual'ultima legge fu già da noi addotta al n. 111; ma a queste autorità si può aggiugnere quella della l. 4 dig. lib. 49 tit. 18 *De veteranis*.

* Etelbaldo re Inglese: grazia grande d'esenzione dai carichi fatta da lui alle chiese del suo regno, di cui ne descrive le provincie Guglielmo Malmesburiense *De gest. reg. Angl.* lib. 1 cap. 6 al mezzo pag. 35 linea 31, che era nominato regno *Merciorum*, e fatta in un conc. chiamato di Clovesovia, ossia Clovesho, cioè in un luogo di siffatto nome, tenuto presente il detto re nel 742 secondo Mansio. Vedi negli atti d'esso concilio il verso: *Igitur ego Ethelbaldus rex Merciorum*. Mansio tom. 12 pag. 363 al mezzo. Anche Pagio parla di questo favore fatto dal re Etelbaldo nella sua nota 14 agli annali di Baronio anno 742, anno, in cui secondo il medesimo fu tenuto il primo de' varj concilj, che in questo secolo VIII si fecero nel detto luogo di Clovesho. Di questo privilegio conceduto da Etelbaldo oltre all'esemplare, che è negli atti del detto concilio riferiti da Mansio, abbiamo due altri esemplari, uno de' quali è nell'istoria del regno d'Inghilterra di Guglielmo Malmesburiense al lib. 1 cap. 4 prima del mezzo pag. 29 linea 36, ove il decreto è riferito con altri diversi termini, o frasi, che quelle, che ha usate Mansio, ma dà l'istesso senso, e l'istessa grazia coll'istessa eccezione del rifacimento delle rocche, e de' castelli, e de' ponti, la qual'è alla linea 41, ove si dice anche, che le chiese spontaneamente davano doni al re, e al vassallo: l'altro è appiè della cronaca di Guglielmo Thorne al titolo: *Evidentiæ ecclesiæ Cantuariensis*, che è un trattatello inserito nella collezione di dieci scrittori de' fatti degl'Inglesi intitolata: *Historiæ Anglicanæ scriptores X*, stampata in Londra nel 1652. Vedasi ivi la pag. 2209 dal mezzo al fine, verso: *Anno dominicæ incarnationis DCCXLVII congregatum est*, qual verso ha copiato intero Mansio al luogo citato per notizia degli atti di questo concilio.

quando di buon desio d' onorare seriamente e Dio, e le chiese lo accese Bonifacio legato del papa, che nel concilio tenuto a Clovesovia nel 742, data a tutte le chiese del regno pienissima immunità d' ogni carico, volle da questa legge eccettuate le spese della costruzione delle fortezze, e dei ponti, e delle guerre, di che qui sotto al num. 222, e seguenti; quinto dalle angarie, e parangarie, cioè dai trasportamenti, quale esenzione daposciachè l' aveano nel 557, com' è detto al num. 83, era stata loro tolta dall' istesso Teodosio II circa l' anno 407, e da Valentiniano III, e fu nuovamente tolta da questi istessi principi due altre volte negli anni 440, e 445, le quali tre leggi abbiamo mentovate al n. 111; sesto dal pagamento dell' oro, che deesi convertire nella provvisione di cavalli necessarj al servizio dell' impero, detto poi, che si pagheranno i carichi canonici, ossia ordinarj, e quello, che cagione necessaria, ossia necessità obbligasse d' imporre, che è quello, che per gli ordinarj aveva già detto esso nel 397 alla legge data al n. 108, dando liberazione per le gravezze straordinarie, ed avea detto Arcadio nel 398 nella legge data al num. 100, e Costanzio nel 360 nella legge data al num. 85, come disse Teodosio II nel 415 nella legge data al n. 109, ed ha ripetuto nel 424 nella legge data al n. 110, come altresì fu detto da Costanzio nel 343, esentando gli ecclesiastici solamente per quanto avrebbero dovuto pagare per i nuovi tributi, testo veduto al n. 76, contro ciò, che abbiamo veduto ordinato da Costantino nel 315, ed è questo il testo dato al n. 73, e che fu dal sopraddetto Costanzio bandito nel 353, luogo dato al n. 78, e nel 357 luogo, di cui si è parlato al n. 83, nei quali due ultimi testi si fanno liberi i cherici, e gli uomini, e le donne della loro famiglia dal pagamento d' ogni censo; che sono pur molte, e diverse mutazioni dette qui in breve, che sopra questa sola materia, ed

anche si può dire in piccol tempo ebbe nella chiesa. Qui è chiaro, che Onorio nel dett' anno 412 parlò anche d'immunità reali, poichè protesta aver fatta questa legge, perchè i beni, li frutti de' quali deono essere impiegati, e spenduti ad onore di Dio, non deono portare tai pesi, che comunemente ai gioghi s'impongono, chiamati sacrileghi in fine della legge, ed uomini da condannarsi a perpetuo esilio quelli, che non ostante la medesima avrebbero fatto alla chiesa alcuno de' danni da questo editto del principe proibiti recarsele; fattosi qui il seguente grande elogio all'uso, che facevano, o dovevano fare tutti li preti delle rendite de' beni ecclesiastici, espressioni di voci manifestanti apertamente la vera cagione del decreto, che erano questi beni destinati a servir Dio, o dedicati all'eseguimento del suo solo volere, e comando; che è quello, che nel 353 Costanzio nel testo da noi dato al num. 78 disse avere stabile confidanza in perpetuo avvenisse, e nuovamente nel 357, testo dato al n. 83, dichiarò doversi mettere ad esecuzione da ogni ecclesiastica persona; e Valente di poi nel 364 al testo da noi dato al n. 91 protestò farsi tutt'ora dai cristiani votati a Dio, quale virtù de' sacerdoti fu per vera supposta da Marciano nella sua legge del 454, di cui abbiamo parlato alli nn. 6, e 91; nelle quali notabili parole di questi principi mi par di vedere una nuova, vera, e viva ragione, che certi ci rende, che sia opera buona in qualunque sovrano l'adoperarsi a dare immunità ai beni ecclesiastici. Ma per dare ora una vera, e giusta lezione della scienza, che si può prendere sopra questo soggetto dalle leggi di Giustiniano, basterà dire, che nel 535 (117)

(117) Novella 17 cap. 1 dal mezzo al fine, verso: *Primum quidem fiscalia.*

comandò, che con vigilanza veglino i ministri suoi, perchè siano pagati i regj tributi interamente da tutti, poichè ricercasi negli uffiziali dello stato che studiino, che le sue rendite siano ricevute senza alcuna diminuzione, affinchè se il principe s'adopera continuamente a favore di chiunque sia oppresso, così parimenti possa vedere con rigore osservata quella legge, che è fatta a buon mantenimento dell'erario pubblico; e che nel 545 al luogo da noi dato al § 5 n. 167 disse, che per il pagamento degli aggravj fiscali possano eziandio impegnarsi le possessioni delle chiese dai preti. Il qual principe dipoi (118) quando diede ai cattolici sacerdoti d'Affrica una chiesa, ch'era degli Ariani, definito prima che fosse data piena esecuzione a tutti i privilegj conceduti alla chiesa di Cartagine, stabilì, che li danari, che si pagavano già dagli eretici, si dovessero tuttavia pagare in avvenire; e sapea Giustiniano, che lo spiegò in una sua legge del 546, che il carico, che si porta da molti (119), non aggrava alcuno; egli nonpertanto nel 541 disse, che (120) nè li pesi sordidi, nè le imposte straordinarie, ma niente di meno le opere del rifacimento de' ponti, e l'aggiustamento delle strade sarebbero stati in avvenire a carico dei beni delle chiese, e case pie. In altra sua legge, che è del 544, presupposto, anzi spiegato, che (121) anche quei, che comandano agli esattori de' tributi, deono esercitare l'uffizio loro senza declinare mai dall'assoluta rettitudine, e pietà paternale, dona la facoltà al vescovo, ed agli uomini di

(118) Nov. 37.
(119) Nov. 38, prefazione d'essa.
(120) Nov. 131 cap. 5.
(121) Nov. 149 cap. 1, 3.

ogni provincia di eleggersi i rettori, o presidi, e dichiara, che se avverrà, che venga in una provincia preposto un uomo, che strazii, e gravi gli abitanti anche per cagione di tributi, non vuole sia più permesso ad alcuno dolersi del medesimo, e saranno per qualunque fondo, se fosse anche del principe, o di qualsisia chiesa, pagate irremissibilmente le imposte, che avrà quello stabilite, perocchè non questo, ma essi medesimi de' loro mali, delle ingiurie, e delle violenze, delle quali vorrebbero dolersi, sono la sòla, e misera cagione, che seppero male eleggere; e vuole, che i raccoglitori poi delle imposte sempre con proprj danari suppliscano il difetto di chiunque o per negligenza, o per malvagità non pagasse il debito, per cui accatastati sono i terreni, perchè, dic' egli, apprezzo io più d' ogni altro grande vantaggio la pubblica pace, e quiete, ed il comun bene, a petto al quale stimo un nulla eziandio la giusta vendetta di danno dato all' erario. Circa le fabbriche proprie, e botteghe sì delle chiese, che de' monasterj, o degli ospedali, e particolarmente delle fabbriche di Costantinopoli, ove abitavano quelli, che dovevano seppellire gratuitamente i poveri (122), spiegò, che non volea sopportare, che

(122) Nov. 43, leggasi intera. Questa legge è senza data, ma nell' esemplare greco è notata dell' anno 1 dopo il consolato di Belisario, che è pur la data della novella 42, che Dionisio Gotofredo ha segnata per l' anno 536.
Perchè Giustiniano in questa novella dice in generale, che gl' imp. Costantino, ed Anastasio aveano stabilito, che il numero delle case, e delle persone di quelli, che doveano aver cura di seppellire i morti in Costantinopoli, fosse di 1100, si ne pare di necessità far notare, che abbiamo veduto qui dietro al n. 85, che Costanzio nel 360 disse, che la compagnia de' cherici copiati, che sono quelli, ai quali era dato il carico di seppellire i morti, non era ancora molto tempo passato, che era stata instituita; laonde poi perchè a quest' anno 360 erano già passati molti anni, che era morto Costantino, che Muratori narra essere trapassato nell' anno 337, può dirsi vero quello, che Gotofredo allega al comment. della l. 1 cod. Teod.

il numero di queste ultime, che era stato dagl' imperatori Costantino, ed Anastasio determinato prima a 980, e poi a 1100, fosse maggiore, e che però essendo cresciuto tanto il numero degli edifizj de' luoghi pii, che i carichi non pagandosi da alcuno di quelli, perchè Anastasio ne avea fatti diversi nella guisa, che mostrato è, esenti da ogni imposta, senza che varie altre case regie, e

---

lib. 13 tit. 1 *De lustrali conlatione*, ivi capo, ossia membro, le prime parole del quale sono: *Tertio igitur de copiatis*, luogo già citato al detto n. 85: primo, che vivendo Costantino non vi fosse ancora l' uso, o costume, che i morti si seppellissero da una determinata società di cherici: e che quantunque questa società sia stata istituita dopo l' anno 337, in cui c' insegna anche Gotofredo Giacomo principiarono a regnare i figliuoli di Costantino, e avvegnachè Giustiniano abbia detto nella citata novella 43, che Costantino fondatore dell' imperiale città di Costantinopoli abbia fatta legge per i cherici, ai quali era dato l' uffizio di dare sepoltura ai cadaveri dei cattolici, non debbasi supporre, che siano le asserzioni di Costanzio, e di Giustiniano qui mentovate fra loro contrarie; imperciocchè nei libri si legga frequentemente attribuita a Costantino alcuna opera fatta dai suoi figliuoli: non voglio però lasciar di dire ancora, che Giustiniano istesso nell' altra sua novella 59, ed al princ. d' essa nuovamente afferma non solo, che Costantino istituì questa compagnia di seppellitori de' morti, ma che ordinò, che nella città di Costantinopoli ve ne fossero 980, ove forsi dovrebbe leggersi solo 950, che tale certo vollero ne fosse il numero Onorio, e Teodosio II nel 409, come è spiegato nella l. 4 cod. Giust. *De sacrosanctis ecclesiis*; e sappiasi inoltre, che Anastasio non solo avea permesso, che fossero in Costantinopoli mille e cento cherici copiati, ma aveva anche ad ognuna delle case, in cui questi abitavano, date rendite bastevoli, perchè potessero i cherici d' esse fare le sepolture gratis, che è una particolarità, la quale è provata e dalla l. 18 cod. Giust. *De sacrosanctis ecclesiis*, che è dell' istesso imp. Anastasio, e da Giustiniano medesimo, il quale nella già citata novella 59 princ. afferma, che Anastasio fece più ricche queste case, che non erano prima, quale asserzione ha altresì fatta l' imp. Leone, benchè oscuramente, che non nomina Anastasio nella novella sua, che può vedersi da noi data al n. 124, il quale però parla anche di Costantino per rispetto all' uffizio di seppellire *gratis*, *et amore* quelli, che stati sfortunati, e veri poveri sono morti in siffatto stato, allegando, che i cherici di certe case, alle quali diede esso possessioni, fossero tenuti a quest' opera, dettosi specificamente, che tale santa istituzione de' cherici, ai quali fosse dato il carico di dar sepoltura a que', che morivano poveri, fu fatta da Costantino, quello cioè, il quale fu il primo imp., che abbia avuto il battesimo.

e di uomini illustri, e senatori, ed onorati in varj magistrati pretendendo godere di simili esenzioni, ne avveniva, che dagli altri non esenti pagavasi un tributo triplo, e quadruplo, ed eziandio qualche volta decuplo, infortunio, di cui in altri testi del codice come gravissimo è fatta giusta querimonia, poichè è perder molti il salvar pochi con eccessive larghissime immunità, che non ha dettate la prudenza della discrezione (123), per l' importantissima cagione, che lo stato non era senza pericolo di disavventura, e perchè voleva egli, il quale avea già cercato d' essere in quest' affare dall' arcivescovo giovato col consiglio, dare discanso a quelli, che per questo erano oltremodo gravati, comandò, che eccettuati gli uomini di questa condizione, per i quali è certo ognuno della sua sepoltura, abitanti in mille cento di dette case fossero dagli altri, de' quali davanti parlò, esatte tutte le regie imposte, di qual legge l'imperatore Leone stimò comandarne anch' egli l' esecuzione (124).

Come furono variamente opinanti i principi dell' impero Greco intorno all' immunità de' beni ecclesiastici, così le leggi de' principi Francesi ci mostreranno, che con variamento furono soventi rifatte da essi quelle, che fatte appieno per assecondare le divote brame de' sacerdoti, che non curanti di ritener le dovizie, ma separati dai costumi dei ricchi del secolo, sempre in ogni tempo più poveri furono, quanto furono più santi, e grandi limosinieri, e c' insegnarono, che li medesimi variarono

(123) L. 4 cod. Giust. lib. 10 tit. 19 *De exactoribus tributorum*.
L. 1 cod. Giust. lib. 11 tit. 17 *De collegiatis*.
L. 2 cod. Giust. lib. 11 tit. 74 *De privilegiis domus augustæ*.
Craveтта: *consilium* 945 n. 3 e seguenti.
(124) Leone imp.: novella sua 12 fra quelle, che sono appiè del cod. Giust.

costume non mai celando, nè dissimulando; che se premeva loro il fastidio, che n'aveva qualche volta il popolo, stimavano anche moltissimo ogni consiglio, per cui la chiesa potesse al continuo maggiormente prosperare. Certo è, che Clodoveo, la di cui pietà si era conosciuta dai padri del concilio d'Orleans del 511, come si è veduto nel § 3 n. 84, fece editto, di cui se ne dissero in un canone que' padri informati, lo che è da dover consentire sia verissimo, nel quale diede alle chiese della Francia (125) pienissima immunità da ogni carico per tutt'i beni, che egli aveva largamente alle medesime già dati, e per quegli ancora, che avrebbe dati in avvenire; a quest'azione fecero poi ben giusto elogio i vescovi del detto concilio spiegando, che per essa, con cui erano beneficate le chiese, i poveri, ed i sacerdoti aveano largo ajutamento, e questi poi venivano strettamente più obbligati d'adempire i comandamenti ad essi dati da Dio. Dai mezzi mondani Clotario I suo figlio preso animo un tempo per arricchire le casse dello stato, secondo Gregorio Turonense nel 548 definì (126): che ogni chiesa dasse in ciascun anno al fisco la terza parte delle sue entrate; nondimeno, un solo vescovo eccettuato, tutti gli altri consentirono a questa legge; ma questa gliela fece annullare la contrizione del desiderio, che lo avea stimolato, ed il pentimento della non ben fatta opera, tosto che gli disse quel vescovo: vuoi tu ingiustamente occupare la parte migliore del piccolo avere

(125) Orleans: conc. tenuto nel 511 can. 5. Mansio tom. 8 pag. 352.
(126) Gregorio Turonense: istoria dei Francesi lib. 4 cap. 2, ove secondo i Maurini si narrano fatti avvenuti nell'anno 548.

La legge di Clotario mentovata in questo luogo da Gregorio Turonense è data colle istesse frasi, colle quali è prodotta da lui, nella compilazione da Goldasto fatta delle costituzioni imperiali; ma qui ella ha la data del 555 tom. 1 di queste costituzioni pag. 10 fin.

de' miseri, coi quali pietoso, e liberale dé' tuoi tesori mostrar ti dovresti nelle loro bisogne? Egli negli ultimi anni di sua vita secondo Natal Alessandro (127), o forsi suo figlio Clotario II manifestò, che non durarono lungamente in questa voglia i re di Francia di dare gravezze ai beni delle chiese. Fu da uno d'essi fatto comandamento, il quale dal principe medesimo, che fermò di farne pubblica legge, secondo che si vedrà sotto, si dice conforme ad altro che aveano bandito e suo padre, che è Clodoveo, se si vuol dire la legge fatta da Clotario I (128), e suo avo, e un suo fratello germano, che è un segno, e dimostramento dal legislatore dato della sua persona, cioè è una considerazione questa, per cui si dee credere quest'editto di Clotario II, poichè non è verisimile l'avo di Clotario I, che era Childerico non battezzato, sapendosi, che il primo re di Francia cattolico fu Clodoveo (129), abbia dato alcun privilegio alle

---

(127) Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 8 artic. 1 fin. § 15 tom. 5 pag. 480 col. 1 fin., verso: *Obiit anno sequenti Clotarius*, in fine del qual verso riferisce la legge, ch'ei dice di Clotario I, la quale noi crediamo di Clotario II, data qui appresso al n. 130.

(128) Natal Aless.: ist. eccl. del secolo VI cap. 8 artic. 1 § 1 detto tom. 5 pag. 479 col. 1 princ. Qui si narra, che Clotario I era figlio di Clodoveo, onde l'avo suo è Childerico, che è padre di Clodoveo, come è spiegato dall'istesso Natal Aless. ist. eccl. del secolo V cap. 8 artic. 2 princ. tom. 5 detto pag. 196 col. 2 fin.

Vedasi anche l'albero genealogico de' re di Francia della prima schiatta nominati Merovingi, che è in testa del tom. 1 della collezione de' scrittori de' fatti de' Francesi fatta dal signor Duchesne; ivi si vedrà notato, che Childerico ebbe Clodoveo I, dal quale nacquero quattro principi, uno de' quali ebbe nome Clotario I.

(129) Natal. Aless.: ist. eccl. del secolo V cap. 8 artic. 2 detto tom. 5 pag. 197 col. 1 princ.

Circa il qual punto è pure da vedersi Aimoino lib. 1 cap. 16 dell'istoria de' Francesi. Vedi la collezione molte volte citata fatta dal signor Duchesne tom. 3 pag. 19, e si può vedere l'istoria della chiesa di Reims scritta da Flodoardo ivi lib. 1 cap. 13 già prodotto al § 3 n. 84. V. la biblioteca

chiese cattoliche, qual è quello, di cui parliamo; questo è che non si dovesse da alcuno (130) contrariare i preti

massima de' ss. PP. tom. 17 pag. 514 e 515, ove si legge, che per virtù di s. Remigio lo stato della Francia fu fatto paese d'uomini cattolici, che prima era di pagani, indi narra quest'autore il fatto dell'orcio, ossia coppo da Clodoveo restituito a s. Remigio, fatto da noi spiegato con un testo di Aimoino al § 8 num. 37; di poi riferisce, che nella guerra quel principe Clodoveo ebbe gran vittoria, perchè a consiglio di Aureliano invocò il nome di Cristo, e riferisce stesamente come egli tosto, e tremila de' sudditi suoi in dì di festa venuti processionalmente alla chiesa di Rems per contrade ornate per allegrezza, hanno ricevuto da s. Remigio il battesimo, da cui avea già il re volentieri imparati i santi precetti della nostra religione.

(130) Clotario II: editto suo, che è dato da Mansio tom. 9 pag. 761 fra gli atti ecclesiastici fatti dopo che fu tenuto il conc. Parisiense III dell'anno 557, e fatti prima che fosse tenuta nel 560 l'adunanza, che nominata è conc. Laudunense, ed è dato senza spiegazione, se sia editto di Clotario I, o di Clotario II, che noi crediamo di Clotario II per le ragioni, che qui sotto si spiegheranno, e non di Clotario I, che morì nell'anno 539 secondo Natal Aless., come è detto al luogo da noi dato al n. 127.

E' da avvertirsi, che il principe autore di quest'editto afferma, che non solo suo padre, ma l'avo suo fecero donazioni alle chiese, ove si ha argomento per conchiudere, che il legislatore sia Clotario II, l'avo del quale, che era Clodoveo, ha fatte certe donazioni di grandi terre ai sacri tempj, delle quali Flodoardo al sopra citato lib. 1 cap. 14 fa menzione, spiegando particolarmente poi quanto questo pio sovrano abbia dato alla chiesa di Rems; nè potrà alcuno persuadersi, che l'avo di Clotario I, di cui nacque il già detto re Clodoveo, che era pagano, e paganamente allevò l'istesso suo figlio Clodoveo, largheggiasse colle chiese cattoliche.

Ma perchè nel detto editto in Mansio si legge, che il principe autore d'esso afferma, che un suo fratello germano fu anche come l'avo suo liberalissimo verso le chiese, affermatosi ivi anche, che suo padre le beneficò anch'egli, nasce dubbio se possa credersi autore della medesima legge, ossia del detto editto Clotario II, che quando morì il padre non avea fratelli e secondo Fleury ist. eccl. lib. 34 § 48 al mezzo tom. 7 pag. 608 prima del mezzo, e secondo Natal Aless. ist. eccles. del secolo VI cap. 8 artic. 2 § 10 tom. 5 pag. 483 col. 2 in fine; oltrecchè si sa, che il padre suo Chilperico era viziosissimo nemico degli ecclesiastici: ma intorno alla prima difficoltà, che fu già notata da Sirmondo nella sua osservazione 3 fatta a quest'editto, la quale è data da Mansio appiè d'esso, si può rispondere, che non è certo, che l'autore dell'editto abbia fatta menzione d'alcun suo fratello, dacchè Sirmondo nell'istesso luogo qui sopra citato dà avvertimento, che nel codice, ossia nell'esemplare Tiliano non leggesi fatta parola di fratello del legislatore. Intorno poi alla seconda difficoltà, quantunque si conceda, che Chilperico vedea di mala voglia i sacerdoti, ha po-

cristiani nella possessione di piena immunità d' ogni decima, e d' ogni pubblica gravezza sì per i beni delle chiese, che per i fondi, o persone loro. Non vogliamo negare a Gregorio Turonense (131), che Chilperico, il quale morì secondo esso, e Natal Alessandro nel 584 †, cioè in fine di quell' anno, soventi de' vescovi parlando (ed era questo figlio di Clotario I, e quindi nipote di Clodoveo, e fu padre di Clotario II) non dicesse, che quei danari, ch' erano sufficienti a far ricco l' erario del fisco, erano tutti in mano de' rettori delle chiese; laonde si vede, che non avrebbe egli divisato di fare alle medesime grazia d' alcun tributo, che anzi grande conviziatore de' vescovi invidiava ad essi le onoranze, che loro erano fatte, e come si dirà al num. 177 meritevoli di pena giudicò varj cherici, che non aveano voluto co' suoi soldati guerreggiare. Ma questo è quel principe, che nell' istesso luogo Gregorio Turonense paragonatolo

---

tuto affermare suo figlio Clotario II, ch' egli abbia fatte larghezze alle chiese, che lo ha affermato Gregorio Turonense nell' istoria sua lib. 5 § 35, opere sue pag. 244 in fine, e narra aver praticata esso questa virtù quando essendogli già stato ucciso il primo figlio Teodeberto, morì il secondo nominato Clodoberto.

Morì Clotario II nel 628. Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 6 artic. 1 § unico fin. tom. 5 pag. 574 col. 1 princ.

(131) Gregorio Turonense: istoria de' Francesi lib. 6 cap. ult., ossia 46, ove narransi fatti avvenuti nell' anno 584; e perchè al cap. 25 di questo libro secondo l' edizione dei Maurini è notato, che principiano narrarsi fatti attenenti all' anno 583, e al princ. del cap. 33 è segnato l' anno 584. Giungasi a questo luogo l' altro seguente testo di Gregorio Turonense, che è al lib. 7 cap. 7 fin., verso: *Guntheramnus vero rex*.

† Che Chilperico sia morto nel 584 non solo è mostrato dacchè Gregorio Turonense nel citato capo ultimo del lib. 6 descrive molti vizj gravi di questo principe, e narra ivi nell' istesso capo, che fu ucciso venendo di caccia di due coltellate, una datagli in un' ascella, l' altra nella pancia da un solo assalitore, ma lo dice ucciso nel 584. Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 8 § 9 tom. 5 pag. 483 col. 2; e perchè narra la sua morte, ossia la sua uccisione avvenuta nel settembre del 584 il signor Le-Cointe istoria sua eccl. a tal anno § 15.

a Nerone per crudeltà scrisse, ch' ei continuamente bestemmiava i sacerdoti, odiò sempre i poveri, e più ancora i sagri tempj, e che non volea permettere si facessero eredi le chiese da' sudditi. Non gran tempo innanzi per lo contrario Teodeberto I (132), che regnava a Metz †, quando il suo zio Clotario I tenea del reame suo

(132) Teodeberto: legge sua, che è riferita da Gregorio Turonense istoria de' Francesi lib. 3 cap. 25, ove si narrano fatti avvenuti secondo i Maurini all'anno 534.

† Che Teodeberto fosse figlio di Teodorico, e successore, lo dice Gregorio Turonense al già citato lib. 3 cap. 23, e Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 8 artic. 1 §§ 1, 6 tom. 5 pag. 479, e che Teodorico prima, e poi Teodeberto suo figlio regnassero a Metz, e fosse Teodorico fratello di Clotario I, che era sovrano a Soissons, figliuoli essi di Clodoveo, è spiegato da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 8 artic. 1 § 1 tom. 5 pag. 179 col. 1 princ., il quale ivi poi al § 15 detto tom. 5 pag. 480 col. 2 circa il fine narra, che Clotario I nell'anno 562 poichè avea regnato cinquant' anni morì.

Ma perchè nell'albero genealogico de' re Francesi, che è in testa del tom. 1 della collezione de' scrittori dei fatti avvenuti in Francia, è scritto sotto la voce di Teodorico, ch' egli regnò a Metz nell' Austrasia, e che potrebbe desiderare alcuno di sapere quale parte s' indicasse del grande regno, che ora col nome di Francia è significato, col detto nome dell' Austrasia, mi piace di ragionare col sig. Patru, che al suo trattato delle decime, e al terzo periodo, o membro d' esso, ove parla del principe Teodeberto da noi qui mentovato, narra precisamente, ch' egli fece la legge qui citata, ed a quel luogo pose una nota, nella quale scrisse, che sono voci sinonime, che danno l' istesso senso quelle di re di Metz, o re di Rems, o re dell' Austrasia. V. le opere sue tom. 2 pag. 453 nel margine nota 2. Vedasi anche intorno a questo l' opera famosa intitolata *Encyclopédie des sciences, et des arts etc.* stampata a Parigi negli ultimi anni passati tom. 1 alla voce *Austrasie*.

Voglio ancora si sappia, che era tanto il valore, e tanta era la grandezza dell' animo di Teodeberto, che Agazia, il qual vivea in questo secolo, come notò già il Benedettino Ruinart al sovra citato passo di Gregorio Turonense, ci fa certi al lib. 1 della sua istoria, ch' egli per vendicarsi dell' onta, che pareagli fatta da Giustiniano, perchè s' intitolava unitamente con altri nomi anche con quello di principe Francico, quasi avesse soggiogata la Francia, avvisava di andare con forte armata in oriente a fargli guerra, deliberato di voler espugnar Costantinopoli, quando repente morì. V. questo passo d' Agazia Scolastico nelle prime pagine del lib. 1 dell' istoria de' fatti di Giustiniano, che è al tom. 3 della grande collezione de' scrittori degli avvenimenti dell' impero d' oriente intitolata *Istoria Bizantina*, ivi dal mezzo della pag. 11 fino al mezzo della pag. 12.

proprio il governo nella città di Soissons, ove morì, e fu sepolto nell'anno 562 cinquantesimo del suo regno, beneficate molte chiese, e mostratosi uomo di somma liberalità verso i poveri, condonò ogni tributo, ch' era imposto alle chiese della grande provincia di Auvergne nel 534, anno, in cui egli ha incominciato a regnare, come si è detto, a Metz, ossia Rems, cioè a dire nell' Austrasia, che è la parte del regno toccata a suo padre Teodorico fratello di Clotario I; il che piacque pur di fare anche più largamente a Childeberto II (133) nel 590, il quale ugual carità mostrò verso gli ecclesiastici, anzi maggiore, perchè non solo esentò tutte le chiese, i monasterj, ed i cherici di quanto pagavano al fisco, ma fece loro grazia d'ogni somma, di cui gli erano allora debitori. Dagoberto I, che principiò a regnare nel 628 (134), diede nel 634 un diploma, con cui fu alla chiesa di Tours (135) ad instanza di sant'Eligio data franchigia per ogni imposta, o dazio, ed inoltre fu essa

(133) Childeberto II: legge sua riferita da Gregorio Turonense nell' istoria de' Francesi lib. 10 cap. 7, ove secondo i Maurini narransi fatti avvenuti nel 590, ed è pur vero, che anche il sig. Le-Cointe negli annali ecclesiastici de' Francesi riferisce questa legge al detto anno 590 ivi § 10 tom. 2 pag. 354.

(134) Dagoberto I: questo principe cominciò a regnare solo padrone de' suoi stati nel 628, perchè in quell'anno morì suo padre Clotario II, come è detto e da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VII cap. 6 artic. 1 circa il mezzo, ed artic. 2 linea 1 tom. 5 pag. 574 col. 1, e dal signor Le-Cointe negli annali suoi ecclesiastici al dett'anno 528 § 1 tom. 2 pag. 791.

(135) Dagoberto I medesimo: legge sua, la quale è riferita dal signor Le Cointe fra i fatti attenenti alle chiese di Francia avvenuti nel 634 ne' suoi annali ecclesiast. a tal anno § 8 tom. 3 pag. 14 fin. Il testo riferito dal sig. Le-Cointe, ove è spiegata questa legge, è nella grande collezione de' scrittori de' fatti dei Francesi antichi fatta dal sig. Duchesne, e nel luogo ove ha raccolti varj documenti delle vite di varj santi, nelle quali alla vita di s. Eligio, e circa il mezzo di quanto di tal vita ha copiato nella sua opera il sig. Duchesne, è parlato del re Dagoberto, ed è dato il testo, che noi citiamo. V. il tom. 1 di questa collezione pag. 630 vers. ult.

investita delle ragioni del fisco in quel territorio, come fu investita nello stesso anno dal medesimo principe la chiesa di s. Dionigi * per varie gabelle, che i doganieri esigevano in varj luoghi di Parigi. E perchè non creda alcuno, che dai veri primi anni del secolo VI sia solo stato fatto da Teodeberto ad alcun sacerdote il beneficio d'un comando agli esattori de' censi di rimanersi d'imporne alcuno ai beni di qualche chiesa, non lascierò di narrare, che ne fu ottenuto uno da Childeberto di questa maniera a favore della chiesa d'Arles certo innanzi all' anno 542 a supplicazione (136) di s. Cesario vescovo di quella città, del quale nell' anno, in cui morì il santo, che è il detto anno 542 †, poichè era ivi stato vescovo

---

* Decreto di Dagoberto fatto a favore della chiesa di s. Dionigi in Parigi riferito dal sig. Le-Cointe negli annali suoi eccl. all'anno 634 § 4 tom. 3 pag. 11 fin., e 12, quale decreto, come ci avvisa l'istesso signor Le-Cointe, è registrato nell'antica istoria intitolata *Dei fatti di Dagoberto I re di Francia*, scritta da un monaco del monastero istesso di s. Dionigi, innominato, ma contemporaneo al detto principe. V. di quest'istoria li capi 33, 34 riferiti nella collezione del sig. Duchesne tom. 1 pag. 508.

(136) Childeberto: legge sua, con cui beneficò la chiesa d'Arles di grazia d'immunità de' tributi, riferita da s. Cesario vescovo di quella città nel suo testamento, che è dato da Baronio annali suoi eccl. all'anno 508 §§ 26 al mezzo, e 27 princ. al verso del § 26: *Additur ad hoc, quod*. Quest'istessa grazia è pur narrata dal sig. Le-Cointe negli annali suoi eccl. nel luogo, ove riferisce il testamento del detto san Cesario annali suoi eccl. dei Francesi anno 542 § 23 dopo il mezzo, verso ivi: *Additur ad hoc, quod*, tom. 1 pag. 617 fin., ove è da notarsi, che fra li re Francesi, che Le Cointe scrive, che in questi anni regnavano, è nominato Childeberto fratello di Teodorico, di cui è parlato al n. 132, il qual principe è anche mentovato da Cipriano discepolo di san Cesario, che ne scrisse la sua vita, e lo nomina parlando della guerra, che venne fare nella provincia di Arles dall'Italia il re Teodorico vivendo s. Cesario, e nomina questo principe Childeberto dicendolo signore d'Arles. V. questa vita fra gli autori, o documenti, che sono nella collezione del sig. Duchesne tom. 1 pag. 252 linee ultime.

† Che s. Cesario sia morto nell'anno 542, è non solo provato dal sig. Le-Cointe nel detto luogo qui citato, ove riferisce il detto suo testamento, ma altresì espressamente ivi al § 15, ove colle proprie voci del prete Messiano, e di Stefano diacono, e di Cipriano nella vita di s. Cesario prova,

vescovo 40 anni, cioè dal 502, ne fece egli nel suo testamento replicata, e specifica menzione, spiegatosi al futuro suo successore, che per la maggior parte de' fondi della sua chiesa avea ottenuto dal sovrano fossero levati i tributi. Aderì in altro tempo sopra quest' istesso punto ad un altro santo nel secol VIII Dagoberto III, dal quale s. Rigoberto vescovo di Rems (137), poichè gli rappresentò, che s. Remigio da Clodoveo dopo che l' ebbe battezzato imperrò, che non si molestasse questa chiesa, in cui esso era vescovo, per imposta di sorte alcuna, il che è sempre con grande carico d' esse chiese, ottenne lettera patente, che fu anche fatta col consentimento de' magnati suoi, con dichiarazione in essa, che per i beni, e per gli uomini di questo vescovado in ogni parte del suo stato perpetuamente si riputasse fatta da lui intera, e grandissima immunità, la quale, seguito il suo esempio, confermò suo figlio Teodorico IV *, che fece anche simile grazia allo stesso santo vescovo Rigoberto per altri beni, cioè per la villa di Calmiciaco *2,

---

che morì questo santo d'età di settantatrè anni nell' anno 542, poichè era stato ivi vescovo quarant' anni; testo questo, che avea già succintamente dato negli stessi annali suoi all' anno 536 § 9 detto tom. 1 pag. 611 al mezzo, e 454 pure al mezzo.

(137) Dagoberto III. legge sua, con cui beneficò la chiesa di Rems a supplicazione di s. Rigoberto, che ne era vescovo; ella è riferita da Flodoardo nell' istoria della medesima chiesa di Rems lib. 2 cap. 11 circa il mezzo, verso: *A Dagoberto denique rege praeceptum immunitatis*. V. la biblioteca massima de' SS. PP. tom. 17 pag. 538 col. 1 fin., ed è riferita all' anno 711 dal sig. Le-Cointe annali suoi a tal anno n. 6 tom. 4 pag. 501 fin.

* Altra grazia d' immunità fatta dal figlio del detto principe Dagoberto III, che è mentovata anche da Flodoardo nel citato luogo, verso: *Sed a filio ipsius*, detta pag. 538 col. 2 prima del mezzo.

*2 Altra grazia simile fatta dal figlio suddetto di Dagoberto III, il quale è il re Teodorico IV, alla chiesa di Rems per la terra di Calmiciaco riferita nell' istesso luogo da Flodoardo al verso: *Item Theodorici regis*, detta pag. 538 col. 2 immediatamente dopo il verso qui sopra citato; e diciamo noi, che questa grazia fu fatta da Teodorico IV figlio di Dagoberto III vivendo s. Rigoberto, non solo perchè Flodoardo narra il favore del re Teodorico

che la chiesa di Rems ebbe per generosità del nobile Grimaldo. Un altro principe di consimil nome non amava meno i sacerdoti, che seppe anch'esso dare immunità alle chiese, dando nonpertanto quella protezione ai popoli, che si conviene a re giusto, e moderato. Questo è Teodorico re d'Italia, il quale regnò nel secolo VI, e fu servito dal celebre Cassiodoro, il quale di lui ci fa sicuri (138), che scrisse a Fausto * prefetto pretorio:

---

fatto alla chiesa di Rems per la villa di Calmiciaco nel citato cap. 11, ove dall'intitolazione d'esso mostra, che parla in questo capo de' fatti avvenuti vivendo s. Rigoberto, e veramente parla ancora di lui sotto il testo, che qui da noi è citato, ma anche perchè Teodorico IV morì nell'anno 737. V. Le Cointe annali suoi eccl. a tal anno n. 34, tempo, in cui benchè fosse già morto Rigoberto dall'anno 733, come narra anche a quest'anno il sig. Le-Cointe ivi § 6, non si può supporre sia stato fatto tal favore alla chiesa Remense per far grazia, o favore ad altro vescovo di Rems, alla quale dopo la morte di Rigoberto non fu dato successore durante la vita di Teodorico IV, perchè era quel vescovado occupato da Milone vescovo di Treveri, che lo tenea già dall'anno 717, come è spiegato dal sig. Le-Cointe anno medesimo 717 negli annali suoi § 5 fin., dal qual vescovado fu cacciato per vendetta da Carlo presa, che guerreggiando contro Chilperico, che in quell'anno 717 regnava per Teodorico IV, che era infante ancora quando morì suo padre Dagoberto III nel 715, come è detto distintamente da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VIII cap. 7 artic. 3 linee prime tom. 5 pag. 720 col. 1 princ., e dal sig. Le Cointe annali eccles. all'anno 715 nn. 40, e 41, perocchè il detto Carlo stimò, che gli avesse fatto affronto nel dett'anno 717 s. Rigoberto, quando rispose ad esso Carlo, che chiedeva da lui gli aprisse la porta di Rems, che non potea a tal richiesta acconsentire, come è narrato da Le Cointe a tal anno § 3, onde per fedeltà usata a' suoi sovrani quando Carlo s'impadronì di quella stessa città, tosto nello stesso anno 717 ne lo cacciò, e diede la possessione di questo vescovado al già detto Milone vescovo di Treveri. V. Le-Cointe al detto luogo § 5. fin.

(138) Cassiodoro: opera sua intitolata *Variarum* lib. 1 cap., ossia epistola 26; in questo §, o capo è una lettera di Teodorico, ossia decreto del medesimo (e di sì fatta qualità sono tutt'i capi di quest'opera), ma perchè scritto da Cassiodoro, che ha servito di cancelliere varj re Lombardi, è tutta quest'opera a Cassiodoro attribuita; questa lettera fu mandata al prefetto Fausto.

* Sopra la parola *Superindictum*, che in questa si legge, ci ha avvisato il monaco Benedettino Garezio nell'edizione a sua cura fatta dell'opere di Cassiodoro, che significa carichi straordinarj, lo che è altresì provato dalla legge di Onorio del 416, che è la legge 2 cod. Teod. lib. 11 tit. 5 *De indictionibus*, data da Triboniano alla legge 1 cod. Giust. istesso titolo, ed

vogliamo, che duri perpetuamente il bene alla chiesa di Versilla fatto da noi; perciò vi avvisiamo, che facciate buona la ragione a questa chiesa di non essere gravata di pesi straordinarj per quella somma, la quale sa il patrizio Cassiodoro fedele nostro servitore, e non sarà forse gran tempo, ci paga; per le possessioni però, che nuovamente può aver acquistate questa chiesa, ne pagherà tutti i tributi, affinchè non ne venga danno all'erario, o non debba io mai dolermi della ricchezza di lei; oltrechè è virtù in chiunque operare con libertà tanto moderata, che non ne possa da alcuno nè per invidia, nè per rancore esser accusato. Nella istessa maniera scrisse ed in quel che s'appartiene al sacerdozio, e per l'interesse del comune questo re in una lettera mandata alla città di Trento (139): è voler nostro, che la gratificazione, che facciamo ad uno, non debba nuocere agli altri; laonde sappiate voi, che non si pagherà da alcuno quella colta fiscale, che abbiamo ordinato non sia fatta sopra il prete Butiliano. Della divozione in generale dei re di Francia Merovingi della prima stirpe, o della liberalità loro verso le chiese, ne dà una sicurissima prova il monaco Marculfo, che vivea mentre regnava Clodoveo figlio di Dagoberto I, come ha creduto il dotto Bingonio (140).

è provato dalla legge di Valente del 365, che è la legge 11 cod. Teod. lib. 11 tit. 16 *De extraordinariis, sive sordidis etc.*, ove dee guardarsi anche l'interpretazione antica di questa legge, che è appiè della medesima stampata; laonde ha stimato poter dire Giacomo Gottofredo nel suo paratitlo al lib. 11 tit. 6 del cod. Teod. *De superindicto*, che sono sinonime le voci *Superindictum*, ed *Augmentum*, la quale sentenza ha esso nuovamente scritta alla legge 4 istesso codice Teod. lib. 11 tit. 19 *De conlatione fundorum* al suo comment. sopra la medesima.

(139) Cassiodoro: *Variarum* lib. 2 capo, ossia lett. 17 scrit. da Cassiodoro medesimo a nome dell'istesso Teodorico agli uomini della città di Trento.

(140) Bingonio Girolamo: prefazione alle note da lui fatte ai libri delle formole antiche scritte da Marculfo monaco, il quale vivea nel 660, come si è veduto dietro al § 7 n. 146.

Questo monaco, che raccolse in un volume le varie formole, colle quali i principi soleano rispondere alle istanze de' loro sudditi, e questi tra loro contrattare, spiega in due luoghi con quali locuzioni i primi significassero ai giudici la volontà loro regia, ed assoluta di far lecito alle chiese, ed anche forse ai cherici di non pagare le regie imposizioni, ove dalle voci, che vi si leggono (considerazione già fatta da Tomassino (141), che sono consimili a quelle, che usò Dagoberto III a favor della chiesa di Rems ad istanza di s. Rigoberto, testo da noi dato al num. 137) si vede, ch' era stile comune nella corte dei detti principi della prima stirpe dei re Francesi concedere con voci dotate di amorevoli istessissime espressioni vera liberazione dal debito di pagar tributo alle chiese. Marculfo scrive in un luogo, che si concedea immunità da' suoi sovrani ai tempj a Dio, ed ai santi suoi consecrati, così (142): pensiamo noi, che è gloria nostra favorire le chiese; per questa ragione concediamo al vescovo N. quello, ch' egli desidera, che nessun giudice tenga tribunale, o condoni per pagamento * di danaro, che debba darsi al fisco, alcun misfatto nelle terre, le quali sono, o per qualunque modo, o liberalità

(141) Tomassino: *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 4 cap. 34 § 16.

(142) Marculfo: collezione di formole da lui fatta lib. 1 § 3. V. la compilazione de' capitolari de' re di Francia fatta da Baluzio tom. 2 pag. 376.

* Dee avvertirsi, che la parola *Freda* significa la ragione del fisco di pattuire, ed esigere dai rei una certa somma, per cui otteneano condonazione del delitto loro imputato; che tale definizione a questa parola fu letteralmente data da Childeberto II a Gregorio Turonense in un discorso, che Gregorio medesimo narra fatto a lui da questo sovrano nell' opera sua intitolata *Istoria dei miracoli di s. Martino* ivi lib. 4 cap. 26, in fine del quale notano i Maurini, che fu questo discorso tenuto nell' anno 591. V. le opere di questo scrittore pag. 1129; la voce poi *Parata* usata anche da Marculfo nel citato luogo significa il viatico, o il vitto, o sostentamento, che si dà dai sudditi al potentato, ed a' suoi officiali per l' alloggiamento, che si

di chiunque saranno in avvenire del vescovado, nè possa pretendere viatico dagli abitatori d'esse, nè porre loro gravezza veruna, affinchè con quelle somme, che la chiesa perderebbe in queste spese, possa mantenere maggior numero di candele accese agli altari, ed essere questi dai sacerdoti in perpetuo più riccamente ornati. Indi immediatamente Marculfo ci manifesta un'altra formola di concessioni di simili immunità scritta così (143): poichè se hanno i nostri passati a salute delle anime loro presa qualche deliberazione, dobbiamo noi curare, che abbia effetto questo avviso loro, perchè ci sta a cuore, che Dio con essi benedica anche noi, avendoci il vescovo N. significato, che il principe N. avea fatte libere le terre, ch'erano, e sarebbero venute in potere della chiesa, e tutti gli uomini d'esse dalla giuridizione de' giudici regj, e che questo privilegio fu sempre, ed è tuttora servato,

---

dovea dare dai sudditi al re, od a'suoi messi, che lo ha provato Bingonio nella sua nota a questo testo, è alle parole *Mansiones, aut paratas*. V. il citato tom. 2 pag. 880, ove è anche notabile, che Bingonio confuta le definizioni date da Sigonio alle voci *Fodrum, mansionaticum, et parata* nel suo lib. 7 *De regno Italiæ* anno 973 intorno al mezzo; di questo nuovamente qui appresso n. 153, opere sue tom. 2 pag 442 pure al mezzo. Vedasi ancora la spiegazione, che si dà a questa voce dalli signori Dufresne, e Ducange nel loro glossario alla parola di tal glossario *Paratæ*, ove sostenendosi la già detta spiegazione di questa voce fatta da Bingonio, si confuta anche da questi autori Sigonio.

(143) Marculfo: formole da lui raccolte lib. 1 § 4. V. il già detto tom. 2 pag. 377; qui dee notarsi, che la voce *Redhibitiones* significa imposizione, che questo è provato letteralmente nelle leggi Longobardiche di Carlo M., in quella cioè che nella collezione fattane da Lindembrogio è al lib. 3 tit. 12 cap. 1, la quale è poi al § 121 nelle collezioni delle leggi Longobardiche, ove esse sono divise in tanti titoli, quanti sono i principi, che hanno fatte costituzioni per i popoli Lombardi, quale è la compilazione *Corpus juris Germanici antiqui*, ove questo § 121 è alla pag. 1165. Tale collezione ha data pure Muratori *Rerum Italic. scriptores* tom. 1 part. 2 princ., ove il testo da noi prodotto è alla pag. 108 al mezzo, e trovasi ancora in un'altro luogo questa legge, cioè ne'capitolari raccolti da Baluzio sotto il titolo delle poche leggi Longobardiche di Carlo M., ch'egli ha ivi trascritte, ove si ha da vedere il § 66 tom. 1 pag. 356.

e che desidera sia da noi confermato; vogliamo, che i nostri giudici sappiano, che non sarà ad essi lecito esercitare alcuna giuridizione, nè comandare ivi imposta. Dopo i vescovadi furono dai re Francesi pure favoriti in questo altri luoghi pii, perchè ai monasterj * si concedeva medesimamente dagl'istessi principi, secondo altra formola di Marculfo, simile grazia d'immunità per le possessioni, e i fondi, che avrebbero in avvenire conseguiti da qualunque fedele, oltre a quelli, che già liberi d'ogni carico tenevano da molti anni.

Costumavano concedere non minori immunità, e con frasi poco dissimili ancora i principi Francesi della seconda stirpe chiamati Carolingi, che abbiamo una concessione di tale grazia fatta al vescovado di Hamburg (144) da Ludovico Pio nell'834 secondo Baluzio, o

---

* Marculfo: formole sue lib. 1 § 2 dopo il mezzo, verso: *Illud nobis pro integra mercede nostra* citato tom. 2 pag. 375 pure al mezzo.

(144) Ludovico Pio: cosituzione sua, con cui ha eretto l'arcivescovado di Hamburg, dichiarando, che coll'opera sua dava effetto all'intenzione di Carlo M. suo padre, e che col consentimento degli ecclesiastici stato già approvato dalla chiesa Romana stabiliva egli i limiti, o confini della giuridizione di questo ouovo vescovo, ossia arcivescovo, che vuole sia il prete Ansgario, od Anscario. Vedasi questo documento nella collezione de' capitolari raccolti da Baluzio, il quale è scritto sotto la data dell'anno 834 tom. 1 pag. 681 princ., ove è da vedersi anche il verso: *Genitor enim noster* detta pag. 681 fin., ed è pur da vedersi il verso: *Et ut hæc nova constructio*, ove fa ampla donazione a quel vescovado, ivi pag. 683 fioe. Questo documento è riferito all'istesso anno da Pagio. Vedasi la sua nota 20 agli annali di Baronio anno 834. Intorno alle deliberazioni dell'erezione di questo nuovo vescovado da Ludovico in varj tempi prese ragionando ora qui noi, iotenderassi il perchè varj autori parlino in diversi distinti anni di questa erezione. Pare non si debba dubitare, che sia già stata deliberata da Ludovico Pio nell'anno 830, o nell'anno 831 l'erezione, o creazione di questo nuovo vescovado, che nell'anno 830 ha stimato riferirla il sig. Le Cointe negli annali suoi eccl. ivi § 3, ove la narra fatta nel generale placito da esso tenuto in Aquisgrana, ossia Aix la Chapelle nell'istesso anno, qual placito veramente tenne Ludovico Pio, secondo che è narrato a quest'anno 830 e negli annali Bertiniani, e negli annali Metensi. V. questo testo degli annali oella collezione del sig. Duchesne tom. 3 pag. 186 fin., ove parla degli annali Bertiniani, e pag. 300, ove parla

nell' 831 secondo Mansio, come fu già da noi detto al § 6 n. 60. E primieramente in quanto alla bontà di questo principe è da sapersi, che della carta di creazione

---

degli annali Metensi; o se non si vuol dire fatta la prima deliberazione di questa erezione nell' 830, pare si debba dire presa nell' 831 nel sinodo, o conc. tenuto in Hamburg, ove distintamente parlasi di questa erezione fatta in quest'anno, come è parere di Mansio, che riferendo i testi, che danno notizia di questo sinodo d' Hamburg, ne' quali leggesi instituito vescovo di quel luogo s. Anscario, gli ha collocati sotto la data dell' anno 831 per le ragioni ivi allegate, testo questo già da noi mentovato al § 6 n. 60. V. Mansio tom. 14 pag. 632 fin., e 633, ove principalmente Mansio fondasi sovra il testo della vita di s. Anscario, che è dato in una compilazione dei fatti di Carlo Martello, Carlomanno, Pipino, Carlo M., e Ludovico Pio raccolti dalle vite di varj santi, che viveano ne' tempi loro, ove sotto il titolo dei fatti di Ludovico Pio dannosi varj capi della vita di s. Anscario scritta da s. Ramberto, fra i quali sono da vedersi li capi 27, 28, 29, che sono quegli stessi, che cita Mansio al detto luogo. Questa compilazione poi de' fatti dei sovra mentovati principi, che è intitolata *Fragmenta de regibus Francorum etc.*, è nella collezione de' scrittori Francesi del sig. Duchesne al tom. 3, ove i capi suddetti 27, 28, 29 sono alla pag. 399. E veramente Pagio ragionando della consecrazione di questo sant' Anscario in vescovo d' Hamburg, fondato sull' istesso testo della vita di questo santo da s. Ramberto scritta, dal quale deduce Le-Cointe parlando del detto placito d' Aquisgrana, che fu s. Anscario consecrato nell' anno 830, annali suoi detto § 3, qual testo è il §, ossia cap. 25 della detta vita, che è al tom. 3 della collezione del sig. Duchesne pag. 398; conchiude Pagio, che questa prima deliberazione, e consecrazione di Anscario dee riputarsi fatta nell' 831. Vedansi le sue note 7, 8, 9 degli annali di Baronio all' anno 832. Certo è poi, che quest' erezione, e consecrazione fu fatta in un concilio, e certo è altresì, che furono tenute due assemblee di vescovi nell' istesso luogo di Aquisgrana e nell' 830, e nell' 831, secondo i detti annali e Metensi, e Bertiniani, perocchè s. Ramberto nei luoghi citati scrive, che Anscario fu consecrato da Drogone arcivescovo di Metz alla presenza di molti vescovi, e nei detti annali si nell' anno 830, come nell' anno 831 si parla di assemblea di vescovi tenuta in Aquis. Altre deliberazioni furono anche prese dipoi intorno a questa nuova erezione di vescovado, che nell' 832 avvisò già Pagio doversi credere ottenuta da Gregorio IV l' approvazione di quest' erezione, dappoichè erano già stati a lui per ottenere questo beneficio mandati a Roma l' istesso Anscario con altri vescovi Francesi. Vedansi le note 9, 10, 11 da Pagio fatte agli annali di Baronio al detto anno 832, locchè è confermato dalle espressioni del diploma di Ludovico Pio sovra citato colla data dell' 834, secondo Baluzio al verso ivi dopo il mezzo: *Cui videlicet Ansgario*, che disse ivi questo principe, che avea già di questa sua erezione ottenuta approvazione dalla chiesa Romana. Finalmente è da credersi fatta l' ultima deliberazione per rispetto a questo nuovo vescovado

di detto vescovado la conclusione fu questa: do la terra di Turolt a Dio, ed a questa nuova mensa vescovile, perchè io ho a caro, che niuno de' prelati, che saranno a quest' uffizio eletti, ove non potranno fuggire ogni soprastante pericolo, patisca mai di roba necessaria al vitto, e voglio, che quest' atto sia fatto per rimedio e della mia anima, e di quelle de' miei figliuoli; più volontieri ancora dichiaro, che niuno degli uomini di quel luogo sarà chiamato per guerra, nè per qualsivoglia carico, che di mio volere ne saranno sempre tutti assoluti; pagherannosi però i doni, che al sovrano, secondo che soleva essere usanza, mandavansi; non sarà dunque ad alcuna possessione di questo vescovado, o ad alcun uomo d'esse sotto colore di signoria imposto gravamento per alcun modo nè giudiciario, nè camerale.

Ma perchè si è torto il filo del mio discorso, essendo che Ludovico Pio non fu il primo principe della detta seconda stirpe, perciò venendo a Carlo Magno suo padre, secondo di questi principi, le singolari virtù del quale ricercano, che intorno al ragionato soggetto io parli tosto di lui, osserviamo (145), ch' egli nel capitolare

---

nell' 834, tra perchè il diploma, o la costituzione di Ludovico Pio sovra citato secondo Baluzio ha questa data, e tra perchè quest' istessa costituzione nel fine d'essa mostrandoci, che fu fatta per stabilire i limiti, o confini della diocesi di questo nuovo vescovado già eretto, e poco innanzi approvato dalla corte Romana, come ivi si legge, manifesta, che dovea ancora piacere a Ludovico Pio prendere nuove risoluzioni necessarie, e nuovi stabilimenti circa il detto vescovado, quando era stato fatto certo, che il suo pensiero per esso dovea avere ferma stabilità, le quali ultime deliberazioni, o risoluzioni possono ragionevolmente riputarsi fatte nel dett' anno 834.

(145) Carlo M.: capitolare suo 2 fatto in anno incerto, nell' intitolazione del quale però si vede, che v' intervenne anche suo figlio Ludovico Pio, che è dato da Baluzio all' anno 814. V. ivi il § 4. Questo testo è copiato ne' libri capitolari al lib. 5 § 339. Vedasi la collezione de' capitolari

tolare da lui tenuto secondo Baluzio nell'814, servitosi delle frasi già usatesi da Onorio nella legge, che fu da noi data al n. 114, denunziò ai suoi sudditi, che i fondi, il frutto de' quali fu avviso de' padroni, che si spendano in atti, coi quali si cooperi ai disegni di Dio, e gli uomini, che li coltivano, devono esser esenti d'ogni gabella; pertanto, diss'egli, li disobbedienti a questa legge si puniranno come castigansi i violatori d'immunità, ed inoltre con penitenza pubblica, che verrà imposta dai sacerdoti. Questa pienissima grazia, non ostante che sia stato chiarissimamente spiegato dal re il suo volere, non ebbe degno effetto; imperciocchè siamo istruiti, che nell'anno 817, e nel capitolare tenuto in Aquisgrana il suo figlio, cioè il già detto principe Ludovico Pio (146), definì da quali monasterj potesse lo stato esigere sovvenimento di danaro sotto titolo di dono, e da quali usasse oltre al dono pretendere anche, che gli uomini d'essi militassero, e da quali non volea fosse lecito chiedere, che nè in un modo, nè nell'altro i monaci, quali doveano solo pregar Dio per i re, e per la patria, s'adoprassero a servigio suo. Dalla qual legge è manifesto, che non pensavano i Francesi, che avessero mai ottenuto le chiese di Francia, nè i cherici generale,

di Baluzio tom. 1 pag. 520, fin.; è da notarsi intorno a questo testo, che nelle prime parole d'esso si vede trascritta una frase usata da Onorio nella sua legge, che è data da noi al n. 114.

(146) Ludovico Pio: capitolare suo tenuto in Aquisgrana, ossia la città nominata in oggi Aix la Chapelle nell'anno 817, negli atti del quale dopo gli ottanta canoni, o precetti, che in quest'assemblea sono stati banditi, leggesi notato sotto tre distinti capi quali monasterj negli stati di questo principe 1 gli pagassero contribuzione di danaro, e facessero altresì servigio militare, che sono 14; 2 quali fossero tenuti a dargli solamente danari, e sono 16; e 3 quali fossero dall'una, e dall'altra obbligazione esenti, e sono 54. V. la collezione di Baluzio tom. 1 pag. 589 a 592.

od universale liberazione per le possessioni loro dai regj tributi, o questo ritrovamento de' sovrani a diversi de' loro sudditi non era di molto diletto, cagione forse, perchè soverchio sembrato sconvenevole non altrimenti che se appresso al danno loro l'utilità, che quindi ai sacerdoti ne veniva, cagione fosse, che d'alto stato in bassa fortuna gli uomini laici per lo generale avessero dovuto cadere; pure vedremo essersi fatti più volte sovra questo soggetto generali comandamenti. Devesi però confessare da tutti, che era grandissimo il numero, e grandi erano i poderi di quelle case di DIO, che per particolari diplomi godevano in questo tempo del vantaggio di non minore immunità, che si dica, o creda essere stata quella, che abbiamo veduto data a tutti li beni generalmente de' sagri tempj nel 315 da Costantino, luogo dato al num. 73. A questo principe Ludovico Pio, come anche a suo padre Carlo Magno parve, che potessero alcuna volta le dette immunità far torto ad essi medesimi; pertanto (147) piacque al primo di ordinare nell' 819 e per i sudditi suoi Francesi, e per gl'Italiani della Lombardia, ed a suo padre * nell' 812: che chiunque avesse dato alla chiesa un fondo, per cui fosse dovuta contribuzione di danaro al re, non s'intendesse per

(147) Ludovico Pio: capitolare suo 4 dell'anno 819 § 2, che è un decreto copiato al lib. 4 de' capitolari § 37. V. la collezione di Baluzio tom. 1 pag. 611; questo principe ha pubblicata questa istessa legge ai Lombardi, ella è nella collezione delle leggi Lombardiche di Lindenbrogio al lib. 3 tit. 8 § 2, ed ove sono compilate queste leggi sotto tanti titoli, quanti sono i principi, che fecero editti ai Lombardi, questo è sotto l'intitolazione di Ludovico Pio al § 31. V. la collezione *Corpus juris Germanici antiqui etc.* pag. 1207., e vedi *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 pag. 133 col. 1.

* Carlo M.: capitolare suo 3 dell' 812 § 11, che è copiato al lib. 3 § 86 della collezione di Baluzio tom. 1 pag. 498 fin., de' quali due testi si è già da noi fatta menzione al § 7 nn. 141, 142.

questo donativo da lui fatto liberato dal detto debito, se non ne aveva ottenuta speciale, e chiara condonazione; e Carlo Magno ordinò particolarmente per questo caso, che se non si dà il tributo, debba la chiesa restituire i fondi donatile agli eredi del donatore; della qual legge parleremo nuovamente qui sotto al num. 156, quando faremo menzione di Carlo il Calvo, e del suo editto Pistense da noi già mentovato al § 7 num. 141. E a dir il vero la quantità de' fondi, che poteano essere spiegati nelle donazioni, che si facevano dalle persone private ad onore di Dio, od a sua gloria, o bene delle anime loro, non fastidirono mai questi principi, se non che nelle pubbliche opportunità, o per il gran pubblico danno; imperciocchè nell'istesso anno 819 qui mentovato, e varie altre volte sì ai Francesi, che alli Lombardi dichiarò Ludovico *, che unicamente desiderava, che queste donazioni si facessero legittimamente; nè quelle donazioni al fratello di Ludovico Pio, che regnò in Italia dall'806 all'810, anno, in cui morì, ed era chiamato Pipino, come nominavasi quello, che fu il primo sovrano della stirpe seconda (148), il quale

---

* Ludovico Pio: legge sua fatta per i popoli Salici, che è come dire Francesi V. il glossario delli signori Dufresne, e Ducange alle voci *Lex Salica*. Essa fu fatta nel già dett'anno 819 nell'assemblea, che capitolare I di tal anno è nominato, tenuta in Aquisgrana. V. ivi il § 6, che è nella collezione di Baluzio tom. 1 pag 600. Trovasi la medesima legge ricopiata al lib 4 § 19, e al lib. 5 § 135 d'essi capitolari, ed è quest'istessa legge stata data ai Lombardi. V. la collezione di Lindenbrogio al lib. 2 tit. 18 cap. 7, la quale poi è data nelle due seguenti collezioni al § 14 delle leggi Longobardiche di Ludovico Pio *Corpus juris Germanici antiqui etc.* pag. 1197, e *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 pag. 129 col. 1.

(148) Pipino figlio di Carlo M., e conseguentemente fratello di Ludovico Pio, ebbe dal padre in governo l'Italia, e varj stati dell'Allemagna nell'806, di che si ha la prova nella carta, che fece a quest'anno Carlo M. della divisione de' suoi stati tra i suoi figliuoli, data da Baluzio fra li

cominciò a regnare nell'anno 752 †, poteano non esser piacevoli; imperciocchè volle si godessero i privilegj d'immunità senza limitazione, e solo stabilì non fosse eccettuato alcuno, per qualunque immunità avesse avuta, dalla spesa necessaria per il rifacimento come delle chiese, così dei ponti, ed affinchè fossero riparate le strade, e ne spiegò la ragione, che è, perchè favoriva l'opinione sua lunghissima consuetudine. Questa eccettuazione fu trattata un'altra volta nel consiglio di questi principi Carolingi, che abbiamo un editto di Carlo Magno, o forse di Ludovico Pio (149), in cui si legge con

---

capitolari de' re di Francia tom. 1 pag. 440, ed è provato da Natal Aless. ist. eccl. del secolo IX cap. 7 artic. 1 alli versi: *Anno* 806, ed *anno* 810 tom. 6 pag. 177 col. 1, e 178 pure col. 1, ove mostra altresì, che questo principe morì in Italia nell' 810. Muratori poi negli annali suoi d'Italia mostra, che Pipino fu re d' Italia, e ne tenne il governo dall'anno 781, e che veramente Carlo M. nell' 806 dividendo gli stati suoi tra i suoi tre figliuoli confermò a Pipino la possessione dell'Italia, del qual principe dice esso, che avvenne la morte a Milano nell' 810, e che fu sepolto a Verona. Qui citiamo noi la legge di questo Pipino re d' Italia data ai Lombardi, che nella collezione di Lindenbrogio è al lib. 3 tit. 1 § 21, e nelle due altre collezioni seguenti è al § 5 delle leggi Longobardiche fatte da questo sovrano. V. *Corpus juris Germanici antiqui etc.* pag. 1177, e *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 pag. 118.

† Che Pipino padre del sopranominato Carlo M. sia stato il primo re della Francia della seconda schiatta, e ch'egli sia stato fatto re nel 752 di principe, o maggiordomo, o governatore che era de' Francesi, deposto prima Childerico III ultimo re della prima stirpe uomo di poco valore, che rendessi monaco, lo asseriscono e Fleury ist. eccl. lib. 43 § 1 tom. 9 pag. 328, e Natal Aless. ist eccl. del secolo VIII cap. 7 artic. 2, e lo ripete ivi nella dissertazione 2 princ. V. il tom. 5 di quest'opera pag. 722 col. 2 dopo il mezzo, e pag. 737 col. 1 pure dopo il mezzo. Lo prova anche la cronaca di Fredegario Scolastico nella continuazione 3, ovvero nella parte 3 d'essa cronaca § ultimo, ove deesi notare, che i Maurini hanno segnato in margine a questo §, che narransi ivi fatti avvenuti nel 752. V. le opere di Gregorio Turonense stampate a cura dei Maurini, che in questa edizione al fine dell'istoria composta da Gregorio è la cronaca di Fredegario, e quanto scrisse il suo continuatore, ivi pag. 686.

(149) Libri capitolari: lib. 6 §, ossia cap. 109 tom. 1 della collezione di Baluzio pag. 941, ove questo sapiente già notò, che col detto testo concorda la versione, ossia l'epitome fatta da Giuliano della novella di

conformità a quanto abbiamo veduto detto da Giustiniano nel luogo da noi dato al n. 120, da Teodosio il Grande nel luogo dato al n. 94, e da Teodosio II nel luogo dato al n. 115, ed a quanto dissero varj re d'Inghilterra, de' quali parleremo dal n. 223 al 228: le possessioni de' luoghi pii non siano catastate, ma pagheranno contribuzione cogli altri per le spese de' ponti, e delle strade, che sono nei territorj, ne' quali le case religiose tengono beni; qual legge, oltrecchè le sue espressioni delle voci sono dotate del seguente istesso senso, parve anche al dotto Tomassino (150) atta a significare, che ha voluto il principe, che tutt' i beni delle case date a Dio in tutto il regno fossero tratti da ogni catasto, e solo potessero i laici accatastare li medesimi per la spesa de' ponti, e delle strade, perchè per amor di giustizia condannavano i Romani il soldato, ed ogni illustre persona, o privilegiata, eziandio il pontefice, com' è detto al testo dato qui sovra al num. 115, al pagamento delle contribuzioni di danari necessarj per alcun bisogno occorrente rispetto alle strade, od ai ponti, e generalmente niuno, a cui fosse stata fatta particolar grazia da altre imposte, da questa era riputato immune.

Il sopraddetto Pipino, cioè il figlio del grande Carlo Magno, secondo di questo nome Pipino, che fu fatto re d'Italia nel 781, e morì, come si è detto, a Milano secondo Muratori nell'810, mostrò, che non voleva si facesse frode allo stato dandosi da alcuno i suoi beni

---

Giustiniano, che secondo la versione comune è la 131 al cap. 5 della medesima, luogo dato da noi qui sovra al n. 120, il quale cap. 5 delle novelle comuni fra le epitome di Giuliano è il § 511, che è come a dire il § 5 della novella 119, secondo l'ordine, col quale ha dato egli le leggi novelle di quest' imper.

(150) Tomassino: *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 36 nn. 1, 2, 3, 4, testo già qui sopra prodotto al n. 7 fin.

alla chiesa (la menzione di questa legge fatta nel presente discorso può essermi perdonata, quantunque ivi siasi parlato d'immunità personale) perchè predicò Pipino sostanzialmente, che non debbe la chiesa quando acquista fondi nuocere mai alla repubblica; diss'egli (151): a chi dona poderi per esser esente dal servire personalmente il suo sovrano in guerra, perchè fa un atto doloso ad inganno del pubblico, si terranno i beni catastati per ogni personale servizio, che fosse per l'addietro dovuto. Questo era però quel principe, a cui suo padre dolente, perchè i rettori delle città d'Italia imponevano indebitamente imposte, ed aggravj agli uomini servitori delle chiese, ed alle chiese medesime (152), le quali

(151) Pipino re d'Italia, di cui si è parlato al n. 148: legge sua Longobardica, che trovasi sotto il suo nome nella sola collezione de'capitolari dei re di Francia fatta da Baluzio fra le poche leggi, ch'egli col nome di Longobardiche ci ha date da lui composte intorno all'anno 793. Vedasi ivi il § 23 tom. 1 della detta collezione pag. 547 princ., e nota in margine a questo § Baluzio, che nell'accurata collezione delle leggi Longobardiche di Lindenbrogio trovasi questo §, ossia questo editto al lib. 3 tit. 9 cap., ossia § 3. dalla quale citazione si vede, che sapea Baluzio, e volle a noi con tal nota insegnare, che nei codici delle leggi Longobardiche, che cercò, e lesse accuratissimamente Lindenbrogio, non trovò egli, che questa legge sia stata attribuita al detto Pipino re d'Italia, ma bensì a Lotario I figlio primo di Ludovico Pio, al quale appresso la morte paterna toccò l'impero, ed il regno d'Italia, che già gli era stato dato vivendo il padre nell'anno 821. V. Muratori annali d'Italia a tal anno tom. 4 pag. 452 fin., e seguenti, e gli fu confermato nell'anno 843 per pubblica scrittura fatta tra lui, e suoi fratelli poco tempo dopo la morte del loro padre comune. V. Muratori annali d'Italia a quest'anno tom. 5 pag. 7 dal mezzo al fine, e seguenti; ragione questa, per cui nelle altre collezioni delle leggi Longobardiche, nelle quali sono date sotto il titolo de' diversi principi, che le hanno fatte, questa legge, che Baluzio ci ha data sotto il nome di Pipino re d'Italia, è registrata al § 22 delle leggi Longobardiche di Lotario I. V. *Corpus juris Germanici antiqui etc.* pag. 1220 al mezzo, e *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 pag. 138 col. 2.

(152) Carlo M.: lettera sua scritta a Pipino suo figlio re d'Italia, in cui gli comanda di ribandire le leggi dell'immunità delle chiese, ove lo avvisa, che è stato a lui molto molesto l'aver saputo, che i grandi suoi davano carichi e alle chiese, e ai serventi le medesime. Questa è nelle

erano tempestate da varj uffiziali suoi con diverse maniere di gabelle, ed estorsioni, scrisse, che dovesse tosto ripararvi, e ammonirli, perchè da ciò si ritraessero; e quello, l'avo del quale pure chiamato Pipino *, nel 744 in un placito, ossia capitolare tenuto a Soissons

---

collezioni delle leggi Longobardiche al § ultimo fra quelle di Carlo M. V. *Corpus juris Germanici antiqui* pag. 1172, e *Rerum Italic. script.* tom. 1 part. 2 pag. 112 col. 1. Perchè in questa lettera, o legge che vogliam dire sono mentovati due carichi di *Mansionatico*, e di *Paraveredo*, il primo de' quali abbiamo nominato al n. 142 casualmente, onde non fu spiegato, inducemi questo a dire tosto che secondo il glossario delli signori Dufresne, e Ducange alla voce *Mansionatico* diremo questa spiegata bene, sentendo significare il debito di dare alloggiamento, e vitto al signore, del qual carico si è già ragionato qui dianzi al già citato n. 142, ove abbiamo veduto, che chiamavasi anche *Parata*. Che poi significhi l'altra voce di *Paraveredo* qui anche usata, è spiegato da Cujacio nel testo da noi citato qui dietro al n. 83, e prima anche al n. 18, ove abbiamo voluto dare la significazione della voce *Parangaria*, e dice in questo luogo Cujacio, che siccome *Veredi* si chiamano i cavalli, che servono a pubblica utilità per le strade comuni, ed usuali, al qual carico è poi dato il vocabolo di *Angaria*, così *Paraveredo* dicesi il cavallo, o carro, che serve a pubblico comodo per le strade traverse, che è poi il carico, che chiamasi *Parangaria*. Concorda con Cujacio quello, che insegna Giacomo Gottofredo, ove definisce quale sia il significato della voce *Paraveredo*, locchè fa egli distintamente al commentario della legge 3 cod. Teod. lib. 8 tit. 5 *De cursu publico*, alla qual legge essendo posto per intitolazione *De agminalium, seu paravedorum exactione*, nota al principio di tal commentario Gottofredo, che i cavalli detti *Agminali* sono quelli, che *Paraveredi* anche chiamavansi con queste due voci sinonime, e che questo nome era dato a quelli, che conducevano roba a servizio del pubblico per alcuna strada traversa, che è un sentiero, o strada non frequentata, ed è per abbreviare il cammino, e tragetto, o tragitto si dica, come si è già toccato qui sopra al n. 13, o provvedevano cavalli per comodo delle armate per sì fatte strade. E perchè usa anche Carlo M. nella detta sua lettera altra voce *Ministerialis*, il senso della quale può essere ignoto ad alcuno, dirò, che questa voce ha varj significati tutti spiegati nel sopra citato glossario alla voce *Ministeriales*, ove si nota, che generalmente, e il più significa uffiziali dello stato d'ordine inferiore ai primi ministri.

* Pipino padre di Carlo M., di cui abbiamo detto al n. 148, che fu fatto re di Francia nel 752: capitolare suo fatto nel 2 anno del regno di Childerico III a Soissons nel 744 quand'egli era ancora duca, o principe, ovvero maggiore della casa de' suoi sovrani, capitolare questo nominato Svessionense. V. il § 3 d'esso nella collezione de' capitolari fatta da Baluzio tom. 1 pag. 157.

coi suoi duchi, e i suoi vescovi Francesi (egli non era però ancora re, ma soltanto principe, e duca del re Childerico III) confessò, che sovvenendogli la virtù, che professano gli uomini votati a Dio e vescovi, e monaci insieme col vederli mossi ai bisogni spirituali di ognuno, era sforzato ad insegnare, e definire esser obbligazione ai laici di sostentarli, se si dovesse eziandio perciò rilasciare ogni anno il tributo. Quale giusto, ed amorevole pensiero per i sacerdoti ebbe pure Carlomanno suo fratello (153), il quale non volea assolutamente si prendesse danaro a presto da quelle chiese, che trovavansi a mal partito, ed erano poverine, se fosse eziandio in guerra il paese. Entrò altresì in questi medesimi pensamenti Ludovico Pio qualor fece le leggi, che gli piacque bandire più d' una volta e nel capitolare dell' anno 816, ed in quello tenuto in Vormazia nell' 829 colli testi da noi dati al n. 12, per dichiarare, ch' era fatto esente di gravezze un manso di ciascuna chiesa; laonde potrassi asserire, che se in pratica, ed alcuna volta colla voce del principe furono ristrette a certi punti, od a certe determinate case le immunità de' beni sì delle

---

(153) Carlomanno duca anch' esso, e principe dei re Francesi unitamente col suo fratello Pipino nominato al num. antecedente già dall' anno 742, come scrive Natal Aless. ist. eccl. del secolo VIII cap. 7 artic. 4 fin., al verso: *Anno Christi septingentesimo quadragesimo secundo*, tom. 5 pag. 722 col. 1 al mezzo. Del padre del quale Carlomanno, che nominavasi Carlo Martello, ed era duca, principe, e grande, o principale anch' esso della corte dei re di Francia, scrive il sig. Le-Cointe annali suoi eccl. de' Francesi anno 741 §§, ossia nn. 23 a 27, che morì in quest' anno, diviso il governo di quel regno tra i sopraddetti due suoi figliuoli. V. il capitolare da questo principe Carlomanno tenuto coi vescovi della Germania, che in gran parte era allora dai Francesi governata nell' anno 743 regnando Childerico III. V. il § 2 d' esso capitolare, che è nella collezione di Baluzio al tom. 1 pag. 149. Questa legge è ripetuta al lib. 5 dei capitolari § 3, ed al lib. 6 § 405.

delle chiese, che degli ecclesiastici vivendo i primi principi Carolingi, essendo pur quello che ci narra Sigonio * essere stato fatto da Carlo Magno per l'Italia, di cui era conquistatore nel 774, qualor comandò, che i vassalli, le città, le chiese, ed i monasterj avrebbero dati a lui i soli seguenti tributi, del fodro, ossia del fieno, della parata, e del mansionatico, ossia del viatico, e dell'alloggiamento, sempre ch'egli di Francia sarebbe tornato in questo suo nuovo regno. Non fecero, o vollero si mandassero ad esecuzione questi editti loro, sospinti da natural disposizione, per cui gli affari della chiesa riguardassero essi con poca affezione, perchè non fu certo la liberalità di Carlo Magno, o di Ludovico Pio circa questa materia nè per tutte le chiese, nè sempre limitata;

---

* Sigonio *De regno Italiæ* lib. 4 princ., ove narra i fatti di Carlo M. attenenti all'Italia avvenuti nell'anno 774, verso: *Feudatariis autem*. V. le opere sue tom. 2 pag. 232 al mezzo.

Perchè usa qui Sigonio riferendo una legge di Carlo M. le voci *Fodrum*, *Parata*, e *Mansionaticum*, come incidentemente abbiamo già detto al n. 142 essersi fatto da lui nel lib. 7 *De regno Italiæ*, sappiasi, che la prima significa il tributo di fieno necessario per il mantenimento de' cavalli del padrone, siccome è spiegato da Sirmondo nella sua nota fatta al § 13 del capitolare di Carlo il Calvo tenuto a Silvaco nell'anno 853, che è dato da Baluzio al tit. 14 de' capitolari di questo principe tom. 2 pag. 67 Vedi questa nota all'istesso tom. 2 pag. 769 prima del mezzo; intorno alla voce *Parata* se ne è data la chiara spiegazione qui dietro al n. 142; e perchè ivi si è parlato dell'altra voce *Mansionaticum*, ma anche solo per incidenza, dirò, che Bignonio nella sua nota, che abbiamo citata al già detto n. 142, oltrecchè spiega ivi la voce *Paratas*, spiega anche distintamente quelle di *Mansiones*, e *Mansionaticum*, ed insegna ivi, che quantunque siano usate le voci *Mansionaticum*, e *Parata* da alcuni autori quasi siano sinonime, sono in questo distinte, che *Mansionatico* significa il jus, che ha il re di prendere per se, e far dare agli uffiziali suoi alloggiamento nelle case de' sudditi, e la voce *Parata* significa il jus di far dare a se, od ai ministri suoi il vitto, ossia l'alimento nelle case de' sudditi, ove prendono essi alloggiamento. V. questa nota di Bingonio, che è fatta sopra il capo, ossia § 3 del lib. 1 delle formole di Marculfo al tom. 2 de' capitolari raccolti da Baluzio pag. 880 fin., verso: *Mansiones, aut paratas*, e pag. 881.

nè comporteremo, che si dica aver sempre quest' ultimo principe, o suo padre tenuta l'opinione, che per un solo manso non si desse carico di tributo ai religiosi; comecchè Ludovico avesse molte volte apertamente detto, che pel solo manso, per la chiesa, e per quegli orti, e quelle case, e gli atrj, che sono vicini alla chiesa medesima, dava ne' suoi stati intera libertà, e piena franchigia agli ecclesiastici (154), perocchè in ogni altro loro maggior fondo volea potessero i vassalli mettere imposte, o dazj, ovvero censi a pagare, come abbiamo detto di sopra alli nn. 7, e 12, essendo chiaro il contrario già dalle leggi date qui sopra alli nn 145, 149, e 152, ove parlò Carlo Magno de' beni delle chiese, de' preti, e de' monaci egualmente, discorrendo in generale de' beni donati a luoghi pii, o che sono comunque si sia in loro proprietà; ed è chiarito maggiormente da un' altra legge, che potiamo dire fatta da suo figlio Ludovico Pio, che dal titolo del libro, in cui essa è, può rimanere ognuno interamente persuaso, che questa costituzione si può dire con egual ragione e dell' uno e dell' altro; dalla quale s' inferisce, che aveano questi sovrani particolar inclinazione, che fossero i beni dati ai santi guardati quasi non avessero essi nei medesimi più alcun dominio, ma tutti fossero interamente di Dio. Dissero ivi, e disse anche alcuno d' essi più volte (155):

---

(154) Capitolari de' re di Francia intitolati di Carlo M., e di Ludovico Pio lib. 1 § 85, e lib. 5 § 214, luoghi già notati qui dietro al n. 12, ove si è anche detto, che similissima legge è in un particolare capitolare di Ludovico Pio tenuto in Aquisgrana nell' 816.

Libri capitolari medesimi: lib. 5 § 100, ed ivi addizione 4 § 163, luoghi, che similissimi sono al testo di altro capitolare tenuto dall' istesso principe Ludovico Pio nell' 839 in Vormazia, che abbiamo anche già citato al suddetto num. 12.

(155) Libri capitolari suddetti lib. 5 §§ 279, 403, e lib. 7 § 199, ove è l' istessa sentenza, o massima data al detto § 403 con poca dissomiglianza nelle parole.

impercioсchè voglio, che tutti intendano, e sappiano interamente qual' è la mia volontà, intimo a tutti, che immuni sono non solo le chiese, e le fabbriche adjacenti ad esse, ma anche le ville, i fossi, le siepi, e qualsivoglia terreno sarà in qualunque modo da' monaci stato chiuso, nè sopra gli effetti ecclesiastici darà mai laica persona disponimento alcuno, nè graverà gli uomini di anima, i quali attendono alle cose spirituali; perocchè non è opinione di ragione cattolica, che possa un laico, ancorchè sia divoto, o santo, far governo per niuna maniera o degli uomini ecclesiastici, o delle robe loro; ove sebbene non l'abbiano detto, egli è però il vero, che per imperiale costituzione pronunciarono questi principi una sentenza * stata detta da Eulalio vescovo di Siracusa

---

* Dal detto § 403 pensa Baluzio, e lo mostra colla sua nota marginale fatta al medesimo, al quale però è similissimo il § 199 sopracitato del lib. 7, che sia stato copiato il can. 24 caus. 16 quest. 7, osservazione, che per buona ragione, come tosto si vedrà, ha ommessa Berardi nella sua opera *Gratiani canones genuini etc.*, ove di questo canone parlando scrive egli, che il fonte d'onde lo ha copiato Graziano sia un breve passo del concilio Romano IV del 502 nominato Palmare fatto sotto Simmaco. V. la dett'opera sua part. 2 tom. 1 cap. 48 fin. pag. 458 dal mezzo al fine; e veramente al can. 3 del detto sinodo Romano prima del mezzo d'esso can. leggesi in un periodo il sentimento, e quasi tutte le istesse parole, che ha scritte Graziano al detto

Can. 24 caus. 16 quest. 7 male.

Vedi Mansio tom. 8 pag. 266. linea 9, e seguenti. Di questo can. di Graziano è già parlato qui dietro al § 4 n. 157; che poi il monaco Graziano, come ha pensato Baluzio, abbia voluto, o pensato servirsi d'uno dei due §§ de' capitolari dei re di Francia per farne un canone nel suo decreto, abbia cioè copiato il detto can. 24 caus. 16 quest 7 da uno dei due §§ 403, o 199 delli detti libri capitolari 5, e 7, non pare verisimile, se osserviamo primo, che l'intitolazione del can. 23 dice, che lo ha copiato Graziano da un sinodo Romano tenuto da Simmaco: 2, che l'intitolazione del can. 24 mostra, che lo ha copiato dall'istesso fonte, ivi l'intitolazione è *Item ibidem Eulalius episcopus Syracusanæ ecclesiæ dixit*, oltrecchè nel citato can. 3 del suddetto sinodo Romano IV (Mansio citato tom. 8 pag. 266 linea 5) leggesi, che Eulalio vescovo di Siracusa pronunciò la sentenza, che trovasi scritta da Graziano nel detto can., la qual sentenza come sta nel

ne' primi anni del secolo VI in un concilio Romano fatto sotto Simmaco così: ai laici ancorchè in orazione vivano, ed in usare la chiesa, se pur leggerannosi scritti autentici, non troverassi mai data facoltà di riputarsi dispositori degli averi delle chiese; indi ad alta voce riprensori di quelli, che o nelle persone, o ne' beni dassero molestia agli ecclesiastici dissero (156): odano i miei sudditi il decreto d'un concilio, che ivi si ha, che non dee avvenir mai, che un laico imponga gravamento nè agli uomini dell'ordine ecclesiastico, nè agli effetti delle chiese, imperciocchè con pietà, e riverenza deve

---

sinodo Romano dal verso: *Eulalius episcopus etc.* si legge in Graziano all' altro seguente luogo

§ 6 can. 1 dist. 96 fedel.

quantunque ogni restante parte di questo can. 96 sia stata da Graziano copiata male dagli atti del detto sinodo Romano; laonde con buona ragione Berardi ha potuto scrivere, che il detto can. 24 caus. 16 quest. 7 debba correggersi coll'esemplare d'esso, che è nel detto conc. Romano IV.

Per tutte queste considerazioni essendo certamente negli atti del detto conc. Romano fatto nei primi anni del secolo VI la sentenza, che leggesi nelli citati §§ 403 del lib. 5, e 199 del lib. 7 dei capitolari di Carlo M., e Ludovico Pio, che vissero al secolo VIII, è di necessità si concloda, che questi principi fecero legge civile di un periodo del can. 3 del detto conc. Romano, e lo fecero a consiglio di que' vescovi loro sudditi, ch'essi erano soliti chiamare, e voler presenti alle generali assemblee nominate capitolari, dai quali soli, e non dai principali laici del regno ha potuto essere stata loro notificata non che la sentenza del detto sinodo Romano, o Palmare, ma la tessitura, che essi hanno quasi interamente imitata della detta buona sentenza.

(156) Capitolari lib. 7 § 207, ove è l'istessa massima data nei sopraddetti due §§ 403 del lib. 5, e 199 del lib. 7, ma con altre frasi, e dicesi nell'editto medesimo, che fu questa legge copiata da un canone di un sinodo, del quale poi ci dà notizia Ivone, che dando nella sua opera intitolata *Decreta* alla part. 7 § 89 l'istessa costituzione, che leggesi nel sopra citato § 207 del lib. 7 de' capitolari, nella sua intitolazione ha scritto, che egli dava il can. 10 di un concilio Compendiense, circa il qual concilio avendo studiato Mansio in qual anno debba credersi fatto, ha stimato debba dirsi dell'anno 759, e sotto quella data ci dà il sovra citato canone, come ha fatto Burcardo nella collezione sua de' canoni, che lo ha anche attribuito ad un conc. Compendiense, che è come a dire tenuto in Compiegne in Francia. V. Mansio tom. 12 pag. 758.

ognuno procurare, che abbiano i primi piena padronanza de' fondi, la quale ha loro data Iddio; e ricordo, che sono scomunicati quelli, pei quali interverrà l' opposito. Ciò non ostante Carlo Magno *, e Ludovico Pio *2 due volte, una con legge data ai Francesi, e l'altra con costituzione pubblicata per gl' Italiani, riconoscendo forse la verità (politica già toccata da Giustiniano nel luogo dato qui sopra al n. 118) avvisarono, che per le possessioni, che acquistano le chiese da persone, che ne pagavano i carichi, si debba tuttavia dare al re quanto si dava prima da' laici; massima anche dettata da Carlo il Calvo nell' editto Pistense, di cui subito parleremo qui sotto. Nè si può qui tacere la costituzione di Lotario I data nelle sue leggi Longobardiche (ed era esso figlio di Ludovico Pio) colla quale ha data restrizione alle immunità, che stimarono i suoi ministri troppo ample; nondimeno è legge, la quale sarà creduta fatta con savio consiglio, perchè non altramente che come aggradiva ai vescovi volea avesse autorità, e da cui si può argomentare molti pensassero, che tutti non tornassero que-

---

* Carlo M.: capitolare suo 3 dell' 811 § 11. V. i capitolari di Baluzio tom. 1 pag. 498, legge ripetuta ne' libri capitolari, cioè ne' primi composti dal monaco Ansegiso lib. 3 § 86, e ripetuta un' altra volta quasi di parola in parola da Carlo il Calvo nel suo capitolare nominato editto Pistense, quale editto è dato da Baluzio all' anno 864, e al tit. 36 de' capitolari di questo principe, ove è da vedersi il § 28 princ., di che si è già parlato da noi al § 7 n. 141.

*2 Ludovico Pio: capitolare suo 4 dell' anno 819 § 2. V. la collezione di Baluzio tom. 1 pag. 611, passo ripetuto al lib. 4 de' capitolari § 37, e che fu dato per legge un' altra volta, se non colle istesse voci, con altre a queste interamente conformi nel già citato editto Pistense dell' 864, ove è riferita in fine del già detto § 28. Ma sopra questa legge di Lodovico Pio dee dirsi ancora, che ella fu data anche agli Italiani. Vedansi le collezioni delle leggi Longobardiche, ove sono in tanti capi distinte, quanti sono i principi, che comandarono ai Lombardi, al titolo delle leggi Longobardiche di Ludovico Pio § 31 *Corpus juris Germanici antiqui etc.* pag. 1207, e *Rerum Italicarum scriptores* tom. 1 part. 2 pag. 133 col. 1.

sti privilegj in bene del comune. Disse Lotario (157): le donazioni fatte alle chiese, od ai monasterj, finchè nè noi, nè i nostri procuratori hanno accordato con sinodo di vescovi qual compenso si possa mettere al nostro interesse, non si avranno per buone.

Qui sia contento ognuno, che si noti, che se Carlo il Calvo nel luogo da noi spiegato al § 7 dal n. 141 al 151 nell'editto Pistense dell'864 ha creduto dare prudente insegnamento quando comandò, che sia lecito a chiunque dare, e vendere qualunque effetto alle chiese, purchè s'intenda non dover mai in alcun caso perdere il sovrano quel vero nome di padronaggio, che dee in lui tuttavia rimanere, e quella ragione, che possede sovra il fondo alienato; e se nell'istesso editto (158) proibì con altra legge alla prima somigliante ancora ad ogni servo, e massajo de' beni del fisco, ed eziandio delle chiese di dare ai preti, o ad altri i terreni loro, come solea esser usanza, tenendo per se le sole case rusticali, poichè quindi i paesi erano incolti, e perciò non si pagavano più i tributi per li medesimi, non si può arguire, che volesse professare minore stima verso i sacerdoti, che quella, la quale per la loro pietà aveano acquistata quegli altri antecessori suoi, che fecero leggi, colle quali esentarono in generale tutt' i beni delle chiese di quanto pagavano al fisco, ed alla regia camera, poichè egli avea già ascoltati volenterissimamente con Drogone vescovo di Metz varj altri prelati uniti a sinodo,

(157) Lotario I figlio di Ludovico Pio: legge sua Longobardica 106. V. *Corpus juris Germanici antiqui* pag. 1248, e *Rerum Italicarum script.* tom. 1 part. 2 pag. 150 col. 2.

(158) Carlo il Calvo: capitolare suo nominato editto Pistense, il quale è dato da Baluzio al tit. 36 de' capitolari di questo principe. Vedasi ivi il § 30 nella collezione da Baluzio istesso fatta tom. 2 pag. 188.

i quali non essendo stati tenuti presuntuosi, o senza rispetto, gli fecero li protesti seguenti (159): che temevano Dio, e potesse imputar ad essi le colpe, che commettevansi da moltissimi, tanto più che da lui, e dai suoi fratelli Lotario, e Ludovico, per le continue contese de' quali, e per la tardanza nel dare alle chiese i necessarj pastori rammaricavansi e Dio, e gli uomini, quantochè viziosamente, e quasi senza buon lume d'intelletto viveano eziandio il più de' minori sacerdoti, che pure col buon esempio di virtù devono giovare ad ogni laico, sicchè ogni prete edifichi tutti sempre, ove significati li maggiori peccati, che commettevansi dai preti, e dal popolo, che danneggiava arditamente le chiese, volti ai tre sovrani, ch'erano in concilio a Thionville, ammoniti in prima tutti tre, perchè si rimanessero di tener occupate le possessioni di varie comunità religiose, che aveano commendate a laiche persone, dicono ad essi: che Faraone a consiglio di Giuseppe non gravò le terre de' sacerdoti, quando anche per fame l'Egitto era travagliatissimo; e di più aggiungono: non dovete guardare eziandio in faccia voi quello, che ha Dio irato contro

(159) Carlo il Calvo: capitolare suo tenuto nella villa Teudone, ossia Thionville, come è detto davanti al § 3 n. 120 nell'anno 845 secondo Baluzio, la qual' assemblea essendo anche stata nominata sinodo da Baluzio, coll' istesso vocabolo di sinodo fu intitolata dai collettori de' concilj, e da essi è data all'anno 844, con relazione ivi anche però ai capitolari di Baluzio. V. Mansio tom. 14 pag. 807 fin. Vedansi di questo capitolare li §§ 1, 2, 3, 4, che sono nella collezione di Baluzio tom. 2 pag. 7, 8 a 12. In questo capitolare, o sinodo furono con Carlo il Calvo presenti gli altri due suoi fratelli Lotario, e Ludovico, come è detto nell'intitolazione del medesimo capitolare, ove è anche spiegato, che ha preseduto a quest'assemblea Drogone vescovo di Metz, che è la cagione, per cui può dirittamente darsegli il nome di sinodo da qualunque scrittore, come hanno fatto gli antichi vescovi del conc. Meldense, di cui parleremo al n. 178, nella prefazione degli atti del loro conc. Questo capitolare prova Pagio alla nota 14 annali di Baronio anno 844 essere stato tenuto in quest'anno, e non nell'845.

di se, perchè fortuna vostra è solamente, che siate al Signore piacenti, e la sua benedizione otterrete, se promettendovi noi, che nei regni vostri i sacerdoti daranno allo stato quel sovvenimento sempre che bisogna dei beni delle chiese, ammenderete voi, o correggerete le opere ree del mondo, che guastano la chiesa, e molestano i ministri suoi, poichè non è più ad essi libero fare alcuna spesa, come praticavasi vivendo il padre, e l'avo vostro, con cui per onore, e preghiere divote fatte a Dio siano ricompensati i disonori, che tollera tuttavia gli vengano fatti dagli uomini. E sentì forse anch' esso, ma certo sentì il suo fratello Ludovico dai vescovi di due provincie nell'anno 858 nel capitolare tenuto a Carisiaco * additarsi, che per questa cagione (col che ci assicurano molti vescovi essere buone le considerazioni da noi fatte alli nn. 2, 8 ad 18, e 113) devono i fondi dati alle chiese, od alle persone ecclesiastiche essere immuni dalle contribuzioni, perchè sono sostanze offerte, e date a Dio, sono compensagioni, o soddisfazioni ai peccati da molti commessi, e sono il soldo dovuto ai servi, ed alle serve del Signore, acciocchè vivano faticando a placare l'animo suo per le nostre colpe offeso, ed a condurre gli altri a vita eterna; ove dichiarano anche i vescovi, ch'essi or che le chiese sono più

---

* Carlo il Calvo: capitolare suo tenuto nell'anno 858 nella villa detta Carisiaco, del quale parlando Natal Aless. ci avvisa esser quella in un borgo di Soissons, e nominarsi oggi Kiercy. V. Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX. e X diss. 4 § 4 princ. tom. 6 pag. 279 col. 1 dopo il mezzo. Questo capitolare è dato da Baluzio in due titoli, cioè 36, e 37 de' capitolari di Carlo il Calvo, ove al tit. 37, che non contiene altro, salvo che una collezione d'avvertimenti dati da varj vescovi al re Ludovico fratello del medesimo Carlo, è da vedersi il § 7 prima del mezzo d'esso al verso: *Res, et facultates ecclesiasticas, quæ sunt vota fidelium*. V. i capitolari di Baluzio tom. 2 pag. 108 dopo il mezzo.

più ricche, e gli uomini più viziosi che non erano nei passati secoli, concorrono volentieri alla spesa della milizia del regno, che può opprimendo i cattivi giovare in un tempo anche moltissimo a loro, e dare maggior utile, e comodo a tutte le chiese; ed avea già detto Carlo il Calvo medesimo con bando reale in Tolosa * nell' anno 844 a favore de' sacerdoti Spagnuoli suoi sudditi, che nè conte, nè ministro alcuno ardisca porre imposizione, nessuna eccettuata, nelle terre, che sono di qualche chiesa; e vediamo perchè viene poi dopo ch' erano già molti anni passati, cioè nell' 877 *2, nell'animo di questo re d' imporre tributo a' suoi preti, che fu per poter fare il comandamento del papa Giovanni VIII, e

---

* Carlo il Calvo: editto suo, che dalla intitolazione consta essere stato pubblicato nell' 844 in Tolosa per gli Spagnuoli suoi sudditi, il qual è dato da Baluzio fra i capitolari di questo principe al tit. 6. Vedasi ivi il § 2, che è dato nella collezione del medesimo Baluzio al tom. 2 pag. 27.

Perchè qui si usa la voce *Redhibitio*, ricordomi, che il significato di questa voce è spiegato qui dietro al n. 143; è pure qui usata la voce *Ministerialis*, ed anche di questa abbiamo dato il comune significato qui dietro al num. 152.

*2 Carlo il Calvo: editto suo dell'anno 877 riferito negli annali Bertiniani a tal anno al verso *Kal. maji*; quest'opera è nella collezione degli scrittori delle istorie del regno di Francia fatta dal sig. Duchesne al tom. 3, e trovasi il passo, che citiamo, alla pag. 251 al mezzo, ed ella è anche data nella collezione del Muratori *Rerum Italic. script.* tom. 2 part. 1, ove si veda il citato verso alla pag. 563 col. 1 fin. Il sig. Patru, citato il lib. 10 cap. 9 princ. della vita di Carlo il Calvo scritta dal sig. Faucher, fa la narrazione di quest' editto sotto l' istessa data dell' 877. V. il trattato delle decime di quest' autore princ. d' esso opere sue tom. 2 pag. 454 dopo il mezzo.

Questo principe regnò dall' 840 fino all' ottobre del già mentovato anno 877, in cui morì quando di Francia già venuto in Italia a richiesta di Giovanni VIII a far guerra contro i Saracini, ritornando in Francia, passate l'alpi, era di là dal monte Cenisio verso la Morienna nella terra nominata Brios, per febbre, da cui fu assalito ajutata da veleno datogli dal suo medico Sedechia, che era Giudeo, come è narrato da Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 7 artic. 3 verso ultimo del medesimo tom. 6 pag. 191 col. 1 al mez., e da Muratori annali d' Italia al dett' anno 877.

combattere coi Saracini in Italia, i quali molestavano questo paese, e principalmente la Romagna. Questa brama medesima, ch' ebbero tanti sovrani finquì mentovati, ebbe anche nel fine del secolo VII in oriente l' imperatore Giustiniano II, vivendo il papa Conone (160); perciocchè fece in Costantinopoli grazia al medesimo per una somma grande del tributo a lui dovuto per l'Abruzzo, e per la Lucania, grazia, che avea già ottenuta da Costantino Pogonato (161) Giovanni V per le terre della

---

(160) Conone papa creato nel 686. V. Mansio, che riferisce la sua vita in quest'anno, e si osservi l' annotazione *A* di Severino Binnio, che è stampata appiè di questa vita, ove è affermato distintamente, che Conone fu fatto papa nel dett'anno. Regnava in quest'anno in oriente l' imperatore Giustiniano II, che lo afferma Anastasio bibliotecario nella citata vita da lui scritta al fine del primo membro, o capo della medesima, ove poi subito al secondo capo è notata la liberazione, o grazia, ch'ei fece al patrimonio eccl., che era nel Biussio, e nella Lucania, del pagamento d' un grave tributo. Mansio tom. 11 pag. 1097 fin., e 198 pur fine.

Di questo istesso bene fatto da Giustiniano II alla chiesa non è fatta narrazione da Teofane nella sua cronografia al passo, che è nella grande collezione intitolata *Istoria Bizantina* tom. 6 pag. 242 fin., ove secondo Muratori annali d' Italia al dett'anno 686 parla de' fatti di questo principe operati in tal tempo, quale è la pace fatta con Abimelec Califfa, ossia principe de' Saracini, e di questo istesso imp. Giustiniano Muratori scrive, che egli era giovane imprudente, che non usava domandare consiglio dai vecchi, ma governava senza voler nè anche permettere ad alcun savio, che glielo desse, a suo solo arbitrio sempre facendo ogni provvisione.

(161) Costantino chiamato per soprannome Pogonato: grazia da lui fatta, e liberazione di varj carichi, che pagavano le terre della chiesa Romana nella Sicilia, e nella Calabria, riferita da Anastasio bibliotecario nella vita di Giovanni V al verso ivi: *Hic dum esset diaconus*. Mansio tom. 11 pag. 1092 fin., ove è detto, che diacono, e legato del papa Agatone fu mandato Giovanni V al conc. generale VI Costantinopolitano III tenuto nel 680, che è il tempo, in cui ottenne la detta grazia, e narrasi, che ebbe esso il pontificato Romano nell'anno 685, e che fu antecessore al già nominato papa Conone. Vedasi anche la nota di Severino Binnio, che è data da Mansio al detto tom. 11 pag. 1093.

Muratori negli annali suoi d' Italia all'anno 685 fondato nel sovra citato luogo d' Anastasio bibliotecario fa menzione di questo istesso favore, che Costantino Pogonato avea, non era gran tempo, conceduto a richiesta di Giovanni V in Costantinopoli legato del papa Agatone alla chiesa Romana, e narra a quest'anno la morte di Costantino Pogonato.

chiesa Romana poste nella Sicilia, e Calabria, mentre era ancor diacono, quando fu mandato legato al concilio generale VI. Nè voglio chiuder gli occhi davanti alla legge da Ludovico II * promulgata in Italia nell'855, il qual dice chiaro: che qualunque roba, o persona di ogni chiesa, ch'era nel suo regno, dovesse esser libera, e godere tanta immunità per sua grazia, e protezione, quanta ne godeva ne' tempi de' suoi antecessori.

Or che si è veduto come piacesse a Dio, che pensassero i più grandi monarchi fin dal secolo IX, e come molti pietosamente verso il sacerdozio abbiano adoperato in questo proposito delle immunità reali de' beni delle chiese, non ci darà minor consolazione vedere di qual parere fossero i sacerdoti, che vissero circa a questo tempo, e dopo il secolo V, poichè di quelli che vissero in questo, e negli anteriori secoli abbiamo già parlato qui sovra. Primieramente ci dà buona regola s. Gregorio il Grande nella lettera scritta a Zittano (161) maestro della

---

* Ludovico II: legge sua pubblicata nell'assemblea tenuta presso al Ticino nell'855, che non è data in nessun'altra delle collezioni delle leggi Longobardiche, salvo che da Muratori per aggiunta, od addizione all'altre leggi Longobardiche di questo principe, che sono state da altri riferite. Vedasi di quest'addizione il § 2, che è nella collezione *Rerum Italic. scrip.* tom. 1 part. 2 pag. 158, ove l' ha data emendatissima, come si legge in un codice manoscritto della chiesa cattedrale di Modena. Questa legge però l'ha data Baluzio per legge capitolare di questo principe Ludovico II al fine del tit. 3, ed al § 1 del detto capitolare tenuto nell'855 presso il Ticino, che è dato al fine del detto tit. 3 de' suoi capitolari. V. la collez. de' capitol. di Baluzio tom. 2 pag. 356 fin., e 357, ma non l'ha data esso nè intera, nè corretta. Di questa istessa legge fa nuova menzione Muratori medesimo, e di nuovo la riferisce alla dissert. 70 nell'opera sua intitolata *Antiquit. Ital. medii ævi* ivi princ. tom. 5 pag. 936 fin., e 937 princ.

(161) S. Gregorio il Grande: lettera da lui scritta a Zitiano maestro de' soldati, che è la lettera 27 del lib. 10 tom. 2 pag. 1059.

Che la frase usata ivi *Quædam religiosa loca, de rebus suis juri publico responsum reddere contemnunt* significhino, che stimavano alquanti rettori di chiese non doversi da essi per i beni delle medesime pagare i tributi, nel che furono dal santo dislodati, è provato dal tenore dell'istessa lettera, e dalla nota dei Maurini a questa fatta.

X 2

milizia in Palermo; ivi si legge: sono contristato, che alcuni religiosi così disdicano di pagar le taglie, e vi fo intendere, che io esorto sempre i sacerdoti a non pregiudicar alcuno, anzi a vincere quelli, che fanno atti a loro pregiudicativi, colla virtù della tolleranza; e soggiugne: mando a Fantino protettor delle chiese, che dovesse costringerli per tal modo, che fossero condannati dai giudici a dar loro le imposizioni, che aveano a pagare. A due sovrani della Francia non ha temuto dover esser lui redarguito (163) dalle ragioni, colle quali si difendono i privilegj delle chiese, qualora significò loro (e questi sono Teodorico, e Teodeberto figliuoli di Childeberto II nato da Sigeberto figlio di Clotario I, di cui abbiamo parlato al n. 126) che volea esser custode delle libertà date agli ecclesiastici per le possessioni delle chiese di non servire alle comunali necessità dello stato, ma non intendea fossero esenti dai carichi, che loro licitamente s'impongono; scriss'egli allora così: vogliamo siate informati esserci stato riferito, che per radunare pecunia alcuni con diverse sorte di taglie illecite, o di gravamenti affogano le vostre chiese medesime, alle quali per molte giustissime imposte furono concedute legittime remissioni ne' vostri regni. Esortò anche il difensore della Sardegna (164) a fare, che per le loro possessioni le chiese potessero pagare le taglie senz'alcuna scusa; laonde volle, che se alcun campo era stato dall'agricoltore abbandonato, s'affaticasse di mandarne altri, i quali non fossero negligenti lavoratori, perchè protesta, che lo pu-

(163) S. Gregorio: lettera sua 110 del lib. 9 scritta ai due re Francesi Teodorico, e Teodeberto. V. al mezzo d'essa il verso: *Audivimus autem*, opere del santo tom. 2 pag 1017.

(164) S Gregorio: lettera 64 del lib. 9 a Vitale difensore nella Sardegna ivi § 1 detto tom. 2 pag. 980 fin.

nirà, se sarà esso in questa parte neghittoso. Nè volle godessero di maggior beneficio li beni ecclesiastici, de' quali scrive a Sabiniano vescovo di Galiopoli (165), che affinchè nelle sue terre gli esattori non gravassero gli uomini suoi di tributi, distingue dalle lecite imposte le illecite, ossia quelle, che sono date per mala volontà, e gli manda copia delle esenzioni dagl' imperatori a que' luoghi concedute. Nè usò maggior diligenza nella difesa de' beni del vescovo Sabino, del quale parlò ad Occiliano tribuno della città d' Idrunzio (166), che gli scrisse, che ne' giudici condannava solo il pernicioso costume, per cui inghiottivansi i popoli non poca amaritudine crudamente angariati da quei, che con autorità raccoglievan danaro da essi; de' quali tributi con esorbitanza imposti a monache si lagnò anche Giustiniano al re Lombardo Teodato, ossia Teodebado (167); ma non

(165) S. Gregorio: lettera 100 detto lib. 9 a Sabiniano vescovo di Galiopoli tom. 2 pag. 1003.

(166) S. Gregorio: lettera 99 detto lib. 9 ad Occiliano tribuno d' Idrunzio detto tom. 2, e detta pag. 1003.

Posto che qui s. Gregorio dice al tribuno d' aver raccomandato il vescovo Sabino, che a lui avea fatte lamentanze contro gli esattori de' tributi di quel luogo, ov' esso Occiliano era tribuno, è da sapersi, che Ughellio nella sua Italia sacra tom. 9 pag. 55 n. 3 parla de' vescovi d' Idrunzio, e facendo menzione di Sabino cita la lettera qui da noi prodotta secondo le edizioni antiche, e soggiugne, che fu scritta nel 599, ed avea già detto innanzi alla pag. 51, che Idrunzio è città, la quale è assai presso dove oggi è Napoli.

(167) Teodebado, ovvero Teodato re de' Goti eletto in Pavia nel 540; poichè Belisario era stato dall' Italia richiamato a Costantinopoli da Giustiniano, che lo mandò allora a far guerra ai Persiani, questo re da alcuni fu anche nominato Ildebado. Così Muratori annali d' Italia al dett' anno 540; ma perchè della lettera di Giustiniano qui da noi nel trattato nostro mentovata, che diciamo scritta in Italia a questo re de' Goti a favore di alcune monache, non ci è stata trammessa copia da autore alcuno, sarà contento il lettore d' accertarsi, ch' ella sia stata scritta, ed al fine da noi posto, da ciò, che si legge al num. seguente, ove si produce la risposta à questa lettera da Teodato scritta a Giustiniano.

pensò scrivergli, che avessero niuna suggezione alla legge, per cui moderatamente qualche volta si esigono. A questa lettera rispose così Teodato (col parere del quale, e di Giustiniano, perchè abbiamo in essa anche quello del dotto senatore, e poi monaco Cassiodoro (168), che la scrisse, non mi sarà disdetto trammetterla ne' testi, de' quali ragionasi, qui tutta intera): per questa cagione, che ha brama sempre l'amico vero d'inclinare, o chiamare da altri, che si facciano opere misericordiose, e perchè vedo, che per grazia vostra a voi preme, che io possa un dì aver quei beni, che nella futura eternità ci ha apprestati Dio, voglio intendiate prontamente, che ho ordinato al prefetto pretorio, che non sia data obbligazione a queste monache da voi raccomandate di pagare maggior danaro alla camera di quello, che per l'inondazione avvenuta ne' loro fondi, che sono perciò sterili, si può giustamente pretendere; laonde visitati questi, e conosciuta la verità delle loro ragioni, giudichi quale somma debba alle medesime monache condonarsi, purchè anche il signore abbia del suo dominio l'utile, che a lui è dovuto. L'umiltà, e la bontà d'animo de' vescovi medesimamente Spagnuoli intorno a quest'argomento verso il re de' Goti Recaredo fu tanta, che questo conosciuto il desiderio loro, che spiegarono, qualor furono d'ordine suo (169) adunati in Toledo nell'anno 589, cioè: primo, che ognuno d'essi in

---

(168) Cassiodoro: lettera da lui scritta a Giustiniano per Teodaado re d'Italia, di cui era esso cancelliere. V. le opere di Cassiodoro *Variarum* lib. 10 cap. 26, testo già addotto al § 1 n. 89 in 2 luogo.

Teodaado è nominato questo principe da Cassiodoro, che dai moderni scrittori fondati in Procopio *De bello Gothico* lib. 1 cap. 3 nominano Teodato; di questo principe abbiamo già parlato all'artic. 1 § 1 n. 89.

(169) Toletano conc. III fatto nel 589 d'ordine del re Recaredo, come consta dal discorso da lui fatto al sinodo. Mansio tom. 9 pag. 977.

ogni diocesi (170) s'astenesse dal soprafare di grave soma di carichi i preti, da' quali si potessero solo esigere quelle somme, ch' erano state anticamente tassate; 2 che si dovesse richiedere il re, acciocchè fosse da lui a' giudici intimato, che gli uomini serventi o vescovi, o preti non abbiano carico, od obbligo alcuno coi laici per i negozj del comune; immediatamente senz' aspettare invito (171) mostrò ardentissima voglia, che fossero osservati questi, e tutti gli altri canoni dai medesimi fatti, data per fare questo giovamento al mondo la pena della scomunica a qualunque ecclesiastico, che contrafarebbe al sinodo. Pena ecclesiastica, intorno alla quale, perchè nessuno ne rimanga scandalizzato, voglio ricordare, che abbiamo veduto essere stata data da Teodosio II al § 3 n. 180, da Teodosio il Grande, da Marciano, da Costantino Pogonato, e da s. Enrico, dal re di Spagna Egica, e da altri potentati al § 4 nn. 20, e 21 mentovati, e vedremo data specificamente, come fu fatto da Teodosio II, colla scomunica da due re Inglesi qui sotto alli nn. 213, e 226, e diede ivi pure Recaredo ai plebei disobbedienti al sinodo la pena della confiscazione di tutti, ed al nobile della metà degli averi loro. Nel 633 il re dell' istessa nazione Sisenando chiamò i vescovi nuovamente in Toledo a concilio, ed egli insinuò loro, che con decreto confermassero i diritti alle chiese dati

(170) Toletano conc. medesimo III can. 20, 21. Mansio tom. 9 pag. 908; questi testi sono dati da Graziano con maggiore fedeltà, che non suol esso usare, alli

Can. 6 caus. 10 quest. 3) non bene.
Can. 69 caus. 12 quest. 2)

(171) Recaredo re: editto suo, con cui comanda l'osservanza di tutti i decreti del sinodo Toletano III, il qual editto è scritto appiè degli atti del conc. medesimo, nè vi precede alcuna istanza o de' vescovi, o de' preti intervenuti a quest' assemblea, per cui si possa dire a loro richiesta fatto. Mansio tom. 9 pag. 999 fin.

colle antiche regole ecclesiastiche (172); e qui i vescovi retti dal gran dottore di santa chiesa Isidoro vescovo di Siviglia (173), prendendo anche compassione de' sacerdoti per li carichi reali dati ai beni, pe' quali se pure pagavasi qualche somma, non poteasi forse ciò non ostante da essi dire d' ordine regio chiamato alcun tributo, che nei libri delle leggi dei re Visigoti non è fatta menzione nè d' imposta data a questi beni, nè di grazia, per cui fossero i cherici alleviati d'essa, si disposero (174) a stabilire sicuri, che vi acconsentiva il re, qual essi nominano ministro di Dio, d' ordine, e per nome del re istesso, che non si lasci vincere alcuno dal desiderio di far colta di danari sovra gli ecclesiastici, o di comandar loro di fare qualche servigio alle bisogne del pubblico. Li santi poi, che ressero i vescovadi di questo regno nel fine dello stesso secolo, cioè nel 693, hanno animosamente condannato a cadere in sentenza di scomunicazione per due mesi, secondo il desiderio del re Egica da lui ad essi sporto (175), qualunque d' essi, non

(172) Toletano conc. IV fatto secondo Mansio nel 633: ivi davanti, ed in testa della prefazione degli atti d'esso conc. si legge, che regnava allora nella Spagna Sisenando, e nella prefazione circa il mezzo, che questo re comandò ai vescovi di fare statuti siffatti, che la ragione delle chiese fosse difesa. Mansio tom. 10 pag. 614 fin.

(173) Toletano conc. medesimo IV: ivi fra le sottoscrizioni de' vescovi, che o personalmente, o per loro vicarj sonovi intervenuti, si noti la prima sottoscrizione, che è di s. Isidoro vescovo di Siviglia dottor di santa chiesa, che abbiamo detto altrove qui dietro, che è morto nell'anno 636.

(174) Toletano conc. medesimo can. 47. Mansio tom. 10 pag. 631 princ. I vescovi nominano Sisenando ministro di Dio nella prefazione degli atti del conc. ivi princ. detto tom. 10 pag. 615 lin. 5.

(175) Toletano concilio XVI: discorso fatto dal re Egica ai vescovi pel medesimo adunati, ove ad essi spiega, che desiderò esso medesimo, e ordinò questo sinodo, e chiamò i vescovi ad esso, il quale fu fatto nell'anno 693. Vedasi d'esso il can. 5 Mansio tom. 12 pag. 61 al mezzo, e 72; la parte essenziale di questo canone è riferita da Graziano al

Can. 3 caus. 10 quest. 3 fedel.

non già che non pagasse al re la fiscale colletta (che questa proposizione non si è da essi nè pronunciata, nè eziandio supposta) ma che per qualunque roba, od uffizio, che da essi richiedesse il re, avesse deliberato esigere esso sovvenzione dai parrocchiani; nè è incerto, che abbia proposto il re istesso (176), che si dovesse fare questa definizione, e che non abbiano avuta i vescovi, e lui più che una sola indifferente volontà. Si può anche chiamar decreto de' vescovi quello, che fu fatto nel capitolare di Carlo il Calvo dell' anno 845 chiamato Vernense (177), che è anche dato fra i sinodi nelle collezioni * de' concilj, e fu chiamato sinodo da tutt' i vescovi del concilio Meldense *2, di cui parleremo subito qui sotto. Quest' adunanza detta Vernense da noi qui mentovata, per parlare dell' argomento, che abbiamo per le

(176) Egica re già sopranominato: discorso suo anche già citato al n. antecedente, che è in testa degli atti del conc. Toletano XVI. V. il verso: *Nam et hoc benevolentia vestra curabit*. Mansio tom. 12 pag. 62 al mezzo.

(177) Carlo il Calvo: capitolare suo tenuto nell' 845 nel reale palazzo nominato Verno § 8 di questo capitolare, il quale è al tit. 3 de' capitolari di questo principe. V. la collezione fatta da Baluzio tom. 2 pag. 17.

Vedasi l' intitolazione di questo capitolare, ove dicesi, che questo è un conc. tenuto nel palazzo Verno, e subito sotto è scritto, che seguono varj canoni fatti da molti vescovi, che ivi sono nominati, alla prefazione de' quali decreti intorno al mezzo al verso: *Caeterum quia eodem* è spiegato dai vescovi ivi adunati, che parlano con questa prefazione a Carlo il Calvo, che sono disposti, ed ivi uniti per far leggi a bene della chiesa secondo il desiderio di lui ad essi spiegato. V. la collezione di Baluzio detto tom. 2 pag. 13 al mezzo.

* Quest' istesso capitolare con molti altri, che sono nella collezione de' concilj da Mansio fatta, è dato fra i sinodi col nome di sinodo, ch' ei dice poi tenuto non nell' anno 845, quale fu il parere di Baluzio, ma nell' anno 844. Mansio tom. 14 pag. 810; e veramente è provato da Paggio alla nota 15 annali di Baronio anno 844, che fu questo sinodo, o capitolare, che vogliam dire, tenuto in quest' anno 844, e non nell' 845.

*2 E' pure stato chiamato sinodo questo capitolare dai vescovi del conc. Meldense nella prefazione degli atti del loro sinodo al verso: *Quantum ex conventione*. Mansio tom. 14 pag. 814.

mani con qualche ordine, e sequenza continuata de' tempi, ne'quali intervenivano, com' è detto al § 5 n. 1., ai consiglj di maggiore importanza per lo stato come i vescovi, così i più valenti laici servitori del re, e suoi porporati, volto il discorso a Carlo il Calvo disse: che il re difende senz' alcuna disuguaglianza i beni sacri, e gli ecclesiastici, e che i sacerdoti non possano esser necessitati, giusta anche i voleri del principe, personalmente a concorrere alle battaglie, ma che però non dovessero intendersi esenti dal carico di mandare alquanti uomini a giovamento, ed alleviamento del pubblico a vece d' essi. E veramente già Carlomanno * fratello di Pipino nel 742, o 743 ai preti proibì il guerreggiare, come non dopo molto si dirà, e Pipino *2 nel 744 ha proceduto a simil legge per gli abati, e lo proibì nuovamente di poi Carlo Magno *3 in generale al clero nel 769, perchè ne l' avevano richiesto e il papa, e i vescovi suoi sudditi, e il popolo del regno suo; e nell' anno 803 *4, colla condizione, che mandassero uomini

---

* Carlomanno fratello di Pipino duca, e principe, e servente Childerico III re di Francia: capitolare suo del 742 § 2 d'esso. V. i capitolari di Baluzio tom. 1 pag. 146; questo capitolare è tutto intero copiato nei libri capitolari da Benedetto Levita raccolti al lib. 5 § 2.

*2 Pipino principe servente Childerico III re di Francia: capitolare suo del 744 § 3 versic. ult. *Et abbates legitimi*. V. i capitolari raccolti da Baluzio tom. 1 pag. 157 linea ultima.

*3 Carlo M.: capitolare suo, che è il primo da lui tenuto come sovrano dopo la morte di suo padre Pipino, e fatto nell' anno 769 § 1; di qual legge si noti, che dicesi, cioè di ogni costituzione, che sotto questo capitolare sta scritta, che è fatta per tal modo, che possa far piacere al papa, e che è fatta al consiglio de' vescovi, e de' sacerdoti del suo stato. Vedi i capitolari raccolti da Baluzio tom. 1 pag. 189, 190; questa legge è copiata al lib. 7 de' capitolari § 123.

*4 Carlo M.: altro capitolare suo da Baluzio dato all' anno 803 tenuto in Vormazia, ove al princ. è una lunga supplica al principe data, colla quale il popolo lo prega di dispensare i vescovi dal carico di andare alla guerra, appiè della quale si legge il decreto di Carlo M., col quale promette di fare il piacere del popolo quando si farà un generale placito, in

laici all'armata, ha definito, che tenuti più non fossero per difesa del re essere guerreggiatori nè i vescovi, nè i sacerdoti, perchè essendo stato tenuto questo vituperevole modo in Francia, in Ispagna, ed in Lombardia, molti anni, furono ivi i re da' loro nemici battuti; e soggiunse il principe: perciò vogliamo da essi, che dovranno domandare da lui, che può quello, che vuole, grazia, e felicità per noi, si mandi all'armata un uomo atto a servirci, affinchè anche nessuno possa imputarci mai d'aver al regno sottratto l'ajuto, che gli è dovuto. Ed è il vero, che nel secolo VI in Francia credevansi i principi poter costringere le chiese a mandare all'esercito alquanti de' giovani cherici, e de' loro servitori, come per effetto si vede, che Gregorio Turonense * ri-

---

cui siano con lui tutti i vescovi, e magnati del regno; indi segue, ed è scritta la legge, che nel trattato noi a questo luogo citiamo, ove sono da vedersi li §§ 1, 2, coi quali è vietato ai vescovi di guerreggiare. Vedi i capitolari di Baluzio tom. 1 pag. 405 a 410, questa legge è ricopiata ne' libri capitolari al lib. 7 §§ 141, 142. Quest' istessa legge di Carlo M. col ricorso del suo popolo qui sovra mentovato sono documenti, che Mansio ha dati al tit. 2 di varie leggi eccl. fatte in diversi tempi da Carlo M., ed ivi al cap., ossia § 1 di quel titolo 2 è la supplica, ed al cap. 4, e 5 si legge il decreto del principe, come lo ha dato Baluzio. V. Mansio tom. 13 pag. 1049 a 1056, e di questa legge parlarono i due sapienti Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 40 n. 1, e Muratori in due dissertazioni dell'opera sua *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 26 princ. tom. 2 pag. 446 fin., e dissert. 70 prima del mezzo tom. 5 pag. 956 dopo il mezzo a 958 al mezzo, ove insegna Muratori, che da altri documenti, ch'egli ivi produce, consta, che questa legge fu male osservata, e furono i sacerdoti anche dipoi condotti alla guerra.

* Gregorio Turonense: istoria di Francia lib. 5 cap. 27 dopo il mezzo, verso: *Post hæc Chilpericus*, ove narransi fatti avvenuti nell'anno 578, come è notato in margine nell'edizione di quest'istoria fatta a cura dei Maurini.

Questo verso è dato col titolo di decreto, o legge di Chilperico nel tom. 1 della compilazione delle costituzioni imperiali fatta da Melchior Goldasto ivi pag. 11 fin., ove Goldasto, che ha copiato le proprie parole del testo di Gregorio Turonense da noi citato qui sovra, è caduto in doppio errore: 1 perchè pone a questo decreto la data del 583; 2 perchè Gre-

ferisce, che Chilperico nel 578 ha fatto decreto, per cui comandò, che dai più giovani serventi quelle chiese, che non aveano a quel tempo mandato alcun uomo all'armata, si dovesse torre la multa da editto suo nuovamente stabilita; disse ivi tosto però l'istesso Gregorio: nonpertanto certo è, che non era ancora discorso l'uso, che i cherici fossero costretti d'intramettersi in quelle faccende, che si aspettano ai laici, cioè d'operare in servigio temporale del comune. Ma che diremo noi del giusto dolore, che ebbero e Bonifacio legato del papa Zaccaria in Alemagna, e Zaccaria medesimo, quando esso Bonifacio * trovò, che in quei paesi stavano molti vescovi armati ne' campi de' soldati, e assalivano, e uccidevano nelle battaglie, come strette da necessità fanno le schiere di laici contro i nemici della patria? Perchè Zaccaria *2 scrisse a lui nel 743, che a questi

---

gorio Turonense dopo che ha spiegato, che Chilperico volle esigere certa multa dai giovani cherici d'alcune chiese, perchè non erano andati all'armata, non dice più quello, che dopo d'aver narrato ciò soggiugne Goldasto, cioè, ch'ei chiamò quella multa, perchè non avevano fatta quei cherici opera temporale a tai tempi necessaria a utile del comune, anzi scrive Gregorio, che ha voluto esigere tal multa Chilperico, quantunque non fosse allora costume, che si volessero i cherici obbligati a fare alcun' opera temporale a servigio del popolo, o del comune. Ma perchè Gregorio Turonense nomina nel citato luogo alcune persone serventi le chiese così: *Juniores ecclesiæ*, veggiamo quello, che altri coi Maurini dicono a spiegazione di queste voci. Questi monaci, e con essi li signori Dufresne, e Ducange nel loro glossario ci avvisano, che con queste voci significansi cherici, che aveano qualunque grado inferiore al suddiaconato; pure all'opposito il signor Le-Cointe negli annali suoi eccl. al dett'anno 578 § 3, ed all'addotto testo scrive, che avvisa egli, che con quelle parole debbono intendersi nominati i servitori delle chiese, perchè in molte antiche scritture nominansi *Juniores* le persone, che sono soggette alla giuridizione d'altri, che sia loro superiore, o signore.

* Bonifacio legato della corte di Roma in Alemagna: lettera sua a papa Zaccaria, § 3 d'essa, la quale è data da Mansio al primo luogo fra le lettere di Zaccaria medesimo, tom. 12 pag. 313.

*2 Zaccaria: lettera sua a Bonifacio, con cui risponde a quello, che gli fu da esso Bonifacio scritto. V. in Mansio fra le lettere di questo pontefice la lettera segnata 2, e di quella vedasi il § 3 detto tom. 12 pag. 317,

intimasse, che per queste, ed altre nequità non volea più s' adoperassero quei vescovi nel ministero ecclesiastico, di cui erano troppo più che dir si potesse indegni, perciò suggerì Bonifacio a Carlomanno di fare quel comando, che ne' capitolari suoi è dato sotto la data dell' anno 742, e che fu già da noi qui sovra citato, il quale colle istesse voci fu allora per legge ecclesiastica pubblicato in un sinodo nominato Germanico * tenuto da Bonifacio medesimo in uno de' suoi anni 742, o 743. Ivi si legge: salvo se il principe chiamasse al campo uno, o due vescovi con alquanti cappellani per confessare i soldati, e dir loro la santa messa, non dovrà alcun sacerdote ivi trovarsi mai, a cui non è lecito nè di combattere, nè di portar armi. Nè questa fu l'unica cura, che si diedero nel detto anno 742 e Carlomanno,

---

Crediamo noi col signor Le-Cointe sia stata scritta questa lettera nell' anno 743. Le-Cointe annali eccl. a quest' anno § 22 tom. 5 pag. 86. Ma il signor Pagio pensa, che fu scritta nel 742. V. le note sue 5 a 9 agli annali di Baronio all' anno 742, ove Baronio la riferisce al § 5.

* Germanico conc., che Mansio riferisce all' anno 743. V. il can. 2 Mansio tom. 12 pag. 366, al qual anno lo riferisce anche il sig. Le-Cointe ne' suoi annali eccl. al § 45, ove il testo, che noi citiamo, è dato col nome di can. 5, perchè quello, che sotto il solo titolo di canone 1 ci dona Mansio, dal signor Le-Cointe è dato diviso in quattro membri, che nominansi tutti come tanti diversi canoni; e quantunque Pagio abbia creduto sia stato tenuto questo sinodo nell' anno 742, V. le note sue già citate 5 a 9, delle quali Mansio ha copiata la sola nota 8 appiè dell' edizione del conc. crediamo noi doversi dir tenuto nel già dett' anno 743, perchè Mansio in una dotta nota sua, che non ha stampata nella collezione de' concilj al luogo, ove parla del detto conc. Germanico, qual nota è poi stata pubblicata negli annali di Baronio edizione di Lucca del 1742 all' anno degli annali 742, ha provato con diverse osservazioni, che la lettera di Zaccaria a Bonifacio, ed il conc. Germanico devono riputarsi documenti dell' anno 743.

Varj casi di vescovi del secolo VIII e IX, che in Francia sotto Carlo M., e nell' Alemagna, ed a Magonza, e nella Franconia, e tra i Visigoti cinti di ferro furono guerregianti, sono riferiti nelle centurie Magdeburgensi. Vedi la centuria 8 cap. 9 al § *De ratione gubernationis*, versicolo: *Castra sacrificandi, et comprecandi gratia sequi*, tom. 4 affogliazione 2 pag. 441 fin., e al § *Peccata gubernationis ecclesiæ* circa il fine al versicolo: *Aut more principum cum equitatu*, ed al verso seguente pag. 447.

e Bonifacio, i quali con tutta la maggior forza ecclesiastica disposero costringere i vescovi, e preti, e cherici maggiori col decreto, che abbiamo già prodotto al § 4 num. 20 in fine, sotto pena d'essere deposti, e scomunicati, a non usar nelle armate i costumi de' soldati. Nè per tutto ciò la pace, e la signoria de' vescovi, e degli abati in quei tempi allorchè i popoli andarono a guerra, ha potuto essere senza invidia, che, come si vedrà dal num. 185 al 188, sarebbonsi trovati questi principi, ancorchè più lunga vita che non ebbero avessero avuta, della loro estimazione oltre modo ingannati, che in questo contrastando il mondo ai voleri de' savj principi, ha potuto quello, che coi primi sovrani cattolici potè, come si è veduto dal num. 76 all'89, e dal 96 al 117 intorno all'esenzione dai carichi reali data pure ai vescovi, e preti, avanti ancora che fosse questa forse quanto desideravano quei sovrani interamente spiegata, e difesa. Nell'istesso anno davanti già citato 845 nel concilio Meldense fatto d'assentimento di Carlo il Calvo (178), a cui intervenne il dottissimo Incmaro, fu fatta intorno alle immunità reali ecclesiastiche legge tale, che non ha potuto certo dare fastidio ai magistrati. Ricordatisi i vescovi della legge di Ludovico Pio da noi data al num. 12, prescrivono (179): che si debba e dai giudici, e dai preti castigare quello, che vorrà imporre gravamento ad alcun cherico o per le de-

(178) Meldense conc. dell'845 fatto d'ordine, anzi a dir meglio con assentimento di Carlo il Calvo. Vedine la prefazione dopo il mezzo al verso: *Ob hoc justæ indignationis*. Mansio tom. 14 pag. 814 dopo il mezzo, ove si legge, che in quest'assemblea intervenne il dotto Incmaro arciv. di Rems.

(179) Meldense conc. medesimo canoni 63, 19, 26. Mansio tom. 14 pag. 834, 822, 824, il primo dei quali canoni, cioè il 63, se si guardano le note de' correttori Romani, si dirà leggersi in Graziano al

Can. 24 caus. 23 quest. 8 fedel.

cime, o per il manso delle chiese, pregato anche il re di non far esazioni dalle chiese, che non fossero consuete, e giuste, e non state fatte da' suoi maggiori, nè far egli, nè permettere, che i magnati facciano dimora ne' vescovadi per troppo lungo tempo. E nell'anno 887 nella città di Colonia *, ossia Agrippina, fu fatto ordine ecclesiastico forte, e grave contro quelli, che avessero fatto forza, o violenza per appropriarsi alcuna roba delle chiese, dettosi particolarmente, che era questa legge, o statuto fatto contro quelli, che la dote della chiesa, ossia il suo manso avrebbero gravata d'imposte. In Valenza pochi anni più tardi (era questa città nel regno dell'imperatore Lotario I) e nel sinodo dell'885 d'ordine suo congregati i vescovi (180) fecero al mondo comprendere, che non è ben fatto, che i laici amino sì poco i preti, che per li beni, de' quali alcuni divoti dotarono le chiese, gli sforzino a pagare danari per gravezza, ed hanno creduto poter dichiarare, che niuno pensi d'avere ragione sulli fondi proprj d'esse, per censo di sorte alcuna.

---

* Coloniense conc. dell'anno 887 can. 4. Mansio tom. 18 pag. 47. In questo canone si cita il can. 19 del conc. Aurelianense I, e doveasi nominare il can. 17 di tal concilio.

(180) Valentino conc. tenuto nel 855 d'ordine di Lotario I, siccome consta dalla prefazione degli atti d'esso. Mansio tom. 15 pag. 2. Vedasi di questo conc. il can. 9.

Trovasi usata dai PP. per significare quanto terreno si dovesse dare in dote alle nuove chiese la seguente frase: *Colonicam unam vestitam*; ma tal voce, che leggesi in varj luoghi delle formole di Marculfo, è spiegata da Bingonio alla nota, che ha fatta al cap. 30 del lib. 1 delle formole suddette, e dice Bingonio, che è *Colonica* tanta parte di terra, quanta può coltivare un villano, e che può questa pareggiarsi al *Manso*, per la qual cosa sono usate queste due voci come sinonime. Vedi la citata formola, e citata nota nella collezione de' capitolari di Baluzio, ove la nota è al tom. 2 pag. 916 fin.

Ma dappoichè abbiamo nominato qui sopra Incmaro arcivescovo di Rems, è convenevol tempo, che facciamo particolare menzione dei detti suoi sopra questo argomento. Egli in uno scritto mandato a Carlo il Calvo (181) dettò in primo luogo, che se il vescovo dà a qualche signore un fondo della chiesa per ottener protezione, o difesa, dee darlo a tale persona, da cui possa anche il re essere ben servito; laonde quantunque debba sempre mostrare questo soldato, o vassallo buona volontà per i vescovi, non debba trovarsi il principe defraudato; indi con giudizioso occhio riguardando la ragione, per cui possede, ed ha avuti beni dagli uomini la chiesa, che è alcuna volta la volontà di scontare con Dio il debito da' peccati nato, altra volta risoluzione o di fare divota obblazione, o di dare limosina a' poverelli, o dare il vitto ad anime consacrate al Re del cielo, scrive affermatissimamente al sovrano per sua pace, che la chiesa, tra perchè il suo ajutorio, e sua difensione ottiene tuttora da lui, e tra perchè s. Paolo ai Romani cap. 13 vers. 7 vuole, che ponghiamo mente, che ai signori del secolo è dovuta ed onoranza, e taglia tributaria, crede tenuta

(181) Incmaro arciv. di Rems: lettera sua scritta a Carlo il Calvo per ispiegargli, che sapea, che per querele a lui fatte da un laico, a cui il suo nipote altro Incmaro vescovo di Lion avea tolti, forse senza niuna buona ragione, alcuni fondi della detta chiesa di Lion già dati al padre del medesimo querelante, e già dal medesimo Incmaro suo nipote nuovamente all' istesso querelante conceduti dopo la morte del padre suo, che aveva esso colla regia autorità sua per l' ingiuria fatta dal vescovo al laico confiscati i beni del vescovado di Lion, ed ordinato, che la causa, e la ragione del laico si conoscesse dai giudici regj; perciò poi imprende a mostrargli, che delle azioni dei vescovi sono giudici non i magistrati, o gli uffiziali dell' impero, ma i ministri di Dio, i vescovi medesimi in sacre assemblee adunati. Vedi questa lettera, che è fra gli opuscoli d' Incmaro all' opuscolo 29, di cui citiamo noi il verso, che è circa il mezzo dell' opuscolo ivi: *Porro episcopus dispositis*. Opere d' Incmaro tom. 2 pag. 324 al mezzo.

tenuta di dargli ogni anno quelle somme, che col nome sono d' annuo dono significate. Quali doni oltrechè si sa, che pagavansi da prima a Pipino re di Francia nel 755 da varie congregazioni di monache, come consta dal sinodo Vernense * dell' istesso anno, e pagavansi secondo il testo dinanzi citato al num. 116 di Willielmo Malmesburiense nel 742 dai monaci, e preti Inglesi al re Etelbaldo, e pagavansi ancora nell' 817 a Ludovico Pio nipote di Pipino, come si è veduto alli nn. 144, e 146, da varie chiese, e varj monasterj in un suo diploma, o editto nominati, da Muratori *2 si è fatto noto con un documento di Ludovico I re di Germania figlio di Ludovico Pio. che ad esso nell' 854 il monastero di s. Gallo, e molti altri monaci davano annuali doni; nè è fra chi ha veduta la collezione de' scrittori Francesi fatta dal signor Duchesne chi per vero non tenga, che somiglianti doni mandavano pure di buona voglia in questi anni al re loro due sacerdoti, cioè Frotario *3

---

* Vernense conc., ossia tenuto a Verneuil d'ordine di Pipino re di Francia nel 755, can. 6 dopo il mezzo, verso: *Et si necesse est earum*. Mansio tom. 12 pag. 581 al mezzo.

Willielmo Malmesburiense *De gestis regum Anglorum* lib. 1 cap. 4 intitolato: *De regno Merciorum* prima del mezzo d' esso capo, verso: *Plerumque contingere solet*. V. il fine del capo pag. 29 linea 43, testo già da noi prodotto dinanzi al n. 116.

*2 Muratori *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 70 prima del mezzo, ove è un diploma di Ludovico I re di Germania dell'854, con cui concede grazia d' immunità al monastero di s. Gallo Vedi il fine di questo documento al verso: *Statuimus etiam, ut annuatim*. Opera suddetta tom. 5 pag. 959, 960.

*3 Frotario vescovo Tullense, il quale morì secondo il signor Cave dopo l' 837, com' egli ha scritto nella sua istoria letteraria degli scrittori ecclesiastici, ove tratta del secolo Foziano, anno 814 tom. 2 pag. 14. V. la lettera d' esso Frotario 21 scritta ad Ugone data dal signor Duchesne nella sua collez. degli storici Francesi, nella quale si noti al mez. di essa il verso: *Nam ad horum itinerum* Detta collezione tom. 2 pag. 720 al mez.

vescovo Tullense, e Lupo * abate Ferrariense, quantunque fosse questo costretto a confessare la strettezza del suo monastero. Ha posto un'altra volta il suo studio Incmaro dotto arcivescovo per ripetere il già detto, e per lui certo ammaestramento, quando scrisse ad Adriano II, che i regni si perdono per battaglia, o disposizione di Dio, non per iscomunica, e che i Francesi voleano obbedire al papa nei negozj ecclesiastici, ma non voleano lasciare a lui la deliberazione a chi dovesse darsi (182) la giuridizione del loro regno; disse ivi inoltre, che avea egli apparato da varj santi padri, che si può vivere nella società de' principi eretici, quali erano Costanzio, Giuliano, ed il tiranno Massimo, perocchè se è proibito avere comunione coi reprobi, dee intendersi (quando altresì il principe si volesse assomigliare all' uomo privato, e con esso dovesse andar del pari) ciò detto per quelli, che sentiti dalla chiesa quei, che vogliono accusare, e testimoniare, sono poi condannati, e non per i monarchi, contro dei quali non ci ha accusante, nè si è fatto per ancora giudizio ecclesiastico alcuno, li quali pare, che debbano frequentarsi, se fossero anche maligni, e

---

* Lupo abate Ferrariense, che secondo il Cave era di cognome anche chiamato Servato, e morì dopo l'anno 861. V. l'istoria letteraria sopra citata detto tom. 2 pag. 20 col. 2. Di questo autore è da leggersi la lettera 32 scritta a Ludovico soldato del re di Francia, in cui nota, che egli manda un dono di danari al re, ivi verso: *Immensas itaque gratias*; questa è nella collezione sopraddetta di Duchesne tom. 2 pag. 748 prima del mezzo.

Lupo abate Ferrariense: altra lettera sua scritta ad altro Ludovico, ma abate questo, che è data dal signor Duchesne alla lettera 43 nel già citato tom. 2. Vedasi il primo periodo d'essa lettera ivi pag. 755.

(182) Incmaro arciv. di Rems: lettera sua al papa Adriano II. Vedi al mezzo, ove si legge: *Nec etiam ab hæreticorum, vel schismaticorum*, e poco più sotto dopo il mezzo d'essa il verso: *Quæ omnia supra, et infra dicta*; ella è data fra gli opuscoli d'Incmaro all' opuscolo 41, opere sue tom. 2 pag. 694 circa il mezzo, e pag. 698 prima del mezzo, e si noti, che qui si riferiscono li testi di s. Agostino da noi dati qui dietro alli nn. 28, 33, l'ultimo de' quali fu anche dato al § 2 n. 102.

tollerarsi dai savj, purchè questi gli avvisino de' loro difetti, che con queste grandi persone li vescovi, che non concordano per le loro false opinioni, non sono partecipi, o complici di que' peccati, ch' essi anche commettono quando entrano in chiesa, o ricevono i sacramenti indegnamente. Segue più oltre esso così: questo non ostante trattenetevi d' incolparmi di parlare con poca osservanza di voi, o di difendere il mio re, o ch' io sia troppo ardito, che voglia contraddire con voi per vana licenza, o superbia, che penso solo darvi voto consultivo, perchè sono vescovo, e so, che seguitando sant' Agostino, il quale cita san Paolo, che ci comanda di non disubbidire ai sovrani, dobbiamo tutti anteporre a qualsivoglia altro pensiero quello di non rompere la legge di Dio; laonde quando non è maliziosa l' azione, che ci raccomanda di fare il principe, qual' è quella di onorarlo, o dargli danaro, curare dobbiamo di non offenderlo anche noi, che al dì del gran passaggio, che piaccia a Dio sia a tutti felice, saremo suoi giudici, perchè ad ogni cristiano parlò s. Pietro nell' epist. 1 cap. 2 vers. 13, e 17 qualor disse: in virtù del volere del Signore non disubbidite al re, temete Dio, ma non disonorate mai il sovrano; ove questo accortissimo dottore sostiene essersi fatto questo precetto senza eccettuazione a tutte le persone qualunque siano le loro dignità. E non disse Agostino ancor in altro luogo contro gli eretici, li quali gridavano, che non era oggetto delle leggi degl' imperatori la proibizione fatta ad essi di posseder beni terreni: se l' appostolo ci ha dato avviso, che dobbiamo essere reverenti al re, certo dee confessarsi da ognuno, che per virtù della sua regia podestà sola può dirsi, ed è nostra la padronanza delle nostre possessioni? Quindi, deduce Incmaro, non può negarsi, che è dovuta anche per i beni delle chiese deferenza al principe, e

che perciò debbo aver io per lui quelle voglie, che siano conformi alla brama, che manifestarono sempre i miei antecessori di osservare, e rendere benevoli alle loro chiese, ai sacerdoti ed alle figlie votate a Dio gli antecessori del mio re Carlo il Calvo. Ma palesò Incmaro senza timore di dire troppo con lettera scritta prima, cioè nell' anno 875 ai vescovi della sua provincia di Rems (183), quando temeva, che Ludovico volesse occupare gli stati di Carlo suo fratello absente da essi, ch' egli avea già fermato nell' animo suo, che doveansi esortare i sudditi a mantenere la fedeltà giurata a Carlo, e che non pertanto al principe suo nemico non doveano i vescovi fare contrasto ingiurioso, od invidioso alcuno; ove pronunziò altresì apertamente, che stimava, che non si dovesse lo spirito de' sacerdoti confondere, se fosse loro chiamato quel tributo, che in certa determinata quantità, e qualità è buon maestro l' uso, che si paghi dalle chiese, sì perchè s. Ambrogio contro Ausenzio notò, che gli altari non devono dal vescovo consegnarsi ai principi, e questa ne è la ragione, che non hanno essi, come ha la moneta, l' impronto di Cesare; sì perchè s. Agostino nel libro del modo di catechizzare gl' inesperti vuole, che, niuno eccettuato, ciascun uomo, quando non ripone la sua gloria il monarca nel comandare pec-

(183) Incmaro arciv. di Rems: altra lettera sua scritta, come consta dalla intitolazione della medesima nell' 875, ai vescovi suoi suffraganei. V. li §§ d'essa 37, 38, la quale è fra gli opuscoli suoi al n. 9 detto tom. 2 pag. 175 fin., e 176. Viene citato qui da Incmaro al § 38 il luogo del sermone di s. Ambrogio contro Ausenzio, il quale è dato fra le lettere del santo dai Maurini dopo la lettera 21, notato colle cifre, ossia §§ di tal sermone 31, 32, 33, indi cita il luogo di s. Agostino da noi dato qui dietro al n. 28, come ha esso medesimo fatto nella lettera scritta ad Adriano II veduta al num. antecedente, e finalmente cita ancora s. Ambrogio nel § 19 della sua lettera a Marcellina, luogo, che fu da noi prodotto al § 2 n. 11.

cato, ma chiede solo riverenza, o taglia, debba eziandio se fosse sacerdote, che sarà suo giudice nell'ora, che dovrà dare l'ultimo conto delle buone, e delle ree sue azioni, essere attento a non violare con temerità alcuna le leggi, che saranno da lui prescritte; sì anche perchè s. Ambrogio medesimo a sua sorella riferisce, che gli Ariani chiestagli una chiesa, gli dissero, che l'imperatore può dire, che tutte le robe del mondo sono sue, e ch'ei replicò loro, che havvi luogo in terra, ove esercita Dio solo la sua giuridizione, e questo è la chiesa sacra, che da lui fu data in guardia al sacerdote, e sotto la sua custodia, e giuridizione è stata lasciata, siccome ha dato agl'imperatori i tribunali, e tutte le robe, e case della pubblica società civile. Per questa sola cagione scrisse a Ludovico detto il Balbo figlio di Carlo il Calvo questo istesso arcivescovo (184), che potevano chiedergli i vescovi esenzione dei tributi, perchè si faceva loro grave danno in pretendere da essi pagamenti mai stati nè da Pipino, nè da Carlo Magno, nè da Ludovico Pio pretesi, e che erano dimenticati i privilegj dati da Carlo il Calvo alle chiese in Carisiaco; e qui si cita verisimilmente da Incmaro il passo da noi dato qui sopra al num. 159.

Ho di già avvertito al n. 126, e seguenti, che diedero i primi principi della seconda stirpe de're Francesi con altri privilegj per liberare gli ecclesiastici dai gravamenti generalmente imposti per beneficio dello stato, e della repubblica, ed hanno dato particolarmente Carlomanno fratello del padre di Carlo Magno, e Carlo

(184) Incmaro: istruzione data a Ludovico detto il Balbo § 8 d'essa innanzi al mezzo, verso: *Primo qualiter vos in regimine*; questa è all'opuscolo 10 fra le opere d'Incmaro tom. 2 pag. 182 al mezzo.

Magno medesimo, come si è detto al num. 117, anche quello, che loro dettò e la corte di Roma, ed il consiglio de' loro vescovi, e la propria divozione, cioè di fare esenti nel 742, 744, 769, 803, e molte altre volte ripetendo questo loro avviso ne' libri capitolari, i sacerdoti dal duro costumato aggravio di portar armi, e far guerra, dichiaratosi da essi, ch' erano contenti d' essere soccorsi da uomini laici dai medesimi stipendiati; per la qual cosa (185) se in Muratori vediamo, che nell' 811 il vescovo, e il clero di Modena dando in enfiteusi varj fondi pattuiscono, che il possessore, e gli eredi suoi, sempre quando verrà ordinato al vescovo d' armarsi per guerra, saranno tenuti seguirlo a tale regio servizio, e che nell' 812 * sono stati i monaci di s. Bartolommeo di Pistoja fatti esenti dal messo di Carlo Magno dal guerreggiare, perchè il fondatore del monastero il medico Guidualdo avea dato a utile e bene del monastero medesimo tal carico a' suoi eredi; e che circa il 932 *2

(185) Muratori *Antiquitates Italiæ medii ævi* dissert. 70 princ., ove è una concessione di beni dati a titolo d' enfiteusi dal clero, e dal vescovo di Modena a certo laico nominato Scolastico, ed ai fratelli suoi nell' anno 811. Opera suddetta tom. 5 pag. 955 fin. a 957 al mezzo.

* Adalardo abate messo di Carlo M.: giudicato suo per il monastero di s. Bartolommeo di Pistoja dell' 812. V. Muratori opera suddetta dissert. 70 sopra citata tom. 5 pag. 954.

*2 Raterio, che fu fatto vescovo a Verona nel 932 secondo Ughellio Italia sacra tom. 5 pag. 733 fin. nota (1), e secondo Pagio nota sua 3 agli annali di Baronio anno 928, ma secondo Muratori all' anno 931 annali d' Italia suoi ivi prima del mezzo, tom. 5 pag. 290 al mezzo. Muratori però ivi all' anno 932 dopo il mezzo dice, che ebbe la possessione di questo vescovado solo nell' anno 932 da Ottone I, detto tom. 5 pag. 295 al mezzo. Ordine al medesimo Raterio dato da Ottone I a far l' assedio al castello di Garda mentovato da Muratori nella dissert. 26 dell' opera sua *Antiquitates Italiæ medii ævi*, al princ. d' essa tom. 2 di quest' opera pag. 450 linee ultime, e 451, ove cita lo Spicilegio di Dacherio. Questo testo dello Spicilegio di Dacherio si può anche vedere nell' opera di Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 40 n. 15, ove si cita dello Spicilegio il tom. 1 pag. 170.

Raterio, il quale secondo Ughellio fu fatto vescovo a Verona nell' istesso anno, avea avuto ordine dall' imperatore di andar esso ad assediar il castello di Garda; e oltre a questo, se troviamo, che nel 965 * Ottone I ha fatto grazia al vescovo di Vormazia, che non possa alcuno chiamare nè lui, nè gli uomini suoi per farli andare con esercito sopra i nemici, eccetto che quando sarà necessario ch' ei vada, perchè rimanga il principe in buono stato, di compassione per l' infortunio degli ecclesiastici piangeremo, che dal servizio tratti e dell' anime altrui, e di Dio, e dalle sante orazioni con dispregio delle leggi umane, e divine erano a questo recati di portar essi in diversi paesi le desolazioni, e le

---

* Ottone I: diploma di privilegio da lui conceduto al vescovo di Vormazia nel 965. V. Muratori *Antiquitates Italiæ medii ævi* detta dissert. 26 princ. tom. 2 pag. 447, 448.

La cagione, per cui i principi sovente nel secolo VIII, e principalmente nel secolo IX furono indotti ad ordinare ai vescovi di guerreggiare, ed a far far loro, e ai preti così fatte gravezze, può dirsi fosse forse l'invidia cortigiana, per cui saranno state sconciamente da molti maladette le ricchezze delle chiese, per le quali saranno in questi tempi stati alcuni magnati delle reali corti nemici del tranquillo, e buono stato temporale degli ecclesiastici, e lo prova un periodo del capitolare di Carlo il Calvo dell'844, o 845, di cui nuovamente parleremo al num. seguente § ivi 12 in fine, verso: *Nec nos insatiabilis cupiditatis arguatis*. V. i capitolari raccolti da Baluzio tom. 2 pag. 19 al mezzo, poichè la difesa, che fanno ivi i vescovi dicendo, che non possono giustamente essere incolpati d' essere ingordi di roba, mostra, che tal peccato era loro in corte apposto, cioè che non godessero tutti le ricchezze, che per la generosa pietà de' divoti aveano avute i vescovi, con affetto puro, e interamente, e nettamente cattolico, e lo scrisse chiaramente a quest' istesso principe Carlo il Calvo l'arcivescovo Incmaro, rammentandogli, che già vivendo il suo avo Carlo M. fu indotto da alcuni de' principali del regno, a' quali dava occasione di mordere, e riprendere il chericato la quantità degli averi delle chiese, e de' sacerdoti, quasi per quelli malvagio stato dovessero avere (come ci testifica, che diceasi nel secolo IX Adelardo nel testo di lui, che daremo al n. 189 qui sotto) tutti i laici, e fu mosso a far legge, che tosto quel savio principe, perchè era disutile alle chiese, con altro pubblico editto cassò. V. l' opuscolo d' Incmaro 29 prima del mezzo al verso: *Itaque quum de aliis memorabilibus*. Opere d' Incmaro tom. 2 pag. 320 pure prima del mezzo.

uccisioni, che comunemente le guerre partoriscono. E qualora leggiamo, che Carlo il Calvo (del che ne fa testimonianza l'arcivescovo Etto * di Treveri) si mostrò stretto comandatore dei sacerdoti, che chiamò personalmente a guerreggiare in Italia, conviene ci dispiaccia il desiderio, o la volontà de' suoi consiglieri, se qui si disordinò, o la disgrazia di quel tempo, se era necessaria questa legge alla comune salute, od alla comune libertà. E poichè a questo rincrescevole aringo mi ha tratto il discorso, esponendo più stesamente i fatti di questa qualità, così favellerò, che per avventura non ne sarò ripigliato; dirò dunque, che se taluno sentirà, che l'istesso Carlo il Calvo nel capitolare, ossia sinodo II (186) Vernense dell'844 disse volere, che i vescovi eziandio malati, e li privilegiati mandassero uomini alla guerra, perchè l'assenza loro non fosse disutile allo stato; e che nel Tullense *2 fatto nell'anno 859 essendo egli assalito da

* Etto vescovo di Treverî: lettera sua, con cui invita i vescovi suoi suffraganei, gli abati, ed i vassalli abitanti nelle loro diocesi di mostrarsi pronti di seguire il re alla guerra, che era disposto fare contro un ribelle in Italia. Vedi questo documento nella collezione de' scrittori Francesi fra le lettere di Frotario vescovo Tullense al § ivi 25 tom. 2 di quest'opera pag. 721 al mezzo.

(186) Carlo il Calvo: capitolare suo tenuto nel palazzo di Verno nell'845 secondo Baluzio § ivi 8 del tit. 3 de' capitolari di questo principe secondo la collezione del medesimo Baluzio tom. 2 pag. 15. Questo documento è dato fra i sinodi da Mansio, e lo riferisce tenuto nell'844, ed è intitolato: *Sinodo Vernense II.* Mansio tom. 14 pag. 810, di che si è già parlato qui sopra n. 177.

*2 Tullense sinodo così chiamato nelle collezioni de' concilj, quantunque sia stata questa un'assemblea tenuta da Carlo il Calvo a forma dei capitolari nell'859, per la qual cosa gli atti d'essa sono collocati fra i suoi capitolari al tit. 30 de' capitolari del detto principe, ove sono da vedersi li §§ 6, 5, 7 nella collezione di Baluzio tom. 2 pag. 135, ove si noti, che a questi atti sono dati i due nomi e di capitolare, e di sinodo Tullense tenuto *apud Saponariam*, cioè nel luogo nominato Savoniere, che è vicino all'antica città detta Toul nello stato della Lorena.

da suo fratello Ludovico, il quale nimichevolmente adoperando con lui usò molti uomini, e varie terre del suo regno, come avrebbe usate le robe del proprio stato, in concilio, ossia nel capitolare da esso tenuto lagnossi del vescovo Venilone, perchè non gli fu a cura l'ajutarlo al bisogno suo, ed affermò ai padri, che si mise nel consorzio del detto suo fratello, e lo servì come più ha potuto in questo grave pericolo, che soprastava al suo regno, e non aveva potuto dare a lui compenso, ch'ei dice debito, o concorrere alla salute delle chiese, e del pubblico, quantunque non l'avesse di questo imperiosamente richiesto, ma pregato con amorevolezza, ed affetto; o se sentirà, che Incmaro * arcivescovo di Rems nell'866 abbia notificato al papa, che secondo la costumanza del regno di Francia, quantunque fosse a lui gravosa a comportare, egli, ed i suoi colleghi s'apparecchiavano a far col re la guerra ai Brettoni; e che il frate Lupo *2 abate Ferrariense, ch'è ciò, ch'egli scrive in più lettere, ed anche nel primo testo di lui da noi dato al n. 181, fu alla guerra, che vivendo Carlo il Calvo si fece nelle due provincie dette Aquitanica, e Burgandia, ed ha dovuto instare molte volte vivamente, affinchè il principe lo lasciasse libero alla sua casa, poich'era ai combattimenti di guerra inettissimo; o se

* Incmaro: lettera sua al papa Niccolò princ. d'essa, verso: *Nunc consequenter isto, qui constat, mense julio*, che è all'opuscolo 26 di questo scrittore. Opere sue tom. 2 pag. 299 al mezzo. Scrisse Incmaro questa lettera per risposta al papa, che lo avea corretto a cagione del giudizio dato in Francia contro il vescovo Vulfado, intorno alla qual lettera pensò Mansio, sia stata mandata nell'866. Mansio tom. 15 pag. 772.

*2 Lupo Ferrariense: lettere sue 24, 25, 78, che sono nella collezione degli scrittori Francesi fatta dal signor Duchesne tom. 2 pag. 742, 743, 766.

leggerà nelle cronache di Frodoardo (187), che nel secolo seguente ancora, e nell' anno 939 Artaldo vescovo di Rems ha fatto l' assedio a Causone, o che con lui il re Ludovico ha assalito un altro castello di Eriveo, o che il principe Ugone cercò d'impadronirsi dell' istessa città di Rems ajutato da varj vescovi della Francia, e della Borgogna, o che nuovamente nell' anno 944 * i vescovi di queste due provincie armati intenti furono, e solleciti a proccurare, che il re Ludovico vincesse i Nortmanni; o finalmente se vedrà che si scrive, che nell' anno 958 *2 il già detto vescovo Artaldo siasi impadronito del borgo Codiciaco, e che sia stato con altri vescovi, e col re Ludovico non oltre a due settimane all' assedio della cittadella del medesimo, o che nell' istess' anno Rorico vescovo Laudunense con soldati suoi siasi fermato intorno a Fara luogo munito, e Bruno vescovo di Colonia con un' armata sia andato nella Borgogna; non si dia ad intendere, che per questi avvenimenti sia egli tosto costretto di commendare tali costumanze, alle quali considerando in questo secolo Niccolò I, ne era troppo più dolente, che non erano confusi, o vergognati assai vescovi, e preti, che quest' usanza di seguitare d' essi ciascuno la parte amica guerreggiante aveano appresa, di che questo pontefice *3 rammaricossi e con

(187) Frodoardo prete della chiesa di Rems: opera sua intitolata *Cronaca*. Vedi quanto è scritto al verso, che principia colle parole: *Anno* 939 *Ludovicus*. Quest' opera è nella collezione suddetta del signor Duchesne detto tom. 2 pag. 604.

* Vedasi l' istessa cronaca al §, che principia colle parole: *Anno* 944, detto tom. 2 pag. 608.

*2 Vedasi la medesima cronaca all' anno 958, detto tom. 2 pag. 620.

*3 Niccolò I: lettera sua 27, secondo che ha dato queste lettere Mansio princ. d' essa, verso: *Reprehensibile*, tom. 15 pag. 291, luogo dato al Can. 19 caus. 23 quest. 2 fedel.

Ludovico, e con Carlo il Calvo tutti due figliuoli di Ludovico Pio, il primo re d'Italia, e di Austrasia, ed il secondo re di Francia. Nè s'avvisò mai alcuno di contare quest' usanza coll'altre azioni, nelle quali desidera occupare l'animo suo ogni vescovo santo, quantunque si possano a buona equità difendere quei prelati, che secondo la possa delle chiese loro o con moneta, o con uomini sovvengono il principe, o la patria da soverchia potenza di forte avversario turbati, o scompigliati, che secondo Incmaro (188) non ha il suo dovere fornito il vescovo, se dopo che si è mostrato ministratore de' sacramenti, ch'egli ha della legge di Dio ammaestrato, ed istruito il clero, ed il popolo, non dà al re, come è cosa costumata, ed usata, que' tanti militi, de' quali può la sua possibilità sostenerne le spese, coi quali fortificata la sua chiesa dal difendimento loro, esecutore si manifesta del precetto, che Dio ci fece (s. Matteo cap. 22 vers. 21.) qualor disse a tutti: dona a Cesare quelle robe, che tieni dipendentemente dalla sua ragione, ed a Dio quello, che appartiene a lui; al qual proposito citeremo il santo Adelardo abate Corbejense (189), che diceva, che molti rettori di grandi chiese, e troppo ricche,

---

Ha trattato compiutamente questo punto della continuata costumanza de' vescovi delli secoli X, e seguenti di guerreggiare in ogni regno cattolico Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 capi 45, 46, 47.

(188) Incmaro arciv. di Rems: scritto, in cui egli manifesta quali debbano essere le azioni di un buon vescovo, che è fra i suoi opuscoli all' opuscolo 46. Vedi il princ. d'esso, verso: *Peccantibus, et pœnitentibus*, opere sue tom. 2 pag. 762.

(189) Adelardo abate Corbejense, parente di Carlo M., che morì nell' 826. Natal Aless. ist. eccl. de' sec. IX, e X cap. 3 art. 11. Detti suoi riferiti da Surio al dì primo di gennajo, testo, che si legge in Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 40 n. 16.

e molti fraticelli in esse sono oltre modo ingannati pensando, che per la santa loro vocazione sia ad essi in monasterj doviziosissimi possibile vivere come si conviene a veri figliuoli di Dio, o gloriarsi d'imitare, come pur dovrebbono, con ogni studio la perfezione del nostro Padre celeste, poichè se disprezzati i beni proprj ne possedono altri, che gli annunziano continuamente e tumulto, ed affanno, e servitù secolaresche, certo questi non possono più vivere quella vita spirituale, che stimano, e prezzano, ma debbono per questa cagione vivere anch' essi soventi mondanamente, che non può piacere ai laici, che i preti, li quali hanno tanta terra, che raccolgono frutti, col prezzo de' quali possono avere comodità sovrabbondante, lascino ad essi, che hanno poche terre, e poche forze, tutta intera la cura, e tutto lo dispendio necessario per mantenere in quiete, ed in pace sicura la patria; però conchiude, che per le possessioni non debbano i sacerdoti rallegrarsi, dalle quali sono tenuti in tanta servitù, che non può la pietà loro essere più feconda d'opere buone; nè ad altro fine, che a consolare con laude il comune, che cerca uscir di qualche frangente, hanno creduto convenevole i monaci retti da Franco Abate Lobense (190) dare al vescovo di Leodio la metà delle rendite delle loro possessioni, purchè prendesse egli obbligo di mandare uomini al re, quando avrebbero militato i sudditi suoi; e Carlo il Calvo (191)

(190) Franco abate del monastero Lobense, che fu dal re Arnulfo fatto vescovo di Leodio. Vedasi il patto con lui fatto quando furono dati al vescovado varj beni del monastero, che è riferito da Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 2 lib. 3 cap. 15, ove parla delle commende ivi § 3, che lo ha copiato dallo Spicilegio di Dacherio tom. 3 pag. 314.

(191) Carlo il Calvo: editto suo dell' 869. Vedi l'opera intitolata: *Chronicon de gestis Normannorum* all' anno 869, che è nella collezione de' scrittori Francesi fatta dal signor Duchesne tom. 2 pag. 526.

per i Nortmanni, imposte varie gravezze in peso di quattromila libbre d' argento, volle avere anche dai preti nell' anno 869, come fece (192) pure nell' 877, in cui per solo governo del suo stato tagliò eziandio le chiese, e i preti in cinque, od almeno in quattro danari ciascuno specificatamente, e chiamò un soccorso di moneta ad uopo suo secondo la loro diversa possibilità. Considerisi inoltre, che sebbene siano nate dispute in questi tempi circa alcune immunità reali ecclesiastiche, furono sempre credute buone le leggi dai primi principi Carolingi date, che esentavano i preti di quanto pagavano per qualsivoglia cagione i laici ai loro signori per la quantità di terreno, che chiamavasi manso, siccome abbiamo detto al num. 12., dal quale quanto si raccoglieva era stimato rendita di necessità dovuta ad ogni chiesa, perocchè nel concilio Troslejano del 909 già mentovato al n. 13, dettosi dai padri, che peccavano molti, perchè molestavano indebitamente i sacerdoti per avere danaro da essi, o cibo, o cavalli, quantunque non potessero darli, se non che col frutto del manso, che è beneficio, o terreno tutto proprio, e necessariamente delle chiese, cercarono i padri, se quando un laico dotò una chiesa, abbia esso padronanza ne' beni alla medesima dati, o debba considerarsi padrone il vescovo; e con un canone del concilio Toletano III del 589 conchiusero, che dee in questo seguirsi la disposizione del vescovo, che conferirà coll' ordine a chi ne troverà egli degno e le decime, e i campi, e le vigne, ed i servi, od i danari a qualsivo-

---

(192) Carlo il Calvo: altro ordine suo dell' 877, che è negli annali Bertiniani a tal tempo. V. la collezione *Rerum Ital. scrip.* tom. 2 part. 1 pag. 563 col. 1; quest' opera è anche data nella collezione del Duchesne al tom. 3 dopo la pag. 249.

glia chiesa donati. E si consideri, che Ivone (193), il quale visse nel secolo XI, e morì nel 1115, al re Ludovico VI, che non viene più dal tronco (194) di Carlo Magno, ma da Ugo Capeto primo della terza stirpe de' re Francesi, l'unzione del qual Ugo fu fatta in Rems nel 987, a quel Ludovico cioè che per soprannome era

(193) Ivone vescovo di Chartres, di cui abbiamo già date particolari notizie qui dietro al § 6 n. 33 fin., ove si mostrò, ch'ei morì nell'anno 1115. V. la sua lettera a Ludovico il Grosso, ossia Ludovico VI re di Francia, la quale nell'edizione delle sue opere è alla lettera 202 tom. 2 pag. 86 col. 2 fin.; ma perchè in questa lettera parla al principe di alquante pelli di *sorci*, che gli erano state chiamate, è da sapersi, che alla lettera 104, verso: *Pauci tamen*, Ivone istesso ha mostrato, che per vanità ne' suoi tempi del secolo XII alcuni mettevano in uso queste pelli, e che quest' usanza tenevano altresì non pochi sacerdoti.

(194) Ludovico VI soprannominato il Grosso nacque nel 1081, e morì nel 1137. Fleury ist. eccl. lib. 63 § 14 circa il fine tom. 13 pag. 417 linee ultime lib. 68 § 40 tom. 14 pag. 433 princ.

Egli ebbe il governo del reame nel 1108, in cui fu con sacra funzione unto, perchè a quest'anno morì suo padre Filippo. Fleury ist. eccl. lib. 65 § 61 tom. 14 pag. 112 princ., e vedi Pagio nota 6 agli annali di Baronio anno 1106.

Che Ludovico VI sia nato da' maggiori, che erano della terza schiatta dei re di Francia, la qual'ebbe il regno nel secolo X, poichè fu estinta la linea de' principi Carolingi in Ludovico V, il quale morì nel 987, lo dice Fleury ist. eccles. lib. 57 § 18 tom. 12 pag. 258, nel qual anno fu eletto il capo di questa terza stirpe Ugo Capeto in re. V. l'albero delle tre stirpi de' re Francesi composto dai libri dell'istoria del signor Fleury al § 3 d'esso albero, ove parlasi di questa terza schiatta, che ivi troverassi, che il ceppo di questa terza famiglia de' reali sovrani Francesi fu Ugo Capeto, a cui toccò il regno nell'anno 987, e leggesi pur anche ivi, che Ludovico VI nominato il Grosso di questa schiatta principiò a regnare nel 1108. V. l'indice generale dell'istoria del signor Fleury intitolato *Table générale des matieres contenues dans l'Histoire ecclésiastique de M. Fleury* edizione in 4 pag. 306 sotto la voce *France*. Intorno alla morte dell'ultimo de' principi Carolingi Ludovico V, e ch'ella sia avvenuta nel 987, lo scrive anche Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 7 artic. 7 § 3 tom. 6 pag. 199 col 1 fin., ove all'articolo 9 § 1 detto tom. 6 pag 201 col. 2 spiega, che Ugone Capeto, " che non era del lignaggio del buono " re Pipino, ossia Ugo Ciapetta duca d'Orliens quando al tutto falli il li- " gnaggio di Carlo M. " come scrive Giovanni Villani istoria sua lib. 2 cap. 20, fu eletto dai grandi, o vogliamo dire magnati in re della Francia, e sacrato in Rems nell'istesso suddett'anno 987.

detto il Grosso, e che regnò in Francia dall'anno 1108, senza fare argomento alcuno, francamente fece sapere, che poco lodevolmente per sola vanità avea preteso da lui, che gli fosse esso a sue spese provveditore di certo numero di pelli di sorci non comunali, e che scrivendo al legato del papa arcivescovo di Lione nominato Ugone, non lasciò stare di dirgli, quando delle investiture, che davano i principi de' vescovadi, eravi disparere grave tra i laici, e sacerdoti (195): ancora che il vescovo Senonense abbia accettata investitura dal re, che altro può dirsi questo suo fatto, se non che azione operata con tanto fondamento, con quanto varj sommi pontefici hanno instato presso gl' imperatori, affinchè gli eletti

---

(195) Ivone: lettera sua 60 scritta ad Ugone legato del pontefice, ed arcivescovo di Lione, ove dal prine. fino al mezzo si duole al legato, perchè non voleva si potesse dare la consecrazione al vescovo Senonense, di cui non ne aveva ancora esso approvata l'elezione, e con molti testi mostra, che non volea creder egli, che creda l'istesso sommo pontefice avere tanta autorità, che rompa i canoni dell'antica chiesa, o voglia alterarli, come avea fatto esso, a cui però scrive d'avere obbedito sopra negozj non appartenenti nè alla fede, nè alla correzione de' costumi; indi perchè quest'arcivescovo Ugone avea spiegato, che pretendeva si differisse la consecrazione di questo vescovo, a cagione, che avea l'istesso vescovo dal re ottenuto l'assentimento per tenere quella dignità, pigliandone l'investitura dal re medesimo, siccome se avesse in questo commesso peccato, Ivone lo scusa, e spiega, che l'approvazione si è chiesta da molti altri d'ordine, e di volere parecchie volte de' sommi pontefici, e che l'investitura, la quale è data per significare non già che la persona investita è fatta atta ad usare delle ragioni sacre, e spezialmente proprie della dignità vescovile, ma che a questa persona è donato dal re dominio di terre, e ville, e ragioni temporali, è atto attenente alla ragion civile, per cui a chi l'ha fatto non debbano farsi doglianze, o riprendimenti da chi ha la difesa della fede, e della ragione cattolica. V. le opere d'Ivone tom. 2 pag. 26 col. 2 fin., e pag. 27, principalmente ivi col. 2 al mezzo, verso: *Quod autem scripsisti*.

Che i vescovi eletti per usanza non fossero in questi tempi consecrati dove il re non ne avesse provata l'elezione, è mostrato da Ivone istesso a papa Pascale II nella sua lettera 104 già citata al n. antecedente 193, e per gli Spagnuoli è provato letteralmente dal can. 6 del conc. Toletano XII dell'anno 681. Mansio tom. 11 pag. 1033, che non è intero, al

Can. 25 dist. 63 male.

a qualche chiesa potessero ottenerla, e varj altri, che non hanno voluto essi medesimi essere consecrati, finchè non era la loro elezione dalla corte imperiale lodata? Nè una mano, od una lingua, o la verga, od altro, che serva al principe, quando investisce il vescovo, sono prove, che dia, od intenda dare ragione alcuna spirituale; egli dà la possessione delle ville, dei campi, e castelli, che sono di poi del vescovo, perchè ne ha avuta ragione dal monarca, il quale può dargliela, perciocchè sant' Agostino (e qui cita Ivone il testo da noi dato al § 2 n. 102, e che ha citato Incmaro nel suo passo, che abbiamo veduto al n. 182) ha mostrato a tutti, che i nostri poderi non possiamo troppo bene difendere da chi li danneggiasse, o ne molestasse, se non ci ajutiamo colla legge civile, cioè dei re della terra, quantunque questa sia tutta certamente di chi l'ha fatta, cioè di Dio. Ben faremo ancora qui di notare, che nel fine del secolo IX il principe Carlo il Grasso, che figlio era di Ludovico II re di Germania, nato questo da Ludovico Pio, il quale secondo Natal Alessandro fu fatto imperatore in Roma nell'anno 881 col consentimento di Giovanni VIII, perchè nel secondo anno del suo impero 882 volle consentire al piacere del papa, e di molti vescovi, che con lui insieme furono in quell'anno a Ravenna, com'è scritto da Mansio, e per farsi merito con Dio dichiarò (196), che

(196) Carlo il Grasso imper., e re di Francia: editto suo riferito da Mansio per mostrare quello, che si è operato nel concilio di Ravenna dell' anno 882, di cui non si hanno gli atti, del qual editto ci avvisa Mansio, che ne ha data copia Muratori nelle sue dissertazioni sopra le antichità de' tempi, o secoli mezzani al tom. 1 pag. 869. V. Mansio tom. 17 pag. 555 fin., ov'è l'intitolazione di questo concilio, e pag. 560 al mezzo, ov'è l'editto da noi citato.

che era disposto voler costringere eziandio per multa qualunque nemico di qualsivoglia delle chiese del suo impero, e particolarmente dell' Italia a non pretendere mai nè per i beni, nè per i massai, o servi d' esse nè dazio, nè tributo, nè servizio alcuno, e di notare inoltre, che nel concilio Melfitano del 1089 citato al § 7 num. 158 si volle di più, che fossero tenuti esenti di qualunque gravezza non solo i beneficj ecclesiastici, ma i beni patrimoniali dei cherici; nè è l' unica, o la prima volta questa, in cui siasi fatto in Francia non che agio di tal sorte al clero, cioè siasi fatto simile beneficio a qualche particolare chiesa, di che vedi n. 126, e seguenti, per le possessioni sue, ma sia stata generalmente pronunciata questa sentenza, perchè la disse già per editti di suo padre, e di suo avo promulgata Clotario II nel testo veduto qui sopra al n. 130, e la bandì Carlo Magno, poichè essa era già forse dismessa, non pure per la quantità di terreno, che nominavasi manso, ma generalissimamente per tutti i fondi, e tutte le robe, che ad uso delle chiese fossero, nei luoghi addotti al n. 145, e 152, e fors' anche in quello, che è dato al n. 155, ove si conferma il principe con una sentenza stata pronunciata in un concilio Romano fatto sotto Simmaco nel 502, e la pubblicarono ne' più moderni tempi i vescovi non solo

---

Che questo principe fosse figlio di Ludovico II re della Germania, e questo sia nato di Ludovico Pio, è dimostrato dall' albero genealogico della seconda stirpe de' re Francesi, che è in testa del tom. 2 della collezione degli storici Francesi fatta dal signor Duchesne; egli fu fatto, e coronato imperatore da Giovanni VIII nell' 881. V. Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 7 artic. 4 tom. 6 pag. 193 col. 2 princ. Fleury però narra fatta questa coronazione nel natale dell' 880 ist. eccl. lib. 53 § 28 al mezzo tom. 11 pag. 477.

ne' due concilj generali nei loro testi, che daremo alli nn. 201, e 202, ma nel secolo XIII in tre concilj, uno Narbonese, l' altro Tolosano, e l' altro fatto in Colonia, materia, di cui nuovamente parleremo al n. 234.

Più avanti facendomi dico, che san Bernardo, a cui non ostante che fosse dal duca di Lorena (197) stato per gli uomini del suo monastero condonato un dazio, facevano forza gli uffiziali suoi, acciò lo pagasse, non s' inalberò contra essi, ma narrato il fatto modestamente al duca, scrisse, ch' egli conveniva sapesse, che Cristo ha detto (Matt. cap. 25. vers. 40.) quanto voi donate ai poveri servi miei, lo tengo dato a me, e non permettesse più che fosse ai monaci coll' autorità sua ritolto quel dono, che con onore, e salute dell' anima, o per pura generosità avea dato al monastero, se pur egli volea tuttavia, che de' monaci fosse quello, che una volta ad essi donato avea, nè gli spiaceva poi pagare il tributo, o potea penare a ubbidire, se gli avesse manifestata mutabilità del suo proposito ad imitazione del Salvatore, che pagò il censo a Cesare liberamente. Il qual santo al papa Eugenio III disse nel passo da noi citato al § 2 n. 4: come voi potete aver letto, san Paolo negli atti degli apostoli capit. 3 vers. 6 dando al zoppo quello, che aveva, spiegò, che non poteva dare nè oro, nè argento ei, che era povero, e di vita tanto strema, che non ne aveva; però non bisogna, che io vi mostri, che l' apostolo non avendo potuto trasferire in voi niuna di quelle cose, ch' ei non ebbe mai, le ville, ed i poderi, che tenete, vostri sono forse per buona ragione, ma non per quel diritto, che apostolico da tutti, ed anche da

---

(197) S. Bernardo: lettera sua 119 scritta al duca, ed alla duchessa di Lorena: opere sue vol. 1 pag. 126 fin.

voi ho sempre creduto io sia chiamato. Nè fu mai noja al clero Francese udire come queste parole, così anche dipoi non molti anni invito a dare, dove grande apparisca il bisogno al re di grosse somme di danaro, e se ne può prendere argomento dal testamento, che tosto produrremo, fatto in Parigi nell'anno 1190 da Filippo Augusto re di Francia, che è quello, che nel 1188 nel caso urgente della deliberata impresa della Crociata in adunanza fatta de' signori, e de' prelati del regno (origine questa della decima allora, e dipoi anche chiamata *Saladina*, di cui qui sotto al n. 247) chiamò la decima da tutti i suoi sudditi, nè volle eccettuarne uno (198), e quindi anche dai preti, ma per quell'anno solamente, perchè non poteva col suo tesoro fare la proposta guerra in Terra santa contro i Turchi; quale costume se fu condannato da Pietro Blesense (199), gridò egli solo perchè temeva potessero insinuare al principe i ministri di mantenerlo eziandio in tempo di pace. Filippo Augusto nel

(198) Filippo Augusto re di Francia: editto suo riferito da Rigordo nel suo scritto intitolato *De gestis Philippi Augusti* dato nella collezione del sig. Duchesne. V. ivi al tom. 5 pag. 25 al mezzo: quest'editto dicesi fatto nel 1188 da Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XI, e XII cap. 7 artic. 10 § 2 fin. tom. 6 pag. 606 col. 1 dopo il mezzo.

(199) *Petrus Blesensis*: lettera 20 scritta a D. Crispino, e al maestro Pagano. V. dopo il mezzo d'essa il verso: *Sane sicut audivimus, exiit edictum*, ella è nella bibliot. massima de' SS. PP. tom. 24 pag. 951 ivi col. 1 dopo il mezzo. Vedasi anche la lettera 121 a Giovanni decano Rotomagense al mezzo d'essa, al verso: *Si principes vestri novæ peregrinationis obtentu*, detto tom. 24 pag. 1033 col. 2 al mezzo, e vedi la lettera 112 pure al mezzo della medesima, verso: *Imo bellorum lex publica*, quale ultimo testo è citato da Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XI, e XII cap. 7 artic. 10 § 2 al mezzo tom. 6 pag. 605 fin. col. 2, e 606 col. 1.

Pietro Blesense vivea nel secolo XII, fra gli autori del qual secolo è dato e nell'istoria di Natal Aless., e nella bibliot. massima de' SS. PP. ivi al tom. 1 princ., ove è l'indice di tutti gli scrittori, de' quali si danno le opere nella biblioteca alla lettera *P*, ed alle voci *Petrus Blesensis* leggesi scritto, che dee credersi sia egli morto nel 1200.

citato testamento parlò così (200): nei casi, che alcuni nemico facendo guerra a mio figlio avrà esso spesi tutti li suoi contanti, i laici faranno a lui ogni servigio in avere, ed in persona in tutto il suo reame, ma i cherici darannogli la solita provvisione di moneta da essi a me sopra donata. Ma perchè egli aveva sempre con grandissima affezione le persone de' cherici, e le robe loro considerate, quando nel 1215 andò contro al nemico imperatore Ottone disse * ai soldati, che doveano confidare in Dio, sapendo, che nell'altro campo pagavansi da un principe scomunicato i soldati delle tolte de' poveri, e delle chiese, e de' cherici, che in tutto liberi tutta fiata furono nel suo regno, seppe non pertanto questo principe fare giusto risentimento coll' avaro clero Remense, poichè ci fa sapere Guglielmo Brittone *2, che adoperatosi con preghiere di avere quel sovvenimento, che si dà a' padroni dai beneficiati per potere il suo grado con dignità mantenere, perchè gli rispose il clero, che i cherici pregatori sono, non pagatori, simigliantemente quantunque l'istesso clero lo abbia richiesto della maniera di punire nemici oppressatori, che lo aveano

---

(200) Filippo Augusto re di Francia: testamento suo fatto nell'anno 1190 innanzi la sua partita per la guerra di Terra santa. V. il fine d'esso al verso: *Si vero Dominus Deus*; questo documento è riferito da Rigordo *De gestis Philippi Augusti*, ove è anche da vedersi la linea 1 del capo intitolato *Gesta decimi anni regni*. Vedasi la collezione del signor Duchesne tom. 5 pag. 30 fin.

* Filippo Augusto re di Francia: orazione sua fatta ai soldati nell'anno 1215, qualor volea dar battaglia all'imperatore Ottone, riferita a quest'anno nella citata istoria degli accidenti della vita di questo principe scritta da Rigordo, verso: *Rex autem antequam congrederetur*, citato tom. 5 della collezione del signor Duchesne pag. 59 al mezzo.

*2 *Willielmi Briton Armorici Philippidos*: lib. 1 fin., versicolo di questo poema *Tempore cujusdam guerræ rex prodigus æris*, questo si legge al citato tom. 5 della collezione del signor Duchesne pag. 108 fin., e 109.

messo in male stato, esso ha solo a favor suo mandati ambasciatori, e lo ha con parole nutricato, nel che imitato fu dalli re Enrico III *, ed Edoardo I *2 d'Inghilterra, che nell'anno 1242 levò il primo ogni protezione ai frati, ed il secondo nel 1298 ai preti, avendo molto mancamento di danari, perchè non aveano voluto sovvenirli, datosi da Filippo ai cherici Remensi insegnamento, che è bene delle chiese siano uomini di somma liberalità gli ecclesiastici, e diano ai re liberalmente, che sono persone degne, quasi comandate da Dio, le quali quando erano esaustissime di danari ne provvedevano allo stato cogli argenti, e co' tesori del tempio con piacere di quanti sacerdoti lo guardassero innanzi alla venuta del Messia, regnando li re Ezechia *3, ed Aza *4, dai quali è ne' libri santi detto espressamente, che fecero quello, che piace al Signore, come avea fatto David loro padre. Ma quello, che abbiamo infino a qui

---

* Enrico III re d' Inghilterra: imposizione da lui chiesta ai monaci Cisterciensi nell'anno 1248. V. l'istoria di Matteo Paris agli ultimi fatti di quest'anno, verso: *Significatum est*, e vedansi li due versi seguenti pag. 405 col. 1 al mezzo, e col. 2 princ.

*2 Edoardo I re d'Inghilterra: imposizione da lui posta ai preti nell'anno 1298. V. l'istoria d'Inghilterra scritta da Tommaso Valsingamo al princ. de' fatti di quest'anno, che è alla pag. 59 dell'opera, ossia collezione intitolata *Anglica, Normanica, Hibernica, Cambrica a veteribus scripta.*

*3 Ezechia re di Giuda: atto suo, con cui tolse l'argento del tempio per pagare al re degli Assirj Sennacherib quello, in che avea convenuto facendo pace, lib. 4 dei re cap. 18 vers. 1 a 17. Questo avvenne all'anno 710 innanzi alla nascita di Cristo, secondo la data, che è in margine a questo luogo nell'edizione della sacra bibbia fatta colla versione Francese, e con moltissime note, e dissertazioni ultimamente in Francia tom. 4 pag. 830.

*4 Aza re di Giuda: atto suo, con cui col tesoro del tempio fecesi amico nel 956 avanti la nascita di Cristo il re dell'Assiria per potere unitamente far guerra al re di Giuda Baasa. V. il lib. 3 de're cap. 15 vers. 16 a 20. Duhamel, quantunque nel sacro testo a questo cap. 15 vers. 11 sia lodato Aza nella sua nota ai passi da noi citati, avvisa, che Aza peccò, poichè diede ad un pagano il tesoro del tempio di Dio.

veduto essere narrato ne' libri sacri di Ezechia, e di Aza, di necessità fecero anche li re Joas *, ed Achaz *2 attenutisi alla regola, che si raccoglie da Claudiano *3, e da altri citati da Puffendorfio, che la necessità è tiranna degli uomini, lasciandone la volontà libera, e scarica d'ogni colpa, e d'ogni sospezione di colpa; onde in caso di contravvenzione alla legge commessa per tal cagione nè infamia, nè riprensione loro ne segua.

---

* Joas re di Giuda tolse dal tempio il tesoro per liberarsi dalla guerra mossagli 855 anni avanti la nascita di Cristo dal re dell'Assiria Azael, lib. 4 dei re cap. 12 vers. 1 a 19.

*2 Acaz re di Giuda negli anni 742 davanti alla nascita di Cristo ha dato anch'esso per aver ajuto a liberarsi da' suoi nemici al re degli Assirj dono di roba del tesoro del tempio, lib. 4 dei re cap. 16 vers. 1 a 10.

*3 Claudiano lib. 2 in Eutrop. vers. 596 luogo citato nell'edizione di Lipsia del 1759 dell'opere di Puffendorfio colle note di Erzio, e di Barbeirac alla nota 1 del lib. 2 cap. 6 dell'opera d'esso Puffendorfio intitolata *De jure naturæ*, ove disputasi della ragione, che dà la necessità, di che ivi parlandosi si citano dal medesimo Puffendorfio altre autorità tom. 1 pag. 282.

Che la necessità debba prevalere ad ogni legge, ed anche a quella di natura, si legge al cap. 25 lib. 1 dell'opera di Plutarco *De placitis philosophorum*.

Lo provano Ulpiano l. 1 § 1, verso: *Sane si qua*, dig. lib. 1 tit. 10 *De officio consulis*, Alessandro imper. alla legge del 226, che è la l. 6 cod. Giust. lib. 4 tit. 24 *De pignoratitia actione*, e lo prova la legge Romana chiamata *Lex Rhodia de jactu*, per cui è stabilito, che gettate in mare per necessità di tempesta le merci d'alcuni, gli altri, le merci de' quali perchè di poco peso, benchè di molto valore, sono state serbate, debbano coi danneggiati per le robe perdute acconsentire, che si divida con essi il carico del danno avuto, sopra del che si può vedere la legge 2 § 2 dig. lib. 42 tit. 2 *De lege Rhodia de jactu*, ed il comment. di Cujacio fatto al lib. 19 delle risposte di Papiniano, e particolarmente a quello ivi fatto alla l. 3 sopra la detta legge *Rhodia de jactu*, il qual comment. è nell'ultima nobile edizione delle opere di Cujacio fatta a Napoli al tom. 4 pag. 1411 fin., 1412, e seguent.

Pronunciò questa sentenza Giovanni VIII nel suo testo, che è dato da Graziano con qualche scorrezione, ma non con errore al

Can. 7 caus. 30 quest. 1 non male.

Leggesi poi al capit. 3 lib. 3 tit. 35 *De statu monachorum* delle decretali, ove è un testo di Alessandro III, che nessuno è esente dal servigio, che tutta l'università, o comunità, in cui egli vive, ha diritto di chiamare dai compagni per necessaria, ed essenziale sua conservazione.

Nè sono essi tutti forse meno per ciò laudabili, che lo sia stato il santo David *, che non è occulto, come chiamò, ed ebbe (non potendo ajutarsi altrimenti in tanta necessità, in cui era 1060 anni circa innanzi alla nascita di Cristo) dal sacerdote Abimelech il pane, di cui dai serventi al tempio in fuori altr' uomo non potea cibarsi, perciocchè quando andò a Nobbe per fuggire dal re Saul, che l' avea condannato a morte, ivi non era altro pane; ed è pur favorevolissimo a questo nostro giudizio quello, che s. Matteo *2 narra dato da Gesù Cristo parlando ai Farisei di quest' atto di Davidde, che disse operato a cagione ch' era affamatissimo; per la qual cosa Filippo il Bello a Bonifacio VIII pel fatto della bolla, della quale parleremo al n. 209, allegò, che se non concorre anche negli ecclesiastici come ne' laici l' istessa inclinazione di sovvenire il loro re quando è vessato da oste potente, nè può col suo tesoro preparare esercito, con cui possa mantenere salvo ed il suo avere, e l' onore, sono i cherici membri della società alla medesima inutili, testo, di cui parleremo nuovamente al n. 249.; di che non avrebbero i Luterani dovuto fare colla chiesa Romana quelle ragioni, che in alcuni de' cento gravami *3

---

* David cibossi del pane santo dato da Abimelech 1060 anni avanti la nostra redenzione lib. 1 dei re cap. 21 vers. 1 a 7. Citasi questo fatto da Grozio *De jure belli, et pacis* lib. 1 cap. 4 § 7 tom. 1 pag. 340 fin., per il qual passo secondo il medesimo manifesta cosa è, che qualunque sia la virtù del comando, eziandio del primo legislatore Iddio, non perciò ella è tanta, che in caso di estrema necessità si voglia, che nessuno ne possa vergogna di chi vi contravviene mai prendere, o possa riprensione in lui alcuna cadere.

*2 Matteo cap. 12 vers. 1 a 5.

*3 Gravami cento, che furono proposti, come dicono e Fleury, ed Odorico Rajnaldo, il Pallavicino Gesuita, F. Paolo, e Goldasto, in Norimberga contro gli ecclesiastici in un' adunanza d' Alemanni, e di varj principi, e molti grandi, e dotti personaggi di quella nazione. V. li gravami 28, 29, 30, lo scritto de' quali cento gravami fu mandato al papa Adriano VI

proposti nel 1523 si leggono, perchè i principi, non avendone i sudditi laici, per fuggir perdita, pericolo, e scorno se ne procaccino dagli ecclesiastici, che ragionando infra questi termini non era da dirne male alcuno, come ogni sapiente se ne potea avvedere, che contro all'animo dei santi mai non fu pensare, che non appartenga alla chiesa sovvenire gli uomini, o quelle comunità, e quei popoli, dove la povertà sia estrema, e comune, o che per malignità di fortuna non possono trovar rimedio agli affanni loro, ed all'imminente detrimento dello stato, che nella sua ricchezza, e nella pietosa liberalità, di cui i ministri suoi mercè d'Iddio pieni si discernono. Con questo avvedimento varj sacerdoti in concilio a Biturici *, ossia a Bourges, secondo l'avviso del

nel 1522 secondo Goldasto. V. la collezione sua delle costituzioni imperiali tom. 1 pag. 456 fin. a 479, ove benchè questo documento sia intitolato *Scritto de' cento gravami ec.*, e che sia diviso in soli capi 77, si vedrà non esservi contraddizione, se si noti solo, che il cap. 3, 4, e molti altri sono divisi in varie parti, e danno diversi distinti gravami sotto un capo solo, ai quali diversi gravami essendo state poste in margine le vere cifre de' numeri, che debbono dar il conto de' gravami cento, si conoscerà, che al cap. 77 trovansi riferiti realmente cento distinti punti di gravame. Questo documento trovasi citato in molti libri col titolo *Fasciculus rerum expetendarum*, quale lo ha nell'edizione del 1536, secondo che è detto dal Pallavicino nell'istoria del conc. di Trento lib. 2 cap. 7 alla nota marginale 1 fatta a questo capo tom. 1 pag. 140 al mezzo, ove narra fatti avvenuti nell'anno 1522; resta solo qui da notarsi, che gli altri scrittori qui sopra menovati, Fleury nell'istoria eccl. lib. 128 §§ 34, 35 tom. 26 pag. 160, Odorico Rajnaldo annali suoi eccl. anno 1523 §§ 28, 30, 52, F. Paolo ist. del conc. di Trento lib. 1 prima del mezzo tom 1 pag 27, ove parlano, di questo scritto, lo attribuiscono fatto all'anno 1523, e Natal Aless. narra, che fu fatto questo scritto anch'esso in Norimberga concordemente cogli altri, ma lo vuole fatto nell'anno 1524, e che fu mandato al successore di Adriano VI Clemente VII. V. l'ist. eccl. delli secoli XV, XVI cap. 2 artic. 10 § 4 n. 7 tom. 8 pag. 122 col. 1 fin., e col. 2 princ.

* Biturici, ossia Bourges conc. ivi tenuto nell'anno 1225 dal cardinale di sant'Angelo legato della corte Romana, secondo Fleury ist. eccl. lib. 79 § 16 tom. 16 pag. 594, ove spiega, che v'intervennero i vescovi di

del legato del papa, o nel 1225, o forse nel 1226 prestarono essi forza al re di Francia Ludovico VIII per far

nove provincie, come è riferito da Matteo Paris all'anno 1226 nell'istoria sua Anglicana, verso: *Hoc eodem tempore venit*, pag. 227. Vedasi la lettera scritta al papa Gregorio IX nell'anno 1227 dal clero di Parigi, in cui i preti scrivono lamentanza al papa del fatto seguente poco innanzi trattato nel conc. di Biturici, ossia di Bourges, cioè: che chiamò in primo luogo il legato in quel conc. al clero, che si dovesse deliberare di pagare al re Ludovico VIII la decima per cinque anni; e che quantunque dai delegati del clero a quel conc. intervenuto non fosse stato promesso il pagamento della decima, ma sì bene di sovvenire il re liberalmente nell'impresa di far guerra contro gli eretici Albigesi, purchè il re medesimo andasse egli personalmente a tal guerra, pure perchè seppero, che il re avea disposto di regger egli personalmente questo affare, il clero gli pagò tosto la mezza decima d'un annuale reddito. Scrivono poi in secondo luogo, che morto il detto re Ludovico VIII (lo che l'istoria di Fleury narra avvenuto nel novembre 1226, luogo sovra citato § 29, ove si narra, che il suo successore Lodovico IX fosse d'età di soli anni undici, e conseguentemente non atto a condurre eserciti) il legato, e la regina unitamente voleano costringere gli ecclesiastici a pagare l'intera decima durante il corso di cinque anni, cagione, per cui il clero unito di quattro provincie Remense, Senonense, Turonense, Rotomagense aveano di questo giudicio appellato alla sede appostolica. Vedasi questa lettera negli annali d'Odorico Rajnaldo al dett' anno 1727 §§ 56, 57, e nell'istoria di Fleury luogo sopra citato § 34 detto tom. 16 pag. 629 fin., e seg., e la narra pur anch'esso scritta come Odorico Rajnaldo all'anno 1227. Oltrecchè dalla lettura dell'istessa suddetta lettera sua pare già chiaro, che nel conc. di Bourges tenuto in questi anni 1225, o 1226 il legato del pontefice abbia al clero intimato, che voler suo era, ch'ei pagasse la decima al re, che doveva guerreggiare contro gli eretici; stimo far notare, che così ha intesa questa lettera Natal Aless., il quale afferma, che in quel conc. il legato pontificio fece decreto per tal decima, citando ivi anch'esso un periodo della detta lettera del clero di Parigi mandata nel 1226 a Gregorio IX. V. Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XIII, e XIV cap. 7 artic. 7 § 2, verso ivi: *Regi christianissimo*, e seg. tom. 7 pag. 255 dal mezzo della col. 1 al mezzo della col. 2.

Resta da sapersi, che intorno a ciò, che nel conc. suddetto Bituricense si è per la detta decima trattato, altra notizia non abbiamo, che quella, che è nella detta lettera del clero di Parigi; ma si sa, che l'affare principale, per cui fu tenuto quel conc., è il negozio del conte Ramondo conte di Tolosa, che dando troppo favore agli eretici era già stato scomunicato, e fu a quel conc. presente, perchè chiamato, ove non fu presa nuova deliberazione alcuna per lui, che fu poi nuovamente scomunicato dal legato in un conc., che tenne a Parigi nel gennajo 1226. V. Fleury citato lib. 79 § 18, e che fu nell'istesso conc. trattato ancora della riserva al

guerra agli eretici Albigesi, pagandoli la mezza decima delle loro entrate, ed erano in concilio li preti di nove provincie, di quella di Bourges, di quella di Rems, di quella di Sens, e di quelle di Tours, e di Lione, e di Luch, di Narbona, di Bordeaux, e di Roven, e diede un'assemblea di prelati tenuta a Parigi nel 1242 secondo Matteo Paris * al suo figlio il santo Ludovico IX la ventesima delle rendite de' beni loro per quell' anno per l'istessa ragione. La giustizia di qual precetto con sì fatta forza in ogni tempo fu ricevuta nella mente de' savj ministri di Dio, che nel già mentovato secolo XII agli ultimi anni d'esso, ed ai primi del secolo XIII non poco innanzi che così parlasse Filippo re di Francia nominato il Bello a Bonifacio VIII, com' è già spiegato, cioè nel 1179, Alessandro II, e tutta la chiesa con lui

---

papa di due beneficj di ciascuna collegiata, e della delegazione, che egli avea data ad alcuni visitatori, che doveano correggere i monaci, fatti questi narrati da Fleury al sovra citato luogo §. 17, e da Matteo Paris, da cui ha copiate queste notizie. Fleury detto tom. 16 pag. 595.

Intorno a questo conc. di Biturici è da vedersi quanto dice il signor Mansio fondato nell'autore della cronaca Turonense, e nella lettera del detto cardinale legato scritta a Teobaldo vescovo Rotomagense pubblicata negli anecdotti di Martenio al tom. 1 col. 931 nella nota, che ha esso Mansio fatta col num. 1 all'anno 1225 degli annali eccl. di Odorico Rejnaldo stampati in continuazione di quelli di Baronio a Lucca. V. il tom. 1 di questa continuazione stampato nel 1747 pagine ivi 554, e 555. Questi due testi da Mansio nella detta sua nota citati si leggono poi da lui prodotti, e riferiti nella sua collezione amplissima de' concilj, il primo, cioè quella della cronaca Turonense al tom. 22 pag. 1214 dal mezzo al fine, ove lo ha dato per dar notizia degli atti, che nel conc. Bituricense suddetto sono stati fatti, che ivi anche esso Mansio ha riferito nel 1225, ed il secondo, cioè la lettera del cardinal legato al vescovo Teobaldo, lo ha dato per notizia degli atti d'uno dei due concilj, ch'ei pensa siano stati tenuti contro gli eretici Albigesi nel 1226. V. il tom. 23 pag. 9 fin.

* Matteo Paris istoria d'Inghilterra anno 1242 circa il fine, verso: *Convocatis igitur universæ ecclesiæ*, pag. 403 al mezzo.

(201), ed Innocenzo III in altro concilio universale (202) col voto di tutti i prelati nell' anno 1215, dettosi, che

---

(201) Alessandro III: decreto suo confermato dal conc. generale XI Lateranense III da lui tenuto nel 1179 can. 19. Mansio tom. 22 pag. 228, qual testo è nelle decretali al capit. 4 lib. 3 tit. 49 *De immunitate ecclesiarum*.

Nota Innocenzo IV al comment. da lui fatto a questo capitolo nella sua opera intitolata *Commentarj d' Innocenzo IV* ad ogni capitolo de' cinque libri delle decretali, e scrive, che con questa legge la chiesa ha pensato dichiarare esente da' carichi civili il solo manso d'ogni chiesa, cioè il fondo, e li fondi dati alle chiese a titolo di necessaria dote d'esse. Vedasi il citato tomo de' commentarj, ossia § 1 scritto sopra il suddetto testo di Alessandro III pag. 459.

(202) Innocenzo III: decreto suo, e del conc. generale XII Lateranense IV fatto davanti a quest' istesso pontefice nel 1215. Vedasi il canone 46. Mansio tom. 22 pag. 1030, testo dato nelle decretali al capit. 7 del citato lib. 3 tit. 49.

Intorno a questi due testi di Alessandro III, e d'Innocenzo III sono discordanti varj sapienti circa un punto egualmente, e sopra l' interpretazione di quello d'Innocenzo III. Disputano poi fra loro i dotti d'un altro secondo punto.

Il primo è, se sia secondo i due decreti data come ai consoli, e governatori delle città, così ai duchi, ed ai reali sovrani limitazione, per cui non debbano i secondi fare quello, che ai primi letteralmente è proibito, cioè d'imporre gravezze alle chiese, dalle quali solamente se il comune è necessitoso, ed ove a utilità del medesimo, e per debito sussidio si richieda, possano senza biasimo ricevere libero, e gratuito dono.

Il secondo dubbio, che nasce sopra il solo citato decreto d'Innocenzo III, ossia del generale conc. Lateranense IV, è se assolutamente non sia più per virtù di questo decreto permesso agli eccl. sudditi di laico principe volontariamente provvedere alla fortuna avversa de' compatrioti, dove che in vano può più sperare il potentato sussidio dai sudditi secolari, benchè il papa non siasi ancora al comune desiderio, e volere loro, e del re accordato, atteso che il conc. disse nel mentovato canone, che vuole chiamino licenza da lui i preti di sovvenire di danari la patria, perchè i rettori di chiese non sono tutti prudentissimi.

Di questa parte del primo dubbio mostra non si possa concedere, che i monarchi siano stati nei due prodotti testi denotati, primo perchè le parole usate dai PP. di consoli, ossia podestà, e rettori di città, ed altri, non sono propriamente determinate a significare quello, che significano i vocaboli di duchi, re, imperatori; secondo perchè a quei tempi, che sonosi fatti i due sopraddetti concilj generali, molti erano quelli, che comandavano, comecchè non ne avessero nè intera, nè legittima autorità,

prima ai consoli, e rettori delle città, ed altri, che pare abbiano signoria, o giuridizione, vogliono sia proi-

---

signoreggianti costoro in diverse città, e terre, non tanto il ben essere di quelle, quanto il proprio avere procurando, perocchè i principi non avevano forza bastante per difendere la loro ragione ne' paesi lontani dalle loro reali corti, cagione, per cui quelli imponevano taglie straordinarie, ed esorbitanti alle chiese, sicchè si potea dir caduta l' autorità delle leggi in generale, e in particolare anche quella delle canoniche leggi dell' immunità reale ecclesiastica, come fu scritto da Pietro Cluniacense a papa Eugenio III nella sua lettera 27 del lib. 6, secondo che sono date le lettere di questo venerabile scrittore nella biblioteca massima de' ss. PP. tom. 22 pag. 954 col. 2, che chiama depredatori delle chiese quelli, che a' suoi dì non avendo diritto di signoria, e duchi, e conti, e principi facevansi nominare; e ne è prova ancora quanto è scritto in varj canoni del concilio Remense fatto sotto l' istesso pontefice, e presente esso, che era allora in Francia Eugenio III nel 1148, ove al can. 6 già è scritto, che in fino gli avvocati, ed esattori della chiesa la danneggiavano, al can. 8, che molti laici avevano usurpate, ed occupate le decime, al can. 10, che i laici cacciavano i preti sovente dalle possessioni delle loro chiese, al can. 13, che facevansi dai laici prigioni e cherici, e monaci. V. Mansio tom. 21 pag. 714, e seguenti. Prova quest' istessa asserzione stesamente il sacerdote Condegna nel suo scritto intitolato *Esame dell' immunità degli ecclesiastici da' pubblici pesi*. Vedasi quest' opera nella compilazione, che ha per titolo *Collezione di scritture di regia giuridizione*, e si veda ivi tom. 11 pag. 49, 90 a 95, 103, 104 a 108, 117, ove si cita il testo di Pietro Cluniacense già da noi dato, e nelle pag. 104 a 108 citansi opportunamente li seguenti canoni di concilj, alcuni de' quali furono tenuti poco davanti, altri poco poi il già dett' anno 1215. Questi concilj sono quello d' Avignone tenuto nel 1209 can. 6. Mansio tom. 22 pag. 787, quello di Montpellier del 1214 can. 45. Mansio tom. 22 pag. 949, quello di Narbona del 1227 can. 13. Mansio tom. 23 pag. 24, quello di Tolosa dell' istess' anno 1227 can. 20, 21 detto tom. 23 pag. 198, 199, quello d' Arles del 1234 can. 22. Mansio tom. 23 pag. 342. Aggiungiamo noi, che prova anche questa tesi letteralmente Alessandro IV con suo rescritto del 1260, che è nelle decretali al capit. 1 lib. 3 tit. 23 num. 6 *De immunitate ecclesiarum*; quivi non si duole il papa al re di Francia, che imponess' egli tributi alle chiese, ma fa lamentanza contro alcuni scabini, che gravavano le case di Dio. Nè trovasi in tutta l' istoria del Dissidio, che fu tra Filippo il Bello, e Bonifacio VIII dal 1296 al 1309, abbia mai citato Bonifacio VIII a sua difesa l' autorità d' uno dei due sopra nominati concilj generali degli anni 1179, e 1215, e disputavasi pur anche, se per chiamare, ed avere negli stati suoi dagli ecclesiastici sovvenimento il re dovesse chiamarne permissione dal sommo pontefice, come è provato dalla bolla *Clericis laicos* del 1296, che è data nelle decretali al capit. 3 lib. 3 tit. 23 in 6 *De immunitate ecclesiarum*, ed

bito sotto pena di scomunica fare quello, che tutto giorno facevano, violatori della libertà ecclesiastica, che è im-

---

è nella collezione, ove sono l'istoria, e i documenti appartenenti a tal Dissidio pag. 14. Terzo presuppongo vero, che nei due concilj generali XI, e XII non siasi voluto dar leggi ai sovrani cogli addotti testi, ai quali niuno stimerà abbiano voluto accordarsi i legati, ed oratori de' potentati, che avrebbero anzi contro la limitazione di porre tributo eziandio ne' casi, ne' quali già vedono il popolo laico poverissimo, replicato, perchè pare, che consiglio contrario non avrebbe potuto entrare mai nell' animo de' ministri di grandi sovrani. Quarto diremo, che non ha Alessandro III, nè il suo conc. generale parlato de' principi, poichè Federico I, che viveva a questi anni, come si legge negli annali d'Italia di Muratori, fece in una sua legge menzione delle imposte, che facevansi alle chiese, e parla specificamente di quello, che proibì il conc., che la legge istessa, e il tempo, in cui fu fatta, mostra, che l' imperatore, e la chiesa universale uniformemente parlavano di soli sudditi, che tagliavano in molti denari la chiesa, che la legge è diretta ai duchi sudditi dell' imp., ai marchesi, capitani, e rettori di terre, ai quali proibisce taglieggiare i luoghi pii, nonostante, dic' egli, che questo per antica usanza si faccia, che viene a dire, che a quei dì si vedea tutto giorno dai più d' essi usare questo costume, che è quello medesimo, che la chiesa universale condannò; questo è il testo, che produrremo noi al n. 204. Quinto diremo, che non parlò de' principi Innocenzo III, nè il conc. generale del 1215, perchè Federico II nel 1220 fece quella legge, di cui abbiamo parlato al § 6 n. 76, l' autorità della quale è tanto più venerabile, che i dotti di leggi hanno tutte copiate dalli §§ 1, 2 d'essa le due leggi autentiche *Cassa* l'una, e l'altra *Item nulla*, che sono al cod. Giust., la prima sotto il titolo *De sacros. eccl.*, la seconda al titolo *De episc., et clericis*, nella qual legge fatta riprensione a tutti quei consoli, o podestà, che aveano fatti statuti dannosi al servigio, e buono stato delle chiese, fa l'imp. menzione di un conc. generale, che condanna, e biasima tali atti, che è verisimilmente il conc. del 1215 Lateranense di poco tempo tenuto, indi tosto proibisce ai medesimi far imposte alle chiese; oltrecchè Onorio III nel 1224, e 1225 in due sue costituzioni, che sono nelle decretali alli capitoli 49, 53 lib. 5 tit. 39 *De sententia excommunicationis*, cioè non dopo molto che Federico avea fatta la detta legge, s'attenne pure anch' egli manifestando così, che questo era il caso, ch'addolorava la chiesa madre, e principale dell' altre, al sentimento, che necessario fosse di proibire replicatamente ai consoli, e rettori di città di angariare le case di Dio.

Intorno all' altra questione fatta sopra il solo testo d' Innocenzo III sarà ella stimata inutile da quei, che saranno persuasi, che i sopraddetti due decreti non siano stati fatti per i monarchi, ma per i soli magistrati, che non dipendono da se stessi, ma da qualche sovrano; pure acciocchè si sappia, come è stata da altri trattata la medesima, dirò, che Tomassino

porre aggravio, o colletta alle chiese, mossi tutti i padri dalla verità, che il facoltoso, ancorchè sia ecclesiastico,

---

Vetus, et nova ecclesiæ disciplina part. 3 lib. 1 cap. 43 § 3, e Gonzalez al comment. a questo testo del capit. 7 lib. 3 tit. 49 delle decretali lo interpretano, e spiegano dicendo, che dà obbligazione al clero di concedere sussidio al principe solo quando lo fa con licenza del sommo pontefice, ove Gonzalez citati prima molti dottori, che tutti con lui si accordano, cita inoltre la estravagante decretale di Benedetto XI del 1304, che è data nell'edizione comune delle decretali sotto il titolo di estravaganti comuni al lib. 3 tit. 23 in 6 *De immunitate ecclesiarum* ivi capitolo unico, ov'è notabile, che il sommo pontefice Benedetto XI, che parla del sovra prodotto decreto del conc. Lateranense del 1215, dice espressamente, che fu ivi ordinato, che debbano dal sommo pontefice ottener le chiese licenza di dar provvisione di danaro allo stato ove ne sia bisognoso, a cagione che sono pur molti i rettori delle chiese, ne' quali è imprudenza.

Il testo, che in generale, e chiaramente, e senza limitazione di caso, o condizione alcuna prescrive, che debbasi sempre ottenere l'assentimento del papa ogni volta che vuolsi diano qualche sussidio le chiese alla podestà, e signoria laica, è la bolla, ossia decretale *Clericis laicos* già qui dietro mentovata di Bonifacio VIII, che è al capit. 3 lib. 3 tit. 23 *De immunitate ecclesiarum* in 6, ove il papa espressamente comanda (e non cita la decretale del conc. generale del 1215, nè si attiene al caso, che sia, o possa parere imprudente la risoluzione del clero di dar sussidio ai laici) che non vuole si facciano tali sovvenimenti dove non sia ottenuta l'approvazione del sommo pontefice; ma qual'intendimento abbia avuto Bonifacio VIII nello scrivere la detta bolla, che segnò nel principio dell'anno 1296, di cui nuovamente parleremo alli nn. 210, 211, se si vuole intendere compiutamente dee notarsi, che a' 21 settembre dell'istess'anno 1296, che è l'anno secondo del pontificato del medesimo Bonifacio VIII, con altra bolla *Ineffabilis amoris dulcedine* data nell'istoria del Dissidio già dietro mentovato pag. 15 a 20 nella parte delle prove, e da Odorico Rajnaldo continuatore degli annali di Baronio all'anno 1296 §§ 25 a 30. V. questa bolla dopo il mezzo al verso: *Quod si forsan ad iniquæ suggestionis*, ha spiegato al re di Francia, che non ha divisato colla bolla antecedente *Clericis laicos* dichiarare, che non debbano in niun avvenimento le chiese, e per niun consiglio, che venga da saviezza, e non da imprudenza de' loro rettori, dare ad esso re Filippo il Bello soccorso di danaro, ossia ha spiegato qui l'istesso Bonifacio VIII, che debba la bolla *Clericis laicos* intendersi intanto, che proibisca caricar le chiese, ed i cherici de' pesi importevoli de' tributi, che per addietro aveano imposto, e per ancora imponeano i suoi ufficiali, e soggiunge, che egli con esso Filippo il Bello, a cui mandò questa bolla, farà non altrimenti, che abbiano fatto coi principi Francesi passati i suoi antecessori, cioè risponderà a favor di quel regno quando dalle chiese, o dal re gli sarà chiamata licenza, perchè contribuiscano i preti coi laici a qualche pubblica necessaria spesa, dettosi ivi anche, che se si esaminano le leggi canoniche, mostra, che trasandano que' principi in questa materia,

dee aver pietà d'ogni privata persona, che sia angariata per comuni imposte, e dee esser contento, e pieghevole

---

qualor per autorità propria vogliono taglieggiare il clero; ed inoltre è da sapersi, che a' 31 del luglio del 1297 ha poi protestato apertissimamente (vedasi l'altra sua bolla *Noveritis nos* dopo il mezzo, verso: *Adiicimus insuper*, data nell'istoria del Dissidio alla parte delle prove pag. 39, e 40, e da Odorico Rajnaldo all'anno 1297 § 50) che non volea, che si credesse per la costituzione sopraddetta *Clericis laicos*, o riputasse tolta la facoltà ai re di Francia nei casi di necessità d'imporre colletta ai preti, nei quali casi vuole, che anche qualora non sia scritto a lui per sapere della sua volontà, possano i prelati sovvenirlo.

Hassi da sapere ancora, che di queste due ultime bolle ha fatta menzione, nominando però in primo luogo quella del 1297, indi quella de' 22 settembre 1296, il signor Fevret nel suo trattato *De l'abus* lib. 1 cap. 8 § 6, ove sostiene, che può il re di Francia pretendere soccorso dai preti senza l'assentimento del papa, se pure lo stato è ridotto a povertà; ed ove nota anche Fevret, che nell'844, e poteasi scrivere nell'845, il clero Gallicano si dispose a fare a favore del re quello, che disse allora essere già stato fatto a utile de' suoi maggiori, che è dargli somme per difesa del regno, e così fece, dic'egli il signor Fevret, il clero, poichè faticando in sì fatta impresa il re, fa giovamento ugualmente come ai laici, così anche ai sacerdoti, che sono parte della società, ed università dei sudditi; oltrecchè se i preti operassero altrimenti, sarebbero tacciati d'essere in quel corpo membri inutili: ma di quest'atto del clero Gallicano non ne cita l'originale il signor Fevret, e penso io l'esemplare da lui veduto sia quello, che nella collezione de' capitolari fatta da Baluzio è dato al tit. 2 de' capitolari di Carlo il Calvo ivi tom. 2 pag. 12 princ., che è intitolato *Capitolare di Carlo il Calvo tenuto nell'845 alla villa Teudone*, da noi prodotto qui dietro al n. 159. Ma sopra la ragione da Fevret addotta senza citazione del luogo, da cui l'ha copiata, quasi nel dett'anno 845 il re, od i suoi ministri l'avessero allegata al clero, chiamandogli sussidio, la quale non è riferita nel detto capitolare, noteremo, che quel ragionamento ivi fatto da Fevret è verisimilmente un'abbreviazione composta da lui del verso: *Et quia turpis est pars* d'uno scritto dai ministri di Filippo il Bello composto nel fine del settembre 1296, di cui qui appresso al n. 249, e mandato al papa Bonifacio VIII quando voleasi ottenere la piena cassazione della bolla *Clericis laicos*, cioè poco innanzi che fosse fatta la già citata bolla *Noveritis nos*. Vedasi questo scritto nell'istoria del Dissidio cc. alla parte delle prove pag. 21 linea penultima, e 22 principio, e nel tomo delle prove della libertà della chiesa Gallicana al § 8 del cap. 39 affogl. ult. pag. 226, e 227. Somigliante sentenza a quella, che fu pronunciata dal clero Francese nel suddetto capitolare dell'845, ovvero argomenti, li quali hanno molta somiglianza con quello, che è fatto nel detto capitolare, per provare cioè, che per questa cagione, che il bene, che fa il principe ai sudditi col suo giusto governo, è fatto in comunità a tutti e laici, ed ecclesiastici, dee egli trovar questi ultimi grati in ogni occasione, giova notare, che pos-

ai preghi della patria, quand'ella malagevolmente può fare il servigio de' cittadini, e del suo re, proposero poi, che

---

sono dedursi da tutti i testi da noi addotti qui sopra al n. 200, come anche dall'altro capitolare di Carlo il Calvo tenuto a Carisiaco nell'858 già da noi dato qui sopra al n. 159 in secondo luogo.

Tornando al punto, che da noi principalmente si trattava, sebbene siasi veduto, che Gonzalez al commenti. del capit. 7 del lib. 3 tit. 49 *De Immunit. eccl.* conti molti dottori, che s'accordano con lui nell'interpretazione di quel testo, che è il can. 46 del conc. Lateranense IV, a cui abbiamo anche veduto, che è contrario il signor Fevret, niuno pensi, che l'istesso Gonzalez non ci avvisi, che l'opinione contraria a quella, ch'egli ha nel detto luogo spiegata, è sostenuta da'dottori, che sono anche di buona fama, e vedasi la sua nota *g*, ossia ultima fatta al capit. 4 dell'istesso luogo delle decretali, che è il can. 19 del conc. Lateranense III, che ivi nota, che quando il principe è da necessità costretto a chiamar provvisione di danaro dagli ecclesiastici, alquanti sapienti hanno scritto, che possa farlo nesciente il sommo pontefice, e senza sua partecipazione, fra i quali dopo che ha nominato Andrea De-Rianno, Antonio De-Castro, che sostengono, che se è angustiato il regno, può il monarca e secondo la ragion naturale, e secondo le leggi divine chiamare dai cherici pagamento di tributo, nota ancora Gonzalez, che contro questi due dotti avvocati regj scrisse l'illustre, e dotto uomo monsig. Giovanni Pallafoux vescovo Oxomense, e che di questi scritti ne diede compiutamente relazione Fermosino; e veramente si leggerà utilmente a questo proposito l'opera di Fermosino intitolata *De legibus eccles.* al luogo ove sono fatte 61 questioni sopra il capit. *Ecclesiæ B. Mariæ* 10 lib. 1 tit. 2 *De constitutionibus* alle questioni ivi 12, 13, 14. Sappiasi finalmente, che circa questo punto, se sia lecito chiamare tributo dai preti dove non vi abbia ancora acconsentito il papa, ha scritto Melchior Cano al re di Spagna Filippo II nella consultazione, che gli diede nell'anno 1555 sopra la difesa, ch'ei designava di fare del regno di Napoli, e del ducato di Milano, che papa Paolo IV volea torgli per guerra, nel quale scritto all'ultimo capo leggesi, che non dovesse domandare più licenze al papa per aver sovvenimenti dal clero, che così è parlato nel medesimo scritto nel tomo delle prove della libertà della chiesa Gallicana al cap. 7 § 15, e nella nota, che è appiè d'esso, ove è da vedersi il verso: *Finalement s'il desiroit*. V. il detto tomo delle prove affogl. 1 pag. 107 col. 2 al mezzo, e può vedersi intorno a questo dubbio la decisione 68 nn. 20, e 21 del presidente Cacherano Osasco nobilissimo cavaliere della città d'Asti in Piemonte fra le decisioni del nostro senato di Torino da lui compilate, ed il n. 29 della consultazione di suo suocero il presidente Balbo Piemontese pubblicata, e stampata dall'istesso suo genero il conte Cacherano immediatamente dopo la detta sua decisione 68.

che quando sarà in tale fortuna, ed in bisogno lo stato, spontaneamente i vescovi, ed i preti debbano ajutare, e dare soccorso colle loro facoltà di quanto abbisogna il regno; e perchè, soggiunse il concilio Lateranense IV, si dee concedere, che non è in tutti i sacerdoti prudenza, che è donna, e ordinatrice degli atti umani, ne prenderanno lo insegnamento dal papa; per lo che disse, che debbasi eziandio negli aspri, e sfortunati casi coi laici fare guardia delle mura della città assediata da ogni sacerdote, e lo disse s. Gregorio il Grande al vescovo Agnello di Terracina (203); ed Esdra, quantunque avesse narrato già, che da Artaserse re de' Persiani aveva sentito pubblicare comandamento, che volea fosse a favore degli istessi ebrei dai sudditi suoi fatta provvisione di moneta, purchè non si facesse imposta sopra i sacerdoti degli ebrei medesimi, testo, che abbiamo dato qui sopra al n. 17, ci racconta, che i sacerdoti * di Gerusalemme

---

(203) S. Gregorio M: lettera sua 18 del lib. 8 scritta al vescovo Agnello di Terracina. Opere del medesimo santo tom. 2 pag. 909, testo, che non è dato nè nell' intitolazione, nè nel corpo con intera fedeltà, se si guarda l'originale di questa lettera stampato a cura dei Maurini nella collezione delle decretali di Gregorio IX al capitol. 2 lib. 3 tit. 49 *De immunit. eccles.*

* Esdra lib. 2 cap. 3 vers. 1, e 22: il rifacimento delle mura, e delle torri della città di Gerusalemme, di cui qui si parla, ponesi fatto nell'anno innanzi all'era cristiana 454 nella grande bibbia stampata ultimamente in Francia con molte note, dissertazioni, e prefazioni, alla nota marginale di questo testo volum. 5 pag. 806, cioè tredici anni poi che Esdra era già uscito con molti ebrei con piacere del re Artaserse dalla città di Babilonia, ove erano in ischiavitù, della quale schiavitù, e liberazione parlasi secondo la citata bibbia al luogo da noi dato qui sopra al n. 17 di quest' istesso §, e dicesi questo avvenuto agli anni 467 innanzi il principio dell'era de' cristiani. E' poi da sapersi ancora, che dal sacerdote Esdra scrittore de' libri, che qui citiamo, erasi già narrato davanti al luogo qui prodotto, cioè al lib. 1 cap. 7 vers. 11 a 25 l'editto d' Artaserse, col quale era stata data licenza ad esso Esdra di condurre a Gerusalemme chiunque fra gli ebrei, che erano nel suo regno della Persia, avesse ivi voluto andare con lui, e

si affaticarono anch' essi al rifacimento delle mura della città di Gerusalemme distrutte, e che Dio per bocca di Neemia * comandò non solo ai ricchi ebrei, regnando in Persia Artaserse, cui egli serviva † in corte amato tra i grandi in prima, di poi d' ordine suo governatore della Giudea, che dassero al popolo ebreo dalla fame desolato l' equivalente di quanto era la centesima parte delle somme, che esatte esser doveano a titolo di tributo dovuto al re, ma altresì ai sacerdoti, che dassero essi somigliante sovvenimento alla miseria estrema della plebe giudaica delle robe loro, cioè del loro frumento, e dell' olio, e de' danari, e del vino, che aveano avuto dai laici, perchè riposatasi sempre la chiesa nella virtù de' monarchi, non fu afflitta mai, nè mai si dolse, che nei libri

---

di farsi dare dai ministri dell' erario regio, ed eziandio sopra nuovi tributi quelle somme, che bisognassero al popolo, o a lui, solo che s' intendesse, che non si dovea per questo supporre data licenza di chiamare danari dai sacerdoti, come si è veduto qui sopra al detto n. 17; ed erasi anche narrato, cioè al lib. 2 cap. 2, che Neemia chiamò grazia ad Artaserse, che gli fosse a grado, ch' ei potesse fare rifabbricare le porte della città della Giudea, e le torri, e i muri d' essa, e che Artaserse acconsentì a questa sua istanza.

* Esdra lib. 2, che è anche intitolato *Libro di Neemia* cap. 5 vers. 1 a 13: per piena intelligenza d' esso testo vedasi la letterale versione Francese stampata ultimamente in Francia con molte note, e prefazioni più volte citata, ivi tom. 5 pag. 818 a 820, ove in margine troverassi anche notato, che questi accidenti avvennero davanti all' epoca, da cui contano gli anni i cristiani, anni 442.

† Che Neemia fosse servitore tra i nobili alla corte d' Artaserse re di Persia, è mostrato nella prefazione fatta al citato lib. 2 d' Esdra nella dett' ultima edizione della bibbia fatta in Francia ivi § 2 citato tom. 5 pag. 784, ove notasi, che servì Neemia come grande della corte d' Artaserse, e di poi come suo governatore della Giudea, ed al § 3 notasi, che governava questo paese nell' anno 454 davanti all' epoca degli anni nostri, ed affermansi di Neemia le istesse particolarità nel dizionario istorico della bibbia del signor Calmet alla voce *Neemias* tom. 3 pag. 373, in fine della quale alla nota *K* dicesi, che andò in Giudea Neemia di volere d' Artaserse nell' anno 450 antecedentemente a quello, in cui ha principio l' epoca nostra cristiana.

delle leggi feudali in ogni università dettate siavi quella di Lotario II * fatta nell' anno 1136, ove si legge: non si daranno per innanzi feudi alle chiese, se non vi consente il signore, che non si vuol fare mai cosa a disavvantaggio dell'impero, o de' vassalli suoi. A che Federico I detto Barbarossa (204), che ascese all'impero nella metà del secolo XII, e secondo che scrive Muratori nell'anno 1152, e tutti i consiglieri suoi s'accordarono, li quali tutti adirati contro que' signori di varie città, e molti castelli, che per uso dannevole con gravi

---

* Lotario II quanto all' impero, che fra i re d' Italia fu di tal nome il III: legge sua dell'anno 1136. V. i libri feudali lib. 2 tit. 52 principio d' esso al verso: *Nemini licere*.

Questa legge, che ha la data dei 7 novembre 1136 nel citato luogo de' libri feudali coll' intitolazione ivi di legge di Lotario III, trovasi scritta in ultimo luogo fra le leggi Longobardiche nelle due collezioni d' esse già da noi più volte citate *Corpus juris germanici antiqui etc.* pag. 1282, e *Rerum Italic. script.* tom. 1 part. 2 pag. 180, attribuita a Lotario II. Il perchè è da sapersi, che l' istesso principe, il quale fu chiamato per la ragione, che diremo qui sotto, Lotario III re di Germania, e d' Italia, e che essendo duca di Sassonia ebbe questi regni, e l' impero all'anno 1125, e morì all'anno 1137 in una vilissima casuccia ritornando di Roma in Alemagna in una terra, che è all' imboccatura dell' alpi vicino a Trento, secondo Muratori annali suoi d' Italia a questi anni tom. 6 pag. 349, e 386 fin. è pur anche stato detto Lotario II, che ha già avvisato il mondo Muratori al detto luogo al verso, ove parla della sua elezione in imper., ch' egli, il quale era il III di questo nome fra i re d' Italia, era il II fra gl' imperatori. Questa legge Molineo, che era Francese *De consuetudinibus Parisiens.* tit. 1 *Des fiefs* n. 80 tom. 1 pag. 16 dell' opere sue, non vuole abbia il titolo di legge di Lotario III, ma di Lotario II, e pensa siasi scritto Lotario III per errore nei libri feudali, i quali sono però opera composta in Italia da Italiani, e che non sia d' alcun principe, a cui si potesse dare il nome di Lotario III, la legge da noi qui sovra citata, perchè forse non ha avuto notizia, che questo monarca fra i re d'Italia era di questo nome il III, e che così era dagl' Italiani denominato.

(204) Federico I: legge sua data al lib. 2 delle consuetudini feudali tit. 53 § 2 fin., verso ultimo: *Illicitas*.

A questa legge nota Dionisio Gotofredo, ch' ella sia stata fatta quando Federico fece pace coi Milanesi per la prima guerra, che ebbe con loro, la qual pace vuole Muratori sia stata fatta all' anno 1158, annali suoi d' Italia a quest' anno tom. 6 pag. 447 dal princ. al mezzo.

esazioni, e spese opprimevano i cherici, proibirono sotto pena del duplo farsi simili imposte, taciuto il caso della necessità del comune; e perchè non si può quasi credere, che Federico II, anzi non può egli essere, che non sapesse nel 1220 cinque anni dappoi quel canone, che era stato fatto da Innocenzo III col già detto decreto in Roma, si può dire si mostrò egli del tutto disposto a fare che fosse esattamente con editto suo, per cui non venisse mai fatto ad alcuno di dimenticarlo, osservato ciò che dispone la detta legge del pontefice, sicchè la chiesa ad effetto sel vedesse con suo contentamento. Bandì Federico II (205), che annullava quegli statuti, o quelle consuetudini, che li podestà, o consoli, rettori, o consiglieri avessero fatte, od approvate, per le quali fosse derogato a qualche privilegio o delle chiese, o de' cherici, dichiarati infami quelli, che le volessero servare,

---

(205) Federico II: legge sua, che è data immediatamente dopo il fine delle consuetudini feudali nel cod. Giust. Vedansi d'essa li §§ 1, 2.

Crede Muratori sia stata fatta questa legge all'anno 1220. V. a quest' anno gli annali suoi, ove dice anche, che a questo tempo fu Federico coronato da Onorio III in Roma, del quale imper. poi Onorio III in un testo, che è nelle decretali al capit. 49 lib. 5 tit. 39 *De sententia excommunicationis* colla data dell'anno 1224, scrive, ch'egli a quell'ora, che coronò Federico II imper., alla sua presenza scomunicò i rettori, e consoli, che facessero statuti, o non levassero dai registri i già fatti, coi quali fosse dato danno alla chiesa, lo che indica, che nell'istesso tempo, e forse nell' istess'ora sia stata fatta da Federico la legge qui sopra da noi prodotta, le quali due costituzioni l'imperiale, e la pontificia essendo similissime, mostra, che debbano credersi fatte separatamente da ciascuno con volontà dell'altro.

Che Federico II quando fece la sopra citata costituzione avesse piena cognizione di quello, che già era stato fatto nel concilio Lateranense IV degli anni 1215, 1216, non può parer dubbio ad alcuno, salvo a chi non guardasse i detti tempi, e le qualità de' negozj da noi qui sovra narrati, e delle persone, che in essi sonosi adoperate. Ma questo è provato poi dal capitol. 13 § 3, verso: *Si vero dominus temporalis*, lib. 5 tit. 7 *De hæreticis*, qual testo è un altro canone del conc. Lateranense IV, in cui si leggono alcune frasi, e voci, che troviamo copiate nel § 7 della qui sovra addotta legge di Federico II.

e condannato nel triplo quello, che farebbe ancora qualche colta o sopra le chiese, o sopra i sacerdoti. Ciò non pertanto perchè si è ricordato indi a pochi anni, che vi erano beni d'altra qualità, e questi erano averi, o beni, li quali erano tenuti da' sacerdoti, ma non poteano perciò dirsi loro dati nè pel servigio delle chiese, nè per le spese del vivere d'essi; e non ostante che secondo la cronaca di Riccardo con instrumento de' 23 luglio dell'anno 1230, e prima secondo esso, e Muratori, cioè a' 9 dell'istesso mese in s. Germano fosse stata fatta pace, e composizione (206) fra lui, e Gregorio IX circa varj punti, ove anche i loro legati di pari consentimento deliberarono, che avrebbe ciascuna delle parti eletto due arbitri, perchè dai medesimi infra un anno prossimo si componessero gli altri dubbj, per i quali contrastavano ancora; e quantunque in quel dì 9 poco stante fosse stata data a lui obbligazione * di giurare, che non avrebbe permesso, che a persona clericale fosse mai chiamato per roba sua tributo alcuno, quasi colla detta sua legge del 1220, e col pattuito giuramento del 1230 non avesse preso di non lasciar imporre taglie agli ecclesiastici dagli uffiziali, o collettori suoi, ma sì solamente dalle comunità, o dai rettori, e podestà

(206) Riccardo di s. Germano: cronaca sua all'an. 1230, ove si riferisce un instrumento, che ha la data de' 23 luglio di quell'anno, e quest'intitolazione *Privilegium principum Alemanniæ*. V. la collezione intitolata *Rerum Italicarum scriptores* tom. 7 pag. 1020 dal mezzo fino alla metà della pag. 1021, e si guardi la 3 linea della detta pag. 1020, che troverassi notato nella cronaca di Riccardo, che ai 9 del luglio del 1230 a voce fu fatto l'accordo spiegato poi nel detto instrumento de' 23 dell'istesso luglio, circa il quale accordo Muratori agli annali suoi d'Italia afferma essere stato fatto a' 9 di luglio del detto anno. Vedi gli annali suoi a quest'anno tom. 7 pag. 164.

* Riccardo: cronaca sopra citata. Vedasi il primo verso, che segue immediatamente il detto instrumento.

loro, e come se unicamente fosse convenevole non si gravassero di regal imposta i beni, che sono di proprietà delle case di Dio, nel 1239, dopochè ebbe sentito (207) dai vescovi di Vercelli, e di Parma, e da altri a nome del papa istesso Gregorio IX, che era mesto in Roma il sommo pontefice, perchè dai messi suoi si esigessero tributi e dai monasterj, e dalle chiese, rispose non parlando oscuro al medesimo, e col voto degli arcivescovi di Palermo, e di Messina, e de' vescovi di Cremona, di Lodi, Novara, e Modena, che dai valent' uomini nella ragione dottori è difeso, e tiensi questo usato in tutti i regni, che per i beni feudali, e per quelli di patrimoniale eredità loro, eccettuati i beni ecclesiastici, s' esige taglia dai cherici, e da ogni uomo religioso.

---

(207) Federico II: scritto, ove sono varie deliberazioni sue prese nell' anno 1239, intitolato *Apologia publice proposita contra capitula Gregorii papæ IX, et per episcopos suos rescripta.* Alle prime linee di quest' apologia si legge, che da quattro vescovi di Virtzbourg, di Vorms, di Vercelli, e di Parma fu portato all' imper. uno scritto, con cui per molti capi affermava il papa essere danneggiata la chiesa; indi poco più sotto è detto, che l' imperatore avanti di concludere sovra le instanze del papa consultò sopra ogni cosa, di che il medesimo si dolea, i vescovi di Palermo, Messina, Cremona, Lodi, Novara, e Modena, le risposte, ossia il voto de' quali i quattro suddetti primi vescovi mandarono al papa. Questo scritto ha in principio le seguenti voci: *Sanctissimo patri in Christo Gregorio Dei gratia summo pontifici sui devoti Herbipolensis, Vormaciensis, Vercellensis, etc.* Vedasi di questo scritto, che ha 14 instanze del papa, ed altrettante risposte dell' imperatore, la proposizione 4, e la sua risposta, che è nella collezione delle costituzioni imperiali fatta da Goldasto tom. 2 pag. 78, 79. E' pure riferito questo scritto da Matteo Paris ist. d' Inghilterra all' anno 1239 prima del mezzo al verso: *Sanctissimo patri in Christo ..... Herbipolensis etc.*, pag. 333 col. 1, e vedi anche Fleury ist. eccl. lib. 81 § 22 tom. 14 pag. 196, e seguenti. Del medesimo scritto parla Becchetti nella continuazione dell' ist. eccl. del cardinal Orsi. V. lib. 62 § 123 tom. 13 d' essa continuazione pag. 374 in fin.

Deesi sapere ancora, come in questo secolo abbia parlato il clero di Francia e nel concilio Salmuriense nell' anno 1294 a Filippo IV suo re chiamato il Bello, e nel concilio anche in quest' anno tenuto in Aureliaco, e come pensasse il concilio del sommo pontefice in Roma. Dissero i detti vescovi Francesi (208): parci, che il bisogno dello stato apparisca così grande, che si debba da noi trovare modo di porgere danaro al principe, a cui vogliamo dare perciò, dicono gli ultimi, da ora a due anni la decima parte d'ogni rendita ecclesiastica, ed i primi fra due anni tanta somma, che sia eguale a quella, che in simile tempo esigeva dai sacerdoti col titolo di decima, quando gli aveva permesso il sommo pontefice chiederla da noi. Ed il papa Bonifacio VIII in questo tempo, quello, tra il quale, e 'l re Filippo nominato il Bello nacque grave dissensione nel 1302 per la sua costituzione *Unam sanctam*, di cui abbiamo parlato al § 1 dal n. 148 al n. 159, quand' era già discordia tra loro prima dell'agosto 1296 per altra sua bolla *Clericis*

(208) Salmuriense conc. tenuto cioè a Saumuri dall'arcivescovo Turonense nel 1294: canone d'esso, che è nello Spicilegio tom. 10 pag. 393, ed è riferito da Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XIII, e XIV cap. 7 artic. 7 circa il mezzo, tom. 7 pag. 256 col. 1 al mezzo.

Aureliaco conc. tenuto nell' istess' anno 1294 dal vescovo di Bourges in luogo di tal nome, che è della diocesi del vescovo di Clermont suffraganeo dell' istesso vescovo di Bourges, come è spiegato nell' atto della convenzione fatta da quest' arcivescovo per il detto conc. Mansio tom. 24 pag. 1117 fin. Vedasi il decreto fatto in questo conc., per cui i vescovi di questa provincia di Bourges promettono di dare al re ai vent' otto del settembre del dett' anno da ivi a due anni la decima de' beneficj al re, il quale protesta, che vuole egli tenere, e si reputi da tutti questo pagamento di decima fatto spontaneamente, e per dono dal clero fatto a lui, quale protesta segnata colla data di Parigi è stampata appiè del suddetto decreto del conc. V. Mansio detto tom. 24 pag. 1119 fin. a 1122.

laicos, colla quale (209) scomunicò i re, gl' imperatori, e i duchi, che avessero senza chiederne licenza da lui tagliati in qualche somma gli ecclesiastici, ciò non ostante poichè gli piacquero nuovi consiglj presi, fu uno de' più fermi, e forti difensori del diritto de' principi, dichiarato nelli secoli XII, e XIII dalli due concilj da noi citati alli nn. 201, e 202, che è, che il principe con volontà de' prelati della chiesa, ove consigliatisi sicuri sono, che sotto coperta di carità non s' allontanano dalle leggi, che possono mostrar loro quanto la prudenza ricerchi, possa imporre taglia ai preti, quando ponesi a oste col nemico, e doloroso può meno di lui, e tutte volte che vede, e sente, che è reale, o presunto periglio, che sia l' onor suo, la sua grandezza, od il buono stato del suo reame guastato. Esso Bonifacio VIII, sebbene per questa bolla sia allora stato nella corte del re di Francia a lui imputato di aver voluto dare limitazione a questo suo regio, e pubblico diritto dalla chiesa universale due volte conosciuto, nelli 20 settembre del detto anno 1296 disse al re (210), che era disposto di dargli i calici delle

(209) Bonifacio VIII: bolla sua, le prime parole della quale sono *Clericis laicos*, la quale è nelle decretali colla data del 1298 al capit. 3 lib. 3 tit. 23 *De immunitate eccles.* in 6, e mostra ivi, che sia stata fatta in generale per ogni principe.

(210) Bonifacio VIII: altra bolla sua mandata al solo re di Francia Filippo il Bello, le prime parole della quale sono *Ineffabilis amoris dulcedine*, scritta nel secondo anno del suo pontificato colla data *VII kal. octobris*, cioè de' 24 settembre, secondo Odorico Rajnaldo agli annali suoi eccl. anno 1296 §§ 25 a 30, e coll' altra data dei *XI kal. octobris* dell' istesso secondo anno del suo pontificato, che viene a dire ai 20 del settembre del 1296 nell' istoria del Dissidio, che fu tra questo pontefice, e Filippo il Bello alla parte delle prove pag. 19 fin.; con questa bolla conferma il papa sotto pene maggiori il decreto della bolla *Clericis laicos*, che è, che il principe non imponga tributi agli ecclesiastici, dove non sappia ancora, ch' egli lo voglia, eccettuati i soli beni feudali. Vedasi di questa bolla dopo il mezzo,

delle chiese della Francia, non che piena libertà di comandar colletta sovra i beni ecclesiastici, se mai lo stringesse il bisogno, e che non era stato suo pensiero, od intenzione colla costituzione, che aveva fatta, non era ancor gran tempo (211), colla quale proibì imposizione di taglie agli ecclesiastici, levare a lui la facoltà di fare quest'imposta ogni qual volta ne avesse solo ottenuto dalla sede apostolica l'assentimento, egli nell'anno seguente, o nel principio d'esso con altra sua lettera al

---

il verso: *Objicias si quando*, che è al tomo del Dissidio suddetto alla parte delle prove pag. 18 al mezzo, ed è un verso, la parte sostanziale del quale è riferita da Fevret *Traité de l'abus* lib. 1 cap. 8 n. 6. vers. 1 fin. tom. 1 pag. 75 al mezzo.

(211) Della bolla *Clericis laicos* consta, che non fu scritta nel 1298, come è notato nel già detto luogo del lib. 6 delle decretali, che certo ella fu scritta innanzi al settembre del 1296, nel qual mese fu scritta dal medesimo pontefice la bolla *Ineffabilis amoris dulcedine* data al n. antecedente, in cui dopo il mezzo al verso: *Quod si forsan*, istoria del Dissidio parte delle prove pag. 18 linea 8, parla Bonifacio a Filippo d'una bolla di pochi mesi da lui fatta, per cui si turbarono i ministri reali suoi, perchè avessero in essa bolla avuto troppo grande favore i cherici per l'immunità reale ecclesiastica, colle quali voci è detto nella detta istoria del Dissidio al margine d'esse medesime voci, che è significata la bolla *Clericis laicos*, la quale perciò nella detta istoria del Dissidio è stampata innanzi all'altra, che principia colle parole *Ineffabilis amoris dulcedine*. E se si guarda alla dett'opera, ossia istoria del Dissidio alla pag. 6 delle prove, ove è una tavola cronologica dei documenti attenenti a questo Dissidio, alla linea penultima troverassi, che l'autore di quest'opera stimava, che fosse stata fatta la bolla *Clericis laicos* nel gennajo, o nel febbrajo del dett'anno 1296. Certo poi è, che ella non è dell'anno 1298, ma dell'anno 1296, perchè ha la data del secondo anno del pontificato d'esso Bonifacio VIII, che fu creato pontefice negli ultimi giorni del 1294; aggiungasi l'autorità del sig. Patru, che anch'egli afferma, che è stata fatta la bolla *Clericis laicos* nel gennajo del 1296. V. il suo trattato delle decime precisamente al mezzo, verso: *Pour entendre tout ceci*, opere sue tom. 2 pag. 468, ove dice, che in Francia vivendo Filippo il Bello contavasi alla pasqua il principio d'ogni anno nuovo, ed afferma poi, che nel gennajo del 1295 fece il papa Bonifacio la bolla *Clericis laicos*, col che viene a dire, che fu fatta nel gennajo istesso, in cui i Francesi contavano ancora l'anno 1295, ma gl'Italiani contavano l'anno 1296.

clero suddito del medesimo Filippo il Bello, a cui pensava d'avere modo di parlare senza rispetto, spiegò la seconda volta l'istessa sua antecedente costituzione, o bolla *Clericis laicos* (212); e qui attesta, che intende possa il clero Gallicano dargli soccorso a suo arbitrio, ove altrimenti facendo n'avesse egli sommo male, caso, in cui dice, ch'egli medesimo l'avrebbe preso a servire e del suo tesoro, e de' suoi beni, e che anzi sarebbe pure sempre disposto offerirgli ogni suo avere, e potere. Ma v'è di più; la terza volta protestò (e qui scriveva al re, cioè alli 30 luglio dell'anno 1297) che la sua costituzione *Clericis laicos* (213) non era bene intesa,

---

(212) Bonifacio VIII: bolla sua scritta nel fine del febbrajo del terzo anno del suo pontificato ai vescovi Francesi, ai quali era fuggito l'animo di dare sovvenzione al re Filippo il Bello, a cagione, che gli era nota la legge eccl. data nella bolla *Clericis laicos*. Vedasi della bolla, che qui citiamo, il verso: *O pietatis actor*, che è negli annali d'Odorico Rajnaldo all'anno 1297 § 44, ed è dato da Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XIII, e XIV cap. 7 artic. 7 tom. 7 pag. 256 col. 2 al mezzo, e leggasi ancora il verso, che è in Rajnaldo al § 45, del quale nuovamente parleremo al n. 248, qual verso è dato da Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 43 § 8 fin. al verso: *Nec secus clerus Gallicanus*. Con questa lettera rispose il papa al clero Gallicano della provincia di Rems, che gli fece istanza di dargli licenza, nonostante la legge della bolla *Clericis laicos*, di sovvenire con qualche somma il re, che era povero di moneta, e dovea fare grande spesa per la guerra, che faceangli i suoi nemici ne'propj stati suoi, ed Odorico Rajnaldo, che dà la risposta del papa, non riferisce la lettera al papa scritta da que' vescovi, ai quali fu mandata questa risposta; ma chi vuol vedere sì fatta lettera, che è dei vescovi suffraganei dell' arcivescovo di Rems, guardi nell' istoria del Dissidio sopraddetto alla parte delle prove pag. 26, e 27, nella qual'opera poi inutilmente si cercherà la risposta, che il papa fece, che non è ivi riferita.

(213) Bonifacio VIII: bolla sua mandata a Filippo il Bello nel dì *II kal. augusti*, che viene a dire a'30 del luglio dell'anno 1297, le prime parole della quale sono *Noveritis nos*, già da noi mentovata al n. 202, ella è riferita nell'opera del già detto Dissidio alla parte delle prove pag. 39, e 40.

Di questa bolla Du-Molin, ossia Carlo Molineo, ha giudicato sia un documento apocrifo. V. la sua opera *Dell' antico stile del parlamento*, opere sue tom. 3 pag. 1417; noi nonpertanto non seguendo l'autorità sua, ma di molti, che l'hanno citata, d'alcuno de' quali faremo qui sotto menzione,

perchè con essa non avea condannato, ch' egli chiedesse dai preti, nè che il clero a suo piacere gli dasse regalo di danaro, o sussidio, nè che s' adoperino per i loro diritti signorili, e feudali i cherici in servizio di lui coll' opere usate; ed aperto soggiugne: che non creda a chi gli dicesse, ch' egli ha proibito ai principi Francesi, sebbene ancora non ne abbiano chiesto l' approvamento dal papa, di pretendere contribuzione dagli ecclesiastici, qua-

---

fra quali non è da tenersi in poco conto l' autore dell' istoria del Dissidio, la crediamo sincera, quale con buone prove la dimostra il sig. Patru nel suo trattato delle decime al mezzo d' esso tom. 2 pag. 471 dal mezzo al fine infino alla pag. 473. Questa stessa bolla è data in due parti divisa, e ad ognuna d' esse parti è posta una data diversa da Odorico Rajnaldo all' anno 1297. Ivi al § 49 si riferisce una bolla, le prime parole della quale sono *Romana mater ecclesia*, in cui si leggono gl' istessi concetti, che sono espressi nella bolla suddetta *Noveritis nos* riferita nell' istoria del Dissidio, ma con frasi interamente diverse, che non sono in niun membro, salvo se in poche parole quelle, che si leggono nella detta bolla *Noveritis nos*, benchè queste due bolle concordino nella sentenza, e chiude Rajnaldo questa bolla *VII idus februarii* del terzo anno del pontificato di Bonifacio, che è l' anno 1297, indi immediatamente dicendo di riferir altra bolla, a cui pone la data *II kal. augusti* dell' anno terzo del pontificato, di parola in parola riferisce ivi Rajnaldo la seconda, e intera parte della bolla *Noveritis nos*, cioè dal verso: *Adjicimus insuper* fino al fine, se si guarda la medesima com' è scritta nella dett' istoria del Dissidio. Altri famosi autori parlano di questa bolla, ma in nessuno si legge divisa in due distinte costituzioni, anzi in tutti è scritta interamente nel modo, e colle istesse frasi, che si leggono nell' istoria del Dissidio. Vedasi in primo luogo il tomo delle prove della libertà della chiesa Gallicana alla parte 4, ossia cap. 39 § 10 pag. 229, ove trovasi spiegato, che il compilatore di queste prove ha copiata la bolla, ch' egli ivi riferisce *Au trésor Coffre, Bulles, Laisse* 311, *et au Coffre Boniface* n. 753. Quest' ultimo codice del Coffano intitolato Bonifacio n. 753 è propriamente il luogo, d' onde scrive, che ha copiato la bolla *Noveritis nos* l' autore dell' istoria del Dissidio. Vedasi l' intitolazione prima, ed ampia, ch' egli ha promessa a questa bolla alla parte delle prove pag. 38 linea ultima. In secondo luogo afferma essere documento autentico questa bolla il sig. Fevret nel trattato suo dell' abuso lib. 1 cap. 8 § 6 già citato qui sovra al n. 202, e ci avvisa, ch' ella è nel tesoro delle carte del re, soggiungendo ivi, che lo attesta Isacco Haberto nel trattato *De consensu hierarchiæ, et monarchiæ* titolo *De subsidiis eccles.*, come scrive anche maestro Renato Chopin al libro *Du domaine* cap. 30 lib. 3.

lora il regno a grandi pericoli soggiaccia; quindi offertogli ogni opera, ed ogni amore, segue più oltre, e scrive, che esso Filippo, ed ogni sovrano suo successore, che sarà d'età maggiore di 20 anni, definisca liberamente, se è costretto da necessità, che apparisca tale, che consigliatosi colla sua coscienza, non si possa fare scrupolo di chiedere danari dai preti, anzi possa farlo, senza che sia combattuto dal pensiero della vita eterna; e fu egli stesso questo pontefice incitamento per due suoi successori a simile azione virtuosa, perchè Benedetto XI., il quale tenne il papato immediatamente dopo lui nel 1304, fatta relazione della detta costituzione *Clericis laicos* (214), comandò, che non si praticasse altra disciplina circa l'immunità reale de' beni ecclesiastici, se non che quella, che è data dal concilio Lateranense da noi spiegata al n. 202; e Clemente V, e la chiesa universale con lui nel concilio (215) generale XV, successore

---

(214) Benedetto XI: bolla sua del 1304 data fra le stravaganti comuni capit. unico lib. 3 tit. 13 *De immunitate eccles.*

(215) Clemente V: decreto suo, che fu fatto nel conc. generale XV tenuto in Vienna di Francia nell'anno 1311, testo dato nelle Clementine al capitolare unico lib. 3 tit. 17 *De immunitate ecclesiarum*.

Fu eletto papa Clemente V nel dì 5 giugno 1305. Era egli arcivescovo della città di Bordeaux, ed era nato anche in Francia nella Guascogna, e chiamavasi Bertrando Gotto; con quale sottile ingegno sia stata fatta quest' elezione, è narrato da Giovanni Villani istoria lib. 8 cap. 80, e 81, e da Fleury ist. eccl. lib. 90 §§ 40, 50 tom. 19 pag. 94, e seg., ed è certo, che a questi tempi ebbe a soffrire l'Italia grave danno, perchè egli, che era Francese, ed era in Francia quando per la grande discordia, che era nel collegio de' cardinali in elegger il papa fu preso il partito, che si eleggessero tre oltramontani, fra i quali fu questo arcivescovo di Bordeaux, da un collegio de' cardinali, e l'altro collegio prendesse l'uno di quei tre, poichè gli fu mandata l'elezione, ed il decreto oltra monti là dove egli era, non volle muoversi dalla Francia, e fu cagione per i molti cardinali, ch'ei fece di sua nazione, che alquanti successori suoi fecero sua dimora in quel paese, e particolarmente nella città d'Avignone. Questa dimora,

questo di Benedetto XI, perchè non era ancora ben soddisfatto il re di Francia delle spiegazioni date alla bolla *Clericis laicos*, detto in primo luogo, che ogni provvedimento dato in questa bolla, e negli scritti attenenti al fatto trattato nella medesima, dovesse riputarsi negozio inconcluso, succintamente dichiarò, che sovra questa materia si osservasse l'unico precetto dato dai due concilj Lateranensi III, e IV. Prima ancora che fossero stati fatti questi concilj, cioè nel fine del secolo XI, l'imperatore nato primo di Romano giuniore figlio esso di Costantino Porfirogeneta, cioè Basilio II, che narrano Fleury,

---

che per anni 70 circa fu fatta in Francia da varj sommi pontefici, s. Caterina da Siena in più lettere da lei scritte a papa Gregorio XI in Avignone la chiamò opera del demonio. Questa santa è quella, che secondo la prima nota fatta dal P. Burlamachi alla lettera 6 di detta santa, che è al primo tomo delle sue lettere stampate a cura di Girolamo Gigli, ed è anche la 6 fra quelle, ch'ella scrisse al suddetto papa, fu dai Fiorentini mandata nel 1376 imbasciatrice all'istesso sommo pontefice, perchè trattasse del suo avvenimento, e passaggio in Italia, chiamato, e ardentemente desiderato da tutti i buoni, ed ha potuto dire il P. Burlamachi concordemente a quello, che ha scritto nella prima nota sovra citata, ed asserire alla nota *H* da lui scritta sopra la lettera 1 della santa (V. il detto tom. 1 di queste lettere edizione di Lucca 1721 pag. 11, e 43) che sono stati in Avignone i sommi pontefici settant'anni, poichè in settembre del già detto anno 1376 partì d'Avignone Gregorio XI per venire in Italia, secondo il già detto P. Burlamachi alla sua nota *A*, che è la prima fatta alla lettera 11 della detta santa Caterina scritta pure a Gregorio XI. V. il citato tomo pag. 79, ove alla pag. 80 all'istessa nota il P. Burlamachi ci attesta, ch'entrò in Roma con grandissima festa, e solennità il giorno 17 di gennajo 1377, qual giorno Natal Aless. fondato in un frate Agostiniano nato in Alet vescovo di Sinigalia, nominato Pietro Aurelio, che ha scritto l'itinerario di questo viaggio di papa Gregorio XI, dice, che fu il dì 27 del detto gennajo. V. Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XIII, e XIV. cap. 2 artic. 7 princ. tom. 7 pag. 59 col. 1 al mezzo; ed è notabile, che anche il P. Burlamachi intorno a questo giorno decimosettimo di gennajo, in cui scrive sia entrato in Roma Gregorio XI, cita l'istesso autore, che citò Natal Aless., cioè la descrizione del viaggio del pontefice fatta a lungo da F. Pietro Aurelio da Alet religioso di s. Agostino, vescovo di Sinigalia, rapportato dal Bsovio, dal Ciaccone, e da altri autori.

e Natal Alessandro (216) essere morto nel 1025, e scrive il monaco Gioanni Zonara (217), che da lui, il quale era lieto fare ed ai soldati, ed ai cittadini molti comandamenti arbitrarj, che consultati sarebbero pur meglio usciti, aveano grazia d'essere promossi gl'ignoranti, poichè piccolo bene, ed opera inutile parevali sentire uomini esperti, virtuosi, e dottrinati, tenne così fermo in pensiero accumular tesoro, che già piene le casse, seppellì in profonde, e varie fosse grandi somme d'oro, secondo che leggiamo in Balsamone (218), volentieri ciò

(216) Fleury ist. eccl. lib. 56 §§ 8, 59, e lib. 59 § 4.
Natal Aless.: ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 6 artic. 8, offia ultimo § 1 fin. tom. 6 pag. 175 col. 2 al mezzo.

(217) Zonara Giovanni monaco: annali suoi voltati in latino da Girolamo Volfio secondo l'edizione corretta dal signor Dufresne, che è data nella grande compilazione intitolata *Istoria Bizantina* ivi tom. 10 part. 2, ove è il lib. 17 § 8 fin., verso: *Post hæc Constantinopolim reversus*. V. nel detto tom. 10 l'affogliazione 2 pag. 176. Qui parla Zonara de' costumi di Basilio II, che dopo Niceforo Foca, e Giovanni Tzimisce suo successore, che regnarono nel fine del secolo X, imperò nel principio del secolo XI, come spiega Natal Aless. nel luogo da noi citato al n. antecedente.

(218) Balsamone Teodoro: vedi il comment., ove riferisce una legge dell'imperatore Basilio II, con cui è cassata un'altra di Niceforo Foca. Questo commentario di Balsamone è quello, che fu da lui fatto al can. 1 de' concilj Costantinopolitani I, e II tenuti nel secolo IX da Fozio contro il santo Ignazio patriarca di Costantinopoli, dati da Mansio all'anno 870, li quali concilj sono piuttosto due sessioni di un solo sinodo, come consta dalle prefazioni fatte a questi concilj e da Zonara, e da Balsamone, la prima delle quali è in Mansio alla testa dei canoni fatti in queste sessioni tom. 16 pag. 535 princ., e l'altra, cioè quella di Balsamone, precede li canoni di questi istessi concilj nella compilazione de' concilj antichi da lui fatta in greco con greche animadversioni sue, che ha voltate in latino Genziano Erveto. V. l'edizione greca, e latina di quest'opera pag. 549, e l'una, e l'altra poi di queste prefazioni è nella collezione di Beveregio intitolata *Pandette de' canoni de' concilj Greci* tom. 1 pag. 331. Il comment., che noi citiamo, dee leggersi dopo il mezzo al verso: *Imperatoris autem domini Nicephori Phocæ*, che è nella compilazione già citata de' concilj antichi di Balsamone alla pag. 552 princ., ove si riferisce una legge di Niceforo Foca, colla quale proibì darsi ai monasterj, ed alle chiese vescovili alcun fondo, o possessione, ma riferisce questa legge istoricamente, non

non ostante un dì si dispose a fare chiaro, ch' ei voleva essere beneficentissimo di propria volontà con tutti i vescovi, e tutti i preti, e monaci, annullata generalmente la legge fatta da Niceforo Foca, che morì secondo Natal Alessandro * nel 969, e secondo Muratori *2 nel 970, colla quale avea proibito dare a qualunque sacerdote o fondi, o case, infino a tanto che al donatore non avesse consentito il principe, sebbene la chiesa, a

---

letteralmente, con molta abbreviazione, e dice ivi tosto, che l'imper. Basilio II cassò questa legge, della qual legge di Basilio II riferisce Balsamone tutto il tenore. Della legge, od editto di Niceforo Foca possono vedersi due copie nella collezione del jus greco, e latino fatta da Leunclavio al lib. 2 tom. 1 pag. 113, e seguenti, ove immediatamente alla pag. 117 fin. si trova la legge di Basilio II sopramentovata come l'ha riferita Balsamone: la prima poi delle due suddette copie della legge di Niceforo Foca è breve, l'altra è più lunga, e dice ivi Leunclavio, che le ha copiate dagli scritti di Teodoro Balsamone, col che indica forse un'altr'opera di Balsamone; che è intitolata *Responsa ad varias quæstiones jus canonicum spectantes*, poichè il dotto sig. Guglielmo Cave ci avvisa trovarsi quanto in quest'opera ha riferito Balsamone nell'opera di Leunclavio greco-latina intitolata *Juris Græco-Romani tam canonici, quam civilis* al lib. 2 di quest' opera. V. l'istoria letteraria del sig. Cave al secolo Valdense anno 1180 alle voci *Theodorus Balsamon* tom. 2 alfogl. 1 pag. 246 col. 2 al mezzo. Ma perchè Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XI, e XII cap. 7 artic. 6 § 2 fin. tom. 6 pag. 614 col. 2 al mezzo dica, che Manuel Comneno, il quale secondo esso morì nel 1180, ha cassata la legge di Niceforo Foca, che proibiva darsi fondo alcuno a'sacerdoti, non si pensi siavi contraddizione fra Natal Aless., e Balsamone, poichè è vero il detto dell'uno, e dell'altro, e fu questa legge di Niceforo annullata in prima da Basilio II, indi nuovamente da Manuel Comnéno, come si dirà al num. seguente 220.

* Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 6 art. 6 tom. 6 pag. 174 col. 2 verso il fine.

*2 Muratori annali d'Italia anno 970.

De' vizj di Niceforo Foca chi volesse leggere la descrizione veda Giorgio Cedreno nel compendio della sua istoria dalla creazione del mondo infino ai tempi d'Isacio Comneno, opera, che fu voltata in latino da Guglielmo Zilandro: ivi alla vita di questo imperatore, cioè al luogo, ove parla di lui, leggasi il verso: *Quod non mali excogitavit*. Quest'opera, e il luogo sovra citato è nell'istoria Bizantina tom. 8 part. 2 dell'istoria di Cedreno pag. 378 al mezzo.

cui alcuno d'essi serviva, fosse poverissima; e se credendo, che dovessero far loro plauso quelli, ch'ogni pubblico vantaggio pensano essere il solo comodo del principe, seguirono un tempo l'esempio di Niceforo Foca ed Alessio Comneno, e Manuel Comneno, a risarcimento della fama, e riputazione loro dichiararono poco poi tutti e due, che non voleano fosse tolta ai sacerdoti la facoltà di spendere, com'era a grado di ciascuno, le loro entrate, e di tenere ogni acquisto, eziandio che fosse grande. Fu insaziabile Alessio (219) nella cupidità d'avere troppi soccorsi dalle chiese solo per potere largamente spendere, non per servirsene nelle cose necessarie al bene dell'impero; tuttafiata nel 1082 in Costantinopoli presa deliberazione non meno necessaria per la sigortà sua, che desiderabile per la sua gloria, pubblicò legge, che volle fosse appresso e de' suoi successori, e de' sudditi dell'impero Greco non altrimenti venerabile, che s'adori la parola di Dio, in cui disse, che nè per fuggire sinistro, nè per necessità alcuna si togliesse mai alle chiese veruna delle robe sacre, perchè debba ogni principe savio consentire, che non dee esso mescolarsi in quello, che appartiene a Dio, aggiugnendo, che l'uomo eziandio re dee solo cercare di posseder quelle facoltà,

(219) Alessio Comneno: editto suo, col quale, detestate in primo luogo quelle opere, colle quali di voler suo era stato chiamato danaro dalle chiese, comanda, che da indi innanzi niun principe usi mai roba, od avere appartenente al culto divino. Questo principe Alessio Comneno facea tante scialacquate spese, che fu costretto, non trovandosi più danaro, pensare a far sue le ricchezze delle chiese, e lo attesta la sua figlia Anna Comnena nella sua istoria lib. 5 princ. V. questo passo nell'istoria Bizantina tom. 11 pag. 103 dal mezzo fino verso il fine della pag. 104, perciò fece il detto editto nell'anno 1082, che noi citiamo, ed è dato da Baronio annali eccl. suoi a tal anno §§ 11, 12, 13.

facoltà, che agli uomini si confanno; onde nell'istessa corte, in cui fu adoperata, si vide totalmente annullata la memoria della pratica, o vogliam dire del maneggio stato non solo nel secolo X da Niceforo Foca, ma anche prima tenuto nel fine del secolo VIII, o nel principio del secolo IX da quel Niceforo imperator d'oriente, che fu nominato *Logoteta*, il quale secondo Paolo Diacono * volea da ogni monastero, da ogni chiesa, e per fino da qualunque ospedale gli fosse pagato il regio comune tributo. Di Emanuel Comneno (220), che secondo

---

* Paolo Diacono: opera sua, che è continuazione dell'istoria Miscella, ossia di Eutropio, ivi lib. 24 princ. Narransi in questo luogo i fatti del regno di Niceforo soprannominato Logoteta, che viene a dire tesoriere generale, secondo il glossario del signor Dufresne, e Ducange, che cacciò dal trono l'imperatrice Irene nel 795, secondo l'istesso Paolo Diacono scrive alla linea 1 del detto lib. 24, lo che secondo Pagio, nota 2 agli annali di Baronio, avvenne all'anno 802, e così anche scrive Fleury nell'ist. eccl. lib. 45 § 23 tom. 10 pag. 37. Paolo Diacono al luogo, ove spiega le desolazioni al popolo da Niceforo per soprannome chiamato Logoteta cagionate, riferisce d'esso Niceforo la forza, che faceva alle chiese, perchè fosse da esse pagato il comune tributo. V. il verso: *Quinta vero afflictione illata*. Quest'opera, e il detto passo d'essa è nella collezione *Rerum Italic. scriptores* tom. 1 pag. 174 princ., del che parla anche Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X cap. 6 artic. 1 tom. 6 pag. 169 col. 2.

Teofane nella sua cronologia parlando delle biasimevoli azioni di questo Niceforo conta la 5 quella delle gravezze, ch'ei pose ai monaci, alle chiese in generale, ed agli ospedali. V. alla vita, cioè ove scrive l'istoria di Niceforo, il verso: *Quintum, a Deo devotarum ædium*, testo, che è nell'istoria Bizantina tom. 6 pag. 327. Giorgio Cedreno fra le calamità, alle quali furono sottoposti i sudditi dell'impero Greco per i vizj di Niceforo Logoteta, parla anche di quella, che abbiamo sopra spiegata, nella parte 2 del compendio istorico suo al passo, che è nell'istoria Bizantina tom. 7 pag. 378; e finalmente Zonara fa pur anch'esso menzione di queste imposizioni agli annali suoi lib. 15 § 14, verso: *Hujus inventum pessimum est*, e parla del governo di Niceforo Logoteta. V. l'istoria Bizantina tom. 10 part. 2 pag. 97 princ.

(220) Emanuel Comneno: secondo Baronio annali suoi anno 1148 § 41 fu uomo vizioso, e lo prova Baronio col passo di Niceta qui sotto riferito, e narra ivi Baronio, che regnava già a quest'anno Emanuel Comneno, dell'avo del quale Alessio Comneno narra la morte all'anno 1118

Baronio faceva editti nel 1148, e secondo Natal Alessandro * ha avuto l'impero dopo la morte del padre Giovanni avvenuta nell'anno 1143, e morì esso nel 1180; leggiamo negli annali di Niceta *2, che mostrando avvisare di favorire le comunità de' monaci, riprovò la grandezza de' patrimonj, o possessioni ad essi sì dai principi, che dagli uomini privati donate, ai quali volea, che la provvisione delle cose necessarie temporali fosse fatta coi danari del fisco; per la qual cosa a Niceta medesimo è paruto poter dire, ch' egli ribandì la legge qui sovra da noi mentovata di Niceforo Foca; per lo contrario un dì non più acerbi fatti, ma usò anch' esso molta liberalità, e grandi benefizj alle chiese. E quali desiderj potranno concepirsi, che sieno più generosi verso de' sacerdoti di quelli, che ebbe questo principe Manuele Comneno nipote di Alessio, e figlio di Giovanni Comneno, che vissero vivendo il già detto monaco Balsamone, il quale scrisse, che dobbiamo sapere (e vivea

---

§ 27, a cui ha succeduto il suo figlio Giovanni, lo che conferma Pagio ivi alla sua nota 25 fin.; e narra poi Baronio la morte di Giovanni Comneno padre del detto Emanuel nei detti annali suoi all' anno 1143 § 15, lo che conferma Pagio ivi nota 9.

* Natal Aless: ist. eccl. delli secoli XI, e XII cap. 7 artic. 6 tom. 6 pag. 614 col. 1 al mezzo, ove narra morto Giovanni Comneno nel già dett' anno 1143, ed alla col. 2 fin. narra la morte del figlio suo Emanuel Comneno nel 1180.

*2 Niceta istorico: riferisce in primo luogo di Emanuel Comneno, ch' egli ad ingrandire, e ad ammassare danari si dava, de' quali poi larpheggiava smoderatamente, non coi migliori, troppo più che non si convenisse a savio principe; indi narra, che eragli in gran piacere togliere ai frati, e monaci le loro possessioni. V. negli annali suoi del lib. 7 il § 2, indi il § 3 circa il mezzo, verso: *Templum D. Irenæ maximum*, di versione di Girolamo Volfio, che è nell' istoria Bizantina tom. 12 affegliaz. 2 pag. 110 al mezzo.

esso certo nel 1191 (221)) che volle quel principe non solo contentare tutti i monaci d' oriente con un nobilissimo editto, ove ripete li comandamenti fatti in tre leggi dell' imperator Giovanni suo padre, ma volle anche

(221) Balsamone: ei vivea certo nell'anno 1191, che ne abbiamo già dato la prova qui dietro al § 6 n. 37 di questa nostr'opera, ove si spiegò egualmente, come si è fatto di nuovo al § 7 n. 179, che visse Balsamone in fine del secolo XII, e principio del secolo XIII, anzi diremo, ch'egli è morto nell'an. 1203, secondo il sig. Cave istoria letteraria degli scrittori eccl. V. il secolo Valdense all'anno 1180, voce: *Theodorus Balsamon*. Balsamone riferisce due leggi, una fatta a favore di tutti i monaci d'oriente, e l'altra della chiesa in Costantinopoli della Sapienza, che pensiamo fatte da Manuel Comneno. V. di questo scrittore Balsamone il commentario da lui fatto al can. 12 del conc. generale VII chiamato Niceno II fatto nell' anno 787 regnando in Costantinopoli con Costantino figlio dell'imperatore Leone la principessa Irene vedova sua madre. Balsamone in questo commentario, perchè nel canone è fatta generale proibizione ad ogni ecclesiastica persona e di vendere, e di donare ai laici veruna porzione de' fondi de' loro benefizj, ci avvisa, che il suo imperatore (e vivea Balsamone certo già durante il regno di Giovanni Comneno, che abbiamo veduto al n. 220 fu dall' anno 1118 all'anno 1143, e così anche durante il governo di suo figlio Emanuel Comneno, che dalla morte del padre regnò fino all' anno 1180) ha fatti più editti, che si conformano colla legge data nel canone; e lo dice nella sua collezione de' concilj fatta da esso Balsamone al commem. sovra citato, ed al verso: *Potenti ergo, et sancto nostro imperatori* pag. 515 linea ultima. Qui parla di tre editti del suo imp., coi quali fu proibito al fisco di chiamar ragione ai monaci perchè possedessero alcun fondo immobile, ordinatosi, che d'ogni possessione, o roba immobile, che in quegli anni si possedeva da qualunque monastero, ancorchè ne avessero perduto il titolo, o quello fosse eziandio invalido, s' intendesse, e si riputasse averne il monastero legittimo dominio, siccome se gli fosse stato donato dal principe con questi editti. Delle due prime delle quali leggi parla Balsamone succintamente, perchè non fu ordinato, che dovessero aver vigore in perpetuo, come si è fatto colla terza, ch'egli ha trascritta intera in questo suo commem. dal verso ivi: *Alia vero, quæ mense martio VI indictione* pag. 516 al mezzo, e dura l'editto fino al fine della pagina, che dovrebbe essere segnata 520, ed è per errore di stampa segnata 618. Questi tre editti, o queste tre leggi sono anche nominate in un quarto editto del suo imp. da Balsamone riferito immediatamente dopo il luogo di lui, che è qui sovra citato colli vocaboli di *Tre auree bolle fatte dal padre suo*, cioè di lui autore di questo quarto editto; quindi nasce la ragione, perchè noi

far lieti con altro similissimo editto i preti della grande chiesa di Costantinopoli nominata la Sapienza * Divina

---

di questo solo quarto editto, del quale nel nostro trattato abbiamo fatta distinta menzione in quest' ultimo luogo riferito da Balsamone (V. il fine della sovra citata pag. segnata colla cifra 618, che dee correggersi con quella di 520, cioè dal verso ivi: *Julio mense anno 6689 edita est*, ove si dee leggere sino alla pag. segnata 520, che dovrebbe segnarsi 522, cioè fino al verso, che è al mezzo d'essa: *Sed et sanctissimæ Deo magnæ*) supponiamo esserne l'autore Emanuel Comneno, e pensiamo doversi attribuire gli altri tre al padre d'esso Emanuel, cioè a Giovanni Comneno, perocchè oltre alla detta considerazione, che questo quarto editto fu fatto da un principe, il quale regnò com'esso sopra il grande impero d'oriente, anche ci muove a pensare, che i principi, che regnarono in oriente dopo il detto Emanuel Comneno durante la vita di Balsamone, che fu in primo luogo l'usurpatore Andronico zio d'esso Emanuel, che morì nel 1185, indi Isacio Angelo, e Alessio Angelo suo fratello, che regnarono fino all'anno 1203, in cui morì, come è detto, Balsamone, e furono questi tre sovrani uomini di pessima vita, e furono dei detti principi i costumi così cattivi, quali li descrive Natal Aless. ist. eccl. delli secoli XI, e XII cap. 8 artic. 7, e 8 tom. 6 pag. 615, e 616, che non si può presupporre da alcuno d'essi fatte nè le prime tre, nè l'ultima, e quarta delle leggi saviissime qui sovra mentovate; ma abbiamo poi ancora altro argomento per credere la detta quarta bolla, o legge esser opera del principe Emanuel Comneno, ed è il seguente, che Balsamone medesimo poco più sotto al luogo innanzi prodotto, come si dirà da noi diffusamente qui appresso, riferisce una bolla d'un altro principe, ch'ei nomina medicatrice, ossia fatta da un imperatore, ch'ei chiama Medicatore, la qual bolla, o legge certo poi è, ch'ella fu fatta dal principe Emanuel Comneno, mentre sotto il suo nome, e colle istesse parole è questa bolla riferita da Leunclavio al § 1 delle leggi di Emanuel Comneno da lui date al lib. 2 della sua opera del jus Greco-Romano civile, e canonico tom. 1 pag. 149, come si vedrà qui sotto quando parleremo di questa bolla medicatrice. Quest'argomento si vedrà più stesamente spiegato poco appresso.

* Emanuel Comneno: editto suo, con cui dà alla chiesa della Sapienza della città di Costantinopoli due distinti privilegj, il primo de' quali, come anche il secondo, erano già stati dati ai monaci da lui in altro editto poco innanzi pubblicato. Col primo dei detti privilegj si dichiara legittimo, e valido qualunque anche invalido titolo, per cui questa chiesa posseda alcun fondo, e col secondo si fa esente questa chiesa per ogni sua cosa immobile dal carico di pagamento di qualunque tributo. Questa legge è anche riferita da Balsamone immediatamente dove dà fine alla relazione dell'editto da Manuel Comneno fatto a favor de' monaci, col quale ha confermato tre editti fatti dal suo padre a utile dei medesimi monasterj, come qui sopra

del privilegio, che per gli effetti, che tenevano non potesse dubitarsi, che avessero titolo giusto di possederli, nè potesse alcuno mai ridomandargli? E questi eziandio volle contentarli della grazia, che gli esattori de' tributi non dovessero dar noja ai sacerdoti per que' beni, come se non fossero ne' luoghi della loro giuridizione. Il primo de' quali privilegj, cioè che senza fare alcun esame si dovesse riputare, che avesse ogni monastero, o la chiesa della Sapienza legittima, e giustissima cagione di tenere ciascuna delle robe immobili, che allora possedevano, ancorchè non potessero produrre niun buono titolo, fu di poi anche dato negli ultimi anni della sua vita, medicatore * egli stesso della sua mente nel 1148, come

---

abbiamo spiegato. Vedasi de' commentarj di Balsamone il luogo già qui sovra notato alla citata pag. 520, che dee essere notata colla cifra 522, ove è da vedersi al mezzo d'essa il verso: *Sed et sanctissimæ Deo magnæ ecclesiæ*, e continua la relazione di quest' editto fino al mezzo della pagina, che è segnata 623, ove dovrebbe esser posto il n. 525.

* Manuel Comneno: altro editto suo, ossia aurea bolla da esso medesimo chiamata medicatrice, ella è riferita da Balsamone nel già detto commentario al verso: *Præterea autem emissa est*, che è al mezzo della suddetta pag. 623, che dee avere la cifra 525, e continua la relazione di questo editto fino al fin. del comment. di Balsamone da noi in questo num. citato, cioè fino al fine del comment. da lui fatto al can. 12 del conc. generale VII; e benchè Balsamone non riferisca a questo luogo il nome del principe, che l'ha fatta, ma unicamente dica, che *Intende dare un' aurea bolla dell' imper.*, riputiamo noi, che non solo sia provato, che questa bolla è fatta dall' imp. Manuel Comneno, dalle considerazioni, per le quali qui dietro abbiamo detto, che di Emanuel Comneno sia, e debba credersi la quarta fra le bolle fatte a favore de' monaci d'oriente tutte da Balsamone nel detto comment. prodotte, ma che anzi siavi tal prova chiara, che l'autore di questa bolla è Manuel Comneno, che basti per dimostrare compiutamente, che l'altra bolla, che riferisce Balsamone nel membro antecedente del suo comment., che è la quarta ivi mentovata favoreggiante i monaci, sia sicuramente stata composta dal detto principe Manuel Comneno. Quest' istessa bolla medicatrice nominata il più colle istesse parole, colle quali l'ha data nel citato luogo Balsamone, si legge nel lib. 2 del codice del jus Greco-Romano canonico civile composto dal sapiente Leunclavio, che la dice per lui copiata: ella è in questo codice al § 1 delle

scrive Baronio, a tutti i vescovadi, ed alle metropolitane chiese del patriarcato di Costantinopoli, dichiarati inimici di Dio, indegni di pervenire alla gloria eterna, quanto lo fu Giuda, li disubbidienti alla sua legge; frase, che dal secolo VII fu usata da' notaj, non che da' principi, per molti centinaja d'anni a nome de' grandi, che facevano donazioni pie, o le confermavano, contro quelli, che alle medesime volessero opporsi, o resistere, come si legge notato e da Muratori *, e nella collezione

leggi, ch'egli intitola *Leggi dell' imperatore Manuele Comneno*. V. di questo codice tom. 1 pag. 149 a 152, ed ella è pure riferita intera, come sta in Leunclavio, che la riferisce con altra versione latina, ma cogli istessissimi sentimenti, e molto soventi, come è detto colle istesse parole, che usa Balsamone, da Baronio agli annali eccl. all'anno 1148 § 42, ove citando Baronio anche il codice del jus orientale di Leunclavio, e copiando l'intitolazione, che nel detto codice è posta a questa legge, in cui questa bolla ha la data anno VI. M. VIC. LVI., ha riputato Baronio sia con queste cifre significato l'anno 1148.

* Muratori: *Antiquitates Italiæ medii ævi* diss. 65 princ. Vedasi la carta, ossia instrumento del 685, con cui il vescovo di Lucca conferma le donazioni fatte al monastero di s. Frigidiano, gittando maledizione, quale ebbe Giuda, contro chi danneggiasse que' monaci. V. quest'atto circa il fine, al verso: *Et si quis contra hanc*, tom. 5 della dett'opera di Muratori pag. 367 fin. Vedasi poco più sotto l'instrumento di donazione nel 748 fatta da Rotefredo al monastero de' ss. Pietro, e Paolo della città di Pistoja, ove monacalmente dovevano vivere la madre, la figlia, e la moglie d'esso donatore, ivi al fine, verso: *Et qui contrarius hanc cartulam*, ov'è l'istessa maledizione già qui sovra spiegata contro i danneggiatori di queste monache nelle robe loro, detto tom. 5 pag. 406, e 506 fin. Maledizione di questa qualità vedasi spiegata in una scrittura di donazione fatta da papa Niccolò I intorno all'anno 864, ove anzi il papa conferma altre donazioni già state fatte da alquante persone divote a quell'istesso monastero, ch'egli benefica, che è il monastero de' ss. Benedetto, e Scolastica di Subiaco. Vedasi al fine di questa donazione il verso: *Si quis (quod non optamus) temerare ausus fuerit*, citato tom. 5 pag. 472 al mezzo. Vedasi inoltre a questo proposito la fondazione del monastero delle monache di s. Salvatore presso Siena fatta nell'867 dal conte Vinigiso al fine d'esso documento, verso: *Si quis vero, quod futurum esse non credimus*, data anche da Muratori nell'opera suddetta alla diss. 66 prima del mezzo, detto tom. 5 pag. 516 pur prima del mezzo. Questo costume, che colle carte sopra mentovate abbiamo veduto

intitolata il *Monastico Anglicano* *, e che vedremo usata da più d'un re d'Inghilterra dal n. 223 al 226.

---

usato nelli secoli VII, VIII, e IX in Italia di maledire, e far pari a Giuda chi nocumento alcuno recasse a qualche casa, o fondo a Dio donato, fu tenuto nel secolo seguente X, ed altri successivi ivi. Vedasi la carta fatta nel 988 dal vescovo di Modena Ildeprando a favore della chiesa di s. Pietro, ivi leggasi al mezzo il verso: *Si quis igitur aliquis, quod absit*: ella è riferita da Muratori nella già sovra citata diss. 65 al princ. d'essa detto tom. 5 pag. 373 dopo il mezzo. Vedasi inoltre la conferma, che ottennero le monache di s. Felice presso il Ticino da Ottone III imp. nell'anno 1001 della piena proprietà delle loro possessioni, al verso ivi in fine: *Si quis igitur hoc præceptum violare*, citata diss. 66 detto tom. 5 pag. 524 prima del mezzo. Documento questo già da noi prodotto al § 4 num. 20 fin. Vedasi l'altra carta del 1003 di fondazione d'un monastero di monaci intitolato di s. Salvatore nel territorio di Siena, ove non molto tempo innanzi era un monastero di monache, al verso: *Et si quis vero, quod futuro esse non credimus*, detta diss. 66 citato tom. 5 pag. 539 prima del mezzo, e l'altra del 1027 di fondazione del monastero delle monache de'ss. Vito, e Modesto della città di Reggio dello stato di Modena nell'Italia, al verso ivi al fine del documento: *Si quis vero hanc nostræ constitutionis paginam*, data alla detta diss. 66 citato tom. 5 pag. 543 linee ultime. Questo documento leggesi pure nell'opera di Ughellio intitolata *Italia sacra* al tom. 2, ove riferisce i fatti de'vescovi della città di Reggio di Modena, che fu anche chiamata Reggio di Lepido, ossia Regiense. Vedasi ivi al n. 43, ossia al § ove parla Ughellio del quadragesimo terzo vescovo di questa città, ch'ei chiama Tauzo, o Teuzo. Vedasi di quest'opera il tom. 2 pag. 274 fin., e 275. Altra simile maledizione riferisce Muratori scritta nella donazione fatta nel 1068 della chiesa della ss. Trinità dal conte Alberto di Panigo ai monaci del monastero di santa Lucia, qual conte nota Muratori era de' nobili di Bologna. V. il verso di questa carta: *In tali ratione si fuerit*, citata dissert. 65 detto tom. 5 pag. 399 al mezzo. Vedasi l'altra donazione fatta nel 1081 dal vescovo Rodolfo di Siena al capitolo de'canonici di quella città, verso ivi: *Quod si, quod absit, et avertat divina providentia*, ella è pur data da Muratori nell'opera suddetta. V. la dissert. 61 al princ. detto tom. 5 pag. 174 al mezzo. Vedasi finalmente in quest'opera di Muratori l'altro documento, col quale il re della Sardegna Barasone ha donato al monastero di s. Benedetto detto del monte Cassino nell'anno 1182 la chiesa di s. Nicolao di Gurgo, e tutti i beni della medesima; questa è alla già nominata dissert. 65 detto tom. 5 pag. 454 al mezzo.

* Monastico Anglicano: collezione questa così nominata di varj documenti ecclesiastici: ivi trovansi varie pie donazioni fatte colle pene della maledizione istessa, che ebbe Giuda. Così fatta è la donazione, con cui gratificò un luogo pio il re Inglese de'Brittoni Atelstano, o Adelsdano, che vivea nel secolo X, e secondo Natal Aless. ist. eccl. delli secoli IX, e X

Mi suggerisce la qualità del mio argomento, che tuttora si aggira intorno alle contribuzioni dai principi domandate non poche volte ai sacerdoti, molti notabili fatti operati

cap. 9 artic. 5 tom. 6 pag. 208, e secondo Pagio, di cui è da vedersi la nota 6 fatta agli annali di Baronio anno 924. Questa donazione è nella citata collezione del monastico Anglicano al tom. 1 pag. 196, della qual donazione il verso da noi citato è prodotto letteralmente dal monaco Benedittino Cassinese anonimo autore del libro intitolato *De finibus utriusque potestatis* cap. 17 n. 42 pag. 253, ove al n. 44 citasi un'altra simile donazione d'altro re Inglese nominato Eadgaro, o Edgaro fatta ai monaci della chiesa di Vintonia o negli ultimi anni del secolo XI, o ne' primi del secolo XII, perocchè questo principe, secondo scrive Pagio alla nota 22 degli annali di Baronio anno 1124, regnò dall'anno 1097 all'anno 1107 solamente, in cui morì, ed ivi al detto num. 44 l'anonimo monaco Cassinese cita la pag. 38 della sovra mentovata collezione del monastico Anglicano, e appresso immediatamente soggiunge il sacerdote Cassinese, che altre similissime formole di maledizioni date ai danneggiatori delle chiese, quale è quella, che fu data a Giuda, leggonsi in altri documenti, che sono nel monastico Anglicano al tom. 1 pag. 61, 101, 211, ed al tom. 2 pag. 841, e seguenti. Nè cita egli tutte le sì fatte maledizioni, che leggonsi nella predetta collezione del monastico Anglicano, che ne vedremo citate da Tomassino altre di questa maniera, ch'ei pure copiò dal monastico Anglicano, e saranno da noi mentovate qui sotto alli nn. 224, 225, e 228.

Ma sonovi altre donazioni di principi Inglesi, nelle quali già dalli secoli sovra mentovati VII, e VIII donando alle chiese i principi tennero questo stile di maledire generalmente chi contrafacesse a tali generosi, e laudevoli loro voleri. Guardisi la cronaca di Guglielmo Thorn al cap. 39 § 9, che ha per titolo *Inspeximus etc.*, qual' opera, e § trovasi stampata in una collezione degli scritti di dieci istorici Inglesi ivi pag. 2123, al qual luogo il primo documento di cotali donazioni è un atto di donazione fatta alla chiesa dedicata alli nomi de' ss. Pietro, e Paolo fabbricata assai vicino alla città di Doroverne dal re d'Inghilterra Atelberto re di Canzia, nel qual atto, che dicesi fatto con consentimento dell'apostolo Inglese s. Augustino nell'anno 600, è da vedersi il verso: *Si quis vero de hac donatione nostra aliquid minuerit*, detta pag. 2123 linea 39. Ivi è dato altro atto di donazione fatta dal figlio d'Atelberto il re Etbaldo, ove narratosi, che insegnò la fede a suo padre l'apostolo sovra mentovato degl' Inglesi Augustino, il quale come anche suo padre erano a quell'ora sepolti nella chiesa già detta de' ss Pietro, e Paolo, ne' quali ella era intitolata, ed era questa chiesa assai presso alla città di Doroverne, cioè nel borgo della medesima, fa egli altra donazione ai monaci serventi quella chiesa, che vuole sia libera d'ogni carico, quanto lo sia alcuno de' fondi suoi, ov'è da vedersi

operati da principi, e da ecclesiastici, che quantunque non siano avvenuti negli antichissimi secoli, de' quali principalmente abbiamo disposto di parlare in questo trattato, devono essere raccontati ancora intorno all'immunità reale ecclesiastica, poichè siamo già entrati nelle

---

l'ultima linea ivi: *In invidentes, seu minuentes*, pag. 2125 linea 49, qual atto ha la data del 618. Appresso a questa è un'altra donazione fatta da Edmondo re Inglese nell'anno 844 a certo Sigerico, a cagione della sua pietà, di varie possessioni, che voglionsi libere dal carico d'ogni regio tributo, ov'è da vedersi il verso: *Si quis autem propria temeritate violenter invadere præsumpserit*, pag. 2126 linea 33. Altro simile atto nell'850 ha fatto il re Adelulfo, ov'è da vedersi il verso: *Si quis autem hæc infringere*, pag. 2127 linea 28; e segue una nuova donazione fatta alla già detta chiesa de'ss. Pietro, e Paolo da'monaci Benedettini servita, nel qual atto altro re Inglese Eduardo maledisce ogni uomo, che nocumento facesse a quel luogo. V. il verso d'essa: *Si cui vero hæc largitio displicet*, pag. 2128 linea 35, e seguono ancora alrri atti di questa maniera.

I re Francesi anch'essi, come gl'Inglesi, dai primi tempi, che fece Iddio loro grazia, che fosse notificata ad essi, ed a'loro sudditi la verace fede, e la credenza di Gesù Cristo, che viene a dire quelli della prima stirpe addomandati Merovingi, negli anni dei quali vivea Marculfo monaco da noi molte volte mentovato, testificante la seguente loro pietà il libro del detto monaco secondo delle formole da lui trasmessoci, davano generosamente, e con tal animo alle chiese, che vollero gettare le maledizioni di Datan, di Abiron, e non riprovarono fossero per consueto stile anche dai loro sudditi gettate negli atti comuni di pie donazioni tali maledizioni già nel secolo VII. V. il citato lib. 2 di Marculfo alla formola 1 verso il fine: *Si quis huic voluntati meæ*, che è nella collezione de'capitolari di Baluzio tom. 2 pag. 401 dopo il mezzo, e si veda anche ivi la formola 3 fin., al verso: *Si quis vero, quod futurum esse non credimus*, detto tom. 2 pag. 405 al mezzo. E durò in Francia questo costume ne'secoli seguenti, che in una lettera scritta dai vescovi delle provincie di Rems, e di Rotomago nell'anno 858 nella villa Carisiaco al re Ludovico fratello di Carlo il Calvo al § 7 fin., verso: *Sed et sacri canones*, ci manifestano chiarissimamente questi vescovi, che disciplina ecclesiastica approvata dalle loro chiese era, che maledetto da Dio quanto fu Giuda si pronunciasse essere chiunque gravando nell'avere alcuna casa di Dio guastasse il buono stato, e i fatti de'suoi ministri. V. questo testo al tit. 27 de'capitolari di Carlo il Calvo secondo l'ordine, col quale sono dati da Baluzio nella sua collezione de'capitolari de're di Francia ivi tom. 2 pag. 110 prima del mezzo.

istorie de' secoli XI, e XII; perciocchè per questi si potrà comprendere quanto nei laici, e nei maggioringhi fra essi sia santo il pensiero di difendere la patria senza dar aggravio a quei, che pregano, e di quanto bene sia cagione, che dai sacerdoti abbiano i primi, quand' anche nol chiedano, il sussidio, che ad ognuno nella carità de' buoni amici rimane. Leggiamo in un libro de' decreti ecclesiastici fatto per gl' Inglesi, che Mansio (222) ci

---

(222) Leggi ecclesiastiche, che diconsi fatte dal re d'Inghilterra Eduardo chiamato il Santo, il quale principiò a regnare nel 1045, secondo scrive Guglielmo Malmesburiense nella sua storia dei fatti de' re d'Inghilterra. V. la collezione intitolata *Rerum Anglicarum scriptores post Bedam* pag. 79. A quest' istesso anno ancora Pagio con molte autorità alla sua nota 3 annali di Baronio anno 1043 nota l'elezione sua in re d'Inghilterra. Queste leggi nell'intitolazione loro diconsi unite in un volume da un altro re d'Inghilterra nominato Guglielmo con consiglio de' suoi Baroni. Veggasi delle medesime il § 11. Mansio le ha date fra i documenti dell' anno 1049 tom. 19 pag. 715, e segg. Queste leggi come le ha date Mansio leggonsi negli annali di Rogerio de Howeden alla seconda parte, ove parla di Enrico II. V. la citata collezione dalla pag. 600 alle varie segg., e dice, che Enrico II intimò leggi fatte dal re Guglielmo, dove è notabile, che questo volume di leggi dicesi raccolto non solo da un re Inglese chiamato Guglielmo, come scrive Mansio, ma da quel Guglielmo, che nomasi il Seniore, cioè il re Guglielmo I, che secondo Fleury ist. eccl. lib. 61 § 19, e lib. 63 § 38 tom. 13 pag. 156, e 468 fu fatto re nel 1066, e morì nel 1087; ed inoltre è notabile, che il detto storico Rogerio al suddetto luogo, dove riferisce queste leggi, narra i fatti dell' anno 1180, nel qual anno, anzi in questo secolo XII non avendo potuto essere stata fatta legge alcuna da Guglielmo I, che come dice Fleury, e Baronio, e Pagio morì nel fine del secolo antecedente, cioè nell' anno 1087. V. Baronio annali anno 1087 n. 26, e Pagio ivi nota n. 10; quindi si ha argomento, che avendo Rogerio riferite tai leggi al detto anno 1180, siansi a queste leggi in esso anno fatte oltre alla ripubblicazione d'esse alcune addizioni da Enrico II; locchè si conferma da una frase del § 11 di queste leggi da noi citate qui sopra. Ivi si è scritto, che il privilegio dato alle chiese era già da esse goduto dagli anni di Guglielmo Rufo, il quale fu il successore di Guglielmo I, come mostra Pagio nel luogo indicato nota num. 11, d'onde è evidente, che il privilegio, che si dà alle chiese in questo § 11 di dette leggi, è un' addizione fatta alle medesime non solo dopo la morte di Guglielmo I, ma anche dopo quella di Guglielmo II detto il Rufo, e quindi sarà stata fatta nel secolo XII, e verisimilmente nell' anno suddetto 1180, in cui

ha dato fra li documenti del secolo XI, che prima che regnasse Guglielmo Rufo morto nell' anno 1100, per qualunque bene temporale fosse pure stimata ricca la chiesa, non pagava nè anco il tributo, con cui manteneansi quelli, che difendevano i naviganti dalla malvagità de' corsali, perciocchè le orazioni de' cherici erano più a grado ai principi di questa nazione, che gli animosi fatti; e si può dire, senza che si sappia come sia stato, che generalmente tutti d' una sola dottrina ammaestrati facendo dotazioni, o fondazioni di chiese, vollero i principi in quel regno, che non si ricercasse eziandio da varj ricchi sacerdoti d' esse per le rendite delle loro possessioni contribuzione alcuna nelle spese comuni dello stato, eccetto che per alcune della milizia negli anni di guerra, per quelle del rifacimento de' ponti, e delle fortezze, eccezione questa, che forse è stata usata comunemente in Inghilterra nelle donazioni, o fondazioni di chiese del 600 (223), dalle quali spese ancora il re Etelvulfo esentò

---

regnava in Inghilterra Enrico II. Ed è stato cagione di molta consolazione a me l' aver trovato, poichè io avea già scritte queste mie considerazioni, che Natal Aless. ist. eccl. de' secoli XI, e XII cap. 19 art. 8 al verso: *Anno* 1180 *leges*, tom. 6 pag. 656 col. 2 dice succintamente quanto ho detto io così: le leggi di s. Eduardo, che Guglielmo I ribandì, Enrico II nuovamente promulgò, e Baronio annali anno 1180 n. 20 dice: Enrico II in quest' anno fece leggi utili alle chiese.

(223) Raccolta di varie carte di donazioni, o fondazioni di chiese del regno in Inghilterra chiamato Canzia fatte e da principi, e da signori Inglesi, compilata da Guglielmo Thornn, intitolata tale raccolta *Evidentiæ ecclesiæ Christi Cant.*, essa è nella collezione di varj storici Inglesi divisa in 2 tom. in fol., nei quali sono istorie di dieci scrittori, e questo scritto, o raccolta è nel tomo secondo, ove continua l' affogliazione del tomo primo pag. 2207 a 2220, ed è notabile, che la prima carta ivi riferita è una donazione fatta alla chiesa di Dorvernia (questa è la chiesa di Cantorberì. V. lett. 71 di s. Anselmo lib. 3 opere sue pag. 393 col. 1) dal re di Canzia Eadbaldo dell' anno 616, la seconda è dell' anno 679. Ove si ripetono

nell' 844 * a favore d'ogni chiesa la decima parte delle rendite sì de' sacerdoti, o monaci, che delle monache, e de' servitori loro; che Edgaro re *2, quasi danno suo riputasse gravare i fondi ecclesiastici di taglie, nell' anno 966 fondò un nuovo monastero in Vintonia, al quale per li fondi, ch' egli in quest' anno per sua liberalità volle donargli, prescrisse, che nessuno in avvenire dovesse essere molesto, sino a che non fosse avvenuto il caso, che si dovesse fare resistenza a nemico, o spesa per ponti, o cittadelle, bandito chi fosse disubbidiente a questa legge, e confinatolo ove non fosse consorzio umano, nè chiesa, dichiaratolo reo quanto Giuda traditore di Cristo; e nei due anni 970, e 973 diede due diplomi egualmente benefici (224), il primo a favore d'un

---

molte volte le limitazioni del privilegio dato alle chiese delle spese de' tributi, si dice sempre coll' istessa frase, che non siano esenti dalle tre spese seguenti, della guerra, de' ponti, e delle fortezze, nè mai gl' Inglesi in niuna delle occasioni, in cui fecero queste limitazioni al privilegio clericale, pensarono aggiugnere qui le spese delle strade, come fu fatto dai Romani. V. n. 118 a 121.

* Etelvulfo re d' Inghilterra: editto suo fatto col consiglio de' suoi baroni nell' 844 riferito da Guglielmo Malmesburiense nella sua storia de' fatti de' re Inglesi lib. 2 cap. 2 in fin., verso: *Regnante Domino nostro Jesu Christo in perpetuum*. V. *Rerum Anglicarum scriptores post Bedam* pag. 41. Questo testo è riferito in Natal Aless. ist. eccl. de' secoli IX, e X cap. 9 art. 1 tom. 6 pag. 206 col. 1, e nelle centurie Magdeburgensi centuria 9 cap. 7 in fine, ove è un discorso con questa intitolazione: *Quæ a politicis viris contra suum officium etc.*, verso ivi: *Quidam dualismum instituerunt*, vol. 4 affogl. 2 pag. 344 in mezzo.

*2 Edgaro re: fondazione sua del monastero di s. Pietro in Vintonia, al quale dona nel 966 tutti i fondi, che dianzi avevano varj canonici, ch' ei dice aver cacciati di quella chiesa, perchè incorreggibili. Questa carta è in Mansio tom. 18 pag. 498 in fine.

(224) Edgaro re: diploma suo del 970 a favore d' un monastero, riferito dal monaco Inglese Ingulfo, che scrisse un libro d' istoria dell' Inghilterra. Vedasi questo suo libro al mezzo d' esso, al verso: *Rex vero Edgarus a beato Dunstano*, che è nella compilazione sopracitata, che ha per titolo *Rerum Anglicarum scriptores post Bedam*, pag. 884 lin. 5, 6, e 28, 29.

monastero, il secondo a favor dell' abazia Tornacense *; quale legge di così fatta, e pia rimunerazione ebbe nuova autorità da Etelredo re, che per il monastero Oinesamense (225) prestò gli orecchi alle persuasioni di chi gl' insinuò di fare a utile del medesimo editto somigliantissimo, come fece nel 1005, il qual principe mandò privilegio (226) colla detta sola limitazione nel 1012 alla chiesa Cantuariense, distesosi anche a maledire, e pareggiare a Giuda chi disobbedendo peccasse; e vediamo essersi data questa istessa dispensa da Guglielmo Rufo (227), che morì nel 1100, come è detto al n. 222, al priorato di s. Nicolao nella provincia di Excestre. Con simili, e quasi colle istesse frasi, colle quali nel 1005 Etelredo favorì il monastero Oinesamense, ha nel 1024 chiaramente pubblicata la sua divozione (228) il re-

---

* Edgaro re: privilegio da lui dato all' abazia Tornacense del 973 riferito da Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 cap. 47 num. 6 tom. 3 pag. 183 col. 1 in fine. E dice Tomassino aver egli copiato questo documento dal monastico Anglicano tom. 1 pag. 244, e 259.

(225) Etelredo re: grazia da lui fatta nel 1005 al monastero Oinesamense, testo, che Tomassino ha dato nel sopra citato passo, e lo ha copiato dall' istess' opera del monastico Anglicano.

(226) Etelredo re: altra sua grazia fatta secondo Mansio nel 1012 al monastero Cantuariense. V. Mansio tom. 14 pag. 322 in mezzo.

(227) Guglielmo II nominato Rufo: diploma suo dato al priorato di s. Nicolao nella provincia di Excestre, riferito da Tomassino nel luogo citato al n. 224. Di questo principe Baronio scrive, che morì all' anno 1100. V. gli annali suoi a tal anno § 35, e Pagio lo conferma così alla nota n. 14 fatta a questo luogo degli annali suddetti, come all' altra sua nota n. 7 fatta all' anno 1107 degli stessi annali.

(228) Canuto re: privilegio da lui dato ad una casa religiosa nel 1224, citato da Tomassino nel luogo di lui addotto ai nn. 224, e 225. Ma qui è errore di stampa nell' edizione mia dell' opera di Tomassino, che Cnuto, o Canuto re d' Inghilterra visse nel secolo XI, cioè vivea certo nel 1024, e non nel secolo XIII. V. l' istoria del monaco Simeone Dunelmense lib. 3 cap. 1 ad 9; è questa in una collezione di scrittori d' istoria d' Inghilterra in 2 tom. in fol., nel primo de' quali sono riferiti gli scritti di dieci

Canuto a beneficio d'un altro luogo pio, omessa eziandio l'eccettuazione, che si debbano pagare i carichi dati e per guerra, e per la fabbricazione dei ponti, e delle fortezze: all'abazia di nostra Signora Conventrense poi privilegio non men amplo diede il re Eduardo III *, che volle non fossero tenuti questi monaci concorrere eziandio alle spese della guerra, della cattura de' ladri, de' ponti, e delle fortezze. Guglielmo Rufo determinò, ed ottenne il primo, ma non fece per questo legge alcuna, che così dai preti, come dagli uomini secolari per la guerra, che voleva fare nella Normania, gli fosse pagata grossa contribuzione; e leggiamo come in Eadmero, così anche scritto dal nostro patriota (229), e dottore di santa

---

autori, il primo de' quali è detto Simeone; ora costui riferisce, che vivendo l'antecessore di Canuto fu eretta una magnifica chiesa in Dunolmo alle reliquie di s. Cutberto: ivi cap. 1, e 2 detto tom. 1 pag. 27, e 28, indi alla pag. 30, cioè cap. 5 del citato libro secondo, dicesi, che Canuto ebbe il regno nel 1018, ed al cap. 8 pag. 33 si narra, che questo principe diede a quella chiesa di s. Cutberto una buona possessione, ordinando, che per quella niuno dovesse dare menomo carico ai preti d'essa sotto pena della scomunica; e forse questa è quella grazia, o privilegio, di cui Tomassino intese parlare; fondandosi però esso non nell'istoria di Simeone, ma nel monastico Anglicano, dee questo vedersi.

* Eduardo: grazia da lui fatta alla chiesa di nostra Signora Conventrense citata da Tomassino nel luogo sovradditato ai nn. 224, 225, fondato sempre nel monastico Anglicano. Noi crediamo questa grazia debba attribuirsi ad Eduardo III, perchè egli è quello, che si dice il Santo, e Tomassino parla qui di lui dopo aver parlato del re Canuto, che regnò ne' primi anni del secolo XI, cioè del 1017, e morì nel 1035, e s. Eduardo regnò dal 1043 al 1066. V. Natal Aless. ist. eccl. de' secoli XI, e XII cap. 12 artic. 2, e 3 tom. 6 pag. 648, e 649.

(229) Eadmero: vita di s. Anselmo arcivescovo di Cantorberì. V. il libro secondo d'essa, ove si narra la morte del re Guglielmo I, e il governo di Guglielmo II suo figliuolo, e l'elezione da lui fatta di s. Anselmo in arcivescovo della detta città; indi si narrano le difese, che presero di lui contro la persecuzione, che soffrì da Guglielmo II, i sommi pontefici Urbano II, e Pascale II; ivi nel fine si dice avvenuta la morte di questo santo nell'aprile del 1109. V. di questa vita le pagine 17 col. 1, e 23 col. 2 in fin., e pag. 24 col. 1 lin. 18. Questa vita scritta da Eadmero è stampata, come anche l'altra opera sua qui sotto citata, appiè dell'edizione

chiesa Anselmo arcivescovo di Cantorberì, e principale primate in ogni chiesa del regno, che visse sotto Urbano II, e Pascale II, e fu consecrato nel 1093, e morì nel 1109, ch'egli, il quale oltre ad ogni altro santissimo prelato è stato sempre zelantissimo difensore delle ragioni della chiesa, non si mise in capo di disputare nel già detto regno d'Inghilterra col già detto re Guglielmo II, o sia Ruffo, che l'animo tristo avea per la necessità, e l'occasione del guerreggiare, nè s'avvisò di resistere al suo desiderio d'aver soccorso di moneta, che offerì di dargli in molta quantità di danari allora, ed altre volte ancora, dov'ei ne volesse da lui, anche prevenendolo alla dimanda, per la qual cosa quantunque tal soccorso all'uopo suo magro sia stato dal suo signore stimato, che per questa cagione lo rifiutò, ascoltata la sua ripulsa di dargli maggior somma con occulta sdegnosaggine, che manifestò poi col tempo, dall'opera di questo medesimo santo, cui tutti i prelati Inglesi erano inferiori, potiamo conoscere, se quel dono, perchè a lui parve pur bene di consentire al re, alcun altro vescovo di contrastare presumesse. Leggiamo in un editto del re Enrico III in Londra fatto nell'anno 1232, ch'egli per lo gran debito, in che era entrato col conte della Bre-

---

del tomo delle opere dell'istesso s. Anselmo fatta a cura de' Maurini. Che s. Anselmo sia stato consacrato vescovo nel 1093, lo scrive designandone precisamente quest'anno Matteo Paris nella sua storia d'Inghilterra al dett' anno pag. a me 12 col. 2 in fin.

Eadmero: opera sua intitolata *Historia novorum* lib 1 dopo il mezzò, al verso: *Ea tempestate rex Normaniam toto conamine auferre laborans*, ivi immediatamente dopo che ha parlato della consecrazione fatta in arcivescovo di Cantorberì di s. Anselmo, narra, che il re Guglielmo II volea straordinario sovvenimento per guerreggiare contro Roberto fratel suo in Normania, e quanto gli offerì allora Anselmo è quello interamente, che noi nel nostro trattato abbiamo notato di lui. V. l'opera d'Eadmero pag. 38 col. 1 dal principio al fine.

tagna (230), ha avuta come dai magnati, e dal popolo, così dai vescovi, e da ogni cherico la quarantesima parte del valore de' frutti delle possessioni loro, e di ogni ben mobile, se non intanto che a questo consiglio tutti s'accordarono, che de' beni proprj delle chiese parrocchiali, e di ciascuna prebenda prete nessuno dovesse dare denaro per questa nuova collettoria di quel reame; ove poco più sotto nell'istoria dell'istesso scrittore, che è Matteo Paris, vedesi (231), che nel 1237, perchè erano esauste le tesorerie di Enrico III, ed erano da gran tempo munti i sudditi, senza che si fosse fatta alcuna guerra utile, essendosene fatte però diverse, per le quali eransi perduti varj stati, e poichè aveano avuta signoria in corte, ed amministrazione uomini non ligj al regno, tutti i vescovi, e i vassalli d'esso, col patto, ch' Enrico avrebbe fatti ministri suoi uomini savj, e sudditi atti a consigliarlo, aperto consentirono, che si bandisse l'esazione della trentesima del valore de' mobili di ciascuno, al quale nel 1242 * pagarono i vescovi, dandogli anche soldati, grossa somma di moneta. Due soli commendabili casi deono ancora sapersi dei re d'Inghilterra, uno è, che ad Eduardo IV figlio di Enrico III, al quale il

(230) Enrico III re d'Inghilterra: editto suo pubblicato nell'anno 1232 riferito da Matteo Paris nella sua istoria a quest'anno pag. 261 col. 1 in mezzo, ove alla pagina antecedente 259 col. 2 in princ. si spiega la cagione, per cui fu fatta questa legge.

(231) Matteo Paris: istoria d'Inghilterra all'anno 1237, verso: *Anni Domini MCCXXXVII, qui est annus regis Henrici III XXI*, verso seguente: *Rex vero admodum perturbatus*, pag. 297 col. 2 al mezzo sino alla pag. 298 pure col. 2 anche al mezzo.

* 1242 Matteo Paris: istoria d'Inghilterra a quest'anno, al verso: *Misit etiam eodem tempore dominus rex*, fino alle voci *Competenter præparati*. V. pag. 397 lin. 3 fino alla lin. 18.

il clero (232), perchè era in guerra aveva pagata nel 1295 la metà delle rendite, nel 1297 temendo la scomunica da Bonifacio VIII data nella sua bolla da noi mentovata al n. 209, e molto atterrito dalla paura di disubbidire al sommo pontefice, non perchè non avesse da poterlo servire di que' danari, che bisognavangli, non volle più dare alcun soccorso, laonde egli intimò ai sacerdoti nel 1298, che non sarebbe più stato difensore delle persone religiose, come non fossero più membri della sua repubblica; che è il sentimento da Filippo

---

(232) Eduardo IV di tal nome fra i re d'Inghilterra, che anche vien detto da molti scrittori Eduardo I, perchè è il primo re d'Inghilterra, che abbia avuto tal nome dopo che regnò ivi Guglielmo I chiamato il Conquistatore: esazione fatta da questo principe nel 1295 della metà della rendita de' beni delle chiese. V. l'opera intitolata *Chronologia spectans ad cœnobium s. Augustini Cantuariensis*, che principia dall'anno 567, in cui fu mandato da Gregorio Magno il celebre Agostino nominato l'Apostolo d'Inghilterra, ed ha fine al 1419. Questo fatto si legge nella collezione di dieci istorici più volte qui sopra mentovata tom. 2 col. 2275 in princ., e qui si parla di tale esazione succintamente. Scrisse poi diffusamente della medesima Enrico di Knyghton canonico Leicestrense nella sua cronaca al lib. 3 cap. 7. V. il sopracitato tom. 2 pag. 2501, e 2502 sino al mezzo.

Eduardo IV: contribuzione, ch'egli chiamò dai sacerdoti della 12 delle rendite loro nel 1297, avendo loro nel 1298 negata ogni regia protezione, e difesa, perchè intimoriti dal decreto della bolla di Bonifacio VIII *Clericis laicos* del 1296 non vollero dargli alcun sovvenimento. V. l'istoria d'Inghilterra di Tommaso Valsingamo al fine della narrazione de' fatti dell'anno 1297, al verso: *Post hæc rex Angliæ profectus in Angliam*, a me pag. 68 lin. 44, e vedasi la narrazione sua intorno al 1298 in princ., verso: *Parlamentum erectum est Londini*, pag. 69 lin. 29. Di questo fatto parla l'istorico Guglielmo Thorne nella sua cronaca, ma non negli anni 1297, e 1298, bensì all'anno 1296. V. essa cronaca al cap. 30 § 2 collezione dei dieci istorici tom. 2 col. 2465 dal mezzo al fine, e ne parla Enrico di Knyghon canonico Leicestrense in fine del discorso, ch'ei fa de' fatti avvenuti dal 1296 al 1307 ivi lib. 3 cap. 5. V. la collezione di dieci storici tom. 2 col. 2489 a 2491 sino al fine. E' notabile però, che questo storico più sotto dalla col. 2495 sino a quella, che è segnata 2531, che è il cap. 9 del citato lib. 3, parla nuovamente di fatti avvenuti dal 1293 fino al già detto anno 1307, nè fa mai più menzione di questa imposizione.

Augusto spiegato al clero Remense, come si è veduto al n. 200, molte delle quali persone perciò tosto gli offerirono la quinta de' beni loro; e l'altro è (233), che nel 1385 l'arcivescovo di Cantorbeì s'oppose alla deliberazione del parlamento, il quale volea con imposta caricar la mano contro i sacerdoti, che il re tanto virilmente difese, che quest'istesso arcivescovo, ed il suo clero con lodevole gratitudine, che fu colle seguenti parole dal re commendata, che gli era più grato un dono volontariamente fatto, che il pagamento di somma quattro volte maggiore dai regj esattori ammassata, gli fecero dare da tutti i preti del regno la decima del frutto delle possessioni proprie di ciascuno. In diversi concilj fatti nelli due secoli XIII, e XIV, ciascuno de' quali è stato da Tomassino (234) nel suo discorso dell'immunità reale,

---

(233) Valsingamo: storia d'Inghilterra all'anno 1285. V. pag. 312 prima del mezzo. Vedasi il verso: *Circa festum s. Martini factum est parlamentum*, che è alla pag. 320 dal mezzo al fine.

(234) Tomassino: *Vetus, et nova eccl. discip.* part. 3 lib. 1 cap. 42 n. 4, ivi si citano i concilj

Avenionense del 1209 can. 7.
Narbonense del 1227 can. 15.
Tolosano del 1229 can. 20, 21.
Biterense del 1246 can. 12, 28.
Nantense del 1264 can. 7.
Coloniense del 1266 can. 8.
Badense del 1279 can. 59, 60.
Vinsburgense del 1287 can. 40.

Questo concilio nelle collezioni de' concilj è nominato Erbipolense, perchè tenuto nella città d'Erbipoli, e qui lo chiama Vinsburgense Tomassino, perchè l'istessa città, che ha nome Erbipoli ne' libri antichi, ora chiamasi Visburgo città della Franconia, il vescovado della quale è soggetto al metropolitano di Magonza, come avverte Natal Aless. ist. eccl. de' secoli XIII, e XIV. cap. 6 artic. 42 tom. 1 pag. 141 col. 1 dal mezzo al fine, ove è anche da vedersi la nota, che è nella margine interna all'intitolazione di questo concilio; epperciò questo è dato con tutti due i suddetti nomi dal Domenicano Francese Luigi Richard nella sua analisi de' concilj sì generali, che particolari tom. 2 pag. 304.

ed ecclesiastica distintamente citato, l'ammaestramento replicarono i vescovi dato da' concilj generali da noi mentovati alli nn. 201, e 202, anzi vollero, che come era de' beni beneficiali, così non potessero per titolo di gabella, o tributo privarsi i preti di qualunque danaro avessero del patrimonio, o delle eredità de' loro parenti, di che abbiamo parlato ai nn. 196, 73, e 75, e non furono in questi concilj nominati i principi sovrani, se non per indiretto, ove fu detto, che l'esenzione del pagamento de' carichi è effetto e delle leggi, e dei canoni, in uno de' quali, che fu tenuto a Narbona nel 1374 spiegarono nel canone già addotto al n. 110 i divoti ecclesiastici, che avean davanti una cagione di gran comune dolore, cioè che con gravissima noja vedevano, che alcuni de' preti, e de' frati acconsentivano, che maliziosamente dai laici fossero donate ad essi possessioni,

---

Compendiense del 1304 can. 2.
Auxicense del 1315 can. 2.
Questo concilio dicesi Auxicense, perchè tenuto da Amaneo nato in Armagnac vescovo della città d' Auch capitale della contea d' Armagnac, e metropoli di tutta la Guascogna in Francia. Questo stesso conc. è nominato Nugarolense dal citato Domenicano Richard tom. 2 pag. 332, e questo perchè fu tenuto nella terra detta Nugarolo, che è nella contea sopranominata d'Armagnac; e Natal Aless., che non parla di questo concilio, se non che chiamandolo di Nugarolo, e non citandone che il solo can. 3 all' artic. 45 qui sotto citato, ci dà le dette notizie della città d' Auch, e della terra di Nugarolo parlando di due concilj tenuti in Auch, e in Nugarolo poco innanzi, cioè negli anni 1300 il primo, e 1303 il secondo. V. il luogo sopra citato cap. 6 all' artc. 45 detto tom. 1 pag. 193 col. 1; leggansi anche nella margine interna le note, che ivi sono state scritte; giungasi l'intitolazione di questo concilio, come è dato nelle grandi collezioni de' concilj sì generali, che particolari di Labbeo, e di Mansio.
Avenionense del 1326 can. 32, 33, 34.
Del castello Gunteri del 1336 can. 3.
Andegavense del 1365 can. 23, 24, 28.
Vaurense del 1368 can. 96, 97, 99, 105.
Narbonense concilio. V. il canone da noi già dato qui sopra n. 110.

affinchè fosse il padrone defraudato della taglia, e per questi casi comandarono, che ciaschedun vescovo costringesse ogni sacerdote in tal modo, che fosse pagato annualmente il denaro dovuto al signore. Per questi rispetti la sacra congregazione dell'immunità in Roma nel secolo passato a' 15 novembre 1644 per la comunità di Vercelli sentenziò, che non era (235) ingiuriata la chiesa, nè conculcata alcuna ragione sagra, se avea pur il comune statuito, che per ogni possessione, che era allora tenuta da uom laico, sebbene poi ne diventasse proprietaria alcuna persona, o casa ecclesiastica, dovesse sempre il nuovo padrone concorrere al pagamento de' carichi. Per queste istesse considerazioni in una relazione mandata al re Filippo II dal cardinal Granvella * allora vicerè di Napoli, ed in una consulta fatta nell'istesso

---

(235) Decreto della sacra congregazione dell'immunità di Roma fatto ai 15 novembre 1644 rispondendo a varj quesiti del clero di Vercelli. Questo decreto è riferito in uno scritto del sig. Ottavio Ignazio Vitaliano fatto specialmente per l'università della terra di Mascara intorno al punto del doversi contribuire dagli ecclesiastici nei pubblici pesi, il qual discorso è stampato in una compilazione di varj scritti intitolata *Collezione di scritture di regia giuridizione*. V. il tom. 21 pag. 78 nella nota n. 1, e dicesi alla pag. antecedente 66, che questo, ed altri decreti della detta sacra congregazione si leggono nella raccolta compilata dal P. D. Pietro Ricci abate generale della congregazione riformata di s. Bernardo dell'ordine Cisterciense intitolata *Synopsis decretorum, et resolutionum sacræ congregationis immunit. super controversias jurisdict.* Veggasi quivi il lib. 3 decret. Paul.

* Granvella cardinale, e vicerè in Napoli per Filippo II re di Spagna: consulta sua inviata al medesimo monarca. Vedasi questo documento nel tomo 21 qui innanzi citato della collezione di scritture di regia giuridizione pag. 146 in fine, e 147, ed era già stata citata alla pag. 140 linee prime; ed è da notarsi, che alla pag. 146 in fine dicesi copiato questo documento come si trova scritto dal reggente De-Marinis nella nota all'arresto 720, e non può questa consulta, che in questa collezione è posta senza data, essere stata mandata a Filippo II se non dopo l'anno 1556, poichè in tal anno Carlo V. padre di Filippo II gli ha ceduto il governo de'suoi stati, come scrive Muratori annali d'Italia a quest'anno tom. 10 pag. 301,

secolo, e nell'anno 1490 dal tribunale della regia camera * al vicerè di quei dì si affermò, che per i beni dai cherici comprati, o ad essi donati debbonsi tuttavia pagare, e si pagavano i carichi, non ostante che fossero gli ecclesiastici del regno per virtù di regj editti immuni per i beni, che acquistavano di legittima successione. E chi potrà assolutamente negarmi, che se non è per questo, almeno perchè non fossero divise, o indebolite le forze dell'impero sia stato negli antichissimi tempi da Leone, e da Antemio posto editto *2, con cui si ordinò al fisco di levare i beni acquistati e dagli amministratori del loro reale patrimonio, e dagli altri rettori degli averi di qualunque più grande suddita persona, che per quei fondi non avrebbero in avvenire pagato le imposte, le quali dal venditore, o possessore pagavansi prima? De' sovrani parlò circa questa materia la chiesa universale, secondo alcuni, ne' due concilj generali XIII, e XIV, cioè nel Lugdunense I tenuto nel 1245, e nel Costanziense tenuto dall'anno 1415 fino al 1418. Nel primo d'essi, e nella sentenza da papa Innocenzo IV nel concilio pronunciata contro l'imperatore Federico II (quando secondo Matteo Paris (236) dei due proccuratori suoi Valtero

---

* Regia camera di Napoli: consulta sua data in aprile 1590 al vicerè, che governava allora quello stato, la quale si legge nel sopracitato tom. 21 pag. 148, 149, ed è trascritta come sta nell'opera del reggente De Marinis.

*2 Editto di Leone, ed Antemio del 468 l. penult., ossia 8 lib. 10 tit. 19 *De exactionibus tributorum* cod. Giust. In questo editto si legge la voce *Extrametrocomius*, che la Glossa interpreta con questa *Villa mensurata*. A questa giungasi la l. 1 lib. 11 tit. 53 *Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat etc.*, che Dionisio Gotofredo, e Cujacio pensano essere parte della prima. V. la nota di Gotofredo a questa legge, o Cujacio nel comment. alla prima legge qui citata, opere sue a me tom. 2 pag. 682.

(236) Matteo Paris: istoria d'Inghilterra all'anno 1245 circa il mezzo pag. 454 in princ., verso: *Hæc igitur in medio concilio prolata*; ivi dopo d'avere in molti foglj, cioè dalla pag. 447 in fine, notati i primi atti del

di Orca, e Taddeo di Svessa, questo esclamando disse: questo dì è il dì dell'ira, di calamità, e di miseria estrema (del quale atto scrisse Tritemio (237), che se ne rammaricò il papa, perchè volea poter fare, che non fosse fatto) fra le cagioni, per le quali è detto, che fu scomunicato quest'imperatore, o che Dio per le sue tristizie l'avea cacciato da se qual uomo indegno di stargli davanti, si legge (238), che gravava di contribuzioni

---

concilio generale tenuto a Lione da Innocenzo IV nella state di quell'anno, e dopo d'aver riferita una lunga orazione di questo pontefice nel concilio recitata contro Federico II, nella conclusione della quale è la sentenza, con cui allora egli depose dalla dignità imperiale questo sovrano, dichiarato altresì, che i sudditi suoi erano da lui liberati dall'obbligazione con giuramento presa di servirlo con fedeltà (sentenza questa, che riferiremo al n. 238) scrive Matteo Paris quello, che noi citiamo scritto da lui sopra Taddeo di Svessa, e Valtero d'Orca. Questo si legge anche nella collezione di Mansio, ove è letteralmente copiato Matteo Paris. V. ivi tom. 23 pag. 641 dopo il mezzo.

(237) Tritemio: cronaca sua detta Hirsaugiense, al verso: *Fridericus imperator secundus in concilio Lugdunensi*, testo dato da Mansio appiè degli atti del concilio generale XIII di Lione I dell'anno 1245 tom. 23 pag. 648 al mezzo, e si legge pure in Natal Aless. ist. eccl. de' secoli XIII, e XIV diss. 5 artic. 3 § 7 tom. 7 pag. 380 col. 2 dal mezzo al fine.

(238) Sentenza di deposizione contro l'imper. Federico II pronunciata da Innocenzo IV nel suddetto concilio generale XIII di Lione I nel 1245: è nella terza sessione d'esso, com'è spiegato da Mansio nell'abbreviazione da lui data de' fatti operati in questo conc. V. il mezzo del verso, ove descrive la sessione 2 alle voci *Verumtamen dictus judex Thadæus* tom. 23 pag. 612 al mezzo. Si vede poi questa sentenza, che citiamo, in fine del lungo discorso, che recitò al concilio il papa contro Federico, che Mansio ha dato al detto tom. 23 dal mezzo della pag. 613 sino al princ. della pag. 619, ove la formola della sentenza è dopo il mezzo della pag. 618 al verso: *Nos itaque super præmissis*, e si noti, che fra le ragioni allegate dal papa in questo discorso, per le quali ha condannato l'imperatore alla detta pena di privazione del dominio degli stati dell'impero, una è che taglieggiava gli ecclesiastici. V. il verso: *Et cum iidem* (cioè Tommaso vescovo di Sabina, e Tommaso cardinale) *Apostolica ei auctoritate* detto tom. 23 pag. 616 dopo il mezzo. Questa sentenza è nel sesto delle decretali lib. 2 tit. 14 capit. 2.

Natal Aless. nel luogo citato al n. 237 sostiene intorno a questa sentenza, che non può dirsi data dal conc., ma si e solo dal papa. Lo dice

e gli ecclesiastici, ed i beni loro. Ma nel secondo, cioè nel concilio tenuto in Costanza, più distintamente dall'esecutore degli ordini del sinodo vicecancelliere della chiesa Romana appellato Giovanni Ostiense, non si sa, se con piena avvertenza d'esso, si è parlato dei re, che esigono tributi da' cherici (239). Leggesi negli atti di

---

anche Bossuet nell'opera sua intitolata *Defensio declarationis etc.* part. 1 lib. 3 cap. 9 vers. 1 in fine, opere sue a me tom. 17 pag. 396.

E' da notarsi, che quantunque in questa sentenza d'Innocenzo IV non si leggano le voci *Excommunicamus denuo illum*, nè *Pronunciamus illum excommunicatum*, anzi in questa intorno alla giuridizione vera spirituale usata dal papa contro Federico non si leggano altre frasi, se non che queste *Suis ligatum ponatis a Deo, ac abjectum, omnique honore, et dignitate a Domino privatum ostendimus, et denunciamus*, pure è nominata sentenza di vera scomunica e da Matteo Paris nella terza linea, che precede il lungo discorso di papa Innocenzo, in fine del quale è stata pronunciata quella sentenza (V. l'istoria sua a me pag. 451 lin. 20.) e da Natal Aless., il quale non una sola volta, ma due scrisse, che Innocenzo IV nel detto conc. generale di Lione scomunicò, e privò de' suoi stati Federico II. V. l'ist. eccl. de' secoli XIII, e XIV cap. 1 artic. 4 § 1 in princ. alle voci *Œcumenicam synodum indixit, celebravit* tom. 7 pag. 18 col. 2 lin. 1, e vedasi ivi la dissert. 5 artic. 3 § 4 lin. 2 detto tom. 7 pag. 380 col. 1 in mezzo. In questo stesso luogo al § 8 cita Natal Aless. un testo della cronaca dell'abate Stadense Alberto, che chiama questa sentenza rinnovazione di scomunica contro Federico.

(239) Costanziense concil. generale XVI continuato dal 1415 al 1418, ove alla sessione 19 tenuta nel 1415 è la commissione (V. Labbeo tom. 16 pag. 301 nel mezzo) data dal concilio al vicecancelliere della chiesa Romana di dover formare decreto, ossia lettera nominata ivi esecutoriale, con cui si ordinasse l'esecuzione delle due leggi imperiali fatte per l'immunità reale ecclesiastica e da Federico II, di cui abbiamo parlato al n. 203, e da Carlo IV, che riferiremo al num. seguente. Questa bolla, o lettera, senza che consti, che sia stata mostrata, o letta in alcuna delle molte posteriori sessioni, si trova inserita in fine degli atti della sessione ultima, o vogliamo dire 45. V. Labbeo tom. 16 pag. 769, e seguenti, e trovasi registrata da varj altri scrittori, cioè nella raccolta, ossia compendio degli atti del concilio di Costanza stampata a Parigi nel 1506 dal sig. Petit, dal qual luogo il Son-der-Hardt afferma averla copiata altri collettori de' concilj, e varj scrittori dell'istoria ecclesiastica, ed il sig. Bsovio. V. questo testo del detto Son-der-Hardt nella dissertazione del sacerdote Siciliano Condegna fatta sopra l'immunità ecclesiastica verso il fine, opera questa, che è nella collezione di scritture di regia giuridizione tom. 2 pag. 201. Parla medesimamente di questa bolla il sig. Giacomo l'Enfant nella

questo concilio: farà il cancelliere della curia Romana, che così dispone il concilio, una bolla, che comandi l'esecuzione delle leggi, colle quali è rincalzata, e sostenuta la libertà della chiesa, pubblicate dai concilj Lateranensi III, e IV, da Federico II, e da Carlo IV imperatori; indi leggesi nella bolla così: perciocchè il concilio Lateranense (e poteasi dire li concilj Lateranensi nei passi dati alli numeri 201, e 202) ha proibito ai governatori delle città tagliare i cherici, che Federico II, quando fu coronato, amico di Onorio III, annullò ogni statuto, o decreto di qualunque podestà, o giudice fosse stato fatto per imporre gabella agli ecclesiastici (legge da noi data al n. 204) al quale proponimento forse molto più che dall'amicizia, che volea aver colla chiesa, fu acceso dalle preghiere dell'istesso Onorio III, le quali con frutto toccarono la ben disposta sua mente, che Carlo IV imperatore anch'esso nell'anno 1359, o nel 1377 con tutta l'autorità sua s'interpose, che nè duca, nè marchese, nè console, o podestà di terra alcuna potesse fare (240) colletta sopra i preti, li quali soventi da così fatte

---

sua istoria del concilio di Costanza lib. 4 § 31 circa il fine tom. 1 pag. 337 dal mezzo al fine, ove riferisce gli atti della sessione 19 d'esso conc., e scrive egli ivi:.... *En conséquence .... le concile casse et annulle toutes les invasions, vexations, et autres entreprises contre les droits, libertés, et immunités des ecclesiastiques depuis Urbain VI*, con che mostra ch'egli credesse, che questo lavoro del cardinal Ostiense sia stato dal conc. approvato, o confermato, e lodato.

Di questa lettera hassene un altro esemplare più abbreviato, che il citato qui sopra, in cui però sono più diffusamente riferite le due leggi imperiali di Federico II, e di Carlo IV, ed è nell'appendice degli atti dello stesso concilio al § 19, ove si nomina il vicecancelliere Giovanni Ostiense. Labbeo tom. 16 pag. 1033 in fine.

(240) Carlo IV imperatore: legge sua riferita con alcune sue proprie voci nel decreto mentovato nel n. precedente, e che intera si legge colla data di novembre dell'anno 1377, e dell'anno 23 dell'impero di questo

fatte persone, che stavansi con valenti artigli fitti nella chiesa, erano privati del comodo dell'immunità ecclesiastica; e poichè nei decreti Lateranensi è detto, che potrà, se lo approva il papa, dare soccorso di danaro secondo l'esigenza al suo principe e il vescovo, e il clero, e che soventi più forza, che liberalità costringeva questi a concederlo, cassati tutti i privilegj conceduti per far esazioni di taglie dai sommi pontefici, fanno comando i padri, che niun signore, nè imperatore, nè re, sebbene avesse già fatta accordanza col vescovo, qualvolta non vi ha acconsentito il papa, non usi imporre collette al clero, colla formola, che meglio distenderò

---

principe, che sarebbe veramente l'anno 1377, poichè secondo Muratori annali d'Italia il primo anno del suo impero cominciò alla pasqua del 1355, tempo, in cui fu d'ordine d'Innocenzo IV coronato dal vescovo d'Ostia in Roma, e l'anno 23 del suo impero lo nota Muratori all'anno 1377. Ma ha questa legge in Goldasto (collezione delle costituzioni imperiali tom. 3 pag. 415 a 417) ancora la data di Minda, che è nel circolo della Vestfalia, ed è tenuta dall'elettore di Brandeburgo.

Questa istessa legge è riferita da Odorico Rainaldo nella continuazione degli annali di Baronio all'anno 1359 § 13, come fa anche il continuatore dell'istoria di Fleury al lib. 46 § 39 tom. 20 pag. 180, e citano sì l'uno, che l'altro la collezione di Goldasto, quasi abbiano copiata essi questa legge da tale collezione; ma Rainaldo cita altresì un manoscritto della biblioteca Vaticana. Notisi poi, che il continuatore di Fleury, che ha scritto dopo la pubblicazione degli annali di Rainaldo, e quindi può averne copiata la relazione di questa legge, e Rainaldo medesimo danno sì l'uno, che l'altro ad essa legge la data d'ottobre del dett'anno 1359, e dell'anno dell'impero di Carlo IV il quartodecimo, dove forse dovrebbe leggersi il quarto, poichè Carlo IV fu fatto imperatore nel 1355, e della città di Praga; ed oltre a ciò dove dice l'originale veduto da Goldasto di questa legge, che fu chiamata al principe dal solo clero di Minda, leggesi in Rainaldo, e in Fleury, che la chiesero le chiese di Magdeburg, Magonza, e Colonia. Per tutte queste considerazioni puossi credere, che Rainaldo abbia veduto in quell'altro sopracitato codice un diverso originale di questo editto, e ci abbia lasciata una prova, che pubblicasse Carlo IV questa legge due volte ad instanza di diverse chiese fattagliene anche in tempi distinti, l'una nel 1359, l'altra nel 1377.

tosto qui sotto; quest' esecuzione degli editti di Federico II, e Carlo IV fatti per l' immunità ecclesiastica, che è quello, che nel 1393 per la sola chiesa Figlariense della diocesi di Magonza avea fatto secondo Goldasto * Benedetto IX, e fu dal cancelliere della curia Romana composta decretale, che non consta, come è detto, sia stata letta nel concilio (241), ivi: niuna persona laica, e secolare, benchè sia tale, che in dignità ogn' altra avanzi, se fosse imperatore, o re, imponga mai necessità di pagare tributo ai cherici, benchè vi consenta il vescovo, se non è lieto il papa, nè possa farla col consiglio del papa, dove nol voglia nè il vescovo, nè il clero, perchè col chiedere, ed importunare il Romano pontefice alcuni signori per questo negozio vincono, e lo spingono a consentire al loro pensiero; quale consentimento in questa carta è scritto: noi oggi dichiariamo restare del tutto invalido, cassandolo, ed annullandolo, benchè fosse espresso ivi, che quello è stato dato per virtù dell' intera, e piena autorità della Romana sede.

---

* Goldasto: collezione delle costituzioni imperiali, bolla di Benedetto VIII chiamato comunemente IX dell' anno 1393, con cui manda ad instanza del clero Figlariense della diocesi di Magonza pubblicarsi in questo luogo Figlariense, e ne' luoghi vicini, dove alcuni potenti angariavano i preti, le due sopracitate costituzioni di Federico II, e Carlo IV, le quali in questa bolla ha copiate intere. V. la detta collez. di Goldasto tom. 1 pag. 376 a 379.

(241) Che la bolla, o costituzione ecclesiastica, che dir vogliamo fatta dal vicecancelliere della chiesa Romana d' ordine del conc. generale XVI tenuto in Costanza, non sia stata letta, e conseguentemente non sia stata col voto del concilio in ogni sua parte specialmente approvata, quale è quella ove si proibisce agl' imperatori, ed ai re di chiamar sovvenzione dagli ecclesiastici, oltrecchè già si dimostra dalla lettura degli atti del concilio, dove quantunque si trovi inserita, non è però detto in alcun luogo sia stata al concilio notificata, provasi ancora dai ragionamenti fatti dal prete Condegna Siciliano nella sua dissertazione dell' immunità eccles. verso il fine. V. la collezione di scritture di regia giurisdizione tom. 11 dalla pag. 197 alla pag. 217.

Avea non gran tempo davanti al secolo XIV Riccardo imperatore, solamente riguardando a quegli ecclesiastici, che sono già di temporali beni ricchi, nel 1257 ordinato (242), che per quelle possessioni, che avrebbero acquistate od i collegj, e le case de' religiosi, od alcune persone ecclesiastiche, o conti, o baroni, si dovesse pagare il tributo chiamato *Precaria*, legge ripetuta nel 1293 dall' imperator Adolfo (243), confermata una legge fatta dal suo antecessore Ridolfo, per cui oggi ha molti secoli, che ebbe la prima volta la dignità imperiale un principe della casa d'Austria, di cui e principi, e imperatori molti ci furono d'ogni terrena grandezza per natura capaci, dalla divozione dei quali gran bene, e felicità alla

---

(242) Riccardo imperatore: legge sua dell'anno 1257, che è il primo del suo governo. V. la collezione di Goldasto tom. 1 pag. 308, e il § 3 ivi. De' pagamenti, de' quali si fa qui menzione sotto il nome di *Precaria*, parliamo qui sotto ai nn. 254, 261.

(243) Adolfo imperatore: legge sua del 1293 secondo anno del suo imperio. V. Goldasto detto tom. 1 pag. 315 in fine, ove perchè scrive Adolfo, ch'egli non fa legge nuova, ma comanda in essa quello, che avea già ordinato il suo antecessore Ridolfo, avvisiamo noi esser questo quel principe, che ceppo di casa d'Austria potrassi anche chiamare, e di cui scrive Muratori annali d'Italia anno 1291 tom. 7 pag. 397 in mezzo: " fu in quest' " anno nel dì 15 di luglio chiamato da Dio a miglior vita Ridolfo re de' " Romani, principe glorioso per le sue molte virtù, e più ancora glorioso " per tanti illustri imperatori, che da lui discesero, con venir finalmente " meno la sua maschile discendenza con grave danno di tutta la cristianità " nell' anno 1740, conservandosi la femminile in Maria Teresa d'Austria," la quale è morta nel principio dell' anno 1781.

Del principe Adolfo, e dell'elezione sua all' impero parla lo stesso Muratori annali d'Italia anno 1292 tom. 7 pag. 399 in fine: era questi della casa di Nassau, e si dice principe giovane d'età, vecchio per prudenza. Scrive anche Muratori, che sebbene molti desiderassero in imperatore Alberto duca d'Austria figliuolo primogenito dell' imperatore Ridolfo allora defunto, ciò non ostante l'arcivescovo di Magonza, in cui solo fu rimessa l'elezione, burlando tutti elesse Adolfo. Alberto I però fu suo successore alla dignità connessa coll'impero di re de' Romani nel 1298, come si dirà nel numero seguente, e quindi fù anch'esso, quantunque non stato coronato, intitolato imperatore.

chiesa ne incolse: ivi il tributo imperiale, che si vuole esigere, è nominato *Precaria*, o sia *Stura*, che è stato poi detto dall'imperatore Alberto (244) *Steura* in un editto del 1299, con cui fece simigliante comandamento. Ed in questo secolo al conte Filippo * di Savoja consentirono ed un vescovo, ed il suo capitolo d'obbligarsi di spontaneo proponimento di dargli più volte varie somme di danari per ristoro delle spese da lui fatte in varie guerre, com'egli istesso nell'anno 1285 ha dichiarato. Nè contrariarono li sommi pontefici discretissimi a queste carte, od all'usanza, che lietamente fosse dal chericato, non dimenticato, che anch'esso sta sotto la protezione, e patrocinio del monarca, data una parte del frutto de' suoi beni a quello, che il suo valore oppone alle forze di chi potrebbe torgli ogni cosa, ch'egli abbia; perocchè queste sono le espressioni delle voci, colle quali Onorio III nel 1224 comandò (245) ai sacerdoti, e vescovi

---

(244) Alberto I d'Austria: legge sua del 1299. V. Goldasto citato tom. 1 pag. 316 prima del mezzo. E' questi quel figlio di Ridolfo, di cui si è parlato nel num. precedente. In una battaglia da lui data secondo Muratori nel 1298 ad Adolfo di Nassau ebbe la fortuna tanto favorevole, che rimase Adolfo morto in sul campo, onde a lui dall'universal dieta di Francforte fu a pieni voti conferita la dignità da Adolfo tenuta.

* Filippo di Savoja: dichiarazione sua del 1285 riferita da Tomassino *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* part. 3 lib. 1 cap. 46 § 2 in fine, dove cita l'opera *Gallia christiana* tom 1 pag. 366.

(245) Onorio III: lettera sua, in cui parla a tutti i vescovi, e cherici dell'impero Greco, scritta nel 1224, riferita da Odorico Rajnaldo annali ecclesiastici a tal anno, affinchè dessero sovvenzioni al marchese Guglielmo di Monferrato, colle quali potesse ricuperare il regno di Tessalonica stato tolto a Demetrio suo minor fratello dal principe Teodoro Lascaris, qual fatto negli annali d'Italia del Muratori si registra all'istesso anno.

Che poi l'imperatore di Costantinopoli, a cui comanda il papa si debba dai sacerdoti di là dalla Macra dare sussidio di danaro, sia Roberto di Corteniaco, si vede notato nell'ultima edizione fatta in Lucca pel Venturini degli annali ecclesiastici e di Baronio, e di Rajnaldo con amplissime note, ove alla testa d'ogni colonna sono notati gl'imperatori e d'oriente,

della chiesa Greca abitanti di quà dalla Macra di dare la rendita d'un anno d'ogni fondo suo, ed il valore di tutti i beni suoi mobili al marchese Guglielmo di Monferrato, affinchè potesse ricuperare dal conte Teodoro Lascaris il regno di Tessalonica, che Demetrio di Monferrato suo fratello minore secondo l'istorico Benvenuto di s. Giorgio (246) avea posseduto, ordinatosi ivi, che dai sacerdoti, e dai vescovi abitanti di là dalla Macra si dovesse dare simile sovvenimento all'imperatore d'oriente da' Latini eletto, che secondo Odorico Rainaldo era il Francese Roberto de' conti d'Auxerre. Non parleremo noi delle decime date dal clero di varj regni in questi secoli per le guerre fatte contro i Turchi nominate *Saladine*, delle quali diffusamente parla Tomassino (247), che furono quasi sempre chiamate dal papa, nè

---

e d'occidente, che con consentimento della chiesa Latina imperarono in qualunque anno, dove anche all'anno 1228 § 39 linee ult. è detto, che in quest'anno morì l'imperatore Roberto. Questo Roberto, l'imperio del quale secondo la detta edizione di Rajnaldo durò dall'anno 1221 al 1229, dove si principia a notare imperatore d'oriente Balduino II, era de' conti d'Auxerre in Francia, ossia Antissiodorense, nominato anche Corteniaco, e conseguì la dignità imperiale dopo la morte di Pietro Corteniaco suo padre, il quale era stato fatto imperatore d'oriente nel 1216, e coronato in Roma da Onorio III nel 1217. A Roberto nel 1229 succedette poi Balduino II fratel suo, come abbiamo detto, in cui ebbe fine l'imperio de' Latini, o vogliam dire de' Francesi in Costantinopoli, il principio, e il fine del quale può vedersi succintamente descritto nell'opera intitolata *Histoire universelle par une société de gens de lettres* tom. 11 dalla pag. 550 alla pag. 558.

(246) Benvenuto di Sangiorgio de' conti di Biandrate: istoria sua, o cronaca del Monferrato, in cui descrivonsi i fatti di que' marchesi dalla loro origine sino all'anno 1490. Quest'istoria è data dal Muratori nella collezione sua intitolata *Rerum Italicarum scriptores* al tom. XXIII. Veggasi ivi alla pag. 381 col. 1 il verso, che principia: *Nel tempo, che il re Demetrio cacciato etc.* Come poi i marchesi di Monferrato divenissero padroni del regno di Tessalia può vedersi nello stesso Benvenuto all'anno 1216, al verso, che principia: *Occorre adesso*, cioè alla pag. 323 al mez. del det. tomo.

(247) Tomassino: *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina* lib. 1 cap. 41, e 43, parla delle decime imposte per rispetto delle guerre fatte per ricuperare i luoghi santi, che già s'imponeano nel 1188, e chiamaronsi Saladine, delle

di quelle, che li papi hanno concedute ai sovrani, secondo che a loro in certi casi piacque pel pieno arbitrio, ch'essi aveano in tutte le chiese, che non furono queste date ai principi per qualche sinistro avvenimento afflitti, nè perchè a fuggire qualche grande ingiuria della fortuna niuna via si vedesse da lei essere stata lasciata aperta al sovrano, se non che la liberalità del suo clero, nè pel solo rispetto della signoria loro; nè dal pagamento d'esse si può comprendere, se è pur vero, che a torto si dannano, o vituperano da alcuni quelli, i quali difendono dover essere caro anche ai religiosi, che non possa dirsi mai fuggita al sovrano la speranza di non dover tenere essi la borsa stretta nelle sue opportunità, che potressimo essere redarguiti d'essere con questo discorso esciti di tema. Sì diremo, laonde maggiormente s'intenderà il felice fine, per lo quale a ragionare incominciammo, che Bonifacio VIII nella bolla del 1297 già da noi in parte data al n. 212 scrisse per

---

quali discorre anche Gregorio Tolosano nel *Syntagma juris universi* part. 1 lib. 2 cap. 20 circa il mezzo. Parla poi Tomassino altresì di quelle decime, che davansi a' sovrani per ispecial volere del papa, e desiderio suo di far servigio a qualche principe a lui aderente.

Della decima detta Saladina, e della sua origine parla pure distintamente il sig. Patru nel trattato intitolato *Traité des décimes* in princ. Opere sue a me tom. 2 pag. 458. Delle decime poi dal papa concedute ai principi suoi amici per far guerra agl' inimici della chiesa, tratta il medesimo poco più sotto pag. 460, dove mostra, che Niccolò IV nel 1288 permise al clero di dar una decima a Filippo il Bello per far guerra al re d'Aragona scomunicato, e soggiugne, che nel memoriale *Crux*, che è un atto, il quale trovasi ne' registri del magistrato della camera di Parigi, appiè della bolla di Niccolò IV del detto anno 1288 sta scritta l'annotazione, che prima nel 1226 erasi fatta similissima imposta vivendo Luigi VIII padre di s. Luigi, perchè faceva guerra agli Albigesi. Riferisce dipoi questo scrittore moltissime bolle fatte dai sommi pontefici a favore dei re di Francia in ogni secolo dopo il già mentovato anno 1288, colle quali assentivano, che si facesse imposta di decima sui beni degli ecclesiastici, ed alcuna volta con esprimerne la ragione così: *Perchè erano angustiati i laici.*

istruzione, e documento di tutti i vescovi della Francia (248): se egli è vero, siccome nelle vostre lettere abbiamo noi letto, che vi vuole soprastare forte nemico, o per sua necessità il re vi chiede danaro, e si mette a difensione vostra, e dei beni ecclesiastici, dichiaro, che non ostante che dicasi essere al pensiero del re contrariante la nostra legge poco avanti così pubblicata, è lecito a voi dargli, ed a lui di esigere quelle somme in sovvenenza sua, che a voi parrà convenirsi donare a lui liberamenre. Nè erano passati, se non che pochi mesi, che l' istesso Filippo re il Bello nella risposta mandata a questo pontefice per la lettera da noi già mentovata al n. 210, che è la prima, con cui alla bolla *Clericis laicos* la severità, colla quale era interpretata, togliendo guardò, che da essa non si potesse dire fatto troppo, nè poco mai in nessuna occasione, gli fece una proposta, che la detta lettera del papa del 1297 manifesta, che

(248) Bonifacio VIII: bolla sua, con cui rispondendo ad un' instanza fattagli dai vescovi della diocesi di Rems, parla a tutti i vescovi della Francia. Veggasi l' ultima parte d'essa da noi addotta al n. 212, che è il passo, che si legge in Odorico Rajnaldo all' anno 1297 §§ 44, e 45, ove avea questi notato già, che a Filippo il Bello faceano guerra Edoardo re d' Inghilterra, e il conte di Fiandia, e che disdiceva il clero per la bolla *Clericis laicos* nell' anno antecedente pubblicata dargli le somme di danaro, ch' egli desiderava avere da esso.

Che questa bolla venisse scritta in risposta d' una lettera de' vescovi della provincia di Rems, che chiesero dal papa licenza di sovvenire il loro sovrano, è provato dall' istoria del dissidio, che fu tra Filippo il Bello, e il detto Bonifacio VIII, dove non è riferita la detta bolla, ma alla pag. 26 delle prove dell' istoria hassi la lettera, a cui rispose il papa, insegnando a tutti i vescovi della Francia, che cosa sia il debito de' sacerdoti verso il monarca, a cui la potenza di forte nemico ha scemata la moneta del suo erario, e del suo popolo, e la guerra pur cresce contra di lui.

Di questa guerra fatta a Filippo il Bello parla diffusamente Gio. Villani ist. Fiorent. lib. 8 cap. 19, e 20.

con animo allegro fu da lui udita. Scrisse il re (249): che cosa era a buon suddito pertinente darsi dal vescovo, e prete, quando il comune pericola, il sussidio, che si può da essi concedere; ivi si legge così: sconciamente si nega il soccorso, che si attende da lui, che è partecipe de' beni d'una società, sia quello o cherico, o laico, che tutti egualmente, se è questa scompigliata, sono oppressati, e lacerati; nè si disdice affermare, che quelle provincie patiscono paralisía, ove sono uomini disutili al reame, i quali benchè ricchi, pure non sanno dare danari, qualora stimano anch'essi, che i parenti, ed amici ne abbisognano di grandissima quantità: e chi dirà, che la ragione inviti di scomunicare i preti con l'autorità de' principi fatti potenti, colla virtù delle armi loro difesi, se gli offrono comodità di danari per muoversi a fare giusta vendetta contro alle insidie, ed ingiurie de' nemici, quando ognun sa di quanto spavento debbano essere a tutto il regno, ed eziandio ai sacerdoti le armi degli assalitori, e quanto profitto, e quanti infiniti comodi ne pervengano egualmente ad essi, come agli altri da vittoria avuta d'eserciti stimati molto potenti?

Da un altro pontefice, che era in Francia, e stava in Avignone (250) (ed è Benedetto XII) al re Filippo Valesio

(249) Filippo il Bello re di Francia: lettera sua scritta a Bonifacio VIII in risposta alla bolla del medesimo pontefice data qui sopra al n. 210, qual lettera è nella pag. 21 delle prove dell'istoria del Dissidio al num. antecedente citata. Veggasene il verso: *Et quia turpis est pars*.

(250) Benedetto XII. V. l'elezione sua fatta in Avignone non molto dopo che ivi era morto Giovanni XXII suo antecessore negli annali d'Italia del Muratori all'anno 1334 in fine tom. 8 pag. 152, e 153. Dal 1308, tempo, in cui Clemente V, ch'era Francese, fu eletto alla cattedra di s. Pietro, quand'era nella sua patria, dimorarono in Avignone i sommi pontefici; intorno al che vedi Gio. Villani storia Fiorent. lib. 8 cap. 81, e

Valesio nel seguente secolo XIV, dopochè non avea dubitato dargli le decime di due anni per i travaglj avuti dai nemici del regno, non si è creduto potere nel 1340 fare fondamento del caso di guerra per concedergli, che gravasse gli ecclesiastici di prestanze, quantunque in somme già pagate; ma poco altro che vendetta accendeva l'animo di Filippo allora contro il duca di Brabante, che volea muover l'armi sue il re di Francia non a sua difensione, ma per acquistare stati. Gli scrisse il pontefice (251): ho sospetta la sincerità dell'animo di quei vescovi, che vi dissero, che senzachè la coscienza vostra mala testimonianza vi porti, vi è lecito spendere a' bisogni dello stato per la guerra, che avvisate fare assaltando il duca di Brabante, le somme dal vostro clero pagate per ricuperare i luoghi santi, che avete pure solennemente giurato, che non avreste permesso, ch'altri ne usasse in diversa impresa. Perchè poi mi scrivete, che vi conceda almeno dilazione per la restituzione di queste somme, senza le quali credete vi manchi il soccorso conveniente a far tutte le provvisioni necessarie alla suddetta guerra, vi dirò, che sono incerto del futuro, perchè ho certezza del passato, e sono angustiato dalla considerazione, che i vostri maggiori si ritennero simili prestanze (pensiero questo già espresso da Bonifacio VIII nella sua bolla dei 21, o 25 settembre 1296, di cui abbiamo parlato al n. 210); e mi spaventa, che (soggiugne esso qui) senza comparazione è maggiore

---

Fleury ist. eccl. lib. 51 § 33 tom. 19 pag. 161. E divennero i papi padroni di quella città, mercè la compra, che Clemente VI ne fece da Giovanna contessa di Provenza, e regina di Sicilia, come dalla storia di Matteo Villani lib. 1 cap. 18, e da Fleury lib. 95 § 43 tom. 20 pag. 82.

(251) Benedetto XII: lettera sua a Filippo Valesio re di Francia. V. gli annali d'Odorico Rajnaldo all'anno 1340 § 22.

che la speranza, che m' incoraggia, la paura, che non vogliate voi veramente gravare in questo negozio la vostra coscienza, nè voglio esser io autore, o motore di male nessuno. Rispetto a questo regno di Francia è certo poi, che i re chiamarono frequenti sovvenzioni dai preti, e le ottennero nella somma chiamata *Decima* nel secolo XVI, che colla voce propria francese si dice *Décime*; quale pagamento si faceva prima con titolo di dono, e leggesi poi stato pagato, e pagasi tuttavia, nominato anche tributo ordinario, siccome lo ha spiegato Tomassino (252). E perchè quest' autore cita le memorie degli atti del clero Gallicano, stimo io, che tedio non fia dir qui brevemente quanto ivi (253) si riferisce dell' istoria

---

(252) Tomassino: *Vetus, et nova ecclesiæ disciplina*, part. 3 lib. 1 cap. 43 § 13, e 14 sino al mezzo. I principali contratti nominati qui da quest' autore, e dai quali si manifesta, che prese il clero di Francia il costume di pagar le decime delle sue rendite al re, come pagano i laici l' imposta della taglia, sono

1561 Contratto di Poissì, per cui per sei anni, e ripartitamente in due pagamenti in ogni anno doveasi pagar un millione e sei cento mila lire da darsi al re.

1567 Obbligazione del clero di dare sette millioni cinquecento sessantamila e cinquantasei lire per riscatto d' un capitale alienato dal re, fruttante seicento trentamila lire, somma, che dovea pagarsi in dieci anni alla città dal detto anno 1567; obbligazione questa presa dal clero nel predetto instrumento di Poissì, affinchè compiti i pagamenti ivi promessi per sei anni, cioè dal 1561 al 1567, pel termine di dieci anni in appresso il clero servisse ancora il re pel riscatto delle rendite sue impegnate.

1579, e 1580 Contratto di Melun fatto per un millione e trecentomila lire da pagarsi ogni anno per anni sei per rendite demaniali impegnate,

1586 Confermazione di quell' istessa obbligazione.

1596 Nuova confermazione della medesima obbligazione, che fu sempre in fine d'ogni decina d' anni ratificata. Tomassino non fa menzione di quest' ultimo instrumento, ma è espressamente spiegato nel testo delle memorie del clero Gallicano qui sotto citato, dove dicesi, che questo contratto continuamente si conferma ancor di presente di dieci in dieci anni.

(253) *Recueil des actes, titres, et mémoires concernant les affaires du clergé de France*. Vedasi l' ultima edizione di quest' opera fatta a Parigi nel 1769 al tom. 8 tit. 2 cap. 1 § 3 pag. 755, e seg. Ivi dopo essersi letto, che

delle imposizioni, che ora dai sacerdoti Francesi si pagano. Leggesi, che l'imposta, la quale in un editto di Enrico IV del 1606 è chiamata imposta della decima, da molti anni è contribuzione ordinaria del clero, la quale credesi pagata dal 1516, ma è in opinione de' dotti certamente pagarsi dal 1561, come un effetto dipendente dal contratto fatto in quell'anno a Poissì, e che questa imposizione non ostante pagò esso nel secolo

---

non si ha negli archivj del clero scrittura d'anno antecedente al 1516 intorno ai pagamenti fatti, o ripartizione d'essi, dal clero al re, si leggerà ciò che si scrive del contratto di Poissì dal verso: *On ne sait pas bien*, fino al principio del verso seguente. Si legga quindi all'istesso cap. 1 il § 17 al verso: *On a levé des impositions*, sino al verso: *L'article 2 de l'édit*. Vedasi anche al § 18, ove è dato l'articolo 25 dell'editto da Enrico IV fatto nel 1606, dove si manifesta, che la decima consideravasi quasi tributo ordinario. Il contratto poi de' 21 ottobre 1561 fatto a Poissì è al tom. 9 pag. 1 a 7, ove al verso ivi pag. 4, che principia: *C'est à sçavoir que durant*, si obbliga il clero pagare durante il termine d'anni dieci un millione e seicento mila lire tornesi in ogni anno, e dal 1567 al dicembre 1577 pagargli 7560056 lire.

Si conferma, che opinione è del clero Gallicano, che il contratto di Poissì sia l'origine dell'imposta, che paga esso clero continuamente col titolo di decima, al citato tom. 8, ove è la relazione fatta dell'istoria di quest'imposta dal vescovo Cheron all'assemblea dal clero tenuta nell'anno 1675. V. il citato tom. 8 ivi detto tit. 2 cap. 1 § 43, verso: *Pour connoitre au vrai l'origine*, pag. 1016 linee ult., e pag. 1017 sino a tutta la pag. 1021. Dal compilatore di quest'istess'opera si dà certa notizia, che pagansi tuttora le decime dal clero a vantaggio del re, quasi siano tributo ordinario, e che ciò non ostante si paga dal clero altro tributo straordinario col titolo di dono gratuito. V. il citato tom. 8 al luogo suddetto § 75 quest. 1 pag. 1200 lin. 3, verso: *On distingue dans le clergé*, sino al verso: *On ne suit pas*. Che l'origine, e prima cagione, per cui ancor oggi si fa dal clero a utile del re, sia il contratto di Poissì del 1561, indi gli altri contratti sopramentovati fino a quello del 1596, il quale sempre di dieci in dieci anni si rinnova, è ripetuto al tom. 9 part. 2 § 1 fino al fine d'esso, ivi pag. 525 al mezzo.

Il sig. Patru nel suo trattato delle decime verso il fine afferma anch'esso, che l'imposta della decima è per gli ecclesiastici Francesi un tributo ordinario annuale. V. le sue opere tom. 2 pag. 480, verso: *En second lieu les décimes, qui autrefois ne se payoient que de tems en tems*. Vannespen *jus eccl. univers.* part. 2 tit. 35 § 43, con Chopino lib. 3 *De demanio Gallico* tit. 23 n. 8 scrive l'istessa sentenza.

dinanzi al XVII, e paga tuttavia al principe altra imposta nominata dono gratuito. La più antica (254), o prima delle quali imposizioni, anche oggi dette dono gratuito, ed è regolato dal clero medesimo (se pur non hanno relazione queste coll'altre qui sovra spiegate al num. 181) fu fatta nel 1585 per dare ajuto al re contro i Calvinisti d'un millione di scudi d'oro; simile alla quale fu l'imposta fatta nel 1628 di tre millioni di lire nel tempo, in cui si dovea far l'assedio (255) alla rocca chiamata *la Rochelle*, per le molte grandi bisogne dello stato, e l'altra di quattro millioni datigli nel 1646 *,

(254) Il contratto del giorno 22 ottobre 1585, che credesi essere stato il primo, per cui si è dato dal clero Gallicano, oltre alla decima, un dono gratuito al re, è riferito nel tom. 9 delle memorie del clero Gallicano, dove volendosi parlare in quella seconda parte, e nel principio d'essa de' sovvenimenti straordinarj dati dal clero al monarca, che doni gratuiti sono chiamati, che tal è il titolo del § 1, spiegatosi in esso, che non s'intende indicato il pagamento di dono gratuito quando si parla de' pagamenti fatti per effetto del contratto di Poissi; al § 2 poi immediatamente, quasi i doni gratuiti non abbiano altra origine, che quella del contratto de' 22 ottobre 1585, si riferisce il medesimo.

Il P. Natal Aless. ist. eccl. de' secoli XV, e XVI cap. 7 artic. 6 § 3 in fine tom. 8 pag. 250 col. 1 in fine, e col. 2 in princ. determina l'origine dei due tributi, che si pagano dal clero Gallicano, cioè dell'ordinario all'anno 1561, e dello straordinario, che dicesi dono gratuito, all'anno 1585. Lo dice anche Vannespen *Jus eccl. univers.* part. 2 tit. 35 § 44.

(255) Instrumento de' 17 giugno 1628, per cui a titolo di soccorso il clero promise pagare al re tre millioni di lire, perchè a bene dello stato, e della religione potesse continuare l'assedio della Roccella, dove dicesi ancora, che avea il clero pagati già nel 1622 tre millioni e seicento mila lire, e nel 1626 un millione e cinquecento mila lire, danari tutti dati per la conquista di quella fortezza. V. il verso di quel contratto principiante: *Après que les dits seigneurs*, tom. 9 delle memor. del clero Gallicano part. 2 § 9 pag. 570 in mezzo.

* 1646 Instrumento de' 19 luglio, con cui il clero Gallicano a titolo di dono straordinario si obbliga di pagare al re quattro millioni di lire tornesi. V. il tom. 9 sopra citato part. 2 § 16 dal verso: *Tous les seigneurs susnommés*, che si leggerà inizio, leggendosi poi il verso seguente sino alle parole *Quatre millions de livres tournois* pag. 617 dal mezzo alla pag. 619 in fin.,

le quali furono seguite da altre molte riferite nelle memorie degli atti del clero Gallicano, e l'ultima ivi notata fu di 12 millioni donati (256) nel 1715 anche secondo la sua instanza al re, perchè allora questa somma gli facea di bisogno. L'ordinario tributo pagò propriamente il clero Gallicano dall'anno 1561, com'è detto, ma da quell'anno ottenne tanto di bene dal suo sovrano Carlo IX, e n'ebbe anche tanto dipoi da' suoi monarchi il clero Francese, che può dirsi pagato, perchè fu allora, e continuamente chiarito, che aveano i re tanto amore ad esso, che niun avvenimento poteaglielo torre giammai. E perchè seppe a questi anni molte volte, che non bastavano le entrate pubbliche alle spese delle guerre, che occorrevano, quand'erano state già lungamente, e gravemente affaticate le borse de' secolari per sostenere, o difendersi dalle guerre mosse o da' nemici del regno, od eziandio dai principi loro per giuste cagioni, nel dett'anno 1561 ai 14 d'ottobre per contratto fatto a Poissì prese obbligazione questo clero di pagare ne'

---

e qui è narrato, che dall'anno 1640 avea il clero già pagato al re più di dieci millioni di lire.

Moltissime grandi somme furono continuamente date dal clero Francese a' suoi sovrani, delle quali si hanno certe prove al detto tom. 9 §§ 18, 19, 20, 21, e seg. della detta part. 2.

(256) Instrumento de' 31 ottobre 1715, con cui il clero Gallicano ha promesso pagare al re per dono gratuito dodici millioni. Vedasi il fine della part. 2 del sopra citato tom. 9, cioè dopo il § 64 d'essa seconda parte sotto il titolo *Délibération de l'assemblée générale du clergé de France convoqué à Paris l'année 1715 portant pouvoir d'emprunter la somme de 12 millions de livres accordée à S. M. en forme de don gratuit par la dite assemblée*, che è alla pag. 1577, dove ne' §§, che sono sotto questo titolo, sono dati tutti gli atti fatti per la piena deliberazione, e cautela di questo pagamento, fra i quali al § 7 è scritto l'instrumento, che qui citiamo, dove si leggeranno tutti i versi, che sono da quello, le prime parole del quale sono le seguenti: *Vers la quelle S. M. a deputé messire Michel le Pelletier*, detto tom. 9 pag. 1653 al mezzo fino alla quarta linea di quel verso, in cui principio si legge *Et pour cet effet* pag. 1658 pure in mezzo.

primi sei anni venturi con due pagamenti di ottocento mila lire in ognuno d' essi anni al re un millione seicento mila lire tornesi, ed inoltre dopo il termine preso per questi pagamenti donare ripartitamente dal 1567 al dicembre del 1577 altra somma di sette millioni cinquecento sessanta mila cinquantasei lire al re, perchè riscuotesse molte sue rendite demaniali, ossia della corona, alienate quando era l' erario regio in male stato alla città di Parigi; e nel dì 19 dell' istess' ottobre il re Carlo IX (257), detto, ch' egli desiderava fossero tutti buoni cattolici i suoi sudditi, e provvedere alla salute eterna d' ognuno d' essi, promise, che avrebbe ajutato potentemente ogni ecclesiastico, perchè fosse in podestà di nessuno di privarlo nè de' frutti de' suoi beni, nè d' alcuna ragione; che avrebbe il cancelliere deliberata nuova legge dall' assemblea de' prelati chiamata sovra il punto delle decime, ed altre rendite ecclesiastiche, di gran parte delle quali era allora defraudato, ed inoltre che avrebbe ottenuto la chiesa il favore, di cui lo supplicava, le petizioni della quale avea accettate benignamente, e volentieri, e questo era della sicurtà dello stato suo, e della sua quiete, concedutale grazia, che usassero i sacerdoti con quella libertà, e franchigia, che ebbero dai canoni, e dagli editti regj e per antico, e poi in ogni tempo passato. E se alcuno non fosse senza sospetto, che per queste sovvenzioni avesse la chiesa Gallicana in qualche parte perduto quel buon concetto, che avea dai primi

---

(257) Carlo IX: decreti suoi fatti li 19 ottobre 1561, e varie dimande di grazie, che il clero Gallicano desiderava da questo suo sovrano. Vedasi il citato tom. 9 part. 1 § 2 pag. 11 in mezzo. Questo documento ha il seguente titolo: *Articles accordés au clergé de France pour raison de la subvention, dont se sont chargés les ecclésiastiques*. Ivi leggansi i §§ 1, 2, 3, che sono alla pag. 12, e il § 8, che è al mezzo della pag. 15.

antichi secoli acquistato appresso la Romana, lo rimetto a tale prelato d'essa, cui si può prestar fede, il quale con consiglio pietoso, e fatti umanissimi più che non furono le mansuete sue parole (e quest' è il pontefice Pio IV) nel 1564 agli ecclesiastici Francesi (258), che aveano già dato al re Carlo IX il capitale della rendita, o profitto annuale di centomila scudi col valor di tanti beni delle chiese portanti ottimi frutti, non caro, ma vile venduti d'ordine suo, perchè eragli stato proposto fosse conveniente, che alla guerra mossa dal re contro infedeli, che infestavano con rubamenti, e scorrerie il suo regno, in cui i laici erano per le grandi spese fatte consumati di moneta, e diminuiti di potere, si resistesse coi danari delle chiese, permise, che per ricuperar detti beni senza levare al principe le somme per liberarsi da urgentissimi pericoli esatte, fosse fatta imposta sopra i sacerdoti, o fosse fatta vendita d'altri beni e mobili, e stabili meno utili per quantità di danaro d'ugual valore. Pio V con breve del primo agosto 1568 a favore dello stesso principe, e Gregorio XIII negli anni 1574, e 1576 a vantaggio d'Enrico III, perchè era tuttavia afflitto, e lacerato questo stato per le sdrucciolevoli rivolture della fortuna, e depredazioni fatte dagli Ugonotti con incendj, con sangue, e con accidenti miserabili, e perchè erano ad essi mancate le facoltà, colle quali domare potessero gl' inimici, permisero a questi monarchi

(258) Pio IV: suo breve de' 17 ottobre 1564, con cui permise al clero Gallicano l'alienazione de' mobili, ed immobili delle chiese meno utili pel valore dell'annua rendita di scudi cento mila, affinchè potesse esso clero ricuperar altri beni ottimi a vil prezzo già venduti per tal valore, o capitale. Questo è nelle memorie del clero Gallicano al tom. 9 part. 2 sotto il titolo delle alienazioni de' beni ecclesiastici fatte a utile del re, ivi § 6 pag. 1243, e seg. fino dopo il mezzo della pag. 1247.

di ricevere (259) dal clero Gallicano col primo breve la somma, che sarebbesi esatta colla vendita, senza eccettuazione d'alcuna chiesa, come avea fatto papa Pio IV, o coll'obbligazione di tante ecclesiastiche possessioni, l'annuo frutto delle quali fosse di lire cento cinquanta mila; col secondo la somma capitale d'un millione di lire fatta medesimamente colla vendita de' beni suoi; e col terzo quella quantità di danaro, che da' compratori de' beni, che rendessero cinquantamila scudi d'oro, sarebbe stata pagata. Ma in questi due brevi la legge è fatta con eccettuazione ivi degli ospedali, de' cavalieri Gerosolimitani, delle monache, e de' parochi, che non avessero più di 300 lire annue, e d'ogni beneficiato, che non avesse maggior rendita di cento lire tornesi.

Anche in Italia, quando non potevano più farsi colla borsa comune le preparazioni necessarie per le guerre continue, che si muoveano in essa, o per liberale dono dell'ordine chericale, che non fu mai oltre il voler della chiesa, riceveano le città quanto durava il tempo de' bisogni del comune sovvenimento di danaro, come avvisò Innocenzo III (260) i rettori dell'Insubria nel 1203 doversi fare per innanzi nelle loro provincie, guardandosi ognuno

(259) Pio V: breve suo del 1 agosto 1568. Veggansi le suddette memorie al luogo sopracitato § 7 tom. 9 pag. 1248.

Gregorio XIII: bolla sua de' 24 ottobre 1574. V. l'opera suddetta al luogo stesso § 9 tom. 9 pag. 1256. Altra bolla del medesimo pontefice de' 28 luglio 1576 ivi § 12 pag. 1267.

(260) Innocenzo III: lettera sua mandata ai pretori dell'Insubria nel 1203. V. il verso da noi citato in Rajnaldo annali eccl. a tal anno § 65. Circa il paese denominato Insubria, vedasi quanto è scritto nel grande dizionario enciclopedico stampato ultimamente a Parigi sotto tal voce, dove è notato, che Insubria chiamavasi quella parte della Gallia cisalpina, capo della quale era la città di Milano stata dai popoli Insubri fabbricata.

ognuno d'essi di non più intromettersi in opera, per cui fossero i preti costretti a pagar tributo, o ricorrevasi dal papa, e soventi si otteneva per grazia, che si taglieggiassero le terre de' sacerdoti; imperciocchè ai Fiorentini il gonfaloniere parlando del pontefice Giulio II, il quale avea già fatta l'intimazione del concilio generale XIX Lateranense V tenuto nel 1512, incitatili a non separarsi dal re di Francia in quel tempo nemico del pontefice, secondo Guicciardini * all'anno 1511 col seguente ragionamento, detto però prima, che Giulio II quand' era unicamente cardinale procurò quanto potette, che il re di Francia Ludovico XII non li ricevesse sotto la sua protezione, seguita il gonfaloniere: pontefice, non concedete mai alla repubblica nostra alcuna di quelle grazie, delle quali è solita ad essere spesso liberale la sedia apostolica; perchè in tante difficoltà, e bisogni nostri non consentì mai, che una volta sola ci ajutassimo dell' entrate degli ecclesiastici, come più volte avea consentito Alessandro VI, benchè nemico tanto grande di questa repubblica; ma dimostrando nelle cose minori l'animo stesso, che avea nelle maggiori, ei negò ancora il trarre dal clero i danari per sostentare lo studio pubblico, benchè fosse piccola quantità, e continuata con licenza di tanti pontefici, e che si convertiva in causa pietosa della dottrina, e delle lettere. Finquì Guicciardini. E comecchè fossero in ogni paese accesi i rettori de' popoli per avere dagli ecclesiastici danari infino a

---

* Guicciardini: istoria sua all'anno 1511 lib. 10 prima del mezzo pag. a me 381 in princ. edizione di Firenze del Torrentino citata nel vocabolario della Crusca.

Natal Aless.: ist. eccl. de' secoli XV, e XVI cap. 10 artic. 5 tom. 8 pag. 279.

tanto che avessero dato fine alle guerre, per le quali erano comunemente scarsi di moneta, per li più savj si avvisava, che non si cercasse d'esigerle, se non che dove lo volesse il papa, da cui, cioè da Alessandro VI (261), Massimiliano chiamò nel 1500 la concessione delle annate, che si pagavano dai nuovi vescovi, e nuovi abati a Roma; ed il senato Veneziano nel 1499 * per ajuto delle guerre, che si facevano coi Turchi, ottenne più della terza parte di tutte le rendite de' benefizj, che fossero sotto il suo impero, fuori solamente quelle de' cardinali; fatti narrati dallo Sleidano, e dal Bembo. Circa il qual punto Guicciardini *2 scrive all'anno 1494, che il re di Spagna ricercato instantemente dal pontefice, e da Alfonso, prometteva di mandare la sua armata con molta gente in Sicilia per soccorrere quando bisognasse il regno di Napoli, ma scusava non poter essere sì presta per la difficoltà, che avea di danari, laonde il pontefice consentì, che si potessero convertire in quest'uso i danari riscossi coll'autorità della sede apostolica sotto nome della Crociata in Ispagna.

Ora pur seguiterò qui ancora un poco di parlare sopra questa materia; e particolarmente, e sommariamente tornando al proposito, di cui è a me caro ragionare, de' doni gratuiti, de' quali abbiamo già fatto qualche menzione al n. 254, ed anche prima alli numeri 146, 181,

---

(261) *Sleidanus: commentaria de statu religionis, et republica Carolo V Caesare* lib. 4 in princ. pag. a me 34 retro lin. penult., verso: *Nam et anno millesimo quingentesimo*.

* Storia Veneta del cardinale Bembo lib. 5 all'anno 1499 in mezzo pag. a me 110 linee ultime, verso: *Il papa ancora per ajuto*, versione Italiana dall'istesso cardinale fatta della detta sua istoria da lui in prima scritta latinamente.

*2 Guicciardini: istoria lib. 1 in mezzo pag. 27 in fine edizione sopra citata.

241, 243, 244, e 245, dirò solo, che nei paesi bassi (262), ossia nel Belgio, dall'anno 1451 li tre ordini di quegli uomini, che si radunano nella compagnia, la quale chiamasi *Stato*, che sono primo i maggiori prelati, ossia anche abati, secondo i nobili, terzo i legati del popolo, continuamente pagavano un tributo al sovrano, nominato *Precaria*, ossia *Bede*, che significa dono di libera volontà; e che oltre a ciò il restante clero secolare del Brabante, che non è parte dello stato, ma ubbidisce unicamente ai vescovi di Liegi, e di Cambrai, pagò anche molte volte di spontanea deliberazione varj doni al principe; quindi nel 1541 quantunque non fosse tenuto seguire le risoluzioni dei prelati, ha acconsentito, come consta da una supplica da questo clero data a Carlò V, che si sarebbe da esso, come voleasi fare dai tre ordini dello stato, data al regio tesoro la decima d'ogni avere di ciascun ecclesiastico sì mobile, che immobile, perchè o per veduta, o perchè lo aveano udito sapeano tutti, ch'era il principe ne' maggiori bisogni.

Appresso questo aveva io deliberato di tacere ormai qualche tempo per pervenire poco stante alla seconda parte del nostro Trattato; ma un concilio generale, che

---

(262) Che dall'anno 1451 si paghi volontario sussidio col titolo di dono gratuito dallo stato de' paesi bassi, è attestato da Vannespen *Jus eccl. univ.* part. 2 tit. 35 cap. 3 § 45. Che poi gli abati, ossia i prelati maggiori continsi nel primo ordine della compagnia, o vogliamo dire assemblea, la quale compone quel collegio, o corpo, che *Stato* si chiama, e che in questa siano pure due altri ordini, uno de' nobili, e il terzo de' deputati, ossia messi della città della provincia, e che il clero restante secolare non sia tenuto dalle leggi della detta assemblea, lo dice lo stesso Vannespen luogo citato § 49. E perchè questo clero secolare non ha obbligazione di stare alle deliberazioni degli ordini dello stato, nota lo scrittore, che questo clero, quando l'assemblea dei tre ordini stabilì doversi dare un dono gratuito al principe, pagò esso i suoi doni separatamente. V. al detto luogo § 50 a 54, e specialmente ancora il § 55.

è il Lateranense V generale XIX del 1512, e poche altre notizie, che mi si recano alla memoria mi richiamano di nuovo a ragionare. Dirò dunque, che il papa, ed i padri in esso concilio adunati (263) hanno ordinato, che si osservassero i precetti intorno alla ragionata materia dell'immunità reale fatti e da Bonifacio VIII nel testo dato nelle Decretali al capitol. 3 lib. 3 tit. 20 de' censi in 6, e di Clemente V dato nelle Clementine al capitol. 1 lib. 5 tit. 8 delle pene; come altresì quelli, che furono fatti dai concilj Lateranensi, che sono quegli stessi, che abbiamo noi citati alli nn. 201, e 202, e da altri concilj generali ancora, ne' quali è difeso eziandio ai re di far imposta ai preti, nel qual luogo s' indica certo il concilio di Costanza del 1415 per la considerazione da noi fatta al n. 239; si disse inoltre, che non sarebbesi dalla chiesa rimessa nessuna negligenza de' comandatori, che avrebbero non che fatto esigere, ma tollerato, che altri esigesse tributo dai sacerdoti, se non l' avesse consentito il vescovo di Roma, di che eziandio se non fosse pronunciata sentenza, fossero tutti issofatto scomunicati; e che nel concilio tenuto in Colonia (264)

(263) Lateranense conc. V generale XIX, che ebbe principio nel 1512, e termine nel 1517, in cui furono fatte 12 sessioni succintamente riferite da Natal Aless. ist. eccl. de'secoli XV, e XVI diss. 11 artic. 5 tom. ult. pag. 607, e 608. V. di questo conc. la sess. 9 tenuta nel 1515, ove è la bolla fatta per la riformazione al cap. della riformazione della curia, e di altri, ivi dopo il mezzo. V. anche la collez. di Labbeo tom. 19 pag. 884.

È perchè in questo decreto dicesi generalmente, che in alquanti concilj generali fu già stabilito, che niuno eziandio principe, e grande potentato possa chiamar tributo dal clero, convien notare, che il concilio generale XIII Lugdunense I tenuto nell'anno 1245 da Innocenzo IV contro Federico II nel testo da noi dato al n. 238, e il conc. generale XVI di Costanza nella sess. 19 tenuta nel 1415, nel testo da noi pur dato al num. 239, sono fra i concilj generali quelli, che hanno chiaramente, parlando di questa materia, fatta menzione de' monarchi.

(264) Coloniense conc. tenuto nell'anno 1539 part. 9 d' esso can. 20, V. Labbeo tom. 19 pag. 1277.

nel 1536 contasi fra le immunità ecclesiastiche la principale, che dicesi stabilita da Dio al cap. 47 della Genesi, già dato qui al num. 16, che siano libere le possessioni de' cherici da ogni gravezza. Ma nel concilio Moguntino (265) tenuto nel 1559 si è detto, che non può chiamare pagamento di tributo dal prete chi intende vivere secondo le umane leggi, cioè la civile, e la canonica, le quali comandano, che non si pongano aggravj ad essi. E tuttochè io pur già troppo innanzi proceda in questo soggetto di cose moderne parlando, voglio ancora ricordare, che nelle case, in cui abitano i preti, non devonsi alloggiare i soldati, che lo conobbe (266) il senato di Savoja per una efficacissima ragione, cioè e perchè è chiara la legge di Costanzo da noi data al num. 76, e perchè questi soventi danno incomodità, e sinistro alle persone de' sacerdoti, che non possono sempre tutti lieti coll' occhio loro verecondo mirare questi ospiti, per i quali essi attoniti, e smarriti debbono assai volte arrossare. Ora dappoichè di moltissimi casi di giuridizione mista ho già finora assai ragionato, mi si dica, se a chi è disposto di seguitare i buoni esempj passati, e d'essere arrendevole alle sentenze di più grand' uomini, quali certamente sono quelli, che sono stati da me nominati, ed ai celebri fatti loro, che ho detti, non è necessario confessare, che ho conseguito il proposto della mia intenzione, che è di dar a conoscere, se ha l'antica chiesa avuto uso, e ne hanno avuto compiacimento i sovrani, e vera salute gli stati loro di tanta esterna politica, gloriosa giuridizione, quanta era corrispondente

---

(265) Mogunt. conc. tenuto nel 1559 can. 76. V. Labbeo tom. 19 pag. 1427.
(266) *Codex Fabrianus definitionum forensium, et rerum in sacro Sabaudo senatu tractatarum* lib. 8 tit. 30 defin. 26.

al bisogno del misero mondo, e perverso. Voglio non pertanto mi sia conceduto pregare, che alcuna privata persona, se avesse pur essa ottimo sentimento nelle leggi civili, e nelle canoniche, sovra le quistioni da me trattate non dia biasimandomi molto tosto sentenza finale; la qual cosa parve sempre ai savj non doversi precipitare, senzachè chi mi farà tal favore non solamente parte del suo debito pagherà, ma potrà trarne qualche utilità, se grave non gli sarà quanto può il più considerare, che nella presente opera ho avuto solo in pensiero di scriver quello, di che potessero averne onore, e gloria chi di tutte le cose è creatore, e vero vantaggio, e consolazione le più delle anime divote, e discrete, perchè spero, che l'eterno crocifisso nostro Redentore, il quale vede l'animo mio, cioè che questa fatica, che ho impreso, a niun altro fine riguarda, come in processo di tempo si conoscerà chiaro da tutti, che a ricordare, e tentare di far apprendere alcune verità a quelli, che o per accidental vizio, o per vera malvagità di costumi della giuridizione della chiesa si ridono; e Dio lo voglia non chiamino i fatti da me dichiarati, al cielo, e alla terra carissimi, e le sante autorità prodotte memorie antiche, e vecchie dicerie da seppellirsi, comechè buone, perchè non tutte conformi ai modi, ch'oggi usatamente da gran parte de' popoli si tengono. E penso, che Gesù Cristo adoperator esso della paterna celeste misericordia, perdonatemi le colpe occulte di questo lavoro, che non è però infin ad ora terminato, e che avviso non debba dislodarsi dalla santa sua chiesa, quantunque io non debba presumere d'esser riputato eziandio una delle minori luci dell'ecclesiastica gloria, nè che l'arte mia sia grandissima, mi voglia sua gran mercede liberalissimamente guiderdonare.

FINE DELL' ARTICOLO PRIMO.

ARTICOLO II

DELLA GIURIDIZIONE DALLA CHIESA, E DAI PRINCIPI USATA NEGLI ANTICHI SECOLI NE' CONCILJ GENERALI, E QUALE I MEDESIMI PRINCIPI, E VESCOVI USASSERO NEI FATTI, CHE NEI CONCILJ PARTICOLARI SI TRATTAVANO.

§ I

Della giuridizione dalla chiesa, e dai principi usata ne' quattro santissimi primi concilj generali.

Che abbia la chiesa usata autorità negli antichi secoli, e ne abbiano per essa con fondamento usato li sommi pontefici circa la convocazione de' concilj generali, credo non possa alcun savio dubitarne, bensì è da esaminarsi, se avendo molti de' primi principi cristiani fatti molti editti per pubbliche adunanze di tali concilj, debba credersi abbiano pensato essi avere in arbitrio loro l'intero diritto di ordinare queste universali congreghe de' vescovi. Intorno al qual dubbio è da avvertire, che l'avere i principi questa ragione non è argomento, che non l'abbiano i sommi pontefici, come lo ha provato parlando del concilio Niceno Natal Alessandro Parigino

dottore, e professore di teologia (1), il quale con varj testi d'istorici ecclesiastici (2), narrato, che fu convocato il concilio Niceno da Costantino, nota, ed argomenta così (3): la chiesa ha sempre avuta per ragione manifestamente spettante ai sommi pontefici l'autorità di convocare concilj generali; però con tutto che abbia convocato il concilio Niceno l'imperatore Costantino, ed abbiano convocati altri concilj generali altri imperatori, poichè la chiesa costantemente ha tenuto, com' è manifesto per chiare prove, che sta nel vicario di Cristo, il vescovo della chiesa Romana, il papa buona ragione per chiamare a concilio in generale nel santissimo nome del comun nostro Redentore, come pur si dee fare, tutt' i vescovi del mondo cristiano, non si può dirittamente conchiudere, che spetti ad altri questa ragione; che il papa in tali casi usa la sua spirituale podestà, quando egli fa quanto può, perchè si aduniino generalmente, e vengano da chi per signoria temporale può più di lui chiamati a generale assemblea tutti i vescovi; e aggiugnerò io, che se Eusebio * scrisse, e lo ripete Teodoreto *2, che

---

(1) Natal Aless.: ist. eccl. del secolo IV diss. 11 tom. 4 pag. 210 col. 1, leggasi la sola proposizione, che si mette a provare, ove dottamente confuta anche Gio. Launojo, che nella lettera scritta ad Enrico Mommerio si è affaticato per dimostrare, che papa Silvestro non ha fatta parola per la convocazione del sinodo generale Niceno. Questa lettera fra quelle del Launojo è la prima del lib. 6, ed esiste nel tom. 5 delle sue opere part. 2 pag. 209 a 233.

(2) Natal Aless.: luogo citato al verso: *Probatur prima pars*, e cita sei storici Greci Eusebio, Socrate, Teodoreto, Sozomeno, Gelasio Ciziceno, e Niceforo, quattro documenti de' ss. Padri, e un testo di Giustiniano.

(3) Natal Aless.: luogo suddetto, al verso: *Probatur secunda pars*, detta pag. 210 col. 2 in mezzo.

* Eusebio Panfilio: vita di Costantino lib. 3 cap. 21 in fine, verso: *Cumque in hunc modum eis valedixisset*, pag. a me 495 in fine.

*2 Teodoreto: ist. eccl. lib. 1 cap. 13 al mezzo, verso: *Cum in hunc modum*, pag. a me 41 pure al mezzo.

che qualora furono fatte dai padri in Nicea le definizioni, che giudicarono fossero da farsi a tal tempo, Costantino ai medesimi accomodatosi, affinchè con frequenti orazioni gl' impetrassero da Dio la sua divina grazia, loro comandò, che ciascuno d'essi ritornasse alla sua diocesi; questo, secondo ch'io mi credo, è come dire, che da quell' ora innanzi al ritornarsi alle loro chiese non dando editto, o termine perentorio, quando senza esso si potea fare, ma parendogli far bene amorevolmente li licenziava, e nel loro piacere, e nella loro divozione rimettea l' andare, e lo stare, aderendo sollecitamente ai pensieri, ed ai consiglj loro, come se non fossero separati dai consiglj, ne' quali sono i fondamenti della tranquillità, e della quiete comune de' popoli, e del pubblico bene, coi quali cioè le pubbliche, e le private condizioni si amplificano; imperciocchè sapea egli, che quelli, i quali hanno a reggere li due gravi pesi del regno temporale, e dello spirituale, non debbono interrompersi scambievolmente i loro buoni disegni giammai. Poco più sotto lo stesso autor Francese (4) nota, che con Rufino il VI concilio generale spiegò, che Costantino ordinò il generale concilio I Niceno, pregato prima dal sommo pontefice Silvestro, dettosi francamente, e provato con sodi argomenti (5), che nei tre primi secoli la chiesa più volte s'adunò a concilio in più luoghi, nè mai pensarono, seguitando la norma data dai santi apostoli, i ministri di Dio d'errare, per non averne avuta licenza dai principi; perchè poi non può negarsi, che

(4) Natal Aless.: istesso luogo. V. al verso: *Probatur secundo*, pag. 211 col. 1 dopo il mezzo.

(5) Lo stesso poco più sotto, al verso: *Probatur tertio*, detta pag. 211 col. 1 dopo il mezzo.

molti de' concilj generali sono stati fatti d'ordine degl' imperatori, spiega, ch' essi diedero tali ordini, perche i canoni, che si sarebbero fatti ne' concilj generali da essi prescritti (6), avessero colla forza di legge canonica anche quella di legge civile. Oltre a che porta ivi opinione Natal Alessandro (7), che dal jus Romano, cioè da una legge di Arcadio del 404 (e noi dobbiamo qui aggiugnere da altre leggi antecedenti) e dopo l'anno 138 di Cristo, che fu il primo anno del regno d' Antonino Pio, cioè quando regnarono dappoi lui i suoi figliuoli Marco Aurelio il Filosofo, e Lucio Vero, ed in fine di quel secolo dall' imperator Severo, sotto del quale visse il giureconsulto Marciano (8), erano proibite di ragion

---

(6) Lo stesso nella medesima dissertazione, al verso: *Respondeo: distinguo antecedens*.

(7) Natal Aless. Vedasi il fine del verso ultimamente citato al membro *Tertio quia legibus cautum erat*, pag. 213 col. 1 lin. 2.

(8) Marciano giureconsulto: l. 1 dig. lib. 47 tit. 22 *De collegiis, et corporibus illicitis*, colla parola *tenuioribus* usata da Marciano per denotare uomini, ai quali ogni mese è permesso far ragunata *ut stipem conferant*, che s' indichino uomini di basso stato, e specialmente artigiani, lo scrisse Duareno nel suo digesto, o piuttosto ne' suoi commentarj al medesimo. V. il comment. al tit. 5 lib. 28 *De heredibus instit.* ivi cap. 3 al mezzo, verso: *Alia quæstio*, tom. 1 delle sue opere stampate in Lione nel 1579 dal Rovillio pag. 594, ove esso Duareno cita a tal proposito la l. 1 dig. lib. 3 tit. 4 *Quod cujuscumque universitatis nomine*. Che vivesse Marciano non molto dopo l'imperio d'Antonino Pio, che incominciò a regnare nell'anno di Cristo 138, si vede in Gravina *De ortu jur. civ.* § 92. E poichè Marciano in questa legge cita i due fratelli imperatori, che viveano a' suoi tempi, ed aveano fatta legge per le congreghe, di cui dà esso la somma, è da sapersi, ch' erano questi i due figliuoli d' Antonino Pio, Marco Aurelio il Filosofo, e Lucio Vero, i quali principiarono a regnare dall' anno 161 di Cristo, in cui morì il loro padre. V. Muratori annali d'Italia al detto anno tom. 1 pag. 330.

Ma Marciano nomina ancora l' imperatore Severo, e parla d' un suo editto sopra questa materia delle congreghe; quindi si noti, che Severo fu esaltato all' impero l' anno di Cristo 193 dopo la morte data ad Elvio Pertinace, e Didio Giuliano nell' anno medesimo, e che detto Severo, secondo Muratori, regnò dal dett' anno sino al 210, avendo però dall' anno 198 avuto socio Caracalla; onde con ragione Gotofredo Mascovio nella nota fatta al

civile de' Romani le congreghe fatte senza licenza, eccettochè per fatto della loro religione, e purchè anche non si contrariassero i decreti del senato. Marciano ha scritto: come in Roma, così per tutta Italia non si raguneranno compagni, nè soldati, che è lecito solamente agli uomini di bassa condizione, ed a' varj collegj di artigiani far ragunata ciascun mese per dare, o ricevere mancia, o limosina; ma non sarà perciò proibito aprir parlamento, nè far deliberazione sopra accidenti di religione, se non fosse che anche con esso si operasse contro all' usata obbedienza dovuta alle leggi dello stato, o buon governo, e indirizzo de' ragunamenti. Sopra queste congreghe, o radunanze comuni de' popoli pagani nei tempj per gran feste, o lieti conviti fu dichiarato da Teodosio il Grande * nel 382, che fossero ancora permesse, fattesi prima molte consulte, salvo se si volessero ivi far sacrifizj, e le permise Onorio *2 nel 399, il

---

sopra citato § 92 di Gravina potè scrivere, che Marciano vivesse tuttavia in tempo di questi due colleghi imperatori, e noi ancora possiamo argomentare, che lo stesso giureconsulto scrivesse il testo allegato in uno degli anni, che scorsero dal 193 al 198.

* Teodosio il Grande: legge sua del 382, che è la l. 7 cod. Teod. lib. 16 tit. 10 *De paganis, sacrificiis, et templis*.

*2 Onorio: legge sua del 399, che è la l. 17 cod. Teod. dell' istesso titolo, dove conviene notare nuovamente, che permise Onorio ai pagani l' unirsi a far le feste della loro religione, non ostante che abbia fatto questa legge dopo che era stato pregato dal concilio Cartaginese V di tal anno di proibirle.

Onorio: altra legge sua del 408, che è la l. 19 cod. Teod. al citato titolo. V. il verso: *Non liceat*; altra pur sua del 415 ivi l. 20.

Delle congreghe de' pagani per fatto di religione, come altresì di quelle degli ebrei, de' quali qui sotto n. 10, ne ha parlato Cujacio *Observat.* lib. 7 *Observ.* 30: opere sue a me tom. 3 pag. 184, e 185. Può anche vedersi Binkersoek diss. *De cultu religionis peregrinæ*, opere sue tom. 1 pag. 344, dove più con ingegno, che con ragionevole fondamento, presupposto fosse cosa ridicola il notar quello, che dovea Marcello il giureconsulto sapere essere a tutti notorio, che i Romani, i quali professavano il paga-

quale le ha poi proibite nel 408, e nuovamente nel 415; ondechè non per difetto nella chiesa di legittima giuridizione di far concilio fors'era creduto da molti fosse necessaria o l'approvazione dell'imperatore per i concilj generali solamente, e principalmente, o che senza sua licenza non si potesse da alcuno chiamare a congrega generale tutt' i sacerdoti, perchè ivi si adunano uomini d'ogni nazione, e genti di mille maniere.

Ma che la legge del 404 di Arcadio principiante *Conventicula*, la quale tratta delle sole adunanze del popolo di una sola città, e tumultuose (soggetto, di cui parlò in tre altre leggi (9) l'imperatore istesso nel detto anno 404) non dasse proibizione ai primi cristiani a giudizio

---

nesimo, permetteano le congreghe, e le assemblee pe' fatti della loro religione, vuole, che questo giureconsulto parli delle congreghe di quegli altri sudditi della repubblica, che desideravano, quantunque adorassero Dei non venerati in Roma, congregarsi per le sacre loro funzioni, e a questi dica poi, che il jus Romano permetteva loro di mettere ad effetto il loro desiderio.

(9) *L. conventicula* 15 cod. Giust. *De episcopis, et clericis*. Questa legge da Triboniano è attribuita ai due imperatori, che unitamente regnarono, Arcadio, ed Onorio, dal primo de' quali Dionisio Gotofredo notò essere stata fatta nell'anno segnato da Triboniano 404, ma averla costui copiata male dall'originale, che era, ed è nel cod. Teod. alla l. 37 lib. 16 tit. 2 *De episcopis, ecclesiis, et clericis*. Gotofredo poi Giacomo figliuolo di Dionisio al commentario fatto alla legge del codice Teod. ci mostra, ch'essa fu fatta quando, poichè per furore d'Eudossia era stato prima deposto da varj vescovi partigiani della medesima, indi bandito s. Gio. Grisostomo arcivescovo di Costantinopoli, la parte del popolo rimastagli fedele non osando adunarsi a pregare nelle chiese, facea orazioni in luoghi remoti, nel qual tempo fu da varj insolenti bruciata la chiesa maggiore di quella città, e dato anche grave danno al senato; per lo che appare chiaro, che da questa legge, la quale agli aderenti di s. Gio. Grisostomo, chiamati dai cortigiani Gioanniti, proibisce d'adunarsi per pregare in verun altro luogo, fuorchè nella pubblica chiesa, non può dirsi venisse generalmente da Arcadio proibito a' cristiani di far concilio, ma bensì soltanto di adunarsi per sedizione, o di far assemblea per amor di combriccola, o per consultare di far male, quali riputavansi quelle de' fautori di s. Gio. Grisostomo.

Arcadio nello stesso anno fece tre altre leggi pei detti casi avvenuti quando fu bandito quell'arcivescovo, le quali manifestano il senso della

d'ognuno di radunarsi a concilj particolari per fatti di pietà, poichè in esse si dannano le sole assemblee de' cittadini di Costantinopoli, ai quali apponeva Arcadio, che fossero sediziosi, si vede, perchè a sì fatte adunanze ogni principe, che bada ai suoi interessi, ci guarda sempre, ch'egli è già un fatto l'adunanza di gente, o parlamento, che pare dirittamente toccare la sua ragione, secondo che scrisse Incmaro * al papa Adriano II, il quale volendo, ch'egli mandasse a Roma chiamati da lui a concilio alquanti vescovi suoi suffraganei, che intendea venissero in luogo, e per nome della chiesa Gallicana, gli rispose, che il re Carlo il Calvo credevasi danneggiato nelli suoi diritti egualmente se da lui, o da chiunque si mandasse a un vescovo di trasferirsi nella diocesi d'altri, come se alcun vescovo fosse uscito dagli stati senza sua permissione; ed è poi certo caso di stato, per cui può menomarsi la maestà del sovrano, ogni adunanza di gente ragunaticcia, che sovente i meno pratici, sempre il volgo atta è a sommovere. Ma è chiarito, che Arcadio riputava incomodissimi, ed aveva a sospetto,

---

già addotta legge essere appunto quello, che Giacomo Gotofredo ci addita, e sono queste le leggi 4, 5, e 6 del cod. Teod. lib. 16 tit. 4 *De his, qui super religione contendunt*. Intorno alla l. 6 si nomina in essa Arsacio, e questi è quello, che fu nominato arcivescovo di Costantinopoli in vece di s. Gio. Grisostomo, come notò Gotofredo al commentr. della precedente l. 5. Nominasi Teodosio, e doveasi da' copisti scrivere Teofilo, ch'era vescovo d'Alessandria, e monaco, e fu il principale persecutore, e nemico del santo, provandolo Gotofredo col fine del cap. 24 lib. 8 dell'ist. eccl. di Sozomeno, dove si parla di questa legge 6. Finalmente nominasi Porfirio, ch'era vescovo d'Antiochia, e consentì pure alla deposizione, e agli altri torti allora fatti a s. Gio. Grisostomo, dei quai fatti faremo distinta menzione al § 3 dal n. 75 all'85.

* Incmaro arcivescovo di Rems: lettera sua ad Adriano II papa, che è fra gli opuscoli suoi all'opuscolo 41. V. al fine d'essa il verso: *Et sicut illa, de quibus mihi pro eo*. V. le opere d'Incmaro tom. 2 pag. 200 al mezzo, testo citato nel trattato della podestà giurisdizionale del papa.

come ho detto, i soli movimenti di gente tumultuante unitamente, anzi è provato dalle letterali disposizioni delle dette quattro leggi. Ma quello che di sopra è dichiarato, cioè che per negozj di religione poteano per virtù del jus Romano fare sinodi provinciali i ministri della chiesa, con altro argomento è confermato dalle seguenti riflessioni di Grozio, e di Enrico Henninges (10), ove considerano, che i cattolici ne' primi secoli dai Gentili pareggiati agli Ebrei aveano ragione di pensare, che come erano per privilegio d'Augusto riferito da Filone gli Ebrei eccettuati, in caso che dovesse da essi trattarsi di cosa sacra, dalla proibizione delle leggi, e de' senatoconsulti, che vietavano ai Romani le congreghe, come anche è provato da leggi antiche di Cajo Giulio Cesare *, e di Dolabella *2, riferite dall'istorico della stessa

---

(10) *Grotius Hugo: De imperio summarum potestatum circa sacra* cap. 7 § 3, ove dopo avere nel precedente § spiegato, che il diritto di far sinodo è fondato sul jus naturale, non già del primo ordine, del quale è adorare Dio, onorare i genitori, non far danno a chi non ci nuoce, atti, che non possono per legge umana essere vietati, ma del second'ordine, cioè che è un jus di fare quelle azioni, che possono essere con legittimo comando proibite, qual sarebbe l'essere erede intestato, che per testamento ci può venir tolto; scrive poi pag. a me 82 in fine, che può il principe (come si suppone dai PP. del conc. Agatense dell'anno 506 nel can. 35 dato da Mansio tom. 8 pag. 330, e fedelmente da Graziano al can. 13 distinz. 18) proibire ai vescovi di far sinodo, soggiungendo, che questo non fu dai principi pagani mai fatto. V. il verso: *Objici hic posse video nunquam a paganis imperatoribus*.

Henninges Enrico: *De summa imperatoris potestate circa sacra* cap. 8 § 8 in princ. pag. 690 verso il fine, ripete quanto ha detto Grozio al membro *Quæ enim adversus coitiones*.

* Gajo Giulio Cesare dittatore, e console: legge sua riferita dall'istorico Flavio Giuseppe ebreo nell'istoria da lui scritta della sua nazione, ossia nelle antichità Giudaiche lib. 14 cap. 17 in fine, secondo la versione Francese del sig. Arnaldo d'Andilly a me tom. 2 pag. 495 dal mezzo al fin.

*2 Dolabella: lettera, ossia comando suo mandato ai magistrati, e al popolo d'Efeso riferito nell'istesso luogo dal medesimo autore. V. poco più sotto al passo, ove è l'editto sopramentovato detto tom. 2 pag. 496 pure dal mezzo al fine. Dolabella, che avea sempre tenuta la parte di Cesare,

religione Giuseppe Flavio, e da editti degl' imperatori Severo, e Bassiano Antonino Caracalla suo figlio, come si legge in un testo di Ulpiano * giureconsulto Romano, così poteano essi creder loro permesso unirsi a concilio ogni volta che fosse necessario per dar pace alla chiesa, la tranquillità, e felicità della quale alcuno avesse turbata, purchè sapessero non dispiacere al principe in quel preciso tempo tale loro risoluzione; e notano, che non ha data legge positiva Iddio, con cui venga ordinato, che per certi determinati casi, od in certi speciali giorni si debbano i sacerdoti adunare in sinodo, e questo è un negozio, l'indole del quale si può dire indefinita, ondechè pare si possa anche da noi conchiudere, che se non hanno stretta obbligazione di far concilj i vescovi, possono però, secondo il pensamento dei primi successori degli apostoli, farli semprechè occorrerà ad essi di dover combattere uniti col crudele nemico delle virtù cristiane, e possono i principi usare nei medesimi, e particolarmente ne' generali qualche giuridizione, quella cioè, che è inseparabile dalla sedia, sovra la quale gli ha collocati Iddio, e quella, che è connessa col dovere, e colla soggezione, che lieti tutti i sovrani hanno all' impero di Dio stesso, e per cui sono tenuti impiegarsi ad arricchirlo tuttora di sudditi, come dai detti loro vedremo aver essi conosciuto, ai quali comanda il Signore per

---

fu per favor suo nell' anno 45 avanti G. C. nominato console per quel tempo, in cui Cesare, ch' era console con Antonio, sarebbe stato assente da Roma per guerreggiare con i Parti: quindi è, che tosto che Cesare fu ucciso volle usare, ed usò l' autorità della dignità consolare, e fece grandi comandamenti. Rollin ist. Romana lib. 47 § 1, ove è la sua elezione, e § 2 ivi pag. 410, verso: *Quelques sénateurs*.

* Severo, ed Antonino imperatori: leggi loro riferite da Ulpiano, testo, che è nel dig. lib. 50 tit. 3 *De decurionibus*. V. ivi la l. 3 § ult.

bocca di s. Paolo (11) debbansi da essi dare ai popoli giorni quieti, e tranquilli, e costumi casti, e pietosi, come fu già pronunciato dal dotto Domenicano Reginaldo Polo * stato mandato legato del papa al concilio generale di Trento, egualmente come li cardinali Giovanni De-Monte, e Marcello di Santa Croce, il quale nel libro, in cui spiegò quale sia l'ottima forma, colla quale si chiariscono i dubbj in concilio proposti, disse, che nei concilj generali presiede Cristo, il qual è sommo sacerdote, ed anche re, e per lui è presidente il papa, che è vicario di Cristo sacerdote, e sono quaggiù in terra vicarj sopra il governo del suo reame i monarchi. Il che equivale al discorso, che fecero i legati del concilio Triburiense *2 nell' 895 all' imperatore Arnulfo, quando gli dissero, ch' erano desiderosi sapere da lui quanto colla regia sua possanza avrebb' egli migliorata la condizione della chiesa, ch' essi per proprio debito bramavano felicitare coll' autorità del sacerdozio loro, come se avessero detto nè più, nè meno aver Iddio alla difensione loro, dov' essi non siano bastevoli, determinato, che quello, onde i consiglj d' alcuno non abbiano ad esserle mai perniciosi, il re colla sua autorità, colla sua ricchezza, e colla bontà dell' animo suo voglia, e sappia, e possa egli sempre farlo compiutamente.

Che

(11) S. Paolo a Timoteo cap. 2 vers. 2.

* Reginaldo Polo: libro suo intitolato *Del concilio* alla quest. 75, verso: *Non quidem sic proprium*, che è nella collezione de' concilj di Labbeo tom. 20 pag. 991 in mezzo. Giungasi della quest. 76 il verso: *Quod ergo Christus*, pag. 992 pure al mezzo. Ivi nella prefazione questo scrittore spiega, ch' ei fu legato pontificio al conc. di Trento co' cardinali Gio. Maria del Monte, e Marcello di Santa Croce. Labbeo detto tom. 20 pag. 942 al mezzo.

*2 Triburiense concilio tenuto nell' 895: prefazione d' esso, verso: *Inter alia namque*, ove si dà commissione ad alcuni de' vescovi di recarsi a pregare a nome de' prelati l' imperat. Arnulfo, che volesse proteggere la chiesa.

Che le congreghe per la religione fossero permesse ai primi cristiani, e con ragione le potessero essi credere lecite alla loro società, finchè non erano per qualche espressa legge difese, si deduce maggiormente dacchè Eusebio scrive (12), che dopo ch'era già fatto il concilio Niceno Costantino a utile della vera chiesa cattolica ha proibita espressamente agli eretici ogni adunanza. Ed egli è pur quel principe, secondo il piacere del quale sappiamo essersi fatta ogni deliberazione di quel sinodo, che in uno de' suoi canoni * per autorità, e legge de' padri (intendimento di niuno de' quali, nè volere era offendere l'imperatore) ha detto, che in tutta la chiesa cattolica, e in ogni provincia d'essa per l'esame dei giudizj de' vescovi, li quali da chi è stato da essi condannato fossero accusati d'essersi a suo danno disviati dalla diritta strada insegnata loro dai santi colleghi, si dovessero fare due concilj provinciali ogni anno; di che parleremo nuovamente al n. 23: e dacchè Valentiniano I, e Graziano con legge il primo (13) del 372 proibì in particolare agli eretici chiamati Manichei di congregarsi in avvenire; ed il secondo (14) più volte e nel 376, e nel

(12) Eusebio: vita di Costantino cap. 63.

* Concilio Niceno generale I del 325 can. 5. Mansio tom. 2 pag. 679.

(13) Valentiniano I: legge sua del 372, che Triboniano non ha data nel suo codice, ed è nel Teodosiano alla l. 3 lib. 16 tit. 5 *De hæreticis*.

(14) Graziano: legge sua de' 22 aprile 378, secondo l'opinione di Giacomo Gotofredo da lui spiegata al comment. d'essa. E' questa la l. 4 sotto il detto tit *De hæreticis* nel cod. Teod.; e poichè questa Graziano cita, anzi riferisce un'altra sua legge, in cui ha fatto l'istesso comandamento, che ripete qui, vietando a chiunque di unirsi in assemblea in qualunque luogo, eccetto che nelle chiese de' cattolici, e disse qui nel dett'anno 378, che questa sua prima legge sopra tale materia era stata fatta poco innanzi, ha pensato Gotofredo, che fosse la prima anteriore a questa seconda di soli due anni e mezzo, e con lui concordando il sig. Tillemont l'ha creduta fatta nel 376. V. le vite sue degl'imperatori al tit. di Graziano artic. 6

principio del 378 generalmente parlò contro le congreghe d'eretici d'ogni specie, indi nell' istess' anno 378 circa li 9 d'agosto, giorno, in cui morì Valente, secondo Muratori *, contro quelle parlò dei soli Manichei, Eunomiani, e Foziani, e nuovamente poi alli 17 ottobre medesimo anno contro i Donatisti ribattezzati, secondo il Tillemont *2, mandando anche confiscarsi le case eziandio de' magnati, e tutt' i fondi, ov' essi sarebbonsi adunati; e poi nel 379 *3 letteralmente proibì ogni conciliabolo a qualunque setta d'eretici; il che ha pure avvisato

---

verso: *Quoique Gratien*, tom. 5 pag. 149 in mezzo. Pensa inoltre Gotofredo essere questa quella legge medesima, che Graziano nella sua, che ha la data dei 17 ottobre 377, e diremo col Tillemont essere del 378, ha detto aver mandata a Nicezio poco avanti. V. la legge 2 cod. Teod. *Ne sanctum Baptismum iteretur*.

* Muratori: annali d'Italia all'anno 378, verso: *Era il dì 9 d'agosto*.

*2 Tillemont: istoria degl'imperatori sotto il titolo di Graziano nota 12 tom. 5 pag. 714 col. 2, e pag. 715 col. 1, nota questa da lui fatta a spiegazione di quanto avea detto all'artic. 8, ove descrivendo gli atti dell' anno 378 parlò della legge di Graziano diretta a Flaviano prefetto d'Affrica colla data *XVI kal. nov.*, che è a' 17 ottobre 377. V. l'istesso tomo pag. 154, al verso: *Néanmoins la piété*. In questa nota mostra il sig. Tillemont, che questa legge non è dell'anno 377, come sta scritto nel cod. Teod. l. 2 lib. 16 tit. 6 *Ne sanctum Baptismum iteretur*, ma dee riputarsi fatta a' 17 ottobre del 378, e ei avvisa al citato artic. 8, che se nel 378, subito poichè morì Valente, ha Graziano con questa legge moderata l'audacia degli Ariani Donatisti superbi per la protezione avuta da Valente, vietando a' medesimi ogni congrega, si dee giudicare abbia operato prudentemente.

*3 Graziano: legge sua del 379, che intera è nella l. 5 cod. Teod. *De hæreticis*, della quale Triboniano ha dato solo il primo periodo con fedeltà nella l. 2 cod. Giust. lib. 1 tit. 5 *De hæreticis*, attribuendola con errore a Valentiniano, e Teodosio, e negli altri seguenti periodi sino al § 1 riferisce poi ogni restante parte d'essa legge con frasi sue proprie, se pure ivi non ha inserite le parole della legge di Teodosio il Grande, che è del 394, ed è data nel cod. Teod. alla l. 24 *De hæreticis*, avendo indi nel § 1 dato con maggiore fedeltà la prima parte della legge d'Arcadio del 395, che è nel cod. Teod. l. 28.

E' da notarsi con Gotofredo al commentario al cod. Teod. da lui fatto sotto questa legge del 379, che non solo può dirsi provato, ch' essa fu fatta da Graziano, ma che anche nominandosi ivi un'altra legge fatta da esso Graziano in Sirmio, dee credersi quello, che avea già toccato al comment.

di dover così fare Teodosio * il Grande nell'anno 381. Quindi se oggi si può da ognuno difendere, come fu difesa di là dall'alpi l'autorità del sommo pontefice circa la convocazione de' concilj generali, chi non vede,

della legge antecedentemente da noi citata 4 dello stesso titolo, che questa legge, che da lui si dice qui nel 379 fatta, non era molto, in Sirmio, in cui ai soli eretici Manichei, agli Eunomiani, ed ai Foziani proibisce l'adunarsi, come è indicato da Socrate lib. 5 cap. 2, e 4, e da Sozomeno lib. 7 cap. 1 in fine, favorite in questo tutte le altre sette ereticali, sia legge fatta dopo il 375, perchè in esso anno morì Valentiniano I suo padre, e prima del fine, o nel corso del 398, in cui morì Valente suo zio paterno, secondo il Muratori annali d'Italia a tal anno, e secondo la cronologia del cod. Teod. stampata in testa d'esso cod. dal detto Gotofredo; poichè quantunque abbia fatte le due prime leggi sovra notate del 376, e de' 22 aprile 378 durante la vita di Valente in modo, che non poteano essere grate a costui, che era fautore degli eretici, e massime degli Ariani, e nemico solamente de' cattolici, come è provato dal Tillemont nella sua storia degl' imperatori sotto il titolo di Valente all'artic. 22, verso: *Il ne faut pas s'étonner* tom. 5 pag. 131 al mezzo; pure è verisimile, che per usare dell' autorità per la morte di Valente acquistata sopra gli orientali, i vescovi de' quali per la maggior parte erano stati banditi oppressati dagli Ariani, avendo dovuto fare questa legge in Sirmio poco stante dalla morte di Valente, l'abbia fatta favorevole alle molte spezie d'eretici in essa non nominati, avvisandosi, che in tal tempo fatto non gli venisse d'essere interamente ubbidito, se tutti affatto gli irritava, che sino a quell'ora avevano avuto in quel principe un potente difensore, ed erano usi da gran tempo adunarsi quando loro piaceva. E veramente Socrate, e Sozomeno fanno menzione della legge di Sirmio immediatamente dopo aver narrata la morte di Valente, e il Tillemont sotto il titolo di Graziano, poichè ha riferita la morte del medesimo nel discorso dell'anno 378 all'artic. 7, continuando l'istesso discorso all'artic. 8, e al primo verso d'esso riferisce la legge fatta a Sirmio.

* Teodosio il Grande: legge sua del 381, che è de' 10 gennajo poco innanzi l'assemblea del grande conc. generale II, come già notò Muratori annali d'Italia anno 381 in fine. Questa legge è nel cod. Teod. alla l. 6 sotto il tit. *De hæreticis*, e fu data da Triboniano sotto il tit. *De summa Trinitate* alla l. 2, dove dopo le parole *mensura tenent* ha ommesso un membro, in cui Teodosio nomina alcune spezie d'eretici, dicendo, che desidera non siano nè anche i nomi delle sette loro nominati; indi nuovamente come avea fatto prima riferisce fedelmente la legge, mutando però da questo luogo, ove di nuovo imprende a trascriverla, in quello, che segue dopo il membro, che ommise di copiare, alcuna volta le parole dell' originale testo, ma non guasta, nè varia il senso d'esso.

che nei primi secoli, in cui Dio permise, che la chiesa fosse afflittissima, e turbata da pessime, e molte eresie, hanno dovuto generalmente i vescovi fare capo al superiore, o principe loro il vescovo di Roma, ed hanno dovuto i sommi pontefici pensare, primo d'essere obbligati di prendere consiglio dal solo bisogno della chiesa per comandare simili utili, e necessarissime adunanze, ed in secondo luogo di dover poi anche raccomandarsi ai principi, che speravano essere veri, e sinceri osservatori de' santi comandamenti di Dio, per ottenere, che la dottrina, la quale sarebbe stata dalla chiesa approvata, ed insegnata, fosse dai loro sudditi effettualmente, ed in efficace modo venerata? Ma i principi medesimi di que' tempi mostrarono tanta riverenza alle deliberazioni dei primi concilj generali, che colla loro autorità può dirsi pubblicata anche quest'antica ragione dei primi vescovi Romani, come altresì la ragione della chiesa universale di fare santi, ed utili, e generali canoni per le anime de' fedeli, e per il vero bene della società cristiana alla governazione, e reggimento de' sacerdoti da Dio destinata. Parleremo degli otto soli primi concilj generali, tra perchè abbiamo impreso d'investigare le sole vecchie usanze, dalle quali certamente come cosa verissima si può vedere quanto la continua amicizia, che fu tra la chiesa, e il regno, abbia dato all'uno, e all'altra e sicurtà, e riputazione; e tra perchè sovra questi incidentemente d'essi concilj parlando si fonda Natal Alessandro (15) per dire, che può convocare i concilj anche il principe, come i vescovi, ed il papa egualmente possono farlo, e che il principe opera in questi casi per

(15) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo IV diss. 5 in fine, al verso; *Objicies secundo: non est juris*, tom. 4 pag. 199 col. 1.

virtù della prerogativa di protettore delle chiese, di cui è dotato; e perchè anche, fatte poco amichevoli parole del papa, e della sua giuridizione, nell' istessa forma di questi otto primi concilj parla Richerio nella sua opera a favore de' principi scritta (16), e disegno, e pensamento nostro è, non unicamente dagli editti dagl' imperatori banditi per la convocazione de' concilj, ma dalle maggiori, e più importanti azioni de' medesimi in essi concilj fatte, e dai modi, che co' padri in quei concilj adunati tennero gl' imperatori stessi, cercar di conoscere di quale onore si gloriassero ivi, se di diritto di signoria, o vogliasi chiamare protezione, o maggioranza, oppure si gloriassero, e desiderassero con non minore buon esempio, che autorità servendo Iddio dare sicura, e difesa libertà alla chiesa per procurare ai loro sudditi ogni maggior bene, e lume, con cui si possono i cuori umani accendere non solo dell'amor di Dio, ma anche del vero amore fraterno tra di loro, che carità si chiama.

L' imperator Giustiniano ha spiegato per tutti li suoi successori, li quali però non tacquero a questo proposito, come si vedrà, quanto gli fosse a cuore, che gli ordini, e le leggi ecclesiastiche nei concilj generali per la salute delle anime date fossero dall' imperial forza, ed autorità sua difese, senzachè si potesse per ciò dire la chiesa sottomessa con alcuna nuova soggezione a lui. Vedasi la lettera, che scrisse al concilio generale V Costantinopolitano II, la quale ivi fu letta, ed approvata (17), che ci fa pur fede della venerazione, la quale

(16) Richerio Edmondo: storia de' concilj generali lib. 1 cap. 1 § 10 tom 1 pag. 7, 8, 9.

(17) Giustiniano: lettera sua al conc. generale V Costantinopolitano II data da Mansio in due luoghi con due distinte versioni, ma non diverse nelle sentenze, ossia nei sentimenti. V. Mansio tom. 9 pag. 178 fino alla pag. 180 alle voci *Ecclesias conturbare conati sunt, expulerunt*. L'altra versione è alla pag. 582.

hanno avuta gli antecessori suoi nei decreti de' quattro primi concilj generali, manifestando, che s'adoperò ciascuno de' suoi antecessori, vivendo i quali furono fatti i quattro primi concilj generali, perchè fosse presa esatta conoscenza delle verità della santa fede da que' vescovi, ch'essi amavano come benefattori de' loro popoli, poichè con sante ammonizioni atti erano a metter l'ali alle anime, e a torle al demonio, e darle a Dio, e che perciò comandarono, che i giudizj dati da quei sinodi dovessero esser da tutti eseguiti, data punizione ad ogni eretico contrariante ai medesimi. Dice ivi: hanno sempre studiato li pii, e fedeli cristiani imperatori, che i vescovi soli risolvessero dopo matura consultazione le questioni nate dall'eresie, e che ogni determinazione della santa chiesa piacesse a tutti, e fosse a tutti accetta; perciò contro Ario fece in Nicea Costantino grande convocamento di 318 vescovi santi. Ei fu con essi per giovar loro, e fu l'ereticale opinione condannata di chi difendea, che il Figlio Divino non è consostanziale all' Eterno Padre. Teodosio I chiamò a concilio 150 venerabili padri, e presente alle sessioni da essi fatte, ottenne, che fossero fatte altre santissime definizioni contro altri eretici. Avvenne poi, che Nestorio negò l'unità di Dio fatto uomo, sognando in lui distinzioni, e quasi tutto l'oriente già credeva a suo modo; quando l'altro Teodosio in Efeso in un sinodo retto da Celestino, e Cirillo santi sacerdoti, a cui mandò egli anche i suoi senatori, fece condurre Nestorio medesimo, ove fu fatto giudicato per lui. Poi un pazzo chiamato Eutiche dettò, che avesse Cristo una sola natura, all'umanità, ed alla divinità sua guerra facendo; ma ha voluto Marciano, che in Calcedonia dopo molte dispute da altri molti sacerdoti, presente esso, ed i suoi giudici, sia stata data pace alla chiesa, che era da chi credeva a' suoi nuovi consiglj tuttodì travagliata. Tutti questi principi poi per

editti loro imposero ciò ch' era stato nelle dette adunanze ecclesiastiche stabilito, dato bando ai pertinaci, che non volessero dichinare all' ubbidienza di santa chiesa, la pace della quale non comportarono mai fosse da alcuno conturbata. Il detto imperatore Giustiniano poi in una sua novella (18) alle leggi civili, anzi ai precetti della sacra scrittura pareggia i morali dettati di questi quattro concilj; ma spiega egli così chiaramente nella suddetta lettera scritta al concilio generale V, che li suoi antecessori hanno per amore della religione convocati i santi antichi concilj generali non per diritto, od autorità, che essi ne' vescovi, e nei negozj ecclesiastici credessero spettare al principe, se non intanto che non si possono fare pubbliche adunanze, che non incontrino il suo gradimento, o senza il suo assenso, perchè ogni principe è protettore della pace sì de' suoi sudditi, che delle chiese, che da Giustiniano medesimo può prender lume ciò, che Socrate, e Sozomeno dicono, il primo nell' istoria ecclesiastica circa l' essersi mostrati ai primi concilj generali molto interessati gl' imperatori, il secondo particolarmente parlando Costanzo d' un concilio, che volea si facesse. Trattiamo (scrisse Socrate *) degl' imperatori in quest' istoria, perocchè dopo che furono essi cristiani ne' fatti ecclesiastici imperarono, e particolarmente a loro arbitrio fecero prima, e fanno tuttora adunare gli ecclesiastici a concilio; che è quanto dissero pure nel concilio generale VIII al concilio medesimo i padri orientali nel passo, che daremo in quest' articolo

---

(18) Novella 131 cap. 1.

* Socrate: ist. eccl. proemio del lib. 5 in fine, verso: *Quæ vero post hæc gesta sunt.*

§ 2 n. 76; e scrisse Sozomeno * parlando di un concilio, che volea Costanzo si facesse per l'eresia di Aezio, che mandò il principe, che come fossero formati con unanime consentimento i decreti sinodali, gl'inviassero per mezzo di dieci deputati per parte dell'oriente, e altrettanti per parte dell'occidente alla corte, affinchè ei potesse disaminarli, e vedere se avessero giudicato conformemente alla regola delle divine scritture. Ma in Sozomeno istesso si trova questo passo riferito immediatamente dopo che avea scritto dell'istesso imperatore quanto mostra, ch'egli avea in grado, che prevalesse al suo il sentimento de' vescovi, eziandio nei fatti civili, non che nei negozj ecclesiastici, perchè avea narrato in prima che Costanzo, il quale avea già acconsentito a Basilio vescovo d'Ancira, che a Nicomedia si facesse il sinodo, indi per la rovina avvenuta a questa città nell'anno 358 da un orribil tremuoto, scrisse all'istesso vescovo per intendere il suo parere intorno al detto concilio, il quale sarebbesi certamente fatto, secondo il parere di Basilio, nella città di Nicea, se questa non avesse anch'essa avuto danno dallo stesso tremuoto, e se altri vescovi non fossero

* Sozomeno: ist. eccl, lib. 4 cap. 16, qual testo nel tomo della composizione, ossia del nostro trattato abbiamo riferito colle parole usate dal cardinale Orsi nella sua storia eccl. lib. 14 § 82 tom. 6 pag. 176 dopo il mezzo. I fatti narrati nel citato passo di Sozomeno si spiegano avvenuti all'anno 358 sì dall'Orsi, come dal moderno dottissimo scrittore d'istoria ecclesiastica il P. Saccarelli nostro Piemontese. V. della storia sua eccles. al detto anno il tom. 5 pag. 373.

Che Costanzo volesse da dieci vescovi la relazione degli atti de' concilj, che doveansi fare contro l'eretico Aezio, non solo è provato da Sozomeno, ma anche coll'autorità dai Maurini prodotta fra i frammenti delle opere di s. Ilario a loro cura stampate al. framm. 7 § 2 pag. 1341, che è ivi una lettera di Costanzo ai vescovi adunati, in Rimini, ove dà loro quest'istesso espresso ordine.

fossero stati autori dell'ordine, che fu poi dato di doversi i vescovi separatamente adunare, gli occidentali a Rimini, e gli orientali a Seleucia; e sì Ammiano Marcellino * vitupera Costanzo, perchè quando doveansi fare concilj, non a spese delle chiese, ma del pubblico facessero i viaggi li ministri di Dio, laonde, dic' egli, avea rovinato Costanzo i fondi per le pubbliche vetture assegnati.

Se però alcuna volta i vescovi per qualcuno de' primi concilj generali hanno chiamato dal principe, che si degnasse denunziarlo, ed intimarlo, o si degnasse confermare i loro decreti, non posso persuadermi, che i santi padri di que' secoli non credessero poter accettare per legittimo l' invito, che loro venisse dal papa unicamente fatto d' unirsi per dar legge di correzione agli erranti, o meno stimassero i canoni, o regole in questi concilj fatte di quanto abbiamo veduto erano stimate da Giustiniano, e dai dotti suoi ministri, e consiglieri; imperciocchè era certo questo principe, com' erano molto certi i primi cristiani, che avea la chiesa in concilio adunata l' autorità di dare salutiferi ammaestramenti, precetti, e regole a tutt' i sudditi del regno di Cristo, per le quali si mantenessero a lui fedeli, perocchè non poteano con più saldezza provarlo i santi apostoli di quanto essi fecero, quando fatto un concilio a Gerusalemme (19) dissero, che parve loro inspirati dallo Spirito Santo convenevole non comandar altro ai cristiani, se non quello, ch' era pur necessario osservassero, cioè di non mangiare di quelle bestie, che furono sacrificate agl' idoli, nè

* Ammiano Marcellino: ist. lib. 21 in fin. pag. 292.
(19) *Actus apostolorum* cap. 15 vers. 27, 40, e 41.

sangue soffocato, e di non fornicare. Ma vi è di più negli atti di questo concilio, che leggiamo dato questo canone a Paolo, e Silla, perchè lo portassero ad ogni chiesa, e che essi comandarono in ogni luogo, che si osservasse questa deliberazione presa sì da essi apostoli, che dai più vecchi cattolici, che vi avea, la quale chiamarono anche comandamento, ossia precetto, o regola, o canone, che vogliam dire.

Per il motivo, che ogni principe pio loda le leggi, che gli ecclesiastici con vero spirito di carità fanno sovente per far santi un giorno, e frattanto rendere buoni cristiani i suoi sudditi con voti in sante generali assemblee consultati, presente Costantino fu permesso ai vecchi padri del concilio Niceno, de' quali scrive esso Costantino nel luogo, che daremo al num. 26, ch' egli li chiamò a concilio per buona inspirazione, che sapeva esser questo volere di Dio, e fu lecito ad essi non solo di scomunicare il prete d' Alessandria Ario (20), e con sentenza separarlo dal consorzio della chiesa, ma dichiarare ancora, che non dovesse più abitare nella città di Alessandria, del che ce ne assicura Socrate nel luogo, che daremo al n. 33; come altresì fu lasciata ai medesimi allora, e in quella stessa occasione facoltà di stabilire tutti que' canoni (21), che fu nell' anno 325, i quali

---

(20) Che Ario sia stato scomunicato nel concilio Niceno generale I del 325, è provato da due testi di s. Atanasio riferiti dal P. Saccarelli nella sua stor. eccl. al dett'anno § 21 tom. 5 pag. 69 dal mezzo al fine, e 70 in princ., Ch'egli fosse prete della città d' Alessandria è spiegato da Socrate ist. eccl. lib. 1 cap. 5 in mezzo, e da Sozomeno lib. 1 cap. 15 in princ., e da varj altri.

(21) Niceno conc. generale fatto nell'anno 325, e dopo il dì 20 di maggio, poichè Costantino, che fu presente a questo concilio, era già a Nicea negli ultimi giorni del maggio di quell'anno, come consta dalla data della sua legge, che è nel cod. Teod. lib. 4 tit. 2 *De diversis rescriptis* ivi l. 3, la quale ha la data *X kal. junii dat. Niciæ*. Circa il giorno, in

hanno creduti necessarj pel buon governo de' cattolici, fu loro permesso di deliberare (se pur è vero il fatto seguente) se dovesse ordinarsi assolutamente ai preti (22) la continenza, ed ugualmente commendarsi per i diaconi, e suddiaconi; legge questa, che sarebbesi fatta, se per antichi esempj non avesse provato Pafnuzio santo, e celebre vescovo, ch' era sempre stato creduto permesso a chi ha moglie, qualora è fatto sacerdote, d'usar con essa, e solo proibito averla a chi in questo tempo non

---

cui siasi dato principio al sinodo Niceno, veggasi Tillemont *Memoires pour servir à l'histoire ecclésiastique* tom. 6 pag. 634, e 648, ove scrive, che fu a' 19 giugno. In questo conc. furono scritti venti canoni, ossia sonosi dai vescovi ivi adunati stabilite per bene della chiesa, ordinatane a tutti i fedeli l'esecuzione, venti costituzioni intorno alla disciplina ecclesiastica, le quali si leggono in Mansio, secondo l'antica interpretazioné di Dionisio Exiguo, al tom. 2 pag. 678, secondo quella d'Isidoro Mercatore ivi pag. 685, e secondo l'ultima fatta da Genziano Erveto alla pag. antecedente a quella, ch'è segnata 667. Questi canoni furono fatti dopo che era stato stabilito il punto di dogma disputato da Ario, e fatto il celebre simbolo di fede, che negli atti di questo concilio precede i canoni, ed è quello, che si recita alla santa messa, a cui negli esemplari del concilio Niceno manca l'ultimo verso pertinente allo Spirito Santo, che fu composto nel secondo concilio generale contro l'ereticó Macedonio. Immediatamente ancora, e prima di fare i detti canoni, definì il conc. Niceno un altro punto di dogma molto conforme a quello tenuto da Ario, difeso questo da Eusebio, e da altri della sua parte, che Eusebiani dicevansi, come pure il dubbio, che molto allora turbava la chiesa circa il giorno, in cui si dovesse fare la Pasqua. V. la narrazione degli atti di questo conc. presso il Saccarelli all'anno 325 §§ 22, 31, e 36 tom. 5 della sua stor. eccl. pag. 70, 77, e 80. Nè diversamente gli aveva narrati Natal Aless. ist. eccl. cap. 3 artic. 4 § 2 intitolato *De concilio Nicæno*, dove si veggano i versi, che seguono quello, in cui si legge così: *Tribus de causis convocata est Nicæna synodus*, tom. 4 pag. 32 col. 1, e 2 sino al fine.

(22) Socrate: ist. eccl. lib. 1 cap. 11, verso: *Sed quoniam superius*. Sozomeno ist. eccl. lib. 1 cap. 20, verso: *Aliis quidem placebat*. Per quali argomenti possa dubitarsi non sia del tutto vero il fatto di Pafnuzio narrato da Socrate, e da Sozomeno ne' detti luoghi, e perchè non debba credersi vero il costume ivi addotto degli antichi ecclesiastici d'usare colle donne da essi prese in moglj prima delle loro ordinazioni, lo ha manifestato il P. Saccarelli ist. eccl. all'anno 325 n. 39, e 40 tom. 5 pag. 82 ad 85.

è ancor ammogliato; il qual Pafnuzio, che confessore è chiamato da Sozomeno, e da Socrate è detto vescovo di una città della Tebaide, a cui nelle persecuzioni era stato cavato un occhio, diss'egli ancora, che sarebbe trovata dura questa nuova regola, e quindi effetto della medesima non sarebbe stato che fossero più virtuosi i cherici, ma molti fossero dissoluti. Nè sappiamo, che siasi levato in concilio alcun ministro di Cesare, che non dovesse questo decreto farsi dagli ecclesiastici; il concilio però seguì il voto di Pafnuzio, e giudicò non doversi dar obbligazione in generale a tutti i preti di vivere con castità necessaria. Fecero inoltre legge i vescovi del concilio Niceno, che dà forma ai giudizj di revisione, li quali stimarono stabilire per le sentenze di scomunica date dai vescovi, ed hanno prescritto nel canone già dato al n. 12, che in ogni provincia ciascun anno s'adunino i vescovi due volte, affinchè chi si crede non abbia il suo vescovo guardato alla ragione condannandolo, possa dal sinodo, perchè negli animi degli altri vescovi della provincia non sarà vizio alcuno, ottenere con più pensato consiglio placata, e giusta sentenza, stabilirono (23), che circa le ordinazioni de' vescovi, le quali dovranno (dicono essi) sempre farsi nella provincia di quello, che desidera esser ordinato, almeno da tre col consentimento degli altri prelati colleghi, come pure sopra ogn' altra deliberazione, che debbasi prendere, la quale porti alcun peso, dovranno usare suprema autorità

(23) Can. 4 del conc. Niceno, che secondo la versione di Dionisio Exiguo è in Mansio tom. 2 pag. 679. L'ultimo verso di questo canone, cioè dalla voce *Firmitas*, è tradotto in latino con altre frasi nel conc. Calcedonense Generale IV. Ved. Mansio tom. 7 pag. 94 in princ., verso: *Suprema vero auctoritas*, e come lo abbia voltato Isidoro Mercatore si vede in Graziano al can. 1 dist. 64, verso: *Potestas sane*.

i metropolitani (così fu inteso questo canone dai padri del concilio Calcedonense generale IV) quelli cioè, che l'hanno avuta per l'addietro, e che (24) li diritti di primazia siano secondo la consuetudine tenuti, e goduti dalli vescovi d'Alessandria, e d'Antiochia, egualmente com'è solito godere i suoi il vescovo di Roma, e che non possa (25) nè vescovo alcuno, nè prete, nè diacono essere trasferito da una chiesa in un'altra, e non debba il prete, o il diacono farsi mai compagno di persone tumultuanti, od abbandonare la città, ov'è la chiesa, per cui è ordinato, sotto pena che non s'abbia più comunione col medesimo. Di questi decreti, che Costantino nella lettera da lui scritta alla chiesa d'Alessandria dopo che furono fatti, disse (26): ogni precetto de' 318 vescovi illuminati da Dio quale precetto divino sia da tutti osservato, lo stesso Costantino scrivendo alli vescovi, che non furono al concilio Niceno (27), approvando il detto concilio parlò così: le deliberazioni del concilio

(24) Can. 6 del conc. Niceno. V. l'interpretazione d'esso data da Dionisio Exiguo in Mansio tom. 2 pag. 679 sopracitata in fine.

(25) Can. 15, e 16 del conc. Niceno. V. Mansio luogo citato.

(26) Costantino: lettera sua scritta alla chiesa d'Alessandria poichè fu fatto il conc. Niceno, data da Socrate al cap. 9 del lib. 1 dell'ist. eccl., dove varie lettere sono riferite di questo principe. Veggasi ivi la prima, e si noti al fine d'essa il verso: *Nam quod trecentis placuit*, a me pag. 31. Questo documento, che ho citato io come sta in Socrate, secondo la versione d'Enrico Valesio, è dato in Mansio con altra versione. V. Mansio tom. 2 pag. 723 dal mezzo al fine, ove in margine, citato anche Socrate come sopra lib. 1 cap. 9, egli dà il princ. di questa lettera, nella quale si dee leggere alla pag. 726 il verso: *Nam quod trecentis episcopis visum est.*

(27) Costantino: lettera sua scritta ai vescovi, che non furono al conc. Niceno. Vedasi il fine d'essa, al verso: *Quidquid enim*. Questa è data da Socrate al luogo citato nel numero precedente, ed è la terza fra le varie lettere di Costantino riferite in quel capo. L'istessa lettera è data da Eusebio nella vita di Costantino lib. 2 cap. 17, e da Teodoreto ist. eccl. lib. 1 cap. 10.

venerate siano quali voti, oppure giudizj dal Cielo mandativi; ove quantunque si riferisca Costantino alla definizione data dal concilio circa la Pasqua, pure parla generalmente, approvando anche ogn' altro decreto di disciplina ivi fatto: tutto ciò (diss' egli) che ne' santi concilj si risolve, a Dio, ed all' eterno adorabile voler suo dee attribuirsi; quali lettere di Costantino sono altrettante leggi imperiali, che confermarono i decreti di questo concilio Niceno, e quale vera legge, che ordina l'osservanza dei canoni Niceni, e ne dà solenne legale confermazione, nominò un'altra consimile lettera di Costantino il vescovo Eusebio Panfilio, che visse con lui. Questa lettera (28) scrisse il principe ai vescovi Egiziani quando erano in contesa fra loro, dopo ch'era già stato fatto il detto concilio Niceno. Tali favori fatti colla sua molta autorità in palese da Costantino alla santa chiesa ci persuadono, quando non ne avessimo anche altra prova, ch' egli nelle cause ecclesiastiche, o della religione non sollecitò mai veruna decisione col fine di governare a suo arbitrio il regno di Cristo, ma sì per fare azione cara a Dio, utile a se, e grata ai vescovi da lui venerati. Ma ci fa intendere Teodoreto, com'ei parlò al concilio Niceno, dopo d'aver confortati i vescovi ad aver pace fra loro, perchè i nemici della religione non si ridessero della fede cattolica; narra, che disse loro (29):

---

(28) Eusebio Panfilio: vita di Costantino lib. 3 cap. 23, verso: *Sententiam quoque*.

(29) Teodoreto: ist. eccl. lib. 1 cap. 7. Ivi dopo aver narrato con quanta generosità Costantino invitò a concilio nella città di Nicea 318 vescovi, li più da cicatrici, ed altri segni indicati confessori valorosi della santa fede, che mille diversi strazj aveano sofferti nelle ultime persecuzioni, spiega, ch'esso con poca corte venne al sinodo, dove fu subito recitata dal vescovo d'Antiochia orazione di ringraziamento pel bene, che la chiesa ricevea da lui. Indi scrive immediatamente, che Costantino pregò i vescovi

dai libri de' profeti, dagli scritti de' santi apostoli, cioè dalle scritture sante dettate da Dio dovete voi prendere consiglio, in esse studiare la decisione delle questioni, o punti, che da alcuni si difendono, da altri sono impugnati; ove ben si conosce l'ingegno, e la dottrina, e la singolarissima bontà, e santità di questo principe, che pare avesse per fine principale in questi accidenti abborrir tanto di comandare, quanto amare di consigliarsi coi vescovi.

Queste osservazioni ci fanno pensare ad un atto di Costantino narrato da Rufino, Sozomeno, e Socrate (30), e da s. Gregorio Magno, male riferito da Graziano, con cui manifestò, che non credea errare dando giuridizione

---

d'accordarsi senza rumore sopra i punti, pe' quali era contesa fra i sacerdoti. Qui si vedrà il verso di questo discorso dell'imperatore: *Et quam grave atque*, pag. a me 25 al mezzo.

(30) Rufino: ist. eccl. lib. 10 cap. 6 testo, che è riferito da s. Gregorio Magno nel passo, che daremo di lui qui sotto.

Sozomeno: ist. eccl. lib. 1 cap. 17 circa il mezzo, al verso: *Erant autem episcopi trecenti*, pag. a me 430 al mezzo.

Socrate: ist. eccl. lib. 1 cap. 8 prima del mezzo, al verso: *Facto deinde, ut par erat*, pag. a me 21 lin. 1.

S. Gregorio il Grande: lettera sua 40 del lib. 5, secondo i Maurini, scritta all'imperatore Maurizio. V. il mezzo d'essa, al verso: *Quid ergo mirum*, tom. 2 delle sue opere pag. 766 in fine, e 767 in princ. Questo passo fu dato con poca fedeltà da Graziano al can. 41 caus. 11 quest. 1, come mostrò Berardi *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti* part. 3 cap. 25 pag. 470 in princ.

Devo qui avvisare, che nella versione da me data nel tomo del trattato dei testi degli autori qui sopra citati, cioè del discorso di Costantino da essi riferito, perchè come già notò il sig. Tillemont nella sua storia del conc. Niceno all'artic. 19, verso: *Lorsque le jour*, nell'opera sua *Memoires pour servir à l'hist. ecclés.* tom. 6 pag. 681 in fine, riferiscono quegli autori il detto discorso con qualche varietà fra loro, ho io voluto in principio dare le parole, che secondo s. Gregorio ne ha date Rufino, indi seguir l'esempio datomi dallo stesso sig. Tillemont nel luogo suddetto, porgendo abbreviato quanto e dagli uni, e dagli altri de' predetti autori ho potuto raccogliere. E quando si voglia concedere quello, che hanno detto alcuni dottori intorno al fatto narrato nei testi in questo num. citati, che è quanto

ai vescovi di giudicar essi chi di loro fosse criminalmente accusato, non che invidiasse quell' autorità, che esercitavano, perchè data loro privativamente da Dio; il fatto è, che nel concilio varj ecclesiastici, ai quali era stato fatto torto da altri, con suppliche, ov'erano spiegate le colpe degli accusati, chiamarono giustizia dall' imperatore, il quale nel dì stabilito per la risoluzione di questi affari, dopo di avere in un' assemblea accettato qualunque ricorso gli venne dato di questa qualità, disse: che devonsi ai soli preti, e non ai laici, li quali scandalizzandosene mormorerebbero di tai fatti, notificare le colpe di qualunque sacerdote, e che il giorno, in cui saranno giudicate queste cause, non può, nè dee esser altro che quello del grande, e tremendo giudizio di Dio; e soggiunse: sarebbe arroganza in me intromettermi in queste liti, nelle quali ed il reo, e l' accusatore sono egualmente sacerdoti, che spero imitatori della divina perfettissima bontà, liberamente, e presto ogni offesa perdone-

disse il sig. Mileteto nel suo trattato *Du délit commun, et des cas privilégiés* § 48 (V. il tom. 1 delle libertà della chiesa Gallicana pag. 280 in princ.) così: *S'il n'a voulu Constantin pourvoir aux requêtes des peres du concile de Nicée pour quelque grande considération .... c'est en quoi il a d'autant plus exercé son autorité .... Ceux qui sont versés aux formes judiciaires sçavent, que c'est encore faire justice quand à l'introduction de la cause l'on deboute une partie, quand on dit néant sur la requête.* Quando dunque si concedesse a Mileteto, che Costantino usasse nel capo suddetto la regia giuridizione, potrassi negare forse non solo, che ogni uomo, che riguarderà a questo ragionamento del sig. Mileteto, non sarà della sua opinione, ma ancora che avendo riguardo alla grande venerazione, che portava Costantino, e palesò coll' azione dai citati scrittori narrata voler portare ai sacerdoti, e principalmente ai maggiori fra loro, cioè ai vescovi, tuttavia non sia da credere così di leggieri ciò, che dice esso Mileteto, e che pare anzi oltre ad ogni opinione poco probabile sia inverisimile, che l' intenzione di Costantino allora, cioè nel crear giudici i vescovi dei delitti de' vescovi medesimi, sia stata di conservare la sua autorità, e podestà regia, e sovrana sopra i preti?

perdoneranno; e fece tosto bruciare tutti que' ricorsi, onde con ragione Teodoreto, riferendo la fuga d'Atanasio da Alessandria per la persecuzione fattagli dagli Ariani presso l'imperator Costanzo, dopo ch'era morto già il suo fratello maggiore anche chiamato come il padre Costantino, ove ha scritto anche, che quegli eretici assicurati sulla protezione di Costanzo per odio contro del santo a suo luogo elessero vescovo Gregorio, dice (31): che Atanasio venuto in Italia all'imperator Costante per muoverlo a sua difesa parlò del zelo, col quale ha protetti gl'interessi della chiesa Costantino suo padre, e sopra ogni altro soggetto prese occasione dai decreti, che vide egli medesimo farsi dai sacerdoti nella città di Nicea, i quali il sovrano, che fece anche noto con questo la sua buona colleganza coi sacerdoti, confermò tosto, e approvò. Costantino istesso ci assicura, che non venne al concilio Niceno per voler prendere partito intorno ad alcuna delle questioni, che si doveano trattare, ma sì per rendere amici i vescovi discordanti (32); e Teodoreto ci dinota (33) colla lettera, ch'egli dà nella sua istoria scritta da Costantino ai Nicomediensi intorno al concilio stesso Niceno dopo ch'era disciolto il concilio, perocchè Eusebio vescovo di Nicomedia era il prin-

---

(31) Teodoreto: ist. eccl. lib. 2 cap. 4, verso: *His, et similibus aliis sermonibus*, ed avea narrato prima, che gl'inimici d'Atanasio, dopo ch'egli era stato dall'imperatore rimandato nel 338, secondo l'istoria del P. Saccarelli, al suo vescovado, da cui era cacciato per bando del 335, l'avevano di nuovo accusato all'imperatore Costanzo d'aver eccitati tumulti, e danni pubblici.

(32) Costantino: orazione da esso recitata nel conc. Niceno prima che da' vescovi fosse trattato alcun negozio. V. Eusebio vita di Costantino lib. 3 cap. 12, e 13.

(33) Teodoreto: ist. eccl. lib. 1 cap. 20, ove riferisce la lettera scritta da Costantino ai Nicomediensi dopo fatto il conc. Niceno.

cipale protettore d' Ario, e ci manifesta, che l'imperatore gli esortò con sodi ragionamenti a non più lasciarsi sedurre dai predicatori della falsa dottrina, ma a seguire, e sostenere quella, che dal concilio era stata approvata, e che non era certo esso Costantino stato, nè avea voluto essere il legislatore dei decreti fatti dal sinodo. Scrisse l'imperatore: non fo conto delle offese a me fatte dagli Eusebiani, unicamente mi addolora, che veggovi condotti a sostenere, e difendere errori di fede: voi sapete, che si è fatto un sinodo nella città Nicena, e che la mia coscienza volle, ch' io vi fossi presente a quest' unico fine di tenere amici i vescovi, sicchè essi potessero sanare il male fatto alla chiesa prima da Ario, e poi da Eusebio; quest' ultimo, lo sa Iddio, m' ingannò fingendo acconsentire agli altri vescovi; ebbe esso compagno Teognio, vescovo questo della stessa città di Nicea; io ho già ordinato, che siano esiliati, e sappiate, che è dover vostro credere in Dio, come già prima credevate, e come da nuovo buon cattolico vescovo vi verrà insegnato, e che per forza sarà costretto tacersi chi ardisse ancora difenderli, che sono io servo di Dio, da cui v' auguro bene. Che più? se si produrrà l' istoria del concilio Niceno istesso scritta da Socrate *, farassi

---

* Socrate: ist. eccl. lib. 1 cap. 8 in mezzo, dal verso: *Hanc fidem treventi*, a me pag. 23 sino al luogo, ove parlasi d'Eusebio chiamato Panfilio vescovo di Cesarea. Indi vedasi il fine del cap. 9 a me pag. 38 in princ. al membro *Alias etiam epistolas*, ove parlando d'Eusebio di Nicomedia, e di Teognio, che disse già sopra essere stati banditi da Costantino poco dopo sciolto il conc., nota, che dei loro peccati ne consta dalla lettera, che in questo mezzo scrisse l'imperatore ai Nicomediensi, che poi non riferisce, la quale è quella, che dà Teodoreto nel passo citato al num. precedente; onde tacitamente dice anch'esso Socrate, che questi due vescovi per ingannare i padri non con buona fede sottoscrissero il simbolo Niceno, e la condanna d'Ario.

Che molti consorti d'Ario, de' quali dice, che sarebbe lunga la lista s. Girolamo dial. contro i Luciferiani § 20 tom. 2 pag. 192, abbiano sotto-

vedere, che subito che i padri presente Costantino ebbero scomunicato Ario, proibito egli anche di ritornare in Alessandria, l'imperatore, il quale tostochè conoscea quello che ai vescovi parea di dover fare contro i nemici di Dio, a suo piacere aggiugneva, ma non menomava mai pena alcuna, mandò, che preso l'istesso Ario, li due suoi principali consorti, e confidenti, che da lui dipendevano, Eusebio, e Teognio fossero senza indugio cacciati in misero esilio, de' quali due ultimi, come Costantino ai Nicomediensi attesta, che non dopo molto che fu fatto il concilio per il solo dolore del gastigo aveano fittiziamente approvato il simbolo Niceno, con molta ignominia loro parlano d'essi e Filostorgio *, e Sozomeno *2.

Gli atti poi del concilio Sardicense, che è un'appendice del Niceno, fatto nel 347, in cui fu assolto Atanasio già da molti anni, e tuttavia, come interveniva anche tutto giorno a molti altri santi, con circonvenzioni, e macchinazioni fieramente molestato dagli Eusebiani seguaci d'Ario, fatti audaci dalla protezione, che loro dava l'imperator Costanzo, il quale però ad instanza del suo fratello acconsentì, che in Sardica, ed in concilio i

---

scritto al simbolo Niceno simulatamente, lo attesta pure Teodoreto, il quale nomina alcuni, che non sono menzionati altrove al lib. 1 dell'ist. eccl. cap. 7, ma non ha egli coi molti, che qui nomina, posto Eusebio di Nicomedia, probabilmente perchè parla di questo difensore dell'eresia in due distinti capi 6, e 12.

* Filostorgio: ist. eccl., ossia Fozio nel compendio, che ce ne lasciò lib. 1 in fine cap. 8, e 9.

*2 Sozomeno: ist. eccl. lib. 2 cap. 21 in fine, al verso: *Fertur denique Eusebium*, a me pag. 472 al mezzo.

Teodoreto: ist. eccl. lib. 1 cap. 8 in princ. Indi si veda l'ultimo verso di questo capo: *Isti ergo morbum animi sui occultantes*, a me pag. 29 al mezzo.

vescovi definissero le dispute, ch' erano tra loro (34), ci manifestano, che non credevasi scempiato nè anche questo principe, ancorchè i vescovi s' unissero a meditar i modi, co' quali poteansi rifare i danni recati alla chiesa, perchè abbiamo in due lettere dell' istesso Costanzo (35), l' una scritta ai vescovi, e preti cattolici, l' altra

---

(34) Che il concilio Sardicense siasi tenuto nel 347, consta da Socrate ist. eccl. lib. 2 cap. 20, ove dice, che nell' anno, in cui fu esso tenuto, erano consoli Rufino, ed Eusebio, e dagli annali d'Italia del Muratori, che al detto anno notano i consoli medesimi. E Socrate anche nell' istesso luogo spiega, che l' imperatore Costante pregò, ed ottenne dal fratello Costanzo, che imperava in oriente, che fosse fatto questo concilio; particolarità, che pur si trova scritta in Sozomeno ist. eccl. lib. 3 cap. 11 prima del mezzo, al verso: *Cumque Constans Augustus*.

Che questo concilio debbasi dir generale, quasi appendice del concilio Niceno, si deduce dacchè nella parafrasi arabica del prete Egizio fatta del concilio Niceno (Mansio tom. 2 pag. 705 in princ., ed in mezzo) fra i presidenti di questo conc. si nominano in primo luogo i legati di papa Silvestro, che vivea veramente, e mandò suoi legati a Nicea Vito, e Vincenzo, indi si nomina anche il papa Giulio, che per li suoi legati Archidamo, e Filoxeno preti, e Leone diacono ha presieduto al conc. Sardicense, quasi mostrando il prete Egizio, che fosse opinione universale, che questi due sinodi si dovessero tenere come due sessioni d'un solo sinodo generale. Del resto prima di noi il dottissimo Mansio nella sua collezione de'concilj tom. 3 pag. 1 all' intitolazione di questo conc. Sardicense lo disse esso pure appendice del Niceno.

Che le inimicizie mortali, le insidie, e gli odj degli Eusebiani verso s. Atanasio, e moltissimi altri santi vescovi siano stati la vera legittima cagione, per cui si desiderò dai buoni cattolici, e fu fatto il concilio Sardicense, lo spiega lo stesso s. Atanasio nella sua apologia contro gli Ariani § 36 in princ., secondo i Maurini a me tom. 1 dell' opere d' esso santo pag. 121 dopo il mezzo, qual testo al fine di provare questa stessa nostra sentenza è prodotto dal P. Saccarelli ist. eccl. all' anno 347 § 1 tom. 5 pag. 257. Muratori ha anch' esso annali d' Italia allo stesso anno, che per le malvagità, colle quali gli Ariani perseguitavano tutto giorno i cattolici, il papa, e Costanzo vollero si facesse il conc. Sardicense.

(35) Costanzo: lettera sua scritta ai vescovi, e preti generalmente, in cui raccomanda loro Atanasio, che di suo consentimento ritorna alla sua chiesa; questa è riferita da s. Atanasio nella sua apologia contro gli Ariani al § 54, secondo l' edizione delle opere sue fatta a cura de' Maurini a me tom. 1 pag. 136, ed è pur nell' istoria di Socrate lib. 2 cap. 23 alla lettera quinta fra le varie ivi date scritte tutte in quell' anno.

Costanzo: altra lettera sua scritta al popolo d' Alessandria in quel tempo, che leggesi immediatamente dopo l' altra, sì nell' apologia, che

al popolo d'Alessandria, rimandandovi in vescovo Atanasio da lui lodato, una chiara, e nuova confessione, che nelle corti in questo secolo erano tenuti i voti de' generali concilj per ispirazioni divine, perocchè egli chiama la sentenza data a favor d'Atanasio giudizio di Dio. Il che sebben egli non lo abbia detto, perchè genio suo fosse di lodare il concilio Sardicense, la deliberazione del quale parea a lui contraria fortemente a quello, cui di venire intendea, cioè di difendere l'Arianismo, pure perchè la verità è sempre a tutti nota, e a quelli ancora, che solo quando non pare loro permesso parlar con ardire non la dicono falsità, gli uscì di bocca eziandio dopo che i maggiori prelati Eusebiani ei consultò * che

---

nell'istoria di Socrate. Queste dne lettere, che riferisconsi nuovamente da s. Atanasio nell'epistola sua ai monaci intitolata anche *Historia Arianorum* ai §§ 22, e 23, come si dirà qui sotto, notansi ivi da' Maurini scritte nell'anno 349; ma il P. Saccarelli nella sua stor. eccl. le narra tra i fatti del 348, anzi le volle scritte nel febbrajo di quest'anno, ponendo al 349 il ritorno di s. Atanasio in oriente, e alla sua chiesa d'Alessandria.

* Socrate: ist. eccl. lib. 2 cap. 22 dal mezzo al fine, al verso: *Post hæc vero imperator*, e cap. 23 vers. 1. Sozomeno ist. eccl. lib. 3 cap. 20 in princ. Non è da credere men che vero ciò, che scrivono questi due storici, che abbia Costante necessitato il fratello Costanzo a restituire nel possesso de' loro vescovadi ed Atanasio, e gli altri vescovi orientali, che nel conc. Sardicense furono dichiarati innocenti d'ogni colpa loro imputata, minacciatolo di fargli guerra per lettera, di cui Socrate per essere pienamente creduto allega le proprie parole, quantunque s. Atanasio nell'apologia sua contro gli Ariani dopo aver narrato gli atti del conc. Sardicense, e il nome de' vescovi, che il sottoscrissero, ed approvarono, riferisca immediatamente, che Costanzo lo invitò a ritornare al suo vescovado, dando ivi le due lettere di Costanzo suvracitate, scritte l'una a tutti i vescovi, e preti, e l'altra al popolo d'Alessandria, e nella lettera ai solitarj, ossia nell'istoria degli Ariani mandata ai monaci, e nel § 20 d'essa, fatta nuova relazione del conc. Sardicense, racconti l'insolenza gravissima degli Ariani commessa contro Vincenzo vescovo di Capua, ed Eufrate vescovo d'Agrippina, e dica tosto al § 21, che Costanzo rimase tanto scandalezzato degli Ariani, che indi a dieci mesi morto Gregorio fatto vescovo dagli Ariani in Alessandria, lo chiamò con varie lettere, e lo invitò a tornarsene alla sua chiesa, e non faccia mai nè nel primo, nè nel secondo luogo menzione della lettera di Costante a Costanzo, di cui parlarono Socrate, e

fosse da fare intorno alla guerra, la quale poco davanti che scrivesse le dette due lettere minacciò di fargli l'imperator Costante, se non si rimaneva d'impedire, che ritornassero alle loro diocesi e Atanasio, e gli altri vescovi, i quali dal detto concilio Sardicense per i delitti loro apposti furono interamente assolti. Circa la disciplina (36) in questo concilio fu dichiarato (nè furono all'osservanza dei canoni di questo concilio contrarj li principi) essere opera scandalosa, che i vescovi, abbandonata la diocesi, andassero alla corte per tentare, come potessero avere, o chiamare per altri dignità secolaresce, ove fu detto che solo doveano portarsi per proteggere vedove, pupilli, poveri, e persone savie a torto oppresse, per le quali è da lodarsi il vescovo, massime quando è richiesto, se intercede, o supplica, perchè sia dato favore ad esse nelle cause loro, ma lo dovrà fare * con lettera, che manderà da un suo diacono, s'egli ha protettore in corte, o da un diacono del suo metropolitano, e s'egli fosse a Roma comunicherà il suo disegno al sommo pontefice, senza il quale l'affare suo ivi deliberare non deve, e si dee sempre averlo in qualunque negozio suo ajutatore. Dovrà però (soggiungono i padri) sempre che sarà dal principe chiamato qualunque vescovo immediatamente andargli innanzi, che piace questa legge a tutto il concilio, il quale ordinò ancora (37):

Sozomeno ne' luoghi sopracitati; imperciocchè non si può pretendere, che s. Atanasio fosse tenuto narrare, nè si può difendere, che abbia tutti esattamente narrati i particolari de' suoi casi, sicchè altri scrittori non abbiano potuto dicendo il vero intorno ad essi riferire un fatto, di cui egli non abbia fatto menzione.

(36) Sardicense conc. can. 8. V. Mansio tom. 2 pag. 25, ove è questo canone secondo la versione di Dionisio Exiguo.

* Sardicense conc. can. 9 ivi, e can. 10.

(37) Sardicense conc. can. 3. Mansio tom. 3 pag. 23.

primo, che nel sinodo d'ogni provincia si facciano i litigj di vescovo contro altro vescovo, dalla sentenza del qual sinodo si possa ancora ricorrere al papa, che darà egli impermutabile definizione, o la farà dare dai giudici da lui eletti. Secondo: che * se sarà poi da quel sinodo deposto un vescovo, e appellerà al papa, egli commetterà la causa ai vescovi della provincia confinante a quella del reo, e farà, se gli piace, che stia anche con questi vescovi un suo legato. Terzo: definì *2, che non s'abbia a male alcun vescovo, che diversi de' suoi colleghi vicini, se qualche prete pensa gli sia stato fatto aggravio da lui, li medesimi esaminino il caso, e

---

* Sardicense conc. can. 7 ivi pag. 24. Di questi due canoni 3, e 7 si parlerà più ampiamente nel trattato della podestà giuridizionale del papa al § 8 nn. 4, e 12. Il primo è dato da Graziano secondo la versione d'Isidoro Mercatore al can. 7 caus. 6 quest. 4, dove lo intitola non can. 3, ma 4 del conc. Sardicense, perchè Isidoro Mercatore del can. 3. secondo Dionisio Exiguo ha fatti più canoni, e qui riferisce la seconda parte di detto can. 3. Il secondo, cioè il can. 7 lo riferisce Graziano anche secondo Isidoro al can. 36 caus. 2 quest. 6.

*2 Sardicense conc. can. 17 ivi pag. 28. Graziano ha dato questo can. al can. 4 caus. 11 quest. 3; ma non l'ha riferito nè secondo la versione di Dionisio Exiguo, nè secondo quella d'Isidoro Mercatore; ivi poi, cioè nel decreto di Graziano appiè di questo canone i correttori Romani ci hanno dato col testo greco del medesimo canone una versione latina di esso, in cui al prete gravato si dà l'appellazione non al sinodo provinciale, ma al metropolitano. Per questa varietà tra questo testo, e quello di Dionisio Exiguo è utile notare quanto già disse Berardi *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti* part. 1 cap. 10 in princ. pag. 140, e 141, che i Greci per molti anni fecero poco conto di questo conc., il quale tardi inserirono ne' loro codici; laonde dee riputarsi esemplare dei canoni del medesimo la narrazione lasciataci da Dionisio Exiguo, e preferirsi a qualunque testo grecò il latino: oltrecchè è certissimo, che i Latini, ossia gli occidentali stimarono sempre questo concilio quanto si stimano i concilj generali. Ma Dionisio Exiguo medesimo afferma, che esemplare è quello scritto in latino, dicendo in fine della prefazione al suo codice aver egli voltati in latino tutti i canoni, che la chiesa avea composti, e conservava scritti in greco, e soggiugnendo, che appiè del codice pone distinti in varj capi i diversi canoni Sardicensi, e del conc. Africano, i quali furono tutti originalmente composti in latino.

lo giudichino, ai quali commette il medesimo concilio di castigare il prete, se si querela a torto del suo superiore, e di emendare il giudizio di questo, se per ignoranza, o per vizio errò; nè per altro motivo, se non che perchè ogni negozio della chiesa, a cui speravano sempre i buoni prelati dare buon fine, lo avesse e più fermo, ed irrepugnabile, e sacro, ed irretrattabile, di pari consentimento furono tutti li padri disposti a fare queste ordinazioni.

Conviene a me al presente, per non uscire del modo usato nel ragionare, ch' io produca i fatti politici del II concilio generale. Questo lo convocò Teodosio il Grande per addirizzare lo stato, la libertà comune, e l' autorità de' vescovi cattolici, ch' era stata sotto Costanzo dagli eretici consumata, e distrutta. Ma oltrechè ei chiamò non a concilio generale, bensì a concilio nazionale i soli vescovi del suo impero d' oriente, e fu veramente questo concilio solo venerato, e riputato generale dappoichè dal papa, e dalla chiesa occidentale, come si dirà, fu esso approvato, la chiesa tutta ogni volta che ha riguardato quest' atto, se lo riputò sempre maggior grazia, che se avesse Teodosio conceduta ai patriarchi facoltà di convocarlo, perchè l' intento suo era (e lo scrivono e Socrate, e Sozomeno nei luoghi, che daremo al n. 42) che confermato il simbolo Niceno si pacificassero coi buoni gli eretici Macedoniani principalmente, i quali bestemmiavano la divinità dello Spirito Santo. E non era anche ad ogni uomo pubblico allora ch' egli era disposto a far bene alla santa chiesa, la quale potea stare a buona speranza, e prendere certissimo argomento di potere aver pace da lui, che avea poco avanti, cioè nel gennajo dell' anno, in cui nel maggio s' adunarono i padri, proibita ogni assemblea a chi di qualsivoglia parte, o setta intorno alla fede tenesse qualunque falsa opinione, con legge tale, che non potea farsi da lui cosa, che più gli

gli piacesse? E questa è quella, che abbiamo già sovra prodotta al n. 14; ondechè con ben persuasa certezza d'averne conforto, e sostegno alle loro fatiche chiamarono i padri del detto concilio generale II Costantinopolitano del 381 dal grande Teodosio, mandandogli con loro lettera i canoni tutti da essi fatti, anzi lo pregarono, ch' egli volesse confermarli per sua clemenza con lettere imperiali, alle quali fosse messo il suo sigillo, sicchè ogni decreto avesse la sua approvazione (38); ove anche intorno ai decreti fatti per la disciplina gli scrissero espressamente: vi mandiamo anche i canoni, che intorno alle costumanze abbiamo stabiliti, mostrata al loro principe bella umiltà, prudenza, e chiara verità, che gli manifestarono esser loro necessaria la grazia, della quale lo supplicavano; virtù, che praticò anche Damaso sommo pontefice, quando approvando tutti gli atti di questo concilio medesimo, approvò la preghiera dal concilio fatta a Teodosio, che non potea non essergli nota, della quale apostolica confermazione ce ne assicura non solo Fozio (39) nel libro de' sinodi, ch' egli ha

---

(38) Lettera del conc. generale II Costantinopolitano I del 381 inviata al gran Teodosio, perchè approvasse gli atti del medesimo. V. Mansio tom. 3 pag. 558 in princ., ove leggendosi colla data *VII idus julias* è evidente, che a questo giorno, che è il dì 14 di luglio del detto anno, erano già state prese tutte le deliberazioni, che intorno alla fede, e alla disciplina i PP. giudicarono necessarie, utili, ed opportune. E veramente ai 30 dello stesso luglio fu fatta quella legge, che confermò con autorità civile i decreti del conc., della qual legge parliamo al n. 45.

Che i Macedoniani negassero la divinità dello Spirito Santo, è provato dal testo di Fozio dato al num. seguente da Teodoreto, lib. 2 cap. 6, da Epifanio *Hæresi* 74 citato da Natal Aless. ist. eccl. del secolo IV cap. 3 art. 11 § 1, verso: *Statim atque*, tom. 4 pag 57 col. 1 al mezzo.

(39) Fozio: libro de' sette sinodi § 5, luogo dato da Mansio tom. 3 pag 595.

S. Gregorio M.: lettera sua secondo i Maurini 34 del. lib. 7 scritta ad Eulogio vescovo d'Alessandria, e ad Anastasio vescovo d'Antiochia,

scritto all'imperatore Michele nel luogo, ove parla di

---

nel cui principio spiega, che non può lodare, che anzi biasimar si dee da ognuno, Ciriaco vescovo di Costantinopoli, perchè per troppa ambizione tenendo il vescovado della città imperiale volesse essere chiamato vescovo ecumenico, cioè universale, il che fa conoscere, che san Gregorio non potea non sapere, che origine di questo superbo pensiero di Ciriaco era l'autorità del canone fatto nel conc. generale II, che il vescovo di Costantinopoli avanzasse in dignità ogni patriarca, eccettuato il solo sommo pontefice. Ma da quanto si dirà più sotto aver dichiarato s. Gregorio intorno ai canoni di disciplina fatti in quel conc. manifestasi più chiaramente, che quando scrisse questa lettera ricordavasi egli d'ogni deliberazione, e decreto ivi fatto. Vedasi intanto prima del mezzo di questa lettera il verso: *Praeterea idem frater*, in cui dicendosi da s. Gregorio, che la chiesa Romana *Hactenus non habet, nec accepit canones Constantinopolitani concilii, in hoc autem eamdem synodum accepit, quod est definitum contra Macedonium*, si vede, che la voce *Non habet* vi sta solo per significare, che non approvava, se non il solo decreto di quel conc. pertinente all'eresia Macedoniana, e all'altre eresie già state avanti da altri condannate; perocchè è certissimo dal documento, che citeremo al n. 43, essersi gli orientali nel 382 uniti nuovamente in Costantinopoli, e avere scritto agli occidentali, e a s. Damaso a Roma, mandando loro tutti i canoni fatti nel conc. dell' anno precedente, e domandando, che coll'autorità loro li confermassero.

Che gli atti del conc. Costantinopolitano del 381 fossero intitolati atti d'un conc. generale da tempi antichissimi, il che prova, che fu approvato dal papa, mostranlo i vecchi codici, dove sono le collezioni de' concilj ristampati ultimamente da Mansio, presso il quale vedesi questo conc. intitolato generale II, titolo, che ha pure nella parafrasi arabica del prete Egizio data dallo stesso Mansio tom. 3 pag. 575. Perciò si può credere vero quello, di che dubita Natal Aless. sia sincero l'antico codice Vaticano, in cui è detto, che questo è il secondo santo concilio, che tanto viene a dire come il secondo ecumenico, qual testo è pur prodotto dall'istesso Natal Aless. ist. eccl. del secolo IV diss. 36 artic. 1, verso: *Secundo ex veteribus*, e verso: *Respondeo ad secundum*, tom. 4 pag. 385 col. 1 in fine, e col. 2 nel mezzo; onde si potrà dire, come ha detto Fozio, e Baronio a quest'anno §§ 38, e 48, e ultimamente ancora il P. Saccarelli all'anno medesimo ist. eccl. pag. 333 in fine del tom. 5, approvato, e fatto conc. ecumenico, ossia universale questo sinodo, avuto rispetto alle sole definizioni di fede, già dagli anni, e coll'autorità di Damaso, e per tale ripubblicato da s. Gregorio; e sarà vero altresì ciò, che scrisse Natal Aless. ist. eccl. del secolo IV diss. 38 artic. 5 tom. 4 pag. 401, e 402 in princ., che la chiesa Romana ne' tempi e d'Innocenzo I, e del conc. Calcedonense generale IV non tenea per buoni, nè avea nel suo codice i canoni di questo conc., se s'intende de' canoni di disciplina, de' quali più tardi ancora s. Gregorio nel testo dato qui sopra scrive, che non ne avea avuta notizia alcuna. Si conferma poi la detta sentenza, che papa Damaso abbia approvato il conc. Costantinop., come è spiegato qui sopra, coll'argomento fatto da Baronio all'anno 381 §§ 48, e 49, ai quali rimettiamo il lettore,

questo concilio, ma anche s. Gregorio Magno, il quale per tutto ciò ivi dà questa limitazione, e spiega, che per ciò che appartiene ai pochi punti in questo concilio statuiti circa la disciplina, in uno de' quali era dato sommo onore alla chiesa di Costantinopoli, infino a' suoi dì non gli avea notati fra le veraci regole ecclesiastiche la chiesa Romana. Natal Alessandro fa la seguente riflessione intorno alla detta lettera dal concilio suddetto scritta a Teodosio (40): che i padri del concilio non pregarono l'imperatore di confermare le loro risoluzioni, a cagione che credessero averne bisogno, ma perchè si obbligasse l'imperatore ad opporsi agli eretici, come anche si muovesse valorosamente alla difesa e della fede, e della disciplina ecclesiastica. La quale proposizione, che è di animo giusto, e sano, basta per convincere chiunque, che sia nuova, e possa sembrare strana l'altra proposizione, che per questa lettera Edmondo Richerio nell' opera sua de' concilj ha detta, ed ha spiegata così (41): simili espressioni se si avessero in qualche lettera sinodale, per cui fosse chiamato dal papa, che con decreto suo dasse vigor, e forza alle deliberazioni del concilio, quanto non farebbero trionfare i difensori della sua infallibile autorità? Che il sommo pontefice, come può vedersi così in una lettera (42) di un concilio Romano

---

(40) Natal Aless.: ist. eccl. del secolo IV cap. 3 artic. 11 § 2 in fine tom. 4 pag 59 col. 1 prima del mezzo.

(41) Richerio Edmondo: storia de' concilj generali lib. 1 cap. 5 § 2, verso: *Si propugnatores*.

(42) Lettera, che dicesi del secondo conc. Romano (Mansio tom. 3 pag. 631, e 632, e questo conc. dovea intitolarsi il sesto sotto Damaso) scritta all' imperator d'oriente Teodosio certo dopo che Massimo era stato deposto dalla cattedra di Costantinopoli con sostituirsegli s. Gregorio Nazianzeno, anzi anche dopo l'elezione alla medesima di Nettario. Dicendo in questa lettera i PP. occidentali, che in questo tempo, che sono stati operati tai fatti in Costantinopoli, essi portavano opinione, che i vescovi

fatto nel fine dell' anno 381, come in Teodoreto *, e

---

orientali dovessero innovar nulla, poichè era stato stabilito si dovesse fare un conc. universale della chiesa, mostrano primo, che questa lettera fu scritta nel 381, essendo che in quell'anno, e prima del luglio eble fine il conc. Costantinopolitano dell' anno stesso, in cui fu deposto Massimo, ed eletto Gregorio, anzi prima del luglio, tempo, in cui mandò il conc. i suoi decreti per l'approvazione a Teodosio, era già stata fatta, ed accettata la pronta rinuncia, che s. Gregorio Nazianzeno fece del vescovado di Costantinopoli, e fatto vescovo Nectario, che è sottoscritto ai canoni mandati a Teodosin. Ved. Mansio tom. 3 pag. 558, e 560 in princ. Secondo, mostrano ancora questi padri, conchiudendo il conc. Romano in essa lettera, che si raccomanda a Teodosio, perchè curi, che cogli occidentali si accordino in un solo giudicio, e sentimento gli orientali, che avea il papa fermo pensiero in quest' anno 381, e precisamente nel tempo, che si fece il detto conc. in Costantinopoli, che non si facessero concilj provinciali, nè nazionali, finchè non fosse fatto un conc. generale, ch' ei credeva al bene, e allo stato della chiesa necessario; e qui è notabile, che pare possa dirsi, che questa fu forse quella stessa lettera, che gli orientali in quella, di cui parleremo al n. 43, dicono avere scritta il papa dopo che fu sciolto il conc. Aquilejense, ed inviata all' imper. Teodosio chiamandoli a Roma. Egli è poi certo, che il papa in quest' anno desiderava un conc. generale, che questo si conferma dagli atti del conc. Aquilejense, che fu sciolto o nel settembre, o dopo il settembre del detto anno 381, poichè principiò a' 3 di settembre dell' anno, in cui erano consoli Eucherio, e Siagrio, come consta dalla prima, e seconda linea degli atti medesimi (Mansio tom. 3 pag. 601) Ivi nella disputa, ch' ebbe con s. Ambrogio l'eretico Palladio, dice questi al santo, ch' era opera d' esso, e de' suoi colleghi, che avendo Graziano comandato un concilio, ove intervenissero tutti i vescovi, non si fosse permesso, che venissero tutti, e potesse farsi un conc. generale (Mansio tom. 3 pag. 602 prima del mezzo); e poco più sotto rinfacciagli ancora, che Graziano volea, ed avea comandato venissero a questo sinodo anche gli orientali, quantunque per tutto ciò non ne fosse alcuno presente. E veramente dalla lettera di Graziano, che fu letta ne' primi atti di questo concilio (V. la citata pag. 601 dal mezzo al fine) consta, che in questo conc. cogli occidentali, da' quali fu fatto, doveano venire anche gli orientali, circa i quali per consiglio di s. Ambrogio fu contento Graziano di porre in loro arbitrio il venirvi, e lo starsi nelle loro diocesi, di che si è fatta qualche menzione all' artic. 1 § 5 num. 10.

* Teodoreto: ist. eccl. lib. 5 cap. 8 in fine, verso: *Sequenti æstate*, e parla dell' anno susseguente a quello, in cui fu tenuto il concilio Costantinopolitano I generale II, cioè del 382, tempo questo, in cui dicono i PP. orientali di nuovo uniti in Costantinopoli in una lettera al papa, che daremo al num. seguente, che avea esso scritto a Teodosio circa il tempo, in cui fu sciolto il conc. Aquilejense qui sopra nominato, chiamandogli a Roma. E dicendo Teodoreto, che in quest' anno 382, e nell' estate d' esso furono gli orientali chiamati a concilio generale a Roma, abbiamo nuovo argo-

s. Girolamo *, abbia esso convocato infra questo tempo un generale concilio, e l' imperatore siasi per tal concilio adoperato non come padrone, ma come vero, e largo dispensatore della sua grandezza a pro della chiesa, che è il modo, col quale devono essere intesi e Socrate, e Sozomeno, i quali laconicamente scrissero aver comandato esso il concilio Costantinopolitano I l' imperatore Teodosio I, lo manifesta la lettera sinodica scritta nell' anno 382 a Damaso, ed ai vescovi, li quali dopo che fu sciolto il concilio Aquilejense principiato ai 3 novembre del 381 furono a Roma congregati, e fu scritta dallo stesso concilio generale II Costantinopolitano I, ossia

---

mento per credere, che la lettera qui mentovata scritta a tal fine a Teodosio possa esser quella, che è intitolata lettera del secondo conc. Romano citata in princ. di questo numero, la quale Mansio ha data nelle pagine ivi citate 601, e 602 dopo gli atti del detto conc. Aquilejense, quasi sia stata scritta tosto che fu sciolto il medesimo.

* S. Girolamo: lettera sua 18, secondo l'edizione delle opere sue fatta a cura di Vallarsio, scritta alla divota vergine Eustochio, § 2 d'essa. Vedasi ivi la nota de' Maurini, ove perchè dice s. Girolamo, che venne a Roma con due vescovi d' oriente, notano, che vi vennero questi nel 382 per intervenire al conc. Romano nominato il IV sotto Damaso, e notano inoltre, che questo conc. dovea essere generale di consentimento e del papa, e degl' imperatori Graziano, e Valentiniano, ma per questo non citano i Maurini alcun documento, e potrebbesi per far fede della volontà del papa citare e la lettera del conc. Romano data in princ. di questo numero, e l' autorità di Teodoreto, e per provare il consentimento di Graziano potrebbesi citare quanto fu detto, e letto di lui nel concilio Aquilejense del 381 nei passi qui sopra notati, come per dimostrar quello di Teodosio serve la lettera del conciljo Costantinopolitano scritta nel 382, che daremo al num. seguente, da cui consta, che Teodosio tosto che ebbe da Damaso lettera, nella quale mostrò questi desiderare, che gli orientali si unissero agli occidentali in Roma per conc. generale, fece immediatamente venire a Costantinopoli tutti i vescovi del suo impero d' oriente, a' quali notificolla, e certo essi da lui pieno arbitrio hanno avuto ugualmente e di stare, e d' andare, poichè i vescovi con lettera sinodica, che è quella, che siamo per dare al num. seguente, dicono molte ragioni per iscusarsi se non vanno a Roma, ma non dicono, che l'imperatore desiderasse, che non vi andassero.

dai padri, che furono in esso (43), ma uniti in una nuova, o seconda assemblea, quando questi padri mandarono i decreti loro al papa Damaso, e agli altri vescovi d'occidente, de' quali nessuno intervenne in questo concilio generale, perchè gli occidentali avendo risoluto, che tal concilio si facesse a Roma, aspettavano eziandio in quest'anno 382, che invitati, come fu fatto realmente dal detto concilio Romano, venissero ad essi gli orientali, li quali in questa lettera, spiegate le ragioni, che furono la cagione necessaria ad essi di radunarsi in Costantinopoli, com' essi medesimi dicono, nell' anno antecedente, protestano, che per volontà di Dio giudicavano essere da Roma stati chiamati a concilio quai membri di quella chiesa, che fraterno amore unitamente colle chiese occidentali ha loro significato, ed ha palesato loro il desiderio del papa per lettera ad essi stata notificata immantinente, quantunque all' imperatore

---

(43) Lettera sinodica de' PP. istessi, che furono al sinodo Costantinopolitano I del 381, che fu il conc. generale II, scritta a papa Damaso, ed ai vescovi occidentali nel 382. Vedasi prima del mezzo d'essa il verso: *Jam vero quoniam vos*. Mansio tom. 3 pag. 583 in princ. Questa lettera è indirizzata ai vescovi, che furono a Roma congregati con Damaso, posciacchè già era stato fatto il concilio Aquilejense del 381, il quale principiò a' 3 di settembre di quell'anno, come si disse al num. antecedente, e come è letteralmente scritto nel passo d'essa sopracitato, ove dicono questi vescovi orientali, che scrivono essi a Roma a quegli stessi vescovi, che con lettera mandata a Teodosio dopo che era già stato sciolto il concilio Aquilejense aveano loro fatto sapere, che gli aspettavano a Roma per un conc. generale, che desideravano tosto si facesse. Conseguentemente essendo questa lettera una risposta a quella, che da Roma sul fine del settembre del 381 era venuta a Teodosio, il quale fece venire i vescovi suoi a Costantinopoli dalle loro diocesi per mostrarla loro, poichè d'essi nella medesima si parlava, non può essere stata scritta nel 381, ma bensì nel 382. Ma questo si rende poi certo, perchè i PP., che la scrissero, dicono, che scrivono nell'anno susseguente a quello, in cui aveano fatti i decreti, che a questa lettera alligati mandavano loro, e questi decreti sono quelli del conc. Costantinopolitano del 381.

mandata. Parlando quindi dei decreti nell' anno antecedente fatti nella stessa città di Costantinopoli, e poco più sotto parlando dell' ordinazione di Nectario fatta nel detto concilio del 381, lo dicono due volte generale, colla qual voce può intendersi, che sperassero dovesse venir fatto il loro desiderio coll' approvazione delle chiese d' occidente, la quale di spezial grazia chiesero, cioè che aderendovi quasi tutti i prelati delle occidentali provincie, e regni, o vollero significare, che era generale delle provincie, e stati d' oriente, e de' vescovi soli orientali, che non lo chiamano nè ecumenico, nè universale. Da queste dichiarazioni siamo chiariti, che Teodosio non ebbe considerazione alla propria gloria, ma a retribuire a Dio quanto a Signor suo, e Padre era dovuto, allorchè prestò la sua opera per la convocazione tanto per il concilio generale, che desiderava il papa si facesse a Roma, quanto poco tempo innanzi per questo tenuto a Costantinopoli, di cui trattiamo, che santo esso, e generale concilio fu sempre nominato, e intitolato in ogni chiesa.

Ma perchè si conosca, che con nessun fondamento potrebbesi forse da taluno presumere, che Teodosio non conoscesse spettare ai preti, ed al papa Damaso in quest' anno vivente la ragione di comandare ne' fatti ecclesiastici di tant' importanza, quali sono quelli, che necessaria fanno la convocazione di un concilio generale, s' osservi, ch' egli dichiarò con legge fatta (44) in Tes-

(44) Teodosio I: legge sua del 380 fatta in Tessalonica. Essa è nel cod. Teod. alla l. 2 lib. 16 tit. 1 *De fide catholica*, ed è data con fedeltà, sebbene non interamente esatta, da Triboniano al cod. Giust. alla l. 1 *De summa Trinitate*. Questa legge quantunque sia stata diretta, secondo l' intitolazione, che porta in entrambi i codici, al solo popolo di Costantinopoli, pure da Giacomo Gotofredo nelle sue note *a*, e *b* fatte alla medesima credesi pubblicata per tutti i popoli soggetti all' impero, perchè è parte

salonica nell'anno 380 (che crede Gotofredo * dettatagli dal santo vescovo della medesima città Acolio) che la chiesa Romana è maggiore d'ogn'altra, perocchè determina in essa, e vuole, che si tenga ne' suoi stati per buona la religione da s. Pietro insegnata ai Romani, e professata da papa Damaso a Roma, e da Pietro allora vescovo d'Alessandria; il che non avrebbe detto, se non fosse stato così instrutto delle verità della nostra santa religione, come inclinato a far onore alla chiesa, e a soddisfare ai preghi suoi, amatore quanto alcun altro principe il più esser potesse, non che invidioso fosse, o nemico della sua gloria, ed autorità, lode, che trovasi data a quest'imperatore nella stessa sovra citata lettera sinodica a lui scritta con queste frasi dal grande concilio generale II del 381, data tal lettera al n. 38, dove gli ricordano i vescovi, ch'esso li chiamò a concilio, secondando l'onore della chiesa: e perchè (così parlano i vescovi) vediamo aver voluto Iddio, che voi foste imperatore, affinchè avesse stabilità la retta fede, e non fosse insidiata la pace de' sacerdoti, chiediamo vi degniate suggellarne i nostri decreti; lode, che trovasi data a lui da Sozomeno (45), il quale narra egualmente come Socrate *, che l'imperatore col suo voto confermò, e con sua propria legge ogni deliberazione del concilio

---

d'essa la l. 25 cod. Teod. lib. 16 tit. 2 *De episcopis, ecclesiis, et clericis*, che ha l'istessa data e del tempo, e del luogo, dove se non è segnato a chi sia stata indirizzata, si sa però che fu indirizzata ad Eutropio prefetto del pretorio dal codice Giust., in cui essa è fedelmente riferita alla l. 2 lib. 9 tit. 29 *De crimine sacrilegii* con l'intitolazione ad Eutropio P. P.

* Gotofredo Giacomo: commentario suo alla detta legge 2 cod. Teod. *De fide catholica* prima del mezzo. V. il vers. 4, le prime parole del quale sono: *Igitur aureo hoc pio, et salutari edicto*.

(45) Sozomeno: ist. eccl. lib. 7 cap. 9 al verso: *Et hæc quidem a synodo.*

* Socrate: ist. eccl. lib. 5 cap. 8 in fine, verso: *Quæ quidem imperator.*

cilio generale. Da chi leggerà la legge, che Teodosio nel luglio dell'anno 381 ha pubblicata, che Sozomeno nel luogo da noi dato al numero antecedente dice stata fatta a fine di dar forza di legge civile ai canoni del concilio generale II, la quale fu fatta precisamente nel tempo, in cui fu terminato il grande concilio stesso generale II (46), penso non si potrà dubitare, che non abbia Teodosio il Grande fatti editti tali intorno questo concilio, dai quali unicamente edificazione si prenderebbe, se ci fossero stati tutti conservati, della grande pietà di quest'imperatore, che Gotofredo chiama cristianissimo; come altresì non si potrà dubitare, che nelle sue leggi di questa qualità si manifesti, che l'animo suo non era mosso a ciò fare da altro, se non che pel solo pensiero d'amore della vita beata eterna, e di rendersi per virtù, e divozione accetto nel cospetto di Dio. Comanda Teodosio, che assolutamente siano date tutte le chiese a que' vescovi, i quali credono in un solo gloriosissimo Dio, e confessano, e adorano il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo, nella santissima Trinità niuna divisione con voci profane sognando, difesa sempre una sola divinità; dipoi enumerati i venerabili vescovi d'oriente, la fede de' quali era stata conosciuta santa, e cattolica, stabilisce, che a quelli, che avranno comunione coi medesimi, saranno date le chiese. Quì nominato il primo

(46) L. 3 cod. Teod. *De fide catholica* lib. 16 tit. 1, che è quella, con cui Teodosio, come è detto al n. 38, conferma i decreti del conc. Costantinopolitano I fatta a' 30 luglio del 381. V. Mansio tom. 2 pag. 631 in margine al mezzo, ove cita questa legge data quando erano già stati trasmessi dal detto conc. i suoi decreti a Teodosio, perchè gli approvasse colla lettera già prodotta al det. n. 38. Della consonanza di volontà in Teodosio, allorchè fece questa legge, co' vescovi, che furono al conc. predetto, parla dottamente Gotofredo nel comment. d'essa ai due versi, che principiano: *Tertio ex hac lege*, e *Quarto observandum*.

quello di Costantinopoli, nomina poi varj altri coll' istess' ordine, col quale furono divise le diocesi dal concilio (47), e soggiugne: per contro saranno tenuti eretici quegli altri, co' quali i vescovi da noi nominati non avranno fratellanza, nè mai più potranno ottenere autorità, o possesso nelle chiese. Fattici accorti, che fondamento avea ogni sua legge ecclesiastica dalle verità, che avea già cercato di far credere a tutti la chiesa, chiude suo pensamento in fine della legge così: perchè voglio, che li dogmi nel concilio Niceno definiti siano in avvenire sinceramente, e con frasi aperte, e sincere predicati.

Chiamarono anche i vescovi del concilio Efesino generale III del 431 da Teodosio II simile confermazione (48), e colla stessa sovrabbondante umiltà, colla quale

(47) Concilio generale II Costantinop. I del 381 can. 2 d' esso, che secondo la versione di Dionisio Exiguo è in Mansio tom. 3 pag. 566. in fin., e 567, ove conviene badare, che volendo stabilire i confini d'ogni privincia ecclesiastica, nominano i PP. primieramente il vescovado d' Alessandria, ma non per questo voleano, che il vescovo di questa città fosse tenuto il primo fra gli orientali, perchè a favore del vescovo di Costantinopoli in un distinto paragrafo, che è l' ultimo di questo canone secondo Dionisio Exiguo, ed è dato per can. 5 negli esemplari greci de' canoni del medesimo conc. (V. Mansio tom. 5 pag. 559 in fin., e le Pandette di Beveregio tom. 1) aveano già dichiarato, che dopo il vescovo di Roma sedesse, e fosse riputato il secondo fra tutti i vescovi del mondo il Costantinopolitano, e Teodosio nella legge citata al n. antecedente nomina il primo il vescovo di Costantinopoli Nectario, indi tosto dopo di lui quello d' Alessandria, ch' era Timoteo, che egli, come hanno fatto i PP. del conc., dice essere territorio d' Egitto; di poi detti PP. parlano de' vescovi d' oriente, ed ivi danno il primo luogo al patriarca d' Antiochia; parlano poi della provincia dell' Asia, e finalmente di quella del Ponto, ed è questo l' istess' ordine, col quale Teodosio nella detta legge dichiarando, che si avranno per cattolici quelli, che avranno comunione co' vescovi cattolici, ch' egli cita, nomina i vescovadi, de' quali ha creduto dover qui far menzione.

(48) Concilio gen. III nominato Efesino, perchè tenuto in Efeso città ora distrutta, nel 431, la prima sessione del quale fu fatta poco dopo la domenica di Pentecoste, giorno, in cui furono da Teodosio II avvisati tutti i vescovi di trovarsi nella detta città d' Efeso, come è già mostrato al § 8 n. 95, e letteralmente espresso dall' istesso Teodosio II nella sua lettera

antecedentemente era stata desiderata la confermazione del concilio generale II da Teodosio I, e dai padri, la lettera de' quali fu riferita al num. 38. Pensarono i vescovi del grande generale concilio Efesino d' illustrare, e non oscurare il grado loro trattando tutto chiaro, e libero il fatto dell' eretico Nestorio, e del principale suo protettore, e fautore Giovanni vescovo d' Antiochia, come col papa Celestino, così cogl' imperatori Teodosio II, e Valentiniano III, e principalmente con Teodosio II, che reggea l' impero d' oriente, essendo imperator d' occidente Valentiniano III, che avea sua sede in Ravenna. Conferiscono specificamente al papa ogni dubbio avuto, non che della fede di Nestorio, ma di quella di Giovanni Antiocheno, e dei trent' altri loro aderenti, li quali onorava, o chiamava col nome di vescovo niuno, se non essi medesimi; dicono ed ai principi, ed al papa quest' atto necessario ad essi d' avvertirli di quanto era stato fatto dal concilio; chiedono dai loro sovrani, che non permettano abbia autorità di decreto sinodale quanto fecero i trenta amici di Nestorio contro il voto di ducento dieci vescovi, questi santi, onesti, e scienziati, e di buona coscienza, quelli tutti cattivi, e di mala fama, perchè anche Costantino non avea voluto avesse forza

---

scritta a tutti i metropolitani nel novembre del 430 al testo, che daremo al num. 54. Vedasi la lettera, ossia la relazione degli atti in esso conc. fatti mandata dai PP., che v' intervennero, alli due imperatori Teodosio II detto il Giovane, che regnava sull' oriente, e Valentiniano III, che regnava sull' occidente, come si ricava da Evagrio ist. eccl. lib. 1 cap. 3, e dalla l. *Digna vox* 4 cod. Giust *De legibus*, segnata a Ravenna se e imperiale. Questa legge è data negli atti di questo conc. in fine dell' azione quinta. Mansio tom. 4 pag. 1326 a 1330.

Concilio generale III del 431: lettera, ossia relazione del medesimo inviata al papa Celestino intorno a quanto si era fatto contro Nestorio, e varj altri della sua parte. Ella è negli atti dello stesso conc. all' azione 5. Mansio tom. 4 pag. 1330 in fine, e seg.

di canone ciò, che in ischiera varj eretici fecero in disparte mentre si faceva il generale concilio Niceno; e finalmente che facciano ordine imperiale, affinchè il soccorso, che avrà la chiesa per la loro divozione, l'assicuri, che sia messo ad esecuzione quello, che fu stabilito dal concilio, il quale avean già detto prima, che a forma degli editti loro dovea farsi universale con una sola congrega, e non in due distinte assemblee, molto meno da essi con consiglj separati dai consiglj comuni; ed al papa in particolare ancora, chiedendogli pure, che coll'autorità sua confermasse i loro decreti, dissero: per mostrare noi a Giovanni, ch'egli è troppo audace, e che non dee dispregiare l'amor nostro, per cui con longanimità fu aspettato, benchè sia stato condannato per buone ragioni, abbiamo sospesa l'esecuzione del nostro giudizio, finchè ci sia noto il vostro (testo questo spiegato nel trattato *Della podestà giuridizionale del papa* § XXV nn. 13, e 14).

Ma perchè forse non pensi alcuno, che anche all'occasione di questo concilio generale non si abbia avuta men bella, e men forte prova, che se gli atti dei preti verso de' principi erano quali devono essere quelli de' sudditi verso li proprj sovrani, gli atti di questi fossero alla chiesa favorevolissimi, e quali si possono desiderare da principe, che servi al suo potere la divina legge, o sia molto pio, e divoto, esporrò le frasi, colle quali Teodosio II anche a nome di Valentiniano comandò al suo ministro d'assistere a questo concilio. Abbiamo ordinato (dicono essi ai vescovi al concilio (49) adunati)

---

(49) Lettera di Teodosio II, e Valentiniano III al conc. Efesino generale III, in cui avvisano i PP. d'esso, che hanno dato ordine al conte Candidiano di difenderli quanto durerebbe il tempo della loro assemblea da chiunque si mettesse in animo di far atti, o parole, dalle quali o contrasto ne potesse tra loro risultare, o disturbamento.

al famigliare nostro il conte Candidiano di trovarsi al concilio, a cui abbiamo prescritto, che nei punti di fede non debba fare parola, perocchè non è lecito ai laici ingerirsi in niuna cosa, o faccenda ecclesiastica; bensì vogliamo, ch'ei ponga ogni studio per cacciare dalla città tutt'i laici, e i frati ancora, che saprà venuti per curiosità, o vaghezza d'informarsi di ciò, che voi farete costì, perchè può temersi facciano tumulto, od almeno siamo certi sono essi inutili: è pure carico suo far intendere a chi disputando con troppo calore offendesse altri, ed ammonirlo, che nostra intenzione è da ciascuno si possa usare sufficiente diligenza a studiare i dubbj, che saranno proposti, come altresì ajutare gli amatori del vero, affinchè da ognuno sia fatta palese la sincera sua opinione, e quella, che piacerà a tutti, non che abbandonata, sia vivamente difesa. Parlando liberamente sopra simili propositi, com'egli fece, ed operando Teodosio II non ha data già sollecitudine alla chiesa, nè si è fatto temere da essa, ma mostratosi difenditor suo, e della sua santa cattolica, ed evangelica fede, si è la medesima obbligata in sempiterno, ajutatala a vincere, o placare i suoi nemici orgogliosi, ed ostinati per tenerla afflitta, ed abbassata, resosi amico Iddio, a cui nel gran dì del giudizio d'ogni suo fatto, o detto qualunque uomo, sia principe, o plebeo, dee certo render esatta, e chiara ragione. Di questa lettera di Teodosio, come di un documento degno di venerazione, e come fatto da un principe, i disegni del quale non erano mai stati per l'addietro riputati pericolosi alla felicità della chiesa, od alla conservazione della concordia comune del sacerdozio, e dell'impero, se ne servì Niccolò I (50) in una

(50) Niccolò I: lettera sua 8 all'imperatore Michele principiante *Proposueramus*. Vedasi il fine d'essa, verso: *Et ideo militans Deo*. Mansio tom. 15 pag. 215 in princ.

sua lettera scritta nel secolo IX per il fatto di Fozio, e d'Ignazio vescovo di Costantinopoli all'imperator Michele protettore di Fozio, coll'autorità, ed opera de' quali era stato deposto Ignazio, che il papa difese. Nè posso essere io riprovato, se dirò, che al favore, e patrocinio dato da Teodosio II ai vescovi rispondeva per proporzione la riverenza, ch' essi rendevano a lui, che possono certo da chiunque trovarsi i vescovi del concilio Efesino, e giudicarsi degni dell'affezione, che loro mostrò Teodosio II, i quali per voce di Cirillo vescovo d'Alessandria, presidente d'essi (51), e legato del papa, sentendo leggere il libello dallo stesso Cirillo composto contro Giovanni vescovo d'Antiochia, il quale in un conciliabolo coi seguaci di Nestorio avea condannato tutto il concilio, fra le altre ragioni, per le quali dovesse aversi reo il detto Giovanni, approvarono questa, che come buona la notarono nella lettera da essi scritta a Teodosio II medesimo, di cui abbiamo parlato al n. 48, che non avea Giovanni autorità dall'imperatore, come l'avea avuta il concilio generale, di giudicare quelli, che venissero creduti degni di riprensione per errore di fede, e di definire altresì ogni controversia, o piato veramente ecclesiastico, perocchè per delitti, o per interesse non volea Teodosio si facesse questione criminale, o lite fra i vescovi, ch'erano al concilio Efesino, e lo fece intendere al concilio medesimo (52) nella lettera, che abbiamo già citata al n. 49.

---

(51) Cirillo vescovo d'Alessandria: libello suo composto contro Giovanni vescovo d'Antiochia consorte di Nestorio, il qual libello fu letto nell'azione 4 del detto conc. generale Efesino, e quindi fu dal medesimo approvato. V. il princ. d'esso, verso: *Pium edictum, et nos*. Mansio tom. 4 pag. 1306 in fin., e 137.

(52) Teodosio II: lettera sua, di cui si è parlato al num. 49. V. il fin. al verso: *Ante omnia autem eidem*. Mansio tom. 4 pag. 1119 dopo il mezzo.

Per la convocazione di questo concilio scrisse l'imperatore Teodosio II, anche a nome di Valentiniano III, a Cirillo vescovo d'Alessandria, contro del quale, quantunque fosse santissimo, era stato da molti preoccupato (53); pure ha scritto in tal maniera, che accorgerassi ognuno, che non volea interporsi, che l'assemblea de' sacerdoti definisse quelle differenze, le quali per torto ammaestramento della legge evangelica nascono tra' sacerdoti medesimi. Scriss' egli: noi non abbiamo mai avuta altra virtù più cara di quella di poter graziare i delinquenti; non ci pare però fortuna doverlo fare per quelli, i quali vorressimo per il grado, e per l'ordine, che hanno, venerare unicamente, od onorare. Abbiamo imparato, non da alcuna legge di principe, sì dai decreti de' santi padri, che è debito del sacerdote esser savio, e sincero, e definire le questioni ecclesiastiche, e la natura d'ogni materia, che sia soggetto di pietà, con esatto esame, e non con pertinace rissa, o contrasto, o con imperioso comando; imperciocchè è certo, che la religione s'insegna colle cognizioni all'intelletto date, non colle giussioni: ora voi ci farete sapere, perchè siate stato autore di così gravi discordie fra gli ecclesiastici, che n'è in grande afflizione, e miseria la chiesa, per punti, che doveano da essi soli uniti in concilio disputarsi, e dovevate voi avere tanto di conoscimento, che dovevate vedere, che alla maggioranza vostra si richiede il non mostrare di sperar di vincere più per audacia, che per ragione. Non credevamo, che avendo avuti da noi onori grandissimi, avreste eccitati tumulti in tutto il regno,

(53) Teodosio II: lettera sua a Cirillo vescovo d'Alessandria innanzi che lo chiamasse, come fece anche Valentiniano III al conc. generale III. Essa è data da Mansio fra gli atti pertinenti a quel conc., ma fatti prima che i PP. fossero adunati: ivi al cap. 31. Mansio tom. 4 pag. 1110, e 1111.

la tranquillità del quale ci sta molto a cuore. Più riprensibile siete ancora, perchè avete sperato potere scrivendo distinte lettere a noi, ad Eudossia nostra moglie, ed a Pulcheria nostra sorella, porci in discordia, od avete pensato, che già vi fosse tra noi; a chi potranno parere questi atti vostri o belli, o gloriosi, coi quali e la chiesa, e la reggia avete voluto scompigliare, e disunire? Vi perdoniamo non pertanto, affinchè siavi evidente, che per noi e l'impero, e la chiesa, se Dio ci ajuta, saranno sempre amici, senzachè non potrete scusarvi dicendo d'esservi mosso per la difesa della dottrina cristiana, perchè vogliamo sia la medesima in un sinodo stabilita, e determinata, come parrà convenirsi, avuto riguardo agli articoli della nostra santa fede, se pur anche volesse il concilio condannare quegli, che sarà conosciuto esser in errore. Vogliamo aver pace, e che i dubbj vostri siano giudicati da quelli, che sono rettori de' sacerdoti, dai quali soli confessiamo, che la verità dee esserci manifestata. Se alcuno poi troppo audace stimerà più il suo giudizio, che quello del concilio, sarà punito, che intendiamo sia permesso a ciascuno consigliare i colleghi, ma non sia sofferto nel concilio quel superbo, che vorrà soprastare a tutti. Verrete voi dunque al medesimo, ove con nostra lettera abbiamo chiamati gli altri vescovi, se ci volete rappacificati con voi, e non volete, che viviamo persuasi, che finora odio, o malevolenza vi ha indotto, e commosso. Ma nè questa, nè l'altra lettera, che lo stesso Teodosio II (54) scrisse

a

(54) Teodosio II: lettera sua scritta nel novembre del 430 coll'istesso tenore a Cirillo vescovo d'Alessandria, e a tutti gli altri metropolitani, chiamandogli a concilio generale nel 431, la qual'è data da Mansio fra gli atti pertinenti al concilio Efesino, che furon fatti prima che si congregassero i PP. Mansio tom. 4 pag. 1114. V. il verso *Hæc porro considerantes*.

a Cirillo egualmente come a tutt' i vescovi metropolitani per chiamarli a concilio, quantunque in questa definitivamente comandi la seconda volta doversi fare un gran sinodo, ne definisca il preciso tempo, ed ordini ad ogni metropolitano di lasciar nelle provincie que' vescovi, che unicamente crederannosi necessarj per reggerle, non possono provare, che abbia voluto Teodosio avanzare gli ecclesiastici nell' esercitare autorità, o giuridizione intorno al medesimo, avendo detto specialmente in quest' ultima, ch' egli intendeva si facesse concilio generale, perchè non altrimenti che con esso poteva dar modo ai vescovi, che quelli, i quali in dubbio erano e intorno alla fede, e circa la disciplina, da necessaria santa legge sinodica fossero istrutti per modo, che i canoni sacri in tutto l' universal mondo cattolico avessero intero effetto, e fossero concordi più che l' usato per addietro, e amici, e quieti tutti gli uomini con letizia della chiesa, e dell' impero egualmente; perciò quantunque da queste due lettere Grozio tragga argomento per dire (55), che ha jus il principe di convocare i concilj, ed eleggere quelli, che devono intervenirvi, perchè in quest' occorrenza Teodosio sì nell' una, che nell' altra lettera ha mostrato molta pietà, e divozione verso la chiesa, e ben chiara, e palese volontà, o risoluzione, che della religione liberi arbitri fossero i vescovi adunati in concilio, non si può con fondamento sospettare, ch' ei volesse in questo negozio essere considerato comandatore, salvo se di quanto credevasi tenuto di fare per Dio, e per il suo popolo, che amava, e difese cordialmente, procedendo come

(55) Grozio Ugone: *De imperio summarum potestatum circa sacra* cap. 7. § 10 pag. a me 93 in mezzo al verso *Ceterum in omni sequenti avo*.

uomo dimesso, e amico comune a moderare i discordanti di religione, e quasi un freno ne' dispareri. Vedeva egli da se questo suo debito, e lo disse a Dioscoro vescovo d' Alessandria pochi anni più tardi, quando lo invitò con queste frasi (56) al concilio Efesino II del 449: che non potea riuscirgli giovevole intromettersi tra gli ecclesiastici per dispute di religione, se non che indotto a farlo dal pensiero di vantaggiare non la sua ragione di stato, ma la chiesa, e di operare non politicamente, ma cristianamente, e di scansare l' ira di Dio, ed il peccato, a cui la sua negligenza potea guidarlo. Dal qual passo di detta lettera scritta a Dioscoro si dee spiegar l' altro (57), il qual è immediatamente sussecutivo, ove gli comanda Teodosio di condurre seco al concilio dieci soli de' vescovi metropolitani del suo patriarcato, e condurgli alle calende d' agosto in Efeso, oltre dieci altri, i quali fossero i più dotti, ed i più prudenti; egli proibisce di permettere, che Teodoreto vescovo di Ciro venga al concilio, se questo prima nol desidera, e chiama. Questo *

(56) Teodosio II: lettera sua a Dioscoro vescovo d' Alessandria per chiamarlo all'altro posteriore concilio Efesino, nominato il II, che fu fatto nel 449, e fu riprovato dalla chiesa. Trovasi inserita nel concilio Calcedonense generale IV, in cui, e nell' anno 451 furono letti interamente, ed esaminati gli atti di questo conciliabolo Efesino, ed è data da Mansio al tom. 6 pag. 587. V. il principio di questa lettera.

(57) Teodosio II: lettera citata al num. precedente, immediatamente dopo il passo prodotto. Vedasi dal vers. *Ideoque sanximus in unum sanctissimos* sino al fine della lettera, detto tom. 6 pag. 587, e pag. 588.

* Teodoreto vescovo di Ciro era uno dei trenta vescovi fautori dell' eretico Nestorio, il quale fu nella prima sessione del concilio generale III solennemente condannato, e deposto (V. Mansio tom. 4 pag. 1211 al mezzo), e conseguentemente è stato anch' esso Teodoreto nominato nella sentenza data dallo stesso concilio contro tutti coloro, che difendendo Nestorio cercavano apportare parteggiamenti fra i vescovi. Però la condanna di questi sacerdoti non era assoluta, ma condizionata, se non avessero detestata l'eresia. Vedi la condanna di tutti questi aderenti a Nestorio all'azione 5 del cit. conc. generale III in Mansio tom. 4 pag. 1323 dal mezzo al

era uno de' vescovi aderenti a Giovanni Antiocheno stati condannati nell' azione V del concilio generale Efesino del 431; oltrecchè in questo luogo esprime, che spera verrà quindi corretto l' errore preso dagli uomini, e sarà scoperta per l' attenta investigazione de' vescovi la vera dottrina, che manifesta la purità della santa fede, la quale (dice anch' egli) Dio voglia mantenere fra noi eterna, ed immarcessibile. Scrisse altra lettera Teodosio dopo che i vescovi furono sciolti, e licenziati dal concilio Efesino I generale III, il quale degradò con Nestorio Giovanni vescovo Antiocheno, ed i trenta sacerdoti al concilio medesimo avversi, tutti però, fuorchè il primo, condizionalmente solo, se contrizione delle commesse colpe non si conoscesse venuta in essi. Questa lettera mandò egli al detto Giovanni, in cui chiarisce chiunque della purità dell' animo suo. Il fine d' ogni mio comandamento (egli (58) scrisse) è pacificare i discordanti, opera, che non dovrebbe mai sentirsi dire, ch' io dovessi fare per i sacerdoti, che voi per debito dell' uffizio vostro non cessate di predicare ai popoli la carità; pure perchè è grande inimicizia tra voi, ed altri del vostro ordine, di consiglio di Massimiano, e d' altri santi prelati voglio, che abbiate conferenza col vescovo Cirillo, e torniate amici, il che sarà facile secondo l' opinione dei detti miei consiglieri, se voi sarete solamente contento d' approvare la deposizione di Nestorio, e di con-

---

fine. Questa sentenza è succintamente data, e con fedeltà da Fleury ist. eccl. lib. 25 § 52 tom. 6 pag. 112, e dal P. Orsi ist. eccl. lib. 29 § 49 tom. 13 pag. 74 e 75.

(58) Teodosio II: lettera sua scritta a Giovanni vescovo d' Antiochia dopo che furono sciolti i vescovi del conc. Efesino I generale III, data da Mansio fra gli atti fatti quand' era ancora poco tempo passato ch' era stato fatto il detto concilio, li quali hanno correlazione agli affari in esso trattati. V. Mansio tom. 5 pag. 278 in fine.

dannare gli errori suoi; disponetevi ad accordarvi colla chiesa, che finchè vorranno gli uni ciò, che gli altri non vogliono, sono risoluto di non ricevere alla corte più nessuno di voi due, cioè nè voi, nè Cirillo, a cui ordinai ciò ch' ora comando a voi, che v' asteniate di far ordinazione alcuna, nè anche a luogo dei defunti, che quelli, che rimangono, basteranno solo al servizio di Dio, mentre non saranno tutti fra loro perfettamente amici. Quest' autorità usata dall' imperatore in quest' importantissimo affare, ch' egli esercitò dopo che fu veduto, e studiato il caso dal nuovo suo arcivescovo di Costantinopoli Massimiano, il quale papa Celestino * chiamò pastore degnissimo, ed umile, che ha conseguito per li debiti mezzi il primo grado dell' ordine sacerdotale, e da varj altri vescovi, ci anima a conchiudere francamente, che può anche disporsi a comandare per materie ecclesiastiche il principe, se per modesta divozione, per infiammato, e giusto zelo della religione, non per istabilire, e fermare alcun suo jus nella chiesa, egli salisce a quel grado contro chi tenta darle travaglio, e levarsi dall' obbedienza della medesima, e più se lo fa, come avvenne a Teodosio, per far intendere al mondo quanto gli piaccia, e quanto ei sia disposto a volere, che i decreti della chiesa universale, e della Romana siano eseguiti.

L' istessa dottrina, che i principi si fanno gloria di dar forza alle buone leggi ecclesiastiche dai sacerdoti studiate, non di farle d' arbitrio loro, o di mutarle, non

* Celestino papa: lettera sua ai PP., che furono adunati al concilio Efesino I, scritta tostoch' egli seppe, che deposto Nestorio dall' arcivescovado di Costantinopoli aveano eletto in di lui luogo il sacerdote Maffimiano. Vedasi la medesima dal principio fin verso la metà fra gli atti ultimamente citati presso Mansio tom. 5 pag. 267, e 268 in princ.

meno gelosi della salute spirituale delle anime, che della sicurezza della vita politica de' loro sudditi, si conferma coll' esempio del senato di Marciano imperatore, che al principio dell' azione prima del concilio Calcedonense generale IV, il qual ebbe principio al dì 8 di ottobre del 451, quando varj vescovi tumultuavano (59), perchè si fece entrar in concilio Teodoreto (fatto, di cui abbiamo già parlato all' art. 1 § 2 n. 67) già stato condannato nel concilio Efesino generale III, e di poi assolto dal papa, e ricomunicato * anche dai cattolici vescovi orientali, disse loro, cioè pronunciarono i giudici laici, che dovessero acquietarsi i vescovi, perchè quei rumori erano disdicevoli al grado loro, e non chiarivano alcuna questione. E che è ciò che quando alcuni monaci all' azione quarta facendo instanza (60), che Dioscoro fosse ricevuto fra i vescovi con minaccia di separarsi essi dalla chiesa, poichè l' arcidiacono di Costantinopoli ebbe letto il canone 5 del concilio Antiocheno del 341, per cui è stabilito, che chi abbandona la chiesa, e la comunione

---

(59) Calcedonense concilio generale IV dell' anno 451: veggansi in primo luogo le prime linee degli atti di questo concilio in Mansio tom. 6 pag. 563, ove dicesi fatta la prima sessione *VIII. idus octobris*, ed in secondo luogo si veda il discorso fatto dai giudici regj al vers. *Constantinus devotissimus a secretis*, nel tomo stesso pag. 590, e 591, ove questi stessi giudici dicono, che il papa dichiarò Teodoreto degno del vescovado.

* A Teodoreto è stata data la pace dai vescovi cattolici orientali, dai quali era stato condannato condizionalmente, come è detto al n. 57. Questo è provato da Cristiano Lupo con varj documenti, che possono leggersi nei capi 148, 160, 162, e 163 della collezione da lui pubblicata di varie lettere attenenti al concilio Efesino I. Vedi le opere del detto Domenicano a me tom. 7 pag. 311, 321, e 324, luoghi questi citati da Fleury all' anno 434 ist. eccl. lib. 26 § 31 in fin., e 32 in princ., e dal P. Saccarelli ist. eccl. all' anno stesso §§ 4, e 5 tom. 9 pag. 34, e 35.

(60) Calcedonense concilio generale IV azione 4 dopo il mezzo, vedi il verso *Ætius archidiaconus Constantinopolitanus sanctæ & catholicæ ecclesiæ dixit regula est hæc*. Mansio tom. 7 pag. 71 in mezzo, e 74 in princ.

del suo vescovo, non possa più esser ricevuto fra i fedeli, se chiamato fu disobbediente, e che se fa parte, o gente contro il vescovo, debba qual uomo sedizioso essere punito dai secolari, gridaiosi subito dai vescovi: questa regola è savia, e giusta; allora il senato si tacque? Esso col suo opportunissimo silenzio approvò non solo che si servisse la chiesa de' suoi canoni, ma che quelli quali testi di vero jus canonico debbano essere stimati anche dai laici, atti a dare buona disciplina ecclesiastica, e giusta regola, e venerabile di pietoso, e ben regolato costume ai cattolici. Si conferma la nostra proposizione anche dacchè fu intimata formalmente dai vescovi l'opposizione della forza secolare a questi frati (61), se non avessero obbedito al concilio fra trenta giorni. A questa proposizione non dissentì il senato, quale anzi vi acconsentì, perchè già in parte l'avea ai padri suggerita, sperando che i frati fra trenta giorni s'emendassero. E gioverà pure molto considerare l'esempio dato dallo stesso imperatore Marciano nella lettera (62), ch' egli mandò ai padri di questo concilio Calcedonense generale IV, qualora scrisse ai padri stessi, che sarebb'egli stato presente al concilio unicamente per approvare le loro deliberazioni, e non per esercitare altr' autorità, se non se quella, che si sarebbe dovuta usare per tenere addolciti i seguaci d'Eutiche, e porre ripari contro gli scandalosi, imbrogliatori indiscreti, ed azzuffatori, perchè dato da essi e pronto, e retto giudizio, si dirizzasse

---

(61) Calcedonense concilio: vedasi poco dopo il luogo citato al num. antecedente il verso *Post lectionem autem*. Mansio tom. 7 pag. 83 dal mezzo al fine.

(62) Marciano: lettera sua, con cui invitò i vescovi, ch'erano congregati in Nicea per far concilio, a trasferirsi in Calcedonia, data al cap. 42 fra gli atti attenenti al concilio generale IV, ma fatti prima che si facesse consulta alcuna ecclesiastica. Mansio tom. 6 pag. 559.

a santa canonica ragione ogni torto fatto alla causa di Dio, e potess'egli lieto uscire in campo, ove i bisogni dello stato l'avrebbero già mosso ad andare, se per il desiderio di servire Iddio non se ne fosse rattenuto. Quale sentenza ha Marciano più chiaramente espressa a viva voce nel discorso da lui tenuto al concilio (63). Ad imitazione (dic'egli) di Costantino abbiamo voluto assistere al sinodo, non a pompeggiarvi per potenza, ma a fare quanto più ci fu possibile l'utile della chiesa, ed affinchè più non vi sia fra il popolo chi lo induca ad errore. Quale stessa sentenza lodevolissima fu un'altra volta denunziata da un altro meno antico imperatore, cioè da Costantino Pogonato a papa Dono (64). Circa il concilio generale VI, di cui abbiamo parlato all'art. 1 § 6 num. 2, in queste occorrenze, scriss'egli, ci è lecito far esortazioni, e procurare, che s'accordino i sacerdoti, ma non vorremo mai comandare, o dominare. E veramente di Marciano ch'egli al concilio facesse solo ragione per tenere in pace i vescovi ivi adunati, e perchè dai dogmi, i quali di libero loro volere avrebbero essi concordemente definiti, ne fossero più sicuramente, e bene edificati, ne fece fede l'istesso concilio a papa Leone (65) con una sua lettera, in cui gli scrisse:

---

(63) Marciano: suo discorso fatto all'azione 5 del concilio Calcedonense suddetto, che è al principio d'essa. Mansio tom. 7 pag. 129 in fin., e 130.

(64) Costantino Pogonato imperatore: lettera sua scritta a papa Dono chiamando si facesse un concilio generale, che fu poi fatto nel 680 chiamato il Costantinopolitano III generale VI. V. in fine d'essa il verso *Per Deum enim omnipotentem*, Mansio tom. II pag. 198 in fin., e 199.

(65) Calcedonense conc. generale IV: sua lettera a papa Leone data da Mansio al cap. 2 fra gli atti fatti dopo che si ebbero da tutti per finiti, e decisi gli affari, che furono in detto concilio esaminati, e trattati. Vedi il principio d'essa lettera. Mansio tom. 7 pag. 474 in fin., ove la cita soltanto, avvisando che è data anteriormente tra le lettere di s. Leone; e veramente anche nell'edizione delle lettere di s. Leone fatta a cura di Quesnello questa lettera è posta dopo la lettera 77. V. il verso *Si enim ubi sunt*

voi nel sinodo, come il capo ha direzione d'ogni membro del corpo, avete avuto il governo sopra di noi con degnazione molta mostrataci per mezzo de' vostri legati; gl' imperatori poi divoti sopraintendevano, e ci hanno regolati decentissimamente. Nè fu novità, che l'imperatore Marciano abbia data al sinodo regola, per cui di bene in meglio procedendo la santa compagnia con ordine, e pace ha potuto dare lieto fine, e glorioso agli affari trattati, ed abbiano dato i vescovi ivi adunati esempio di sommessione al sovrano, servito pure Dio con purità, e sollecitamente quanto a santi, e valenti ministri, e procuratori suoi verso gli uomini in terra si conviene; che sapeano bene tutto ciò, che avea avvisato doversi fare s. Leone sommo pontefice, gran maestro in iscrittura, d'ingegno, dottrina, e santità singolarissimo, il quale (66) quando l'oriente, e l'imperatore per quei cristiani lo sollecitò, perchè ordinasse questo concilio generale, quantunque avesse esso opinione, che non si potesse in quei dì opportunamente tenere, pure si mutò, compiacque a Marciano, rimessa a lui circa questo punto la cura della chiesa, mandati i suoi legati a Costantinopoli, affinchè al concilio facessero a vece, e nome suo

---

duo, aut tres. E perchè qui i PP. fra le altre cose dicono al papa, che l'imperatore fu rettore del concilio, a chi ben lo ha guardato, solo affinchè niuno per vizio, o per negligenza fosse men che discreto, o poco savio nel difendere la sua opinione, Richerio nel cap. 8 § 14 della sua storia dei concilj generali ha creduto potersi da questo passo argomentare, che a giudicio del sinodo debba essere presidente dei concilj il monarca.

(66) S. Leone: tre lettere sue a Marciano intorno al concilio generale, per cui Marciano avea chiesto il di lui consentimento nel 451. Veggasi nella già detta edizion di Quesnello la lettera 63 cap. 2 in fine al verso *Synodum vero fieri*, la lettera 69, e la lettera 73 cap. 1 fino al mezzo di esso. Queste lettere furono scritte ai 7, ai 26, e ai 27 di giugno del detto anno 451.

suo que' santi decreti, che alla causa di Dio sarebbero stati creduti necessarj, datogli avviso, che il suo legato dovea essere il presidente al concilio, e che affidato alla sua divozione sperava fossero con quiete date rette definizioni di fede, e sarebbe unicamente stato difeso il vero. L' istessa dottrina fu intimata, quando fatto il concilio, con due sue leggi Marciano pubblicò, che ai decreti de' vescovi ognuno dovesse conformarsi, fatto buon uso della sua podestà, intento più a mostrar affezione a Dio, che agli uomini fasto, o pompa, sicchè può dirsi, che non la dignità sua, ma l'onor della chiesa abbia egli avuto in mira. Nella prima (67), che avea già annunziata Marciano al concilio, come si è veduto all' art. 1 § 4 n. 20, fu prescritto: non sia lecito ad alcuno più far disputa sovra punti di religione dal concilio dichiarati; nè a cherico, nè a soldato, nè a qualunque uomo di qualsisia grado sarà più fattibile contravvenire a questa nostra legge senza incorrere in certa pena; sarà il cherico dall' ordine suo cacciato, il soldato privato della spada, ossia del budriere, ed ogni altro sarà dalla città bandito, e se gli farà processo regolare. Nella seconda, ed altra legge (68) Marciano: col nostro editto (disse) confermiamo quanto fu stabilito dal concilio; proibiamo

(67) Editto di Marciano, con cui proibì muoversi questioni circa i punti decisi nel concilio Calcedonense, fatto nel febbrajo del 452 secondo Mansio, che lo ha dato al cap. 3 fra gli atti fatti dopo decisi i dubbj, e gli affari trattati in esso concilio. Mansio tom. 7 pag. 475. Vedasi quanto dicemmo intorno a questo editto al § 4 num. 10, dove è citato al secondo luogo.

(68) Marciano: altro editto suo, con cui comanda nuovamente vengano venerati, ed osservati i decreti del concilio Calcedonense, il qual editto è dell' istess' anno 452, in cui Sparagio era console, ma fu fatto nel marzo, ed è dato da Mansio immediatamente dopo quello citato al num. precedente, detto tom. 7 pag. 478, e 479.

a tutti disputarne, che non pensi col suo ingegno alcun privato potere da se quanto hanno tanti santi e con fatica, e volti a Dio pregando potuto conoscere, e definire. Or chi per solo rispetto dovuto agli ordini nostri non sarà obbediente, pel castigo, che gli verrà dato, si faccia più savio, che oltre alle pene già scritte sarà condannato anche a maggiori, quali saranno convenienti alla qualità dello scandalo dato.

Anche il senato di Marciano presente a questo concilio Calcedonense generale dell'anno 451, come è detto al n. 59, fu contento dare alla chiesa universale una prova, che ogni giudice, o regio ministro, che fa forza ai vescovi in concilio adunati, è da dislodarsi. Nell'azione prima è scritto: che desiderarono i santi, e volle il senato, che con molto esaminamento di consiglio si leggessero gli atti del concilio Efesino II, o sia del conciliabolo d'Efeso fatto nel 449, il quale fu retto da Dioscoro d'ordine di Teodosio II ingannato dal suo eunuco Crisafio * creato, e amico sviscerato di Eutiche eretico, allora già stato condannato da Flaviano santo arcivescovo di Costantinopoli, com'è scritto nella lettera, che Eusebio vescovo Dorileo mandò agl'imperatori Valentiniano, e Marciano, in cui si lagna Eusebio Dorileo del conciliabolo suddetto d'Efeso. Lettosi in prima che si vedessero ancora gli atti del conciliabolo, espresso da Eusebio a'suoi principi (69), nella detta lettera, che

(69) Eusebio vescovo Dorileo: lettera, ossia supplica da lui data agli imp. Marciano, e Valentiniano III, ch'egli insiò si leggesse tostochè furono uniti i vescovi per la prima sessione del concilio Calcedonense, affinchè si conoscesse quanto in rivolgimento del buono stato della chiesa avesse adoperato Dioscoro nel conciliabolo Efesino. Vedi Mansio tom. 6 pag. 583, e 586, ove si leggeranno anche gli atti del concilio Calcedonense ivi riferiti, ne'quali si vede, che Dioscoro medesimo il primo, poi Eusebio Do-

ogni giudizio fatto in quel concilio era stato estorto da' vescovi spauriti per terrore loro dato con troppo forti minacce fatte ai medesimi, qualor contrariavano a Dioscoro, a cui davano molto favore i ministri dell' imperatore, quantunque la sua causa fosse disperata, e dovess' essere e dai buoni, e dai dotti abborrita, avendo in questo mezzo i giudici laici ordinato a Dioscoro di discolparsi, che chiamò anch' esso si leggessero gli atti del suo concilio Efesino, ci hanno fatto vedere questi laici giuristi, che giudicavano essi troppo arditi quelli, che levavano la libertà ai vescovi di dire l' opinione loro propria, dove discorrano fondati sulla dottrina, e sulle osservazioni della scrittura sagra. Ma gli stessi giudici, udite le querele (70), che in quel concilio Calcedonense generale IV pronunciarono molti vescovi per essere stati angariati i sacerdoti nel 449 in Efeso, perchè sostanzialmente hanno taciuto qual chi presente replica non ha,

---

rileo, indi il senato di Marciano vollero che si leggessero gli atti fatti nel detto conciliabolo Efesino. La condanna data in questo contro Eusebio Dorileo, per cui fu egli necessitato supplicare gl' imperatori, leggesi nei suoi atti, che sono inseriti nell' azione I del concilio Calcedonense, perchè furono ivi distintamente guardati, ed esaminati. Vedi Mansio tom. 6 pag. 639, e 642, e nuovamente pag. 907, e segg. sino alla pag. 928.

Che a Dioscoro si desse da Teodosio commissione di reggere il conciliabolo Efesino per malizia dell' eunuco Crisafio, il quale era potente in corte, lo dice in due luoghi Evagrio ist. eccl. lib. 1 cap. 10, e lib. 2 cap. 2.

(70) Calcedon. concilio azione I: leggansi le molte querele fatte ivi da molti de' vescovi, ch' erano stati crudamente angariati da Dioscoro, e dai soldati, li quali unitamente aveano minacciati di battergli, e ferirgli colle spade, e bandirli, se non si fossero soscritti in fogli bianchi, ove fu poi scritta la condanna di Flaviano, le quali lamentanze furono fatte immediatamente dopo essere stati io questo concilio Calcedonense letti tutti gli ordini dati per la convocazione del conciliabolo Efesino, appiè delle quali è scritto, che i giudici di Marciano, non ostante che Dioscoro avesse fatta qualche scusa delle colpe imputategli, nulla a questi discorsi replicando ordinarono si leggessero gli atti del cociliabolo. V. Mansio tom 6 pag. 602 dal princ. sino al fine della pag. 606.

ci fanno conoscere, che non hanno quei valenti senatori, che non dissero altro, se non che si leggessero pur gli atti fatti in Efeso, creduto dover difendere i ministri di Teodosio, che non aveano lasciati in pace i vescovi nel dett' anno 449, usate anzi armi, e date gravi molestie per sforzarli a giudicare contro la loro coscienza; essi anche prima * che facessero questo comando della lettura degli atti suddetti, sentite le prime querele date a Dioscoro, aveano chiamato loro fosse fatta schietta confessione, specificate le persone, le quali aveano fatte angarie in Efeso; ciò non ostante udito affermarsi, come è detto quì sopra, dai santi, che fu di necessità ad essi, nuovi a simili casi di vescovi, che alcuni si mostrassero in concilio superbi, e crudeli, e che forza fu, costretti dalle minaccie nella vita, per le quali ciascuno era in pericolo di se, fatte loro dal conte Elpidio, e da 300 monaci, e da' soldati terribili aderenti di Dioscoro, soscriversi in carta bianca, ove fu di poi da lui apposta la sentenza di quel concilio, ed udito da Dioscoro, che per sua difesa pregava il senato medesimo d' interrogare ancora questi suoi accusatori, chi avesse scritte nel sinodo le loro risposte, vollero ordinare unicamente si continuassero a leggere i manoscritti del conciliabolo, savj si credettero di mostrar di cedere in questo caso: e non era forse questo collegio di prudenti capace di pensiero sì santo? In fine poi dell' azione quarta a riguardo generalmente dell' autorità, e forza dei decreti della chiesa, ed in particolare dei decreti de' concilj, ci diede questo senato un argomento di sommo peso per

* Veggasi la prima interlocuzione fatta nel concilio Calcedonense tra i legati della corte Romana, e il senato di Marciano. Mansio tom. 6 pag. 579 in fin., e 582 sino al fine,

conchiudere, che ad essi è dovuto molto rispetto; confessò il senato (71), che alla legge civile, la quale è contraria ai canoni, devono questi qualunque volta prevalere, e preferirsi, perchè il bene spirituale, la pace, e quiete de' principi, l'onor del vescovado, e la difesa della santa fede lo esige. Quindi si vede, che coi loro comandi non ostentarono o i principi, od i più grandi baroni, e più potenti, l'autorità de' quali era grande appresso i monarchi, nè autorità, nè fasto, che mostrasse esercitar essi nimicizie contro ai servi di Dio, e che potesse in alcuna maniera essere discara alla chiesa, salvo qualora qualcheduno de' loro ministri nè seppe, nè volle satisfare ai medesimi nè dell'effetto, nè del modo. In corroborazione di quale sentenza voglio si consideri la seguente confessione fatta da Marciano medesimo all' istesso concilio (72). Comandiamo noi, che la definizione degli articoli di fede data da questo santo generale concilio non possa, nè debba da alcuno contrariarsi, e se sarà privata persona, o militare, o dell'ordine clericale chi ne disputerà, e farà, che il popolo in qualche luogo si levi a rumore, il privato sarà bandito dalla città, ed il soldato, o cherico perderà l'onore del suo stato. E si consideri inoltre (73) la risposta, che diede il senato nell' azione prima per il fatto, che segue. Riferì Eusebio Dorileo, che non gli permise Dioscoro entrare

---

(71) Calcedon. concil. azione 4 discorso di Cecropio vescovo, e risposta del senato di Marciano. Mansio tom. 7. pag. 95 in fin. vers. *Cecropius reverendissimus episcopus Sebastianupolis* sino al fine di quest'azione 4 alla pag. 98 prima del mezzo.

(72) Calcedon. concil. azione 6 circa il fine. Vedi il vers. *Divinissimus, piissimus dominus noster ad sanctam synodum dixit*. Mansio tom. 7 pag. 174.

(73) Calcedon. concil. azione 1 al verso *Et cum legerentur* (cioè gli atti fatti nel conciliabolo Efesino) *Eusebius reverendissimus episcopus Dorilai dixit; Accusatus a me Eutyches*. Mansio tom. 6 pag. 643 al mezzo.

al conciliabolo Efesino, perchè Dioscoro sapea, ch'egli avesse in animo di accusare manifestamente d'eresia Eutiche, scusatosi Dioscoro per l'ordine, che allegò essergli stato dato per bocca del conte Elpidio dall'imperatore di non accettare al concilio Eusebio; replicarono i giudici laici, ed il senato ne'casi, ne' quali si pensa a dar leggi di fede al fallo commesso, non è degna questa scusa; del che abbiamo già parlato all'art. 1 § 2 n. 67. Da questo, benchè non movesse certo meno allora i sacerdoti la debita prudenza, e pietà loro grandissima, conseguitò, che modestissimi, e rispettosissimi furono del tutto in questo concilio i vescovi, che d'ogni fatto più importante trattato non vollero deliberare, se prima non era appagato l'imperatore de' voti loro, siccome Eusebio Dorileo spiegò doversi fare nel ricorso (74), con cui chiese da Marciano si degnasse permettere fosse fatto questo concilio generale. Così realmente essersi operato ivi dalla chiesa universale ci assicura l'istorico Evagrio Scolastico (75), che narra succintamente i fatti del concilio. Così ci manifestano apertamente essersi operato

---

(74) Eusebio vescovo Dorileo: supplica da lui data agli imperatori, citata in ogni sua parte al num. 69. Vedasi in fine d'essa il verso: *Quoniam igitur non modica sunt*. Mansio tom. 6 pag. 586 in princ.

(75) Evagrio ist. eccl. lib. 2 cap. 4 al vers. *Quoniam vero piæ memoriæ Flavianus*. I sentimenti, e le particolarità ivi riferite le ripete Evagrio più estesamente al cap. ult. di detto lib. 2, ove poco innanzi avea promesso di dar un compendio del concilio Calcedonense, che rischiarasse la istorica narrazione da lui fattane nello stesso libro al cap. 4. Vedasi dunque del citato cap. ult. dopo il mezzo il verso: *Constantinus a secretis recitavit hoc de scheda. De recta quidem & catholica fide*. Vedi questi passi nel volume dell' istoria di Teodoreto greco-latina della versione d'Enrico Valesio, dove appiè d'essa è l'istoria d'Evagrio dallo stesso Valesio voltata in latino, pag. 290 in fin., e 323 pure in fin., e 324 sino alle parole *Ad sacratissimi principis notitiam perferendis*; locchè è confermato dagli atti dell'istesso concilio nel luogo addotto al num. seguente.

gli atti del concilio stesso, sì quando diedero tutt' i vescovi (76) tre volte in fine delle due azioni prima, e seconda, e nel principio della quarta molta loda all'imperatore, ed al senato, poichè questo propose al concilio, che la deposizione fosse giusta pena dovuta non solo a Dioscoro, ma a tutti quegli altri vescovi Illiriciani, ed erano cinque, che presidenti con lui viziosamente, e crudelmente adoperando nel conciliabolo Efesino aveano male procacciato, e in grande disavventura di santa chiesa, che fosse pronunciata la sentenza di condannazione e contro il santo Flaviano vescovo di Costantinopoli, e contro Eusebio vescovo Dorileo, i quali però le loro false opinioni per addietro difese, ed il loro mal-

---

(76) Calcedon. concil. azione I vers. ult. d'essa, ove i cinque vescovi amici di Dioscoro chiamando grazia, e perdono desiderarono quello, che loro fu conceduto, che coll'imperatore si trattasse delle loro instanze. Ivi *Gloriosissimi judices, & amplissimus senatus dixerunt: de recta fide quidem.* Mansio tom. 6 pag. 935 dal principio al fine. Con questo luogo, cioè colla detta particolarità, concorda interamente l'ultimo verso dell'azione 2 dal mezzo d'esso verso sino al fine, dove nuovamente i vescovi Illiriciani, cioè i cinque principali consorti di Dioscoro, vedendo i PP. disposti a deporli, chiamarono pietà, piangendo del loro peccato. V. il verso: *Sed quia conveniens est omnibus dubitantibus.* Mansio tom. 6 pag. 974 in fin. a 975 al mezzo; e concorda anche il passo, che è in principio dell'azione 4 tom. 7 pag. 6.

Che le contraddizioni, che si sentivano nel concilio Calcedonense intorno alla proposta condanna di Dioscoro fossero fatte da due partiti, uno degli orientali, che lo voleano condannato, e voleano altresì condannati i suoi consorti, e l'altro degli Illiriciani così detta, perchè in esso l'autorità di questi prevaleva, li quali chiamavano pietà, e udienza a favore di Dioscoro, si fa chiaro dai due testi in questo num. citati, e da Natal Alessandro ist. eccl. del secolo V cap. 3 art. 13 § 17 vers. *Actione prima de fide agi cœptum* in fine d'esso, tomo 5 pag. 85 col. 1 prima del mezzo. Che fra i difensori di Dioscoro, perchè complici col medesimo di quanto male si era fatto nel conciliabolo Efesino, fossero cinque i principali, cioè i vescovi Giovenale di Gerusalemme, Talasio di Cesarea in Cappadocia, Eusebio d'Ancira, Eustazio di Berito, e Basilio di Seleucia nell'Isauria, è provato e dagli atti del conc. Calcedonense azione 4 in princ. al vers. *Quoniam autem Flavianus* (Mansio tom. 7 pag. 6), e dai passi sopracitati di Evagrio.

vagio operare detestando, contriti ed umili raccomandaronsi. Che quando in fine delle dette azioni prima, e seconda, e nella quarta (77) chiamarono i vescovi Illiriciani pietà, confessando d'aver peccato, perchè dissero ancora, che desideravano fossero le loro preghiere portate all'imperatore, quindi a lui si chiedesse, se a questo era da dover consentire, il che fu tosto fatto di pari comune consentimento e del senato, e de' padri del concilio, e degli accusati stessi, come davanti si disse; e quando in fine dell'azione terza dal sinodo, che accertato era non avrebbe voluto interporsi il senato a niun giusto, e ben moderato nuovo consiglio, o decreto ecclesiastico, fu data la finale, e funesta sentenza contro Dioscoro (78), alla quale non furono presenti i giudici laici, forse per far vedere, che avvisavano essi a queste cause essere da Dio preposti gli ecclesiastici. Di che conchiudeva Dioscoro citato in questo tempo per tre volte, che non essendo presenti al concilio i giudici laici, non era tenuto eseguire ciò, che gli era comandato colla citazione, non ostante che il vescovo Rufino gli avesse replicato, che dovesse venir al concilio, il quale

(77) Calcedon. concilio azione 2 vers. ult. dal mezzo d'esso verso sino al fine. Mansio tom. 6 pag. 975.

(78) Calcedon. concil. azione 3. Vedasi dal principio, dove si dice, che fu citato la prima volta Dioscoro, perchè venisse al concilio, fino al fine della narrazione fatta dai messi del concilio intorno alla seconda citazione stata ordinata per le scuse addotte dallo stesso Dioscoro, che non volea presentarvisi, al vers. *Et cum lecti fuissent, Eusebius episcopus dixit: supplico adversarium meum ad conspectum meum evocari*. Mansio tom. 6 pag. 987 sino alla pag. 1002, ove sono le parole: *Dioscurus episcopus dixit: semel dixi quæ dixi, & ultra hæc compendiosius quod dicam non habeo*. Vedasi poi come fu fatta anche la terza citazione, non ostante la quale non volle venir Dioscoro a dar conto al concilio del suo malvagio operare. Mansio detto tom. 6 pag. 1035 verso il fine a 1042 anche verso il fine. La sentenza è alla pag. 1094, e 1095.

quale volea nella sua causa dare un giudizio puramente canonico, laonde ei potea a sua posta, e così era il vero, pregare il concilio, ed ottenere da esso, che i suoi prieghi, postochè giusti si facessero, e con ben pensato consiglio, fossero tosto esauditi; ed avesse replicato Cecropio, che non era riputato opportuno, bensì era stimato esser indegno a lui il ricercare questo sutterfugio di tempo, che il senato fosse informato per questo giudizio ecclesiastico d' ogni particolarità.

Condannatosi dal concilio intero l' istesso Dioscoro, scrisse il medesimo agl' imperatori la relazione degli atti suoi con questi termini (79): nelle malattie gravi ha bisogno l' uomo di medico sapiente; alla chiesa, che è malata per le piaghe datele da' suoi nemici, perchè voi divoti principi le avete data utile, e discreta aita, abbiamo potuto noi unirci, come a voi piacque, in quanto che la scienza della legge divina si possa con maggior lena dai fedeli apparare. Abbiamo tolto il vescovado a Dioscoro, perchè Dio ci comanda (*I ad Corint. cap. 5 vers. ult.*) scacciate da voi i cattivi; la sua sentenza, e tutti gli atti del concilio vi mandiamo, perchè voi, i quali conosciamo, che a favor della chiesa avete più buona opera ancora, che buona voglia, possiate vedere, che sta bene il nostro giudizio, e potrete esserne anche voi contenti. Per chiara induzione con questa lettera si prova medesimamente, che per loro natura conosciuta dai vescovi credevano i principi in essa nominati, che sono

(79) Calcedon. concilio azione 3. Vedi in fine d'essa la relazione dai PP. mandata della condanna di Dioscoro ai due imp. Marciano, e Valentiniano III. Mansio tom. 6 pag. 1097 in fin., ove alla pag. 1098 è la notificazione, che volle il senato fosse fatta ai popoli di questa sentenza, che è intitolata. *Editto del santo universale concilio Calcedonense.*

Marciano, a cui fu mandata, e Valentiniano III socio suo nell'impero, e che temevano fosse in essi negligenza verso Dio, se non si mostravano prontamente disposti in ogni occasione a castigar quelli, che degni di punizione avesse già la chiesa pronunciati, e giudicati. Non sarà meno utile la lettura d'altra lettera * in quest'istesso tempo dal detto concilio scritta alla divotissima principessa Pulcheria. Narrano a lei la condanna data contro Dioscoro, indi scrivono: può secondo giustizia condannarsi Dioscoro a maggior pena, di cui ne scriviamo agl'imperatori, e a voi, che principi siete detestanti l'errore; vi suggeriamo cose, che non vi sono discare: proteggete i santi, ed i buoni, grati a Dio mostrandovi, e degni del suo eterno regno, giacchè fra le cure, che vi caricano di pensieri, pregate tanto, che la vostra conversazione è recitar salmi, e per legge siete affabili, e benchè grandi più veramente umili, e di far osservare le leggi divine zelantissimi cogli effetti non meno, che colle dimostrazioni. Della virtù di questi principi ne fece s. Leone chiara testimonianza nelle lettere, di cui abbiamo parlato all'art. 1 § 6 n. 12 a 14, scritte a Giuliano vescovo Coense per le insolenze commesse da varj monaci della Palestina contro i difensori dei decreti fatti in questo concilio. E non usarono con somma moderanza, e saviezza della loro giuridizione i vescovi, quando nell'azione quarta fattasi ai 17 di ottobre dopochè aveano per varie ore aspettata la risposta dell'instanza dei cinque loro colleghi, di cui si è parlato al num. 76, mandata all'imperatore, il senato (80) d'ordine dell'

---

* Lettera dello stesso concilio mandata in questo tempo a Pulcheria, Mansio tom. 6 pag. 1101.

(80) Calcedon. concilio azione 4 circa il mezzo. Ivi *Et paucis horis transactis*. Mansio tom. 7 pag. 47 al mezzo.

imperatore medesimo dichiarò, che giudicassero essi liberamente, ed assolvessero, o condannassero secondo loro giusto pareva quei cinque detti vescovi, de' quali era stata dai laici chiesta la condanna nell' azione prima, com' è detto anche al num. 76? Che allora il concilio, perchè era sicuro, ch' essi aveano confessata la vera santa fede, ed erano pentiti per i mali commessi in Efeso, acconsentì, che come legittimi vescovi sedessero alle future sessioni, tanto più lietamente, quant' era più certo, che non prendea questo partito senza piacere del sovrano. Che più? che nei fatti di disciplina ecclesiastica abbia sufficiente autorità la chiesa di stabilire quelle regole ne' concilj generali, che crede migliori, lo confessò all' istesso concilio generale Calcedonense l' imperatore Marciano medesimo un' altra volta ancora (81), quando propose ai padri essere suo parere, che si facessero tre canoni, per i quali i monaci fossero obbedienti ai vescovi, e i cherici non s' occupassero a servire per interessi mondani i secolari, nè dovessero abbandonar la chiesa, al servizio della quale erano stati deputati. Disse l' imperator Marciano, che si conveniva, che queste leggi si facessero dal concilio piuttosto che da lui; di che abbiamo già parlato all' art. 1 § 7 n. 88. Umilissima maniera consimile a quella, che abbiam veduto all' art. 1 § 4 n. 128 aver tenuto nel secol IX l' imperatore Leone verso l' arcivescovo Stefano patriarca di Costantinopoli. Questi canoni, seguitatosi dalla chiesa il parere dell' imperatore,

(81) Calcedon. concilio azione 6. Vedi il fine d' essa al vers. *Divinissimus ac piissimus dominus noster ad sanctam synodum dixit: quædam capitula sunt*. Mansio tom. 7 pag. 174 circa il fine, ove immediatamente seguono i canoni proposti dall' imperatore.

si leggono realmente dal concilio fatti (82). Di quest' atto di Marciano parlando Demarca (83), lodevolmente scrisse, ch'esso ha mostrato ai principi, i quali sarebbero dietro a lui in non poche schiatte venuti, che non possono dirsi fatti in dispregio della podestà reale i canoni, che fa la chiesa senza menomo vituperio, o danno altrui, per trarre i preti, e i frati dalle vanità del mondo, e ridurli al santo perfetto stato voluto dalla chiesa in qualunque, che sotto alcuna regola sia legato, o generalmente per insegnar a fuggire ogni azione, che possa essere perdizione dell'anima d'un cristiano; e che il potentato, il quale alcun difetto delle persone ecclesiastiche non vuol lasciare impunito, il riconoscimento dei loro errori attende, e chiede dalla chiesa d'ammendarli sì, e per tal modo, che, purgata ogni maculazione, gloriosa sia la fama loro. Dovrà però ognuno restar d'accordo, che non solo è lodevole, ma è stata sempre dai migliori principi battuta quella strada, che quì Demarca vorrebbe tenesse in avvenire ogni sovrano; ed è il vero, che poichè Costantino fu battezzato, ne' concilj generali la chiesa, non che ai sacerdoti colpevoli, ma a tutte le generazioni d'uomini peccatori (di che n'ebbero sempre gioja, e contentamento i principi) liberamente diede tutte quelle leggi, che le parve potessero a Dio piacere, ed agli uomini di buona, e santa vita,

---

(82) Concilio Calcedonense: canoni da esso fatti come fu dall'imperatore proposto. Il primo di questi canoni chiesti dall'imperatore è fra i molti del concilio al can. 4. già da noi addotto all'art. 1 § 7 num. 85. Il secondo è al can. 3 da noi prodotto all'art. 1 § 2 num. 91. Il terzo è al can. 20, che secondo l'interpretazione di Dionisio Exiguo è dato da Mansio al tom. 7 pag. 379. e secondo quella d'Isidoro Mercatore è alla pag. ivi 390, ed è fedelmente copiato da Graziano al can. 4 dist. 71.

(83) Demarca *De concordia sacerdotii & imperii* lib. 2 cap. 7 num. 7.

come si vedrà puntualmente spiegato in quest'articolo II, quanto è allo scopo nostro di parlare degli stati de' primi concilj generali, e puntualissimamente si prova dalla pubblicazione che fece il concilio Calcedonense della sua sentenza data contro Dioscoro, sì considerato il titolo di quest'atto, che fece pubblicare il concilio, che chiamasi editto, sì considerato il tenore dell'atto medesimo, in cui parlarono i padri così: sappiamo noi, che dopo che fu deposto dal vescovado d'Alessandria Dioscoro, si giatta presuntuosamente, che sarà nuovamente sacerdote; ordine, ch' ei tenne non per intercedere l'Unigenito Figliuol di Dio per gli uomini, ma per farne abuso colla sua malvagità, e disubbidienza alle leggi canoniche. Ora o fedeli, perchè siate tutti persuasi, e riputiate certissimo, che la santa chiesa universale lo ha giustamente condannato, ci è paruto dover noi pubblicare tale decreto, che vi notifichi quanto vi dichiariamo: che chi ha commessi peccati, per li quali merita da Dio, e da un grande concilio, qual è il nostro, irremissibile pena, se è degradato, non può sperare gli sia restituita la prima sua dignità ecclesiastica, che l'avvilimento suo fa cessare ogni cagione ad altri di cadimento spirituale. S. Leone persuaso, che Marciano non era sollecito di comandare in cose ecclesiastiche, ma sì era lieto di tranquillare i discordi cristiani, qual è il pensiero d'ogni più umile, e divota persona, prima che fosse fatto questo generale concilio scrisse al popolo, e clero Costantinopolitano (84), che deliberava egli si facesse un concilio generale, pure si raccomandasse ognuno a Dio, e al principe, affinchè

---

(84) S. Leone: lettera sua 46 nell'edizione delle sue opere fatta da Quesnello scritta al Clero, e al popolo di Costantinopoli nel 449. Vedasi l'ultimo membro d'essa lettera: *Et quoniam oportet vos post divinum*.

si potesse mandar ad effetto il suo desiderio; onde non parrà strano, che in questo concilio la chiesa universale, che della divozione di Marciano ebbe molte chiare prove, mandandogli relazione degli atti suoi, come altresì pubblicando per editto la condanna di Dioscoro, nell' intitolazione d'esso abbia confessato, che si era a Calcedonia per comodo avuto da lui, e d'ordine suo riparata, rallegratasi d'essere sostenuta dalla potenza sua imperiale, e d'essere per suo rispetto riguardata. Or se rimettevano in questa forma i santi sommi pontefici, ed i vescovi in tanto numero, quanto erano in questo concilio all'autorità del principe, ed alla sua pietosa liberalità, siccome a procuratori informati de' bisogni della chiesa, e da lui, e dalla sua bontade voleano riconoscere il buono stato de' fedeli, rimettea poi Marciano, come si è veduto, alla pietà de' prelati la correzione, e la santificazione de' suoi sudditi; imperciocchè non è egli mai stato contrario al piacere de' santi in questa parte della diligenza, e dello studio, col quale vollero procurare, che gli uomini alla buona dottrina avessero aggiunto la vera bontà.

§ 2

Della giuridizione dalla chiesa, e dai principi usata ne' quattro susseguenti concilj generali.

Non parleremo quì (tra i concilj generali riguardando il V) della conferma anticipatamente fatta per sua lettera da Giustiniano delle deliberazioni, che si sarebbero prese dal medesimo concilio, il quale fu tenuto nell'anno 553, chiamato il Costantinopolitano II, di cui abbiamo parlato al § 1 di quest'articolo n. 17.; non perciò ommetteremo di spiegare, che circa il punto, per cui fu deliberato si dovesse far questo concilio, scrisse ai vescovi del medesimo in questa lettera Giustiniano (1): vi esortiamo intorno alla questione dei tre capitoli di disputarne tra voi liberamente, i quali voglio sappiate tutti,

(1) Giustiniano: sua lettera ai PP. adunati al concilio generale V tenuto nel 553 in Costantinopoli, ond'è chiamato Costantinopolitano II, al qual anno ne riferiscono gli atti e Fleury, e Basnagio. Vedasi ancora la nota di Severino Binnio fatta a questo concilio nel suo fine al vers. *XI. anno post consulatum Basilii*, che è in Mansio tom. 9 pag. 654 al mezzo; documento già citato in quest' art. 2 al § 1 n. 17. Vedasi il verso *Nec igitur sequentes sanctos patres*, Mansio tom. suddetto pag. 181 prima del mezzo, e l'altro verso: *Mandavimus illi etiam per nostros judices*, ivi pag. 182 col 3 al giusto mezzo. E perchè di questa lettera Mansio arreca tre diverse versioni latine, vedasi il primo passo quì avanti citato nella seconda versione alla pag. 586 dopo il mezzo nel detto tom. 9.
Anche dagli atti del concilio si ha la prova, che Giustiniano volea, che liberi i vescovi definissero i dubbj, pei quali faceasi il sinodo, secondo che loro fosse per piacere. Vedi la sess. o collez. 2 in princ. al vers. *Sanctissimi patriarchæ & religiosissimi episcopi, qui cum illis convenerunt, ad sanctissimum papam*. Mansio tom. 9 pag. 194.

che noi crediamo fermamente quanto fu nei quattro antecedenti primi concilj generali intorno alla fede di concorde consenso definito, e che osserviamo tutte quelle regole, che dai medesimi concilj per disciplina ecclesiastica, ossia stato della chiesa sono state date. E solo perchè meglio si sappia quale stima facesse Giustiniano degli statuti fatti ne' concilj generali, e che ognuno ben instrutto possa portare quest'opinione degli atti di questo concilio, che ai suoi anni si fece, nessuno dimentichi ciò che abbiamo già notato in principio di quest' articolo al § 1 n. 18, ch' egli in una sua novella protesta, che nei decreti de' quattro primi concilj generali dee confidarsi ognuno, come si persuadeva egli d' aver trovato precetti ottimi, venerabili, e santi quanto le leggi nel'a sacra scrittura date; nè volea Giustiniano qui riferirsi solo a materia di fede, ove unicamente parlò, ed ha trattato di disciplina ecclesiastica. Fu cagione che si dovesse fare questo concilio generale, il quale fu fatto nel 553, l' insolenza di diversi monaci, fra quali tre erano i principali, uno chiamato Nonno, l' altro Teodoro, che si acquistò tanta riputazione in Costantinopoli, che fu fatto arcivescovo di Cesarea, il terzo chiamavasi Domiziano, ch'ebbe l' arcivescovado d'Ancira nella Galazia (2), i quali sosteneano, ed insegnavano gli errori d' Origene, e non si vollero nemmeno correggere per l' editto pubblicato intorno all' anno 543 secondo Pagio, o nel 545, di cui abbiamo parlato all' art. 1 § 4 n. 79, che è una legge

(2) Vedi Fleury ist. eccl. lib. 33 § 3 tom. 7 pag. 389 in fin., e 390, 391, 392. Qui Fleury riferisce l'origine dei rumori, che si fecero poi gravissimi intorno la dottrina d' Origene, e narra quai frati ne fossero i principali autori all' anno 541.

legge di Giustiniano fatta col consiglio di Pelagio I (3) allora legato del papa a Costantinopoli, come si legge in Liberato, in cui dottamente confutati tutti gli errori dello stesso Origene, ordina (4) Giustiniano a Mennas suo patriarca di dover tenere gli occhi aperti, come afferma avere scritto a papa Vigilio, ed agli altri patriarchi, per far da tutti dichiarar eretica la pessima dottrina degli Origenisti; qual editto non solo i patriarchi dell' oriente approvarono colle loro sottoscrizioni, ma anche l' approvò il papa Vigilio medesimo. Circa l' anno 545 erano già tanti li monaci di questa fazione, che i santi

(3) Pelagio molto operò perchè gli errori d' Origene fossero da Giustiniano condannati, come mostrato è all' art. 1 antecedente § 4 num. 42, e dell'opera di Pelagio in ciò fatta fa fede Liberato, che secondo Natal Alessandro ist. eccl. del secolo VI cap. 4 art. 6 § ult. tom. 5 pag. 408 col. 1 in fin. pubblicò la sua opera qui sotto nominata dopo l' anno 564; di che vedi anche qui sopra art. 1 § 3 n. 178. Veggasi l' opera di Liberato intitolata: *Breviario, ossia istoria dei Nestoriani* cap. 23 in fin. al vers. *Sed redeunte Pelagio Constantinopolim monachi quidam ab Hierosolymis*. V. Mansio tom. 9 pag. 698 in fine.

(4) Editto da Giustiniano composto, e pubblicato, secondo però il parere di Pelagio legato del papa a Costantinopoli, già citato al detto art. 1 § 4 num. 79, cioè fece Giustiniano quello, che Pelagio giudicò fosse ben fatto in quei tempi. E già si notò al detto num. 79, che Mansio il crede fatto nel 545. Natal Alessandro nel 544, Fleury nel 541, e Pagio alla nota 18 annali di Baronio anno 538 lo crede scritto circa l' anno 543, al qual anno lo narra Basnagio nei suoi annali politico-ecclesiastici. Vedansi di questo editto, ch' è anche chiamato libro, o trattato, in cui si manifestano le sentenze dannabili, che sono in Origene, l' intitolazione principalmente in Mansio tom. 9 pag. 487 in fine, e vedansi gli ultimi due membri dell' editto, che precede la lunga lista in esso inserita delle cattive sentenze d'Origene, ai versi: *Cum autem velimus omnes scandalum* (ivi pag. 522 in fin.), e *Hæc porro eadem scripsimus* (pag. 523 pur in fin.). Che sia stato volentieri quest' editto sottoscritto e da Vigilio, e da tutti i patriarchi, lo afferma Fleury alle ultime linee del § 4 tom. 7 pag. 395 al mezzo, e Natal Alessandro ist. eccl. del secolo V cap. 3 art. 1 in princ. tom. 5 pag. 391 col. 1, fondati entrambi nel già citato cap. 23 del Breviario di Liberato, ove è letterale nell' ultime linee questa sentenza. Mansio tom. 9 pag. 699 in princ.

erano costretti fuggire dai luoghi, e fino dalle città, quando incontravansi (5) con monaci Origenisti; ed ebbe Teodoro vescovo di Cesarea tanto credito in Costantinopoli, ov' era difeso dall' imperatrice Teodora moglie di Giustiniano, che propose (6) a quest' imperatore per

---

(5) Fleury ist. eccl. cit. lib. 33 § 20 tom. 7 pag. 419, e 420, e 421, ed egli si fonda in questo luogo in varj passi della vita di s. Sabas.

(6) Liberato: Breviario sopracitato cap. ult. Mansio tom. 9 pag. 699 al mezzo. E vedasi, che ivi anche si spiega, che Teodora moglie di Giustiniano ajutò Teodoro di Cesarea intorno alla condanna dei tre capitoli. Fleury cita questo documento nella sua istoria ecclesiastica al lib. 33 § 21 tom. 7 pag. 421 lin. ult., e pag. 422.

Da quanto è scritto nei testi citati dal num. 3 fino a questo, come anche dall' abbreviata istoria del generale concilio V data da Mansio al tom. 9 dalla pag. 157 a 164 si conosce, che tre diverse sette d' uomini nemici della pace della chiesa furono la cagion necessaria, che si dovesse fare il concilio generale V. 1. Quelli, che pigliavano con troppo calore la difesa di varie proposizioni d' Origene erronee, e false, sebbene non ancora state formalmente condannate dalla chiesa universale. 2. Quelli, che voleano principalmente detrarre, e cacciar a terra l'onore, e le risoluzioni del concilio generale Calcedonense, intendendo difendere palesemente, e con atti crudeli, anzi d'animo efferato, Eutiche. 3 I Neutrali, ossia gli Acefali, che dando voce di volere pacificar tutti proponevano si condannassero gli scritti di Teodoro di Mopsuesta, di Teodoreto di Ciro, e d' Iba di Edessa, alla testa dei quali era Teodoro vescovo di Cesarea di Cappadocia, da cui essendosi frodolosamente, e con animo d' esimere dalla condanna gli errori degli Origenisti, ottenuto da Giustiniano quell'editto, che confessione sua di fede è nominato, e con cui questo principe condannò i tre predetti autori (sentenza, che fu allora, e poi sempre in appresso appellata la condanna dei tre capitoli) molti santi vescovi, e altri, che fautori erano di Nestorio, si levarono contro l'editto imperiale, e fu tanto scompiglio, e turbamento fra i cattolici, che Giustiniano medesimo rimise al giudicio d'un sinodo universale, che fu il generale V, la decisione, se i tre capitoli da esso condannati dovessero pur condannarsi da tutti. Questa confession di sua fede fatta da Giustiniano è quella, di cui parliamo qui sotto al num. 11 più estesamente.

Che gli errori d'Origene difesi al tempo di Giustiniano da molti sieno stati un forte motivo per fare il conc. generale V, oltrecchè è sentenza fondata nelle narrazioni fatte dagli istorici delle molte insolenze, che i monaci Origenisti commisero contro quelli, che non concordavano con essi, è provato da Niceforo Callisto, che nell' ist. eccl. lib. 17. cap. 27, e 28 scrive, che in una sessione di quel concilio si trattò, se dovessero condannarsi varie sentenze d'Origene, e che fu deliberato si pronunciassero

mezzo opportuno d' accordare le dissensioni degli ecclesiastici circa le massime d' Origene, e circa le grandi dispute, che facevansi fra quelli, che sostenevano gli errori d' Eutiche, e quelli, che difendeano l'opinione di Nestorio (altra cagione, per cui è paruto necessario si facesse il detto concilio, e non fu dall' intenzione di questo furbo vescovo di Cesarea l' effetto lontano) che si condannasse, al che lo incitava continuamente, Teodoro di Mopsuesta, il quale avea scritto contro Origene, ed a difesa di Nestorio, non ostante che fosse stato lodato nel concilio generale Calcedonense; propose inoltre lo stesso Teodoro di Cesarea, che fosse condannata come eretica la dottrina da Ibas spiegata nella sua lettera scritta a Marin Persa eretico, quantunque fosse quella nel concilio Calcedonense stata letta; e che finalmente si condannassero gli anatemi scritti in dodici capi da Teodoreto vescovo di Ciro, composti questi dodici

---

nove anatematismi contro nove distinte sue dannabili opinioni, ch'egli riferisce, e sono queste precisamente i nove anatematismi contro Origene, ch' erano stati da Giustiniano non molto prima inseriti nell' editto suo, di cui parlammo al num. 4: è provato da quelle autorità, nelle quali è fondata la prima proposizione della dissertazione fatta da Cristiano Lupo sopra questo conc. generale V, dove egli conchiude anche, che di questa parte degli atti d' esso concilio, in cui era la condanna d' Origene, non ci sono stati trasmessi i foglj per malizia dei suoi aderenti, onde non è intera la copia, che se ne ha nei vecchi ecclesiastici codici; il che si confermerebbe dalla condanna d' Origene restataci nei nove anatematismi, che sono in fine degli atti del concilio all' anatematismo 11. V. Mansio tom. 9 pag. 383: è provato finalmente dal testo del diurno Romano a questo fine addotto da Natal Alessandro ist. eccl. del secolo VI cap. 3 art. 1 § 2 vers. ult. *Po ro non tria dumtaxat capitula*, tom. 5 pag. 396 col. 1, come altresì dalle chiare testimonianze da lui addotte nella dissertazione ivi citata, che è la 16 da lui scritta sopra l' ist eccl. del secolo III art. 1 § 2 tom 3 pag. 704 Che poi la decisione della contesa, ch'era tra i difensori d' Eutiche, che voleano la condanna dei tre capitoli, e i difensori di Nestorio, che difendeano i tre capitoli, sia stata l' oggetto principale preso di mira dal concilio generale V, è palese dalla lettura degli atti d' esso, che sonoci stati conservati.

anatemi contro altrettanti giustissimi anatemi scritti da s. Cirillo; e diceva Teodoro di Cesarea, che corretti in questa forma i decreti del concilio Calcedonense, e gli uni, e gli altri fra i cattolici delle due partite, come quegli anche ch' erano nominati Acefali, ossia divisi dal capo, come spiegò Natal Alessandro (7), ch' erano però della setta di Eutiche nemica del concilio Calcedonense, e che il padre Orsi chiama esitanti, lo avrebbero venerato; per lo che Giustiniano, come Liberato ci assicura (8), volontieri studiava materie ecclesiastiche, e dava editti per esse; e perchè non conobbe la malizia di questo vescovo, il quale volea si facesse contravvenzione agli atti del santo concilio Calcedonense, intanto che si potesse poi dire scemato il pregio de' santi suoi decreti, ed ombreggiata, e velata, anzi diminuita ne' popoli, o detratta la fama del medesimo, e data mala voce ai padri, che v' intervennero, dando vista di volerlo far maggiormente venerare, sotto pretesto ch' era errore de' padri di

---

(7) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo V cap. 3 art. 14 § 5 tom. 5 pag. 97 col. 1 in mezzo.

Orsi ist. eccl. lib. 41 § 8 prima del mezzo, tom. 18 pag. 217.

Che gli Acefali fossero nella loro origine puri, e pretti Eutichiani, e siansi divisi dagli altri nella città d' Alessandria, quando l' Eutichiano loro vescovo Pietro Mongo accettò l' Enotico dell' imp. Zenone, per la quale accettazione non condannava più in palese gli atti del concilio Calcedonense, è provato da Natal Alessandro nel luogo qui sopra addotto, fondato nel testo, che ivi cita di Leonzio *De sectis actione* 5, dove prima del mezzo di quell' azione narra Leonzio quanto abbiam noi succintamente qui mostrato. Vedi la Bibliot. mass. dei padri tom. 9 pag. 667 dal princ. al mezzo. Vivea Leonzio secondo Bellarmino al principio del secolo VI, ed è il luogo di Bellarmino in testa delle opere di Leonzio nella detta Biblioteca: però Binnio ha potuto con ragione chiamargli Eutichiani occulti nel principio della sua nota, di cui citammo il fine al num. 1, e Demarca nella diss. fatta sopra la costituzione di Vigilio, con cui approva questo papa i decreti del conc. generale V. Vedi al § 4, dove li chiama *Propago quædam Eutichianorum*. Mansio tom. 9 pag. 420 in fine.

(8) Liberato: Breviario suo. V. il luogo citato quì sopra al num. 3.

quel concilio l'aver dissimulati gli errori, ch'erano negli scritti di quei tre autori, e fors'anche detto, che chi non gli anatematizzava era sospetto di Nestorianismo, come c'insinua Evagrio (9), e come nota succintamente nel luogo dato al n. 6 Liberato istesso, il quale anche distintamente scrisse, che Teodoro di Cesarea diceva, che la dottrina della lettera d'Iba era pura, e pretta eresia Nestoriana, acconsentì alle instanze di Teodoro, troppo egli leggiermente pieghevole ad accettare la sua proposta, e ad aver fidanza di procacciare pronta pace ai sudditi colla novità suggeritagli, affinchè non sapesse più uscire dal laccio, il quale davanti a' piedi teso gli aveva, ed ai suoi conforti, poichè, com'è detto, Teodoro avea fede presso a lui, pubblicò (10) nell'anno 544 sua

---

(9) Evagrio: ist. lib. 3 cap. 31 in princ. vers. *Sed cum illi Nestorium*, ove spiega, che il primo a chiedere la condanna dei tre autori già più volte mentovati, come atto necessario in chiunque per liberarsi dall'accusa, e dalla condanna di Nestorianismo, fu un certo Xenaia, o Senaia, il quale vivea negli anni dell'imp. Anastasio, e solea dire, che chi non pronunciava l'anatema contro quegli scrittori era Nestoriano. Di questo Senaia parla l'Orsi ist. eccl. lib. 41 § 8 tom. 18 pag. 216

(10) Giustiniano: editto suo, ossia lettera da lui scritta a tutti i popoli fedeli, intitolata *Confessione di Giustiniano*, ove mostra qual'è la sua fede. Essa è in Mansio tom. 9 pag. 538 a 582, le prime parole della quale sono *Scientes quod nihil aliud*. Severino Binnio nella sua nota fatta a questo editto dato col titolo solo di confessione di fede di Giustiniano appiè della lettera 9 di papa Vigilio, detto tom. 9 pag. 44, ha creduto poter affermare, che fu fatto nell'anno 546, al qual anno pure lo riferisce Fleury ist. eccl. lib. 33 § 21 lin. ult., luogo già citato al num. 6, e Natal Alessandro ist. eccl. del secolo VI cap. 3 art. 1 § 1 in princ. al verso *Justinianus redintegrandæ*, tom. 5 pag. 591 in fine della col. 2 lo dice fatto nel 543. Ma Pagio nella nota sua 3 agli annali di Baronio ann. 546, concordando interamente col cardinal Noris nella disserTazione da questo fatta sopra il sinodo generale V, mostra, che Giustiniano fece due confessioni di fede, nelle quali condannò i tre capitoli, e che niuna d'esse fu fatta nel 546; poichè la prima dee credersi del 544, in cui morirono Pietro vescovo di Gerusalemme, ed Efremio vescovo d'Antiochia, i quali ne sottoscrissero una, e questo scritto, o questa confessione di fede di Giustiniano, soggiugne Pagio, che fu sottoscritta da quei due vescovi, e quindi anche pubblicata in quell'anno,

costituzione da Teodoro stesso verisimilmente composta

---

non è quella, che sola ci è stata trasmessa, incominciante *Scientes quod nihil aliud*, perciocchè, come osservò il Noris, si parla in questa del concilio tenuto a Mopsuesta letto nel conc. generale V all'azione 5; onde è evidente che essa fu fatta dopo l'anno 550, cioè nel 551. E che Giustiniano avesse già fatto un altro scritto di questa qualità quando pubblicò dopo essersi tenuto il concilio Mopsuesteno l'altro, che unicamente abbiamo in mano da poter leggere, e che tale scritto anteriore, ossia il primo, in cui condannò Giustiniano i tre capitoli, debba riputarsi fatto precisamente nel 544, è provato ancora dacchè Liberato nel testo da noi citato al num. 6, e Facondo vescovo d'Ermiana al lib. 1 cap. 1 d'una sua opera parlano d'uno scritto, in cui da Giustiniano si condannano i tre capitoli, il quale essi non nominano editto, ma semplicemente scrittura, che dicesi composta dall'imperatore, ed esprimono inoltre, che dello scritto, di cui fanno menzione, ne chiese Giustiniano, e ne ottenne anche con forza la sottoscrizione dai patriarchi, e dai maggiori prelati dell'oriente, il che non avrebb'egli chiesto per un suo scritto, che legge, o editto, o costituzione sua avesse intitolato; e finalmente, prosegue Pagio nella citata sua nota 3, ha provato il cardinal Noris, che Facondo parla di uno scritto di questa qualità, e ci notificò spezialmente, ch'era in esso questa dichiarazione del principe: *Condanno, e scomunico poi chiunque ardisse dire, che questo mio lavoro è fatto per gettar a terra, ed oscurare la fama del concilio Calcedonense*, la qual frase non è nell'editto suddetto, che parla del concilio di Mopsuesta. E' poi evidente che quell'anteriore fosse già fatto nel 544, perchè se Liberato non dice apertamente, che i patriarchi orientali si mostrassero o'tre il dovere inclinati ad accondiscendere in questo a Giustiniano, e non dice che l'abbiano essi sottoscritto senz'averne prima avuto l'assenso dal papa, e dice solo, che quelli fra i vescovi, che lo sottoscrissero, furono arricchiti di favori, e di grazie, e i non consenzienti furono deposti, e mandati in esilio, Facondo narrando distintamente, e spiegando la dignità di quei, che lo segnarono del loro nome, annovera i due vescovi già memorati da Pagio, Pietro di Gerusalemme, ed Efremio d'Antiochia, morti come è detto nel 544.

Si potrebbe anche dire, che Giustiniano abbia fatti due scritti, condannandovi i tre capitoli, uno con lettera circolare ai vescovi, chiedendone da essi l'approvazione, dopo averlo con alquanti consultato prima di pubblicarlo; l'altro con editto, poichè vide il primo essere stato, quantunque mal volontieri, da molti sottoscritto; il che si confermerebbe con un verso della lettera, o biglietto, con cui egli chiamò i vescovi al concilio generale V dell'anno 553, cioè col verso *Nos igitur sequentes sanctos patres* (Mansio tom. 9 pag. 181 al mezzo, luogo, di cui parleremo nuovamente ai numeri 11, e 12), ove dice ai vescovi orientali, che volle saper da essi intorno ai tre capitoli qual era il sentimento loro, il quale egli lodò, poichè conobbe che difendeano la buona fede, e la non buona condannavano. Richerio ist. dei concilj lib. 1 cap. 9 tom. 1 pag. 270 affermò, che pensasse Giustiniano convenirgli usare questa cautela prima di pubblicare alcuna condanna dei tre capitoli, e fondasi in Severino Binnio.

(11), sopra la quale dice egli stesso * averne fatta consultazione con molti vescovi orientali, col titolo di sua confessione di fede; ma questa è perduta, restandone un' altra simile fatta nel 551. In essa dopo d' aver diffusamente trattati molti punti di dogma, condannò (12)

---

(11) Che l' editto, o gli editti della condanna dei tre capitoli pubblicati da Giustiniano siano in gran parte, e forse in tutto opera, e lavoro di Teodoro vescovo di Cesarea, è proposizione detta da Facondo Ermianense a Giustiniano medesimo, quando gli scrisse, che si guardasse dagl' inimici del concilio Calcedonense, che aveangli orrepita la sottoscrizione all' editto dei tre capitoli da essi con malizia, ed arte composto. V. l' opera di Facondo lib. 2 cap. 1 in princ. sino al mezzo, vers. *Unum solum petimus*, Bibliot. massima dei PP. tom. 10 pag. 14 col. 1 prima del mezzo nel qual modo non avrebb' egli parlato, se non fosse stato certissimo, che potea con verità così parlare, come notò l' Orsi ist. eccl. lib. 41 § 9 tom. 18 pag. 220 in fine, ove soggiugne, che fu anche espresso questo da Vigilio nella sentenza data contro il detto Teodoro di Cesarea, nella quale il papa rinfacciagli solo, che in quell' anno ancora, in cui esso scrivea quella sentenza, erano stati condannati a suo arbitrio con pubblici editti i tre capitoli, e sono queste pubblicazioni state fatte in tempo che già si era risoluto fare il conc. generale V. Questa sentenza è data da Mansio all' anno 551, che è l' anno 25 dell' impero di Giustiniano. Vedi la medesima dopo la lettera 16 di Vigilio tom. 9 pag. 58. Puossi anche vedere nel detto tom. 10 della Bibliot. mass. dei padri col. 1 dopo il mezzo il principio del libro di Facondo contro Mociano, ch' era uno dei principali condannatori dei tre capitoli, al vers. *Nam sanctus frater Abba*, ove dice, che Mociano fu amico di Teodoro di Cesarea, per opera del quale fu alla corte di Giustiniano più volte condotto, e questo perchè avesse scritti alcuni capitoli, co' quali si condannavano persone defunte.

* Giustiniano: editto suo già citato al num. 1. Vedi il verso addotto al num. seguente.

(12) Teodoro di Mopsuesta, di cui Giustiniano nella sua lettera citata al num. 1 in secondo luogo, e nella lin. antecedente al vers *Nos igitur sequentes sanctos patres*, dice, che Nestorio fu suo scolare, dopo averlo poco prima chiamato *Doctorem Nestorii*, il qual Giustiniano nell' undecimo degli anatematismi, che si leggono nella sua confessione di fede, che è il primo documento, ove si abbia la condanna dei tre capitoli, di parere del furbo Teodoro vescovo di Cesarea lo condanna poi coi suoi libri alla pena della scommunica. Facondo Ermianense lib. 2 cap. 2 al mezzo della difesa dei tre capitoli dice anch' egli, che Teodoro fu maestro di Nestorio. V. la Bibliot. mass. dei padri tom. 10 pag. 15 col. 2 al mezzo. Lo stesso Giustiniano nella sua confessione di fede, che abbiamo al vers. *Si vero quidam dicunt non oportere* (Mansio tom. 9 pag. 5[illegible] al mezzo) afferma, che non fu scomunicato se non dopo che era già morto, sicchè era defunto nella pace, e co-

Giustiniano Teodoro di Mopsuesta, il quale morì poco avanti che si vedesse corsa la metà del secolo V, e le opere, ed i libri dei due altri sovranominati Iba *, e Teodoreto

---

munione della chiesa, nè si sa sia stato scomunicato se non da Rabula vescovo di Edessa antecessore d'Iba, di cui parlerem qui appresso, ed anche dopo sua morte, come Iba medesimo ha scritto nella sua lettera diretta a Marim Persa, ove incolpa il proprio antecessore di tirannia, perchè abbia mostrato animo crudele contro Teodoro di Mopsuesta scomunicandolo già defunto. V. il verso di questa lettera *Multi autem ante oculos non habentes*, Mansio tom. 7 pag. 246 dal mezzo al fine. Di lui parlando il cardinal Noris nella sua storia Pelagiana lib. 2 cap. 4 vers. *Sedente Antiochiæ*, insegna che dee credersi morto circa l'anno 427; e veramente nell'intitolazione del concilio tenuto in Mopsuesta, di cui si lessero gli atti nel conc. generale V, è scritto che fu tenuto quel concilio nel 550 intorno a cento anni poichè era morto vescovo di quella città Teodoro. V. Mansio tom. 9 pag. 149 al mezzo. Negli atti poi di questo concilio stato ordinato da Giustiniano, perchè volea sapere, se il nome di questo vescovo era scritto nei cataloghi dei vescovi di Mopsuesta, o se n'era stato cancellato, leggonsi molte attestazioni d'ottuagenarj, e settuagenarj, i quali giurarono di non aver mai udito il nome di Teodoro antico loro vescovo (e dicono antico, perchè negli ultimi anni prossimi a quel tempo ne avevano avuto un altro dello stesso nome) qualora si leggevano i diptici, ossia i cataloghi dei nomi dei vescovi. Mansio tom. 9 pag. 279 dal mezzo al fin., e seg. Finalmente Sozomeno ist. eccl. lib. 8 cap. 2 al verso *Sed ex sodalibus suis ex schola Libanii* nota, che Teodoro di Mopsuesta era stato compagno, e condiscepolo di s. Gio. Grisostomo.

* Iba vescovo di Edessa, difensore di Nestorio, come lo mostra la sua famosa lettera a Marim Persa, fu anche per questa lettera da Giustiniano nella sua confessione di fede incolpato, e condannato nell'anatema 13, Mansio tom. 9 pag. 563 al mezzo, e scomunicato chiunque lodasse qualunque capitolo di tale lettera. Egli non ebbe, come Teodoro di Mopsuesta, la sorte così propizia durante la sua vita, che solo a' tempi di Giustiniano venisse chiamato in giudicio sul sospetto che le sue sentenze fossero dirette a difendere l'eresia Nestoriana, ma fu accusato da quattro dei suoi cherici a Domno patriarca di Antiochia, e dipoi subito a Teodosio II, e a Flaviano patriarca di Costantinopoli, onde Teodosio fece ordinare, che i tre vescovi Fozio di Tiro, Eustazio di Berito, e Uranio d'Imeria giudicassero se Iba fosse reo di Nestorianismo, ed altresì della bestemmia appostagli da quei cherici d'aver detto, che non invidiava Cristo fatto Dio. Essendosi però dagli accusatori prodotti testimonj loro collegati, e coabitanti con essi in una stessa casa, e perciò non degni di fede in giudicio, ed avendo Iba provato coll'attestazione del suo clero di Edessa, che non avea pronunciata simile bestemmia, e mostrando tener fede buona con anatematizzare Nestorio, e promettere di ciò far nuovamente in Edessa, venne dal sinodo

Teodoreto di Ciro *, scrittori questi due ultimi, li quali furono rimandati ai loro vescovadi dal concilio Calcedonense, dopo però che chiaramente, e nel concilio medesimo ebbero sottoscritta la condanna di Nestorio, ed aveano avuta pace questi due dalla chiesa in quel concilio adunata, ed erano morti tutti tre in comunione co' fedeli; e circa Iba particolarmente fu veduto, che accusato da varj suoi cherici di eresia Nestoriana nel 448 due volte, prima a Tiro, indi a Berito, era sempre stato trovato buon cattolico. Giustiniano mandò quest' editto, cioè il primo, ch' ei fece nel 544, a tutt' i patriarchi,

---

tenuto prima a Tiro, indi a Berito dai vescovi suddetti nei giorni precedenti la Pasqua dell' anno 449 dichiarato innocente, e fece nel sabbato santo, e nei dì di Pasqua nella propria chiesa le funzioni, e gli uffizj a vescovo spettanti. V. questa succinta relazione in Pagio alle note 9, 10, e 11 agli annali di Baronio anno 448. Mansio per altro, come già si disse all' art. 1 § 3 num. 177, pensa sia stato fatto questo giudizio nel 448. Fu di poi Iba dai fautori d' Eutiche nuovamente accusato, e deposto dal suo vescovado nel conciliabolo Efesino, quantunque fosse assente, e lontano da Efeso quaranta giornate di viaggio durante esso conciliabolo, e sia poi stato tenuto prigione, com' egli medesimo disse al concilio generale Calcedonense del 451. (V. Mansio tom. 7 pag. 195 in princ., e 203 linee ult., e 204 princ.); nel qual santo concilio essendosi egli richiamato, ed avendo ottenuto nuovo giudizio, nelle azioni 9, e 10. (Mansio tom. 7 pag. 194 ad 270) lettesi tutte le accusazioni dategli, per le quali si erano tenute le sessioni dai tre vescovi prima in Tiro, poscia in Berito, e letti pure tutti gli atti in quelle sessioni fatti, e così pure la lettera scritta a Marim Persa allegata in prova della falsa di lui credenza, poichè ebbe qui nuovamente, come avea fatto in Tiro, e Berito, acconsentito che dovesse da tutti aversi per iscomunicato Nestorio, venne dichiarato dai padri legittimo vescovo, e buon cattolico.

* Teodoreto vescovo di Ciro fu da Giustiniano scomunicato nell' anatematismo 12 della sua confessione sopracitata. Delle qualità degli avvenimenti di Teodoreto, e dei suoi casi non parleremo più qui, avendone parlato diffusamente al § 1 num. 57, e 59 di questo medesimo art. 2; se non che dobbiam notare, che ha egli nella sess. 8. del concilio Calcedonense ad instanza dei padri apertamente scomunicato Nestorio, e perciò al giudizio d'essi fu trovato degno di ritornar alla sua chiesa, che lo dovea ricevere, perchè era pastore ortodosso. Mansio tom. 7 pag. 190 al mezzo.

acciò lo sottoscrivessero, e n' ebbero gli ubbidienti, e i disubbidienti chi premj, chi gravi pene a larga misura, e subitamente ciascuno; motivo questo, per cui Liberato, il qual ne fa fede nell' istesso luogo, cioè nel fine del passo da noi dato al n. 6, ci avvisa, che Teodoro di Cesarea istesso diceva, ch' egli, e Pelagio pel fuoco, che aveano acceso in Costantinopoli, meritavano d' esser bruciati vivi. Queste tre condannazioni fatte da Giustiniano furono chiamate i tre capitoli, che secondo il suo massimo consigliere in questo negozio Teodoro di Cesarea doveano sottoscriversi da tutti, com' è provato col testo di Liberato dato al n. 9.

Questa sentenza imperiale fu di scandalo universale a tutto il mondo, e per essa fu nuovo, e grave rumore, e furono grandissimi movimenti per la molta varianza delle opinioni degli uomini nella chiesa sopra l' approvazione di questi tre capitoli (13), alla quale si oppose sì vivamente Stefano allora legato del papa a Costantinopoli, che condannò * Menna arcivescovo di questa città, perchè sottoscrisse la legge di Giustiniano senza consentimento di lui, che sta nella sedia apostolica radice, e madre della chiesa di Cristo, quantunque l' avesse sottoscritta col patto, che gli sarebbe restituito il suo chirografo, e si avesse per non data la sua approvazione, se il papa Vigilio stimasse riprovarla. Perciò Giustiniano

(13) Vedi l'istoria del cardinal Orsi lib. 41 § 10 tom. 18 pag. 222 dal mezzo, e 223, locchè è confermato da Facondo Ermianense lib. 4 cap. 3 della sua opera intitolata *Pro defensione trium capitulorum concilii Calcedonensis libri XII.* Il testo da noi citato è nella Biblioteca massima dei padri tom. 10 pag. 34 col. 2 in fin., e pag. 35 col. 1. Vedi anche Natal. Aless. ist. eccl. del secolo V cap. 3 art. 1 § 1 prima del mezzo, tom. 5 pag. 392 col. 1.

* Facondo vescovo Ermianense: opera sopracitata lib. 4 cap. 4 in princ,

chiamò a Costantinopoli il papa Vigilio, affinchè si potesse decidere legittimamente questa querela, il quale da prima della condanna dei tre capitoli ripigliò forte * gli orientali, e ad essi diede contro non rade volte apertamente (14); sicchè con ragione intorno a quella confessione di fede da Giustiniano bandita notò Fleury *,

---

(14) Fleury ist. eccl. lib. 33, ove dopo avere spiegato nei §§ 21, e 22 con quanti contrarj argomenti si quistionasse sopra i tre capitoli, ai §§ 24, e 26 narra, che fu chiamato a Costantinopoli papa Vigilio da Giustiniano. Giungasi Facondo opera suddetta lib. 4 cap. 3. Ma l'istesso Facondo circa il mezzo della prefazion sua a quest'opera, ed al verso *Adductus est Romanus episcopus* dice più espressamente, che fu costretto per quest'affare Vigilio andar a Costantinopoli; e lo scrisse Procopio *de bello Gotico* lib. 3 cap. 16 princ. (V. *Rerum Ital. scriptores* tom. 1 part. 1 pag. 314 al mezzo), e così il P. Orsi ist. eccl. lib. 41 cap. 14, che volea Giustiniano si decidesse la questione dei tre capitoli col voto del papa. Che poi Giustiniano abbia cercato con ogni industria ottenerne dal papa la condanna, è letteralmente dichiarato da Facondo nell'opera suddetta lib. 2 cap. 6 in princ., e poco più sotto al vers. *Et tamen isti qui Romanum*.

Fleury dice partito Vigilio di Roma per andar a Costantinopoli, narrando i fatti accaduti nel fine dell' anno 546, e perchè fece qualche dimora in Sicilia, narra che giunse alla città imperiale ai 25 del gennajo del 547. Più chiaramente Natal Aless. al luogo citato nel num. antecedente dice partito di Roma Vigilio nel 545, che stette in Sicilia un anno intero, e che giunse a Costantinopoli ai 25 gennajo del 547. Parla di questo l'Orsi nell' ist. eccl. lib. 41 § 15 al mezzo al verso *Anzi tenendosi comunemente*, cit. tom. 8 pag. 234, e 235. Vedasi anche del viaggio di papa Vigilio a Costantinopoli il principio della lettera del clero Romano ai legati, che i Francesi colà mandavano quand'era più acceso il rumor nato dai tre capitoli, al verso *Et propterea audientes*, Mansio tom. 10 pag. 151 in fine, ove dicono ch'eran sei anni che Vigilio era ito a Costantinopoli; circa la qual frase Sirmondo, che pensò anch'esso fosse giunto colà quel papa in principio dell'anno 547, pose che debba dirsi questa lettera scritta nel 552. Vedi la sua nota ad essa lettera in Mansio tom. 9 pag. 156. Ma Pagio nelle sue note 16, e 17 agli annali di Baronio anno 551 sostiene, che fu scritta nel 551 con molti argomenti, poichè in quest' anno s'intende anche detta con verità la detta frase dal clero Romano, mentre se non è questo il sesto anno dal dì che giunse Vigilio a Costantinopoli, sarà certo il sesto da quello della sua partita di Roma, colla quale si può intendere indicato quello, che dice il clero, ch'erano già sei anni che Vigilio era ito a Costantinopoli.

* Fleury ist. eccl. cit. lib. 33 § 21 lin. penult.

qu'elle est plutôt une instruction, *qu'une loi*, essendo anche senza data, e diremo noi scritta ancora senza che sia intimata pena ai disobbedienti, cioè senza quel decreto essenziale alle leggi civili, che sanzione si chiama, ivi leggendosi unicamente in fine, che prenderà Dio vendetta contro di quello, che contrarierà a questo suo editto, il giudizio eterno del quale, dic' egli, serbo io a questi, quasi a chi ha il nome di cristiano unicamente questo nome a giudizio di Giustiniano basti, perchè non si debba per via di giustizia dannare, ma sì riputare dagli uomini vero, e fedele membro della chiesa, anche senza rettitudine, e debbansi nel mondo sostenere pazientemente i difetti, ed essere impuniti quì in terra, temuta solo da chi non s' emenda, perseverando in ciò che è peccato, quella irrevocabile, e severa giustizia, che farà Iddio a ciascheduno quando sarà di questa vita mortale sbandito. Li dispareri in quest' occasione non erano intorno ad alcun punto di fede, come fu già osservato dagli storici, che sono usati di dirlo, perchè e Pelagio I nel 556 (15), e s. Gregorio Magno affermarono essi, che non si è fatta intorno ai tre capitoli esaminazione per sapere qual fosse la vera legge di credenza, che si

(15) Pelagio I, che fu legato della corte Romana a Costantinopoli poco prima del concilio generale V, come già è stato detto: lettera sua a Childeberto re di Francia, che fra le lettere d' esso pontefice è la decima, Secondo la nota di Pagio è del 556. Vedine il principio in Mansio tom. 9 pag. 722 al mezzo, e 723 dal mezzo al fine. Ed era Pelagio ancora a Costantinopoli con papa Vigilio. a cui poscia succedette, quando già tenevansi le assemblee del concilio, avendo egli sottoscritto il decreto di Vigilio ai 14 maggio del 553. Mansio tom. 9 pag. 106 in fine; e si sa che la sessione 5 fu fatta ai 17 dello stesso mese. Vedi la nota 9 fatta da Mansio sopra la data, che leggesi negli atti di questa sessione nel detto tomo 9 pag. 229 in fin., e vedasi Fleury ist. eccl. lib. 33 § 46 in fine, e 77 in princ, tom. 7 pag. 476 in fin., e 477. in princ.

S. Gregorio Magno epist. 51 lib. 2 secondo i Maurini. V. il fine del primo verso d' essa.

dovesse dare ai popoli. Fleury *, Baronio *2, Natal Alessandro *3, Severino Binnio *4, ed altri pronunciano, che questione era, se fosse laudevole il fatto di quelli, che chiamavano, e sostenevano, che si dovesse pronunciare scomunica de' tre capitoli, e che non si disputava, se non fossero soggetto di condanna gli errori di Teodoro di Mopsuesta, di Teodoreto, o d' Iba, ma unicamente cioè se di fatto, poichè sovra la ragione della santa fede tra i discordanti non era lite alcuna, si dovessero pronunciare le tre sovra mentovate condanne, che avea decretate Giustiniano. Si trattava però secondo Natal Alessandro di un punto di fatto dottrinale alla conservazione

---

* Fleury ist. eccl. lib. 33 §§ 25, e 26, e §§ 31 a 36.

*2 Baronio annal. eccles. all'anno 546 §§ 38, 39, e 40, ove nota, che quei medesimi, i quali non voleano condannare i tre capitoli fra i cattolici (che dei Nestoriani, i quali per difesa della loro setta difendeano anche gli autori in quelli nominati, non curiamo parlare, poichè delle loro ragioni a difesa dei tre capitoli non si trattò nel concilio generale V), detestavano al pari dei condannatori gli errori Nestoriani difesi da Teodoro di Mopsuesta, Teodoreto, ed Iba nei loro libri; laonde non faceasi questione se alcuna proposizione fosse eretica, o no, ma intendimento era dei difensori dei tre capitoli, che contro la fama delle tre suddette persone morte nella comunione pacifica della chiesa non dovesse pronunciarsi sentenza di scomunica, poichè se state fossero ancora in vita, avvisate degli errori, che avean dettati, gli avrebbero verisimilmente corretti; e quindi, conchiude Baronio, questo non era un dubbio, per cui si possa dire aver alcuno peccato, quantunque fossero di contrario parere i difensori, e i condannatori dei capitoli, i primi dei quali ebbero un tempo Vigilio papa dal canto loro, e allora solamente mostraronsi peccatori, quando al giudizio della chiesa universale, la quale condannò chiaramente i capitoli, non vollero uniformarsi. Vedasi anche il § 31 dei detti annali all'anno 547, dove ripete lo stesso, e cita s. Gregorio Magno.

*3 Natal Aless. ist. eccl del secolo VI dissert. 5 in fine al vers. *Objicies ecclesiæ judicium in meri facti quæstionibus*, tom. 5 pag. 522 col. 2 al mezzo, ed ist. eccl. del secolo V dissert. 14 circa il mezzo al vers. *Objicies secundo: non tenebatur Theodoretus*, tom. 5 pag. 259 col. 2.

*4 Binnio Severino: nota sua sopra la confessione di fede, ossia la condanna dei tre capitoli pubblicata da Giustiniano, data da Mansio dopo la lettera 9 di Vigilio papa, come si è detto al num. 10. Vedi Mansio tom. 9 pag. 44.

della chiesa di Dio così essenziale, che il giudizio dato dappoi dalla chiesa universale dee tenersi dettato dallo Spirito Santo, e giudizio infallibile, che trattavasi di questione di fatto sì, ma connessa col dogma. Circa questa questione papa Vigilio con intenzione di sedare gli animi dei troppo accesi diede un giudizio in un sinodo tenuto in Costantinopoli col consiglio, e voto di varj vescovi, e fors'anche d'una parte del proprio suo clero, che in questo tempo erano molti Italiani (16) in Costantinopoli, il quale fu da lui chiamato (17) giudicato, in cui condannò anch'esso i tre capitoli, detto,

(16) Concilio tenuto in Costantinopoli da papa Vigilio coi vescovi, che v'erano allora, i quali, secondo Facondo Ermianense nello scritto contro Mociano dal vers. *Ut autem noveritis*, furono settanta, e fra questi afferma Baronio all'anno 550 § 15 esservi stati parecchi Italiani, e lo dice Binnio in due luoghi, e in due sue note date da Mansio tom. 9 pag. 50, come altresì lo stesso Vigilio nella sentenza di condanna data contro Teodoro di Cesarea al vers. *Illud quoque magnopere*. Mansio ivi pag. 59 al giusto mezzo. Pagio nella nota 8 agli annali di Baronio anno 547 dice fatto questo concilio nel 548, il quale anche secondo Facondo fu tenuto quando non avea ancora il papa dichiarato pubblicamente (e ciò si prova col testo contro Mociano seguente al già citato, ove dicesi, che il papa cercò di tener nascosto ch'egli volea condannare i tre capitoli, come fece poi col suo giudicato) ma avea però secretamente, e con suo giuramento promesso all'imperatore, e all'imperatrice Teodora di condannar essi capitoli, secondo che si ha pure da due sue lettere inviate a questi principi, perchè fossero certi del suo animo, le quali si trovano negli atti del concilio generale V all'azione 7 innanzi all'inserzione ivi fatta della condanna di Rustico. Mansio cit. tom. 9 pag. 351. Vedi narrato il concilio tenuto da Vigilio ai luoghi sopracitati dell'opera di Facondo Ermianense contro Mociano, testi dati da Baronio al detto anno 557 §§ 36, e 37, ai quali giungansi i due testi dell'istess' opera dati da Pagio nella citata sua nota 8, e dall'Orsi ist. eccl. lib. 41 § 25.

Che Vigilio sentisse in questo tempo il voto anche dei suoi Italiani, consta dal suo constituto, ove ne sono sottoscritti tre, ed erano già stati condannati Rustico, e Sebastiano.

(17) Vigilio: giudicato suo, ossia scritto da lui dato a Menna, il quale fu tosto pubblicato in Costantinopoli, con cui per sola condiscendenza (V. Demarca *de Vigilii decreto pro confirmatione quintæ synodi*) condannò i tre capitoli, e del quale non abbiamo alcuna copia, ma soltanto la citazione in varj autentici documenti, che per brevità si tralasciano. Questo giu-

che non dovesse intendersi perciò da lui derogato in menoma maniera all'autorità del concilio Calcedonense, e che nessuno dovesse più in avvenire disputare dei medesimi; voto, per cui dolevansi e Giustiniano, e i vescovi della sua partita, perchè il papa avea intanto proibito, che si parlasse di questa questione, ondechè fu costretto chiamare da Giustiniano gli fosse restituito questo suo giudizio, ch'ei si ritenne, e di poi trasse patto con Giustiniano medesimo, che si dovesse fare per questa questione concilio generale (18), nell'esame della quale non si sarebbe potuto aver riguardo a quanto fino a quell'ora era stato fatto nella causa dei tre capitoli, e

---

dicato di Vigilio è riferito all'anno 548 da Fleury lib. 33 § 26 tom. 7 pag. 430 in fine, da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 3 art. 1 § 1 al verso *Anno Christi 548 obtinuit*, tom. 5 pag. 342 col. 2 prima del mezzo, dall'Orsi lib. 41 § 28 tom. 18 pag. 257, e da Pagin fondato in Sirmondo, e nel cardinal Noris nella nota sua 9 agli annali di Baronio anno 547. Questo scritto dispiacque agli inimici dei tre capitoli per la clausula, che diciamo appostavi in favore dell'autorità del concilio Calcedonense, e pel divieto fattovi di più parlare di quella disputa, e così mal comportarono d'essere stati condannati dal papa i numerosi difensori d'essi capitoli, fra i quali contavansi tutti i vescovi dell'Africa, dell'Illirio, e della Dalmazia, che perciò si separarono dalla di lui comunione. Egli venne abbandonato eziandio da due dei più confidenti suoi diaconi, Rustico, e Sebastiano, che scrissero nelle provincie, che Vigilio si era dichiarato contro il concilio di Calcedonia, onde contro di loro egli pronunziò poi quella sentenza, che in Mansio si legge.

(18) Lettera dei cherici d'Italia ai legati dei Francesi, che andavano a Costantinopoli, circa la metà di essa. Mansio tom. 9 pag. 153 al mezzo. Vedasi anche nel tomo stesso pag. 59 prima del mezzo la sentenza data da Vigilio contro Teodoro di Cesarea al vers. *Post hæc autem cum te a præsumptione*. Vedasi pure ivi pag. 187 in fine il verso *His autem & subscripsimus* della lettera, che Vigilio scrisse ad Eutiche vescovo di Costantinopoli successore di Menna, di cui Fleury narra la morte ist. eccl. lib. 33 § 41 in princ. tom. 7 pag. 460 in fin. all'anno 552. Questa lettera ha la data del gennajo dell'anno 27 dell'imperio di Giustiniano, e del 12 dopo il consolato di Basilio, che è l'anno 553, ed è inserita in fine della collezione prima del concilio generale V, la quale fu tenuta ai 4 di maggio dell'istesso anno. Vedi finalmente un altro scritto di papa Vigilio nominato *Constituto*, di cui parliamo al num. 24 al principio d'esso, vers. *His igitur dispositis*. Mansio tom. 9 pag. 64 dal mezzo al fine.

che inoltre niuna novità si farebbe sino alla decisione del sinodo. Sicchè non disprezzò mai questo principe, sebbene in questo mezzo que' vescovi orientali, che in prima posta ogni diligenza, od arte per confortarlo veementemente a dar favore ai mantenitori della deliberazione della condanna dei tre capitoli, e dipoi senz' avere a studiare viveano disposti a secondar sempre i suoi più accesi pensieri, carezzava egli più che il papa, nè recossi mai per propria inclinazione a mala parte la giuridizione, e l' autorità della chiesa, o quella d'alcun vescovo, non che disprezzasse quella de' concilj generali, nè potea esser notato di malvolere contro ai vescovi Italiani; pure (e che si potrebbe altro credere?) come bisogna che spesso eziandio dai savj si dimostrino segni della debolezza dell' intelletto umano, o l' amicizia grande, ch' egli avea con Teodoro * vescovo di Cesarea, che il movesse, o forse parole, che l' inimico comune degli uomini sopra la lingua d' innumerabili vescovi orientali poneva, che sel facessero, fuor di sua natura nimichevolmente trattò *2 e

* Il cardinal Orsi nell' ist. eccl. lib. 41 § 8 al vers. *Oltre le accennate*, tom. 18 pag. 218 narra le arti di Teodoro di Cesarea per ottenere da Giustiniano, che con autorità sua si condannassero i tre capitoli, com' egli fece col suo celebre editto. Vedi anche tutto il § 9 già citato al num. 11, come pure il testo di Facondo ivi notato.

*2 Che Ginstiniano dai vescovi dell' oriente cercasse parte con isperienze di temporal bene, parte con minacce l' approvazione del suo editto, apparisce da quanto si legge nell' Orsi luogo citato § 10 vers. *Per queste, ed altre* pag. 323. Giungasi il § 15 vers. *Divolgatasi*, e i §§ 55, e 56. Che avesse anche avuto consiglio di necessitare alla sottoscrizione del medesimo editto i vescovi d' occidente, che negavano poter ciò fare, lo scrisse lo stesso autore al luogo citato in più §§. Fleury ist. eccl. lib. 33 § 37 tomo 7 pag. 451, e segg. ha dichiarate, e descritte le violenze, che dagli uffiziali dell' imperatore furon fatte tanto a Vigilio, quanto a Dacio vescovo di Milano, e agli altri Italiani, ch' erano in Costantinopoli uniti coi medesimi, quando e Teodoro di Cesarea, e gl' intimi suoi, e fautori della condanna dei tre capitoli incitavano a loro potere quel principe ad esigere la condanna medesima da quegli Italiani.

e il papa, quando mostrava di non udir con allegro animo la proposta della detta condannagione, e Dacio vescovo di Milano, ch' era allora in Costantinopoli, e similmente tutti quelli, che teneano dalla parte di questi.

Che al consiglio de' prelati è chiaro, ch' ei vivea sottomesso nel deliberare le imprese sacro-morali, dal fatto solo degli stessi tre capitoli, contro de' quali s' ei pronunciò sentenza definitiva, può dalla sola lettura della medesima chiunque esser convinto, ch' egli non la fece di proprio arbitrio, ma seguitato il parere con molto studio datogli, se non da moltissimi, da alquanti de' prelati suoi orientali, ognuno de' quali si credeva, che fosse nella legge cattolica un gran maestro; e verisimilmente fu animato Giustiniano a venire al detto accordo col papa Vigilio dall' esempio di somma virtù da esso datogli, che pubblicamente, come si è detto, ripigliò il suo giudicato con risoluzione, che sul punto in esso trattato, non ostante il medesimo, dovesse la chiesa universale liberamente deliberare, come fece nel concilio generale V Costantinopolitano II nell' anno 553 (19), con-

(19) Concilio generale V Costantinopolitano II tenuto nell' anno 553, la prima sessione del quale fu fatta ai 4 di maggio, e l' ottava, ossia ultima ai 2 di giugno. Vedasi la condanna, ch' è stata pronunciata due volte in quest' ultima sessione contro i tre capitoli, cioè contro la persona, e il nome di Teodoro di Mopsuesta, e contro i suoi scritti, e contro gli scritti di Teodoreto contrarj alla buona fede, e contro la lettera d' Iba inviata a Marim Persa. In primo luogo fu pronunciata questa sentenza laconicamente col penultimo membro degli atti di quest' ottava sessione alle parole: *Repetitis igitur omnibus*. Mansio tom. 9 pag. 375 dopo il mezzo, e 376. Indi dettosi dai PP, che voleano in più canoni spiegare le verità, che aveano chiarite nel sinodo, scrissero in quattordici capi sentenza di scomunica contro chi difendesse le opinioni, ch' essi condannavano, ove al can. 11 scomunicasi chiunque non tenesse per iscomunicato tanto Ario, Eunomio, Macedonio, Apollinare, Nestorio, Eutiche, quanto Origene, e i suoi cattivi scritti; e nei canoni 12, 13, e 14 si scomunicano Teodoro di Mopsuesta, varj scritti di Teodoreto, e la detta lettera d' Iba. Mans. tom. 9

dannati i tre capitoli, cioè dichiarato scomunicato Teodoro di Mopsuesta, e i pessimi suoi libri per le molte eresie scritte in essi, e dichiarato eretico chi difendesse per buoni gli scritti di Teodoreto fatti contro s. Cirillo, ed a difesa di Teodòro, e di Nestoriò, e così chi lodasse la lettera d'Iba scritta a Marim Persa. Ma che non abbia mai avuto coraggio Giustiniano di decidere questioni di materie ecclesiastiche, salvo dove ne avesse avuto voto dai vescovi, al giudizio de' quali si rivolgeva, piuttosto ch'egli volesse colle sue leggi sottometterli al suo parere, si scorge in un testo di Procopio (20), il quale quantunque dei tre capitoli non parli, nè della confessione suddetta di fede fatta da Giustiniano, perch' egli lo servì come prefetto di Costantinopoli, e che dal titolo solo, ch' egli dà alla sua istoria, che la chiama istoria de' suoi tempi, o della guerra de' Goti, mostra,

---

pag. 383 a 388. E deesi avvertire, che in questi quattordici capi, ed in ciascuno d'essi il concilio ha condannati gl' istessi sentimenti, e le istesse opinioni, che condannò Giustiniano nel suo editto chiamato confessione di fede da noi qui sopra citato al num. 10, se non che Giustiniano divise la materia in soli 13 capi, e il concilio ridusse in due capi il solo capo 10 dell' editto; e soventi usò il concilio le parole medesime, che usò l'imperatore, e nei tre ultimi capi è poi interissima conformità tra i decreti del concilio, e quelli della legge imperiale, che è in Mans. tom. 9 pag. 558 linee ult. a pag. 563.

Intorno a questi tre capitoli vedasene la condanna confermata da s. Gregorio Magno nella sua lettera 35 del libro 1 nel passo, che è dato fedelmente da Graziano, se solo si considera la nota dei correttori Romani, al can. 2 dist. 16 ivi § 1.

(20) Procopio *de bello Gothico* lib. 3 cap. 32 prima del mezzo. V. il vers. *At nemo in quo aliquantum*. Quest' autore è dato nella collezione Muratoriana *Rerum Italicarum &c.*, e il passo, che citiamo, è ivi a pag. 327 col. 1 al mezzo della par. 1 del tomo 1. Ha un altro consimil passo al cap. 35 circa il mezzo al vers. *At imperator se Italiæ* pag ivi 330 col. 2 al mezzo.

Che Procopio sia stato senatore a Costantinopoli, ed abbia anche servito Belisario in qualità di secretario nelle guerre, e che dal 542 finchè morì nel 562 abbia sempre dimorato in quella città, è provato dal signor Cave nella sua storia letteraria al trattato del secolo degli Eutichiani anno 527 verbo *Procopius* tom. 1 pag. 510 col. 1.

che vivea nel secolo VI, sopra i costumi di questo principe, benchè dica ancora fatti, che pajano oltre ogni maniera nuovi in corte, merita intera credenza. Questo testo Fleury * fedelmente ha voltato così: *le même Procope fait ainsi parler un nommé Arsace, qui conspiroit contre l'empereur; il est toujours sans gardes assis en un cabinet bien avant dans la nuit avec les plus vieux évêques feuilletant les livres des chrétiens par une curiosité insatiable.* Del qual principe Procopio istesso (21) in un altro luogo scrive, ch'era sua consolazione studiare la natura di Dio; e da altri autori sappiamo (22), che Giustiniano era contento di sapere la teologia, e di aver fama di dottore in essa, ondechè compose varj libri per la fede, e può ragionevolmente credersi, ch'egli non era comandatore di queste materie per la sua qualità di re, ma di teologo, e de' teologi intimo e socio, e partigiano; che è pure ciò, che Liberato scrive di lui nel luogo da noi dato qui sovra al n. 8.

Desiderava al sommo Giustiniano col giudizio della chiesa universale aver anche quello in particolare del papa Vigilio intorno al punto dei tre capitoli; lo che consta e dalla venuta di Vigilio a Costantinopoli, di cui sopra al n. 14, in che ei fece il piacere di Giustiniano medesimo, e dallo scritto suo chiamato giudicato, di cui al

* Fleury ist. eccl. lib. 33 § 34 tom. 7 pag. 448.

(21) Procopio: istoria arcana anecdota cap. 18 verso il fine vers. *Fuit & Chosroes*. Vedi la collezione intitolata *Istoria Bizantina* tom. 2 pag. 316 nel mezzo.

(22) Vedansi i molti testi di parecchi autori tutti unitamente citati da Alemanio Nicolao nella sua nota istorica fatta al luogo dell'istoria arcana testè addotto. Ist. Bizant. detto tom. 2 pag. 371 dal mezzo al fine della col. 1, e col. 2, ove fra gli altri testi notabili cita il dottore di s. chiesa s. Isidoro Ispalense, che visse nel secolo seguente a quello di Giustiniano, nel libro *de viris illustribus*, ivi cap. 31. Vedi le opere d'esso santo a me tom. 1 pag. 784 col. 2 in fine.

n. 17, e dall' altro nominato constituto da esso Vigilio mandato a Giustiniano, di cui al num 24, ed è dimostrato dalla lettera diretta al papa (23) dal concilio di Mopsuesta, che d' ordine di Giustiniano si fece antecedentemente al concilio generale, per chiarire se nei diptici, ossia indici de' vescovi della chiesa suddetta, ov' era anticamente stato vescovo Teodoro, vi fosse il suo nome, o se era stato cancellato, il che si provò colla deposizione de' sacerdoti vecchissimi. In questa lettera i vescovi gli protestano, che lo informano degli atti del loro concilio, a motivo che l' imperatore comandò fossero a lui notificati, il quale usa il primo e maggior uffizio sacerdotale dinanzi a Dio, com' è conveniente si faccia d' ogni atto, per cui non abbia più stato fermo la chiesa, e spiegano i fatti avvenuti nella loro chiesa per Teodoro di Mopsuesta. E comecchè non abbia voluto Vigilio * assistere alle sessioni del concilio

---

(23) Concilio di Mopsuesta: lettera sua scritta d'ordine di Giustiniano a Vigilio, notificandogli il negozio trattato nel sinodo, che Mansio insegna essersi tenuto nel 550. V. Mansio tom. 9 pag. 150 al mezzo. Questa lettera, perchè fu letta nella sessione 5 del conc. generale V, è poi in Mansio all' istesso tom. 9 pag. 288, e 289.

Che poi Vigilio non abbia voluto assistere alle sessioni del conc. generale V, perchè dei vescovi Italiani, ossia occidentali venuti al concilio in Costantinopoli non erano ancor altrettanti quanti erano gli orientali, lo dice egli medesimo nel suo scritto nominato *Constituto* in princ. al vers. *Ideoque cum fratres*, Mansio tom. 9 pag. 65 in princ.

* Vigilio: risposta sua data ai messi, che il concilio generale V gli mandò per invitarlo a venir con essi all' assemblea ecclesiastica generale. Vedasi la sess. 2 in princ. al vers. *Ille vero respondit non posse*, Mansio tom. 9 pag. 195 lin. 4 col. 1. Ed anche il principio della collezione, ossia sessione 8, ed ultima, ove si mostra, che nè in questa, nè in alcuna delle antecedenti non fu in concilio il papa, di cui narrano ivi i vescovi con quanta sollecitudine l' abbiano pregato di portarvisi, e non dicono che siavi andato, ma immediatamente soggiungono, che seguendo l' esempio degli apostoli, e degli antichi ss. Padri hanno essi esaminati, e decisi i dubbi, e i punti, sopra i quali erano dispareri fra loro. V. il verso di questa sessione *Et quia contigit* con li tre seguenti, Mansio tom. 9 pag. 369, e 370.

generale V, perchè non aveano potuto in quel tempo venire a Costantinopoli tanti vescovi occidentali, che agguagliassero il numero degli orientali ivi pervenuti, tuttavia mandò a Giustiniano pendente il concilio in uno scritto chiamato *constitutum* quello, che dei tre capitoli gli parea, e dichiarò, che per questa cagione mandava a lui quella scritta, che Teodoro decurione del palazzo per suo nome gliela chiese, e che poi anche per altri suoi messi era stato certificato, ch' esso desiderava, ch' egli nuovamente la giustizia di questa causa considerasse, e decidesse, e fosse indi pronto a mandargli alcuno apportatore della sua deliberazione (24). Quivi circa la let-

---

(24) Vigilio: constituto suo, ossia scritto, in cui egli manda all' imp. Giustiniano la sentenza sopra la questione dei tre capitoli, che ha la data dei 14 maggio dell' anno 553, come è detto sopra al num. 15, quando si faceano ancora sessioni per questo dai PP. nel conc. generale V adunati, e non aveano ancora pronunciato alcun decreto. Veggasi al princ. d' esso il verso *Ideoque cum fratres*, ove anche spiega ch' esso non fu al concilio sino a quell' ora. Mansio tom. 9 pag. 63 in princ. La sentenza poi della condanna dei tre capitoli data qui dal papa è concepita come siegue. Dice egli non aver cuore di scomunicar Teodoro di Mopsuesta, nè altri che sia morto, ed abbia conseguentemente avuto finale giudizio da Dio, comecchè condanni tutti gli errori del medesimo, dei quali ha posta precedentemente la nota. V. il verso circa il fine di questo constituto: *Quibus omnibus diligenter*. Mansio tom. 9 pag. 96 prima del mezzo. Intorno a Teodoreto, condanna i suoi scritti, cioè quelli, nei quali Teodoreto si mostra inclinato a difendere gli errori di Nestorio, e di Eutiche. V. il vers. *Hac ergo rerum veritate*. E quanto ad Iba afferma, che la lettera a Marim Persa fu lodata dagli eretici in quanto che in essa credevano difesi i loro errori, ma che può avere tal senso, che non appaja nella medesima predicata alcuna eresia, poichè Iba in quella lettera contraddisse s. Cirillo per non averne intesi bene i libri, ossia capitoli, e per aver supposto, che contenessero proposizioni ereticali, del qual suo abbaglio fu poi convinto, come mostravano gli atti del concilio Calcedonense, che perciò il dichiarò buon cattolico, e fu amico dipoi di tutti i cattolici finchè morì, ed eziandio di s. Cirillo medesimo. V. il vers. *Et quia nobis de Ezechielis* luogo cit. pag. 101 dopo il mezzo, e 102 in princ. E per queste ragioni conchiude non doversi infamare gli scritti d' Iba, che per qualunque errore scritto si era pentito a giudicio del concilio Calcedonense, il quale certo non istimò che dovesse aver tal merito, quale voleangli allora dare gli orientali. Da

tera d'Iba giudica egli, che davanti al concilio Calcedonense con una chiara esposizione de' suoi sentimenti tolto avea ai suoi avversarj qualunque occasione, o pretesto di dubitare dell'integrità, ed illibatezza della sua fede, e poi, detestati gli errori dei due altri vescovi nominati ne' tre capitoli, dice non dargli l'animo di anatematizzarli dopo che sono morti. quanto a Teodoreto, perchè ha lasciato anche opinione d'uomo degli errori suoi pentito, e che avea pienamente soddisfatto alla memoria di s. Cirillo; e quanto a Teodoro, perchè, dic' egli, si sa, che s. Cirillo, il quale anatematizzò le sentenze di Teodoro di Mopsuesta, non istimò nominarlo, facendo come avea fatto il concilio Efesino I, in cui non si legge sia stata detta parola contro la persona dello stesso Teodoro, di cui nè anche fu parlato nella relazione fatta all'imperatore Marciano degli atti suoi dal

---

quanto si notò già al num. 19, e da quanto abbiam ora detto nel presente del constituto si vede, che le decisioni delle due sentenze, del papa, e del concilio, sono tutte discordanti, salvo una, quella cioè della condanna di alcuni libri di Teodoreto.

Difende il papa con varj argomenti la disciplina da lui praticata, che non si convenga pronunciare scomunica contro persona morta, la quale vivendo non sia stata con regolare giudizio condannata per fatto d'eresia, immediatamente dopo ch'egli ha dato fine al catalogo delle proposizioni dannabili estratte dai libri di Teodoro di Mopsuesta. V. ivi dal verso *His igitur competenter* sino al verso *De scriptis vero, quæ sub viri venerabilis Theodoreti*, Mansio tom. 9 pag. 93 al mezzo sino alla pag. 96 anche al mezzo. Ma nel concilio generale V fu poi difesa la disciplina contraria di scomunicare anche chi è morto con tutte quelle autorità, che Diodoro arcidiacono, e primicero dei notai ha letto sopra questo punto nella sessione 3. Veggasi il verso: *Diodorus archidiaconus, & primicerius reverendissimorum notariorum dixit: Sunt nobis præ manibus quæ electa sunt*, Mansio dalla pag. 259 dopo il mezzo sino alla pag. 263 prima del mezzo, ove poi seguono altri documenti, ed argomenti allo stesso fine addotti da Teodoro di Cesarea, da Gioanni vescovo di Nissa, e da Basilio vescovo di Giustinianopoli. V. il vers. *Et postquam dixisset Benignus*, ivi pag. 263 prima del mezzo sino alla pag. 274, cioè fino al luogo, in cui notasi che furono nel detto concilio letti gli atti del sinodo di Mopsuesta tenuto nel 550, di cui parlammo al num. precedente.

concilio Calcedonense, e perchè Proclo arcivescovo di Costantinopoli si ebbe ad ingiuria essersi detto, ch' egli avea pensato doversi scomunicare Teodoro di Mopsuesta, od altri dopo ch'era morto, quale costume fu lodato da s. Leone, e da papa Gelasio, e seguito da Eusebio al libro 7 della sua istoria, ove narra, che Dionisio vescovo d'Alessandria, confutate le opere di certo Nepote vescovo d'Egitto, non s'infierisce contro di lui, perchè non era più vivo; quindi conchiude Vigilio: non abbiamo perciò noi ardire di scomunicarlo.

Sarà sicuramente stata somma la consolazione del detto principe passati che furono soli sei mesi dopo ch'era finito il concilio, il quale i padri stessi dissero avere per la sua pietà (25) voluto adunare l'imperatore, che è quanto egli fece a viso aperto *, dettosi da lui, che i suoi antecessori aveano così operato contro i nemici della chiesa qualora furono tenuti i primi quattro concilj

(25) Discorso fatto dai tre patriarchi, di Costantinopoli, d'Alessandria, e d'Antiochia, e da varj altri vescovi nella prima sessione del concil. generale V, quando riferirono al sinodo la risposta, che fece loro papa Vigilio invitato da essi a nome del concilio a conferire, e trattare in quel loro congresso la questione dei tre capitoli, affinchè intorno alla medesima fosse dato l'ultimo, e più solenne giudizio. Vedi l'ultimo membro degli atti della prima sessione al vers. *Sicut nobis in omnibus visum est pervenientes ad sanctissimum papam*. Mansio tom. 9 pag. 191 prima del mezzo.

Consimile discorso fecero i giudici da Giustiniano a Vigilio per la stessa cagione mandati dopo che fu fatta la prima sessione, e furono mandati per due volte. Le due commissioni poi, come anche le risposte, che riportarono, e dissero aver date Vigilio, sono scritte in principio degli atti della seconda sessione, delle quali due commissioni, e risposte abbiam citato quanto appartiene alla prima al num. 1 di questo paragrafo, e quanto spetta alla seconda può vedersi al verso: *Sancta synodus dixit: prædicti gloriosissimi viri secundum quod justum est*. Mansio tom. cit. pag. 197 prima del mezzo.

* Giustiniano: lettera sua già citata al num. 1 di questo paragrafo. Vedasi ora il principio d'essa in Mansio alla pag. 178 del detto tomo 9, indi si vedano i due passi della medesima già addotti.

generali, quando sentì da Eutichio patriarca di Costantinopoli, che papa Vigilio, il qual era ancora in questa città, gli avea scritto una lettera (26), secondo la data d'essa nel dicembre dell'anno 553, che cassato quanto da lui, e da chiunque altro era stato scritto a difesa dei tre capitoli, siccome avea già fatto la chiesa universale * nel concilio generale V Costantinopolitano II, riputava aver ragione chi li capitoli condannava, e volea quindi fossero da tutti condannati; epperciò trascrivendo ancora le parole usate dal concilio, fulminò altresì contro Teodoro di Mopsuesta quella maggiore scomunica, che da ciascuno de' quattro primi concilj generali fu data a quegli eretici, che a questa pena ognuno di essi giudicò; dettosi anche da lui in principio di questa costituzione, che è prima, e poi che fu fatto il sinodo dai difensori, e dai condannatori de' tre capitoli, benchè fosse grave contesa per essi fra loro, si sentiva di Dio *2, cioè de' punti di fede, da tutti in un modo, e dirittamente,

(26) Vigilio: lettera sua decretale scritta a Eutichio patriarca di Costantinopoli, che secondo Demarca nella dissertazione che vi fece sopra, ed al §. 14 di questa (Vedi Mansio tom. 9 pag. 427 in princ.) fu dal papa composta, e mandata ad Eutichio prima del sesto giorno degli idi di dicembre, che sarà, come dice Fleury ist. eccl. lib. 33 § 52 al fine del primo verso, e Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI cap. 2 art. 9, agli 8, o ai 7 di dicembre. Vedi d'essa lettera di Vigilio il vers. *Praeterea igitur agnoscat universa ecclesia*, Mansio detto tom. 9 pag. 418 in princ., ove dalle parole *Condemnamus, & anathematizamus* il papa ha copiata la sentenza dei tre capitoli.

* Sentenza del conc. generale V sopra i tre capitoli nell' ult. sessione tenuta ai 2 giugno dell'istesso anno 553. Questa sentenza del sinodo è all'ultimo membro degli atti d'esso, cioè in quel verso, che precede immediatamente i decreti di scomunica dal concilio in forma di canoni pronunciati. V. il verso degli atti medesimi *Repetitis igitur omnibus quae*, Mansio tom. 9 pag. 375 dopo il mezzo.

*2 Vigilio: lettera decretale avanti citata. Vedasi il principio d'essa, Mansio tom. 9 pag. 414, fino alle voci *In discordiam abierimus*.

mente, e concordemente. Questa sentenza ha egli ripetuta in brevissimo spazio di tempo con un' altra distinta, e chiarissima costituzione *, cioè ai 23 del febbrajo dell' anno seguente 554. Quì si tenne in comune assettatamente sopita ogni fiamma dell' antecedente discordia: il perchè da celar non è avere scritto Eustazio (27) prete di Costantinopoli nella vita di Eutichio, che senza indugio, poichè i quattro patriarchi, d' occidente, d' Antiochia, d' Alessandria, e di Costantinopoli, alle bisogna della chiesa, ed in servigio di lei di pari deliberazione un

* Vigilio: altra sua costituzione, in cui condanna i tre capitoli nel modo stesso, col quale condannati gli avea nel dicembre del 553, ed è questa costituzione stata scritta ai 23 febbrajo del 554. Essa è data da Mansio dalla pag. 457 di detto tomo 9 al mezzo sino a quella ch' è notata 488, ove è scritto l' ultimo suo paragrafo, ossia il § 28, che è quello, che contiene la sentenza, i fondamenti della quale sono diffusamente spiegati in tutti i §§ antecedenti.

Che Vigilio fosse ancora in Costantinopoli non solo nel dicembre del 553, quando fece il primo suo decreto qui sopra mentovato, con cui è da lui confermata la sentenza dei tre capitoli data dal conc. generale V, ma che vi fosse anche quando fece nel dì 23 di febbrajo 554 il secondo decreto uniforme al primo, si deduce altresì dalla legge di Giustiniano, che questi dice aver fatta a petizion di Vigilio medesimo colla data dei 13 agosto dello stesso anno 554, di cui facemmo menzione all' art. 1 § 5 num. 101. E Pagio nella sua nota 5 agli annali di Baronio all' anno 554 narra la partita di Vigilio da Costantinopoli, ma dice ivi, che prima di partire trattò con Giustiniano, e ottenne che fossero da questo principe fatti diversi beneficj all' Italia, e principalmente alla città di Roma, locchè fu fatto, e mandato ad effetto colla detta legge degli idi, cioè del dì 13 di agosto 554. Oltrecchè fu già osservato dal cardinal Noris nel testo, che daremo di lui al num. 30, che Giustiniano nella legge da noi citata all' art. 1 § 5 num. 101 in principio d' essa, e più nel § 19 ivi da noi prodotti afferma, che ai 13 d' agosto 554, quando fece tal legge, era in Costantinopoli, e trattava esso con lui amichevolmente, poichè dice ave la fatta a istanza sua, e dice d' avere all' istesso Vigilio consegnate egli le misure medesime, che nella legge ordinava dovessero usarsi dagli Italiani.

(27) Eustazio prete di Costantinopoli: vedi la vita da lui scritta di Eutichio patriarca di quella città al capo 23, testo dato da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI dissert. 3 art. 3 in princ. tom. 5 pag. 504 col. 2 in mezzo.

solo stesso consiglio seguirono, ogni vescovo fece ritorno in grande allegrezza al suo popolo, incamminatosi ognuno alla sua città, e fu pace universale nella chiesa; quale allegrezza fu tanto più giusta, quanto più si può dir savio, e giusto il consenso dato da Vigilio alla condannazione dei tre capitoli, per essere stato dato dopo un lungo esame con ogni sollecitudine, e con ogni ingegno artificiosamente fatto da esso su questo punto; argomento questo, che fece Gregorio Magno (28) scrivendo a nome di Pelagio II, di cui era segretaro, e diacono, ai vescovi dell' Istria, e ad Elia Aquilejense contraddittori a questa condanna. Quale lode sia dovuta a Vigilio per avere in questa questione più d'una volta mutato parere, lo spiegò saviamente il cardinal Noris (29), dettosi da lui, che quest' incostanza di papa Vigilio dai dotti è chiamata prudenza. Nè, come già notò

(28) S. Gregorio Magno: lettera da lui scritta per Pelagio II data sotto il nome di questo pontefice, e mandata ad Elia vescovo d' Aquileja, il quale non voleva ammettere i decreti del concilio generale V, ed è la terza, come mostra Mansio nella collezione delle lettere d' esso Pelagio II, fra quelle, che questi scrisse sopra lo stesso soggetto al detto Elia, ed è anche, perchè lunghissima, intitolata *Liber Pelagii II*; d' essa abbiamo fatta menzione qui sopra al num. 14, mostrando esser opera di s. Gregorio il Grande. Vedasi della medesima il § 8 già ivi citato. Mansio tom. 9 pag. 440 al mezzo.

(29) *De-Noris cardinalis dissertatio historica de synodo quinta* cap. 8, resto dato da Natal Aless. ist. eccl. del secolo VI diss. 4 in fine. Vedasi ivi lo Scolio tom. 5 pag. 519 col. 1 in mezzo, ove è da avvertire, che il card. Noris cita il lib. 3 cap. 13 dell'opera di Demarca *De concordia sacerdotii, & imperii*, non già perchè ivi parli questi di i varj scritti fatti da Vigilio intorno alla questione dei tre capitoli, o parli forse del penultimo da lui mandato ad Eutichio, e da noi citato al num. 26, poichè non parla dei primi, e non potea parlare della lettera di Vigilio ad Eutichio quando compose il primo tomo della concordia, mentre avendo egli copiata dalla regia biblioteca, e data al pubblico questa lettera con una speciale dissertazione a spiegazion d' essa, al § 6 di questa dissertazione ci fa noto, che trovò, e pubblicò questo documento dopo che avea già composto il detto primo tomo, dicendosi quivi da lui, che Vigilio usò la virtù della tolleranza, e della condiscendenza per dar pace al pubblico nel negozio dei tre

coll' istesso cardinal Noris Natal Alessandro (30), è da credersi ad Anastasio Bibliotecario, il quale pare ci voglia persuadere, che l'imperatore siasi molto dipartito dalla ragione in questo tempo, e dal suo costume per appetito di vendetta contro il sommo Romano pontefice, cioè che Giustiniano tenne in bando Vigilio, perchè non volea condannare i tre capitoli, finchè per compiacere Narsete trionfatore di Totila, e dei molti Goti suoi sudditi, come anche il clero di Roma si dispose di rimandarlo a Roma. Nè è da credersi agli altri *, li quali fondati nell' istesso Anastasio fannoci sospettare del papa, come avesse forse confermata la condanna de' capitoli per lo durato tribolo, da cui voless' essere tratto fuori, e per sola passione, e troppo grande desiderio di riavere la libertà; comecchè abbia scritto Anastasio, che condotto di Costantinopoli in esilio il papa Vigilio, dopo

---

capitoli, e ch'egli aveva di questo lodevole ecclesiastico costume già parlato in altra sua opera, e veramente questa materia in generale è trattata con molta erudizione nel detto libro 3 cap. 13 *De concord. sacerd & imper.*, il quale diciamo perciò fosse già composto quando rinvenne la detta lettera di Vigilio ad Eutichio, e quindi non potè in esso farne menzione. Di questa condiscendenza, o pazienza, o tolleranza da Vigilio usata ora cogli orientali condannando i tre capitoli, ora cogli occidentali biasimando chi li condannava, parlò Demarca nella predetta sua dissertazione sopra la lettera di Vigilio ad Eutichio da lui palesata al pubblico anche nei §§ 8 17, e 18, e Baronio saviamente nei suoi annali all'anno 553 § 235, ove in fine dice, che s. Paolo, il quale pubblicò in molte chiese il decreto, che proibiva l'usare le costumanze giudaiche, per tolleranza fece circoncider Timoteo, e ciò non ostante non potè contenersi dal correggere s. Pietro, perchè con iscandalo dei gentili novelli cristiani osservava troppe usanze del giudaismo, di che abbiamo parlato all'art. 1 § 1 num. 11.

(30) Noris: dissert. *de synodo quinta* cap. 8 vers. *Vigilium nec statim*.

Natal Alessandro ist. eccl. del secolo VI dissert. 3 art. 3 in princ. tom. 5 pag. 504 col. 1 in mezzo, e col. 2.

* Baronio annal eccles. anno 553. dal § 232 al § 235. ed anno 554 §§ 1, 4, 5, 6; con Baronio concorda Binnio alla nota *O* da lui scritta alla vita di Vigilio composta da Anastasio Bibliotecario. V. Mansio tom. 9 pag. 28 in fine.

che rifiutò all'imperatrice Teodora di restituire il vescovado di Costantinopoli ad Antimo, non fu liberato, finchè, rotti i Goti in Italia da Narsete, instò il popolo Romano gli fosse restituito il suo pontefice, alle instanze del quale acconsentì Giustiniano, perocchè non avrebbero taciuto, come tacquero, due fatti così grandi nè Liberato, nè Vittore Turonense, i quali ai condannatori de' tre capitoli essi che li difendeano erano inclinati a dare delle opere loro largamente e merito, e frutto, nè Eustazio, nè Cirillo Schitopolitano, che scrisse la vita di s. Saba, autori contemporanei.

Non ha usata maggiore autorità nella chiesa l'imperatore Costantino chiamato Pogonato nel suo editto, col quale confermò il VI generale concilio Costantinopolitano III fatto nel 680. L'intenzione nostra (31), diss'egli, e il primo sguardo fra le cure, che prendiamo del regno, è all'interesse di Dio, e della chiesa indirizzato, ed a pareggiare nella pietà i nostri antecessori; ordiniamo pertanto, che ogni deliberazione dal concilio presa, ch'io colla mia sottoscrizione ho approvata, e qui spiegata specificamente, debba aver esecuzione, nè alcuno della verità d'esse dubiti, che i disobbedienti, se sono vescovi, preti, o monaci, saranno confinati, se in uffizio, o carica, cacciati, se idioti, non potranno più abitare in avvenire in alcuna città. Qual legge è consonante

(31) Editto dell'imp. Costantino detto Pogonato, che significa esser partito di Costantinopoli per andare a combattere il tiranno Mecezio in Sicilia giovane ancora sbarbato, ed essere da quella guerra ritornato in Costantinopoli barbato, come, citato Zonara, spiega Muratori annal. d'Ital. anno 668, che fu il primo del governo di questo principe; fatto tale editto per confermare legalmente i decreti del conc. generale VI Costantinopolitano III tenuto, o sia principiato nel 680. Vedine il fine al vers. *His omnibus ita a sancto hoc universali sexto concilio*. Mansio tom. 11 pag. 701 in princ.

coll' altra da Marciano data per il concilio Calcedonense, che si è veduta in quest' articolo al § 1 num. 72, e colla precedente dall' istesso principe a viva voce pronunziata allo stesso concilio, di cui abbiamo parlato all' articolo 1 § 4 n. 20, e quì sovra a quest' articolo alli nn. 67, e 72. E perchè taluno non creda forse, che l' imperatore foss' egli solo curante, e non avessero innanzi agli occhi li padri del concilio generale VI, che non avrebbe avuto la chiesa tanta prosperità, nè provato stato tanto desiderabile, quanto potea essere quello, in cui si sarebbe riposata, se fossero concorsi tutti uniti nella medesima inclinazione, che gli atti, ossia decreti loro avessero forza di legge anche civile, sappiasi, che i medesimi (32) nel discorso acclamatorio, ossia posfonetico, che fecero recitare all' imperatore, da cui videro essere molto amati, dopo d' aver con chiarezza, e molto precisa brevità spiegati i massimi effetti di tutti gli antecedenti generali concilj, in fine di tal discorso vollero, che il medesimo principe sapesse esser persuaso il concilio, ch' esso per la ferma sua volontà di dar la sua ragione a ciascuno, e per riconoscere a Dio il dono fattogli della sua grande potenza, avrebbe contrassegnati i suoi precetti, ed anche con ispeciale editto gli avrebbe ratificati, ed approvati, affinchè come sono le sue leggi, così fossero incommutabili, nè s' avvisasse alcuno, che potesse venirgli fatto di contravvenirvi impunemente. Maggiormente spiega Leone II Romano papa scrivendo

---

(32) Concilio generale VI Costantinopolitano III, terminato del 681. Vedi in fine degli atti del medesimo il discorso acclamatorio, ossia posfonetico fatto all' imperatore al verso: *Sed o benignissime domine.* Mansio tom. 11 pag. 667 in princ., luogo già veduto all' art. 1 § 5 num. 33.

all'istesso Costantino, creder egli (33) avess'esso pubblicati come sua legge per santità i decreti del VI concilio, cioè perchè il principe, il quale fa rendere obbedienza alle sante verità contenute nelle leggi ecclesiastiche, pietoso si mostra, e rende loda, e gloria grata a Dio, e tale grandezza alla congregazione dei guardatori dello spirito degli uomini, che correttori sono de' cattivi costumi, dalla quale non può declinare. Degne sono a questo proposito d'essere notate un'altra volta, e più letteralmente riferite le espressioni dai padri del concilio medesimo fatte all'istesso Costantino nel già sovra citato discorso postonetico, che (34) animaronlo alla libera a difendere le risoluzioni in esso prese, chiamatolo mediatore a pro dell'unità, e pace della chiesa così: torni in gloria a Dio, e bene degli uomini, che intercessore voi siete verso di lui, perchè abbia pace la chiesa: per l'amore, che al giusto portate, e per gratitudine a quello, che vi fa potente, suggellate i nostri decreti, sicchè sia ognuno sgannato, che vi possa contrariare.

Ma volgiamoci ancora a Costantino istesso, il quale (35) nella lettera, con cui pregò papa Dono di porre la sua opera, perchè si facesse un concilio generale, che fu poi questo, di cui parliamo, manifesta, che conosceva egli avere nei punti di religione pienissima padro-

(33) Leone II: sua lettera a Costantino Pogonato data da Mansin per appendice degli atti del conc. generale VI. Vedasi prima del mezzo d'essa il vers. *Sed & hoc vere dignum Deoque gratissimum*, Mansio tom. 11 pag. 730 circa il mezzo.

(34) Conc. generale VI. Vedasi il passo dato al num. 32, ma leggansi le quattro precedenti linee dalle parole: *Gloria in excelsis Deo*, detto tom. 11 pag. 666 linee ultime.

(35) Costantino Pogonato: lettera sua a papa Dono ricevuta da Agatone, che gli succedette, per cui il papa è invitato a far tenere concilio generale, che fu il VI. Vedasi alla metà d'essa il vers. *Per Deum omnipotentem*, Mansio tom. 11 pag. 198 in fin.

nanza gli ecclesiastici di giudicarne; perciò non solo promise, ma giurò al papa questi sentimenti: vi giuro a nome di Dio onnipotente, che sulla materia di fede, per cui è discordia fra gli orientali, e gli occidentali, non sono io d'alcuna parte; sì darò nel concilio somma, e piena libertà così ad una parte, come all'altra, e potranno i vostri legati prendere quelle risoluzioni, che a loro piaceranno, con sincerità, e franchezza, perchè (dic'egli) in questi affari ci è lecito far esortazioni ai cristiani d'accordarsi, ma non vorremo mai comandar loro, o dominare. Luogo questo da noi dato in questo articolo 2 al § 1 num. 64, e nel trattato *Della podestà giurisdizionale del papa* § XLVIII n. 2, e luogo, che per esempio di virtù fu copiato dal papa Gregorio II (36) nella lettera, che risentito scrisse all'imperator Leone Isauro tostochè seppe, che avea fatte levare tutte le immagini dalle chiese d'oriente, e trattava crudelmente tutti li difensori del culto delle medesime, con farsi a dire quì Gregorio II a Leone, che avea Costantino Pogonato figlio di Costante, e padre di Giustiniano II que' retti sentimenti, e divoti pensieri, che si sono intesi nella lettera da lui scritta a papa Dono, perchè seguì nel negozio ecclesiastico, che si trattava in fine del secolo VI, non solo i consiglj di Georgio stato ne' suoi dì patriarca di Costantinopoli, ma anche di Germano, che lo serviva, il quale attempato divenuto, anzi già vecchio d'età di novantacinque anni, essendo allorchè scrivea questa lettera patriarca nell'istessa città di Co-

(36) Gregorio II, e forse Gregorio III, come si è veduto all'art. 1 § 3 num. 88: prima lettera sua scritta all'imp. Leone Isauro fierissimo nemico del culto delle immagini, scritta nel 730, se è del primo dei predetti pontefici, o nel 731, se è del secondo, al vers. *Tu ea quæ cognita sunt*, Mansio tom. 12 pag. 968.

stantinopoli, perch'era di tanto senno, quanto ne ha chi ha fatto grande il suo nome sopra più altri riputati, e di merito, e grande continuò moltissimi anni infino al principio del regnare d'esso Leone, nelle deliberazioni di cotesta corte non meno, che in quelle del patriarcato di Costantinopoli ha avuta l'autorità, doveva egli nell'affare delle immagini apparare da lui quanto fosse bene suo di deliberare.

All'istesso Costantino, che si manifestò disposto non volere, che si pretendesse altra conclusione intorno al punto dell'eresia de' Monoteliti, che quella, la quale non sarebbe stata contraria al parere concordato dai vescovi orientali coi legati della chiesa Romana, e col voto del suo sinodo, avea già risposto l'antecessore di Leone II, nominato al num. 33 il papa Agatone (37), ringraziandolo, che avesse posta molta cura, perchè si facesse il concilio generale con piena libertà. Ivi esalta la promessa fattagli, che non lascierà, che ad alcun vescovo venga dato impedimento, perchè giudichi nelle materie di religione secondo coscienza, nel che non diede parole solo l'imperatore, ma veri, e chiari fatti; così quando nella prima azione del concilio i legati del papa (38) presente l'imperatore, ed i patrizj, fatto intendere

(37) Agatone papa: sua lettera, con cui rispose a Costantino Pogonato intorno all'instanza da esso fatta a papa Dono, che fosse convocato un concilio generale, la quale fu letta in principio dell'azione 1 del concilio, che fu veramente secondo il piacer di quel principe tenuto nel 680 Vedi il principio di tal lettera al vers. *Et ne quemquam tam pia lateret intentio*. Mansio tom. 11 pag 224 al mezzo, passo già citato all'art. 1 § 1 n. 87.

(38) Concil. generale VI azione 1 verso *Quoniam igitur ante hos XLVI*. Mansio tom. 11 pag. 211 lin. ult., ove si vede, che principali contradditori ai legati Romani, che contro le nuove teologiche opinioni d'una sola volontà, e d'una sola operazione in Cristo Signor nostro si mostrarono offesi, si fecero i vescovi di Costantinopoli, e di Antiochia.

rendere all' assemblea, che da 46 anni circa era discordia nella chiesa per la predicazione, che facevasi in oriente d' una sola volontà in Cristo, e d' un sol atto, ossia unica operazione, confessandone due, la divina, e la umana gli occidentali, che però desideravano fosse spiegato chi era difensore di quest' eresia, subito Costantino disse, ch' era suo volere fosse data ai legati Romani l' informazione, che chiedevano, dalla quale risultò, che Macario patriarca d' Antiochia e per la sua chiesa, e per quella di Costantinopoli, cioè anche per nome di Georgio patriarca di questa città, entrò contraddicente i legati Romani, come, e quando all' azione quarta desiderò il concilio si leggessero le lettere, che prima che fosse fatto furono scritte all' imperatore e dal papa Agatone, e dal suo sinodo Romano (39); acconsentì Costantino si leggessero intere, il quale se pur era sempre presente, certo non fu per farsi ivi dispotico, o farvi abuso della sua potenza. Quì Agatone, commendato il sovrano, perchè nè fatica, nè spesa ricusasse per giovare alla religione, che Dio vuole sia dai re difesa, soggiugne, che evidente, e pubblico segno è della sua buona volontà (40) l' aver esso scritto in modo, che ognuno può esser convinto, ch' ei vuole lasciar libertà ai predicatori della fede, non che voglia venire alla forza con essi, per quale virtù protesta, che quella lettera gli pare dettata dallo Spirito Santo. Or dica pur altri con Richerio (41), che è provato e da questa lettera, e da quella, che

(39) Concilio predetto azione 4 verso *Et sedentibus tam gloriosissimis*; Mansio tom. 11 pag. 232 dopo il mezzo.

(40) Agatone papa: lettera sua; vedi il passo già citato al num. 37.

(41) Richerio *Hist. concilior. general.* lib. 1. cap. 10 § 6 in fine, tom. 1 pag. 292 vers. *Tertio ex hac suggestione*.

Costantino scrisse a papa Dono, aver il principe di sua piena, somma, e reale autorità ordinato si facesse questo concilio generale; che non si può disdire a me di affermare, che quando cauti sono i principi, siccome fu questo, nell' ingerirsi negli affari ecclesiastici, sicchè da questo si faccia scorto ognuno, che colla non piccola industria, e virtù loro liberamente, e con felicità continua reggerannosi dai servi di Dio le spiritualità degli uomini, nè a Dio, nè alla verità della nostra santa fede, nè all' onor dell' ordine clericale potrà stimarsi pregiudicativa la suprema indipendente usata giuridizione reale, piucchè non si è creduto pregiudicato od Agatone, o alcuno dei 125 vescovi del concilio dal papa stesso Agatone tenuto per il punto dell' eresia de' Monoteliti prima di scrivere questa lettera, i quali tutti quelle grazie, che maggiori potevano, hanno reso all' imperatore; imperciocchè del papa ne consta già da quanto si è detto al num. 37, e dell' animo grato de' vescovi di occidente verso lo stesso imperatore ne fa fede la lettera dal detto concilio Romano dal papa con 125 vescovi tenuto (42) a lui scritta, e mandatagli dagl' istessi legati Romani, che gli portarono quella del papa. L' utilità delle occasioni preparate alla quiete della chiesa dal sopralodato principe, se non altro, questo la manifesta, che dopo poi che furono al concilio nell' azione quarta

(42) Lettera del sinodo Romano tenuto nel 680 prima che si facesse il detto conc. generale VI, scritta a Costantino Pogonato, letta nell' azione 4 del medesimo general concilio, portata a Costantinopoli da quegl' istessi, che il papa vi mandò suoi legati. Mansio tom. 11 pag. 286. Vedasi anche di questa lettera un' altra copia data dal medesimo in un' altra intera versione degli atti del detto conc. generale, la qual seconda versione egli dice in fine della pag. 737 dello stesso tomo più limata, e studiata, e tratta da un codice dei Gesuiti di Parigi. Vedi ivi questa lettera alla pag. 767, e sì nell' uno, che nell' altro luogo leggine il principio.

lette queste lettere, nella prima delle quali il papa con diffuso sermone, e con molti testi prova quanto sia contraria alla dottrina de' santi padri quella dei Monoteliti, essendo nelle azioni quinta, e sesta dall' imperatore stato ordinato (43) a Macario patriarca d' Antiochia, ed agli altri, che faceano compagnia con lui, che mostrassero i luoghi dei padri, ne' quali credevano fosse stata insegnata la proposizione, che difendeano, conosciutosi, che servivansi di testi troncati, poichè nell' azione settima (44) furono letti i santi padri, che mostrano essere in Cristo due volontà, e due azioni, e letti ancora tutti que' testi, ch' erano citati nella lettera del papa, il che più minutamente, e più distintamente fu fatto nella sessione decima, nell' ottava (45) Giorgio di Costantinonopoli, detestato il suo errore, confessò (e così fecero tutt' i vescovi del sinodo, eccettuato il solo Macario) doversi estimar buona la sentenza di Agatone spiegata nella sua lettera, e tutto il concilio (46) ha pareggiata la virtù di Costantino a quella di Costantino il Grande, del grande Teodosio, di Marciano, e di Giustiniano; quindi Macario perchè protestò, che prima (47) soffrirebbe d' essere squartato, che consentire all'

---

(43) Conc. generale VI: azione 4 in fine, verso: *Constantinus piissimus imperator dixit: sufficiunt*, Mansio tom. 11 pag. 315 dopo il mezzo. Azione 5 princ. verso: *Piissimus imperator dixit: edicant*, ivi pag. 319 dopo il mezzo. Azione 6 princ. *Piissimus imperator Constantinus dixit: prosequatur*, pag. ivi 323 in fin., e pag. 356 verso: *Theodorus, & Georgius* sino alla voce due volte replicata *detruncaverunt*.

(44) Conc. generale VI: azione 7 vers. *Et protulerunt codicem*, Mansio tom. 11 pag. 330 in fine.

(45) Concilio istesso: azione 8 vers. *Georgius sanctiss. archiepiscopus Constantinopoleos dixit*, tom. 11 pag. 335 dopo il mezzo.

(46) Concilio istesso: azione istessa, vers. *Sancta synodus exclamavit*, pag. 346 in mezzo.

(47) Veggansi i versi, che seguono al citato nel num. precedente.

opinione del papa, e del suo concilio, fu generalmente, senzachè capo alcuno, o commovitore del sinodo a suo favore siasi veduto, condannato qual eretico, e fu cacciato Stefano suo discepolo (48), ch' era per lui coi santi a consesso, che non si vede siano essi intervenuti più al sinodo dopo che fu fatta l' ottava sessione. Nè di quanta, e quale perfetta virtù fosse dotato questo Costantino, di cui abbiamo già mostrato all' artic. 1 § 5 n. 33, che i vescovi d' oriente, e quelli d' occidente, accoppiatisi dai medesimi nel sopraddetto concilio in uno i detti loro, e considerando, che la potenza de' sovrani è stromento molto opportuno a proccurare di dar buona sicurtà ai servi di Cristo, che l' ecclesiastica giuridizione adoprano, affermatamente dissero, ch' egli era grande beneficatore della chiesa, meglio si può spiegare, che dal fine dell' azione ultima, ossia decimottava di questo concilio (49), per la quale apparisce uomo non sedotto da amore di principato mondano, ma mosso da quello di servire sinceramente a Dio. Uditasi da lui la professione di fede dal concilio intero fatta, come uomo, che solo apprezza il giudizio degli ecclesiastici in questo, volle esso sentire, e chiese dai padri, se era la fede palesata in quel simbolo ben conformata alla vera, e sincera cristiana credenza; nel che non ostante abbiano tutti acconsentito, ch' ei nel suo dubbio disse il vero, dettogli anche distinto, che avea esso così pii desiderj, quanto n' ebbe un tempo Marciano, e Giustiniano, la sua divozione, e la grazia di Dio volle, ch' egli

(48) Concilio istesso: azione 9 circa il fine, vers. *Tu Stephane, & tuus magister Macarius*, pag. 386 al mezzo.
(49) Concilio istesso: azione 18, ossia ultima in fin. vers. *Constantinus piissimus imperator dixit: edicat*, pag. 655 in princ.

facesse al concilio un'altra volta la prima instanza così (50): chiamo in testimonio Iddio, perciocchè la mercè sua io sono imperatore, che non mi sono rimaso mai nè per condiscendere ad alcuno, nè per malevolenza, ch'io non mi attenessi sempre al proposito di fare che nel popolo uno non vi fosse scredente; pensate, che un giorno se voi non m'ajutate, non avrà la benedizione di Dio alcuno di noi, e troppo di male seguir ne dee a chiunque, il quale potendo emendare ancora il simbolo, se pur non è ancora interamente concorde coll'autorità della sacra scrittura, nol facesse egli immantinente.

Nel concilio detto Trullano, ossia Quinisesto, perchè non essendosi nelli concilj generali V, e VI fatto alcun canone circa la disciplina, pochi anni dappoi che fu fatto il VI, cioè nel 692, o forse con più verità nel 688 (51) sotto l'imperatore Giustiniano II figlio di Costantino Pogonato, si è nuovamente la chiesa universale

(50) Concilio istesso: veggasi il verso seguente al citato nel num. antecedente: *Constantinus piissimus imperator dixit: Deum testem*, pag. 655 al mezzo.

(51) Trullano concilio, ossia Quinisesto, che Mansio tom. 11 pag. 921, Baronio annal. eccles. all'anno 692 § 1, e Fleury ist. eccl. lib. 40 § 49 tom. 9 pag. 99 al mezzo, credono fatto nel 692, coi quali concorda Severino Binnio nella sua nota *i* scritta sopra questo concilio, che leggesi presso Mansio nel tom. 12 pag. 49 dal mezzo al fine. Pagio poi nelle sue note 2, 3, e segg. fatte agli annali di Baronio, e spezialmente all'istoria dell'anno 692 mostra doversi credere, che i PP. si adunassero per questo concilio in Costantinopoli nell'autunno del 691, ed abbiano quindi dato fine al sinodo nella primavera del 692. Queste note sono date da Mansio alle pag. 54, e 55 del detto tomo 12.

Natal Alessandro ist. eccl. del secolo VII dissert. 3 in princ. sostiene, che fu fatto nel 688. Certo è però, che si tenne regnando l'imp. Giustiniano II, a cui fecero i PP. un'orazione, che leggesi prima dei canoni in Mansio alla pag. 930 del tomo 11. Alla pag. 934 in mezzo dichiarano poi i vescovi, che per non essersi fatti nei due ultimi antecedenti concilj canoni, era necessario studiassero essi di farne tali, che eccitassero gli uomini a correggersi, e diventar migliori cristiani, che non erano; e quivi è la materia data male da Graziano al can. 7 distinz. 16.

congregata anche in Costantinopoli nel palazzo imperiale per fare quelle leggi intorno ai costumi, che sono in quei tempi parute necessarie. Conobbero, e confessarono questi padri (52), che deve il principe proteggere le cure de' vescovi, che sono volte, ed indirizzate a condurre alla virtù i cristiani, dettosi da essi all' imperator Giustiniano II (passo già da noi dato all' art. 1 § 5 n. 47): Dio ci ha dato un imperatore divoto, che con verità può chiamarsi nostro governatore, a lui ha commesso la guardia della sua chiesa, ed esso veglia dì, e notte, perch' ei sia da tutti servito, amato da tutti, e da nessuno offeso. Egli è veramente convenevole, che chi dopo Dio è il primo motore nel mondo, difenda i suoi sudditi da ogni disavventura, od errore, e nostra umiltà sollevi, e protegga; di ciò vi preghiamo supplicandovi d'autenticare i nostri decreti colla vostra sottoscrizione. Sicchè erano sicuri i vescovi, che per pietà, e non per maggioranza Giustiniano II proteggea la chiesa; nè modestia troppo eccessiva dee mai sembrare ad alcuno, quasichè disordine sia, che il principe in qualche luogo non imperi, dacchè l' anonimo scrittore Francese da noi all' art. 1 in più luoghi citato ripete (53) la nostra sentenza molte volte inculcata da moltissimi, e chiari documenti tratta: che con qualunque titolo si chiami, o nomini la protezione, che il principe concede alla chiesa intorno alle sue leggi (e così si dirà ancora con maggior ragione delle leggi dalla chiesa universale fatte)

(52) Discorso, ovvero orazione dai PP. nel concilio Trullano congregati detta a Giustiniano II circa la metà d' essa al vers. *Oportebat enim eum qui ur*. Mansio tom. 11 pag. 931 dopo il mezzo.

(53) *Traité des refus publics, & secrets de la communion chap.* 2 tom. 1 pag. 66 vers. *Tout le monde reconnoit*. E si veda lo stesso cap. 2 in fine al vers. *En effet tant que la religion*, pag. 112, e pag. 113 in fin. *Il faut encore dire.*

o col nome di diritto, o di debito, non è, dopo che è cattolico il principe, nè può giudicarsi mai data liberamente; imperciocchè non può stimarsi esso disobbligato di adoperarsi in qualche maniera nella salvezza delle anime; ma dice anche lo stesso scrittore, che non può il principe cristiano lodevolmente non difendere con tutta la sua forza le buone leggi canoniche. Fecero i padri orientali in questo concilio adunati cento e due canoni, perchè Dio fosse più ben servito che non era sì dai preti, che da' laici; ma perchè in assai cose contrariarono i costumi della chiesa Romana, tutte già notate da Natal Alessandro (54), quantunque abbiane molto domandata l'approvazione Giustiniano II e da Sergio I, e da Giovanni VII (55), per non contraddire agli ammaestramenti circa i costumi de' fedeli dagli antichi padri dati, hanno questi creduto maggior bene della chiesa non approvarli. Fra questi canoni (56) avvene uno, in cui con lungo discorso i padri orientali dissero, che non era nè molto, nè poco bene obbligare i diaconi, i suddiaconi,

---

(54) Trullano concilio: veggansi i canoni 102 in esso fatti. Mansio tom. 11 pag. 935 a 987 in fine. Natal Aless. ist. eccl. del secolo VII diss. 3 § 6 tom. 5 pag. 617 col. 1 lin. ult., e col. 2.

(55) Anastasio Bibliotecario: vita di Sergio I circa il mezzo al vers. *Hujus itaque temporibus*. Mansio tom. 12 pag. 3 al mezzo.

Lo stesso: vita di Giovanni VII al mezzo vers. *Hujus temporibus Justinianus imperator a partibus Gazariæ*, detto tom. 12 pag. 163 circa il fine.

Che quanto scrive Anastasio Bibliotecario di Giovanni VII debba significare, che se questo papa non negò l'approvazione dei canoni Trullani a Giustiniano II, non pertanto non gliela abbia conceduta, è provato da Severino Binnio nelle seguenti sue note. V. la nota *d* fatta a questo concilio (Mansio tom. 12 pag. 48 dal mezzo al fine), e la nota *c* da lui fatta alla vita di Giovanni VII. Giungi Natal Aless. ist. eccl. del secolo VII diss. 3. E che non fosse alcun legato della chiesa Romana presente al sinodo Trullano, è provato dalla nota *c* del predetto Severino Binnio al mentovato concilio (cit. tom. 12 pag. 47 in fin.), e da Berardi *Gratiani canones &c.* part. 1 cap. 41 in princ. tom. 1 pag. 401 al mezzo.

(56) Concilio Trullano can. 13. Mansio tom. 11 pag. 947.

e i preti di abbandonare le loro legittime moglj, cassato anche specialmente il decreto del concilio Cartaginese II (57) fatto nell' anno 390, ove si comanda, che debbano i vescovi, i preti, i diaconi, ed i leviti tanta onestà professare, che sconvenevole reputino sino usare colla propria moglie. In un altro canone i padri Trullani (58) intimano la pena della scomunica ai laici, e quella della deposizione ai preti, se mangiassero sangue soffocato. Per queste, e simili ragioni spiegate da Natal Alessandro, e da Berardi (59) non è ancora dagli occidentali questo sinodo contato fra i conciljgenerali; perciò noi, che non vogliamo torcerci dal diritto filo de' nostri discorsi, che è di questi santissimi generali sinodi, diciamo, non potersi punto dubitare, che altro Costantino, cioè il figlio di Leone IV, e d'Irene, la quale regnò con lui, e dopo di lui ancor regnava a Costantinopoli nell' 800, quando dai Romani fu dato l'impero d'occidente a Carlo Magno (di che abbiamo parlato all' art. 1 § 5 n. 57) non abbia egualmente come i passati imperatori conosciuto, ed inteso, che nei fatti di disciplina trattati

---

(57) Cartaginese concilio II fatto nel 390 can. 2. Mansio tom. 3 pag. 868, testo dato fedelmente al can. 3 dist. 84 da Graziano. Questo canone è dato diviso in due capi nel codice della chiesa Africana alli can. d'esso 3, e 4.

Già nel can. 9 del concilio Ancirano del 314 mostrarono quei vescovi orientali, che desideravano vivessero i preti continenti, Mansio tom. 2 pag. 525, qual passo è scritto bene al can. 8 dist. 28; simile dottrina c'insinua il canone apostolico 25, che è in Mansio secondo Dionisio Exiguo tom. 1 pag. 53, e fu pensiero questo, e desiderio degli Spagnuoli, che furono al concilio Toletano IV nel 633. Vedi il loro can. 27. presso Mansio tom. 10 pag. 622, luogo dato fedelmente al can. 3 dist. 28.

(58) Concilio Trullano can. 67. Mansio tom. 11 pag. 974.

(59) Natal Alessandro citata diss. 3 dell' istoria del secolo VII tomo 5 pag. 566 colon. 2, e segg. Berardi *Gratiani canones &c.* part. 1 cap. 41 tom. 1 pag. 400, e segg.

trattati ne' concilj generali può la chiesa dar quella legge, che giovevole alla buona credenza, ed ai buoni costumi sia da lei riputata, e giudicata, se discreta considerazione solo sarà fatta sopra la lettera, ch'ei scrisse al papa Adriano I, per cui (60) gli fa instanza, che debba ordinare un nuovo concilio generale per la questione, ch'era in oriente circa le immagini, che fu il concilio generale VII Niceno II fatto nell'anno 787. Ivi l'imperatore non lusinga il papa colla speranza di lasciar alla chiesa piena libertà di sinceramente decidere quali costumanze rispetto a Dio debba seguire, e quali debba fuggire il cristiano, ma gliene dà assai piena certezza. Edmondo Richerio (61) s'induce a credere, che questa non sia stata fatta da Costantino, ma da qualche autore moderno, e lo arguisce da questo, che non sia scritta con eleganza, e con troppa condiscendenza al papa; qual'ultima ragione da se sola non persuaderà alcuno esser vero il sospetto di Richerio, come nemmeno ce lo persuade la prima, che la pulizía della lingua, e l'ordine del discorso comunemente in questo secolo, com'è noto ai dotti nell'istoria, non erano virtù troppo comuni, e negli atti di quest'istesso concilio,

(60) Costantino figliuolo di Leone IV, e d'Irene: lettera sua al papa Adriano I poco prima che fosse fatto il concilio generale VII. Vedi dal principio d'essa sin verso il fine. Mansio, che dà due versioni del conc. generale VII Niceno II del 787, dà anche due versioni di questa lettera, e prima dà la versione di Anastasio Bibliotecario al cap. 4 degli atti fatti prima che si tenesse detto concilio, e per cagion d'esso, tom. 12 pag. 984 in fine; e poscia la dà nella versione dello stesso concilio data alla luce di Giberto Longolio stampata in Colonia nel 1540, la quale è chiamata volgata, e antica, al tomo 13 pag. 497.

(61) Richerio Edmondo: istoria dei concilj generali lib. 1 cap. 11 num. 1 tom. 1 pag. 329 in fine.

secondo ci sono stati lasciati da Anastasio Bibliotecario (62), il quale al concilio generale VIII susseguente (63) ha assistito, trovatosi in Costantinopoli in quegli anni mandato da Ludovico II principe Francese, e dal papa imbasciatore per trattare matrimonio tra Costantino figlio dell'imperatore Basilio il Macedone, e la figlia di Ludovico, e tradusse gli atti di greco in latino; di questo leggonsi altri documenti, della sincerità de' quali non ne dubita Richerio, che non sono nè eleganti, nè scritti con perfetto metodo, o raziocinio in tutte le sue parti. Ma l'umiltà, e divozione, che in detta lettera fa onore a Costantino, si trova in altro documento, che è detto sacra lettera di Costantino scritta al concilio, nella traduzione degli atti d'esso (64) fatta da Anastasio Bibliotecario, ed è intitolato, lettera dell'imperatore scritta al sinodo, in altr' antica, e volgata edizione, che meno accurata si dice della prima da Severino Binnio (65). La lettura sola di detti documenti basta per muovere a credere vera la suddetta lettera a Edmondo sospetta, massime a chi considera, che sì in un luogo, come nell'

---

(62) Anastasio Bibliotecario: prefazione sua, ossia lettera scritta a Giovanni VIII, colla quale gli manda la versione latina da lui fatta degli atti del concilio generale VII. Mansio tom. 12 pag. 981.

(63) Anastasio Bibliotecario: prefazione sua premessa alla versione da lui fatta degli atti del concilio generale VIII Costantinopolitano IV fatto nell'869 regnando Adriano II in Roma, e Basilio in oriente, come consta da Muratori Annal. d'Ital. anno 869 tom. 5 pag. 67, al qual concilio dice quì egli stesso, che fu presente. Vedi al primo verso, Mansio tom. 16 pag. 1, e dopo la metà d'essa il verso: *Igitur cum hæc celebraretur*, ivi pag. 8 in fine.

(64) Costantino, ed Irene sua madre: loro lettera ai vescovi congregati nel concilio generale VII, letta in principio degli atti dell'azione 1. Vedasi secondo la versione d'Anastasio Bibliotecario, Mansio tom. 12 pag. 1001., e secondo la versione volgata tom. 13 pag. 502.

(65) Severino Binnio: nota sua *f* agli atti del conc. generale VII al vers, *Tertia actio*. Mansio tom. 13 pag. 488 in mezzo.

altro Costantino parla della chiesa, somma confidenza mostrando nella santità, e sincerità, che nei sacerdoti custodi d'essa era sicuro che fosse per il vero bene de' suoi sudditi. Costantino ad Adriano I scrive in questo senso nel primo testo: chi da Dio è fatto od imperatore, o primo sacerdote, dee egualmente difendere la sua santa legge, e farla osservare, considerando profondamente dover avere i popoli da essi ogni opportunità di aumentarne la gloria, e la grandezza: o santissimo capo della chiesa, debito vostro, e mio egualmente è, che insieme trattiamo delle cose di Dio; voi sapete come si condussero i miei antecessori (così non si fossero essi arrogata autorità sopra le chiese!) intorno al culto delle immagini, a volere de' quali, ed arbitrio operavano i loro sudditi: Dio vuole, che voi comandiate quali verità debbano insegnarsi: sappiate però, che abbiamo risoluto si tenga concilio, dal quale si dichiari quale sia la dottrina sopra il culto delle immagini, che nuova è, e non può difendersi con niuna autorità apostolica; imperciocchè è desiderio di tutt' i nostri sudditi, e sono pur entrati in questo pensiero i più dotti nostri sacerdoti, e vi prego, anzi vi prega Iddio, consolateci, consolateci. I sacerdoti tengono in guardia la vera scienza; ad essi tocca dar legge: ai medesimi disse il Signore (1 *Petri cap* 5) date pascolo di vera disciplina alle pecorelle, che col mio sangue ho redente: voi, che siete il primo de' sacerdoti, unitevi coi nostri, che Dio sarà con tutti li congregati. Della sacra scritta dall' imperatore ai vescovi stati chiamati al concilio Niceno II generale VII i sentimenti sono i seguenti: la sapienza di Dio Padre Gesù Cristo vero Dio, affine di liberarci dalla servitù degl' idoli, per opera dello Spirito Santo si è incarnato, e ci ha noi tutti fatti rinascere; egli diffatti fu il sommo fra i pontefici, ed ha degnato anche voi di tal nome.

Noi per fortuna nati in questo mondo figliuoli adottivi di Dio sappiamo, ch' ei vuole sia per nostra cura guardata la chiesa, affinchè non le sia dato danno per discordia; perciò dall' oriente, e dall' occidente abbiamo con lettere del patriarca nostro chiamati, ed uniti molti sacerdoti. Voi dunque, santi preti, che nel santissimo sacrifizio ci ricordate l' ultimo volere di chi lo ha instituito, date definizioni degne, che apprese compajono in quelle degli anteriori sinodi, ove lo Spirito Santo i suoi disegni manifestò nelle loro disposizioni, ma preceda matura discussione, e libero disaminamento, che in ciò vi sarò io grande favoritore; ai sagri evangelj conformandovi giudicate rettamente, la pietà trovi schermo in voi, ed opponetevi sì ai sediziosi, che ai novatori, non attendendo al parere di chi disseminasse dottrine di nuove teologiche scuole. Questa seconda lettera mandata al concilio nè per la sua eleganza, nè per la chiarezza non è più diligentemente scritta nella volgata edizione di quanto sia nella versione di Anastasio; ma li ragionamenti fatti in queste due copie della sacra di Costantino al concilio sono consimili, e come quelli della lettera dell' imperatore al papa Adriano egualmente sensati; quindi facciasi giudizio, se per essere stato composto un documento in questo secolo con qualche duro senso, debba dirsi apocrifo.

Natal Alessandro parlando di questo VII concilio generale, quantunque abbia (66) con molte prove confermata questa proposizione, che il detto concilio è stato di consentimento di Adriano I convocato da Costantino,

(66) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo VIII diss. 3 art. 1 tom. 5 pag. 746 col. 1, e 2.

e da Irene sua madre, dice poco più sotto: non ha ordinato alcun concilio verun principe per jus ch' egli abbia intorno al governo della chiesa, ma a lei prestando la forza del regno suo, e col pensiero, col quale disse Marciano al concilio Calcedonense, che operava egli non a pompa di signoria, bensì ad onor, e gloria della santa sede. Ma perchè l' imperatore Costantino nella sovra riferita sua lettera mandata ad Adriano per chiamargli, che si dovesse fare il concilio, che poi fu fatto, si spiega con termini, quali fanno conoscere, che non pretendeva imperare nei fatti ecclesiastici; di quale virtù non contento Edmondo (67) scrive, che derogò all' onor del suo impero, pregando il papa di voler prontamente dare la mano, che si facesse un concilio generale; dico io, che esaltò cotanto il sommo pontefice Adriano a Costantino medesimo (68) questa sua cristiana umiliazione, colla quale cercando comprendere il vero, per lui la gloria di Dio potea rinnalzarsi, che anche non fuor di proposito la chiamò più volte comandamento, e comandamento venerabile, non isdegnando di pregarlo, perchè permettesse il culto delle immagini, facendo a gara il pontefice, e l'imperatore di fare che l' umiltà preceda la gloria, che loro era dovuta. Scrive all' imperatore il papa: ci ha data maggior consolazione l'ordine, che voi avete dato, che non fu l' afflizione, ed il dolore, che abbiamo

(67) Richerio: luogo citato al num. 61 ivi vers. *Ego quidem*, detto tom. 1 pag. 230 in principio.
(68) Adriano I: lettera sua a Costantino figliuolo d' Irene, con cui risponde a quella, che abbiam citata al num. 60, la quale fu letta nell' azione 2 del conc. generale VII, e Mansio nota in fine d' essa essere stata scritta nel 785 tom. 12 pag. 1076 in mezzo nel margine. Vedasi ivi alla pag. 1056 il principio d' essa, e leggasi fino alla pag. 1072 al mezzo.

sentito per la nuova eresia nata costì; abbiamo poi osservato, che nel vostro ordinamento riferite anche quanto in Costantinopoli fu operato prima intorno alle immagini, le quali appo de' vostri antecessori furono disonorate; ma piacque a Dio finalmente, che toccasse il trono a voi, che desiderate venga rimproverato il male, e predicata la verità, che gli apostoli, ed i santi antichi conobbero. Indi lo loda, perchè gli ha fatto vedere, ch' ei non è d'alcuna parte nei punti di religione, certo mostrandosi, ch' egli al futuro concilio sarà favorevole egualmente, come promise d'esserlo con molta generosità a papa Dono l'imperator Costantino Pogonato.

La relazione, che ha la lettera del sommo pontefice alla spiegazione, che nella sua l'imperator gli fece dei danni da' suoi avo, e proavo dati ai cristiani di Costantinopoli per le immagini, può ben sembrare argomento, che sia vera, e sincera la detta lettera dell'imperatore contro il parere di Edmondo Richerio; della quale proposizione meglio si certificherà ognuno, che visto che il papa protesta al principe saper egli, che s'affatica per la gloria di Dio, amante mostrandosi della pura verità, seguita ringraziandolo delle sue rette intenzioni, lo esorta a permanere in esse, e dice, che Gregorio, Zaccaria, e Stefano pregarono il suo proavo, l'avo, e il padre, perchè permettessero ai sudditi di venerare le immagini. Soggiugne anche il papa a questo principe, che prosteso a' suoi piedi con tutta la sua persona lo supplicava volesse far restituire alle chiese le sembianze de' santi, le quali ricordavano le virtuose loro operazioni; dalla qual molta sommessione inferire si può, che a lui già prima si fosse il pio imperatore anche molto umiliato. Come fecero i padri degli altri anteriori concilj generali, così hanno fatto quelli di questo concilio generale VII, che confessarono anch' essi dal principe solo poter prendere forza civile nell' impero le loro risoluzioni, quando

pregarono Costantino savio ministro de' santi disegni dei primarj sacerdoti, ispettore, vegghiatore, e indirizzatore con essi della religione, e della fede de' sudditi, con lettera da Tarasio arcivescovo di Costantinopoli scritta a nome del concilio di osservare (69), che non aveano fatto essi, se non che decreti anche utili al suo stato, e che però si degnasse approvargli; osservata in questa forma non solo l'antica disciplina, ma la regola lodata dal signor Tallon in fatti, e punti, ne' quali sebbene è interessata principalmente la chiesa, ha pur anche interesse il principe, quali sono ordinariamente quelli, che ne' concilj generali si definiscono, ove trattansi, e decidonsi dai sacerdoti, che veri difenditori ne sono, le questioni tutte o di teologia, o de' costumi viziosi, che fuggir dobbiamo, pei quali va l'uomo a perdizione; le quali questioni provò esser egualmente importantissime Adriano II nella protesta (70), ch'ei fece, e volle fosse, come fu, da tutt'i vescovi del concilio generale VIII ratificata, perchè questi sono punti, per la retta risoluzione de' quali la tranquillità dello stato, e l'unità, e concordia de' sudditi, se fu turbata, sarà sempre forza venga ristabilita con bene grandissimo sì della civile, che della cristiana società; e certo è che sono tutti di grande importanza sempre i casi, che si decidono nei

(69) Concilio generale VII Niceno II: lettera sua scritta per mano di Tarasio arcivescovo di Costantinopoli a Costantino figliuolo d'Irene. Vedi l'ultimo verso d'essa: *Fratres autem, & comministros nostros*. Mansio tom. 13 pag. 407. al mezzo.

(70) Adriano II: protesta sua, che i legati da lui mandati al conc. generale VIII, di cui parlerem qui appresso, vollero si leggesse in esso, e fu letta all'azione 1, ed ivi fu dai vescovi approvata, e sottoscritta, come attesta Anastasio Bibliotecario in una nota fatta a questo scritto. V. Mansio tom. 16 pag. 27.

concilj generali; ma perchè non però di meno non cessino d'avere degli ecclesiastici per questa loro autorità grande gelosia i magnati de' regni, lo ha espresso tacitamente Salgado (71), il quale dice, che quella legge generale data a differenti stati non può produrre ovunque effetti corrispondenti ai costumi de' popoli. La regola del signor Tailon è, che in questi casi è conveniente si accordino i governatori della chiesa, e del principato (72). Surio (73) circa l'autorità, che diede l'imperatore Costantino a tutt' i decreti di questo concilio, con un testo d'Ignazio, il quale scrisse la vita di Tarasio, ci fa sapere, che lette all'imperatore le deliberazioni del concilio, quasi lo Spirito Santo gli abbia inspirata venerazione per quegl'insegnamenti, che in autentica forma, e nella città imperiale gli portarono i vescovi, non solo palesò, che li vedea volontieri, ma colla propria sottoscrizione di suo pugno fatta approvò, e corroborò ogni loro stabilimento, e fu comandato nel concilio (74) non dovesse eleggersi alcun vescovo da potente veruno del secolo, nè fosse lecito ai principi porre impedimento, per cui non si facesse ogni anno in ciascuna provincia

(71) Salgado: trattato suo *De supplicatione ad sanctissimum* part 1 cap. 2 sect. 4 num. 151, passo, che si legge in Vanespen opere sue tom. 6, ossia part. 6 trattato *De promulgatione legum ecclesiasticarum* part. 3 cap. 1 § 2 pag. 17 col. 1.

(72) Talon: *Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'eglise, deuxieme partie, dissert.* 1 in princ. vers. *Mais le corps mystique*, pag. 127.

(73) Surio: vite dei santi ai 25 febbrajo, testo d'Ignazio, che scrisse la vita di Tarasio, che si legge in Mansio tom. 13 pag. 490 lin. 5, e segg.

(74) Conc. generale VII can. 3. Mansio tom. 13 pag. 419., la prima parte di questo canone è data fedelmente da Graziano al can 7 dist. 63.

Concilio istesso can. 6 dato fedelmente al can. 7 dist. 18.

Ivi can. 9. Mansio detto tom. 13 pag. 429.

provincia il sinodo, e che ogni libro, in cui fosse errore ereticale, dovesse consegnarsi al vescovo di Costantinopoli anche dai laici sotto pena di scomunica; legge quest' ultima, della quale abbiamo parlato all' art. 1 § 3 n. 217. Ci fa certi Tarasio stesso ancora nella lettera, che, fatto il concilio, scrisse al papa Adriano I (75), che l' imperatore Costantino servì la chiesa, e Dio, diligentemente fatti eseguire i voti de' vescovi, quando esaltata la pace, ch' era nella chiesa e per suo studio, e per opera del concilio, conchiude, che deesene ringraziare Cristo vero Dio, il qual volle s' inframmettessero gl' imperatori, acciocchè gl' inimici non dassero più ai ministri suoi alcun tormento, detto ivi immediatamente, che già a quell' ora aveano i principi fatte onorevolmente innalzare nelle chiese, e nella corte molte sagre immagini.

Dal concilio generale VIII Costantinopolitano IV fatto nell' 869, di cui cagione potissima fu l' inimicizia grande, che vi ebbe tra Fozio, ed Ignazio santissimo patriarca di Costantinopoli (del che parleremo ampiamente nel trattato *della podestà giuridizionale del papa* al § LVI) altra prova abbiamo della ferma volontà d' un altro imperatore, che è Basilio il Macedone, il quale desiderò, che i vescovi in esso giudicassero per il bene della chiesa liberamente, e deliberassero quanto sarebbe a loro paruto convenirsi, sì però (76) che il loro giudizio tornasse

(75) Tarasio: lettera sua scritta a papa Adriano I, in cui gli dà notizia di quanto fu fatto nel concilio generale VII. Vedi il fine d'essa al vers. *Ecce enim, ecce labia*. Mansio tom. 13 pag. 461 al mezzo.

(76) Concilio generale VIII Costantinopolitano IV. Discorso ivi fatto nell' azione 1 a nome di Basilio imperatore da Raane patrizio, e maggiore di tutti i senatori, che furono a questo sinodo. Vedi il vers. *Et sedentibus*

ad essi di gloria, e di consolazione nel dì dell'ultimo tremendo giudizio, perchè dato non per favorire alcuno, o per affezione, nè per livore di vendetta, o per odio, o rabbia, ma per solo amor della giustizia; dettosi oltre a ciò anche a viva voce dal segretaro dell'imperatore a nome suo, che dopo che avea preso il governo de' suoi regni non gli era uscito mai di mente, che non dovea porre indugio per qualunque mondano interesse, nè ricusare fatica, o pericolo per pacificare i discordanti ecclesiastici, bensì dovea perchè monarca cercare in ogni modo di tornarli tranquillati nel pristino stato di pace; perciocchè sa egli, che non dee volere, e non vorrà alcuno avvisi mai, che non ha esso usata la sua giuridizione quanto conviensi a savio principe, che riguardi il tempo, e il luogo, e le particolarità d'ogni atto degli ecclesiastici. Così nel discorso, ossia nelle sue protestazioni, ch'ei fece leggere all'azione prima del concilio dal patrizio Raane maggiore di tutt' i senatori, che intervennero a quest'assemblea; e nel discorso, che i vescovi orientali narrarono all'azione quinta * essere loro

---

eis stans in medio Rahanes, Mansio tom. 16 pag. 18 in fine. Gli atti di questo concilio sono scritti da Anastasio Bibliotecario, il quale nella prefazione d'essi al vers. *Igitur cum hæc celebraretur venerabilis synodus*, detto tom. 16 pag. 8 in fine, dice a papa Adriano II. al quale dedicò questo suo lavoro, ch'ei fu presente a quest'assemblea, perchè era in Costantinopoli messo suo, e dell'imperatore Ludovico II nell'anno 869, in cui fu fatta, come già si è veduto al num. 63, ed all'art. 1 § 2 num 60.

Che di consentimento di Basilio imperatore, anzi con piacer suo abbia Adriano II dichiarato si facesse il conc. generale VIII, consta dalla lettera d'Adriano a Basilio, di cui al num 80, e dall'acclamazione da Ignazio fatta nell'azione 8 d'esso, vers. *Quoniam vero*. Mansio tom. 16 pag. 132 in fine.

* Concilio istesso, azione 5. Vedi il mezzo d'essa al vers. *Et post completionem epistolae Thomas, & Helias*, Mansio tom. 16 pag. 78 al mezzo, Ed era già stato introdotto al concilio Fozio, acciocchè si difendesse dai gravi misfatti, dei quali era incolpato, e che furon cagione perchè si tenesse il concilio.

stato fatto dall' imperatore medesimo, ricordatosi primamente dagli oratori degli orientali agli altri padri, che nel passato agl' imperatori parve assai bene ordinare, che a concilio s' adunassero diverse volte i vescovi del mondo intero, ed a memoria riducendo loro, che ad esempio degli antecessori suoi Basilio da tutti conosciuto divotissimo volle per una causa grave fosse la chiesa, com' era tutta, unita, attestano, e parlano in questa guisa di ciò ch' ei disse loro: guardatevi, che Dio, il quale sarà vostro giudice, non debba un dì condannarvi per la sentenza, che quì deve dare la chiesa senza parzialità, nè alcuno di voi malevolenza muova, che come vecchi, così dovete esser leali mantenitori di giustizia, e della dottrina nell' Esodo, e ne' Proverbj data, che non è lecito al giudice aver compassione del povero, nè farsi promovitore delle ragioni dei ricchi. Discorso questo conforme a quello, che abbiamo veduto essere stato da Marciano a viva voce tenuto al concilio generale IV, passo da noi dato in quest' articolo § 1 n. 63. Quest' istesso imperatore un' altra volta protestò essere questa l' unica risoluzione, che gli piacesse per gli affari ecclesiastici, nell' orazione, che fece recitare al concilio medesimo da un suo ministro chiamato Costantino (77). Disse il medesimo a nome del principe: danno maggiore, o di più grave pena, e noja a sostenere, e certissimo ne sono per estimazione, e turbazione della mia mente, non ha lo stato, che quello, che gli viene dalle dissensioni degli ecclesiastici; di che sento io al presente doglia gran-

(77) Costantino segretaro dell' imp. Basilio: discorso da lui fatto a nome dell' imperatore agli aderenti, e dipendenti di Fozio nel conc. generale VIII, ed all' azione 6 del medesimo circa il fine d' essa, al verso: *Et post hac ascendens Constantinus a secretis*. Mansio tom. 16 pag. 92 in fine.

dissima, per cui mi sono già a Dio divotamente raccomandato; per questa ragione, non curata ogni altra bisogna del regno, ho fondata la mia speranza in voi, da' quali ho voluto sian condotti al bene, ed alla pace gli animi inquieti, e sospesi; e se ho commessa colpa alcuna per questo, è d' aver sempre pregato ogni ecclesiastico giudice, affinchè non rimanesse alcuno perduto; ma fu pur sempre nostro avviso, che non avuto riguardo ad amore, od odio, si facciano eseguire interamente le leggi canoniche, che non ho mai voluto fare sforzo, od entrare a consiglio nè a vantaggio, nè contro nessuno delle due partite, perchè non si dica mai, che i soldati, o la soperchianza de' forti abbiano sopraffatto troppo l' assemblea dei sacerdoti. Indi parlando ai partigiani di Fozio, e a tutti quelli, che ci erano infinti, dimostra, che la cognizione delle verità della religione con preghiera, e colla persuasione deve promuoversi, abbassatosi esso a pregarli di convertirsi. Ma poi finisce il ragionamento con una sentenza, che potea rendergli avvisati, che se fossero stati pertinaci, gli abbandonerebbe anch' esso, oltrecchè sarebbono dalla chiesa puniti con irrevocabile severa giustizia; l' importanza di quale ricordo conoscendo il savio imperatore, volle di bocca propria prima che fosse finita la sessione ripeterlo (78) così: sappiano quelli che discordano dal mio, e dal comune sentimento de' padri raccolti in questa santa adunanza, che se infra sette giorni non faranno quello che in servigio della loro salute è ordinato, sentenzierassi

(78) Basilio: discorso da lui fatto nel conc. generale VIII nell' azione 6 in fine d' essa ai difensori, e compagni di Fozio. Vedi il vers. *Basilius piissimus, et amicus Christi, et magnus imperator dixit; ecce qualiter*. Mansio tom. 16 pag. 96 lin. 4.

quì contro essi, e non sarà certo dalla sentenza l'effetto un momento di tempo lontano. Non ostante al quale, perchè Fozio senza niuno buon rispetto durò nella risoluzione di non pentirsi del suo errore, ed avea però dall' imperatore avuto coi suoi consorti, come detto è, dilazione di sette giorni, perchè il pentir suo potess' essere medicina al suo peccato, fu nella seguente sessione scomunicato, chiamato dal sinodo non prete, non vescovo, ma curiale, e tiranno (79).

Da altri documenti di quest' istesso concilio, ossia al medesimo appartenenti, abbiamo pure buona, e forte prova del desiderio, e bisogno della chiesa, che le sue leggi siano confermate dai principi, e del zelo, e divozione da Basilio imperatore mostrata, e non dell' autorità, o giuridizione usata nel concedere ai provvedimenti anche di disciplina da questo concilio dati forza di legge coattiva. Scrisse Adriano II a Basilio (80) pochi mesi davanti all' ottobre dell' 869, in cui si tennero le prime adunanze del concilio generale VIII: la legge di Dio, che avete di buon cuore osservata, vi ha fatto felice, e perchè quasi vero ecclesiastico (di questo titolo già abbiamo parlato all' art. 1 § 3 num. 69 ad 113) avete

---

(79) Concilio generale VIII, azione 7. Vedi il fine al vers. *Niceta Deo amicissimus archidiaconus, & notarius legit commonitorium sermonem*. Mansio tom. 16 pag. 131 in mezzo. E vedasi però più sotto l'altro verso: *Continuo vero post hæc*, pag. 133 al mezzo.

(80) Adriano II: lettera sua a Basilio imp. mandata dopo che dai messi imperiali avea già chiaramente compreso, ch' egli s'accordava in tutto colle sentenze date in Roma contro Fozio, e voleva attenersi alle medesime, la prima delle quali fu data da Niccolò nell'863. Adriano inviò a Basilio questa lettera per quei medesimi legati suoi, che dovevano assistere per lui al concilio generale VIII, che l'uno, e l'altro avevano deliberato si facesse per dichiarar nuovamente la reità di Fozio, ed oltre a ciò quali pene dovessero darsi a costui, e ai suoi consorti. Fu essa letta nell'azione 1 d'esso concilio. Vedi il principio della medesima al vers. *Sed et tu felix imperator, et multis preconiis*. Mansio tom. 16 pag. 20 in fine.

procurato il bene della chiesa più sollecitamente che qualunque mondana felicità ai vostri sudditi, cacciato Fozio dal vescovado di Costantinopoli (già da alquanti anni, cioè dall'anno 863 in un concilio * stato condannato a Roma da Nicolao I) posso confermare, che compiutamente si vede fatto da voi ciò che sospirarono i miei antecessori dai vostri; vogliamo a seconda andando di voi, che si faccia un gran concilio, per cui pongasi rimedio al guasto, che ha procurato di fare un conciliabolo così ultimamente fatto; e vi preghiamo siano abbruciati gli esemplari d'esso, che è mio avviso sia scomunicato chi vorrà tenerne solo qualche parte, e siano queste leggi ed ovunque, e nel legittimo sinodo dalle vostre difese. (del che abbiamo parlato all'art. 1 § 3 sotto il n. 117) E Basilio nell'ultima sessione del concilio (81) eccitò i vescovi a vegliare contro l'eresie, ed a vivere in modo che specchio, ed esemplare fossero ai laici, dichiarato prima che dovess' essere da' suoi ministri cacciato dalla città, e come membro della chiesa infetto, od inutile, e nemico della medesima punito chiunque si fosse, terminato il concilio, mostrato disobbediente ai decreti de' vescovi per buone, e giuste cagioni stabiliti. Benedette ampliazioni da un saggio imperatore fatte ai santi canoni ecclesiastici! Ma vi è di più in questi atti della virtù

---

* Romano Concilio tenuto da Niccolò nell'863. Vedi Mansio tom. 15 pag. 661 al mezzo.

Che le prime sessioni del conc. generale VIII sieno state tenute nell' ottobre dell'869, lo mostrano le prime linee degli atti delle medesime; e che la lettera di Basilio quì citata sia stata scritta nell'istesso anno 869 lo dice espressamente Natal Aless. ist. eccl. dei secoli IX, e X diss. 4 § 12 in princ. tom. 6 pag. 249 col. 1 dopo il mezzo.

(81) Basilio imp.: allocuzione sua fatta in fine dell'ultima sessione del conc. generale VIII. Vedi il verso: *Quisquis habet aliquid adversus*. Mansio tom. 16 pag. 187 lin. 2.

di Basilio. Si legge, che volendo sottoscrivere gli atti, col fatto protestò (82), che in concilio non istava per comandare, ma per sentire i vescovi come maestri; e veramente detto, ch' emulatore, ed imitatore dei laudevoli principi Costantino, Teodosio, e Marciano volea esso contrassegnar quegli atti dopo che fossero da tutt' i vescovi sottoscritti, per compiacere i legati del papa si soscrisse, ma solo dopo i legati, e sotto il nome di tutti li patriarchi, e confermò, sicchè avesse forza di legge civile, ognuno de' molti canoni in quest' istessa sessione stati letti, e promulgati, in alcuni de' quali sollecitamente i vescovi riprendono (83) ogni potente, che di suo arbitrio, e forza eleggesse alcun vescovo, od impeditore fosse de' concilj, e proibitore (84), ed ogni vescovo, il qual volesse accettare in cherico (85) chi serve nelle case di principe. E si furono presenti a questa sessione coll' imperatore Basilio e suo figlio Costantino, e due ambasciatori a lui mandati da Ludovico II signore d' Italia, e di Francia (86), come altresì quelli di Michele re de' Bulgari, ai quali, e al mondo intero pare abbia egli cercato di persuadere, che sapea ben esso porre in pratica ciò che avvisava Gontranno re di Francia de' vescovi del concilio Matisconense II nell' anno

---

(82) Discorso dei legati del papa al conc. gen. VIII fatto da essi all' imperatore, e risposta di questo principe. Vedi il verso ult. antecedente alle sottoscrizioni alle parole: *Sanctissimi vicarii senioris Romæ dixerunt: Quoniam providentia Dei*, detto tom. 16 pag. 188 in fine.

(83) Concilio generale VIII can. 12. Mansio tom. 16 pag. 167. Giungasi il can 23.

(84) Ivi can. 17 detto tom. 16 pag. 170.

(85) Ivi can. 13.

(86) Concilio istesso, azione 10, ossia ultima in principio d'essa, vers. *Insuperque præsidentibus amicis Christi*. Mansio tom. 16 pag. 157 in fin. E poco appresso vers. *Similiter consederunt in dextra*, pag. 158 prima del mezzo.

585, che confermati i loro decreti (87), disse loro di sapere, che altra, e più perfetta cagione motiva aveano a predicare, che le sue parole. Nè ignorava quello, che nel principio del secolo, in cui vivea esso Basilio, il principe Carlo Magno, il qual fece sentire alla chiesa tanta felicità, e consolazione, che maggiore non l' ebbe più per lungo tempo, disse dei prelati ecclesiastici (88), ed a favor loro, cioè: voler egli severamente punire chi fosse a suo pastore, e ministro della chiesa disubbidiente, non eccettuati i suoi proprj figliuoli, perchè dubitava della fedeltà di chiunque fosse disleale a Dio (legge sua pubblicata nell' 805); e sapea Basilio quanto avvisava l' imperatore Ludovico Pio, che i vescovi non per gloria, ma per zelo della salute delle anime de' suoi sudditi cercavano di comandare così in oriente dagli anni di Costantino, come allora in Parigi, cioè nell' anno 829, in cui Ludovico Pio stesso ne era stato certificato da un concilio di quattro provincie, il quale dissegli ancora (89), ch' egli, ed ogni suo suddito si potea vantare, che sebbene la verità non si senta sempre volontieri, avrebbero in essi sempre trovati maestri veracissimi, perchè non vuole Iddio si taccia il vero nè per tema, nè per vergogna, e non avrebbero in essi trovate altre cose da riprendere; ed aveano già potuto in quest' età di Basilio i sovrani far l' acquisto delle savissime verità ripetute

(87) Guntranno re di Francia: legge sua data da Baluzio fra i capitolari dei re di Francia sotto il di lui nome. Tom. 1 pag. 9, e 10.

(88) Carlo Magno: capitolare suo tenuto a Tionville nell' 805. Vedi la collezione di Baluzio tom. 1 pag. 437 in fine, luogo questo ripetuto nei libri capitolari al lib. 7 § 90.

(89) Parigino concilio VI dell' 829 lib. 3 cap. 8, e 10. Mansio tom. 14 pag. 597, e 598, il primo dei quali luoghi è ripetuto nei libri capitolari al lib. 5 § 315.

ripetute per insegnamento pochi anni più tardi dai vescovi del concilio Coloniense dell' 887 fondati sovra i detti de' loro antecessori per decreti da' sacerdoti Spagnuoli fatti e nel 399, e 633, e sovra editti de' più grandi principi, che nessun prepotente, nè giudice soverchiatore, od usurpatore, o violento si faccia co' poveri (90), sotto pena che se chiamato dal vescovo per correzione non è al suo comando sottomesso, ne sia data notizia al principe, e a tutt'i vescovi vicini, perchè sappiano, che è scomunicato, se non rende il mal tolto.

Voglio ancora distendere qualche poco il mio discorso intorno all'orazione da Basilio recitata in questo concilio generale VIII, di cui abbiam parlato al n. 81, la quale piacesse a Dio fosse letta intera da quelli, che non sono pienamente persuasi, che i principi buoni, e li ministri loro desiderano avvantaggiare, ed allargare la podestà ecclesiastica sempre tanto, quanto di vedere, che tutt' i loro sudditi, e ciascuno del suo volere n' usi bene, e virtuosamente; imperciocchè sarebbero convinti, che non implica contraddizione l' essere re e padrone, e religioso cristiano, e potersi interamente provvedere dal principe al bene temporale del suo stato, tralasciando di provveder egli, che pur dee mettere in opera il buon volere d' ajutare di pari concordia le rette intenzioni de' vescovi, intorno a quanto riguarda la salute eterna, dandone anzi tutta la cura agli ecclesiastici medesimi; nei quali affari può rendersi certo ogni sovrano, che

---

(90) Coloniense concilio dell'887 can. 3. Mansio tom. 18 pag. 47, nel qual testo sono citati il can. 32 del concilio Toletano IV, che fu tenuto nel 633, e il can. 11 del Toletano I del 399, come spiega Mansio nella sua nota al medesimo, tom. 3 pag. 997, e segg., qual canone 11 è bene al can. 21 cau. 24 quest. 3.

il lor comodo sia proprio comodo di lui, e di tutt' i suoi sudditi. Protesta Basilio, ch'era disposto a sentire ogni ragione, per cui alcuno fosse rimosso ancora dal giudicar buone, e saggie tutte le deliberazioni prese da' padri; a quello poi, che taciutosi in quell'ora per qualunque cagione si fosse mosso a contraddirgli, non avrebbe perdonato il suo peccato, meno a chiunque avrebbe mostrata disobbedienza a queste leggi. Esorta i vescovi di predicare i precetti evangelici; indi ai laici, cioè al suo senato voltato il discorso disse: non tocca a voi laici impacciarvi nelle cause ecclesiastiche, o contrariare a quanto è statuito dal concilio generale, che della divina, ed ecclesiastica dottrina tengono il reggimento i patriarchi, i vescovi, ed i sacerdoti, non cessando per qualunque virtù, o sapienza il laico d'essere pecorella, la quale dee star soggetta al suo pastore. Testo, che abbiamo così già riferito all' art. 1 § 6 n. 4, ed anche già da noi citato nella dissertazione preliminare cap. 1 num. 87.

Quantunque non sia bisogno, voglio quì dare un'altra testimonianza, che continua tuttavia ne' principi la ferma opinione, che protegger possono essi la chiesa, e gli ecclesiastici in concilio generale adunati, la quale devono essi amare, ed a cui sanno, che devono vivere come figliuoli per la fede soggetti, ma non possono correggerla, nè possono della sacra scrittura, di cui ella sola è custode, trarre nuova legge, o nuova interpretazione. Questa è dell' imperator Sigismondo (91), il quale

(91) Sigismondo re di Boemia: lettera sua ai baroni del regno difensori di Giovanni Hus scritta nel 1417, quando quest'eresiarca era già stato condannato nel concilio generale XVI di Costanza, il qual documento è dato per appendice nell'istoria d'esso concilio scritta da Giacomo L'Enfant tom. 2 pag. 722.

scrisse queste istesse frasi al tempo del concilio di Costanza generale XVI, principiato nel 1414, ai popoli di Boemia retti dal suo proprio fratello Venceslao, perchè troppo audaci nel difendere gli errori di Giovanni Hus allora già stato giustiziato a Costanza d'ordine del concilio, aveano scritto al concilio medesimo con frasi ingiuriose, e mostravano esser risoluti di non acconsentire ai decreti d'esso. L'imperatore dice loro, che ai preti del concilio appartiene correggere i preti; ma più ai preti sta, e non a noi (diss'egli) interpretare la sacra scrittura, perchè noi siamo semplicelli, nè possono gl'intelletti nostri comprendere i misterj, che sono notificati in essa.

§ 3

Della giuridizione dalla chiesa, e da' principi usata nei maggiori negozj, che negli antichi concilj nazionali, ossia particolari si sono esaminati, e trattati.

Circa i concilj particolari, o nazionali, o provinciali, che dir vogliamo, gli antichi ecclesiastici, nella guisa che mostrato è a quest'articolo 2 § 1 n. 5 a 15, fondati poteano credersi nelle leggi Romane a pensare di non essere tenuti per debito di chiamare dagl'imperatori licenza di adunarsi a sinodo nelle loro distinte diocesi, o provincie, come non la chiamavano i Giudei; oltrecchè

si sa (1), che non presero questo consiglio di chiamarla gli apostoli per far il celebre concilio di Gerusalemme, che si reputa fatto nell'anno 51 dopo la morte di Cristo, di cui ne diede gli atti interi s. Luca. Ma che per antico fossero però ripigliati que' sacerdoti, che non domandavano, come amici del principe, e a lui fedeli, prima di adunarsi, se tal loro pensiero fosse a lui aggradevole, dappoichè e Costantino, ed i successori al suo impero ebbe per veri promovitori suoi la religione cristiana, e che fosse opinione, che in questo quegli ecclesiastici facessero giudizio torto, ed abuso dell'autorità loro contro l'intenzione de' principi, e della potenza secolare, ai quali non piaceva che non s'implorasse la protezione loro, per cui i sovrani non dominavano, o reggevano le assemblee de' vescovi, li quali poteano esser certi, che quelli veramente contenti erano di guardar solo alla pace loro, e difendere queste sagre adunanze, essendo sempre stato per loro assai d'allora innanzi, che ognuno in quelle congreghe potesse confidarsi negli altri, come in intimi amici, e carissimi fratelli; tacitamente lo fa intendere a tutti s. Girolamo (2) parlando a Rufino, che ha citato un concilio, di cui non se ne avea notizia, ove sta

(1) S. Luca autore degli atti degli apostoli: si veda il cap. 15, di cui qui sopra Dissert. prelim. cap. 1 num. 48, e in quest' art. 2 § 1 num. 19. Questo concilio, di cui parla s. Luca, si reputa fatto nell'anno 51 dalla morte di Cristo. V. la nota di Severino Binnio al medesimo in Mansio tom. 1 pag. 24 dal mezzo al fine.

(2) S. Girolamo: opera sua intitolata *Contra Rufinum* lib. 2 § 19. Vedi le opere del medesimo stampate a cura di Vallarsio in Verona tom. 2 pag. 513 in mezzo.

L'imp. Valentiniano, di cui parliamo nel nostro trattato, quando si fa menzione de' concilj tenuti negli anni 378, e 381, è il Valentiniano II, poichè suo padre morì nel 375 (Fleury ist. eccles. lib. 17 § 23 tom. 4 pag. 322), e Valentiniano III cominciò a regnare nel 422 (Fleury lib. 24 § 33 tom. 5 pag. 604); e della morte di Valentiniano I abbiamo parlato all'art. 1 § 9 num. 44.

le particolarità, per le quali narra s. Girolamo non meritar fede la condanna, ch'ei dice data in quel suo sognato concilio contro s. Ilario, dice, che non potrà egli significargli, che sia stato fatto con licenza d'alcun imperatore; lo dimostra pure la lettera di un Romano concilio tenuto nel 378 scritta agl'imperatori Graziano, e Valentiniano, da noi citata all'art. 1 § 5 n. 9, che ivi si notò essere creduta composizione di sant'Ambrogio; della qual lettera è utile in questo, come al suo proprio luogo, nuovamente ricordare, che manifesta non avere mai avuto pensiero gl'imperatori di sovrastare alle assemblee fatte dagli ecclesiastici veri uomini spirituali, e troppo più che alcuno de' laici, ancorchè sapientissimi, grandi maestri tutti nella legge catrolica. E sebbene siasi già da noi osservato ancora al detto art. 1 § 5 n. 10, che dal concilio Aquilejense, o forse da' due concilj in questa città tenuti negli anni 380, e 381, e dalle due lettere scritte da esso concilio, una a Teodosio, e l'altra mandata agl'imperatori sovra mentovati Graziano, e Valentiniano II, è chiarito, che i padri, fra' quali era certo s. Ambrogio, hanno rendute grazie, perchè era stato questo concilio d'ordine imperiale tenuto, cioè se da queste lettere consta, che l'imperatore fece il comando della convocazione del sinodo, è pur manifesto, che nol fece per sovrastare, bensì per giovare, e servire alla chiesa, e per pacificarla; che intese così questo atto, e lo spiegò in questo senso s. Ambrogio medesimo (3) allo stesso concilio, del qual santo è certo poi, che lo

(3) S. Ambrogio: spiegazione da lui data alla lettera di Graziano, e Valentiniano, da noi riferita all'art. 1 § 2 num. 28, e § 5 num. 9, e 10, e data pure in Mansio fra gli atti del concilio Aquilejense dell'anno 381. V. Mansio tom. 3 pag. 602 in princ,

dice l'imperator Graziano nel fine del suo editto *, con cui effettivamente ordinò si facesse questo sinodo, che esso Ambrogio fu quello, il quale gli suggerì di farlo; documento, che poco più sotto riferiremo ampiamente al num. 28.

Quale animo avessero in questi anni gl'imperatori verso i vescovi, che intendevano per divozione radunarsi, se d'ingerirsi con impero negli affari ecclesiastici, o se erano appo d'essi tutt' i sacerdoti in grandissimo stato, non si può meglio intendere, che notandosi (4), che Valentiniano I con Valente, e Graziano dichiarò (legge, di cui abbiamo parlato all'artic. 1 § 2 nn. 56, e 57) biasimevoli gl'inimici, ed oppressatori de' vescovi, che pur procuratori sono del Padrone, e Signore d'ogni regno da qualunque monarca tenuto, e gli ha fermati lavoratori nella sua vigna, per le opere de' quali premio di eterni beni avremo, che più nostri saranno che quelle possessioni, le quali già da lui in terra per proprio fondo a ciascuno sono assegnate; ed è questa legge, la quale mandarono in giro in molte provincie, con cui notificavano le risoluzioni circa la fede prese in un concilio allora tenuto nell'Illirico del 365, e pubblicò, che le definizioni dal concilio fatte doveano essere irretratta-

---

* Lettera dell'imperatore, per cui fu comandato si facesse quel concilio Aquilejense, da noi data in parte al già detto § 5 num. 11. Questa lettera fu letta nel concilio. V. Mansio tom. 3 pag. 601 in mezzo sino al fine, ove è spiegato, che l'imperatore, che è Graziano, la scrisse ad instanza di s. Ambrogio.

(4) Teodoreto: istor. eccles. lib. 4 cap. 8 in mezzo, pag. 159 in mezzo, vers. *Sic etiam majestas*, che segue quasi immediatamente al passo, che abbiamo dato all'art. 1 § 2 num. 56; lettera, o sia legge questa di Valentiniano I, in cui comanda l'osservanza dei deceti del concilio Illirico, di cui veggasi l'art. 1 § 2 num. 57, ove già parlammo di questa lettera.

bili; ovvero notandosi, che da Arcadio fu stabilito (5), che non si possano fare congreghe dagli eretici; legge ripetuta (6) da Leone, ed Antemio nel 466. Dal che conseguentemente può vedere ognuno, che debbasi credere fossero ai prieghi pieghevoli, ed arrendevolissimi ai piaceri de' sacerdoti gl'imperatori, qualora conoscevano poter essere bene della chiesa, che si facessero dai medesimi sante, e tranquille assemblee. Ma v'è di più, che gl'imperatori conoscevano le buone disposizioni de' vescovi cattolici, quando desideravano radunarsi a sinodo ne' primi secoli, e lo indica la considerazione, che se nel concilio Cartaginese fatto nel 348 è scritto (7), che fu fatto dopo che fu ricercato, che desse il suo consenso l'imperatore, è scritto pure negli atti del medesimo, e più d'una volta, che le deliberazioni in esso prese piaceva ai vescovi fossero chiamate col nome di leggi. Ma descrisse sant' Atanasio compiutamente, che data era dai ministri del secolo la desiderata esecuzione dei disegni degli ecclesiastici, comecchè qualche volta fossero cattivi negli anni suoi, quando in un suo scritto, ove riferisce i modi, coi quali cercavano di perderlo i maggiori prelati degli Eusebiani, narra le voci di un concilio a sua difesa tenuto, e c'insegna, come da alcuni vescovi non senza danno de' laici, e dell'impero,

(5) Arcadio: legge sua data nel cod. Giustinianeo alla l. 15 lib. 1 tit. *De episcopis, & clericis*, ove senz'ordine sono pur date la legge 37. (V. il mezzo d'essa) cod. Teodosiano lib. 16 tit. 2 *De episcopis, ecclesiis, & clericis*, e la legge 5 dell'istesso codice, e libro tit. *De haereticis*.

(6) L. 29 cod. Giustinianeo *De episcopis* in fine d'essa.

(7) Cartaginese concilio I fatto nel 348, dato da Mansio nel tom. 3 pag. 144, e 151, nota 9, ove è scritto, che fu fatto di consenso dell'imp. Costantino, ma dee leggersi Costanzo. Ivi si vedano poi i canoni 1 in fine pag. 145 nel mezzo, e 4 in princ. pag. 156 in fine.

date gravissime, ed amare punture d'animo ai divoti sacerdoti, siasi fatto abuso in concilio, oltre alle diritte e leali intenzioni de' principi, della terribile forza del secolo; qual sinodo, di cui dopo più anni ne riferì le parole s. Atanasio, ove descrissero alcuni padri santi, come fuor d'ogni buona volontà de' sovrani, che allegiamento volendo prestare a quelli, ai quali abbisognava, inimico tempo tornando alla chiesa, furono aspri, duri, e sfortunati avvenimenti procacciati alla medesima, è quello, che fu tenuto (8) dai padri del concilio in Alessandria sua chiesa nell'anno 340, quando fu egli ritornato dalla Francia, ov'era stato da Costantino bandito immediatamente dopo che fu per le pratiche degli Eusebiani

---

(8) S. Atanasio: apologia 2, che i Maurini pensano sia stata scritta nel 350, intitolata: *Apologia contra Arianos*. Ella è nelle opere sue stampate dai detti Maurini, edizione della stamperia del Seminario di Padova tom. 1 pag. 103 in mezzo, ove è al § 8 il verso, che noi citiamo, il quale è parte d'una lettera de' PP. del concilio d'Alessandria a tutti i vescovi santi a difesa di s. Atanasio. Fu tenuto questo concilio nel 340, § ivi: *Quo jure*, o sia *Quo ergo jure*. Questa lettera è anche data da Mansio nel tom. 2, e trovasi questo passo alla pag. 1287 del medesimo linea penult.

Che questo concilio sia stato tenuto nel 340, e non nel 339, come scrissero Baronio negli annali suoi a tal anno n. 1, e 2, e Natal Alessandro ist. eccl. del secolo IV cap. 3 art. 4 § 7 tom. 4 pag. 35 col. 1, lo affermano e Basnagio annali suoi politico-ecclesiastici a tal anno 340 § 6 tom. 2 pag. 772 col. 1, e Pagio alla sua nota n. 7 agli annali di Baronio al detto anno 339, e Mansio nella sua nota a questo concilio tom. 2 pag. 1278, dove ha creduto ben fondato il parere di Pagio, e il P. Saccarelli nell'istor. eccl. a tal anno § 5 tom. 5 pag. 24. Quest'apologia, come si è detto, fu scritta da s. Atanasio nel 350, secondo i Maurini. V. la nota posta in margine alla prima linea d'essa nell'edizione delle opere di questo santo a loro cura, a me tom. 1 pag. 97 al mezzo, e vedi anche il § 1 dell' avvertimento fatto dagli stessi Maurini sopra quest'apologia, che è stampato avanti la medesima.

Il complesso delle accuse, che gli eretici davano a s. Atanasio, è dato nella lettera dai medesimi scritta, quando erano adunati separatamente dai buoni vescovi, mentre questi teneano le sessioni del concilio Sardicense; testo, che si legge in s. Ilario pag. 1311, e da noi dato all'art. 1 § 1 num. 90.

Eusebiani condannato nel conciliabolo di Tiro dell' anno 335 †. Questi padri del concilio d' Alessandria fecero una lettera circolare ai buoni vescovi, ove spiegano l' innocenza d' Atanasio, ch' essi hanno assolto dai delitti, de' quali era da' suoi nemici stato accusato a Tiro, ed in essa circa il concilio di Tiro dicono: gl' inimici di Atanasio senz' arroganza non possono dire concilio la loro adunanza, in cui presedeva il conte, che crudelmente in noi adoperava con minaccie di duro bando, e di morte; parlava egli, anzi a dir meglio ripeteva il coperto parlare d' Eusebio, e de' primi suoi consorti, e de' capi di sua parte, che rigettavano i voti de' buoni vescovi, e ogn' altro al conte per timidezza acconsentiva; e soggiungono: se voleano (9) gli Eusebiani esercitare l' uffizio de' vescovi, non occorreva per assai abbominevoli, ed insoliti modi si raccomandassero al conte, ed ai soldati, nè per forza di editti unissero i soli vescovi a loro voglie benevoli.

Mi pare pertanto che opponga alcuno la proposizione di Natal Alessandro (*10), che fu legittimo l' atto dell' appellazione, che ha fatta s. Atanasio a Costantino dalla sentenza data in Tiro, e che quindi si possa inferire, che con ragione i principi ne' primi secoli credessero, che sotto la loro custodia, e giurisdizione fossero i con-

† Il concilio di Tiro è dato all' anno 335 da Fleury istor. eccles. lib. 11 § 48 tom. 3 pag. 204 fin., e segg., da Natal Alessandro ist. eccles. del secolo IV cap. 3 art. 4 § 3 tom. 4 pag. 33 col. 2 in fin., e da Mansio tom. 2 pag. 1123 in fin.

(9) S. Atanasio: apologia suddetta, altro passo della medesima poco più sotto del primo vers. *Et praeclari Eusebiani*, o sia § 10 *Eusebiani autem admirandi*, tratto dall' istessa lettera dei vescovi d' Alessandria, detto tom. 1 pag. 104. In Mansio questo passo è al tom. 2 pag. 1291.

(10) Natal Alessandro: istor. eccles. del secolo IV, dissert. 21 proposiz. 2.

cilj particolari per ogni risoluzione, la quale ivi si potesse prendere, eccettuato il solo dogma, se un così grande dottore, qual è s. Atanasio, fece giudice l'imperatore de' torti fattigli nel già detto conciliabolo. E che mi si dica ancora oltre a ciò, che i padri del concilio Ariminense tenuto nel 359, di cui parlano Sozomeno (11), e Teodoreto, e Cassiodoro nell'istoria tripartita (12), non ardirono, sciolti dal concilio, e definiti i dubbj proposti, ritornarsi alle loro diocesi senza licenza dell'imperatore Costanzo, ch'era pure partigiano degli Ariani. Ma se non si può negare, che, dato fine ai negozj del concilio d'Arimini, li vescovi abbiano mandati legati a Costanzo, che gli portarono la nuova condanna da essi pronunciata (13) dell'eresia di Ario, e di Ursacio, e Valente, e gli significarono, che desideravano gli fosse a grado, che ognuno ritornasse alla sua chiesa; ivi è manifestata la cagione, per cui si sono creduti i padri necessitati a far questa supplicazione, cioè per fargli vedere l'umiltà loro, e con questo

---

(11) Sozomeno istor. eccles. lib. 4 cap. 17.

(12) Teodoreto istor. eccles. lib. 2 cap. 19, e 20, Cassiodoro istoria tripartita lib. 5 cap. 12 in fine. Il concilio Ariminense, di cui qui si parla, è un concilio di vescovi cattolici, i quali cassarono la formola di fede dagli Ariani fatta a Sirmio, per la quale, siccome le dissensioni, che Costanzo desiderava avessero termine, furono più gravi, volle Costanzo si facesse un concilio generale, e per malizia degli Ariani furono divisi i vescovi, che doveano tutti trovarsi in un solo luogo, in due assemblee, sicchè gli occidentali furono in Arimino, e gli orientali in Seleucia, dove il partito degli eretici era fortissimo. V. Mansio tom. 3 pag. 294 in fin., e 295, ove dice anche fatto questo concilio nel 359, che è quello, che fece l'instanza a Costanzo di far quella legge, di cui parlammo all'art. 1 § 9 num. 83, e 84, dove già notammo queste particolarità.

(13) Concilio Ariminense predetto tenuto nel 359: lettera mandata dai santi vescovi di esso per mezzo de' suoi legati a Costanzo per informarlo pienamente di quanto avea il sinodo definito. V. Mansio tom. 3 pag. 303 in fine, e 306, dal verso *Atque ideo legatos nostros* fino al fine della lettera.

avvedimento fuggire perdita, pericolo, e scorno, che temevano fosse già tanto contro essi per le malizie degli Ariani irato Costanzo, che meditasse bandirli. Nè è da dirne male di questi vescovi, perocchè veramente l'imperatore, che allora (14) dovea difendersi dai barbari, e desiderava far ragione con essi de' fatti di religione, comandò loro di non partire finchè ciascuno d'essi non avesse aperta a lui compiutamente la sua intenzione sopra le materie disputate, nè ha voluto acconsentire che partissero d'Arimini, sebbene siane stato la seconda volta da essi instantemente pregato (15), tanto era stato preoccupato dalle calunnie, colle quali gli Ariani gli aveano assaliti. E se Atanasio, e Costantino abbiano pensato, che all'imperatore toccasse di rivedere il giudicato a Tiro, o dovesse solamente, conosciuti i fatti ivi avvenuti, non il merito della causa, cioè informato, se per odio, e malignità era stato Atanasio condannato senza ordine, e per impegno, fare, che secondo l'onore della chiesa, e la giusta legge di Dio esige fosse Atanasio medesimo liberato dalle mani de' suoi oppressori, ognuno il vedrà sì dalla lettera da Costantino scritta ai vescovi di Tiro dopo d'aver sentite le querele contro di loro da Atanasio date, ove per accennare in brevità quanto egli diffusamente esprime avviseremo, che afferma aver detto Atanasio per necessità aver chiamato da lui difesa per le gravezze da essi patite, rinfaccia loro,

---

(14) Costanzo: lettera sua ai vescovi del conc. Ariminense, con cui comanda loro di non ritornare alle proprie diocesi, finch'egli, fatta guerra ai Dalmati, sia stato ad Adrianopoli, e gli abbia ivi sentiti. Mansio tom. 3 pag. 307 in mezzo.

(15) Conc. Ariminense soprammentovato: lettera dei vescovi, che v'intervennero. Mansio tom. 3 pag. 307 in fine, e 310 in princ.

che operavano sì che da essi non pace sorgeva, ma divisione, ed odio, e rovina dello stato (16); imperciocchè dal passo d'un'apologia di s. Atanasio (17), in cui spiega, che se Costantino il Grande lo bandì dopo che fu fatto il già detto concilio di Tiro nel 335, nol fece, perchè osservati gli atti di questo concilio avesse con suo giudizio confermata la sentenza del medesimo, ma solo per pietà d'esso Atanasio, e per politico governo, affinchè non restasse maggiormente oppresso per violenze, che potevano venirgli fatte dai molti suoi nemici; oltrecchè gli aveano allora questi apposto un nuovo misfatto, ch'era grave delitto civile, per cui fu conturbata, e commossa molto la mente di Costantino, cioè

---

(16) Costantino il Grande: sua lettera ai vescovi, che furono al conc. di Tiro, riferita da Socrate istor. eccl. lib. 1 cap. 34.

(17) S. Atanasio già detta apologia 2: luogo, ov'è un'altra lettera di Costantino il figliuolo scritta ai popoli d'Alessandria a favore d'esso santo. V. l'edizione delle di lui opere fatta dai Mauriui. Ivi è questa lettera dopo il § 87 nel tomo 1 pag. 160 dal mezzo al fine; ma vedasi il § 87 di quest' apologia, che precede essa lettera, ove si parla dell'accusa data a s. Atanasio intorno al grano d'Alessandria, della quale accusa, come è detto qui, cioè che sia stata pronunciata dagli Eusebiani, mentr'erano davanti l'imperatore chiamati per dar conto dei fatti operati nel concilio di Tiro, parlano i PP. del concilio d'Alessandria nella lettera qui sopra citata al n. 8.

Che il bando a s. Atanasio sia stato dato nel 335 è chiaro, dacchè fu bandito, tostochè, fatto il concilio di Tiro di quell'anno, egli andò, come andarono anche gli Eusebiani, da Costantino, il quale volea sapere, come si fosse in quello operato o con violenza, e frode, come diceva Atanasio, o canonicamente, come asserivano i suoi nemici, e perciò il P. Saccarelli lo riferisce dato a quest'anno nella sua ist. eccl. tom. 5. pag. 179. Che poi il figliuolo di Costantino il Grande, il quale ebbe governo nell' imperio solo dopo il maggio del 332, in cui morì suo padre, secondo riferisce il P. Saccarelli a quest'anno § 7, lo abbia richiamato, e rimandato al suo vescovado d'Alessandria non prima dell'anno 337, nè dopo il 339, è mostrato, dacchè i PP del concilio d'Alessandria tenuto nel 340, com'è detto al num. 8, nella lettera loro ivi citata, e nel principio d'essa parlano d'Atanasio, che dicono era già ritornato al suo vescovado d'ordine dell' imperatore; epperò il P. Saccarelli narra quest'ordine all'anno 338 § ivi 4 tom. 5 pag. 200.

ch'ei potesse far quello, di che vantato si era, d'impedire, che fosse condotto a Costantinopoli il grano, che da Alessandria avea comandato l'imperatore fosse ivi trasportato. Ed è il vero che il passo dell' apologia di sant' Atanasio è un'altra lettera da Costantino il figlio scritta dopo la morte di suo padre Costantino il Grande ai popoli d' Alessandria, de' quali era Atanasio vescovo, quando rimandò nel 338 questo al suo vescovado.

Potrei quì dire, che anche Natal Alessandro (18) parlando di contese nate fra gli ecclesiastici per negozj non puramente sacri, ma anche politici, e profani sostiene, che il principe se ad alcun sacerdote altri preti nuocono per mal trattamento, o perchè siasi fatto qualche comandamento contro la legge, può procurare con promettere, che a lui, od ai suoi magistrati si faccia quell' appellazione, che in Francia chiamasi per abuso, benchè questo non sia proprio, e vero giudizio d' appellazione, che quelli, i quali per troppa alterigia, od altro vizio romoreggiano, da lui siano, e dai buoni e più santi prelati ridotti a bontade; come fece l'imperator Maurizio nella causa di Adriano vescovo di Tebe, che condannato dal vescovo Larisseo appellò a lui, ed egli commise il giudizio, che davanti al trono suo si volea fare, al legato, e ministro della chiesa Romana, ch' era allora in Costantinopoli, il diacono Onorato, e ad un giudice

---

(18) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo IV dissert. 21 propos. 2 tom. 4 pag. 291 col. 2 dopo il mezzo, e principalmente pag. 292; e vedasi la spiegazione, ch' egli ha data alla seconda nota fatta dai censori Romani a questa sua dissertazione, ove allo scoglio 11 rafferma, che nei fatti misti di cosa spirituale, e cosa politica, se qualche ecclesiastico si crede gravato da un concilio, può il principe a difesa del medesimo, affinchè sia fatta vera, e diritta ragione sicuramente, comandare, che si esamini in un nuovo concilio la sentenza data nel primo.

laico il suo cancelliere, per la sentenza de' quali fu assolto il vescovo, che nel primo litigio era stato condannato, fece altro imperiale decreto, che gli fu orrepito, con cui comandò, che di nuovo si esaminasse dal vescovo della prima Giustiniana la ragione di questa causa, il quale avendo anche per la sua parzialità agl' inimici d' Adriano condannato questo sulla sua sentenza, permise Maurizio, che finalmente san Gregorio Romano pontefice decidesse egli quale supremo ultimo giudice quest' affare, davanti al quale furono cassate sì la prima sentenza del vescovo di Larissa, che l' altra di quello della città Giustiniana, e fu dichiarato, che vinta era la lite da Adriano, com' è da s. Gregorio * stesso affermato; sentenza, che lo stesso Natal Alessandro avea poco avanti già insinuata (19), benchè in altri termini, cioè così parlando colle voci di Optato Milevitano lib. 1 contra Parmeniano pag. 45, e di s. Agostino lett. 162 dell' edizione antica, che è la 43 secondo l' edizione de' Maurini, ov' è da vedersi il cap. 4, ossia il § 13. Scrissero questi due padri, il primo: fece Costantino dal proconsole esaminare, quale fosse stata la vita dell' ordinatore del vescovo Ceciliano, che fu Felice Aptungitano, se ella fosse stata rea, siccome gli apponeano i suoi nemici; ed il secondo: per qual ragione non dovea Felice palesare, e mostrare al proconsole la sua innocenza, se appena, ch' io creda, ch' ei desiderasse di farlo, anzi forse senza sua saputa glielo ha comandato l' imperatore, a cui Dio chiamerà se ha emendato i costumi de' suoi sud-

---

* S. Gregorio: lettere sue 6, e 7 del lib. 2 secondo i Maurini.

(19) Natal Alessandro: istor. eccl. del secolo IV diss. 5 prop. unica tom. 4 pag. 195 col. 2, e principalmente dopo il mezzo, e pag. 197 col. 1 vers. *Probatur tertia pars*.

diti, e fu il principe instigato a questo dai Donatisti medesimi? Nè puossi credere abbia voluto Natal Alessandro proporre, che sia lecito per nessuna ragione al principe usare forza verso la santa chiesa, e volere, che ai precetti suoi serva ella quasi fosse schiava contro all' usata obbedienza da tutt' i sovrani alla medesima, di cui figlj sono, mostrata; ma bensì è da credere abbia applicati i pensieri suoi Natal Alessandro a far accorgere i re del debito, che hanno tutti d' armarsi verso i suoi nemici, e contro qualunque persona, fosse anche ecclesiastica, che la triboli perseguitando i divoti, sì, che tutti si tengano alla fedeltà, e divozione verso di lei. Circa Costantino che nel cuore esso nodrisse questo buon sentimento, e che ad effetto lo mandasse, ce ne ha lasciata sicura prova Eusebio, il quale scrisse la sua vita, e visse con lui quando ha scritto (20), ch' egli era particolarmente desideroso della pace della chiesa; che se sentiva esservi fra i cristiani contesa in qualche provincia, quasi Dio l' avesse eletto vescovo comune, ed universale, a concilio chiamava i servi del Signore, per dare ad essi, ed ai cattolici tutti sicurtà, e salute in universale. Or crederassi particolarmente parlando di questo principe, ch' egli non per sostenere le parti di diligente protettore della chiesa, non per darle sovvenimento, e farle pro, ma per comandarla fastosamente, per usar ragione politica abbia chiamati, o fors' anche alcuna volta costretti, come si vedrà quì sotto ai nn. 49, e 50, alcuni vescovi ad intervenire ad opportuni, e necessarj sinodi? E non faremo caso della legge, che si fece presente a quest' imperatore nel 325 dagli ecclesiastici

(20) Eusebio: vita di Costantino lib. 1 cap. 44.

al concilio Niceno (21), per la quale è detto, che se da un vescovo è condannato qualche suo diocesano, il quale creda essergli stato fatto torto, debba il suo giudizio esaminarsi dai vescovi della provincia, i quali per la pace de' fedeli siano tenuti fare due concilj ogni anno? La qual legge oltrecchè piacque a Giustiniano * di nuovamente bandirla con una sua costituzione del 541, piacque pure al concilio generale VIII nel testo, che si è veduto in quest'artic. 2 § 2 n. 84, di ribandire nell' anno 869, la quale se non fu interamente osservata, se ne desiderò però sempre l'esecuzione dai santi almeno per un concilio in ogni anno, siccome lo manifesta ed il concilio Toletano IV *2 fatto vivendo Onorio I, ed il Toletano XI *3 vivendo Vitaliano nel 675, ed il concilio Germanico *4 del 742 da Bonifacio legato di papa Zaccaria tenuto, presente Carlomanno, che anche suo capitolare è chiamato. Questo comandamento fecero, o sia questa giuridizione senza offesa del principe hanno i sacerdoti

---

(21) Niceno concilio generale I del 325, a cui assistè Costantino, can. 5, dato da Mansio giusta l'interpretazione di Dionisio Exiguo alla pag. 679 del tomo 2

* Novella 123 cap. 10.

*2 Toletano IV concilio tenuto nel 633, can. 3. Mansio tom. 10 pag. 616.

*3 Toletano XI concilio tenuto nel 675, prefazione d'esso (Mans. tom. 11 pag. 132, e seguenti); testi, de' quali fece uso Richerio *Defensio libelli &c.* tom. 2 pag. 247, e 248.

*4 Germanico concilio forse tenuto a Ratisbona, secondo Mansio, nel 742 da Carlomanno fratello di Pipino figliuoli del principe Carlo Martello, e da Bonifacio legato del papa Zaccaria, can. 1 del medesimo. V. Mansio tom. 12 pag. 366, ove in fine alla nota *a* si cita il luogo de' capitolari di Baluzio tom. 1 pag. 150, ove sono dati i decreti di questo sinodo per leggi d'un capitolare del detto principe Carlomanno maggiordomo di Childerico III re di Francia. Di questo concilio parleremo nuovamente in fine di questo paragrafo al n. 194.

sacerdoti usata (22) sì nel concilio Antiocheno del 341, che nel concilio generale Calcedonense (23) del 451, in cui i padri senza nascondersi al senato di Marciano dissero: sappiamo, che non si fanno in ogni metropoli due concilj ciascun anno, ondechè molti travaglj, e torti da varj si patiscono, ai quali si sarebbe dato opportuno provvedimento; vogliamo perciò la regola antica si osservi, e si facciano tali concilj. E chi vorrà sospettare, che il senato di Marciano quì, o Teodosio il Grande, il qual prescrisse, che il concilio generale II * del 381 ordinasse, che si dovesse prima in un concilio provinciale, e di poi anche in un maggiore decidere ogni accusa data ad un vescovo, oltrecchè è stato ivi *2 generalmente confermato il concilio Niceno quì sovra mentovato, non sapessero, che hanno i principi ragione d' essere informati d'ogni grave, ed importante occorrenza, prima che si levi a romore chiunque, ed a chiamar congregazione in nessuna provincia de' loro stati? Ma certo sapeano altresì, e conoscevano, ch' era buono il

(22) Antiocheno concilio del 341 can. 20, dato secondo l'interpretazione di Dionisio Exiguo da Mansio alla pag. 1326 del tomo 2, e con fedeltà da Graziano al

Can. 4 distin. 18.

(23) Calcedonense concilio generale IV del 451 can. 19 secondo l' interpretazione di Dionisio Exiguo. Mansio tom. 7 pag. 378.

* Costantinopolitano concilio generale II del 381, can. 6, che non è stato voltato in latino nè da Dionisio Exiguo, nè da Isidoro Mercatore, ma unicamente da Genziano Erveto, quale sta negli esemplaii greci degli atti di questo concilio. Veggasi il fine del detto canone al vers. *Sed si nonnulli nec haeretici*, in Mansio tom. 3 pag. 562 in fin., e 563 in princ.

*2 Detto concil. generale II can. 2 secondo l'interpretazione di Genziano Erveto dopo il mezzo d'esso, vers. *Servato autem praescripto*. Mansio tom. 3 pag. 559 in mezzo; legge questa, che comanda l'osservanza del can. 5 del conc. Niceno dato quì sopra al n. 21, che è spiegata negli atti di questo concilio datici da Dionisio Exiguo anche dopo il mezzo del can. 2 al verso *Servata vero quae scripta est*. Mansio detto tom. 3 pag. 567 prima del mezzo.

consiglio, che il principe non si contrapponga al desiderio di quelli, che attendono ad insegnare ai sudditi a vivere da uomini dabbene; che la legge del primo generale concilio, che si faccia in ogni diocesi almeno un concilio ogni anno pei negozj della chiesa, che fu nel concilio Cartaginese III dell'anno 397 ristabilita, e solennemente pubblicata nel famoso codice della chiesa Affricana sotto il nome di legge del detto concilio generale Niceno (24), fu ribandita in Francia con consentimento di Childeberto nel concilio Aurelianense II * nell'anno 533, e come già è detto fu da Giustiniano *2 confermata nel 541; ove se poi Giustiniano ha prescritto colla sua costituzione legislativamente, che debbano ogni anno farsi in ciascuna provincia o due sinodi (qual è il vero precetto del concilio Niceno, come si è già sovra mostrato), od uno almeno, ci giova vedere, che come è vero quello, ch' egli medesimo nel capo, che citiamo di questa legge, si pregiò dichiarare, che intende dare alla chiesa quel buono stato, che è solo effetto della esatta osservanza de' canoni, così è verissimo, che per molti con ragione si dirà, dappoichè ce lo ha fatto co-

---

(24) Cartaginese concilio III del 397 can. 2, e 41 (V. Mansio tom. 3 pag. 880, e 887), il primo de' quali è posto nel codice della chiesa Affricana al can. 18. Mansio detto tom. 3 pag. 719, ove però è scritta la legge degli annuali concilj con altri termini diversi da quelli, che sono usati sì nell'uno, che nell'altro de' sopracitati canoni Cartaginesi, e dicesi in questo codice, che la legge qui data dai PP. di Cartagine è fatta conformemente alla regola data nel concilio Niceno, che è quella da noi mentovata al num. 21. Il detto canone 2 del concilio Cartaginese è dato con fedeltà da Graziano al

Can. 7 distin. 38.

* Aurelianense concilio II dato da Mansio all'anno 553 can. 2 (Mansio tom. 8 pag. 836), fatto di consentimento di Childeberto, come consta dalla prefazione degli atti del medesimo.

*2 Novella 123 cap. 12 fatta nel 541, qual passo è più chiaramente espresso nella traduzione delle novelle di Giustiniano fatta da Giuliano al § 439.

noscere Demarca (25) degli editti di Giustiniano in generale parlando, che solo gl' ignoranti di leggi possono pensare, che quando questo principe diede regole per la buona disciplina ecclesiastica, abbia mostrato, che suo intendimento, e volere era significare, che hanno i sovrani jus di stabilirle di loro volontà, e che si può ancor dire di lui, che usò, ed adoperò l' autorità, e podestà, non di correggitore, ma di protettore del jus canonico con modestissima forza, facendo leggi di questa qualità, che è una ragione del monarca, e sua propria, il quale colle medesime non diede nuovi canoni alla chiesa, ma gli antichi mantenne, ed ha protetti, ed ampliati; imperciocchè devo io quì ricordare ciò, che circa questa particolar legge di Giustiniano ho già notato all' art. 1 § 4 num. 61 aver pronunciato Demarca, ch' ella è una lodevole abbreviazione del jus canonico. Ma perchè ha detto Grozio (26), che avendo scritto i padri del concilio Aquilejense (27), a cui intervenne s. Ambrogio (28), dell' anno 381, e di cui abbiamo già parlato all' art. 1 § 5 n. 10, e quì sovra dopo il n. 3, nella loro lettera scritta agl' imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio: voi, perchè concordassero i sacer-

---

(25) Demarca *De concordia sacerdotii, & imperii* lib. 2 cap. 11 num. 2 al mezzo, vers. *Contra vero*, numero questo, in cui parla l' autore delle leggi di Giustiniano in generale. Di questo cap. 11 noi abbiamo già citato il num. 5 quì sopra all' art. 1 § 4 num. 61, ove Demarca parla precisamente di questa novella 123.

(26) Grotius Hugo *De jure summarum potestatum* cap. 7 § 3 in fin. pag. a me 84.

(27) Aquilejense concilio del 380, o 381, di cui abbiamo già parlato all' art 1 § 5 num. 10: lettera del medesimo agl' imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio. Vedasi il principio d' essa, che è data da Mansio nel tomo 3 pag. 615 in fine.

(28) Aquilejense concilio suddetto, principio degli atti del medesimo, ove consta, che v' intervenne sant' Ambrogio, e che ivi parlò il primo, e soventi. Mansio tom. 3 pag. 601.

doti, avete voluto si facesse concilio, si può dedurre, che diedero gl' imperatori ai vescovi l' autorità, che per se non aveano di adunarsi in sinodo; avviseremo noi chiunque leggerà questa lettera, che nell' editto *, che Graziano fece a nome anche degli altri due medesimi imperatori, a cui quì si riferiscono i padri, il quale si è letto in principio dello stesso concilio, come risulta dagli atti suoi, d' ordine dello stesso s. Ambrogio, si spiega Graziano così: vogliamo, che i vescovi di quella provincia, che voi governate (e scrivea al prefetto d' Italia), s' adunino in Aquileja, perchè al dubbio, ed alla questione fatta da Palladio, e Secondiano sul dogma dare non si può, che dai soli vescovi, retta risoluzione, e quelli, ai quali la predicazione, e divolgazione della legge evangelica è da Dio commessa, soli possono conoscere che vaglia, o qual debito argomento dell' infallibile verità non conosciuta, o disputata debba prendersi atto a volgere quegli che fosse per l' addietro stato ostinato in sulla sua falsa credenza; e perchè molti della vostra provincia chi per l' età, chi per debilità di natura, e principalmente tra gli orientali, a ciascuno de' quali secondo il mio arbitrio lascio disporre del venire a quest' assemblea, anche molti non potranno fare lungo

---

* Editto di Graziano imp., con cui convocò il detto concilio, ne' cui atti esso è inserito, perchè volle s. Ambrogio, che fra i primi fatti del concilio si leggesse questo editto. Vedi al principio degli atti del sinodo l'ultima linea del secondo verso de' medesimi, e tutto il terzo verso, le prime parole del quale sono *Sabinianus diaconus visitavit*. Mansio tom. 3 pag. 601 al mezzo. Questa lettera è diretta al prefetto d'Italia, che lo disse nel sinodo all' eretico Palladio s. Ambrogio. Vedi gli atti del sinodo al secondo verso seguente quello, ove è la detta lettera, in detto tomo 3 pag. 602 al mezzo. Ed è questa lettera di Graziano, quantunque fatta a nome degl'imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio, ai quali indirizzò il concilio la sua lettera di ringraziamento, citata al num. antecedente.

viaggio, nel quale potrebbero spesse volte uscir fuori di strada, non abbiamo noi voluto, nè vogliamo al presente dare obbligo di venir al sinodo a nessun prelato, dai vescovi in fuori, che in Italia, o ne' paesi circostanti all'Italia sono; perocchè anche il grande Ambrogio ci suggerì non essere ora per due soli eretici necessario un grandissimo concilio. Ora dirassi questo un così espresso comando, che atto imperiale, o giuridizionale debba essere nominato? Effetto piuttosto dee dirsi della ferma credenza, in cui erano i monarchi, che è una verità la massima de' sapienti riferita da Ammiano Marcellino (29), ossia dee dirsi effetto dell'esecuzione, che si gloriavano dare i più savj rettori de' popoli all'assioma dei dotti, che la loro giuridizione addossa ai sovrani la cura della salute, e del bene d'ogni uomo; od effetto della persuasione, in cui erano d'una sentenza, che è anche stata pronunciata in questi ultimi tempi da Grozio medesimo (30), che non fu oppugnatore de' loro diritti regali, e politici, che vuole, che da chi ha avuta da Dio suprema giuridizione le definizioni della vera credenza, e quelle, che devono darsi intorno ai più essenziali costumi degli uomini, o per l'avvantaggiamento della chiesa, siano consultate coi più pii, e più dotti ministri d'essa. Ma egli è certo, e da Cujacio provato (31), che i Romani credettero dover permettere, che per negozj di religione si potessero fare congressi, o adunanze da que'

---

(29) Ammiano Marcellino *Rerum gestarum* lib. 29 cap. 2 dopo il mezzo pag. a me 562, versic. *Nihil aliud esse imperium*, ove sono da vedersi i testi posti per nota da Lindenbrogio, testi già citati all'art. 1 § 4 num, 174.

(30) Grozio *De jure summarum potestatum circa sacra* cap. 6 § 2 in princ. pag. 65 nel mezzo.

(31) Cujacio *Observationum* lib. 7 osserv. 30 a me tomo 3. Grozio *De imperio summarum potestatum* cap. 7 § 3 prima del mezzo, a me pag. 82 in fine, e 83 in princ. verso *Objici hic posse*.

popoli, quali si dissero da essi gli Ebrei, col qual nome afferma anche Grozio, ch'erano nei primi secoli significati i cattolici, che per i loro costumi non generano sospizione alcuna nell'animo dei rettori dello stato; nè quì si dee intendere siasi dai giureconsulti o ne' senatoconsulti, o negli editti (32) da esso Cujacio citati parlato di adunanze fatte indistintamente in una sola generale compagnia d'una intera nazione, ma di congreghe della gente di qualche particolare città, o provincia; e se poi specialmente ha provato nello stesso luogo Cujacio, che al tempo del giureconsulto Modestino, il qual visse nel secolo III di Cristo, gli Ebrei, perchè erano riputati uomini di costumi lodevoli, potevano unirsi a concilio, chi si potrà persuadere, che dopochè furono cristiani gl' imperatori, se non forse anche prima, non dovessero credere i vescovi permessi i loro particolari concilj, nei quali certo fedelissimi essi ai sovrani accordati ad esaltarli, e fargli riverire, trattavano affari, dalla risoluzione de' quali doveano venire i loro sudditi liberati da infiniti pericoli di malfare?

Che Costantino non si prendesse altra sollecitudine intorno ai concilj particolari, se non di guardare, che si procedesse ivi dai vescovi e liberamente, e quietamente, molti altri documenti, che abbiamo a riguardo della persecuzione fatta ad Atanasio dagli Eusebiani, lo provano. Uno (33) è la lettera da Costantino medesimo scritta ai

---

(32) L. 15 § 6 *De excusat. tutor.* del giureconsulto Modestino. Possono anche vedersi le ll. 1, e 3 dig. *De collegiis, & corporibus* lib. 47 tit. 22, e la l. 1 dig. *Quod cujuscumque &c.*, testi già sopra citati al § 1 num. 8 di questo articolo 2.

(33) Costantino: lettera da lui scritta ai vescovi prima che si facesse il concilio di Tiro, data da Mansio alla pag. 1139 del tom. 2, e da Eusebio nella vita di Costantino lib. 4 cap. 42.

vescovi per significare con quale proponimento, od intenzione abbia voluto, che al concilio di Tiro Dionisio exconsulare assistesse, cioè al fine, dic'egli, che attendesse a tranquillare quelli, che con modi non convenienti avrebbero potuto dare forse gravissima noja ai santi, i quali hanno ogni principe cattolico per sostegno, e per difesa certissima delle loro ragioni. E lo provano le stesse proteste, ossia libello (34) dato dai vescovi d'Egitto amici d'Atanasio nel concilio di Tiro, e dato al già detto conte Dionisio, ove dicono, che sono calunniatori i Meleziani, i quali instigati da Eusebio, ed accesi anche da Teognio, e Maris, fanno ad essi tanti mali, che a questi non sanno trovare altro rimedio, che quello di ricercare dal principe, come possano avere pronto riparamento; come altresì il libello * dato dai preti del luogo, ossia della parrocchia di Marcota al prefetto Filagrio, ed a Palladio palatino, perchè fosse la causa ivi stata trattata di Atanasio riferita da essi all'imperatore, il più tosto che si potea, cioè anzi che il concilio sentenziasse; come anche lo prova la detta lettera dei vescovi in Alessandria a concilio radunati dopochè era già stato fatto il concilio di Tiro (35), ove spiegano distintamente questi vescovi d'Alessandria quale ajuto Atanasio abbia chiamato da Costantino, se d'essere giudicato dall'imperatore, o da un altro libero sinodo. Di simile

(34) Libello dato dai vescovi d'Egitto nel concilio di Tiro al conte Dionisio (Mansio tom. 2 pag. 1143), il quale è anche riferito da s. Atanasio nella sua apologia intitolata dai Maurini *Contra Arianos*. Ivi § 79 tom. 1 pag. 153.

* Libello dato dai preti di Marcota, dato da Mansio tom. 2 pag. 1150, e da s. Atanasio nella sua apologia contro gli Ariani, secondo i Maurini §. 75, detto tomo, e pag. 152 in princ.

(35) Concilio d'Alessandria, di cui già s'è parlato al num. 8: lettera de' vescovi in esso congregati. Mansio tom. 2 pag. 1279, e 1290.

qualità, e maniera, come si diceva, è il breve, sugoso, nudo libello adornato solo di se stesso, e della candida verità, dato dai cherici di Marcota, di cui (36) sovra, e di cui si serve anche Natal Alessandro nell'istesso luogo già citato al n. 18, pel quale pregano specificamente il ministro dell'imperatore, che informi l'imperatore medesimo già mentovato, che i nemici d'Atanasio aveano ottenuto a Marcota da Ischira, il quale si qualificava prete, e non lo era, dichiarazione, che sant'Atanasio avesse rotto un calice, e protestano ivi que' cherici, che Ischira non è prete, che alcun calice non fu rotto, e non vi fu mai quella chiesa, che si pretendeva ad Ischira data.

Con non maggiore difficoltà si spiega un'altra impresa d'un principe, che visse nel secolo seguente, la quale potrebbe da alcuni essere obbiettata, per dire che fu fatta per desiderio, e cupidità d'usare dominio, o signoria di un sinodo. Fu un secondo concilio in Costantinopoli nel 449 a mente di Binnio (37), e nel principio dell'aprile di quell'anno per la causa dell'eretico Archimandrita Eutiche, che fu tenuto d'ordine di Teodosio il Giovane, perchè Eutiche si era a lui dolso, che negli atti del primo concilio Costantinopolitano tenuto nel 448, in cui Flaviano vescovo di Costantinopoli, che vi presiedeva, lo avea condannato, non fossero stati espressi i detti, e fatti del concilio colla dovuta fedeltà. Teodosio voleva, che in questo secondo concilio si esaminasse

(36) Libello dato dai soli cherici di Marcota a difesa di sant'Atanasio, e per accusa de'vescovi di Tiro. Mansio tom. 2 pag. 1150, apologia di s. Atanasio tom 1, luogo citato qui sopra al num. 34.

(37) Costantinopolitano concilio II dell'anno 449. Vedi la nota di Binnio sopra il medesimo, che si legge in Mansio alla pag. 503 del tomo 6.

nasse la copia, od esemplare, che dir vogliamo, degli atti del primo, prodotta da Eutiche, cogli altri esemplari, ossia sinceri originali. Avvenne, che i notaj più volte disdissero al patrizio Florenzio di produrre, com'egli volea si facesse da essi, gli atti suddetti originali, temendo ne potesse venir ad essi danno; ma Flaviano arcivescovo di Costantinopoli, sicuro che stava bene anche al principe cristiano di chiedere, che gli sia data ragione, per cui resti capacitato, che gli atti fatti contro sacerdoti da vescovi, li quali di pure verità schietti maestri, ed esempio a tutti sono, siano sempre e sinceri, e veraci, ordinò ai notaj d'esporre, e spiegare, se negli atti si era scritto il vero, e se fosse stata fatta qualche falsità, ne scoprissero il reo, in questa forma mostrando la sua innocenza, e che al principe, il quale desidera, se male alcuno è avvenuto ai preti, sia cancellato col bene per virtù loro operato, è dovuta fedele, piena, e perpetua obbedienza. Ivi si legge (38), che il patrizio diede perciò a Flaviano la meritata lode. Nostro accorgimento potrà ben penetrare a questa verità nel detto concilio Costantinopolitano II col fatto dimostrata piucchè colle parole, se considereremo una lettera pertinente anche a concilio, scritta da s. Leone al clero, e popolo Costantinopolitano pel negozio d'Eutiche medesimo nell'anno stesso 449 nel fine, cioè dopo il dì 15 di ottobre, poichè gli erano già stati riferiti i varj casi, e le atroci ingiurie, e crudeltà sostenute dai santi nel falso concilio

(38) Costantinopolitano concilio II: discorso del patrizio Florenzio fatto a Flaviano vescovo di Costantinopoli. Mansio tom. 6 pag. 766 a 770. Gli atti di questo concilio furono letti nel concilio generale IV Calcedonense del 451, e perciò sono inseriti negli atti di esso.

Efesino II tenuto a favore d' Eutiche da Dioscoro patriarca d' Alessandria nell' agosto di quell' anno, nella quale gli avvisa (39), che la chiesa non ha altro mezzo dell' orazione a Dio, e delle umili, e prudenti supplicazioni al principe per impetrare quello, ch' esso pensava dovesse dare ai cattolici ferma consolazione, che è si potesse fare quel grande concilio, ch' egli avea già con caldi preghi instato si ordinasse. Delle quali instanze fatte da s. Leone, che ogni sua cura ha posta per trovare opportuno rimedio ai gravi disordini nati dalla cattività di Dioscoro, ed alle male arti, colle quali il medesimo nel detto concilio Efesino II poco avanti tenuto avea procacciato di ridurre a nulla la vera credenza, e con esperte vie diffamare i più santi prelati, non ha creduto parlare contro l' intenzione o del santo Leone, o de' suoi successori Liberato, affermando (40), che dopo d' averle fatte con lettere a Teodosio II, ed a Pulcheria, perciocchè prode uomo era, e valente, parlò a Valentiniano III, stando egli con molti vescovi ginocchione, affinchè esso ottenesse da Teodosio, che si degnasse accondiscendere al suo desiderio, ed a fare la comune utilità della chiesa, che era impedita, finchè non si fosse da una grande assemblea giudicato, se le condanne pronunciate contro Flaviano, e contro molti altri vescovi nel 449 dai partigiani di Dioscoro nel già citato concilio Efesino II

(39) S. Leone il Grande: lettera sua 46 secondo l'ordine, col quale vengono disposte le sue lettere da Quesnello, scritta al clero, e al popolo di Costantinopoli cap. 5 vers. ult.

(40) Liberato: suo breviario, ove spiega le preghiere fatte agl' imperatori, perchè permettessero, che si facesse tosto un concilio generale in Italia, allorchè Dioscoro nel suo conciliabolo Efesino ebbe fatti i gravi noti danni alla chiesa. Dice ivi Liberato, che una volta ginocchioni fece il santo queste preghiere. V. Mansio tom. 9 pag. 679 in fine.

erano date, com'era parere degli occidentali, con empia pietà, e con manifesta violazione della legge di Dio sotto coperta di virtù.

Nel secolo IX, dirà alcuno, se non fu al tempo di Costantino, o de' suoi primi successori, furono fatti alcuni particolari concilj, ne' quali i vescovi mandando i loro decreti al principe lo pregarono, che se in essi trovava passo degno di correzione, si degnasse emendarlo, siccome notò in questo nostro secolo un autore anonimo; ma non per questo si potrà dire generalmente, come disse il medesimo (41), se vogliamo scrutinare l'animo, col quale così parlarono i vescovi in quel tempo, che il principe *peut & a droit de faire des réglémens pour expliquer les canons, les amplifier, interpréter, & ajouter ce qui peut y avoir été mis*, salvo s'intenda questa proposizione detta particolarmente per ispiegare, che può il principe, quando i canoni ordinassero atti, pei quali la sua giuridizione fosse lesa, o la pace, e pubblica tranquillità turbata, ordinare in quell'occorrenza quello, che più giusto, e migliore con sano consiglio gli pare, senz' affrettarsi mai al volere per disegno proprio governar le assemblee de' vescovi, o maneggiare i fatti, che la reggente mano del sacerdote dee assettare. In questo senso parlarono i padri del concilio Arelatense VI dall' anonimo citato, dell'anno 813, congregati d'ordine di Carlo Magno, quando gli mandarono i loro decreti (42); poichè dettosi, che i conti, e giudici debbano concor-

(41) *Traité des refuges &c.* tom. ɪ pag. 47 in fine, e pag. 51 in mezzo, e 53 in princ.
(42) Arelatense concilio VI dell'anno 813: orazione de' PP., e canoni del medesimo 13, 15, 16, e 17. Mansiò tom. 14 pag. 62.

dare col vescovo per fare giustizia, e che li pesi, e misure debbano essere tutte giuste, dicono, che nella domenica non si faccia mercato, o giudizio, od opera servile, e che ogni vescovo ogn' anno visiti i suoi popoli. Or quantunque in questi capi abbiano comandati atti virtuosi, per l' umiltà, che ha sempre professato ogni vescovo (virtù, che quanto è migliore il ministro di Dio, gli è più connaturale) e per la relazione, che poteano avere quei capi alle ragioni del principe, era convenevole fossero al giudizio del principe sottomessi, come fanno a lui prudentemente dirigendoli questi vescovi. Nella prefazione del concilio Moguntino dell' istess' anno 813 presentando i vescovi i canoni da essi fatti all' imperatore Carlo Magno, che intervenne a questo sinodo, si sono a loro onore, ed onore del principe serviti di frasi consimili (43) a quelle usate dai vescovi del concilio d' Arles, dalle quali non si può conchiudere, se non che abbiano anche questi voluto confessare, che cessava in loro ogni podestà, e giuridizione ecclesiastica, quando poteva essere di nocumento, e pregiudizio alla stimabilissima giuridizione del re, o quando con essa contro alle buone comuni osservate leggi civili si trovasse fuor di tutto il suo pensiero avere il prete fatto, per l' impressione, che può moltissimo nelle menti dei divoti, della bellezza, e convenevolezza delle virtù cattoliche. Considerati soli due canoni di questo concilio (44), che Carlo Magno ha ripetuti ne' suoi capitolari di parola in parola (45), nel primo de' quali dicesi, che

(43) Moguntino concilio dell' anno 813: prefazione d' esso. Mansio tom. 14 pag. 65.
(44) Moguntino concilio medesimo: canoni 6, e 7. Mansio luogo sopracitato.
(45) Carlo Magno: suoi capitolari lib. 2 §§. 31, e 32.

s' annulli il testamento de' parenti, i quali corrotti contro la propria prole da uomini sciagurati, o pieni di cupidigia privano dell' eredità i figliuoli loro orfani, e poveri, esultandone i traditori, che le hanno tirate a se, ed a gran torto inghiottite; e nel secondo si prescrive, che nessun vescovo, abate, o conte, o giudice possa comprare, eccettochè in pubblico, robe de' poveri; quivi, notate le ultime parole di questi canoni, la mente de' vescovi si manifesta, che sapeano aver diritto eziandio il principe d' ordinare il giusto, divolgarlo, e prescriverlo in queste materie, ed in questi atti non solo di virtù cristiana, ma anche di virtù civile, e politica: dicono essi al re: correggeteci voi, se nel ministero nostro abbiamo ecceduto.

Nel concilio Turonense III dell' istess' anno (46) fu fatto altro decreto di umiliazione dai vescovi a Carlo Magno. Aggiugneremo solamente a questo riguardo qualche considerazione intorno la prefazione del concilio Cabilonense II del dett' anno 813. Scrissero i padri (47): affinchè il nostro principe o ratifichi li decreti da noi maturati, o supplisca al difetto nostro, glieli mandiamo quali a noi è paruto necessario fossero fatti per comune emendazione. E chi non sa, che titoli, ricchezza, e cospicue dignità, che onore a ciascuno è esercitarle, rifiutate fanno la virtù dell' umile uomo tanto più risplendere, quanto con maggior desiderio da quelli, che men ne son degni, sono cupidamente cercate, ed usurpate? Così quando i vescovi, anche facendo quanto al

(46) Turonense concilio III dello stesso anno 813: suo decreto. Mansio detto tom. 14 pag. 92.

(47) Cabilonense concilio II pure dell' 813: prefazione d' esso. Mansio detto tom. 14 pag. 93.

loro ministero s' appartiene, sottopongono i loro giudizj all' approvazione del principe, siccome l' umile non perde ragione, o merito, non si dirà perduta con tale atto virtuoso la loro giuridizione, o fatto torto alla podestà coll' ordine stata ad essi dalla chiesa consegnata, ma giovato grandemente a questa, sì con dare incitamento ai principi di difenderla, non già per imperiosità, od alterezza, ma solo per amore alla religione, per genio di pubblicamente mostrarsene divoti, e perchè pubblicamente siano non solo i precetti evangelici, ma i consiglj ancora qualche volta professati, e venerati, che con far loro savia insinuazione di operare, e comandare anche azioni, che più all' ecclesiastico governo s' appartengono, che al temporale, senza lasciarsi cadere nell' animo di voler acquistare padronanza nella chiesa, o ragione nuova per i loro successori diversa da quelle, che coll' acquisto dell' impero, o regno sono a ciascuno d' essi toccate. Quindi se Costantino pubblicò legge, perchè fosse da tutti santificata la domenica (48); se per le dissensioni eccitate dai Donatisti con imperiale signoria, o precetto assoluto ordinò, che si facesse un concilio in Arles, e fece ai vescovi provvedere vettura da' suoi ministri (49), e stabilì il numero de' servi, e preti, che doveano accompagnarli; se lo stesso Costantino (50) per le accuse, ch' erano date ad Atanasio, ordinò si facesse il già mentovato concilio a Tiro, al quale fece inter-

(48) Eusebio: vita di Costantino lib. 4 cap. 18.

(49) Eusebio: istor. eccl. lib. 10 cap. 5 § ult., ove riferisce una lettera da Costantino scritta al vescovo di Siracusa Cresto, in cui gli significa avere risoluto, che si facesse in Arles un gran concilio per le dissensioni, che erano tra i Donatisti, e Ceciliano.

(50) Eusebio: vita di Costantino lib. 4 cap. 42, ove è una lettera di questo imperatore ai vescovi congregati a Tiro, che è la medesima, che noi qui sopra abbiam citata al num. 33.

venire un uomo consulare, avendo anche prescritto, che se alcun vescovo chiamato non venisse, fosse bandito; che è ciò, che dicesi far legge agli ecclesiastici con sanzione *, come fece altra volta Costantino *2 colla legge data al § 7 num. 18, ed ha pure fatto Giustiniano *3 più volte; e se altri principi in altre consimili forme hanno difesa la chiesa, od alcun santo dai mali, che gli sovrastavano, od hanno cercato fare alla chiesa bene, ed utilità; parrà sia conformissimo coll' indole di un principe pio dire, che siansi mossi con tali atti in gran parte per servire Dio con piacere de' vescovi nella qualità di principi, e in parte anche per servir i popoli nella qualità di padri, e sovrani, che amavano vederli tutti e quieti, e felici, piuttosto che per la cagione, che il signor Talon avvocato generale del parlamento di Parigi dice (51) avere avuto varj sovrani, od antichi imperatori, quando zelanti, quasi prelati, e ministri di Dio, hanno avuta parte nel governo ecclesiastico per quei fatti, ch' egli narra, ove s' esprime così: *l'historien Socrate nous donne en peu de mots l'idée qu'il avoit du pouvoir dont jouissoient de son tems les empéreurs dans le gouvernement de l'église*; testo di Socrate (52) da noi dato al n. 18 del § 1 di quest' articolo 2.

---

* *Sanctio* cosa sia: vedi *Lexicon juridicum Calvini* alle parole *Sanctio*, e *Sanctiones*: l. 41 dig. *De pœnis*, e § 10 *Institutionum de rerum divis.* lib. 4 lib. 10 tit. 1. Cod. Giustin. *De jure fisci*.

*2 Costantino: legge sua data nel codice Teodosiano alla l. 3 tit. *De episcopis, ecclesiis, & clericis*, già citata all'art. 1 § 7 num. 18.

*3 Giustiniano: sua legge data nel suo codice alla l. 47 *ibid.* §§ *Præterea* 9, e 10, l. 44 ivi § 2, nov. 6 cap. 1, 2, 5, nov. 123 cap. 2, e nov. 136 cap. 2, e 3.

(51) Talon: *Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'église* part. 1 dissert. 2 §, o sia verso primo di essa, pag. 16.

(52) Socrate: testo già dato in questo art. 2 § 1 num. 18, che è il fine del proemio del libro quinto della sua istoria ecclesiastica.

Pretendono con ragione i dottori, e fra questi Demarca, e Fabro nostro patriota famoso, che l'autorità del principe non ha limite, quando muove l'animo suo leale, e buona equità (53); e Grozio *, che ai principi, i quali sono a niuna legge tenuti, non si può dare consiglio con altra frase, che con quella, che usarono i due Paoli, il santo apostolo *2, ed il giureconsulto *3, quando dissero, che non è sempre onestamente fatto ciò, che pur ci è lecito; pure non può dubitarsi, che i principi antichi, de' quali parla il già detto Talon, stimavano loro bene, recando onore alla chiesa, che ce ne dà prova Eusebio (54), non ritenere presso di se medesimi, ma difenderle l'amministrazione della disciplina ecclesiastica. Egli c' insegna, oltrecchè l'abbiamo già con molte prove mostrato, con quale intendimento Costantino abbia comandato doversi fare a Tiro un concilio per le querele date contro Atanasio, se con animo di dover egli essere conosciuto signore, e giudice dei fatti ecclesiastici, o per servire unicamente a Dio, e fare, che i cristiani vivessero in pace con quelle opinioni, che ai vescovi soli sarebbero parute più sante, e buone. Scrive Eusebio così: l'inimico d'ogni bene, il demonio si sforza di torci la pace, ma l'imperatore nostro amato da Dio gli ha opposto un concilio di vescovi, che quasi in

(53) Demarca: *De concord. sacerd., & imp.* lib. 5 cap. 8 num. 4. Faber *Rationalia*: tom. 1 tit. *De minoribus*. Dig. lib. 4 tit. 4 § *Ratio decidendi*, ove si dice essere quasi sacrilegio dubitare della podestà del principe, citata la l. 5. Cod. *De diversis rescriptis*.

* Grozio Ugone: *De imperio summarum potestatum circa sacra* cap. 6 § ult., sia 14.

*2 S. Paolo epist. 1 *Ad Corinth.* cap. 6 vers. 12, e cap. 10 vers. 22, e 23.

*3 Paolo giureconsulto l. 144 principiante: *Nunc omnes* dig. *De regul. jur.*

(54) Eusebio: vita di Costantino lib. 4 cap. 41.

in campo sono risoluti combattere contro di lui; indi espone la lettera, che Costantino scrisse ai vescovi adunati al sinodo di Tiro (55). Si conviene (diss' egli) che sotto il governo nostro stiano queti, e siano amici i sacerdoti; ora perchè alcuni sediziosi mi hanno data la maggior afflizione, ch'io possa sentire, facendo sollevamenti, vivamente, e volenterissimo vi esorto a far concilio, con cui facciate riparo a questi mali, e correggiate i peccatori, opera, che sarà grata a Dio, cagione a me di somma consolazione, e per voi di molta loda, e gloria: assisterà al concilio il mio conte Dionisio, affinchè principalmente le deliberazioni da voi si prendano con tranquillità, che è dover vostro poi prenderle con giustizia, ed a forma di quanto è insegnato negli antichi canoni; e quì seguita la pena del bando già mentovata data ai disobbedienti. Già prima ancora che ordinasse il concilio a Tiro, Costantino con lettera, che scrisse ad Atanasio, quando questi l'avvisò, che si era trovato vivo Arsenio, il quale dicevasi da lui ucciso, dimostrò (56), che nei fatti, e nelle cause degli ecclesiastici, s'egli si riduceva qualche volta ad intromettersene, lo faceva quando era grande, e troppa la pertinacia de' delinquenti; scriss' egli: ho sempre mirato reggendo i popoli al vero, e al giusto; da voi intesi, che è vivo chi si diceva stato ucciso, perciò ho fatto esortazioni, che ridurranno ognuno a pietà, senza la quale alcuno non può essere da Dio

(55) Eusebio: vita di Costantino lib. 4. cap. 42, testo già citato al num. 33, e 50.

(56) Costantino: lettera sua ad Atanasio riferita da questo santo nella sua apologia *Contra Arianos* § 68 (Tom. 1 pag. 145 dal mezzo al fine, e pag. 146), e da Baronio ann. eccles. all'anno 333 § 3, e da Mansio tom. 2 pag. 1134.

favorito: fate pubblicare queste mie intenzioni, sicchè ciascuno sia persuaso, che contro quello, il quale commetterà in avvenire simili aspri commovimenti, io eserciterò la mia giuridizione, e gli farò conoscere, come debba essere punito chi cogli uomini assassina la chiesa. Eppure quantunque avesse detto, che, se gli Eusebiani avessero operato con malizia, voleva egli conoscere, e giudicare la causa, quando Atanasio venne dolersi da lui dei torti fattigli a Tiro, citò gli Eusebiani avanti di se, ma nello stesso tempo ordinò doversi fare un altro concilio, come si esprime nell'epistola sinodica del già mentovato concilio d'Alessandria (57) tenuto nell'anno 340, ove i vescovi hanno certo avuta considerazione di non dire cosa, di cui si potesse nella corte dell'imperatore raccogliere il contrario. Nell'apologia di s. Atanasio si trova intera la lettera dell'imperatore Costantino (58) scritta ai vescovi del concilio di Tiro, acciò dovessero venire da lui, ove nonpertanto non si legge, che abbia detto volere si facesse un altro concilio; ma non si può quindi con certezza alcuna conchiudere, che Costantino nel negozio d'Atanasio volesse al parere de' ministri laici, e non con quello de' vescovi sentenziare, o conoscere solo la causa, e discernere chi avesse torto, o ragione; imperciocchè nell'istessa lettera, e secondo ci è data da s. Atanasio nella sua apologia scritta contro gli Ariani nell'anno 350, giusta l'opinione de' Maurini, e

---

(57) Alessandrino concilio tenuto per Atanasio nell'anno 340: lettera sua già citata qui sopra al num. 8, data da s. Atanasio in principio dell'apologia citata al numero antecedente. Vedi di quest'apologia il § 9 vers. *Imperator autem rem indigne ferens*, tom. 1 pag. 104 prima del mezzo.

(58) Costantino: sua lettera ai vescovi del concilio di Tiro. Vedi l'apologia *Contra Arianos*, e che quest'apologia sia stata scritta nel 350, vedi qui sopra il num. 8.

secondo ci è data da Socrate (59), termina il suo discorso ricordando ai vescovi, ch'ei teneva per Dio pensieri di somma umiltà, e dice ad essi, che non potevano negare, ch'egli vivea nel santo timor di Dio; oltrecchè, come abbiamo notato al § VII del nostro trattato *Della podestà giuridizionale del papa* (60), a s. Atanasio medesimo, non che all'imperatore poteva parere la condanna data nel concilio di Tiro piuttosto un giudizio dei ministri secolari, ed affare politico, che un giudizio dato da ecclesiastici, la maggior parte de' quali, contati tutti quelli ch'ivi erano, doveano nominarsi Eusebiani, e questi con arte, ed astuzia * ottennero tanto favore dal conte Dionisio, e dalla sua mal disciplinata soldatesca, che violentati i vescovi cattolici colle minaccie, e spaventati, furono impediti da gente usata a molte tristizie, e a troppa licenza di fare il dover loro. Ed anche s. Atanasio avea chiamato a Costantino (che lo riferiscono i padri del concilio di Alessandria quì poco prima citati) che lo difendesse, e facesse fare un concilio, se non voleva esso medesimo sentire la sua difesa (61); col che ei fece quanto gli

(59) Costantino: lettera sua citata al num. antecedente, data da Socrate nell'ist. eccl. lib. 1 cap. 34 versione d'Enrico Valesio.

(60) Trattato nostro *Della podestà giuridizionale del papa* § 7 dal num. 48 al num 50.

* Le male arti, e violenze adoperate dagli Eusebiani nel conciliabolo di Tiro oltremodo favoriti dal conte Dionisio, e da'suoi soldati, sono descritte da s. Atanasio nell'apologia contra gli Ariani § 8 vers. *Nonne item alio* (Tom. 1 delle sue opere pag. 183 al mezzo). Veggasi anche il principio della lettera, che scrissero al sinodo medesimo di Tiro i vescovi di Egitto venuti al sinodo con s. Atanasio, la quale essi scrissero anzichè fosse sciolta l'assemblea, ed anche prima che fossero mandati a Marcota alcuni degli eretici, ch'erano al sinodo. Questa è nella detta apologia al § 77 pag. 153 in principio.

(61) S. Atanasio: apologia, ove è riferito il suo ricorso all'imperatore nella lettera dei PP. del concilio d'Alessandria del 340, § 9 in princ. vers. *Episcopus quidem Athanasius, ut vim sibi illatam effugeret, religiosissimum imperatorem adiit*. V. opere di s. Atanasio tom. 1 pag. 104 prima del mezzo.

potea essere permesso di fare. Donde si deduce, che non credevano se non che fare cosa grata a Dio i sacerdoti, rifugendo al principe quando temevano d'essere da uomini tumultuanti, od insolenti oppressi, e per conseguenza dovea il principe credere di meritare ascoltandoli, e difendendoli. Per la qual cosa nella citata apologia di s. Atanasio si trova la protesta fatta dai preti della chiesa d'Alessandria (62) contro i legati del concilio di Tiro mandati a Marcota, nella quale dichiarano voler essere difesi dall' imperatore.

Sant' Atanasio istesso dopo che per sentenza del concilio Sardicense fu assolto per tutti que' delitti, che gli erano dagli Eusebiani imputati, per potere, deposto il medesimo di quel grado, che dovea tenere di vescovo a sua vita ben avventurosamente per i cattolici, meglio usare la loro falsa dottrina, cioè per il calice versato, e rotto (63), per l'uccisione d'Arsenio (64), per la sua ordinazione, che a pien popolo fatta da essi dicevasi segreta, senza consentimento, o piacere de' cittadini, da pochissimi de' quali non che sia stato da tutti gridato vescovo, fu anzi il solo suo nome ricordato (65); per

(62) Libello dato dai cherici della città d'Alessandria ai delegati del concilio di Tiro mandati a Marcota, riferito da s. Atanasio nella sua apologia in principio del § 74. (Vedi detto tomo 1 pag. 150 al mezzo), e da Mansio tomo 2 pag. 1147.

(63) S. Atanasio: apologia suddetta § 11. V. detto tomo 1 pag. 105.

(64) S. Atanasio: apologia suddetta § 3 al mezzo (detto tomo 1 pag. 99 al mezzo), e § 5 in princ. (ivi pag. 100 dopo il mezzo), e § 8 in mezzo (ivi pag. 103). E per sapere come si scoperse, che Arsenio era vivo, quando si diceva stato ucciso, vedasi Socrate al cap. 29 del libro 1, Mansio alla pag. 1128 del tomo 2, e l'attestazione del prete Pinnes data da s. Atanasio nella detta apologia in principio del § 67 (Tomo 1 delle sue opere pag 145).

(65) S. Atanasio: apologia suddetta § 6 prima del mezzo, vers. *Aiunt enim* § 7 al mezzo, vers. *Nam quæ olim*, e § 9 prima del mezzo, vers. *At parratim calumniantur*. Giungi il § 4 dopo il mezzo al vers. *Ac licet quidem*,

le uccisioni allora avvenute, quando fu richiamato dal bando datogli a Treveri, e ritornò alla sua chiesa; per il grano de' poveri da lui preso (passi tutti della lettera sinodica del concilio d'Alessandria) prima di ritornare alla sua chiesa d'Alessandria, avendo il fatto della sua causa turbata non pure l'ecclesiastica società, ma lo stato, e governo secolare, com'egli narra (66) nella sua suddetta apologia, ov'è la lettera del detto concilio di Alessandria, perchè aveano gli Eusebiani in Alessandria chiesa d'esso Atanasio e percosse, e violate molte vergini, ed a forza di battiture stroppiati i piedi ad altre (67), e perchè aveano anche gli Eusebiani, quando diedero a Georgio il suo vescovado, ferite molte vergini, affinchè comunicassero coi medesimi, fattene altre prigioni, carcerati varj vescovi, saccheggiate diverse case de' poveri, lieto d'essere chiamato dall'imperatore Costanzo con tre lettere (68), dopo d'essere stato a Roma a ricevere da papa Giulio lettera commendatizia al suo popolo, fu contento di ricevere dall'imperatore altra simil lettera, quale a siffatto caso si richiedeva (69),

(66) S. Atanasio: apologia suddetta § 14 dal mezzo al fine, e § 15 in principio. Fin quì dal num. 63 sonosi sempre dati passi della lettera del concilio d'Alessandria, di cui si era già citato un luogo al num. 61, inserita da s. Atanasio nella detta sua apologia contra gli Ariani.

(67) Apologia istessa, ove è inserita la lettera, che Giulio I papa scrisse agli Ariani nel 342 secondo i Maurini. Vedi il passo d'essa, che è al § 30 dal mezzo al fine: *Ipsa namque Gregorii in suo ingressu*. Opere del santo tom. 1 pag. 118 prima del mezzo.

(68) Costanzo: lettere sue scritte ad Atanasio, date in detta apologia. Secondo i Maurini sono esse tutte dopo il § 51 della medesima alla pag. 134, ove al verso, in cui scrive il santo voler ivi riferire queste lettere, e che principia *Horum certior factus*, i Maurini pongono una nota, colla quale affermano, che tai lettere furono scritte nel 349.

(69) Rinvenutesi da Atanasio, ch'era in Aquileja, le tre lettere suddette, andò a Roma, e il papa gli diede lettera commendatizia. Vedi il fine del sopramentovato § 51 della detta apologia, e i §§ 52, e 53. Venuto egli poi dall'imp. Costanzo, questi scrisse per lui a tutti i vescovi cattolici, e preti in generale. Ivi §. 54 vers. *Debitum tamen a providentia*,

diretta ai preti della chiesa cattolica, in cui l'imperatore afferma essere giusto, che per lui venga s. Atanasio a riavere l'amministrazione del suo vescovado, ed ordina, che venga da tutti dimenticato ogni decreto negli anni antecedenti fatto contro gli amici, od aderenti di questo santo, ove si riferisce ai decreti de' concilj di Tiro, e di Antiochia, e ad ogn'altro atto, che conseguentemente ai medesimi fosse stato fatto contro Atanasio, ch'erano stati cagione e di uccisione, e di molti gravi disordini. L'imperatore Costanzo affezionatissimo al decreto del concilio Sardicense, che dichiarò innocente questo santo, e doversi tenere per legittimo, e degno vescovo d'Alessandria, confessa, che farà egli sicuri da ogni insulto, ed offesa chiunque terrà Atanasio per vero, e buono vescovo. Ma spiega meglio ancora Costanzo quale travaglio stimasse pigliare nei negozj ecclesiastici, se quello di legislatore, o quello di cooperatore, ed ajutatore de' vescovi cattolici, quando protesta, che crede manifestarsi benefattore al suo popolo con tenerlo in pace (70), facendo eseguire la sentenza del concilio Sardicense rispetto a s. Atanasio, che chiama quì nuovamente sentenza del signore ottimo, e sua. Questa cura per Atanasio presa dall'imperatore fu lodata dal concilio di Gerusalemme nella lettera, che scrisse al popolo di Alessandria, quando Atanasio ritornò (71), dicendo il

---

(70) Costanzo: altra sua lettera, scritta questa al popolo d'Alessandria a favore d'Atanasio. Vedi la dett'apologia, ove nell'edizione delle opere del santo fatta dai Maurini essa lettera è al § 55 dell'apologia contro gli Ariani, alla pag. 137 del tomo 1.

(71) Gerusalemme concilio tenuto in questa città: sua lettera scritta al popolo d'Alessandria quando Atanasio ritornò al suo vescovado, e da lui data nell'apologia suddetta verso il fine del § 56. *Vestri autem officii est*, ivi pag. 138 in fine.

concilio al popolo, che dovea, di ciò grato all'imperatore mostratosi, pregare Iddio per lui.

Gl'istessi vescovi cattolici, che discreti erano, e uomini di ben regolato consiglio, amici d'Atanasio, dai quali in fuori niun altro vescovo avea fede buona fra quelli, che furono al concilio di Tiro, certi che per gli orrendi fatti degli Eusebiani ne scapitava lo stato del monarca, nel concilio protestarono al conte Dionisio (72), come di sopra è già toccato al n. 34, che non dovesse egli intromettersi in simili fatti, pei quali portavano essi sì grave lunga malinconia, e sì grandi dolori, che maggiori non si sarebbero dai medesimi potuti portare, epperciò con pietosi preghi il domandarono ben quattro volte coll'istesso libello del favore di lasciare al principe la decisione de' medesimi, il quale per la sua divozione avrebbe trovato alcun modo allo scampo loro, e della chiesa; laonde potiamo dire, che come noi questi padri confessarono allora d'accordo, che la pietà del principe gli affidava, che udito lo stato della chiesa, e com'era passato l'affare di Atanasio, non sarebbesi allontanato dall'uffizio, che si aspetta a chi non solo è deliberato di non trasgredire la legge divina, ma inoltre potente sì d'avere, che di persone, vuole potentemente contraddire a chiunque risoluto preporre al bene il male manifesta, che possa più in lui il disordinato appetito, che la ragione; onde ognuno concederà, che i principi a

(72) Protesta dei vescovi dell'Egitto amici d'Atanasio fatta al concilio di Tiro tenuto nel 335, come si disse al num. 8, data dal santo al § 79 di detta apologia. Ivi: *Cum plurimos videamus*. Opere del medesimo tomo 1 pag. 155 prima del mezzo.

Che, eccettuati i vescovi dell'Egitto, nel concilio di Tiro pochissimi altri fossero buoni vescovi cattolici, lo mostra Natal Alessandro istor. eccl. del secolo IV cap. 3 art. 4 § 3 tom. 4 pag. 34 col. 1. in princ.

consolazione, e necessaria difesa della chiesa si adoprano anche in fatti ecclesiastici, che debbansi disputare, e discutere in un concilio particolare, quando infinte, tumulti, e disordinazioni avvengono, o possono temersi. Nei quali casi sarebbe giustificato il signor Talon, il quale asserisce, che i principi (73) hanno diritto di fare leggi circa cose ecclesiastiche, se s' intendesse averlo detto per quei negozj, ne' quali è interessato il pubblico bene, o vogliam dire per fatti, come fu quello d' Atanasio, o punti, che possono quindi dirsi di giuridizione mista; proposizione, che è realmente anche con moltissimi dei testi da esso addotti (74) concorde. Si deve concedere anche al signor Talon, com' egli dice (75), che s. Giovanni Grisostomo scrivendo a papa Innocenzo (76), ch' egli era, per violenza di Teofilo, e de' soldati, che gli si offrivano ai suoi rei fatti, stato deposto, e cacciato dal vescovado di Costantinopoli, avvisa lo stesso papa, che chiamato dall' imperatore, ei lo supplicò, che facesse congregare un sinodo, in cui esso, e li suoi accusatori fossero giudicati. Non si potrà perciò dalla lettera suddetta, e dall' espressione di questo santo dottore dire fondata la conseguenza, che quindi nasca una

(73) Talon: *Traité de l' autorité des rois &c.* part. 1 dissert. 2. Vedasi il luogo citato al num. 51, e vedasi il §, ossia verso 2 di questa dissertazione pag. 17 in principio: dipoi si noterà, che Talon, citati alcuni testi o documenti, che spiegano come Costantino nei fatti delle persecuzioni mosse dai Donatisti, e dagli Eusebjani ai ss. Ceciliano ed Atanasio si diportasse, per conclusione del suo discorso scrive ciò, che si legge alla pag. 25 prima del mezzo, ossia al verso: *Or outre la peine*.

(74) Talon, detto Trattato, e detta dissertazione seconda.

(75) Talon, detto trattato, e detta dissert. 2 pag. 34 vers. *S. Jean Chrysostome ayant été*.

(76) S. Gio. Grisostomo: lettera sua scritta al papa Innocenzo I, principio d'essa, §§ 3, e 4, data da Mansio alla pag. 1081 del tomo 3.

una prova dell' autorità, che ha l' imperatore ne' concilj. S. Giovanni Grisostomo scrive in principio di questa lettera al papa, che avea mandati a lui quattro vescovi, e due diaconi, perchè informato del fatto egli desse fine alle questioni mossegli da Teofilo; ecco da chi voleva esser giudicato. Dice di poi schiettamente senza nominare l' imperatore, che avea a Teofilo dichiarato, ch' era pronto d' andare a legittimo giudizio, e vi sarebbe tosto a discolparsi, quando si facesse un concilio, se fosse pure stato di cento e mille vescovi. In questa lettera si legge scritto schiettamente, perchè avesse bisogno dell' ajuto, o difesa dell' imperatore, se perchè desse autorità, o giuridizione al concilio, che chiamava si facesse per lui, ovvero perchè facendo eseguire i decreti d' assoluzione, o condannagione, che sarebbero stati dal concilio fatti, potesse una volta vivere tranquillo, e sicuro, se subito dopo soggiugne: sicuramente il conoscimento, ch'è in me di me medesimo, non mi turba, nè inquieta la mente, perciò non cesso di raccomandarmi all' imperatore. Non dice, che dovesse l' imperatore aver nel concilio altra parte maggiore di quella, che al principe appartiene, d' interporsi nella convocazione, o nella risoluzione ancora de' punti, che si trattassero riguardanti la civile repubblica; ed in questo istesso capo dice espressamente, che dal concilio desiderava esser giudicato. Il fatto di questa causa sta come segue. Teofilo vescovo d' Alessandria era stato dall' imperatore chiamato, perchè varj monaci abitanti della Nitria nell' Egitto, e contraddittori dei partigiani d' esso Teofilo (erano questi ultimi li difensori dell' inetta eresia degli Antropomorfiti, cioè di quelli, che intendevano essere dichiarato in quel passo della scrittura santa, ov' è detto essere stato l' uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, che sia per essenza Iddio corporeo, onde attribuivangli le umane membra,

e le passioni, che abbiamo noi) lo aveano accusato dapprima a s. Giovanni Grisostomo (77) di molti delitti, parlando de' quali dice Palladio (78) scrittore di quest' istoria, che vergognavasi, davanti al quale fecero que' monaci la seguente chiara protesta, che se Teofilo si fosse opposto al giudizio, ch' essi da lui, e dal suo sinodo chiamavano, o ne disprezzasse l' autorità, comecchè vergogna ne potesse intervenire all' ordine ecclesiastico, sì perchè ne aveano giuste cagioni, sì per fermare con sodi fondamenti la pace, e tranquillità loro, pregherebbero a ciò costretti da necessità il sovrano, che dalle insolenze altrui non lasciasse ad essi portare nuove ingiustizie, e nuovi maltrattamenti: indi poichè videro, che Teofilo

---

(77) Socrate ist. eccl. lib. 6 cap. 7 descrive brevemente, e con chiarezza la cagione, per cui Teofilo perseguitò i monaci, che difendeano Dio essere incorporeo, quantunque egli avesse già prima pubblicamente sostenuto esser ereticale l'opinione contraria, cioè di quei che voleano si credesse, che Dio abbia e faccia, e mani, e piedi, ed esterna figura del corpo nostro umano.

Sozomeno: ist. eccl. lib. 8 cap. 11, ed altri seguenti, ove si legge anche quello, che ha detto Socrate, che da prima Teofilo era difensore della sana dottrina, la quale sostiene essere Iddio una sostanza puramente spirituale, invisibile, e incircoscritta; e che poichè ebbe senza giusta cagione presa inimicizia con quei principali buoni monaci, che questa sentenza vivamente difendeano coll'autorità d'Origenè, si collegò cogli Antropomorfiti, e fece con modi crudeli, e con violenza cacciare dalle solitudini loro e i principali monaci, ch'esso, e quei del suo partito dicevano eretici Origenisti, e tutti i loro seguaci. Questi fatti sono anche descritti dal P. Orsi nella sua ist. eccl. lib. 22 dal § 16 al § 26, indi dal § 35 al § 38, ed al § 45, e seguenti. V. tom. 10 pag. 22, e seguenti. Questo sapiente scrittore ha fondata in questa parte la sua istoria sopra il testo di Palladio, che è nella vita di s. Gio. Grisostomo ai capi 6, e 7. Vedi quest'opera nel tomo 13 dell'edizione delle opere di detto santo dalla pag. 19 in fin. alla pag. 25 al mezzo.

(78) Palladio: vita di s. Gio. Grisostomo cap. 7 in fine. Opere di questo santo stampate a cura dei Maurini a me tomo 13 pag. 25. Questo passo è dato da Mansio nelle note alla sopracitata lettera del Grisostomo ad Innocenzo I.

non avea voluto piegarsi ai giusti voleri del detto arcivescovo, il quale con varie lettere gli si offerì d'esser mezzo a buona composizione, ma rispose sempre a queste con ostinatissime repulsazioni, ricorsero alla corte imperiale, a cui gravissimamente lamentandosi narrarono, ch'erano stati da Teofilo crudelmente trattati, non tanto per non aver eglino voluto dichiarare, com'egli pretendeva, che Dio avesse occhi, piedi, e mani, e dovesse credersi corporeo, quanto perchè apertamente il condannavano per le troppe spese, ch'ei facea nelle fabbriche, nelle quali non badando ad altro che al piacer suo disperdeva, e scialacquava le robe della chiesa, e quel ch'è peggio quasi tutte le limosine, che doveano dispensarsi ai poveri; donde l'imperatore avendo determinato di far venire a Costantinopoli Teofilo, nacquero nuove turbazioni, e più funeste contenzioni da cotesta sua venuta, poich'egli, avendo trovato, che in quella città s. Giovanni Grisostomo, sebbene non comunicasse coi detti monaci (il che non volea fare finchè non fosse deciso (79) chi di loro, o Teofilo avesse ragione), pure gli ammetteva a pregare in chiesa, eccitò il clero Costantinopolitano a ribellarsi dal suo vescovo, ed il popolo a cacciarlo.

Ma che ognuno in questi anni credesse, che grato fosse al principe, che dipendessero i monaci, e i preti dai loro maggiorenti ecclesiastici, e ch'egli allora dovesse dalle loro disunioni prendere argomento a muoversi colla sua autorità, ed anche per quanto si distendesse il suo potere a tranquillar le contese partorite da affari ecclesiastici, quando quelle disunioni generano sospetto di

(79) Sozomeno: ist. eccl. lib. 8 cap. 13.

commozioni, o tumulti di popolo, e già conoscono i cherici alle medesime non essere bastanti per se medesimi, lo dichiara il discorso, ossia la protesta da noi quì sovra narrata fatta dai monaci a san Giovanni Grisostomo; e che l'imperatore alla chiesa abbia lasciato libero l'arbitrio di conoscere, e giudicare in questa causa, si manifesta dacchè lo stesso s. Giovanni Grisostomo (80) in principio della detta sua lettera già sovra prodotta si duole col papa, che Teofilo giunto in Costantinopoli non volle trattare con lui, nè davanti di lui difendersi contro gli accusatori suoi, nè dice, che abbia solo cercato di difendersi alla corte, anzi esprime Sozomeno (81), che Teofilo medesimo per opprimere questo santo fece un falso e malizioso sinodo coi vescovi giunti in Costantinopoli, ch'egli invitò, o fece invitare, il quale, perchè acerbi fatti contro il santo ordiva, gli avea corrotti, e assai n'erano quasi tutti dell'Egitto, e tutti parziali, e divoti a' suoi cenni; col quale scrittore concorda in questo Socrate (82), e sappiamo sì dall'uno, che dall'altro, che in Costantinopoli Teofilo con varj vescovi suoi aderenti, ed una gran parte de' monaci offesi prima da esso, ed in quest'occasione riconciliati fece un sinodo a Calcedonia in un luogo detto *ad Quercum*, ossia al sobborgo detto della Quercia, in cui si pronunciò sentenza di deposizione contro il santo dottore per odio, ed ira, che il santo medesimo dicea palesemente mostrata, non che fosse rattenuta, la quale aveano verso

---

(80) S. Gio. Grisostomo: lettera suddetta, principio d'essa.
(81) Sozomeno: ist. eccl. lib 8 cap. 16, e 17.
(82) Socrate: ist. eccl. lib. 6 cap. 15.

di lui i giudici stessi, che s'affaticarono allora in Costantinopoli di commettere tra' cherici della sua chiesa mali, e discordie contro al lor pastore; ed in quel mezzo Teofilo assai ne attossicò con lauti pranzi, con isperanze, e presenti, alcuni suoi veri fatti accrescendo, e molti falsi aggiugnendo, intantochè gli apposero ventinove delitti *; e finalmente, sotto colore che citato non era venuto difendere la sua causa, lo condannarono, com' è detto, lo che avvenne nell'anno 403 †. Laonde ben si può conoscere, che è vero, e dobbiamo credere, che l'imperatore Arcadio non avea nella sua regia, e somma autorità tanta confidenza, che pensasse di giudicar esso questa causa, nella quale pure l'imperatrice Eudossia moglie d'Arcadio, che secondo il cardinal Orsi, e Natal Alessandro (83), e secondo l'istesso Sozomeno (84) si teneva da Grisostomo con alcuna sua predica offesa, colla quale avea assalite con varj colpi le donne, o forse poco temperatamente biasimata la superbia, il fasto, e la vanità loro, si mostrava interessata forse più assai che alla sua alta condizione convenisse, e quindi mossa da sua privata passione era all'uomo di Dio contraria e di parte, e d'animo. Per qual fatto stimò san

* Dei ventinove delitti, de' quali fu incolpato s. Gio. Grisostomo nel primo conciliabolo, che si fece *ad Quercum* contro di lui, vedi la relazione data da Mansio di questo sinodo alla pag. 1143 del tomo 3, e Natal Alessandro ist. eccl. del secolo V cap. 5 art. 2 prima del mezzo, al vers. *Primum cum quod Chrysostomus*, tom. 5 pag. 161 col. 1 in fin., e col. 2.

† Che sia stato fatto questo giudizio nel 403, vedi Mansio nell'intitolazione di questo concilio, e Pagio annali di Baronio ann. 403 nota n. 2.

(83) Orsi: ist. eccl. lib. 22 § 51 tom. 10. pag. 113 in princ. Natal Alessandro ist. eccl. del secolo V cap. 5 art. 2 prima del mezzo: ivi *Felix Epiphanius*, tom. 5 pag. 161 col. 1 al mezzo.

(84) Sozomeno: ist. eccl. nei sopracitati capi 16, e 17.

Giovanni Grisostomo tosto consegnar se stesso ai soldati, che lo cercavano per farlo partire dalla città, coi quali partì, e fu da essi condotto nella Bitinia secondo Sozomeno * nella villa di Preneto †, dalla quale fu dall' istessa imperatrice richiamato per le grandi grida, che faceva il popolo, il quale volea riavere il suo vescovo. Narra ancora Sozomeno *2, che per essere dopo poco tempo stata messa non lungi dalla chiesa una statua dell' imperatrice, avanti alla quale con gran plauso del popolo giullari, e saltatori con riso, e con giuoco trattenevano sulla piazza moltitudine di persone, s. Giovanni Grisostomo predicando disse, che a disonore della chiesa era stata quella statua eretta; per la qual cosa l' imperatrice ricordandosi ella ancora d' altre offese poco avanti fattele sì per l' ultimo, che per gli altri freschi rancori si rodea tutta piena di rabbia il cuore, e ricercò da ognuno che si facesse nuovo concilio contro Grisostomo, il quale fu veramente deposto in un altro concilio, in cui Teofilo, perchè odiato dal popolo di Costantinopoli, non intervenne; per la qual deposizione patì egli, e la sua chiesa peggiori mali, e danni di quelli, che gli erano già stati dati la prima volta. Tutti egli medesimo li descrisse al papa Innocenzo elegantemente nella sua lettera da noi quì sovra mentovata, il fine de' quali fu, che fu condotto questo santo vescovo

* Sozomeno: ist. eccl. lib. 8 cap. 18 vers. *Proinde imperatrix supplicationibus*.

† Che pel primo esilio dato a s. Gio. Grisostomo fosse eletto il luogo di Preneto, lo scrive, oltre Sozomeno, il quale al luogo citato dice esso luogo essere nella Bitinia, anche Socrate ist. eccl. lib. 6 cap. 16 al mezzo.

*2 Sozomeno: vedi il fine del capo 19, e tutto il capo 20 al libro citato.

in esilio a Cucuso † piccola, e miserabile città della Bitinia dalla parte della Cilicia, situata nei deserti del monte Tauro, e ne' confini come della Cilicia, dell' Armenia, e della Cappadocia, e fu eletto a sua vece vescovo di Costantinopoli Arsacio fratello di Nettario antecessore dell'istesso Grisostomo. Ma in fine della stessa lettera ripete chiaramente, che non avea esso (85) avuto mai altro pensiero, se non che si definissero dagli ecclesiastici, ed in un sinodo le questioni, ch' egli avea con Teofilo. Nè è da omettersi, che s. Giovanni Grisostomo in fine dell'omelia, ch' egli chiama sermone detto dopo il richiamo fatto di lui dal primo bando, parlando del favore avuto dall' imperatore Arcadio, e dalla sua moglie Eudossia per averlo richiamato al suo vescovado di Costantinopoli il giorno stesso, in cui fu costretto per la persecuzione fattagli da Teofilo fuggire da detta città, e nascondersi, loda (86) il zelo di questi principi nel difendere la chiesa, e proteggerla, dicendo, ch' erano più solleciti dell' interesse della sposa di Dio, che d' acquistare nuovi stati.

Circa il diritto, per cui possono avere pensato gli antichi principi cristiani di dover essere obbediti nei fatti trattati ne' concilj particolari tenuti dai vescovi di quei secoli, convertendo in utilità altrui la podestà conceduta

---

† Palladio nel già citato opuscolo cap. 11 dice, che è un miserabil luogo dell' Armenia. Delle parole da noi usate rispetto a Cucuso, e alla sua situazione si serve pure l'Orsi nella sua ist. eccl. lib. 23 § 34 prima del mezzo, tomo 10 pag. 267 al mezzo, e nuovamente al § 38 linea prima, pag. 274 in fine.

(85) S. Gio. Grisostomo: lettera citata ai num. 76, e 80. Vedasi il fine d'essa § 7 vers. *Sin autem*. Mansio tom. 3 pag. 1092 lin. ult.

(86) S. Gio. Grisostomo: omelia, ossia sermone intitolato *Post reditum a priore exilio* § 5, ed ult. V. le opere di questo santo stampate a cura dei Maurini, tom. 3 pag. 431 al mezzo.

loro con prudenza somma soventi, non mai per troppa ambizione, penso non potrà alcuno riprendermi. se coll' istoria, cioè coi fatti, sopra i quali, siccome altri farebbe con argomenti, o sillogismi, farò importantissime osservazioni, e trarrò prove ottime, concludenti, ed utili a chi vorrà pigliar l' imitazione da grandi uomini, ne' quali furono alte, ed eccellenti virtù, che pur potenti erano di grandissima forza, e contraddicendo ancora a Natal Alessandro (87) confesserò, che abbia la sua grandissima, e pienissima autorità, e podestà più d' un principe allora esercitata con imperare sempre con dimostrazione d' amore verso gli ecclesiastici d' intelletto sani, epperciò senza contraddizione, o resistenza di questi, il parlare de' quali hanno i consiglieri loro creduto fondato, perchè persone, delle quali si potessero ajutare, e servire sì ad onor di Dio, che ne' loro bisogni, e con procurare, che ogni cosa nello stato procedesse bene, e senza torto di nessuno, ogni volta che si conoscea, che da altri ecclesiastici avea avuto occasione, o principio qualunque turbazione, in cui fosse caduto l' impero. Ma voglio ancor dire colle opere averci anche fatto palese espressamente ognuno de' detti principi, e per essi il principale, il grande Costantino, che leali, e buoni cristiani, pacificato l' impero, non curavano impadronirsi, o farsi signori degli animi de' sacerdoti per condurre le deliberazioni, che negli affari gravi, o dubbiosi doveano prendersi, al fine da essi per avventura desiderato, od immaginato. Ha Costantino voluto esser egli il forte rimedio, e l' ajuto contro i travagli, e pericoli de' suoi sudditi,

(87) Natal Alessandro: istor. eccl. del secolo IV dissert. 5 tom. 4 pag. 195 col. 2. Vedi ivi la proposizione.

sudditi; ma era di tanto alto cuore per la chiesa, e lo ha messo con tal modo in opera in ogni occasione, in cui fossero anche afflitti, e perturbati gli animi de' buoni cristiani, se vogliamo attentamente i suoi fatti osservare, che ci ha palesato, che piuttosto di fare la chiesa suddita della sua giuridizione ne' concilj, volea egli con tutta la sua forza servirla; di che pare, che Natal Alessandro nel luogo qui sovra citato, ove scrisse, che Costantino pose in Roma con sua legge legittimamente i giudici nella causa di Ceciliano, ed a chi appellò a lui fece giustamente dar nuovo giudizio da' vescovi in Arles, avrebbe più fondatamente potuto affermare, trattando della protezione da Costantino data alla religione, ed ai fedeli, quando moltissimi d'essi erano travagliati dai Donatisti, i quali accusavano Ceciliano, che quando ordinò fossero nel 313 le loro questioni giudicate dal papa Melchiade con dieci soli Affricani partigiani dei Donatisti, e dieci dell'altra sana partita, chiamati al concilio ancora altri imparziali vescovi, fece un atto unicamente dimostrante la sua prudenza, ed il rispetto, che aveva al papa per la sedia di Pietro, ch'ei tiene, e principalmente che l'opinione sua fosse, che il papa informato appieno delle ragioni delle due parti potesse come capo della chiesa dare il suo finale giudizio, il quale si dovesse con somma venerazione aspettare, sicuro, che questo sommo pontefice umile, e divoto quanto li suoi antecessori non volesse darlo, se non che retto, e con maturo consiglio, e sentiti altri, e santi vecchi ministri della chiesa di Dio, come Optato Milevitano (88) ci

(88) Optato Milevitano. Vedasi l'opera sua *De schismate Donatistarum*, ossia *Libri adversus Parmenianum* lib. 1 §. 23 in princ., e § 15, ove narrando, che Costantino mandò varj vescovi a Roma, perchè giudicassero

assicura ch' ei fece nel testo, che citiamo quì sotto nuo-

---

con Melchiade la causa di Ceciliano, e che il papa fece in Roma concilio, che secondo Pagio fu fatto nell' ottobre del 313 (V. la sua nota 6 agli annali di Baronio a tal anno), ove furono anche molti altri vescovi Italiani, e pronunciò egli con queste voci la sentenza: *Suæ communioni ecclesiasticæ integro statu retinendum merito esse censeo*, luogo, che si ripeterà al num. 94, riferisce esso Optato al detto § 23 in princ., che Costantino, dolendosi dei Donatisti prima che fosse questa causa giudicata a Roma, disse: *Petitis a me in sæculo judicium cum ego ipse judicium expectem*. Dove è da avvertire, che queste frasi, ossia altre consimili frasi sono nell' istessa lettera di Costantino, che esso Optato dice in questo paragrafo essere stata scritta dopo che appellarono, ossia si lagnarono i Donatisti della sentenza di Roma, che viene a dire prima anche ch' ei facesse fare altro concilio in Arles per questa causa, del qual concilio d' Arles ha ommesso Optato di far menzione, e dice dipoi che pronunciò contro di essi Costantino, che era la loro audacia rabbiosa. Queste frasi sono nell' istessa lettera di Costantino, in cui si leggono le prime, e sono in quella lettera, per cui il sig. Dupin, il quale fece con molta diligenza stampare le opere d' Optato, aggiugnendovi molti documenti ad esse attenenti, nella nota 28 al detto § 23 del libro 2 ci dà il seguente ricordo " che queste frasi le usò Costan-" tino molto più tardi, cioè nel 314, nella lettera, che scrisse al susse-" guente concilio tenuto anche d' ordine suo in Arles ", e trovansi esse veramente in tale lettera, di cui abbiam già parlato all' art. 1 § 3 num. 80, e ritornerem quì a parlare al num. 100., la quale è data intera appiè delle opere d' Optato impresse a cura del suddetto nel 1702 in Parigi alla pag. 288 in mezzo. Con Dupin concorda Sirmondo in un verso delle sue lunghe note fatte al concilio d' Arles, ove parla delle parole *O rabbioso furore* usate da Costantino contro i Donatisti in questo tempo, la qual nota è data da Mansio tom. 2 pag. 488 in princ. Ma deesi ancora sapere, che Baronio ha data questa lettera all' anno 314 § 31, e l' ha creduta scritta non ai vescovi del concilio d' Arles, ma a quelli, che con Melchiade aveano giudicata la detta causa a Roma; e si osserverà, che Optato al § 25 riferendo altra frase, colla quale Costantino dislodò i Donatisti di non volere sottomettersi alle sentenze dei vescovi Romani, scrive, che usando frase conforme a quella, che si vuole da esso Optato posta in una lettera scritta secondo lui prima che si facesse per Ceciliano il concilio Romano da papa Melchiade, disse loro, come quì avanti si è toccato: *O rabida furoris audacia!* Nel che s' inganna forse Optato, poichè queste frasi sono nella lettera stessa, che dicemmo esistere alla pag. 288 delle sue opere, la quale pare che debba credersi scritta ai PP. del concilio d' Arles dopo che aveano già data sentenza intorno ai dubbj propostivi, perchè in essa dice apertamente Costantino ai vescovi, che tollerati gli eretici per poco tempo, attesochè egli sperava si emendassero, ritornino essi pure tutti alle loro chiese, ch' egli farà castigare li disobbedienti. Ciò non ostante il P. Pagio difende l' opinione di Baronio, cioè che detta lettera sia scritta ai PP. del concilio Romano, e sono da vedersi le sue note 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 fatte a questo proposito all' annalista.

vamente alli nn. 93, 94, e 99. E che altro significano sì le parole dette da Costantino circa i Donatisti nella lettera, che scrisse, secondo Optato, primachè si facesse il concilio Romano suddetto da Melchiade, e secondo Dupin, Sirmondo, ed altri ai padri del concilio d'Arles, poichè gl'inimici di Ceciliano appellarono a lui anche dopochè furono in questo secondo sinodo condannati: voi volete, che in questo affare sia vostro giudice io, che so dover essere da Dio giudicato; che quelle altre, le quali nell'istesso documento si leggono: rabbiosa sfrenatezza, e forsenneria gli muove a volere, che non vadano innanzi le sentenze date dai vescovi? E che altro significano le seguenti frasi di s. Agostino (89) nell'epistola scritta a nome de' cherici d'Ippona a Gianuario vescovo Donatista, ove dopo d'avere narrato, che i seguaci suoi avevano accusato Ceciliano all'imperatore Costantino con supplica, che doveva al medesimo essere mandata, data ad Anulino proconsole d'Affrica, e dopo d'avere nell'istessa lettera riferita la relazione, che Anulino mandò all'imperatore medesimo, scrive, che Costantino volle, che le parti per quel negozio fossero sentenziate a Roma, e quando scrisse in altra lettera (90) intorno ai Donatisti medesimi? E chi dirà non avesse ragione Melchiade co' suoi vescovi colleghi delle ragioni d'oltremare di rivedere la sentenza data da settanta vescovi in Affrica? Ma che dico ch'egli abbia voluto giudicare, se l'imperatore ne lo pregò di dare questa sentenza, e mandò inoltre a Roma alcuni vescovi, che

(89) S. Agostino: lettera sua 88 § 3, ove è la relazione fatta da Anulino a Costantino, di cui abbiamo parlato al § 9 num 71.

(90) S. Agostino: lettera sua 43 § 14 scritta a Gianuario vescovo a nome dei cherici d'Ippona, ove si conferma ciò, che fu dall'istesso santo detto nella citata sua lettera 88.

dovessero decidere questa causa con lui? Questo pure significano le frasi dell'istesso Costantino, dove scrisse al papa Melchiade (91), che gli dava dolore, che i vescovi si querelassero gli uni degli altri, e che perciò voleva, ch'egli, conforme ai precetti della legge di Dio, informato del fatto liberamente giudicasse.

E sebbene veramente Costantino abbia mandati a Roma dalla Francia, ov'egli allora era, li tre vescovi Reticio, Materno, e Marino, forse meco altri ancora non stimerà bene dire con Natal Alessandro (92), ch'era questa una ragione di Costantino desideroso di pacificare la repubblica, e la chiesa, dare diritti giudicatori in questa causa, poichè ci consta da Optato Milevitano (93), che Costantino mandò questi tre vescovi a Roma per assistere al giudicio, che ivi dovea darsi di Ceciliano, mal suo grado, e che mal volentieri, e solo, perchè si ammurinavano gli uni contro gli altri i cristiani in Affrica s'ingerì in questa causa, e perchè instantemente lo ricercarono gli eretici, che facesse chiarire i loro dubbj da' Francesi? Consta poi anche da Optato Milevitano (94), che nel concilio Romano fu data la sen-

(91) Costantino: sua lettera a papa Melchiade data da Eusebio ist. eccl. lib. 10 cap. 5 § 3.

(92) Natal Alessand.: luogo già citato al n. 87 pag. 196 col. 1 in princ.

(93) Optato Milevitano *De schismate Donatistarum adversus Parmenianum* lib. 1 § 22 vers. *Nam majores nostri*. Opere di questo santo impresse a cura di Ludovico Elias Dupin pag. 19 in mezzo; passo anche dato da Mansio alla pag. 436 del tom. 2. Qui è da avvertirsi ancora ciò, che già notammo all'art. 1 § 9 num. 71 in fine, che il concilio Romano, di cui in questo luogo si parla da Optato per la causa di Ceciliano, ha la data *VI nonas octobris* dell'anno 313. Vedasi il luogo di s. Agostino da noi citato al num. 107 qui sotto, che ivi si troverà segnata questa data al detto concilio; e si osservi, che Baronio negli annali all'anno 313 § 25, e Pagio a questo paragrafo alla sua nota 6 difendono, che realmente questo concilio fu tenuto in detto anno.

(94) Optato Milevitano: opera sua sopracitata §§ 24, e 25, passi dati pure da Mansio al detto tomo 2.

tenza, colla quale fu assolto Ceciliano, a nome del sommo pontefice, anzi anche dal papa medesimo a nome suo proprio, nè vollero li tre suddetti vescovi Francesi usurpare il nome di giudici delegati dall' imperatore, nè in quella si fa menzione d'esso, o dicesi ivi, che da lui alcuno abbia avuta autorità, o giuridizione; laonde è da credere, che non fosse opinione dei giudici Romani, nè eziandio dei tre Francesi, che con Melchiade fecero concilio, che avesse l'imperatore creato giudice in questa causa alcuno dei medesimi. Non vogliamo però negare, che i già detti tre Francesi furono tenuti veri giudici da Melchiade, e dal suo concilio, siccome afferma s. Agostino (95). Questi furono veramente giudici legittimi, perchè vescovi, e perchè dal papa, e dagli Italiani prudentemente, come raccomandati dall' imperatore, ammessi al concilio, e non per podestà, che abbia dichiarato, e nè anche pensato l' imperatore dare ad essi. Parmi pure, che giustamente ancora possa ognuno essere inclinato a credere, che Costantino, il quale vediamo essersi adoperato per sedare i tumultuanti, e non si occupò di conoscere chi fosse reo, od innocente, abbia prese le risoluzioni di chiedere dal papa giudizio, e di mandatvi tre vescovi dalla Francia di consiglio avuto dagl' istessi vescovi di questo regno, coi quali avrà trattato non meno famigliarmente di quanto narra Eusebio, ed abbiamo noi veduto all'artic. 1 abbia sempre fatto cogli orientali. Ora se acconsentì al volere, e desiderio degli eretici Costantino, mandando i detti vescovi a Roma, com' è affermato da Optato Milevitano

(95) S. Agostino: opera sua intitolata *Contra Julianum Pelagianum* lib. 1 cap. 3 § 7 tom. 10 pag. 500 al mezzo. Veggasi pure l' altra opera intitolata *Contra primam Juliani responsionem imperfectum opus*, lib. 1 num. LV esistente anche in detto tomo 10.

sovra citato; se questi erano uomini per fama grandi, com' è affermato da s. Agostino nel luogo di lui quì ultimamente mentovato al num. 95, ove di uno d'essi parlando, cioè di Reticio, lo definisce vescovo di gran nome, non ci avanzeremo troppo presupponendo, che non gli mandò di suo solo arbitrio, o per usare autorità, ma bensì averli mandati, come di volere degli eretici, perchè Francesi, e non Affricani, così di parere ancora della chiesa Gallicana, a cui non poteva, se non che essere nota questa deliberazione, ed elezione fatta da Costantino di tre dei più insigni suoi prelati per congiudici in un fatto, o caso, che turbava fortemente la chiesa, e per giudicare col capo, e principe vicario di Cristo, vescovo della città di Roma. Dirò solamente ancora, che un tale giudizio di Costantino prudentissimo, e santissimo dovea da ogni ecclesiastico approvarsi, ed eseguirsi quanto un vero legittimo comandamento, quantunque si dica, che abbia comandato non per cupidigia di signoreggiare, ma per uffizio di consigliare, nè per superbia di principare, ma per misericordia, e necessità di provvedere, che è quello, che già disse s. Agostino (96) farsi da giusto comandatore. Avea certo dunque ragione Costantino di chiamare dalla chiesa, da un concilio, e particolarmente al papa fossero ridotti i cristiani a concordia, che nella sua lettera scritta a Melchiade in fine d'essa spiega, che di questa giuridizione in questo caso, e non d'altra voleva egli far uso, ed avea ragione di proporre consiglieri, quali vediamo stati da lui eletti. Non dee però alcuno nè per questo, nè per le seguenti parole di sant' Agostino (97), che per

(96) S. Agostino *de civitate Dei* lib. 19 cap. 14 tom. 7 pag. 558.
(97) S. Agostino: lettera sua citata al num. 90, cioè la 43 secondo la edizione delle sue opere fatta dai Maurini, § 14 della medesima.

richiesta avutane l'imperatore mandò varj vescovi a dare sentenza nella causa di Ceciliano a Roma, conchiudere, che Costantino abbia egli voluto creare a suo piacimento vescovi nè Italiani, nè Francesi giudici per questa causa, perchè il detto santo dottore non ha di tale ragione di Costantino parlato, la quale Costantino medesimo non si arrogava, ma parlò del fatto unicamente. Ed in vero dato, senza concederlo, che possa essere dubbio, se abbia l'imperatore per l'assoluta sua podestà voluto si facesse nel modo detto il concilio di Roma, vedremo da quello, ch'ei fece dipoi, aperta compiutamente l'intenzione, colla quale questo principe s'intromise nel detto affare. Dopo la sentenza di Melchiade Costantino, udito dagli eretici, che non era stato interamente discusso il negozio nella città di Roma, se ha permesso, ed ordinato altro concilio in Arles, ove il fatto di Ceciliano fu nuovamente esaminato, nel quale intervennero anche i legati del papa, Claudiano, e Vito preti, Eugenio, e Ciriaco diaconi (98), si esprime nella lettera ad Ablavio (99) in modo chiaro dimostrante, che diritto suo è

---

(98) Arelatense concilio tenuto per Ceciliano nell'anno 314. Mansio tom. 2 pag. 476, ove appiè degli atti d'esso concilio sono posti in primo luogo i nomi dei vescovi, e sacerdoti stranieri venuti per quell'affare in Francia, e in quinto luogo è scritto così: *Claudiano, e Vito preti, Eugenio, e Ciriaco diaconi*, che papa Silvestro mandò di Roma.

Natal Alessandro: ist eccl. del secolo IV diss. 4 quest. 1 propos. unica, tom. 4 pag. 193 in fine.

(99) Costantino: lettera sua scritta ad Ablavio (Veggasene spezialmente il fine, *Nam cum apud me certum sit*), data da Baronio negli annali ecclesiastici all'anno 314 § 44, tratta dalla Biblioteca di Piteo, e data anche da Natal Aless. ist. eccl. del secolo IV diss. 5 pag. 196 col. 2, e da Mansio tom. 2 pag. 463, che è pure appiè delle opere d'Optato Milevitano sotto il titolo degli antichi documenti manifestanti l'istoria dei fatti dei Donatisti pag. a me 283; lettera questa, per cui l'imperatore manda al detto Ablavio vicario suo d'Africa, che faccia venir in Francia alla città di Arles al concilio, ch'ei volea si facesse, Ceciliano con alcuni dei suoi, come anche altrettanti degli inimici del medesimo.

d'ordinare quanto è necessario per pacificare i sudditi anche ecclesiastici, non già di dare, od eleggere i giudici, che debbono definire le querele di questi. Tosto che ho saputo (dic' egli) che i cristiani in Affrica si querelano fra loro, ho mandati a Roma Ceciliano, che molti mi hanno asserito essere reo, come anche quelli, che lo accusarono, unitamente a varj vescovi Francesi, affinchè il vescovo di quella città con quegli altri, ch' egli avrebbe eletti, determinasse la ragione d'ognuno: del giudizio ivi dato ne fui informato per relazione mandatami, dalla quale conobbi, ch' erano in colpa quelli, che contrariavano a Ceciliano, li quali tornati in Affrica insolentirono nuovamente, che è quanto da voi mi fu notificato; alcuni d'essi quì venuti mi hanno riferito, che certo non è degno del vescovado Ceciliano, e quando replicai, che uomini savj, e prudenti aveano già sentenziato su quel fatto, risposero, che i vescovi Romani non aveano sentite le parti, ed aveano occultamente giudicato, e piuttosto a compiacenza, che a ragione: ho perciò deliberato, che con Ceciliano voi facciate venire in Arles alcuno dei suoi, e nell'istesso tempo procuriate, che vengano pur altri della fazione contraria, sicchè si possa dare ultima maturata deliberazione per questo negozio; e perchè nel tuo cuore amore di Dio fortunatamente alberga, e dimora, mi piace avvisarti, che so, che per queste infelici casi, li quali molestano. e sconturbano la santa chiesa, giustamente è adirata l'increata Divinità, che vindicatrice sarà sopra lo stato mio dei nostri comuni difetti, e particolarmente sopra di me, da cui, ella che dal cielo mi risguarda, vuole più che altro, se ho da sperar bene da lei, ch' io governi i sudditi sì, che in tranquillità, e concordi obbediscano ai suoi comandamenti. Ogni particolarità dei sentimenti di Costantino da lui espressi in questa lettera s'accorda interamente colle frasi, colle quali ha convinti con doppio

pio correggimento i Donatisti, qualor vollero farlo giudice in questa causa, onde posposti tutti i pensieri della divozione, che avea sempre avuta ai vescovi, non avuto riguardo a quello, che sentenziando aveano essi dichiarato, decidesse egli, e risolvesse ogni loro questione; frasi da esso così le une, come le altre scritte in una lettera, di cui abbiamo parlato al n. 88, a questo concilio d'Arles scritta, cioè ai vescovi intervenuti al medesimo (100) così. Mi consola (scrisse Costantino) che con sentenza giustissima abbiate illuminata la mente a quelli, ai quali il demonio l'aveva accecata, ed erano dalla buona strada distornati; ma possiamo dire, che sono questi abbandonati da Dio, poichè non s'acquetano ad un retto giudicio, e fuggono la voce celestiale; sciocchi inoltre sono, e presuntuosissimi, che dicono, e fanno cose illecite, dopo una giusta sentenza chiamano giustizia da me, che gli ho ben svergognati quanto è convenevole; vorrebbero, che io giudicassi in fatti, per i quali devo io essere da Gesù Cristo giudicato: tengo fermamente vero, che le deliberazioni degli ecclesiastici sono quali le darebbe Iddio medesimo; perciò dirò, che sono furiosi, e troppo audaci costoro, che, sprezzati i decreti celesti, cercano d'averne dagli uomini secolari, e come si fa tra i gentili, da un giudizio appellano ad altro maggiore; siate però armati voi di forte pazienza, che andate dietro alle pedate del Salvatore; attendete la congiuntura d'accettarli ravveduti a penitenza;

(100) Costantino: altra sua lettera scritta ai vescovi, che furono al concilio d'Arles del 314, data da Mansio tom. 2 pag. 477, e 478, e nelle opere d'Optato nell'appendice intitolata: *Monumenta vetera ad Donatistarum historiam pertinentia*, pag. 287, e 288, lettera, di cui si è parlato al n. 88.

tornate poi alle vostre chiese, e pregate per me, che farò venire alla corte quest' ingannatori in materia di religione, e li minaccierò di morte, se non si correggono.

Convincono queste autorità, che nelle cause di disciplina ecclesiastica, quale fu quella di Ceciliano, a cui fu apposto in un concilio di Cartagine tenuto nel 311 † il difetto d'essere stato ordinato vescovo nullamente da Felice Aptungitano, che avesse dati agli eretici i libri sacri, e che avesse proibito farsi carità ai cristiani prigioni (101), e che circa i punti, che i primi cristiani erano soliti decidere nei concilj particolari, non fu mai per niun fittizio argomento, o colore di parola d'eretico vinto Costantino, od irretito a rivolgersi dal suo giusto intendimento di non essere egli il fonte della loro giuridizione, nè censore, o riveditore de' giudizj in queste assemblee fatti, quantunque volesse, che in concilio s'accordassero i vescovi delle vere, e sante opinioni, colle quali i discordanti suoi sudditi, eziandio laici, poteano, o doveano concordare. S. Agostino (102) ci fa fede, che come s'intrapose nel detto concilio Romano Costantino, il quale non si è da se sforzato di farlo adunare, ma fu a questo condotto per l'importunità dei Donatisti, secondo il testo di Optato dato quì

---

† Il concilio, o piuttosto conciliabolo, in cui fu condannata come viziosa, e nulla l'ordinazione di Ceciliano in vescovo di Cartagine, non è del 306, come scrisse Baronio nei suoi annali allo stesso anno § 18 a § 36, ma del 311, o 312, come è parere di Mansio. Vedi la nota 2 ch' ei fece agli atti di questo concilio da lui dato nel tomo 2, fondato in Pagio, di cui vedi pure le note 19, e seguenti al detto anno degli annali di Baronio, e principalmente le note 24, e 25.

(101) Optato Milevitano *De schismate Donatistarum* lib. 1 §§ 18, e 19 pag. a me 15 al mezzo, e pag. 16.

(102) S. Agostino: lettera sua sopracitata al num. 90, cioè lettera 43 § 16 vers. *Et tamen* sino alle parole *Christianæ plebis*, e § 20 sino alla metà del medesimo.

sovra alli nn. 93, 94; così ordinò il concilio d'Arles, cioè necessitato, e costretto per l'audace perseveranza dei Donatisti in dolersi, e voler frastornare ogni giudicato, e fra questi anche quello fatto a Roma per Ceciliano, senzachè si possa sospettare volesse egli, che il suo comando da qualunque di questi concilj, che non ne diede alcuno ai medesimi, fosse eseguito, e quasi legge, o sentenza avesse a riputarsi, la quale dai padri per debito di soggezione si dovesse approvare. Finalmente i Donatisti medesimi secondo lo stesso Optato Milevitano (103), quando con queste parole: appresso i cristiani ha forse ad essere grande l'autorità dei re, e hassi a dare da questi ogni compito a questi? rinfacciarono ai buoni cattolici, che non avrebbero dovuto chiamare dall'imperatore favore, poichè pei cattolici rispose ad essi Optato: che è ciò, che sia colpa trattar col re alcuna domanda? i fatti vostri per ciò potremmo biasimare, che Luciano, Dogno, Nasuzio, Capitone, e Fidenzio, ed altri di vostra parte andarono dall'imperatore qualor videro non poter avere il fine da essi desiderato le contese, per le quali vi siete ribellati dalla chiesa di Dio; anche nuovamente ci conducono a conoscere quale solo interesse pensassero avere, o fastidio gl'imperatori temessero per concilj particolari, ed intorno alle conclusioni in detti concilj fatte, che è quello della sedizione, la quale, come è cosa contraria all'unità del popolo della città, ovvero del regno, così è contraria alla giustizia, ed al comun bene, di cui sono essi i soli custodi, e guardatori, stati per tali riconosciuti e dai Donatisti, e dai veri cattolici egualmente.

---

(103) Optato Milevitano: opera suddetta lib. 1 § 22 già citato al num. 93 dal principio d'esso sino al fine.

Circa questo fatto di Ceciliano non è da omettersi la particolarità seguente: che gli eretici non pur gridando tuttavia contraddicevano al giudicato fatto dal grande concilio d'Arles; ma una seconda volta, e con instantissima sollecitudine chiamarono dall' imperatore, che giudicasse egli in questa causa, ed in opere tali continuamente procedendo poco dipoi che fu assolto Ceciliano in Arles, stimolarono tanto ancora Costantino, ch'esaminò nel suo sommo concistorio, o regio parlamento egli medesimo le accuse date contro detto santo; la quale particolarità s. Agostino non solo ci ha già insegnata nell'epistola in ultimo luogo veduta, ove particolarmente spiega, che Costantino diede questa sentenza a Milano, ma anche in altra sovra citata sua lettera (104). Ciò non ostante riguardo a questo atto dell'imperatore per i due testi suddetti di s. Agostino da Natal Alessandro citati nel luogo dato al n. 87 ci è avviso non avere Costantino per signoria, o diritto suo imperiale creduto poter dare la sentenza, che gli fu dagli Eusebiani chiamata, nè che si possa affermare, che di giusto diritto apparteneva a Costantino dare esso ai Donatisti appellanti a lui dal giudizio del concilio Arelatense con editto suo finale sentenza; dacchè troviamo, che Natal Alessandro nell'istessa dissertazione contraddice la proposizione sua dicendo, che Costantino per sola necessità sentì nuovamente i Donatisti, risoluto di non scrutinare i fondamenti della sentenza dei vescovi (105). Ma soprattutto mi accresce l'animo di persistere

(104) S. Agostino: lettera sua sopracitata 43 § 20. Altra lettera 88 del medesimo anche già citata al num. 89 § 3 d'essa, vers. *Unde ille* sino alle parole *Fisco vindicarentur*.

(105) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo IV diss. 5 tom. 4 pag. 197 col. 2 in mezzo, vers. *Probatur ultima pars*,

in quest' opinione la lettera *, con cui fece dal vicario d'Affrica Celso notificare ai vescovi cattolici, ed ai Donatisti la disposizione sua di nuovamente esaminare esso quest' affare, nella quale lettera leggo: esaminerò io in persona le differenze dei detti vescovi; e poichè avrò chiara notizia dei fatti, e dei malvagi consiglj di quei, che turbano la pubblica quiete, intendo punirli severamente, eziandio coll' estremo supplicio; nè voglio punto curare, se perciò saranno per vanamente attribuirsi il glorioso titolo di martiri, che non può certamente convenire a coloro, i quali sono alieni dalla verità, e santità della religione, e cui la morte è una giusta pena delle loro follie, e incaparbita ostinazione; non credo di potere senza mia gravissima colpa dissimulare tali sconcerti, non essendo a niun' altra cosa più indispensabilmente tenuto, se voglio adempiete i doveri d' un principe, quanto a proccurare, che dissipati gli errori, e posto freno alle umane temerità, regni dappertutto la vera religione, e una concorde semplicità, e sia renduto all' onnipotente Iddio il debito, e legittimo culto. Se simile giustissima santa volontà di principe, perchè produsse ai sudditi grande felicità, e spirituale, e temporale, chiama alcuno col nome di podestà, tenga la sentenza, ed ammendi il parlare, per non contrastare all'

---

* Costantino: lettera sua a Celso suo vicario nell' Africa, scritta nel fine dell' anno 315, giacchè fra gli ultimi atti d' esso anno la riferisce Fleury ist. eccl lib. 10 § 18 in fin. tom. 13 pag. 54 al mezzo. E' pure riferita nell' ultimo verso degli avvenimenti dello stesso anno dall' Orsi ist. eccl. lib. 11 § 17 fin. tom. 4 pag. 383, e della versione fatta di questo documento da questo cardinale ci siamo noi serviti nell' opera nostra. Vedi anche questa lettera nella già citata edizione delle opere d' Optato Milevitano fatta dal Dupin in Parigi, ove in fine si son posti molti editti, e molte scritture attenenti ai fatti dei Donatisti col titolo: *Monumenta vetera ad Donatistarum historiam pertinentia*. Ivi è questa lettera alla pag. 291.

ordine, ed alla cagione degli atti quì sovra narrati. Veggo io, che s. Agostino confessa, che sforzato l'imperatore, e non di libero volere sentì in ultimo luogo parlarsi della causa di Ceciliano; veggo, che dice sant' Agostino, che detestò l'imperatore l' appellazione a lui interposta dai Donatisti dopo che fu fatto il concilio d'Arles, anzi dice di più questo santo ai Donatisti, che ebbe Costantino quest'atto quasi un detestabilissimo peccato; il che a fine non si creda nè da lui, nè da noi detto con esagerazione, si osservi ancora s. Agostino nel luogo citato al num. 104, il quale nota, che quando Costantino prese la risoluzione di sentire le ultime querele dei Donatisti contro Ceciliano, ha nell' istesso tempo risoluto di chiamare di questo, quasi di sua colpa, perdono ai vescovi. Certo è dunque, che Costantino anche in quest'occasione ha sottomessa la sua podestà alla maestà di Dio, di cui erano ministri nella qualità di vescovi la maggior parte de' litiganti, e solo per misericordia dei suoi sudditi, e per usare il suo potere al fine che non s' invecchiasse maggiormente, anzi avesse termine, se fosse stato possibile, l'odio implacabile dei Donatisti verso i buoni cristiani, non per signoreggiare annullatore della potenza altrui, o dar segno di padronanza nella chiesa, o nel governo di essa, diede questo giudizio, che si può fors' anche credere dato di consentimento del papa, postochè, secondo abbiamo giusta cagione di dire col testo sovra citato di s. Agostino, volesse egli darlo a Roma, ed ivi avesse intimato alle parti di trovarsi; nè si può presumere in Roma volesse egli far cosa, la quale non fosse egli medesimo certo non poter essere nè grave, nè dispiacevole, ma bensì interamente piacente, ed accetta al sommo pontefice, il quale si era con lui umiliato, e procedeva con ardentissima carità, dacchè, certo contento il pontefice, li tre vescovi Francesi, che furono a consiglio col detto

papa Melchiade, dalla corte Romana aveano portati all' imperatore in Arles gli atti interi del concilio Romano, per i quali fu assolto Ceciliano, e fu condannato Donato, come abbiamo veduto al num. 99 essersi da Costantino medesimo confessato nella lettera da lui scritta per la convocazione del concilio d' Arles. E bisognerà fors' ora qualch' arte a provare, che convenne il papa con Costantino, che s' affaticasse per unire un gran concilio in questa città, dopo che i Donatisti si dicevano offesi con giudizio da lui dato a Roma, dove del suo pietoso, e non infinto consenso ne fa fede l' aver egli a quel concilio mandati i legati da lui sovra mentovati al num. 98? A questo si aggiugne, che non dubitiamo noi, che si possa anche difendere con i testi suddetti, che il proponimento, e consiglio di Costantino fosse non di voler ricercare quello, che già avevano chiarito i vescovi, ma unicamente convincersi della verità dei giudizj pronunciati, per poterli con ben persuasa certezza qual legge sua da osservarsi, anche per forza politica, al mondo pubblicamente manifestare, e per potere a tale partito con sicura coscienza, ed informatissimo recare i Donatisti, come dice s. Agostino, che a chi voless' essere in questo l' avversario, con poche parole gli fosse chiusa la bocca, e fosse non solo fra i miseri sudditi suoi messa pace, ma questa per tutto fosse ben divolgata; azione, che dobbiamo tenere fatta da Costantino per dare ai posteri ricordamento, che gloriavasi professare nella qualità di principe la santa cattolica religione, piuttosto che di lasciare ai suoi successori esempio di giuridizione praticata sovra la chiesa, e sovra le persone ecclesiastiche. In proposito di quale nostra riflessione è utile ricordarsi, che Costantino, come abbiamo in corso di quest' opera già detto, protestò più d' una volta, che le sentenze dei vescovi erano sentenze di Dio. Ma se nel caso nostro dell' autorità dei decreti fatti nel concilio

Arelatense ha Costantino immediatamente disciolto il sinodo, protestato ai vescovi, ch' egli avea tanta, e così piena fede nelle risoluzioni da essi prese, che le credea dettate da inspirazione divina, che è ciò, che si legge nella lettera da noi mentovata al num. 100, perchè vorremo credere altri per imparare, se Costantino abbia sentita la causa di Ceciliano per esercitare diritto, o ragione, o per potere dal trono suo, intese le chiarissime prove dell' innocenza di Ceciliano da lui pure già tenute sincere, perchè da due concilj come buone approvate, confermare la sentenza dai ministri di Dio data? La quale data credendo sotto il magistero dell' eterno universale Signore, non potiamo persuaderci voless' egli con sua legge riformare. Ecco come nella lettera già da noi quasi intera riferita al num. 100 scrisse Costantino: è pura verità, che le sentenze dei sacerdoti devono tenersi come date da Dio, ai quali non è lecito traviare dagli insegnamenti, che ci ha lasciati Gesù Cristo; dopo d' avere già detto dei Donatisti, li quali non portavano rispetto al giudicato nel concilio d' Arles, che pazzi, ed arroganti erano odiati da Dio, e da lui abbandonati, li quali ardivano contrastando ai vescovi chiamare il suo giudizio (106). E realmente Costantino, secondo il già detto s. Agostino (107), con suo rescritto ad

(106) Costantino: lettera sua scritta ai vescovi, che furono al concilio d' Arles, da noi citata al num. 100.

(107) S. Agostino: *Acta post collationem Donatistarum liber unicus*, § 33 nel mezzo. Vedi delle opere di questo santo il tomo 9 alla pag. 614 verso il fine. Di queste collazioni, ossia conferenze fatte tra i vescovi cattolici, e i vescovi Donatisti nel 411, abbiamo già parlato all' art. 1 § 3 num. 42, e § 4 num. 95; s. Agostino conferma, o ripete ciò, che ha detto del rescritto dato ad Eumalio, e più chiaramente un' altra volta nell' opera sua intitolata *Contra Cresconium Donatistam* lib. 3 cap. 71. Opere sue detto tomo 9 pag. 476 in fine.

ad Eumalio pubblicò, e dichiarò innocente Ceciliano. Nè resta da notarsi quì altro, se non che, secondo lo stesso s. Agostino nel luogo sovra citato, come Costantino fece levare ai Donatisti tutte le chiese per effetto giusto della sua sentenza, così anche ne bandì molti, quantunque perch' egli era principe dolce, e mitissimo, richiesto a perdonare loro, abbia assolti i medesimi da questa pena, ordinato ai suoi giudici, che, lasciata a Dio la vendetta, dovessero ad essi permettere di vivere a modo loro liberamente, siccome fu anche chiarito dai vescovi cattolici contro i Donatisti nelle conferenze (108) chiamate collazioni fra essi fatte nel 411, delle quali quì sotto subito parleremo.

Farò fine al discorso delle considerazioni, che si possono fare intorno ai concilj tenuti vivendo Costantino con un fatto, in cui a molti è paruto avere esercitato pienissima imperiale giuridizione questo imperatore, dopo che era già stato un punto di disciplina ecclesiastica deciso nel già citato concilio di Cartagine del 311, da noi altra volta menzionato, ed anche era connesso tal affare a quello della nullità dell'ordinazione di Ceciliano, che perciò era già stato trattato, disputato, e diligentemente discusso, ancorchè non deciso, in altro concilio Romano presente Melchiade papa. Si pronunciò da settanta vescovi nel detto conciliabolo di Cartagine dell'

---

(108) S. Agostino: opera sua intitolata: *Abbreviazione delle conferenze fatte coi Donatisti*, conferenza, ossia collazione del terzo giorno cap 42 § 40, e §. 42 in fine, vers. *Post aliquot annos*, tomo 9 delle sue opere pag. 577 dal mezzo verso il fine, e pag. 579 lin. 10, quale opera è pur data da Mansio al tom. 4 pag. 259, e seguenti.

Concordano le intitolazioni stateci conservate dei capi trattati nelle collazioni alli §§ 544, e 549 dati da Mansio alla pag. 49 di detto tom. 4.

anno 311 condanna (109) come contro Ceciliano, perchè fosse stato ordinato da' traditori della chiesa, ed avesse impedito portarsi il necessario vitto ai santi tenuti prigioni, così anche contro il vescovo Felice Aptungitano *, quello, che ordinò vescovo l'istesso Ceciliano, come riferisce s. Agostino (110). Felice Aptungitano, che aveva consecrato il vescovo s. Ceciliano,

---

(109) Cartaginense conciliabolo dell'anno 311. Mansio tom. 2, e Baronio annal. eccles. all'anno 306 §§ 28, a 36.

* Che l'istesso conciliabolo, il quale depose Ceciliano dal vescovado, abbia come traditor della chiesa dichiarato reo Felice Aptungitano, già lo vede ognuno dalla sola sentenza data contro Ceciliano, che è riferita da s. Agostino nell'opera intitolata: *Adversus seu contra Fulgentium Donatistam*, cap. ult., ossia 26 al mezzo, ivi: *Marcianus vester inter cæteros*: opera, che i Maurini (vedi l'avvertimento da essi prefisso a quest'opera al verso finale *Ex his itaque*, tom. 9 pag. 3 aff gl. ult. al mezzo) credono non sia di s. Agostino, ma d'un autore così antico, che avesse veduto gli atti del concilio Cartaginense fatto contro s. Ceciliano del 311, fondati precisamente nel passo, che noi qui citiamo. Imperciocchè la cagione della dichiarazione della nullità dell'ordinazione di Ceciliano fatta in detto concilio, che è che Felice suo ordinatore fosse traditore, mostra, e palesa, che Felice si è supposto, o creduto provato chiaramente reo d'aver tradito la santa chiesa. Ma oltre di ciò espressamente il dice Optato, il quale nel lib. 1 *De schismate Donatistarum* § 20 al mezzo narra, che quell'istesso concilio, o conciliabolo, che condannò Ceciliano, scrisse lettera circolare, con cui avvisava la chiesa, che con Ceciliano avea conosciuto esservi altri rei; e s. Agostino (*Breviculus collationis cum Donatistis*, opere sue tom. 9 pag. 569 in princ.) spiega alla collazione, o conferenza del terzo giorno cap. 14 § 26 (ivi: *Et recitatum est a Donatistis*), che il principale fra i correi con Ceciliano era Felice Aptungense, o Aptungitano.

Che l'affare di Ceciliano fosse connesso coll'accusa data a Felice, lo mostra la qualità del negozio, e lo dice altresì espressamente s. Agostino al lib. 4 *contra Cresconium* cap. 7 al mezzo, ove rinfaccia ai Donatisti, che furono per le accuse date a Ceciliano condannati con quattro giudicati, cioè da due sinodi, che sono il Romano, e l'Arelatense, da Costantino medesimo, avanti a cui essi stessi lo aveano accusato, e la quarta volta dal proconsole, a cui fu delegato, e commesso di conoscere sopra i falli apposti a Felice Aptungitano; con che s. Agostino fa vedere, che reputava un affare medesimo quello di Ceciliano, e del detto Felice.

(110) S. Agostino: abbreviazione delle collazioni, o conferenze fatte per tre giorni tra i vescovi cattolici, e i Donatisti nel maggio del 411 cap. 14 vers. *Et recitatum*. Sue opere tom. 9 pag. 569 in princ., e Mansio detto tomo 4 pag. 252.

era stato dai Donatisti anche accusato, di cui dicevano, che al tempo della persecuzione avesse dati ad abbruciare i libri sacri (111); la sua causa sentì il papa, perchè connessa con quella di Ceciliano, ma non volle Melchiade nel concilio fatto per Ceciliano giudicarla, che di fatti così avvenne (112), come è parere di Pagio nelle sue note a Baronio (113), ed è parere di Enrico Valesio (114). Quindi venuta di Roma all' imperatore la sentenza, colla quale fu assolto Ceciliano, ha Costantino ad Eliano proconsole ordinato, che dovesse egli esaminare, e decidere, se fosse reo, od innocente Felice (115). Ma non cercando noi quanto s' appartiene all' istoria del processo fatto dal proconsole, per il quale narra Optato Milevitano (116), che fu trovato innocente il vescovo Felice, faremo unicamente considerare, che deliberò Costantino fare dai suoi uffiziali decidere questo punto, e senza timore che questo fosse travaglioso ad alcuno, o lo avessero portato faticosamente o il papa, che non ha stimato di deciderla esso a Roma, od i vescovi Donatisti, per necessità di levare dagli animi degli

---

(111) S. Agostino: opera suddetta cap. 23, ossia § 41 della conferenza del terzo giorno. V. detto tomo 9 delle sue opere pag. 578, e Mansio detto tomo 4 pag. 262.

(112) Optato Milevitano *de schismate Donatistarum* lib. 1 § 27 in princ. a me pag. 22.

(113) Pagio: nota sua 15 all'anno 311 di Baronio: vedi annali di Baronio tom. 3 pag. 567.

(114) Enrico Valesio: dissertazione sua *de schismate Donatistarum* cap. 6 in mezzo, ivi: *Totam igitur causam*. Questa dissertazione è stampata in fine del tomo delle opere d' Eusebio Panfilio, cioè delle seguenti opere sue, istoria ecclesiastica, e vita di Costantino dall' istesso Valesio tradotte, e stampate in Parigi nel 1659. Vedi pag. 294 all' gl. ult. col. 2 in fine.

(115) Optato Milevitano: opera sopracitata lib. 1 § 27, testo anche dato da Mansio alla pag. 437 del tomo 2.

(116) Optato suddetto: luogo citato al num. antecedente: vedi il mezzo d'esso.

Affricani la cagione dei grandissimi rumori, e contraddizioni, che lui egualmente, come tutt'i buoni contristavano; s. Agostino in una lettera (117) ne parla così: dicono alcuni, che un vescovo non doveva difendersi al tribunale del proconsole, ma l'imperatore, non il vescovo, ha voluto si facesse questo giudizio per un fatto, in cui, se non vi provvedeva, egli dovea renderne conto a Dio; anzi non ha nè anche l'imperatore cercato questo carico, il quale in questa causa fu eletto arbitro da quegl'istessi, che per il suo giudizio non hanno voluto acquietarsi. Non può dirsi però, che Costantino si sia inframmesso nell'uffizio dei concilj dei vescovi, se si occupò a far decidere da' suoi giudici laici la causa di Felice Aptungitano, già da quanto abbiamo riferito. Ma piacciaci ancora di considerare il seguente passo di s. Agostino, che ci farà conoscere (118), che i vescovi Donatisti hanno voluto, ch'esso, il quale stordivano con troppe interpellazioni fastidiosi accusatori d'innocenti, decidesse questo affare, e ch'egli permise,

---

(117) S. Agostino: lettera sua 43 §§ 12, e 13.

(118) S. Agostino: opera sua *contra Cresconium* lib. 4 cap. 7 prima del fine, cioè num. 9 vers. *Felix etiam ipse* sino alla voce *fatigabant*. Opere di esso santo tomo 9 pag. 488.

Questo santo ha dati gli atti fatti dal proconsole Eliano per la causa di Felice Aptungitano d'ordine di Costantino, e la sentenza, per cui ha assolto Felice, nell'opera qui citata al lib. 3. cap. 70, cioè § 80, e § 81 intero, nel qual ultimo paragrafo riferisce una lettera di Costantino medesimo a Probiano proconsole d'Africa successore d'Eliano, in cui gli narra, che questi ha assolto detto vescovo Felice, e gli comanda di mandargli alla corte il decurione Ingenzio, che credevasi aver fatta lettera falsa di Ceciliano, perchè voleva esso, conosciuta anche questa causa, far cessare i rumori dei Donatisti. Opere di s. Agostino tom. 9 pag. 475 in fin., e pag. 476.

Delle particolarità della sentenza data da Costantino a Milano contro i Donatisti, e delle pene, che intimò loro, se nuovamente romoreggiavano, ne abbiamo altre prove nell'appendice del detto tomo 9, che ha per titolo: *Scripta vetera ad Donatistarum historiam pertinentia*, all'anno 316 a me pag. dell'appendice 26 in mezzo.

o sia tollerò quest'inquietudine d'animo, che gli diedero quegl'inimici della chiesa di Dio, per volontà di giovare se medesimo, la repubblica cristiana, tutt'i suoi sudditi, ed i tumultuanti in un tempo. Rinfaccia ai Donatisti s. Agostino, ch'essi medesimi, poichè 70 loro vescovi aveano in Cartagine condannato Ceciliano, vollero convertire l'imperatore contro il medesimo; e che avendo sentito da due concilj da essi pur chiamati essere stata riputata buona la ragione del detto santo, nuovamente chiesero da Costantino, che s'incrudelisse tanto contro quello, ancorchè assolto da due sinodi sì in Roma, che in Arles, che a voglia loro lo punisse, e che fu ordinato contro ad essi con altra nuova sentenza di Costantino, si rimanessero a più perseguitare Ceciliano; e vuole s. Agostino s'abbiano a vergognare, anche perchè in quei tempi con grandissime assidue instanze costrinsero il detto imperatore già del sentirsi querelare travagliato, e lasso a mandare al proconsole, che dichiarasse tenuto Felice Aptungitano a dare innanzi a lui giustificazione della sua innocenza, e sentita una parte, e l'altra, con giudiciale ordine dasse in quell'affare finale retto giudicamento; con cotali, e tanti atti sì sinodali, che giudiziali ha avuto questa causa tal fine, che fu allora, e sarà per innanzi ai cattolici sempre glorioso.

Quì cesseremmo di parlare, per non cadere in troppa prolissità, e lunghezza, dei concilj particolari antichissimi, intorno ai quali abbiamo anche già ragionato all' art. 1 § 3 n. 8, e § 6 n. 21, e varie altre volte, se non che devo ancora soggiugnere, che potrebbesi coll' autorità di Grozio (119) dire, che spetta al principe,

---

(119) Grózio Ugone: *De jure summarum potestarum circa sacra*, cap. 7. § 4 in fine, pag. a me 86 in fine, e pag. 87.

quando pure siavi questione sovra alcun punto di religione, come era tra i Donatisti, ed i cattolici, vivendo s. Agostino, di delegarne la decisione a quei giudici suoi anche secolari, che gli piace, rimettendo la causa, quantunque sia stata trattata in un sinodo, a qualunque suo ministro, perchè così fecero al prefetto Marcellino nel 411 gl' imperatori Onorio, e Teodosio il giovane per tutti i dubbj, per i quali discordando i Donatisti dai santi vescovi, fu deliberato da questi sovrani si dovessero disputare avanti a quel sapiente laico le particolari ragioni dell' una, e dell' altra parte, e dovesse egli sovra ognuna delle medesime sentenziare. Grozio ha fatta menzione di quel concilio, ossia di quelle conferenze, o congreghe state chiamate collazioni, le quali furono tre, e sono state fatte presente Marcellino tra sette vescovi cattolici, fra i quali era s. Agostino, e sette vescovi Donatisti nel 411 eletti (120) fra tutti, a fine che discorrendo in Cartagine senza dipartirsi dalla direzione di Marcellino delegato del principe, o concordassero, conosciuta la verità, ovvero avessero dal giudice la condanna quelli, i quali sarebbe stato manifesto aver essi il torto; donde consta, che Marcellino dai monarchi non fu creato giudicatore sopra la fede, nè banditore di quale credenza solo quanto poteagli mostrare il saper suo dovesse rifiutarsi, o quale dovesse accettarsi, ma bensì definitore dovea essere di quale partita avea prodotte ragioni o false, o scarse, e quale le avea prodotte gravi, e migliori, e buone tanto, secondo che nel retto animo suo le avea ricevute, che per il loro legittimo peso dovessero essere da ogni savio e discreto

(120) Collazioni, ossia conferenze fatte in Cartagine nell' anno 411. Atti della prima conferenza § 18. Mansio tom. 4 pag. 164.

uomo guardate per tali, e usate da tutti. Di queste conferenze abbiamo già fatta qualche menzione all' art. 1 § 3 nn. 5, e 42, e § 4 nn. 95, e 96. Nota Grozio, che Marcellino di questa causa affermò, che era pure ecclesiastica, e di dogma, perchè trattavasi di concordare eretici con cristiani, e che tale era stata detta unicamente dai cattolici stessi nel libello dai vescovi di Cartagine molto prima dato al ministro dell' imperatore il proconsole Septimino (121). Nota, che gli imperatori coll' editto loro, col quale permisero si facessero queste celebri conferenze, dichiararono volere, che coll' autorità imperiale giudice vi presedesse Marcellino (122); non pertanto non si ha da credere da alcuno provato, che gli imperatori, o Marcellino, il quale voleva stare le intere sessioni in piede, se i vescovi non sedevano (123), abbiano in questa forma parlato, od operato, perchè unicamente volessero, che innanzi alla sedia regia, ed al tribunale i punti di fede, e di credenza si disputassero, e nel medesimo tribunale si definissero; imperciocchè negli atti di queste istesse collazioni con molte prove ci viene attestato, che se posero molta opera questi imperatori, e Marcellino in quel negozio, fu per farsi merito a pro della religione, non che volessero andare sopra di lei, o superbirsi, perchè erano forti, nè che volessero il comandamento divino trapassare, il quale distingue il grado, e l' uffizio dei dottori, e degli udi-

(121) Atti della terza conferenza § 174, ivi: *Septimine carissime*, e § 177. Mansio tom. 4 pag. 217, e 218.

(122) Atti della prima collazione, ove fu letto l' editto degli imperatori Onorio, e Teodosio fatto per questo affare, § 4 in mezzo. Mansio tomo 4 pag. 54 vers. *Cui quidem*.

(123) Collazione seconda §§ 3 a 7. Mansio detto tom. 4 pag. 168, e 169.

tori, secondo abbiamo provato nella dissertazione preliminare cap. 1, e principalmente n. 2 ad 8. Unicamente dee presupporsi, come è verissimo, che gli imperatori fecero il citato editto, tra perchè lo volle la chiesa, e lo desiderò, ed instantemente lo ha chiamato, che può dirsi anche stato desiderato dai Donatisti medesimi, tra perchè credevano Dio potesse da essi pretendere, che ponessero fine alle fiere dissensioni, che erano fra li battezzati, perocchè dissero in principio dell' editto li detti imperatori Onorio, e Teodosio II nel dett' anno 411 dato a Marcellino (124): con verità potressimo asserire, che unico nostro, e principale pensiero dopo che governiamo fu, che la legge di Cristo fosse anche per noi venerata da tutti, e non permettere, che i posteri ci redarguiscano, come non imputeranno ai nostri antecessori, che sia stata commessa nello stato cosa spiacente a Dio, perchè abbiamo volentieri acconsentito all' instanza fattaci a nome di molti venerabili vescovi dai loro legati, che permettessimo si congregassero alcuni delle due partite, affinchè, fatte conferenze autentiche, la ragione vinca palesemente l' errore. In questa forma parlarono gli imperatori, acciocchè niuno per tali massime sante, e generali, che dissero essere loro a cuore di eseguire, non s' ingannasse nel congghietturare la ragione, per cui potea egli immaginarsi aver avuto essi interesse

(124) Editto degli imperatori Onorio, e Teodosio II in princ., che è il primo, col quale ordinarono doversi fra i cattolici, e i Donatisti disputare dei punti, sopra i quali discordavano, affinchè si conoscesse, se i primi aveano migliori ragioni, che i secondi a sostenere le loro opinioni, e se avessero potuto vincere i Donatisti loro avversarj. V. la collazione prima § 4 in princ. Mansio tomo 4 pag. 53, e 54.

interesse in quest' affare. A Marcellino poi perchè (125) sapesse la cagione vera, e schietta della sua commissione, dissero: principalmente a te comandiamo, che dei assistere ai congressi, che faranno i Donatisti coi cattolici come giudice, che come noi desideriamo t' adoperi, affinchè la tradizione antica circa i punti della religione cristiana, e i decreti intorno alla medesima fatti dai nostri maggiori, e da noi, posposta ogni superstizione, siano da te interamente difesi; di poi le sentenze, colle quali concorderanno i vescovi, e quelle, per le quali si vedrà, che una parte sarà contumace, ci saranno da te mandate, perocchè vogliamo prontamente sapere quanto vantaggio si possa da noi, confermati i più giusti canoni, apportare alla nostra santa fede. Marcellino istesso negli ordini, ch' ei pubblicò per questa sua delegazione, fu sollecito significare quale autorità fosse per esercitarvi. Nel secondo, che fu però anche dato prima che si facessero le collazioni, si legge (126): i dubbj nati su capi di religione è certo, che dai vescovi, che ne disputano, e coi lumi loro, e coll' autorità, ch' essi hanno, dovrebbero essere definiti; a me non pertanto ha il principe ordinato nel caso presente di deciderli, che cotal onore non ho meritato, sono ai vescovi inferiore, e vorrei da essi essere di questo mio

(125) Collazione prima, luogo citato al num. antecedente, vers. *Id ante omnia*.

(126) Editto secondo, che è il primo di Marcellino, fatto per le dette collazioni, ed ivi letto. Atti della prima conferenza § 10. Mansio tom. 4 pag. 57 vers. 1 sino alla parola *Confirmet*; indi il versicolo *A me vero* pag. 58 sino alla parola *Judicari* pag. 59: verso *Sufficit interim*, sino alla voce *Judicem*.

Veggasi anche intero quest' editto nell' appendice del tomo 9 delle opere di s. Agostino pag. 51.

fatto giudicato (frasi queste ch' egli a viva voce * pronunciò davanti l' assemblea nel principio della prima sessione). Seguita poi l' editto così: verranno dunque sette da ciascuna parte eletti, e solo fra loro disputeranno in conferenza moderata, e quieta; che se alcuno vorrà consultar altri della sua partita, uscirà dalla sala dei congressi, in cui ritornerà dopo d' avere coi compagni conferito tranquillamente; quindi s' intenderà, che è proibito al popolo unirsi, o far tumulto, mentre non è permesso eziandio ai vescovi venire all' assemblea in numero maggiore di quello, che è stato stabilito. In fine di quest' editto si legge ancora quello, che basterà a provare la rettitudine dell' animo del giudice in questo affare; ivi è scritto, che volea egli, che il popolo di Cartagine (127), ove si dovea fare il concilio, sapesse tutte le sue operazioni, e giudicasse d' esse. Nell' altro editto (128), che antecedentemente aveva a quest' istesso fine pubblicato, avea pure significato Marcellino ciò, che dissero i principi, che richiesti dai vescovi, perchè colle loro leggi non avevano potuto fare amici i discordanti, ordinavano si adunassero, affinchè chiara la ragione comparisse, ed il torto egualmente; anzi dice ivi ancora, che non è dub-

* Discorso di Marcellino, con cui, tostochè furono entrati i vescovi nella sala, ove doveasi fare la disputazione sulle quistioni, ch' erano tra i Donatisti, e i cattolici, avvisò gli uni, e gli altri, ch' egli presiedeva necessitato dal volere dei principi a tali discorsi, ai quali e Dio, e gli angeli suoi avea di certo fossero e presenti, e attentissimi.

(127) Editto secondo di Marcellino, vers. *A me vero* già citato al num. 126 sino alla voce *Judicari*, e veggasi il fine dell' editto. Mansio pag. 59 prima del mezzo; e verso anche sopracitato *Sufficit interim* sino alla parola *Judicem*.

(128) Primo editto di Marcellino pubblicato per bandire le dette collazioni, dato al § 5 degli atti della prima sessione, dal suo principio sino alla parola *Residere*. Mansio tom. 4 pag. 54 in fin., e pag. 55 sino al mezzo.

bio, che istanze uniformi sì dall'una, che dall'altra parte, cioè dai Donatisti, e dai cattolici, erano state fatte agl'imperatori; il che è anche stato a voce ripetuto da Marcellino (129) nel concilio, e lo disse sant'Agostino (130), quantunque sia vero, che i Donatisti (131) negarono d'aver essi fatta instanza d'essere giudicati da Marcellino, e di poter unirsi a queste conferenze. In fine poi di quest'ordine protesta Marcellino (132) con solenne giuramento, che non pronunzierà altra sentenza, o giudizio, che quello, il quale sarà chiarito essere la pura verità.

Nè si dica da alcuno del mio discorso ciò, che Grozio (133) nel luogo già citato al proposito di queste collazioni disse contro chi negasse, che abbia quì il sovrano voluto farla da giudice; e scrive Grozio non voler egli riprendere, come altri forse farebbe a torto, alcuni autori, che con molto ingegno s'industriano di provare, che per le sole circostanze particolari di un caso abbia alcuna volta potuto il principe, od abbia dovuto parlare, mostrando d'esercitare virtù, o giuridizione teologica, quantunque pensino questi scrittori, che

---

(129) Atti della terza collazione § 36. Mansio tom. 4 pag. 788 in princ., e § 120 pag. 206 al mezzo.

(130) Atti della terza collazione § 41. Mansio tom. 4 pag. 188 in fine.

(131) Atti della terza collazione § 129. Mansio tom. 4 pag. 207 in fin., e 208 in princ.

(132) Primo editto di Marcellino sopracitato, fine d'esso, versic. *Et quoniam* fino alle parole *Me esse promitto*. Mansio tom. 4 pag. 56 in princ.

(133) Grozio Ugone *De jure summarum potestatum* già citato al num. 119 cap. 7 § 4 in fine pag. a me 87 al mezzo. Ivi narrato, che nelle collazioni del 411 si trattarono questioni non di disciplina, ma di dogma, e che Marcellino pubblicò sopra i punti discussi la sentenza, scrive, *Istæ autem quæstiones, quæ sit ecclesia catholica &c.* sino alle voci *Ex jure jam existente secundum prudentiæ regulas exigi debet*, cioè il modo, col quale operar deono i principi.

gli atti del sovrano non fossero fatti a questo principale oggetto, e conseguentemente non debbasi da un negozio di questa qualità, o da altri simili trarre argomento, che come in questi casi sta nel principe, e non in generale la podestà, e giuridizione, la quale però non usa sempre, e indistintamente, ma sì quando gli pare luogo e tempo, così stea in esso l'autorità d'adoperare a suo solo senno la medesima, e di decider egli ogni dubbio di religione. E dice purè Grozio, che fu giudice quì Marcellino in materia di credenza, e che varj altri principi usarono quest' istessa podestà, quasi assolutamente voglia che s' intenda, che altri possa con ragione biasimare quelli, che avea esso medesimo poco avanti mentovati. Imperciocchè voglio mi si conceda aver io già in gran parte provato, che non hanno Onorio, e Teodosio assolutamente voluto, considerata come sta l'intera loro legge, e come l'ha intesa il giudice dai medesimi delegato a questo concilio, che o da loro, o da Marcellino fosse recitato il processo di questa causa, ma bensì che si recitasse dai vescovi ai vescovi stessi, ed aver provato, che non hanno voluto assumersi il carico gli imperatori, nè darlo a Marcellino di decidere la materia, per cui era fatto il concilio, o darvi definizione veruna di cosa insensibile, o spirituale, che la sola teologia insegni, e s'apprenda troppo più per fede, che per ragione, bensì di dare quella sentenza, che sarebbe dalle dispute fatte fra' vescovi a tutti, ed anco al popolo di Cartagine paruta e con evidenza, e manifestamente giusta. Ma al fine, che ognuno si debba di ciò tenere appagato, voglio si ponga mente, che Marcellino nel primo suo editto, e nel primo discorso fatto a questo concilio protestò ai vescovi, che se piaceva ai medesimi eleggere altri, che assistesse con lui alle loro dispute, purchè fosse persona, che avesse maggiore, od

eguale dignità alla sua (134), era loro permesso farlo, benchè volessero, che l'eletto da essi giudicasse unitamente con lui; e pongasi mente, che non è dubbio, che in queste conferenze dovevasi principalmente parlare sopra materia puramente ecclesiastica, alla quale niuno ha più disposto l'animo, che quegli, che è più dotto nelle sacre scritture, come è provato da innumerabili passi degli atti di queste collazioni, cioè da quelli, ove si vede, che dovevasi chiarire, se avessero ragione i Donatisti d'imputare ai cattolici, che in essi non fosse la chiesa, come spiega s. Agostino (135), e disse anche in queste conferenze Marcellino (136); doveasi ancora esaminare la cagione della divisione nata fra i cristiani, e chi fosse in errore, e trattavasi a quali delle due partite dovesse darsi il nome di vescovi cristiani (137), e sostenevano i Donatisti non esservi più la vera chiesa nel mondo (138); doveasi esaminare, e conoscere, se era reo Ceciliano, com' eragli stato imputato; e ciò non basta, dovevasi trattare, se era buona la fede dei cattolici, e quella dei Donatisti (139); trattavasi di

---

(134) Primo editto di Marcellino, versic. citato al num. 132. *Et quoniam* fino al fine. Mansio tom. 4 pag. 56 in princ.

Discorso tenuto da Marcellino nella prima collazione, dopo che fu letto questo suo editto. Atti della stessa prima collazione § 6. Mansio tom. 4 pag. 56 in fine.

(135) Atti della terza collazione, discorso di s. Agostino § 20. Mansio tom. 4 pag 184 in fin., e 185 in princ., e § 55. Mansio detto tomo pag. 191 al mezzo, e § 98 pag. 201 al mezzo.

(136) Atti della terza collazione § 51. Mansio detto tomo 4 pag. 190 in fine, e 191 in princ., § 64 pag. ivi 193, e §§ 94, 96 pag. ivi 200 in fin.

(137) Atti della terza collazione §§. 90 a 97. Mansio tomo 4 pag. 203.

(138) Atti della terza collazione § 98 pag. 201 di detto tomo 4, e §§. 108, e 110 ivi pag. 204.

(139) Atti della terza collazione § 156. Mansio tom. 4 pag. 214, e § 164, ivi pag. 215 in fin., e 216 in princ., e § 187, ivi pag. 220. al mezzo,

sapere, se nella divisione dei vescovi vi fosse scisma, od errore, o forse eresia (140). Sicchè è vero quanto scrive Grozio nel luogo sovracitato, che la somma delle questioni disputate in queste conferenze fu, qual fosse la vera chiesa cattolica, a quali segni questa si conoscesse, se con ragione si fossero divisi dagli altri cristiani i Donatisti, e se gli eretici dovessero di nuovo battezzarsi. E a chi non basterà d' avere sentito quali questioni dovevano essere denunciate al concilio per essere convinto, che non si può presumere, nè volessero essere chiamati a consulta i principi, non che dare essi libera sentenza, o vero definitivo giudizio di foro nato da serio esaminamento da essi fatto dei meriti, e della sostanza della ragione d' ognuna delle parti, nè volessero far dare simile decisione da qualunque anche dottissimo laico loro suddito? E si riduca in memoria chi non sapesse ancora rimuovere da se questa non fondata sospizione, quanta diligenza hanno fatto così gli imperatori, come Marcellino di persuadere il mondo co' loro editti, che non voleano pervenisse ad essi di quest' impresa la fama di vittoria avuta in niuna tenzone, che fatta sia da un prete contro all' altro teologicamente favellando. A questa sorta di questioni si è riferito Grozio (141) quando disse, che allorchè giudicano i principi senza consiglio d' alcun sinodo, non si può dire tolta ai teologi la facoltà d' esserne giudici per ragione loro data da Dio; quindi non mi stia altri a dire abbiano voluto Onorio, e Teodosio II fossero chiamati i vescovi a congresso per cose sacre, senza che fosse loro

(140) Atti della terza collazione § 177, ivi pag. 218.
(141) Grozio *De jure summarum potestatum* cap. 7 § 8 in fine, pag. 92 in mezzo.

permesso darne giudizio, il quale anzi in faccia loro dovesse pronunciarsi arbitrariamente da Marcellino, a cui l'ordine dei principi prescriveva dovessero i vescovi mostrare la verità con evidenza, che poi da lui con suo bando dovesse a tutti esser fatta nota; senzachè s. Agostino in poche parole ci significa la vera cagione, per cui Onorio, e Teodosio presero risoluzione, che fossero fatte queste collazioni, e che Marcellino ne bandisse la conclusione, e per cui fecero i principi non dopo molto quella legge, per la quale (142) non era più permesso ad alcuno essere della partita dei Donatisti impunemente. Dice dei Donatisti s. Agostino (143): vogliono gli imperatori, che quelli, che a torto si chiamano cristiani, nè sanno in pace adorare l'autore d'ogni concordia, non possedano più fondo alcuno a nome della chiesa, che vale a dire avere i principi avuta pietà dei turbolentissimi tempi, e dei loro sudditi, avere voluto, che assolutamente fra i battezzati avesse luogo l'ordine, e la pace succedesse alle gravi, continue, ed animose accusazioni.

Nè dee mai alcuno dimenticarsi, che sono in questo sempre stati i principi avvertenti, che verità sono, e degne d'essere da essi pronunciate, tanto questa di Valentiniano I, che al suo figlio rammemorò s. Ambrogio nell'anno 386 così (144): ciò, che con sua legge disse

---

(142) Onorio: legge sua fatta nel 412, data nel cod. Teodosiano alla l. 52 lib. 13 tit. 5 *De hæreticis*, da noi citata all'art. 1 § 4 num. 93.

(143) S. Agostino: trattati suoi sopra l'evangelio di s. Giovanni. Vedi il trattato 6 cap. 1 § penult. 25 vers. ult. *Leguntur enim leges*. Opere del santo impresse a cura dei Maurini tom. 3 part. 2 pag. 341 in mezzo.

(144) S. Ambrogio: lettera sua 21 secondo l'ordine, col quale son date dai Maurini le lettere d'esso santo, § 2 della medesima. Opere di s. Ambrogio tom. 5 pag. 909.

vostro padre, dico io ora, che mi fu comandato di disputare con Ausenzio avanti di voi: giudice dee essere de' punti di fede, e dello stato ecclesiastico chi ha officio condegno a queste cose; perocchè nella sua legge è scritto: de' sacerdoti giudicheranno i sacerdoti; quanto quella di Valentiniano II, quando disse (145): qualunque questione sarà fatta intorno alla religione cristiana, d'or in avvenire ognuno saprà, che conviene sia avanti quel giudice discussa, che è prelato, in qualunque paese ciò avvenga; e quella pubblicata dall' istesso imperatore Onorio (146) nell' anno 399: ogni qual volta sarà dubbio di religione, conviensi sia deciso dai vescovi; quella pubblicata dall' imperatore Graziano (147) nell' anno 376: le dispute, che nasceranno fra i chierici, se si trattasse anche di leggiera reità, per le quali la religione può avere danno, ne' sinodi diocesani si definiscano; quella ancora, che il grande Teodosio (148) insinuò in una sua legge del 388, che non si dee della materia di religione popolarmente disputare; del qual principe scrive distintamente Sozomeno (149), che con sua legge vieta farsi

---

(145) Valentiniano II, e Teodosio: legge loro data alla l. 3 del cod. Teodosiano all' appendice del medesimo, intitolata *De episcopali judicio*, la quale benchè sospetta sia a Gotofredo, che anzi la dichiara nel suo commentario apocrifa, noi ciò non ostante citiamo, perchè la sentenza di essa, che riferiamo, era sicuramente vera nell' animo di quei principi. Veggasi questo titolo *De episcopali judicio* dopo il titolo 11 del lib. 16 del cod. Teodosiano stampato colle note di Gotofredo. Legge questa, che Graziano ha data al

Canone 5 caus. 11 quest. 1.

(146) Onorio: legge sua dell' anno 399 data nel cod. Teodosiano alla l. 1 lib. 16 tit. 11 *De religione*.

(147) Graziano: legge sua dell' anno 376 data nel cod. Teodosiano alla l. 23 tit. *De episcopis, ecclesiis, & clericis*.

(148) Teodosio il Grande: legge sua dell' anno 388 data nel cod. Teodosiano alla l. 2 lib. 16 tit. 3 *De his qui de religione contendunt*.

(149) Sozomeno ist. eccl. lib. 7 cap. 6 linee ultime.

farsi contrastamento, o disputa delle materie di nostra santa religione, e farsene congressi in piazza, ossia anche nella corte di giustizia; e quella finalmente, che Teodosio II uno dei principi, che mandò Marcellino alle conferenze, pubblicò nel 431 alla chiesa universale, che abbiamo già riferita a questo art. 2 §. 1 num. 49, colla quale ha ordinato a Candidiano, a cui comandò d'assistere al concilio Efesino generale III in tal anno, che nei punti di religione non debba far parola, perocchè non è lecito ai laici ingerirsi in cosa, o faccenda ecclesiastica. Aggiungasi, che non crediamo possa parere strano, che da noi si dica avere pensato Onorio, e Teodosio nell'anno 411, che non toccava ai laici sentenziare intorno alla fede, ed alla credenza, se disse anche Demarca (150), che i principi cristiani non possono fare legge per gli articoli dubbj di fede, sovra la quale materia ha somma indipendente autorità la chiesa. Valentiniano III (151) nel 451 ha creduta vera la sentenza, che fu molto più tardi scritta da Demarca, che esso in una sua novella legge, in cui particolarmente tratta della giuridizione del foro de'vescovi (di cui ampiamente parleremo in un altro trattato *della giuridizione del foro civile ecclesiastico*, la seconda parte del quale sarà *della giuridizione del foro criminale de' sacerdoti*) scrisse: è manifesto, che il tribunale, il quale dalle leggi è difeso, non è quello, in cui debbano fermarsi i ragionamenti, o dubbj, che nascono tra vescovi, nè devono

(150) Demarca *De concor. sacerd. & imp.* lib. 2 cap. 6 § 1 vers. *Principes christiani*

(151) Valentiniano III novella sua fatta nell'anno 452 sotto il titolo *De episcopali judicio*, che è data appiè del cod. Teodosiano stampato co'commentarj di Gotofredo. V. il principio d'essa verso *Quoniam constat*.

li medesimi in esso essere tenuti, che anzi devonsi da' ministri di Dio giudicare tutte le questioni, nelle quali ha interesse la religione, e sono alla medesima pertinenti, la quale sentenza piacque anche a Giustiniano (152); diss' egli: ad ognuno, che crederà avere ragione per negozio ecclesiastico, comandiamo, che non la possa assolutamente proporre avanti persona, che non sia il vescovo metropolitano, o la proporrà avanti il sinodo. Nè volle quest' imperatore solo tollerare entrasse alcuno in disegno, o pensamento di far decidere punti di questa qualità da' suoi giudici laici; e dovea questo sentimento piacere a Giustiniano, poichè è verissimo ciò, che scrive al giudice Nectario s. Gregorio Nazianzeno, perchè era stato avanti di lui accusato come eretico il santissimo vescovo Bosforio; così scrive (153) s. Gregorio: non devesi questa causa trattare nè come si trattano le cause civili, nè nell' istesso foro, quantunque i giudici siano cristiani, che non è la spada allo spirito somiglievole in alcun modo.

So che potrà rimanere dubbio in alcuno ancora sovra la giuridizione, che hanno usata i principi in varj concilj particolari, quantunque siansi quì sovra spiegati diversi d' essi, e per quelle convocazioni, e raunate de' medesimi, che varie volte ordinarono gli imperatori orientali, siasi dimostrato, che furono effetto di pietà, e di coscienza timorata, non libera, o sregolata. Vediamo in un lungo catalogo (replicherà alcuno) di venticinque

---

(152) L. 29 § 4 cod. Giustinianeo *De episcopali audientia*.

(153) S. Gregorio Nazianzeno: lettera sua al giudice Nectario 227 secondo l' ordine, con cui sono date le lettere di questo santo nelle opere del medesimo tradotte da Bilio Pruneo, vers. *Idcirco etiam nunc* fino alla voce *Suffusus*, e vers. *Illud autem* fino alla voce *Et spiritui?* Opere del santo tom. 1 pag. 913 in fin., e 914.

concilj fatto da Natal Alessandro (154) tutti della chiesa Gallicana, che ebbe per molti secoli nella mente ogni metropolitano, o vescovo della Francia, doverli molto potere valer essere apparecchiato a fare concilio nella sua provincia allora solamente che questo al sovrano piacesse. Questi concilj sono l' Aurelianense I dell' anno 511, l' Aurelianense II del 533, l' Arverniense del 535, l' Aurelianense V del 549, il Parisiense II del 555, il Turonense del 567, il Matisconense I del 581, il Valentino II del 584, il Parisiense V del 615, il Cabillonense del 659, il Liptinense del 743, lo Svessionense del 744, il Francofordiense del 794, l' Arelatense VI dell' 813, il Moguntino tenuto anche in quest' anno, il Remense II dell' istess' anno, il Turonense III, ed il Cabillonense II dell' anño medesimo, l'Aquisgranense I dell' 816, il Parisiense VI dell' 829, l' Aquisgranense II dell' 836, il Vernense II dell' 844, il Meldense dell' 845, il Svessionense II dell' 853, il Valentino III dell' 855; ai quali concilj dee aggiugnersi quello, che fu tenuto in Agda città di Linguadoca in Francia d' ordine di Alarico (155) re dei Goti nel 506 chiamato Agatense, ed il Matisconense II, ossia tenuto nella città di Maçon nell' anno 585, ove nell' ultimo canone si è stabilito, che debbano frequentemente farsi i concilj provinciali, e

---

(154) Natal Alessandro: ist. eccl. del secolo V cap. 8 art. 2 scol. 2 tom. 5 pag. 198, e seg. sino al fine dello scolio.

(155) Agatense concilio tenuto nella città d' Agda in Linguadoca in Francia d'ordine d' Alarico re dei Goti nel 506. Mansio tom. 8 pag. 323. Vedi la prefazione agli atti di questo concilio. Deesi ancora però vedere il canone 35. Mansio detto tomo pag. 330 in fine; luogo dato fedelmente da Graziano al

Can. 13 distinz. 18.

Matisconense II concilio tenuto nella città di Maçon nel 585 canone ultimo d' esso. Mansio tomo 9 pag. 957.

detto ancora, che l' arcivescovo di Lione faccia chiamare i vescovi dove il principe vorrà. De' famosi concilj fatti nella nobile, e regia città di Toledo in Ispagna sappiamo dagli atti loro, che quasi tutti furono fatti con licenza del principe (156). Del Toletano II tenuto nel 531 scrive Isidoro Ispalense, che il re Amalarico, quantunque eretico, permise, che si facesse; Recaredo re comandò il III del 589; Sisenando nel 633 comandò il IV; Cintilla novello re nel Toletano V del 636 dicesi autore unitamente coi padri dei decreti del concilio; volle si facesse il Toletano VI nel 639 il re Cintiliano; Cindasvindo comandò la convocazione del Toletano VII del 684; Recesvindo prescrisse quello, che è detto Toletano VIII del 653; e benchè non sia espresso negli atti del Toletano IX del 655, che Recesvindo abbia permessa quest' adunanza, potiamo presumere siasi fatta come l' antecedente di suo consentimento, perchè anche la susseguente tenuta nell' istessa città, che è il Toletano X del 656, dicesi d' ordine suo con-

---

(156) Molti concilj furono tenuti dai vescovi della Spagna d' ordine dei loro sovrani nella città di Toledo, che Regia si dice, perchè è questo provato dal testo d' Idelfonso vescovo d' essa città tratto dalla sua opera *De viris illustribus*, e dato da Baronio all' anno 647 degli annali ecclesiastici § 40 tom. 509 col. 1.

Toletano concilio II tenuto nel 531. V. Isidoro Ispalense *Chronicon Gothorum* æra 560 a me pag. 401 col. 1 in mezzo. Toletano conc. III del 589. Mansio tom. 9 pag. 977. Toletano IV del 633 tomo 10 pag. 614, e 615. Toletano V del 636 ivi pag. 643 in mezzo. Toletano VI del 638 ivi pag. 659. Toletano VII del 646 ivi pag. 764. Toletano VIII del 653 ivi pag. 1205 in fine. Toletano IX del 655 tom. 11 pag. 25. Toletano X del 656 ivi pag. 53 in mezzo. Toletano XI del 675 ivi pag. 131 linee ultime, e pag. 132. Toletano XII del 681 ivi pag. 1023 in fine. Toletan. XIII del 683 ivi pag. 1059 in fine. Toletano XIV del 684 ivi pag. 1087 in princ., e pag. 1095 ivi can. 13. Toletano XV del 688 tom. 12 pag. 9. Toletano XVI del 693 ivi pag. 60 dopo il mezzo. Toletano XVII del 694 ivi pag. 93 verso il fine.

vocata. Il re Vambano volle egli si facesse il concilio Toletano XI nel 675; d'ordine del re Ervigio fu fatto il Toletano XII nel 681; l'istesso Ervigio propose egli nel 683 ai padri del concilio Toletano XIII i canoni, che avvisava doversi fare a bene dei sudditi suoi, il qual principe fece legge, affinchè si facesse il Toletano XIV nel 684; il Toletano XV nell' anno 683 fu di così buon grado del re Egica fatto, ch' egli non solo vi intervenne, ma chiamò consiglio dai padri per i giuramenti, ch' egli aveva fatti di difendere i figliuoli di Ervigio, e di fare giustizia ai poveri, dei quali credeva per certi negozj non potere coll' opere sue esser fedele osservatore, sicchè servandone uno non violasse l'altro, e fece poi legge, colla quale confermò tutte le costituzioni scritte dai vescovi; finalmente d'ordine espresso del medesimo Egica nel 693 fu convocato il Toletano XVI, e così fu anche del Toletano XVII tenuto nel 694. Che più? se si è già veduto a quest' articolo 2 § 1 num. 79, che la chiesa universale congregata nel concilio generale IV ha confessato a Marciano, e Valentiniano, che da essi avea avuta facoltà di poter radunare i ministri di Dio. Pure quì non intendo io mostrare con molte parole quello, che gli atti di questi concilj letti solamente dichiarano, e tosto (come lo abbiamo già spiegato parlando dei varj concilj fatti in Francia nell' anno 813 ai nn. 42 ad 48) lo dimostreremo parlando di que' concilj, i quali da quei, che più vivamente hanno difesa sì la regale, che la ecclesiastica giuridizione sono particolarmente allegati; laonde non dirò, che ciascuno dei principi, che convocò questi concilj, od acconsentì, che la convocazione si facesse, avrebbe nell' animo sentito gravissimo tormento, se gli fosse pure stato detto, che allo stato suo era conveniente, che arbitrariamente, e quando, e come gli piacesse molte difficoltà opponesse ne' maggiori suoi bisogni

ai vescovi, e spezialmente qualora ad essi il radunarsi è necessario per operare l' onore di Dio, e gli affari della santa chiesa; perciocchè parmi sia ben fatto solo si sappia, che colle confessioni fatte negli atti dei qui sovra citati concilj, ove affermano tante volte i vescovi, che prima di fare sinodo vollero essere accertati, che ciò non era contro al piacere dei loro monarchi, hanno quelli dato argomento sicuro a noi di sostenere, che in ogni età i sacerdoti mai baldanzosi, nè altieri, fra i quali, e li potenti del secolo non può essere gara alcuna di forza, furono sempre disposti, sicuri, che l' obbedire ai sovrani ne' loro desiderj, che onesti sono, è atto, il qual piace a Dio, di non volersi opporre ai proponimenti dei re, che non devonsi rompere mai ne' fatti pertinenti al bene universale della repubblica. Quale verità presupposta s' intenderà, senzachè si possa allegare, che siasi la chiesa contraddetta, perchè nel concilio generale VIII Costantinopolitano IV del 689 nel testo da noi dato in quest' art. 2 § 2 num. 84 siansi accordati tutti i sacerdoti a deliberare, che se sarà riputato necessario un concilio grande dal patriarca dei vescovi a lui soggetti, non s' accetti la scusa di quel metropolitano, che dirà non essergli stato dal principe permesso di partire dalla sua diocesi, perchè (dicono i padri) si sa da tutti, che questi ordini sono cose soventissimamente procurate, e per dire così mendicate; nè i principi buoni pensano sia giusto proibire ai vescovi per i loro affari far radunate, che è quello, ch' essi per i proprj interessi spesse volte fanno, e più tollerabilmente può sentirsi (soggiungono i vescovi) ogn' altra proposizione che quella, con cui è da qualche ignorante sentenziato, non essere lecito tenere concilio, se non è presente il principe. In questo canone non può negarsi, i padri hanno mostrato di pensare, che può farsi un sinodo provinciale, ed è legittimo, quand' anche non sia stata ottenuta licenza dal

sovrano di farlo. Ma non vorrei, che per questo alcuno credesse ciò, che non è, cioè, che i medesimi abbiano insegnato, che debbasi convocare, se un ottimo principe per buone, e laudevoli ragioni, o nuovi avvenimenti, o partiti a lui grati, che recar possono forse maggior bene, eziandio alla chiesa, che non farebbe la congrega de' prelati, avviserà di non voler comportar alcun congresso dei medesimi; perciocchè dissero anch' essi l'opposito, che condannarono solamente il sentimento di quello, che dissente in questo dal volere dei sacerdoti con ragioni colorate, o da qualche sacerdote medesimo a lui, a fine di nuocere alla chiesa, suggerite; ché è il senso, con cui devesi intendere, e credere scritto anche il canone del concilio generale antecedente VII da noi dato all'istesso art. 2 § 2 num. 74. E circa il punto, se debba il principe sempre intervenire a tutt' i concilj dei ministri di Dio, da Niccolò I sappiamo (157), perchè abbiano parlato nel modo sovra mostrato i padri in questo concilio generale VIII. Scriss' egli all' imperatore Michele, che aveva in un concilio poco avanti tenuto da Fozio fatto con arte condannare il santo patriarca di Costantinopoli Ignazio, uno dei principali affari trattati in questo concilio generale VIII: non solo avete voi convocato il concilio, ma moltitudine di secolari, e vostri cortigiani, e migliaja, che furono presenti alla dura tragedia d' Ignazio, hanno fatta la legge in esso pronunciata da pochi prelati a voi tutti serventi, e parziali, e voi medesimo non avete voluto attenervi

---

(157) Niccolò I: lettera sua all' imp. Michele, che è la prima fra quelle d'esso pontefice date da Mansio. Vedi la medesima al mezzo, ivi: *Congregatis concilium* (Mansio tom. 15 pag. 200 dopo il mezzo); testo anche dato, e spiegato come abbiamo detto noi da Richerio, *Historia conciliorum generalium* cap. 12 § 15 tom. 1 pag. 386.

all'esempio datovi da' vostri antecessori, che pur furono anch' essi a varj concilj; vi siete iscordato, che vostro è lo scettro, e vostro è il soglio imperiale pel grande desiderio, che v' è entrato d'occupare la cattedra vescovile, e fare l' uffizio, che a voi non s' appartiene di sacerdote, e sì dovevate nei modi tenuti colla chiesa da Costantino pigliare buon esempio imitativo.

Appresso dirà un altro: Talon (158) pone per tesi, che ne' concilj hanno usata autorità i primi re Francesi, e signoria, ed amministrazione di cose ecclesiastiche, ove- scrive: *En l'an 511 fut tenu le premier concile d'Orleans non seulement par la permission du roi, mais par son exprés commandement; ce qu' il y a de plus remarquable, & qui se pratiqua depuis en d'autres conciles, c' est, que le roi même envoya aux evêques les matieres, sur les quelles il vouloit qu'ils s' assemblassent; elles concernent toute la discipline ecclésiastique*, notizia tratta dalla prefazione di quel concilio; e dopo d' aver detto l' istesso autore, che Gontrando re comandò più concilj, uno a Lione nel 507, perchè fossero processati li vescovi di Embrun, e di Gap, due a Maçon negli anni 581, e 585, ed altro a Valenza nel 584 per fatti di disciplina ecclesiastica, soggiugne: *Et pour montrer que selon la remarque de Pasquier ces conciles tiroient leur autorité du roi, c'est que voulant entre autres que le dernier de Maçon fût observé par tout son royaume, il en fit passer tous les articles par un édit, où il y a ces termes -- Nous voulons donc que tout ce qui est contenu dans cet édit soit inviolablement observé, car nous nous sommes étudiés à faire decider,*

&

(158) Talon *Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'eglise* par. 1 dissert. 3 in princ. pag. 43, 50, 56, 62.

& arrêter dans le saint synode tenu à Maçon toute ce que nous publions par l'autorité du présent édit. Parla ancora del concilio Parigino V tenuto nell'anno 615 per la correzione della disciplina, ordinato da Clotario, di cui dice, *qu'il fit passer les actes par un édit, où je remarque qu'il y changea diverses choses: entre autres au premier canon il étoit dit seulement, que l'évêque seroit élû par le clergé, & le peuple; le roi ajôuta -- Si celui qui étoit élû en est trouvé digne, il sera promû par le commandement du roi. -- Et au cinquieme canon -- qui portoit que si un ecclésiastique méprisant la jurisdiction de son évêque avoit recours au prince, il ne pourroit être recu par aucun -- il ajouta -- s'il s'adresse au prince pour quelque chose, & que le prince le renvoye à son évêque avec des lettres, l'évêque sera tenu de l'exécuter, & de le recevoir. --* Indi narra, che Carlomanno, e Pipino principi, quando era re Chilperico III, ordinarono due concilj, il primo a Leptinez, o Estines, e dice Talon: *Où il y a deux ou trois choses infiniment considérables, la premiere est que ce concile est tenu au nom de Carloman, lui président en présence même du légat du pape; la seconde est que ce concile traite des points les plus essentiels de la discipline ecclésiastique .... la troisieme qu'encore que ce soit Carloman qui prononce, & qui statue sur tous ces points, & que l'archevêque Boniface légat du saint siége, & les évêques, qui y assistoient, n'y soient ce semble considérés que comme des simples conseillers du prince, qu'il soit dit qu'il se tiendra tous les ans un concile en sa présence; & que pour soutenir les guerres dont l'état étoit pressé, Carloman pouvoit prendre une partie des terres ecclésiastiques, & les donner à titre de précaire à ses gens moyennant certaines rédévances annuelles; néanmoins le pape Zaccarie approuve ce concile, & en félicite tous les évêques qui y avoient assisté par une lettre, qu'il leur en écrit en des termes pleins de tendresse pour le prince Carloman.*

Narra poi, che l'altro concilio fu comandato da Pipino a Soisson, e nota Talon *que ce concile est tenu en son nom, & c'est lui qui parle dans la préface.* Nondimeno non deve per nessuna di queste frasi immaginarsi alcuno abbia il dotto signor Talon voluto insinuare, che il principe possa a suo talento e comandare, e proibire i concilj, o definire in essi i precetti, che devono stabilirsi, ove bisogna riforma nella disciplina, come non si crederà, che Carlo Magno (159) abbia voluto di suo arbitrio, ma bensì a forma de' voti dei vescovi dichiarare, ch'egli voleva si credessero gli articoli di fede, che ha espressi in fine della lettera scritta ad Elipando vescovo dopochè ne era stato richiesto dal concilio Francofordiense del 794. Così dee credersi abbia operato Ludovico Pio, quando finito il concilio Aquisgranense, come dic'egli medesimo, ordinò (160) si dovesse fare un nuovo concilio di vescovi di quattro provincie, che fu il Parigino VI dell'anno 829; imperciocchè lo manifesta evidentemente il fatto suo, perocchè questo principe per aver Dio propizio volle si digiunasse eziandio dal popolo.

---

(159) Carlo Magno: lettera sua ad Elipando data fra gli atti del concilio Francofordiense dell'anno 794 da Mansio tom. 13 pag. 899, e seguenti, ove, dati poi due canoni, ossia due §§ degli atti di questo concilio, spiega Mansio, che gli altri canoni, i quali vi furon fatti dai vescovi, sono quei medesimi, che sotto il nome di capitolare di Carlo Magno Francofordiense di quest'anno 794 si leggono nei capitolari dei re di Francia. Di questo capitolare parleremo qui sotto al num. 164.

(160) Ludvico Pio: sua lettera, che dicesi scritta dal luogo, ove tenne il capitolare Aquisgranense dell'anno 828, mandata a tutti i vescovi delle quattro provincie della Francia, che voleva fossero, e sono stati dipoi a concilio a Parigi nell'829, chiamato sinodo Parigino VI. Vedasi il principio di questa lettera sino alle parole *Commissum annunciarent*. Mansio tom. 14 pag. 529 dal mezzo alla pag. 530.

Vedasi a questo proposito il capitolare di Baluzio tom. 1 pag. 655 in princ., e pag. 657 in fine,

E' vero che quando si fece il concilio Aurelianense I nel 511 (161), ove da Clodoveo furono convocati i vescovi, giusta la prefazione del medesimo concilio, propose il principe i punti, che desiderava si trattassero; ma è altresì vero, che presero i vescovi quelle risoluzioni, che a loro sono parute più giuste, epperciò si degnò il principe quali furono poste confermarle, perchè fossero dalla chiesa Gallicana perpetuamente osservate.

Non si sa, che siansi mai accordati i vescovi di non far consapevole il principe de' concilj primachè si siano convocati, che anzi abbiamo veduto dai primi antichi padri della chiesa non essersi così operato, perchè è verisimile vi abbia ognora qualche interesse il principe, o ragione di dare anch' egli per tali pubbliche adunanze o permissione, od ordine, e dovea particolarmente chiamarsi l' ajuto della podestà secolare per l' esecuzione dei canoni fatti, e diremo pure volentieri d' ordine dei re da' vescovi in questo Aurelianense concilio, nel primo, secondo, e terzo de' quali (162) spiegandosi quanto debba essere sicuro asilo ai rei la chiesa, si definisce una questione, in cui abbiamo in un distinto paragrafo dell' articolo primo dichiarato, che molti principi hanno pensato aver ragione di darvi decisione con diverse loro leggi. In questo concilio ancora si statuì, che alcuno

(161) Aurelianense concilio I del 511, prefazione d' esso, da cui consta che fu presente al sinodo il re Clodoveo. Mansio tom. 8 pag. 350.

(162) Aurelianense conc. I, di cui sovra, can. 1, e 3, dati fedelmente da Graziano al can. 36 caus. 17 quest. 4 princ., e § 1.

Vedasi pure il can. 2 di questo concilio dato anche fedelmente da Graziano al can. 3 caus. 36 quest. 2.

Concilio medesimo, canoni suoi 4, 8, e 18. Concilio questo, e canoni, dei quali abbiam parlato all' art. 1 § 8 num. 103, e 104.

non sposi la vedova del suo fratello, o la sorella della defunta sua moglie; cose tutte, che abbiamo veduto, e troviamo già ordinate varie altre volte con leggi de' principi secolari, nè meglio possono e più validamente prescriversi, che con precetti, quale fu questo, tra i potenti del secolo, ed i santi ministri di Dio concordati. Fu pure ordinato, che non possa essere ricevuto alcun cherico senza permissione del re, o del giudice, e che nessun servo possa essere ordinato senza licenza del padrone; leggi queste, che sono dell'istessa qualità di quelle, le quali essendo state fatte da imperatori cristiani, e quando Giustiniano (163) ordinò, che si dovesse il numero de' cherici della chiesa Costantinopolitana diminuire, e quando altri molti principi, come si è già veduto all'art. 1 § 7, proibirono farsi cherici i curiali, e qualunque altra persona ad altri obbligata, non fu se non che lodevole, che il principe desiderasse divolgarle, e che in prima egli alla sentenza de' vescovi, e dipoi questi le abbiano al suo giudizio sottoposte, siccome manifesta essersi fatto il verso, che è innanzi alla prefazione degli atti del sinodo, che è un affettuosa allocuzione fatta dai vescovi stessi in concilio al re. Se poi circa gli altri canoni fatti intorno ai doveri de' vescovi, de' preti, e de' monaci, della quaresima, e d'altre materie puramente ecclesiastiche, ha proposto Clodoveo correzione degli antichi costumi, com'esser può, che voglia dirsi l'abbia fatto piuttosto per dar segno d'impero, che di riverenza, ed onore verso alla chiesa, egli, che meritò d'essere chiamato da san Remigio il prelato della chiesa nel suo regno (testo da noi già dato all'artic. 1

(163) Novella 3.

§ 3 num. 84)? A queste considerazioni giungansi le seguenti fatte sovra atti consimili fatti da un altro principe anche Francese, ch' egualmente non può negarsi, che nell' anno 794 al concilio Francofordiense abbia Carlo Magno presentato il capitolare, che abbiamo sotto il suo nome con questa data, e che il medesimo capitolare, ossia ciascuno de' capi d'esso siano stati dati per canoni ecclesiastici (164) dai vescovi in quel concilio radunati, come dall' intitolazione de' capitolari si spiega, che diconsi dati al sinodo, li quali poi trovansi col nome di canoni nei codici de' concilj; senzachè in molte di coteste leggi sta scritto: ordina il principe divotissimo, e vi consente il santo concilio. Nè può negarsi, che da queste espressioni, e quest' altre, che ivi anche si leggono: è stabilito e dal re, e dai santi vescovi, si debba inferire, che fu il principe il consigliere delle leggi, ossia de' canoni fatti nel detto concilio Francofordiense; e qui potrà forse presupporsi per questo, che arbitro sia stato nel concilio il principe, o giudice assoluto de' casi, o dubbj in esso decisi? Ch' eziandio Grozio (165) vuole, che in questo concilio, sebbene lo chia-

---

(164) Capitolare Francofordiense di Carlo Magno, che ha il seguente titolo: dato al grande sinodo dell' anno 794. Vedi i capitolari da Baluzio raccolti tom. 1 pag. 262.

Qui si avvertirà, che in principio dei §§ 2, 4, 5, 7, e 8 (riflessione già fatta nei testi del § 7 num. 198) sta scritto: *Statuit piissimus rex noster consentiente sancta synodo*, in alcuni luoghi, e in altri: *Statutum est a domino rege, & sancta synodo*.

Il concilio Francofordiense dell' anno 794 fu un concilio, a cui intervennero tutti i vescovi dei regni de' Franci, Italiani, Galli, ed Alemanni, e fu fatto presente Carlo M., e due legati del papa Adriano, ove furono confermati i decreti fatti intorno le immagini nel conc. Niceno II, e furono date per canoni ecclesiastici le istesse leggi, che Carlo M. fece in quell' anno sotto nome di capitolari. Mansio tom. 13 pag. 863 in fine, e pag. 909.

(165) Grozio *De jure summarum potestatum*, cap. 7 § 13 in mezzo, pag. a me 97.

mi dettatore per alcuni capi, sia il principe per altri stato discente, o scuolaro de' vescovi; ed è certo, che negli ultimi d'essi, se divoto mostrossi negli altri, si è palesemente Carlo Magno dimostrato rispettoso all' assemblea de' sacerdoti, chiedendo, e non ordinando (166), che come il papa avea permesso a' due vescovi, che ivi nomina, Angilramno, e Ildeboldo, di stare in corte pel bene comune degli ecclesiastici, così volesse anche il concilio espressamente con suo decreto dichiarare, come altresì si degnasse partecipare col monaco Inglese Alcuino *, ch'era alla sua corte, perchè era in materie ecclesiastiche erudito.

Circa il secondo concilio da Talon citato, il qual è (167) il Lugdunense II dell'anno 567, che Gregorio Turonense (168) dice aver voluto si facesse il re Gontranno, perchè fosse giudicato l'insulto fatto dai vescovi di Embrun, e di Gap al vescovo Vittore Tricastino, a cui aveano quegli uccisi i servi, e tolte molte robe preparate per il pranzo, ch'ei volea dare nel giorno della sua nascita, non può essere questo concilio argòmento, che i principi abbiano autorità di giudicare fatti ecclesiastici, che si valse il principe pio de' vescovi per far giudicare i vescovi stessi, anzi dal fatto, che conseguitò questo concilio, secondo c'insegna lo stesso Gregorio Tu-

---

(166) Capitolare Francofordiense poc'anzi mentovato al num. 164 §§ 53, e 54. Vedi i capitolari di Baluzio tom. 1 pag. 270 in fine.

* Alcuino era diacono della chiesa di Yorch in Inghilterra, e monaco, e fu chiamato in Francia da Carlo Magno per la grande fama sua, dal qual principe gli fu dato il governo di varj monasterj. V. il sig. Cave, istoria letteraria, al secolo degl'Iconoclasti num. 780 alle voci *Flaccus Alcuinus*, tom. 1 pag. 637 col. 1 in fin., e col. 2.

(167) Lugdunense concilio II dell'anno 567. Mansio tom. 9 pag. 790.

(168) Gregorio Turonense: istoria sua lib. 5 cap. 21. Opere del medesimo pag. a me 231, e Mansio tom. 9 pag. 789, e 790.

tonense nel luogo citato, siamo convinti d'un particolare, e positivo atto d'ossequio da Gontranno fatto alle leggi ecclesiastiche. Permise Gontranno ai due vescovi deposti dal concilio per il detto reato, che andassero a Roma, e dal papa chiedessero fosse riveduta la loro causa, a cui egli si raccomandò; per effetto di quale giudizio ritornati con lettere del papa al re, ove dal medesimo pontefice chiedevasi dovessero quei vescovi esser restituiti alle loro chiese, lo eseguì il re, a voce prima corretti i vescovi de' loro eccessi. Basta dunque l'obbedienza di questo principe alla preghiera, e comando del pontefice verso que' vescovi, l'uno chiamato Salonio, e l'altro Sagittario, veramente uomini cattivi, li quali furono nel Cabilonense concilio del 579 fatto d'ordine anche di Gontranno convinti di tante tristizie (169), che oltre d'essere stati deposti, sono stati condannati alla prigionia, per renderci sicuri, che non ha avuto Gontranno animo nel concilio Lugdunense II di mostrare meno ossequio alla santa chiesa, che abbia palesato ogn'altro più santo sovrano. Attesa la grande conformità di disposizioni, che si scorge essere stata in tutt'i principi re di Francia, gli atti de' quali sono in parte stati da Baluzio particolarmente raccolti ne' libri dei capitolari, potiamo il fatto d'alcuno, che non sia interamente palese, spiegare da un fatto consimile d'un altro, la cagione del quale dimostrata sia più manifestamente. Dagli atti del concilio Svessionense II d'ordine del re Carlo il Calvo tenuto, a cui esso medesimo intervenne nell'853, consta, che i padri non mancarono di palesarci con quale spirito i re proponessero ai vescovi cose

(169) Gregorio Turonense: istoria sua lib. 5 cap. 28. Opere sue pag. a sue 238. Mansio detto tom. 9 pag. 919 in fine.

spettanti alla disciplina ecclesiastica, se pur era la definizione d'esse interessante la ragion civile, e con qual animo i medesimi principi facessero legge propria delle deliberazioni degl'istessi vescovi (170), i quali umili si gloriavano di fare in pubbliche assemblee ecclesiastiche uniti l'uffizio di consiglieri al re. Furono fatti tredici canoni in questo concilio, e nel primo si legge: su quanto piacque al re con prudenza, e sommissione di proporre, ragionarono i vescovi, ma non intesero essi fare alcun decreto in luogo del re; pure in questo, e nei seguenti canoni, la fama, e le opere d'altri tali prelati attentamente guardate, nel primo d'essi dissero, che stimavano fossero dichiarate nulle le ordinazioni fatte dal vescovo Ebbone dopochè fu deposto; nè dicesi che abbia il principe sopra questo fatto favellato, come che alla regia sua sicurtà, e all'onor suo perniciosissimi fossero stati i peccati, ossia i gravi delitti di Ebbone, i quali raccolti son questi. Fra i congiurati contro Ludovico Pio, quando nell'833 i suoi figliuoli Lotario, Pipino, e Ludovico * ribellatisi lo fecero prigione, era stato Ebbone *2 fra i maggiori ecclesiastici uno de' principali,

(170) Svessionense concilio II dell'anno 853 can. 1 in principio. Mansio tomo 14 pag. 978.

* Che tre figliuoli di Ludovico Pio, e principalmente Lotario, abbiano congiurato contro il padre, è mostrato con un testo dell'autor della vita d'esso Ludovico Pio dato da Pagio nella sua nota 3 all'anno 833 degli annali di Baronio.

*2 Che Ebbone abbia più d'ogn'altro prelato operato a favor de' figliuoli di Ludovico Pio a fine di difendere coll'autorità ecclesiastica la mala volontà loro di farlo cadere dal solio, è distintamente detto dai vescovi del concilio tenuto a Troies nell'anno 867 in principio della lettera, che scrissero a papa Nicolao I. Mansio tom. 17 pag. 792 al mezzo: testo citato nel trattato nostro della podestà giuridizionale del papa § LIV num. 6. Giungasi il testo della cronaca Cameracense lib. 1 cap. 41 dato da Mansio per relazione del conc. Metense dell'835 tom. 14 pag. 655.

cipali, e quindi principalissimo autore della sentenza di un sinodo, anzi di due sinodi da lui tenuti nella villa Compendiense * nell' ottobre dell' anno stesso, ove due volte *2 condannato Ludovico Pio a pubblica penitenza

---

* Del giudicio da ecclesiastiche persone fatto nella villa Compendiense contro Ludovico Pio, e che d'esso sia stato promovitore Ebbone, è fatta narrazione dal signor le Cointe annal. eccles. de' Francesi anno 833 § 52 tom. 8 pag. 275 al mezzo. Ivi riferisce un testo di Tegano nell'opera *De gestis Ludovici Pii*, che è ai capi 43, e 44 di quest'opera. V. la collezione del signor Duchesne tom. 2 pag. 282 dal mezzo al fine.

*2 Che sia stato due volte Ludovico Pio da' vescovi retti da Ebbone dichiarato reo a torto di molti delitti, e quindi condannato a doppia pubblica penitenza, scomunicato, e privato inoltre dell'autorità sua reale, ed imperiale, è provato dagli atti del sinodo Compendiense II tenuto nell'ottobre dell'833, che Mansio ci ha dati al tom. 14 pag. 647, e seguenti, copiati da uno scritto intitolato *Exauctoratio Ludovici Pii*, che Piteo pubblicò, il quale è dato dal sig. Duchesne al tomo 2 della collezione degli scrittori Francesi pag 331, e seg. Questo scritto è anche riferito da Baronio nei suoi annali all' anno 833 § 9, e seguenti.

Quanto la mala volontà di Ebbone, che incitò gli altri vescovi, che furono ai detti concilj tenuti a Compiegne nell' 833, a fare lo strazio disonesto, che fecero del loro re Ludovico Pio, sia stata riputata detestabile, la comune universale riprovazione, che ne seguitò quando armati i popoli liberarono nel seguente anno quel sovrano oppresso dalle mani dei suoi nemici, e gli restituirono le redini del governo, lo manifesta, e lo prova il testo di Tegano nell' opera *De gestis Ludovici Pii* all' anno 44 di questo principe. Vedi la collezione di Duchesne tom. 2 pag. 282, ove per questi fatti crudelissimo vien chiamato Ebbone, e di lui, e de' suoi compagni è detto, che rei sono davanti a Dio del delitto, per cui possono essere in cielo accusati d'aver contravvenuto al precetto, che si legge in s. Matteo cap. 10 vers. 24, ed in s. Giovanni cap. 13 vers. 16 *Non est servus super dominum suum*, come altresì agli altri divini comandamenti espressi in s. Paolo epist. *ad Romanos* cap. 13 vers. 1, e nella epist. 1 di s. Pietro cap. 2 vers. 17. E dimostra altresì qual gravissimo male abbian commesso coloro, che diedero contro Ludovico Pio le dette sentenze, l'autorità di Gregorio IV, il quale, secondo che scrive Baronio negli annali all'anno 834 § 4 in fine fondato in Paolo Emilio, ha cassato il decreto, con cui in Francia era stato Ludovico Pio spogliato di sua regia suprema autorità; e lo provano inoltre tutte quelle altre molte autorità e della sacra scrittura, e di non pochi concilj, che a questo proposito ha citate Natal Alessandro nella sua storia ecclesiastica de' secoli IX, e X dissert. 2 §§ 10, e 14 tom. 6 pag. 223 in fine, e pag. 224 col. 1 in princ., 228, e 229, d'onde

fu scomunicato, e spogliato del regno per otto gravissime colpe appostegli. Fu poco dipoi conosciuta l'innocenza sua, onde fuggì di Francia Lotario sul fine dell' anno 834 *, e fu liberato Ludovico Pio, perchè spaventato fu il figliuolo suo nemico della disuguaglianza del numero de' suoi soldati, e della moltitudine de' sudditi paterni, che armati pretendevano da lui la salute, e la liberazione del loro sovrano; epperciò davanti ad altri vescovi adunati a Tionville *2 nell' 835 confessò Ebbone medesimo la sua reità, e particolarmente quella dell' aver cacciato il suo re, e fu contro di lui dichiarato, che ne avesse il dovuto merito, cioè s' intendesse cassato dal suo grado di vescovo di Rems, di quale sedia avendo di nuovo ricuperato la ragion di tenerla con editto di Lotario *3, perocchè non molto stante che fu fatto il detto concilio di Tionville fu eletto, e sacrato a suo luogo il celebre Incmaro, ha giudicato conveniente Carlo il Calvo, e stimarono i vescovi Francesi di cin-

---

si può dedurre, che in niun documento de' secoli antecedenti a questo, che è il IX, si trovi spiegato caso, in cui veggasi dai sacerdoti usata questa giuridizione, o simile, che abbia fatto sopravvenire sventurato accidente sopr' alcun monarca ne' suoi stati, anzi si veda in ciò, ch' io credo avere in quest' opera pienamente provato col mio discorso, che certo è il contrario.

* Che nel principio dell' anno 834 Lotario sia stato costretto liberare Ludovico Pio, e Carlo il Calvo, perchè il regno concitato da odio grandissimo contro di lui si levò a rumore, e armati gli uomini in tanta moltitudine, che quest' armata avea gran maggioranza sopra quella d' esso Lotario, chiesero la liberazione del loro sovrano, vedi l' autor della vita di Ludovico Pio chiamato l' Astronomo, ove parla dell' anno 834 in princ., che è nella collezione di Duchesne tom. 2 pag. 310 in fin, e pag. 311, e vedi Le-Cointe annali eccles. all' anno medesimo § 1, 2, 6, 8 pag. 297 num. 300.

*2 Tionville, concilio dell' 835. V. Mansio tom. 14 pag. 658.

*3 Lotario, editto con cui dichiara unitamente con alcuni vescovi, non già Francesi, ma Alemanni, doversi restituir ad Ebbone il vescovado di Rems. Mansio detto tomo 14 pag. 773.

que provincie uniti al concilio Svessionense II esaminare, se per l' editto da Lotario fatto a favore d' Ebbone col consiglio, e voto d' alquanti vescovi d' Alemagna avesse potuto esso Ebbone ricevere vantaggio, e mutamento di condizione, onde i preti da lui dopo quel tempo ordinati dovessero riputarsi canonicamente fatti sacerdoti. Non volle perciò Carlo il Calvo, il qual era stato compagno ne' mali del padre, e prigione * di Lotario nel detto anno 833, intorno alla deliberazione, che per Ebbone dovea farsi, e che portar potea gli uomini all' ubbidienza e sommessione debita ai sovrani, nè mai intese di dar egli sentenza in questo affare. Nel secondo si trattò della correzione d' un altro vescovo chiamato Erimanno, ed altre simili risoluzioni di materia chiaramente ecclesiastica furono discusse, e appena in qualche luogo dei detti canoni si trovano usate le seguenti, o simili parole: hanno fatta deliberazione i padri. Dunque in questo istesso concilio il re fece l' uffizio di principale, e non sospetto ai sacerdoti; e sebbene egli ha in esso fatte dodici particolari leggi, sopra le medesime avvisò facessero solenni esaminazioni i vescovi, e queste ugualmente come le altre trattano materia di disciplina ecclesiastica. Nella prefazione di queste leggi (171), che

* Che Lotario nell' 833 abbia fatto prigione e suo padre, e Carlo il Calvo ancor giovinetto figliuolo di Giuditta, che in quel tempo fu da esso Lotario suo figliastro di Francia bandita a Tortona in Italia, è riferito dal sig. Le-Cointe annal. eccles. al detto anno § 27 con un testo d' un autore incerto, che scrisse anch' egli la vita di Ludovico Pio, e che è soprannomato l' Astronomo. Vedi la costui opera all' anno 833 circa il mezzo della narrazione de' fatti dell' anno medesimo nella collezione del Duchesne tom. 2 pag. 210 in princ.

(171) Svessionense concilio II suddetto, azione settima, ossia prefazione d' essa data da Baluzio fra i capitolari di Carlo il Calvo tit. 11 § 7 tom. 2 pag. 52 in fine; che Mansio ha ricopiata al tom. 14 pag. 990 in fine.

Baluzio ne' capitolari dice date al sinodo nella settima azione d'esso, si spiega, che se il re, il quale negli atti è chiamato cristianissimo, in esse comanda, vuole ciò non ostante intorno ad esse vedere prima, se ne era lodato dai preti. Umiliavansi i principi, perchè salissero in maggiore onoranza i vescovi, e da questi ricercavano consiglio anche sovra punti di giuridizione tenuta mista in un tempo evidentemente, qual è il capo primo del capitolare medesimo (172), ove trattavasi di ridurre a moderato numero monaci, e preti, come si è veduto fatto da molti principi all' art. 1 § 7. Egualmente poi i vescovi umilissimi per il motivo espresso in un canone di questo concilio Svessionense così (173): affinchè chi la predicazione non ritrae da disonesta compagnia, la legge, che è armata, lo corregga, dichiariamo, che siamo certissimi, che ne piglia Carlo la protezione, e vuole i suoi messi in prima la difendano, e che i disobbedienti a questi non li castigherà altri, se non il re, che è quì davanti a noi, e si tien contento della nostra deliberazione coll' autorità, e dignità sua regale; ed in un altro: affinchè tutti quelli, che non voltano più i loro pensieri a Dio, e non vogliono lasciare la canonica giustizia mandar ad esecuzione, sappiano, che a due pene saranno condannati, all' ecclesiastica, ed a quella, che si dà a quei, che hanno perduta la grazia del principe; godevano, che il monarca di bocca de' vescovi facesse sua legge civile, e legge positiva quanto tra essi per lo

(172) Carlo il Calvo, suo capitolare tenuto a Soissons l'anno 853, che è anche detto conc. Svessionense II, azione 7 capit. 1, dato da Baluzio fra i capitolari dello stesso principe al già citato tit. 11 tom. 2 pag. 53 dopo il mezzo, vers. *Numerum etiam canonicorum*.

(173) Svessionense conc. II suddetto, can. 7, e 11. Mansio tom. 14 pag. 981.

ben pubblico della chiesa fermavano, e stabilivano. Di eguale contraccambio si appagavano quasi due secoli prima in Ispagna i sacerdoti, ed il re Ervigio. Questo si è molto umiliato ai vescovi nel concilio Toletano XII del 681; imperciocchè nella prefazione del medesimo si legge (174), che il re, il quale ha ordinato si facesse questo concilio col capo inchinato verso i prelati, invocò il patrocinio delle loro orazioni, e disse: da voi, che siete *sal terræ*, il fior del senno fra gli uomini, voglio sia esaminata questa memoria, che vi do, ad ogni capo della quale darete quelle definizioni, che vi parranno buone, affinchè nel mio stato senza pericolo di errare ognuno sappia, come debba secondo giustizia regolarsi. Che poi per contro i vescovi siansi molto umiliati a lui, si vede dal decreto di questo concilio, in cui dichiarano, che se un *colpato* (che l'indice de' capitolari raccolti da Baluzio (175) interpreta per uno scomunicato) è ricevuto, e trattato dal re, dee avere comunione coi vescovi, e col popolo; legge questa, la quale probabilmente fu copiata di parola in parola dai Francesi in alcuno de' capitolari fatti dai re loro in uno dei due secoli susseguenti, poichè Ivone Francese pur esso (176) come tale la riferisce in due sue

(174) Toletano concilio XII dell'anno 681, prefazione d'esso. Mansio tom. 11 pag. 1023, e seguenti.

(175) Concilio medesimo, can. 3. Mansio tom. 11 pag. 1030 al mezzo, vers. ult. *Sed quos*.

Baluzio, note sue fatte sopra i capitolari dei re di Francia da esso raccolti, verbo *Si quos culpatorum*, tom. 2 pag. 1295 al mezzo.

(176) Ivone Carnotense, opere sue part. 2 lettere 62 in fine, e 171 anche verso il fine. Vedi di dette sue opere al tomo 2 pag. 29 col. 2 al mezzo, e pag. 72 col. 1 in fine.

Ivone Carnotense, decreto suo part. 16 § 344. Opere sue tom. 1 pag. 451 in mezzo.

lettere colle stesse locuzioni, colle quali è scritta nell' ultimo verso del canone Toletano, e la riferisce un' altra volta nel suo decreto quasi canone tratto dal § 383 dei capitolari senza citazione di libro, quantunque non si trovi questa legge in alcun luogo de' noti capitolari, epperciò sia stata da Baluzio data (177) fra i frammenti nei medesimi capitolari dei re di Francia. E sebbene nel concilio Ispalense del 619 siano intervenuti li nobili Sisiclo rettore degl' interessi del pubblico, e Svanilane rettore (178) degli affari fiscali (concilio questo, di cui abbiam parlato all' art. 1 § 7 n. 165); si sa che Sisebuto re di Spagna era divoto, e che secondo Mansio per autorità di una nota * scritta sopra questo concilio da Garzia Loaisao, la quale avendo il sig. Mansio inserita nella collezione de' concilj, che ha egli compilata, ha fatta sua, dobbiamo credere, che fu questo concilio tenuto anche particolarmente a servigio della chiesa, e della ragion cattolica per correggere gli eretici, nel quale alle sottoscrizioni si vede, che fu retto dal dotto Isidoro vescovo di Siviglia, e che oltre a ciò fece Sisebuto un editto *2, in cui dichiarò degno d' eterna pena chi permetteva ad un cristiano di servire un uomo Giudeo; quindi non è sicura la sentenza di Talon *3, quantun-

(177) Frammenti dei capitolari dei re di Francia, § 17, ossia ultimo. Vedi i capitolari di Baluzio tom. 2 pag. 358.

(178) Ispalense concilio II del 619, o del 617, vedi la prefazione di esso. Mansio tom. 10 pag. 557, ove è notato, che intervennero al concilio due ministri del re nominati Sisiclo, e Svanilane.

* Annotazione da Mansio data a questo concilio, e fatta da Garzia Loaisao. Vedi nota *b* alle voci *In civitate Spalensi*.

*2 Sisebuto re di Spagna, editto suo, ch' egli fece quando ebbe occasione di farlo dal detto concilio Ispalense, che è opinione di Mansio. Vedi la nota, ossia l' avvertimento suo proprio sopra questo concilio al detto tom. 10 pag. 569 al mezzo.

*3 Talon, *Traité de l'autorité des rois &c.* part. 1 diss. 3 al mezzo, vers. *Et pour montrer*, pag. 50, luogo già citato qui sopra al num. 158.

que data sia sopra le sole chiese Gallicane: *que selon la remarque de Pasquier ces conciles tiroient leur autorité des rois*, quasi non sia mai benignità, che muova i principi ad onorare la chiesa, non sia da essi mai fatto favore ai meriti suoi, e del celeste suo Sposo, a cui pure non si può fare giusto dono, ma sì sempre pensino essi con sottile avvedimento di fare, che i prelati non possano fare nè deliberazione, nè esortazione a niuna maniera d' uomini di usare costantemente virtù, se non intanto che sono al regno mondanamente fruttuose, e solo quando sonosi certificati, che il monarca non le rifiuta, anzi le brama.

Circa i due concilj Matisconensi, il primo tenuto nel 581 d'ordine di Gontranno (179), fa onore in esso egli alla chiesa non solo per le savie determinazioni date ivi sotto la sua autorità intorno ai costumi de' vescovi, e de' preti, ma particolarmente per due canoni *, nel primo de' quali si dà privilegio al cherico, che non possa in fatto criminale senza licenza del vescovo avanti un giudice laico esser inquisito; nel secondo è dato simile privilegio al cherico in fatto civile. Nel concilio Matisconense II tenuto nel 585 se disse Gontranno (180) in fine dell' editto, che pubblicò per confermare i decreti di questo concilio: obbedisca ognuno a quest' editto, che ogni cosa importante quì per legge spiegata è intesa

(179) Matisconense concilio dell'anno 581, prefazione d'esso. Mansio tom. 9 pag. 931.

* Matisconense istesso concilio, canoni 7, e 8, detto tomo 9 pag. 933, l'ultimo di questi canoni è dato con poca fedeltà da Graziano al Can. 6 caus 11 quest. 1.

(180) Matisconense concilio II del 585. Mansio tom. 9 pag. 947.

Gontranno re di Francia, editto suo pubblicato per far osservare i decreti del predetto concilio. V. il §. ult. di questo editto. Mansio detto tom. 9 pag. 963 in fin. versic. *Cuncta*.

da' vescovi nel medesimo modo che l' intendo io; non ha voluto insinuare questo principe, che per virtù di canone i decreti del concilio non avessero autorità; che l' autorità de' vescovi in quest' istesso suo editto (181) è da lui esaltata tanto, tanto onorata, che si vede, che più egli si magnifica, quanto più saranno attenti i vescovi ad esercitare la loro giuridizione, gli esorta a predicare, a dare castigo ecclesiastico ai peccatori, e protesta, che quelli, i quali non correggerannosi per rigore delle penitenze canoniche, saranno con pene legali puniti. Ove mi giova riflettere, che questo buon principe confessa in questo luogo aver i vescovi i due primi diritti, nei quali noi abbiamo sopra nella Dissertazione preliminare già avvisato consistere l' esercizio pubblico della giuridizione, uno di predicare, l' altro di dar penitenze ai rei; e se non colle parole, col fatto permettendo che si facesse il concilio, anzi avendolo egli stesso convocato, e confermando i decreti del medesimo, ha pur anche confessato avere gli stessi vescovi coll' autorità di fare generalmente quegli atti, che da noi sono discussi, ne' quali è interessato il principe, che insegnano agli uomini ad astenersi da quegli esercizj, e da quelle opere, che conducono le anime loro a mal fine, anche questa particolare libertà, o podestà di fare savia, utile, e necessaria pubblica adunanza di concilio. Ed ecco come pensava Gontranno onorevolmente, ed utilmente per la chiesa; dal che ci si fa noto, che non potea essere suo parere, che i decreti de' concilj non avessero vigore, o forza, se non erano da lui approvati, bensì

(181) Gontranno, editto suo predetto, dal principio d'esso sino alle parole *Alios legalis pœna percellat*. Detto tom. 9 pag. 962, e 963.

bensì che pubblicati da lui sovrastava ai disubbidienti non solo la pena canonica, ma la pena legale, e civile, che ha ripetuto nell'istess' editto (182) la sentenza giustissima da noi notata, detta da lui poco prima, cioè: che si conviene, che siano costretti ad esser buoni per timore della vendetta, che de' misfatti prendono i giudici, tutti quelli, che non si correggono per le esortazioni de' preti.

Se non bastasse poi per convincerci della pietà di questo principe la sua legge quì riferita, ce ne persuaderanno gli elogj, che di lui fece Fredegario Scolastico (183), quando lo disse principe di molta bontà, e benevolenza, il quale fra i sacerdoti sembrava sacerdote anch' esso. Circa il concilio Valentino II tenuto nel 584 d'ordine anche di Gontranno (184), basta per persuaderci, che il detto re Gontranno credeva, che i decreti d'esso dovean da tutti esser venerati, l'osservare quello che fu fatto ad instanza dello stesso re dal sinodo, per cui dicono que' padri, che il re chiamò da essi fossero assicurate le donazioni da lui, e dalla sua moglie fatte alle chiese, ond' essi sotto pena di scomunica proibiscono anche a qualunque principe di rivocare simili larghezze, e liberalità. Intorno al concilio Parigino V fatto nell'anno 615 d'ordine di Clotario II, se nell' editto, ch' ei fece sopra questo concilio, non pure lodò, e riferì

(182) Editto istesso, vers. *Convenit ergo*, che segue al passo dato quì sopra, fino alle parole *Jura proficiant*, detto tom. 9 pag. 963.

(183) Fredegario Scolastico, lib. 1 cronica ult., passo dato da Mansio appiè degli atti del detto concilio Matisconense II detto tom. 9 pag. 961.

(184) Valentino concilio II dell'anno 584, prefazione d'esso. Mansio tom. 9 pag. 945. Colla quale prefazione è unito un decreto, che conferma le donazioni dai principi reali fatte alle chiese.

in esso molti canoni del medesimo, ma gli ampliò a ben essere de' suoi popoli; se veramente aggiunse (185) il principe al primo canone, che l'eletto nuovo vescovo dal metropolitano, dai vescovi della provincia, dal clero, e dal popolo della diocesi non debba ordinarsi, finchè il re non lo abbia permesso, ed abbia conosciuto esser quello persona degna del vescovado, ha fatto con questo il re Clotario ciò che pare richiedessero da lui, e chiamassero i vescovi con quest'istesso canone, che ha egli nella forma suddetta ampliato; perciocchè ivi lagnavansi i padri, che alcuni potenti per intrusione, senza creazione legittima, davano i vescovadi, senza comunicare il loro pensiero nè col metropolitano, nè col clero, nè col popolo, al quale abuso non potevasi porre sicuro rimedio dal solo canone, che non potevano gli ecclesiastici colle deboli mondane forze loro contrastare con quelle dei grandi del regno; onde la legge regia, che in questo caso fu necessaria, o forse dai vescovi suggerita, non è argomento, o indizio, che il principe abbia voluto sindicare, od ampliare la legge ecclesiastica, ma bensì quella far osservare pienamente, ponendosi egli correttore delle nuove viziose elezioni de' vescovi, ove coll'autorità sua il principe si è intromesso tantopiù opportunamente, che da un canone del concilio Arvernense del 535 si vede, ch'era già molto tempo, cioè (186) dal secolo antecedente, che per tristo abuso la

(185) Parigino concilio V fatto nell'anno 615, can. 1. Mansio tom. 10 pag. 539 in fine.
Clotario II, editto suo fatto in questo concilio, principio d'esso, dato da Mansio appiè degli atti del concilio medesimo, tomo 10 pag. 543, vers. *Ideoque definitionis nostræ*. Al qual luogo si aggiunga il can. 1 fatto dal detto concilio, che si legge in fine della pag. 539 di detto tomo 10.

(186) Concil. Arvernense dell'anno 535 can. 2. Mansio tom. 8 pag. 859.

forza manteneva cotale corruttela, come altresì l'altra di comprare con contrattazione abbominevole i voti dal clero, e dal popolo; nè questo modo si era mutato ancora nel secolo VIII susseguente, intantochè ha dovuto Zaccaria * papa, scrivendo a Pipino, pregarlo d'interporsi nell'elezione de' vescovi, ed elegger egli il più degno al vescovado vacante, piuttosto di soffrire, che le elezioni si facessero tumultuariamente, come avveniva il più soventi per vizio di quel tempo anche dal signor Talon confessato (187). Ora chi può di certo sapere, se non furono desiderosi i vescovi avvisasse il re di fare questa, e le altre ampliazioni da Clotario fatte nel già detto suo editto, che cita Talon, com'è notato al num. 158, e se quelli non fecero forse per questo varj parlamenti con esso, sicchè si debbano credere fatti anche da' vescovi cotali aggiugnimenti alle parole de' canoni? Ma si consideri ancora, ch'egli, attesochè era stato stabilito con un canone (188), che sia proibito darsi l'Eucaristia alle monache, o frati, che abbandonato il monastero sarebbero ritornati ai parenti; e con un altro che non sia lecito sotto la pena della scomunica alle figlie, e vedove monache sortir dal chiostro, vestire abiti secolareschi, o consentire, che altri le sposi, ha

---

* Zaccaria I, lettera sua a Pipino, che non è intera, ma è riferita nel membro da noi dato nel nostro trattato da Lupo abate Ferrariense in una lettera sua scritta ad Amulo vescovo. Vedi questo documento fra quelli, che sono nella collezione del Duchesne tom. 2 pag. 768 in princ., ove è il verso della detta lettera di Zaccaria. Di questa fecero menzione il Talon nel passo di lui, che citiamo nel num. susseguente, e il Tomassino *Vetus & nova ecclesiæ disciplina*, part. 2 lib. 2 cap. 20. nn. 6, e 7.

(187) Talon, *Traité de l'autorité des rois &c.* par. 1 diss. 4 pag. 66 in fin., e 67. in princ.

(188) Concilio Parigino V., di cui al num. 185, can. 12. Mansio tom. 10 pag. 541 in mezzo.

voluto ampliare * quest'ultimo per il caso eziandio che l'atto proibito avvenisse per regio comando, data la pena di morte a chiunque avrebbe avuto parte a tale misfatto, dopo anche d'aver detto, che alcun potente non ardisca servirsi delle elemosine, od in altra forma fare dispregio alla chiesa, ove protesta in fine dell'editto, sarà a morte condannato chiunque al male disposto non vorrà metter in esecuzione il partito, che a me, a molti prelati, e savj ministri fu grato. Ecco bellissimo esempio dato di concordia del sacerdozio, e dell'impero. Nel che credo d'essere pervenuto io più alla verità del fatto, che se avessi seguitato chi dicesse, che quest' editto fu studiato in corte, e composto contro al sentire dell'assemblea dei detti vescovi per guidarli a modo del re. Li padri nella prefazione del concilio protestano di essere uniti per trattare quali deliberazioni possano esser utile, e onore di sua maestà, che il protettorato della chiesa, di cui è figlio, ha seco proposto di non voler mai posporre alle cure del governo del regno, e quali possano medesimamente arrecare splendore alle comunità ecclesiastiche. Protesta il re nell'editto, col quale conferma le deliberazioni de' vescovi, siccome è detto, che come prima si è reso certo, che la sua legge piaceva ai vescovi, ed ai magnati, fermò di farne pubblicamente comandare l'osservanza; e fu parere anche di Demarca (189), che quest'editto fu fatto col consiglio de' vescovi.

---

* Editto del re Clotario II fatto per confermar i decreti del concilio medesimo verso il fine, vers. *Puellas & viduas religiosas* fino al fine. Mansio tom. 10 pag. 544, e 545.

(189) Demarca, *De conc. sacerd. & imper.* lib. 8 cap. 9 num. 15.

Per non parer negligente vedo che si richiede, ch'io discorra al presente del concilio Liptinense, che narra Talon stato fatto nell'anno 642, ed è dato da Mansio (190) all'anno 743. In questo veramente è prescritto da un canone a nome del principe Carlomanno non già che possa esso prendere a titolo di precario terre dalla chiesa, ma bensì denari da essa. Ma se il concilio medesimo fece questa costituzione, in cui si legge, che ne fu domandata perdonanza a Dio; se ai vescovi ivi congregati piacque, e vollero essi fosse fatta col titolo di legge civile, e politica, per essere più sicuri, che alla medesima, la qual'era al re Childerico III, di cui era Carlomanno maggiordomo, per le guerre, che soffriva, necessaria, nessuno contravvenisse, principiando il canone con questi termini: ordiniamo col parere de' servi del Signore, e di tutt'i cristiani per la soprastante guerra; se di questo sinodo parlandosene nei capitolari de' re di Francia (191) si dice, che fu fatto coll'autorità del sommo pontefice, imperciocchè il padre Antonio Pagio alle sue note agli annali di Baronio spiega citando la lettera (192) a Rodulfo, e Frotario d'Incmaro, che dice, che intervennero a questo concilio, e lo approvarono Georgio, Giovanni Sacellario, e s. Bonifacio legati di Zaccaria papa; chi è che potrà ridursi a credere,

(190) Liptinense concilio dell'anno 743 can. 1, e 2. Mansio tom. 12 pag. 370.

(191) Capitolari di Carlo M., e Ludovico Pio lib. 5 § 3. Vedasi l'intitolazione di questo paragrafo.

(192) Incmaro arcivescovo di Rems, lettera sua agli arcivescovi Rodulfo, e Frotario § 5 opere sue tomo 2, opuscolo di questo tomo 37 pag. 657 in principio, cioè al § 5 di questa lettera vers. *Et in synodo apud Liptinas*, luogo citato da Pagio nelle sue note 13, e 14 all'anno 743 degli annali di Baronio, date da Mansio appiè degli atti del concilio Liptinense di quell'anno, tom. 12 pag. 374 in mezzo.

che non si possa questa legge, perchè fatta a nome del principe, dire vera legge ecclesiastica, e legge libera del concilio? Poichè se il detto sovvenimento ha dagli uomini gravissimi, ch' erano al concilio, desiderosissimi di contentarlo, chiamato il principe, per aver esso al concilio assistito, e per averla egli a suo nome pubblicata, manifestossi in questo il vicendevole amore del principe, e del clero, ed una fratellanza così da cuore, che quel che volea una parte volea l'altra, onde non può venirne sospetto, o giusta cagione, per cui si creda stata in ciò da Carlomanno rispettata meno la chiesa, che se fosse stata fatta esso absente. Nè ebbe invidia il sommo pontefice più che non ebbe il suo legato della giuridizione quì usata dal principe, che Zaccaria papa nella lettera, che scrisse al popolo Francese (193), lodandolo dei decreti fatti in questo, e nell'antecedente concilio, rinfaccia ai sacerdoti di quel paese, che fosse bisogno di proibire ai preti portar l'armi in guerra, e dice, che per questi peccati li nemici loro, che chiama Pagani, per lo passato aveano vinto, e perchè per virtù non risplendevano più fra i laici i sacerdoti; indi approvando ogni risoluzione già presa, o che si prendesse da quelle chiese col consiglio del suo legato Bonifacio, tacitamente mostra quanto per questo motivo, cioè perchè il re avea guerra cogl' infedeli, fosse lodevole, che gli ecclesiastici gli dassero qualche sussidio.

Li canoni poi, che Talon afferma essere stati fatti nel concilio Liptinense intorno a punti essenziali di disciplina, eccettuato quel solo canone, in cui si dichiara, che

(193) Zaccaria pontefice, sua lettera scritta al popolo Francese. Mansi tom. 12 pag. 380.

possano dalle chiese farsi prestanze al sovrano, sono decreti d'un concilio Germanico (194) dell'anno 742, a cui furono presenti Carlomanno, nella prefazione d'esso concilio nominato capitano, e principe de' Francesi, e Bonifacio legato del papa, quali canoni il concilio Liptinense ordinò doversi interamente osservare. Li canoni del concilio Germanico sono tutti interamente anche fatti a nome del principe; nonpertanto non sono legge sua, bensì legge canonica dal savio principe desiderata, da lui confermata, e col suo nome, che posevi in testa, lodata; e lo dimostra la prefazione, ed il principio del primo canone: ivi, cioè nella prefazione, si legge: Carlomanno capitano, e principe nella Francia: ho adunati col voto de' servi di Dio, e de' magnati i vescovi del mio regno in un sinodo, perchè voglio con essi consigliarmi, come si debba proccurare migliore osservanza delle divine, ed ecclesiastiche leggi; e nel canone: quello, che comandiamo, è secondo il desiderio, ed i voti sì de' sacerdoti, che de' monaci, e de' laici più potenti dello stato. Perchè mai da queste parole si è lasciato il signor Talon eccitare a dire, che i vescovi in questo concilio al suo giudizio non abbiano avuta altra parte, o qualità, che di semplici consiglieri del duca? mentre la parola di consiglio, che prese il capitano da questi vescovi, denota, ch'egli divoto nell'adunanza de' sacerdoti portò animo non severo, nè imperioso, sì docile, e savio egualmente, e più che non lo porta ogni principe giusto nell'adunanza del sapiente consiglio de' suoi prudenti, pronto a non disdire mai la

(194) Germanico concilio dell'anno 742, prefazione d'esso, e principio del can. 1, e can. 3. Mansio tom. 12 pag. 365, e 366.

maturata consultazione, ch' egli chiama, se è fondata, e retta, ma a riceverla volonterosamente, e sottomettersi alle migliori determinazioni or della ragione, or della legge di Dio. Questa nostra osservazione quanto più si confà colla prudenza, e pietà universale de' sovrani cristiani, e colla buona indole di Carlomanno chiamato da Zaccaria nella sua lettera in ultimo luogo citata suo figlio, molto chiaramente ci è per vera confermata da altri particolari atti di monarchi a concilj intervenuti, e specialmente (195) da un canone del concilio Svessionense II dell' anno 853. Leggiamo ivi di Carlo il Calvo: senza fasto alcuno, da niuno corteggiato, solo il re, siccome se figlio nostro, e nostro protettore, quanto alcun affezionatissimo sia stato egli, a noi mostrar si volesse, venne al concilio, e si assise fra i vescovi. Pure in quel concilio il re propose dodici leggi, come fu detto alli nn. 170 e 171, che sotto il nome di capitolari come leggi sue pubblicò, tutte circa cose ecclesiastiche, per le quali volle prima avere il parere de' vescovi, del quale l' istesso sig. Talon (196) dice ad onore d' essi, che fu vero giudizio, ed una vera deliberazione, se dovessero esse leggi approvarsi; notandosi da lui quello, che abbiamo già veduto al n. 170, che Carlo il Calvo prudentissimo con sommessivo discorso sopra nuove leggi, che intendeva fossero fatte intorno a punti attenenti alla conservazione della buona disciplina ecclesiastica,

---

(195) Svessionense concilio II dell' anno 853, vedi la prefazione linee ultime, e il canone 1 al mezzo. Ivi: *Jam rex absque ulla*. Mansio tom. 14 pag. 778 in fin., e 779.

(196) Talon, *Traité de l'autorité des rois*, part. 1 diss. 4 pag. 79 in princ., ove cita il primo verso del can. 1 del sopracitato conc. Svessionense II.

siastica, dichiarò, ch' era egli persuaso col consiglio de' vescovi suoi aversi a reggere, comecchè fosse loro monarca.

Resta da osservarsi il concilio Svessionense (197) fatto nell' anno 744, ove nella prefazione (198), come disse Talon *, si vede, che Pipino lo convocò, e v' intervenne. Ma non per questo, nè eziandio perchè al principio di due canoni (199) dicasi a nome di Pipino: concordemente a noi, ai vescovi, ai sacerdoti, a tutt' i divoti, e ai nostri giudici è piacciuto quello, che quì è ordinato; nè perchè tutti gli altri decreti seguenti siano anche pubblicati a nome del principe, ne seguita che si possa dire, che abbia al concilio assistito come comandatore assoluto, o criticatore, o che abbia parlato come in suo trono, poichè è spiegato dall' ultimo canone, che il sovrano volle, che le leggi di disciplina ivi proposte fossero fatte liberamente dai vescovi, e le volle pubblicar egli come sue a solo fine di farle anche come sue rispettare. Dicesi apertamente, che il principe a dette leggi

---

(197) Svessionense concilio fatto nell' anno 744 sotto Pipino. Mansio tom. 12 pag. 789, corretta però l'affogliazione, che ivi è notata col num. 369. E perchè Mansio ivi non dà gli atti di questo concilio, ma cita i capitolari raccolti da Baluzio, vedasi il tomo 1 d' essi al detto anno 744, ove gli atti del concilio medesimo son dati col nome di capitolare Svessionense del principe Pipino alla pag. 157, in cui dal primo membro dei §§ 2, e 3 si manifesta, che le leggi ivi date sono state studiate, come dai magnati della corte, così dai vescovi, e dai più divoti sacerdoti del regno, e quindi può appellarsi sinodo.

(198) Prefazione di questo capitolare, ossia concilio: vedi la detta collezione di Baluzio tom. 1 pag. 155 dopo il mezzo.

* Talon, *Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'eglise*, part. 1 diss. 3 vers. ult. *L'autre concile*, pag. 64. dal mezzo al fine.

(199) Canoni 2, e 3 del detto concilio, o capitolare, detto tom. 1 pag. 157 della collezione dei capitolari fatta da Baluzio.

(e questo è nell' ultimo canone * fatto anche a nome di Pipino) fermate da ventitrè vescovi, ed assai altri sacerdoti, e molti servi di Dio acconsentì, e volle farle promulgare, perchè volea esso pure pigliar vendetta contro i trasgressori delle medesime. Laonde potrò dir io, che quanto siansi sempre creduti i principi sovrani Francesi verso Dio tenuti, mercè la qualità loro di cristiani, di proteggere i vescovi, quando a' bisogni della chiesa desideravano adunarsi in concilio, e di difendere i buoni canoni, che ivi si stabiliscono, acciocchè non avesse alcun pregiudicio nè l' onore di Dio, nè la sua santa legge, fu bastantemente già dimostrato, senzachè io più m' affatichi a manifestarlo nè da altri atti de' molti concilj raccolti dai varj autori, che hanno composte le diverse compilazioni di sinodi particolari, che sono stampate, nè eziandio da que' varj testi raccolti nel tomo della libertà della chiesa Gallicana (200), a questo solo

* Canone 10, ossia ultimo di questo capitolare, detto tom. 1 pag. 159, e 160.

(200) *Della libertà della chiesa Gallicana*, vedi di quest' opera il tomo terzo, che è quello, in cui son raccolte le prove delle dissertazioni, o proposizioni nei due primi stampate, cap. 11 di detto tomo terzo, parte, ossia affogliazione seconda, pag 1 a 16. (E sarebbero pur tutti da vedersi i §§ del tomo secondo seguenti, cioè 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29), ove quantunque nella intitolazione di questo cap. 11 si legga:

Les synodes indicts & convoqués par ordre de nos rois.

Les rois envoyoient les points, qu' ils vouloient être traités dans les synodes par les évêques.

Les évêques demandoient aux rois la confirmation de ce qu' ils avoient arrêté dans les synodes, & l' assistance de leur autorité pour faire observer les canons, & lears jugemens.

se però si faranno sopra i testi ivi addotti, alcuni dei quali son quelli, che noi abbiamo dati ai numeri 161, 179, 185, 188, 190, 195, le considerazioni, che i nostri ragionamenti nei citati numeri fatti possono mettere nell' animo d' ognuno, e facilmente a discreto lettore d' atti sinodali insinuare, non cadrà più in mente ad alcuno leggendo, che un principe

fine d'esaltare l'autorità regale, sotto il seguente titolo: i re Francesi ordinavano essi ai vescovi d'adunarsi a sinodo qualora stimavano ciò convenirsi, dichiaravano essi quai dubbj dovessero esaminarsi, la definizione de' quali i preti mandavano ai re, affinchè avessero valor di legge colla protettoriale possanza loro; conciossiachè per moltissimi esempj si vede già manifesto, che da questi avvenimenti, e testi quì sopra veduti conchiuderà a viva forza ogni lettore, che i principi da noi nominati hanno avuto più a cuore di soddisfare a Dio interessandosi ne' concilj particolari tenuti ne' loro stati, che di fare guadagno di giuridizione, con opera di pietà, di cui poteano essere certi d'aver merito presso il Re de' re, l'onnipotente vero Signore del cielo, e della terra. E medesimamente mi confido, che se considererà, che strettissima, e tanto sincera unione, che l'inimico comune non la potea rompere, mantennero sempre i principi, de' quali parlammo, co' loro prelati, e che ogni vescovo qualor vedea in virtuosamente operare occupato il sovrano, il quale lieto e soddisfatto del padronaggio, che gli sortì per eredità, non tentava fraudarlo di quel merito, che per lo spirituale primato, ch'egli aveva in qualche chiesa, potea nel regno celeste pervenirgli, contentissimo era, che il monarca gli satisfacesse più dell' effetto, che del modo; sarà persuaso chiunque abbia letto quello, che a scrivere in tutta quest' opera mi sono condotto a laude de' passati antichissimi maggiorenti della dominazione della terra, e della signoria delle anime

---

abbia esso convocato alcun concilio, che da tali espressioni si abbia a concludere, che volesse in quel concilio il principe, che lo desiderò, o approvò il desiderio dei vescovi, o abbia pensato usare padronanza signorile, e governare lo spirituale umilissimo imperiato de' rettori delle coscienze, e de' buoni costumi degli uomini.

umane, e sarà convinto, che possono i principi mantenere la ragione della loro sovrana potenza eziandio sopra coloro, che servono a Dio ne' sagri tempj, e aver sempre per mira principale, che il fine ultimo in generale degli uomini dee essere l' eterna beatitudine; donde ne seguita, che debbano avere in cuore di dar ai sudditi come per questa, così per l' altra vita buona sicurezza di stabile felicità; come altresì penso dalla lettura delle dottrine in tutto questo mio scritto dichiarate debba risultar la chiarezza di questa sentenza, che possono difendere la fede cattolica, e contrastare le suggestioni del demonio, e della carne i vescovi, e i preti, e non isvolgere mai alcuno dall' ubbidire al re, anzi applicare i pensieri loro a non avere mai discordia per impero, maggioranza, od onoranza mondana negando ubbidienza nelle cose remporali, ed in quanto la parola di Dio lo concede, non pur ai sovrani, e a qualunque magistrato, ma ancora ad un piccol conre rimostranre che è di ragion civile la sua superiorirà, nè è contra le leggi divine, se questa pur anche non è ragione inferenre che il laico sia dappiù che il prete nel governo delle anime, e che non voglia quegli, che non è cherico, insegnar egli la legge evangelica, che è quello, che la chiesa sola cattolica, e li suoi messi sacri per essa e dotti, e santi debbono insegnare, ed insegneranno liberamenre. Che voglia Iddio che così sia sino alla fine de' secoli.

FINE DELL' OPERA.

INDICE GENERALE

DELL' OPERA.

AUSTRIA.

—— Congiunzione

Di

—— Quai

— Os-

Per commissione del Rev. P. M. Vincenzo Maria Carràs dell' Ordine de' Predicatori, e Vicario Generale del S. Officio di Torino ho letto, ed esaminato attentamente il Volume terzo del Trattato col titolo *Della podestà giuridizionale della Chiesa*, in cui nulla ho ritrovato contrario alla Fede, ed ai buoni costumi, ma anzi copiosa erudizione ricavata da' fonti d'istoria ecclesiastica, e perciò lo giudico degno della stampa.

Torino li 15 maggio 1783.

T. D. Vittorio Gianotti Consult. di S. Offic.

Attenta adtestatione ut supra

Imprimatur. F. Vinc. Maria Carràs Ord. Præd. S. T. M. Vic. Gen. S. Officii Taurini.

V. Nuvoli Jurisconsultor. Collegii Præses.

V. Se ne permette la stampa.

GARRETTI DI FERRERE per la Gran-Cancelleria.